254
5 G
24

M. IV. H.

13. 9. 9. 32

~~14. 5. 2. 38~~

Digitized by Google

Digitized by Google

ANALISI

DEL

CONTRATTO DI DENARO DATO A FRUTTO

E

CONCILIAZIONE

DELLE OPINIONI INTORNO LA GIUSTIZIA DEL MEDESIMO

Digitized by Google

ANALISI

DEL

CONTRATTO DI DENARO DATO A FRUTTO

E

CONCILIAZIONE

DELLE OPINIONI SULLA GIUSTIZIA DEL MEDESIMO

DEL CANONICO P. C.

PUBBLICATA DA ALCUNI DIFENSORI DEL DOGMA CATTOLICO

INTORNO AL MUTUO

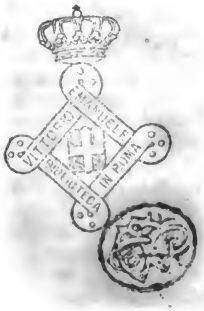

VENEZIA

TIPOGRAFIA ARMENA DI S. LAZZARO

1841

Digitized by Google

INTRODUZIONE

E

STATO DELLA QUISTIONE.

Da varii secoli arde la disputa, se giustamente possa darsi denaro ad interesse. Forse niun' altra controversia nè per sì lungo tempo, nè con maggiore intensione ha esercitato l' ingegno dei dotti nella scienza del retto e del giusto. Molte e voluminose opere sono state scritte a sostenere così l' affermativa come la negativa sentenza.

Non farò menzione delle antiche, ma enuncierò alcune moderne soltanto, e perchè si è in queste ripetuto ed esteso quanto in quelle fu esposto, e perchè sembrarono le moderne più ricche di erudizione e più gravi per profondità di ragionamenti. Nel secolo prossimo passato il Marchese Maffei, il P. Eusebio Amort nelle sue Controversie nuove morali, e molti altri dotti scrittori ravvivarono, come è notissimo, la disputa che pareva alquanto sopita, e tennero e difesero la opinione benigna, favorevole cioè all' impiego del denaro a frutto. Nel 1831, l'Abate Marco Mastrofini collo stesso intendimento scrisse tre libri intorno le usure. Mi venne pure alle mani l' operetta intitolata *L' uso fruttifero del denaro difeso da un sacerdote di Montepulciano Accademico Tiberino*, stampata a Firenze. Bolgeni aveva steso esso pure una dissertazione a favore dell' opinione benigna, la quale, benchè non ha molto pubblicata, anche prima andava già per le mani di molti. Altri moderni ancora difesero il contratto fruttifero.

Non minore però fu il numero e anche la valentia di quelli che sostennero la contraria opinione, e impugnarono la validità del contratto fruttifero. Nel 1747 fu pubblicata in Bologna l' opera *Vindiciæ juris Divini ac Naturalis circa usuram*; la quale è attribuita agli eruditi fratelli Ballerini, e vi si aggiunsero in fine tre opuscoli,

il secondo dei quali è contro il celebre contratto trino, e l' ultimo contraddice all' opinione del P. Amort. Il signor De Chanteresme, il Padre Brigida, il Padre Concina ed altri si opposero a Maffei. Così pure contro Mastrofini molte risposte si sono vedute. In Roma, nell' anno 1834, si pubblicarono le *Osservazioni pacifiche intorno l' opera intitolata Le Usure*. Il conte Monaldo Leopardi nello stesso anno scrisse sulla Giustizia nei Contratti, e l' usura. Nel 1835, il Padre Francesco Bruni stampò a Napoli *L' Analisi Ragionata e Critica dei Libri tre su le usure dell' Abate Marco Mastrofini*, in cui risponde agli argomenti di quel patrocinatore della benigna sentenza. Il moralista Abate De Vecchi fece risposta all' accademico Tiberino in una sua operetta stampata a Lione nel 1832. Il canonico Poliziano scrisse dopo due dissertazioni a confutare le quattro opere pubblicate contro Mastrofini e fra queste da ultimo censura l' Analisi critica già citata; ma il Padre Bruni si difese nel Dialogo intitolato *L' Abate ed il Priore*, per cui gli uni contrastano e respingono gli altri, e sembrano quasi due poderose schiere che stiansi a fronte, senza che l' una ceda all' altra palmo di terreno. Imperocchè se gli uni adducono autorità di sacre Scritture, o testi di santi Padri, o decisioni di Concilii e di sommi Pontefici, a provare che ogni usura è condannata e che l' esiger frutto dal danaro è sempre usura; gli altri, cioè i fautori dell' opinione benigna, protestano di rispettare queste autorità (parlo dei Cattolici), ma pretendono che non ostino ai loro sistemi; quindi le spiegano e le conciliano coi loro principii. Se i primi con ogni sforzo di ragioni tentano provare la ingiustizia, secondo il diritto naturale, di quel contratto, cioè di danaro dato a frutto, replicano i benigni, ciò esser vero alcune volte e in alcune circostanze, ma non già sempre nè in tutti i casi; e qui si dividono e chi segue un sistema, chi un altro, per coonestare l' impiego del denaro con interesse.

Intanto da taluno che legga queste opere le une alle altre contraddicenti potrebbe dubitarsi o che i sostenitori della benigna sentenza non rispettino in fatto abbastanza le decisioni della Chiesa sulla usura, o che difendano un punto non contrastato dai contrarii, quindi che l' opera loro o sia scandalosa o perduta. Così appunto protesta aver pensato l' autore delle Osservazioni pacifiche nel proemio del suo opuscolo. A togliere questa sinistra prevenzione è necessario mettere ora sott' occhio il punto della disputa colla maggior possibile chiarezza, separando quello che è certo ed ammesso da tutti i Cattolici da quello che è incerto e controverso da varii secoli; poi sarà utile dare un cenno dei più celebri sistemi proposti dai benigni per coonestare l' impiego del danaro con frutto, affinchè sempre più li manifesti lo scopo, cui debbono dirigersi le nostre ricerche. Che s' opera poi dei benigni non sia inutile si darà più avanti.

Ma in tanto fermento di litiganti e in tanta disparità di pareri,

come determinare ciò che è dogma, da ciò che è fra cattolici disputabile? Porto opinione, che se i contendenti vorranno ponderare la famosa Enciclica di Benedetto XIV, *Vix pervenit*, senza spirito di parte, troveranno in essa che cosa tener per fermissimo, e che cosa resti ancora indeciso.

Eccone pertanto il sunto. Dopo l'introduzione, dichiara quel sommo Pontefice d'immortale memoria nel § 1, di aver esposto *rem totam* ai periti nella sacra Teologia e Diritto canonico. Nel § 2 aggiunge, essere stata sua mente (si noti) che stabilita fosse la Dottrina cattolica intorno le usure, e non che si decidesse la controversia di cui allora si disputava (benchè questa avesse dato occasione all'Enciclica), affinchè non ne venisse oscurità e danno alla purezza della cattolica verità, nè si confondesse il dogma coll'opinione suddetta. « Non tamen expetivimus ab ipsis, ut judicium ferrent de contractu, » qui controversiæ causam initio præbuerat.... sed ut certam de u- » suris doctrinam constituerent, cui non mediocre detrimentum in- » ferre videbantur ea, quæ nuper in vulgus spargi cœperunt. » Nel § 3 riferisce quale fosse la dottrina unanimamente abbracciata in proposito dai suddetti consultori, e cioè: I. Essere usura quella che ha la sua sede propriamente nel mutuo, e che consiste nell'esigere di più della sorte *ratione mutui*. II. Non liberare dalla taccia di usura l'esigerla *moderata*, o dai *ricchi* soltanto, o il dare a *mutuo* somme a chi le impiegasse con utilità e lucro: « Nec datam sibi *mutuo* » summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, » vel novis coemendis prædiis, vel quæstuosis agitandis negotiis uti- » lissime sit impensurus. » III. Non negarsi: primo, che nel mutuo *alcune volte* possano concorrere titoli estrinseci, pei quali possa esigersi legittimamente più della sorte; secondo, che col denaro possano *molte volte* farsi contratti affatto diversi dal mutuo: « Sive ad proven- » tus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam » et negotiationem exercendam, honestaque indidem lucra percipien- » da. » IV. Se nei detti contratti non concorresse l'eguaglianza, essere (se non usura) almeno ingiustizia, e il di più doversi restituire. V. Non *sempre* concorrere nel mutuo i suddetti titoli estrinseci, *nè sempre* col denaro, frumento, ec. potersi far contratti diversi dal mutuo, e che, se taluno opinasse in contrario, si opporrebbe alla divina rivelazione, al giudizio della Chiesa cattolica intorno l'usura, alla ragione e al sentimento comune: imperocchè « *multis in casi-* » *bus* tenetur homo simplici ac nudo mutuo alteri succurrere, *mul-* » *tis in circumstantiis* præter unum mutuum alteri *nulli vero ju-* » *stoque contractui locus* esse potest, » e che perciò, a non aggravare la propria coscienza, si deve esaminare diligentemente « vere » ne cum mutuo justus alius titulus, vere ne justus alter a mutuo » contractus occurrat, quorum beneficio, quod quærit lucrum, la- » bis omnis expers et immune reddatur. » Nei §§ 4, e 5, il Pontefice

conferma la dottrina dei Teologi e Canonisti sopra enunciata. Nel § 6 aggiunge: « De contractu autem, qui novas has controversias » excitavit, nihil in præsentia statuimus; nihil etiam decernimus mo- » do de aliis contractibus pro quibus theologi et canonum interpre- » tes in diversas abeunt sententias. »

Si può pertanto ridurre tutta la detta dottrina a questi capi. 1.° Quando il contratto sia *mutuo*, questo deve essere intrinsecamente gratuito sempre e in ogni caso, e chi *ratione mutui* esigesse più della sorte, commetterebbe ingiustizia e dovrebbe restituire il di più ricevuto. Verità, inconcussa intorno l'usura da tutti i Cattolici ammessa. 2.° Col denaro, frumento, ec. si possono fare *multoties* dei contratti diversi dal mutuo donde giustamente trarre profitto e lucro, purchè l'eguaglianza sia mantenuta fra le parti contraenti. *Multis in casibus* però col denaro, frumento, ec. non si può far altro *vero contratto* che il mutuo. Anche queste altre verità non sono contrastate. Siccome però sono generali, così quando siamo ad applicarle ai casi pratici nasce la suddetta discrepanza di opinioni. Imperocchè è malagevole discernere praticamente, secondo il modo comune di dar denaro a frutto, quando siasi fatto contratto di mutuo che non frutta, od altro contratto che giustamente dà aumento sopra la sorte. Il perchè a ben considerare, il vero intendimento dei Cattolici non è di disputare se il mutuo propriamente tale frutti (giacchè è certo che non frutta, come è provato dall' Enciclica e come si confermerà in questa discussione per intrinseche ragioni e per consentimenti degli stessi benigni), ma è di disputare se tutte le volte che si è dato denaro a frutto siasi fatto contratto valido, ad esempio, di locazione, di società, ecc. od altro contratto innominato, che possa dare aumento sopra la sorte, lo che l' Enciclica lascia indeciso. Che ciò veramente non sia deciso è manifesto. Conciossiachè il Pontefice non volle decidere la controversia intorno a certo contratto di cui si disputava, il quale aveva dato occasione alla riferita Enciclica. Or bene, domando io, qual contratto era allora in disputa che avesse relazione al mutuo, quali dottrine si andavano spargendo, da cui potesse venir danno alla cattolica verità intorno a questo stesso contratto, se non il contratto appunto di dar denaro a frutto? Le dottrine poi che potevano essere pericolose non erano quelle di Maffei, il quale aveva pubblicato, come è notissimo, l' opera sua sull' impiego del denaro a difesa della benigna sentenza, per cui in tutta Italia erasi levato gran rumore intorno a questa quistione? Dichiarando quindi il Pontefice di dover riparare ai danni che potevano derivare « ob novam controversiam (nempe an quidam contractus « validus judicari debeat), » deduceva ognuno dalle pubbliche circostanze di fatto, che Benedetto XIV riferivasi alla quistione di denaro dato a frutto. Per lo che a buona ragione comprendesi che il *nihil decernimus* e il *nihil statuimus*, di cui nel § 6, si devono riferire

al contratto stesso; ossia si conosce chiaramente che il Pontefice volle stabilire la dottrina cattolica intorno al mutuo, ma non volle dichiarare se il contratto in quistione di denaro dato a frutto fosse mutuo o no. E in vero, se il *nihil decernimus* e il *nihil statuimus* non si dovessero riferire al contratto fruttifero, non si saprebbe a qual altro contratto riferirli, per cui il Pontefice, in vece di illuminare i fedeli, li avrebbe piuttosto maggiormente involti nelle tenebre, lo che niuno certamente oserà asserire. A maggior ragione poi è ciò da tener per fermo, perchè il Pontefice dichiarò di non voler decidere non solo sul contratto che aveva dato occasione all' Enciclica, ma neppure sugli altri di cui disputavano Teologi e Canonisti; perciò sempre più si fa palese che non voleva applicare i generali principii posti alle quistioni sui contratti che al mutuo avevano relazione.

Se non che sembrerà a taluno che inutilmente io mi dia briga di provare ciò che per se è chiaro e manifesto, solo che leggasi la detta Enciclica. Forse meriterei questa taccia, se ad alcune riflessioni non mi avessero costretto le opposizioni dei contrarii e principalmente del Padre Bruni, il quale (per tacere degli altri) sostiene che nell' Enciclica è condannato il contratto di denaro dato a frutto. Nel suo dialogo L'Abate ed il Priore, pag. 16, così egli scrive: « Un con» tratto di cui si parla nominatamente nell' Enciclica e *che espres» samente si condanna*, non si potrà mai creder esser quello su » di cui cade il *nihil decernimus* ed il *nihil statuimus*. » A conferma aggiunge: « Si nomina e si condanna il contratto col quale *si dà il » denaro per tempo certo a ricchi e negozianti* e se ne esige un » prezzo, quand' anche fosse moderato. Neque vero (sono parole » dell' Enciclica) ad istam labem purgandam (cioè dell' usura) ullum » accersiri subsidium poterit.... vel ex eo quod is, a quo id lu» crum *solius causa mutui* deposcitur, non pauper sed dives exi» stat. »

Ma io replico, con tutto il rispetto al valente scrittore, che niuno vorrà negare il guadagno essere ingiusto quando *solius causa mutui deposcitur* anche dal ricco e dal negoziante, essendo ciò dal Pontefice chiaramente insegnato: ma che per contrario negherà ognuno, *essere ivi dichiarato ingiusto il guadagno sempre* e in tutti i casi, in cui si dà denaro per tempo certo a ricchi o a negozianti, come egli, discostandosi dalla dottrina dell' Enciclica, asserisce, perchè il Pontefice ciò non solo non insegna ma anzi affatto ne prescinde.

Confida egli forse nel dire, pag. 17, d'aver dimostrato *usque ad nauseam* che il patto *sull' uso del denaro* dato ai ricchi per tempo certo è intrinseco al contratto? Ma se anche ciò fosse dai benigni conceduto, qual conseguenza se ne vorrà trarre? Forse che il Pontefice abbia per questo *espressamente condannato* il contratto fruttifero? Mai no. In ogni ipotesi più al Bruni vantaggiosa, questa sa-

rebbe un' *applicazione sua* e di alcuni che parteggiano con esso lui della dottrina del Pontefice al caso controverso; ma non sarebbe giammai decisione espressa dell' Enciclica. Non può attribuirsi dunque al Pontefice questa privata opinione. Altrimenti si metterebbe quel dottissimo e sommo legislatore in contraddizione con sè stesso, quasi avesse deciso quella quistione che non volle decidere. Se poi reggano o no le sue prove che il patto sull'uso *qualsiasi* del denaro e secondo alcune convenzioni e in alcune circostanze sia estrinseco o no al contratto in disputa, e perciò non possa aversi frutto del denaro medesimo si esaminerà diligentemente in questa discussione. Ma appunto per riuscire a questo, è indispensabile sapere quale sia la vera e precisa natura del mutuo, per discernere quando col dar denaro siasi fatto veramente questo contratto per se gratuito, quando no, lo che la Enciclica non decide. Della dichiarazione poi di Benedetto XIV, di cui il Bruni pag. 20, si dirà nel Cap. XII. È dunque evidente dall' Enciclica che il mutuo è sempre gratuito, ma non è deciso, se dar denaro a frutto sia mutuo o no, e su ciò appunto versa la nostra controversia.

Benchè lo stato della quistione dalle cose dette sia chiaro abbastanza, pure, siccome il fissarlo con somma precisione è importantissimo, è perciò che piacemi di soggiungere il seguente esempio pratico per servire a quelli che alle astrazioni non sono bene avvezzi. Poniamo che Pietro abbia somme da impiegare. 1.° Se fa contratto di mutuo dovrà essere sempre e totalmente gratuito *vi et ratione mutui.* 2.° Che se Pietro sia già in trattato di comprare, ad esempio, un censo reale, o di acquistare un fondo rustico od urbano fruttifero, ec., e Paolo richiegga le dette somme per modo, che il detto contratto non abbia effetto per la richiesta di Paolo, allora, benchè Pietro facesse contratto di mutuo, potrà senza dubbio esigere dal richiedente compenso pel lucro cessante. Così dicasi del danno emergente e del pericolo della sorte. 3.° Se Pietro farà contratti *espliciti* e *veri* di censo reale, di società, di negoziazione, di compra d' immobili o mobili fruttiferi, ec., potrà senza contrasto averne lucro moderato ed equo qualora le convenzioni siano egualmente onerose alle parti contraenti. 4.° Finalmente, poniamo che Pietro protesti di non voler dare il denaro a mutuo, ma di voler giustamente averne lucro, che però al presente non abbia pronta occasione di comprare immobili, o di far altro contratto *esplicito* dei già nominati. Cerchi egli invece (o, ciocchè torna lo stesso, sia esso ricercato) chi prenda il suo denaro per tempo determinato per uno, tre o più anni, e gli paghi il 4 o il 5 per cento. Si supponga che in effetto Giovanni persona benestante riceva le somme, e prometta pagargli i frutti in ragione del 5 per cento, e di restituire la sorte dopo un tempo convenuto. Sarà giusto questo contratto prescindendo dai tre titoli notissimi di lucro cessante, danno emergente e pericolo della sorte? Benedetto

XIV nella sua Enciclica nol volle decidere, insegnando solo, che non sempre si può far vero contratto dal mutuo diverso. Ebbene, chieggo appunto, nella suddetta sposizione di fatti si è in ultima analisi dato denaro a mutuo o no? Ecco il punto della controversia il quale resta indeciso, e da cui prescinde il Pontefice nella sua Enciclica. « Non tamen expetivimus ab ipsis ut judicium ferrent de contractu, » qui controversiæ causam initio præbuerat. » E fa sorpresa dopo questa dichiarazione vedere non pertanto le parti contendenti e massimamente i rigidi sforzarsi a trarre la decisione dell' Enciclica a proprio favore. Inutili sforzi, a mio credere.

Il perchè liberi restando i Teologi e Canonisti nel disputare sulla detta quistione; i rigidi (intesa questa voce non in senso di biasimo dei medesimi, ma soltanto per indicare l' opinione loro meno favorire la libertà della contraria) negano acerrimamente la validità e giustizia di tal contratto, l' affermano i benigni. I primi sostengono che dar denaro nelle esposte circostanze è un vero mutuo, che le proteste di non voler far contratto di mutuo sono millanterie e apparenze insussistenti; perciò in lunga serie producono le decisioni della Chiesa in proposito di mutuo, e gridano all' usura, e alcuni anche alla morale rilassata. I benigni al contrario adducono varii argomenti e seguono diversi sistemi per far conoscere, che non si tratta di mutuo, e che la mente delle parti e le circostanze di fatto provano, essere il contratto in discorso essenzialmente diverso dal mutuo, e Maffei, Mastrofini ed altri tendono a provare, che si riduca a contratto di *locazione*, perchè è trasferito (dicono) nell' utente Giovanni l' uso bensì, ma *non* la proprietà del denaro, la quale resta del concedente Pietro. Bolgeni concede, che venga trasferita la *materiale* proprietà del denaro nell' utente Giovanni, ma sostiene, che questa proprietà sia *commutata* in un diritto reale a favore di Pietro sopra i beni dallo stesso Giovanni posseduti. Alcuni dei nominati scrittori col P. Amort ed altri recentissimi difendono il detto contratto come una implicita *società* coll' assicurazione prima della sorte, poi dei frutti pattuiti; dando all' utente *giusto compenso* per le dette due assicurazioni, il quale consiste in una proporzionale diminuzione di frutto sperato. Altri sistemi ancora furono proposti. Ma i rigidi replicano incessantemente: 1.° Che la proprietà del denaro non può non essere trasferita nell' utente, giacchè non può separarsene l' uso della proprietà, e, conceduto l' uno, forza è che sia conceduta anche l' altra. 2.° Che è un sogno il preteso *diritto reale* sui beni del debitore; difatti non si cerca molte volte nemmeno se il debitore abbia beni, o no. 3.° Che il contratto dei tre contratti è iniquo e leonino: perciò che il contratto suddetto non potendo ridursi se non al mutuo, il pretendere di più della sorte è usura. Portano anche a conferma del loro asserto, fra le altre autorità, la risposta di Gregorio XIII a Guglielmo, duca di Baviera, dei 27 maggio 1581, nella quale,

riferito il tenore della domanda, che esprimeva un contratto solito farsi in Germania appunto simile al nostro, il Pontefice lo dichiara usurario, perchè non poteva ridursi anche al mutuo. I benigni però non si sgomentano, si studiano di conciliare le autorità e di rispondere alle ragioni, e mostrano di confidar molto nelle risposte del S. Ufficio e della S. Penitenziaria, emanate dal 1822 al 1833 che unite furono stampate a Modena e a Pesaro. Laonde ciascuna delle parti crede di aver riportata la palma.

Bisognerà pur convenire, che le ragioni siano gravi per l' una e per l' altra parte, giacchè i saggi e i dotti sono fra se tuttora divisi, chi l' una chi l' altra opinione abbracciando.

Qual sia il mio divisamento e che cosa mi proponga di provare in questa discussione dirò nel Capitolo seguente.

In quanto all' utilità di questa disputa non posso convenire col citato Osservatore Pacifico il quale, come già notai, reputa o inutile l' opera dei benigni se dicono lo stesso che si è detto dai moralisti, solo cambiando termini, o essere essi colpevoli di novità riprovevole se contraddicono un punto di morale, una dottrina universalmente ammessa ed insegnata dalle scuole cattoliche; non posso convenir, dissi. Imperocchè, ben si comprende che tutto il forte della quistione sta, non nel contraddire alle dottrine intorno al mutuo e agli altri contratti; ma bensì nell' applicarle, cioè nel conoscere se col dar denaro a frutto sempre e in tutti i casi si faccia vero contratto di mutuo, che ognuno ammette gratuito, oppure altro contratto che può fruttare. Se non che come mai fare rettamente quest' applicazione, se il mutuo è definito in tanti modi diversi non solo di espressioni ma di idee, chi più chi meno estendendole? Arroge che non tutti rettamente classificarono e distinsero le cose fruttifere dalle infruttifere, impedimenti gravissimi a scoprire il vero in quest' ardua quistione. Non è pertanto da credere inutile e molto meno riprovevole l' opera di chi a togliere questi impedimenti senza spirito di parte si adopera: per contrario potrebbe giovare moltissimo alla difesa delle cattoliche verità intorno al mutuo, mettendole in piena luce contro gli eretici e fissando alcune massime pratiche per norma principalmente delle coscienze.

Giova da ultimo avvertire chi legge, che se non raggiungesse talora il mio scopo e intendimento, nè sentisse tosto la forza delle cose che andrò soggiungendo (perocchè da prima è d' uopo ricorrere ad idee generali ed astratte), non si disanimi; che proseguendo e considerando tutto il sistema con diligenza e ordinatamente verrà a togliersi ogni oscurità.

Sia poi di alcun incitamento ad imprendere e proseguire l' esame che propongo la considerazione che in questo trattato si avranno raccolte le principali cose fino ad ora in molti libri discorse intorno alla giustizia del dar denaro a frutto.

CAPO I

PRELIMINARI

Si dichiarano alcune nozioni generali. Partizione e scopo della Discussione. Si enumerano i diversi modi principali nei quali le cose possono cambiarsi in meglio o in peggio così per l' uso come indipendentemente da quello.

1. Gravissimo è il danno che deriva alle scienze dal non fissare e precisare la significazione dei termini con cui s' enunciano le tesi in disputa; imperocchè, se diversi concetti dagli stessi termini sono rappresentati, d' uopo è che affatto diversi siano i ragionamenti e le conseguenze che da ciascuna parte contendente se ne deducono. Di qui dubbiezze, oscurità e liti interminabili. Ad evitare pertanto gli equivoci, ho procurato nell' Introduzione di precisare lo stato della quanto celebre altrettanto intraciata quistione sulla giustizia dell' impiego del denaro a frutto. Ma ciò non basterebbe allo scopo, se proponendo il mio sistema intorno alla controversia medesima, non premettessi le seguenti nozioni e non ispiegassi i termini con cui voglio significarle, affinchè, tolta ogni anfibologia, si possa intendere lo spirito delle considerazioni che andrò scrivendo, e dai saggi possa giudicarsi se il vero in questa disputa sia stato finalmente raggiunto.

2. Primieramente, per *uso* delle cose intenderò le comodità in generale che dalle medesime si ritraggono. Queste comodità o sono soltanto *pregevoli*, ma non da stimarsi a prezzo, o sono e pregevoli e anche *a prezzo stimabili*. Dico pregevole tutto ciò che soddisfa i nostri desideri e i nostri *bisogni* (presa questa voce in latissimo senso) siano *bisogni fisici*, comuni cioè a noi, e agli altri animali, siano *morali* proprii, cioè dell' umana specie. È da osservare che talora la cosa atta a soddisfare un nostro bisogno è nel suo uso inesaurabile nè può migliorarsi o moltiplicarsi per nostra industria e perciò non può cadere in proprietà di alcuno, nè entrare in contrattazione. Queste cose pertanto avranno pregio, non prezzo, come la luce, l'aria, l' acqua perenne e inesauribile. Che se questi ed altri preziosi doni della provvida natura non soprabbondassero al bisogno, allora potrebbero avere, oltre che pregio, anche prezzo. Vediamo in fatto che talora, si vendono l' aria, l' acqua, e la luce del sole. Ma ascoltiamo il chiarissimo Valeriani, il quale, nella sua opera di Pubblica Economia

§ 5, così ci ammaestra. « Il mare dicesi comune a tutti in quella co-
» munione che i Giureconsulti chiamano negativa, in quanto che
» l'uso ne è di tutti e la proprietà di niun individuo, città o stato;
» come l'aria, l'acqua perenne, la stessa luce del sole, cose tutte ine-
» sauribili, non occupabili per alcuno, ed ancorchè occupabili inca-
» paci di migliorarsi o moltiplicarsi vieppiù dall' umana industria sti-
» molata dallo sprone del dritto di proprietà; pure il mare ove si può
» esclusivamente occupare si occupa, nè mancano ragioni per coone-
» stare la cosa di sicurezza ed altrettati; l' acqua perenne non potrà
» giammai cadere nella proprietà d' alcuno nè mai entrare perciò in
» contrattazione e potrà farsene uso in natura non in baratto, quin-
» di avrà *pregio* non *prezzo*; ma l' acqua eziandio potrà avere non
» sol pregio ma prezzo grandissimo ogni qualvolta possa essere esau-
» ribile per l' uso necessario che se ne faccia e quindi ragionevol-
» mente cadere nella proprietà d' alcuno; che anzi l' aria perfino e
» la stessa luce del sole può cadere in contrattazione in questi sepol-
» cri di viventi, che diciamo città, e quindi avere non sol pregio ma
» prezzo in ragione del suo pregio pe' bisogni a cui serve ».

Altre ragioni possono concorrere a far sì che una comodità della vita sia pregevole, ma non estimabile a prezzo. Pel nostro scopo soggiungerò che alcuni atti esercitati verso i nostri simili, perchè appartenenti a virtù diverse dalla commutativa giustizia, hanno essi pure pregio, e non prezzo. Così, chi vorrebbe contrattare l' insegnar la via smarrita al viandante, sollevare chi cade, confortare con soavi parole l'afflitto? Eppure servono questi atti a soddisfare i bisogni nostri. Saranno dunque atti pregevoli, ma da non potersi contrattare e stimare a prezzo. Nel Capitolo VII si dichiarerà maggiormente come questi ed altri atti che servono agli usi della vita sono pregevoli soltanto.

Pertanto per *uso* di cosa intenderò qualsiasi comodità che da quella si ritragga, sia comodità pregevole soltanto, sia inoltre stimabile a prezzo. Affinchè poi meglio si possano distinguere fra se queste due classi di comodità, per nome di comodità *gratuite* intenderò le prime; per comodità *stimabili a prezzo* o *apprezzabili* intenderò le seconde.

3. Inoltre le comodità di ambedue queste classi, o gratuite cioè o stimabili a prezzo, o possono derivare dalla cosa secondo sua natura, come il nutrimento, che dà per se stesso il pane e il vino che gustiamo, il ricovero e difesa che appresta la casa che abitiamo: o si ritraggono dalla cosa non secondo sua natura ma barattando le comodità o stimabili a prezzo, o soltanto pregevoli che la cosa somministra con altre comodità di altra cosa egualmente stimata o pregiata, come (ragionando delle prime) chi desse l' uso d' una nave, d' una casa, ec., per aver l'uso d'un opifizio, di un campo, ec., di corrispondente estimazione. A denotare la prima ipotesi dirò: *Comodità del-*

l' uso di cosa in natura; per denotare la seconda dirò: *Comodità dell' uso di cosa in baratto.*

A chiarire la differenza di questi due concetti, osserverò che l' usar la cosa in baratto prescinde dal supporre che la proprietà della cosa medesima usata sia o no trasferita nell' utente, e perciò se anche il concedente si privasse della proprietà della cosa, quella si direbbe usata da lui in baratto. Tutta la differenza consiste in questo, che l' usar la cosa in natura suppone che le comodità derivanti dalla cosa siano godute nella loro identità e come sono secondo loro natura dal proprietario; l' usar la cosa in baratto suppone che le comodità siano godute dal proprietario, non in identità, ma in equivalente, permutate cioè in altre comodità stimate egualmente. Laonde se io abiterò la mia casa, o se raccoglierò i prodotti del mio campo dalle mie stesse mani, o da altre da me prezzolate coltivato, userò il campo e la casa in natura; se al contrario darò ad altrui il campo da coltivare e la casa da abitare per avere l' equivalente in denaro od altro delle comodità da tali cose derivanti, dirò uso del campo in baratto, sia il ricevente divenuto proprietario o no delle cose concedute. Inoltre l' *uso della cosa in natura* può essere *immediato* e *mediato.* Sarà immediato, se fra la cosa e gli effetti di quella nulla vi si frapponga, come chi si ciba del pane, chi coltiva colle sue mani il campo, ec. Sarà mediato, se gli effetti che s'ottengono debbansi ripetere almeno moralmente e in origine, o in tutto, o in parte non dalla cosa che li produce, ma ancora da altra. Come chi facesse a proprie spese e a proprio conto lavorare il campo ed esercitare arti, ec., userebbe egli tali cose in natura, perchè ne avrebbe gli effetti nella loro identità; ma le userebbe mediatamente, mediante cioè l' opera degli artieri ed agricoli prezzolati. L' *uso* poi *delle cose in baratto* è *sempre mediato* perchè si permutano gli effetti dell' una cogli effetti dell' altra cosa.

4. Parlando delle comodità apprezzabili, che si ritraggono dall' uso di cosa così in natura, come in baratto, possono queste comodità essere valutate più di tutte le spese per la conservazione della cosa medesima, dell' importo di suo deterioramento, più dei pericoli cui essa può essere soggetta, più dell' opera necessaria o nell' uso o antecedentemente a quello, per modo che sopravanzi un di più al proprietario il qual di più abbia ragione di *aumento della cosa*; come ad esempio, chi calcolasse l' *avanzo dei frutti* di un campo, prelevate le spese di coltivazione, le tasse, l' importo dello smagramento del terreno, del deterioramento delle fabbriche soprapposte, dei pericoli cui può andar soggetto o per frane, se fosse in pendio, o dal fiume se quello fosse vicino, o per altre cagioni. Possono insomma calcolarsi quelle comodità che sopravanzano, detratta l' estimazione di ogni peso e pericolo che gravi il proprietario. Oppure possono calcolarsi le comodità stimabili a prezzo che dalla cosa si ritraggono va-

utate per se stesse, senza detrazione alcuna, nè delle spese nè dei pericoli, nè del peggioramento della cosa medesima, nè del totale suo consumo, se nell' uso avvenisse. Queste comodità considerate così in complesso, senza detrazione alcuna, derivanti da cosa usata in natura, nominerò *prodotto*; quelle poi che, detratto l' importo d' ogni pericolo, spesa, opera, ec., sopravanzano dopo l'uso di cosa in natura, nominerò *frutto netto*. Che se le *comodità* si traggano dall'uso della cosa non in natura ma in baratto, dirò *correspettivo corrisposta* alla estimazione delle comodità considerate senza detrazione alcuna di spese, pericoli, ec.; dirò *guadagno netto* alle comodità che restano, prelevata ogni spesa, pericolo, industria, ec. Poniamo che dessi in uso un mio opifizio per avere duc. 1000 annui, pattuendo a mio carico le tasse, le spese di manutenzione ordinaria, i pericoli d' incendio o d' altro, il deterioramento della fabbrica, ec.; la detta somma chiamerei *corrisposta corrispettivo*. Dato poi che si calcolassero duc. 400 per le tasse, manutenzione, estimazione de' pericoli, peggioramento di capitale, ec., i residuali duc. 600, chiamerei *guadagno netto*.

Si avverta pertanto che chiamerò *prodotto* ancora la sostanziale comodità che mi dà il pane e il vino di cui mi cibo, la vesta di cui mi copro; quindi per *prodotto* non intenderò significare comodità distinte e distaccate dalla cosa, ma in genere la somma delle comodità che la cosa stessa somministra nel suo uso, benchè in esso a un tratto si consumi come il pane e il vino, ec., usato per alimento, o senza che si consumi totalmente, come le vesti che servono più volte alla comodità di coprirsene e abbigliarsene.

5. Ragionando delle cose e delle comodità *stimabili a prezzo*, rileva pel nostro scopo conoscere qual sia il vero modo e la massima per istabilirne il prezzo o valore. Anche in questo seguirò l'esimio Valeriani. Distingue egli il *pregio in genere* dal *pregio* in *ispecie* delle cose in commercio. Insegna, il pregio in genere essere determinato dal bisogno nostro, e non poter esser nè maggiore nè minore di quello: il pregio specifico o prezzo essere determinato e dalla quantità della cosa, e insieme del nostro bisogno; ossia il prezzo delle cose tutte contrattabili essere determinato dall'*inchiesta* e dall' *offerta*. L' inchiesta è espressa dal numero dei richiedenti; l'offerta è espressa dalla quantità delle cose contrattabili. Siccome poi (prosegue quel Giuspubblicista) di una cosa da ripartirsi fra molti tanto meno ne toccherà a ciascuno, quanto maggiore è il costoro numero: così tanto maggiore sarà il pregio specifico o prezzo di una cosa, quanto minore ne sarà la sua quantità. Da questa dottrina egli deduce, il prezzo specifico delle cose essere in ragione dell' inchiesta divisa per l' offerta, locchè esprime con questa semplicissima formola algebrica $\left(p = \frac{i}{o}\right)$ usando delle lettere iniziali delle parole inchiesta e offer-

ta, come più diffusamente può vedersi al § 11 della di lui opera di pubblica economia, e in altri luoghi ancora.

Posto questo principio spontanea discende la spiegazione dei fenomeni che tutto di osserviamo intorno alla varietà dei prezzi delle cose, e di quello singolarmente di cui tanto taluno si mostra sorpreso, cioè che un canto soave si paga a prezzo esorbitante nelle primarie città d' Europa: e al contrario che le opere, benchè preziose, degli antichi e moderni filosofi, istorici, poeti, ec., si vendono al prezzo delle cose vili e spregiate. Posto però il principio di Valeriani chiara ne è la ragione: perocchè quella melodia è ricercata da moltissimi, e da pochissimi offerta; e le opere dei filosofi e poeti a dismisura moltiplicate colla stampa pressochè sopprabbondano al desiderio de' richiedenti. Tanto mal si appose chi giudicò che il prezzo specifico delle cose in commercio stesse in ragione della bontà loro! Il perchè sembra che l' abate Antonio Genovesi (Lezioni di economia civile, parte 2, cap. 1, § 3) abbia additato piuttosto la norma e l' origine del prezzo in genere ossia del pregio, di quello che del prezzo specifico delle cose in commercio, allorchè scrisse: « L'uomo non dà altrimenti valore alle cose e alle fatiche, se non pel bisogno che n' ha, imperocchè se la terra fosse dieci volte più popolata che non è ora, e gli uomini d'un'altra tempra, vale a dire che per esservi con comodità e piacere non avessero bisogno di niuna cosa di quelle che sono al di fuori di loro; niente nè cose nè fatiche non avrebbe del prezzo, ma tutto ci sarebbe del pari indifferente. Donde nasce che i nostri bisogni sono la prima sorgente del prezzo delle cose tutte quante, e il prezzo è la potenza da soddisfare ai nostri bisogni. Ogni cosa che n' ha è da noi pregiata e avuta cara, e ricercata per modo che quelle sole non hanno valore, le quali o non hanno alcuna efficacia a soddisfare a' nostri bisogni, o se l' hanno sono tali che per l' ordine di questo mondo mai non mancano a nessuno, siccome è per avventura l' aria e l' acqua. »

Si dimostrerà altrove che alcune comodità non hanno valore nè prezzo specifico, benchè soddisfino i nostri bisogni.

A dir tutto in breve:

Per *uso* vuolsi intendere qualsiasi comodità che da cosa si ritragga. Queste comodità o sono *pregevoli* soltanto, da non potersi perciò contrattare onerosamente; o sono anche *stimabili a prezzo*, cioè da potersi giustamente cambiare onerosamente in denaro, frumento ed altro. Ambedue poi queste specie di comodità o si ritraggono dalla cosa *usata in natura* cioè godendo le comodità identiche, che derivano dall' uso della cosa e ciò o senza altra cosa che vi si frapponga e perciò *immediatamente*, o col mezzo di altra cosa e perciò *mediatamente*: oppure si ritraggono dalla cosa *usata in baratto*, godendo cioè non le comodità identiche della cosa, ma altre con quelle permutate, e perciò usando la cosa sempre mediatamente. *Prodot-*

to di una cosa significa la somma delle comodità stimate a prezzo che da quella derivano. *Frutto netto* significa quella parte o quel numero di comodità che si ha dalla cosa usata in natura, detratte tutte le spese, l'estimazione dei pericoli, dell' industria, ec. *Corrisposta* significa la stessa idea come prodotto, ma indica che le comodità si hanno dalla cosa usata in baratto. *Guadagno netto* significa la stessa idea come frutto netto, colla differenza che il guadagno netto si ritrae dalla cosa usata in baratto. Finalmente il *prezzo* o *valore* delle cose comodità qualunque in commercio è determinato dall' inchiesta divisa per l'offerta delle cose medesime.

6. Ciò premesso per servire, come dissi, alla chiarezza: ecco la partizione della discussione che imprendo. Da prima esaminerò quando le cose diano frutto netto nel senso spiegato quando no; imperocchè sembra che la differenza fra cose fruttifere e infruttifere non siasi precisata abbastanza, e sembra che alcune cose si siano dette infruttifere, le quali bensì non fruttano sempre nè considerati tutti gli usi; ma però talvolta e considerati alcuni usi fra i soliti e comuni, di frutto netto sono veramente suscettive.

Di poi proverò che quando le cose danno frutto netto, possono giustamente concedersi ad altrui, pattuendo la restituzione, dopo un tempo conveniente, dell' equivalente sì della sorte o capitale, come del frutto netto, purchè il patto suddetto sia pienamente e libero ed eseguibile. Questa tesi avrà parte principalissima nel sistema che propongo.

Venendo quindi a parlare delle cose secondo alcuni usi infruttifere, mostrerò che anche queste potranno giustamente fruttare, non fisicamente nè considerati gli usi secondo i quali non s' aumentano nè fruttano, come è manifesto; ma in senso morale, secondo l' estimazione comune e considerati altri usi da quelli totalmente diversi; purchè siavi intervenuto patto libero ed eseguibile fra le parti esplicito od implicito, o di dover giovarsi delle cose stesse in uno di questi modi tanto utili da calcolare ragionevolmente frutto netto; o di dover barattare le cose ricevute in altre che secondo alcuni usi determinati e pattuiti s' aumentano e fruttano. Come se si fosse liberamente convenuto che l' utente dovesse barattare vino, pane, ec., che usato per alimento nostro non danno frutto netto come si mostrerà, in una casa o in un podere, che ognuno sa essere cose fruttifere.

Esaminerò inoltre che cosa sia denaro o moneta, perocchè anche su ciò discordano quelli che scrissero sulla giustizia dell' impiego del denaro a frutto, e si conoscerà, spero, che il denaro (essendo misura e pegno di tutte le cose in commercio) ne' singoli casi pratici, talora appartiene alla classe delle cose che fruttano, talora a quella delle cose che non fruttano; e che nella estimazione comune si deve giudicare, essere aumentato e fruttare, quando liberamente sia destinato all' acquisto di cosa che s' aumenta e frutta; al contrario si

deve dire per dettame riflesso non essere aumentato moralmente nè fruttare, quando o la cosa da acquistare non sia fruttifera o sia dato denaro senza patto di dover acquistare tali cose che fruttino, o questo patto non sia eseguibile. Mostrerò quindi che la *destinazione* del denaro è necessariamente da considerare per decidere la controversia se quello frutti o no, senza la quale considerazione il quesito sarà sempre nel suo oggetto indeterminato, intorno a cui le dotte penne si potranno esercitare per altro lunghissimo tempo, senza che se ne sappia il fermo. Non tralascierò di far conoscere, coerentemente alla dottrina di Benedetto XIV, che in pratica non sempre si verificano i titoli di lucro cessante, danno emergente, pericolo della sorte, dai quali titoli poi siccome da tutti ammessi io prescindo.

Dimostrerò quale sia la precisa natura del mutuo e del *fœnus* e proverò che il proposto sistema non si oppone alla dottrina della Chiesa, ma che anzi la dichiara e conferma.

Mostrerò da ultimo che gli stessi argomenti principali sì de' benigni come de' rigidi sono veri secondo appunto questa distinzione, e che perciò essi in ultima analisi implicitamente già così sentirono intimamente, per cui si farà palese che è duopo limitare e dichiarare piuttosto la *espressione* delle tesi loro, anzichè dire che essi abbiano errato, donde risulterà (se troppo alto non sale il mio desiderio) la conciliazione dei contendenti.

Avverto che da prima mi asterrò dall' usare i nomi proprii dei diversi contratti, ad esempio di mutuo, locazione, ec., affinchè non inducano dubbiezze, se non fossero intesi precisamente nello stesso senso dalle parti contrarie: me ne gioverò poi in progresso.

7. Per tornare al primo, cioè per conoscere quali cose fruttino quali no, è a considerare che o coll'uso non si altera in alcun modo la cosa stessa, o va *essa soggetta* a cambiamento. In questo secondo caso la cosa può cambiarsi *in meglio* o *in peggio*. Inoltre, questo cambiamento in peggio o in meglio della cosa può avvenire per l'uso, oppure da altre cagioni *indipendentemente* dall'uso. Finalmente può avvenire *parte per l' uso*, *parte non dall' uso*.

Considerando primieramente il cambiamento delle cose per l' uso loro, in quanto le medesime si *deteriorano usandone*, I. o l' uso è *immedesimato col totale consumo* di loro sostanza, cosicchè non se ne possa concepire l' uso senza immaginarne la cessazione a un tratto della cosa stessa. Così, ad esempio, l'usare il pane, e il vino, ec., per alimento è immedesimato col mancare di sua sostanza. Così non può ardere la facella e illuminare gli oggetti circostanti, senza che si consumi la materia combustibile di cui è composta.

II. O l' uso non è bensì immedesimato col consumo totale della sostanza loro, ma però *direttamente e in esatta proporzione diminuisce per gradi la estimazione*, come ad esempio il portar al-

cune vesti suol logorarle a poco a poco e in esatta ragione dell' uso che se ne fa, sicchè si rendano inservibili a coprirsene decentemente.

III. Oppure l'uso non consuma per gradi nè in ragione diretta la sostanza o l'estimazione delle cose usate, o se le consuma in alcune non le consuma in altre parti, sicchè l'uso o totalmente o parzialmente possa aversi senza consumo alcuno della cosa stessa. Così abitando la casa o essa non si logora, o se la sua estimazione viene a diminuirsi in alcune parti, ad esempio nel pavimento, non n' è per l' uso diminuita l' estimazione di molte altre parti, ad esempio, del tetto, delle pareti, ec. Anche alcune macchine si logorano nella fabbricazione delle manifatture, ma non in ragione dell'estimazione dell' uso: anzi notabilmente in minor proporzione. Ciò stesso dicasi dell' uso delle navi, de' cocchi, ec.

IV. Può l' uso non deteriorare la cosa in alcun modo, almeno in senso morale, e così nell' usarne possono non esser soggette a cambiamento alcuno. Così le gemme date per abbigliamento non si logorano sensibilmente. Così i vasi di cristallo, d' argento, ec.; e se anche queste cose fisicamente si logorassero alcun poco nel detto uso, tal deterioramento non è, secondo la comune estimazione, considerato.

In secondo luogo, considerando il *cambiamento in meglio* di *alcune cose per l' uso loro*, giova avvertire ciò non potersi immaginare, senza presupporre che l' uso consista in un'opera industriosa, la quale perfezioni le cose stesse. Così i colori usati da esimio dipintore a formare un bel quadro si perfezionano usandone. Così il perfezionamento dei metalli, delle lane, delle sete, dei cotoni e di tanti altri prodotti d' agricoltura non può ottenersi senza l' industria nostra esercitata su tali cose.

Inoltre, se si consideri che ancora il commercio perfeziona le merci quando ne fa risultare un maggior valore e che questo perfezionamento deriva in parte dalla nostra industria, si conoscerà che il traffico, quando reca utilità e guadagno, è compreso sotto questa classe.

In terzo luogo, considerato il *peggioramento di alcune cose indipendentemente dall'uso loro*, possiamo considerarlo o come *intrinseco*, o come *estrinseco*. *Intrinseco*, quando deriva dalla cosa stessa. Così un bel vaso di fiori sia che lo abbia a delizia nel mio giardino, sia che pongasi in altro luogo egualmente opportuno, fiorirà a suo tempo e farà di se bella mostra; dipoi cadutone il fiore, si spoglierà di sua bellezza. Ciò stesso dicasi delle fabbriche, e di molt' altre cose che non dall' uso, ma dal tempo sono per gradi logore e consunte. *Estrinseco*, quando il peggioramento provenga da cagione estranea alla natura della cosa, ad esempio se la casa sia atterrata da terremoto. Il peggioramento poi estrinseco può derivare da *colpa nostra* o *senza*. Senza, se umana forza non possa impedirlo, come nel

caso di terremoto rispetto alla fabbrica; *con colpa*, se usando diligenza poteva e doveva evitarsi, come i danni della dilatazione dell'incendio alla casa provenienti per trascuratezza di chi sul principio doveva e poteva estinguerlo.

In quarto luogo, considerando il *miglioramento che deriva ad alcune cose indipendentemente dall'uso loro* si riflette, questo non poter essere che dalla provvida natura, la quale aumenti o perfezioni le cose stesse senza nostra industria; imperocchè, se non voglia considerarsi l'influenza dell'uso nostro industrioso al perfezionamento in discorso, perchè tale influenza fu considerata nella terza ipotesi, e ciò non pertanto voglia supporsi che le cose si migliorino: d'uopo è riconoscere il miglioramento suddetto dalla sola natura. Così i boschi e i prati, benchè non colti, si vestono di frondi e d'erba. Così nel mare e nei laghi, ec., senza opera nostra i pesci crescono e si moltiplicano; così le cave e le miniere senza nostra industria si arricchiscono.

In quinto luogo finalmente, sarebbero da considerare i cambiamenti tanto in meglio quanto in peggio, i quali possono derivare alla cosa parte per l'uso, parte indipendentemente dall'uso, ma per non andare in minutezze penso non dovermene occupare, poichè non sarà difficile dalle cose da dirsi intorno alle date ipotesi principali e semplici desumere ciò che debba dirsi delle secondarie e composte.

Pertanto sarà ora mio primo scopo esaminare quando nelle suesposte ipotesi possa ottenersi *frutto netto* da ciascuna classe di cose; ossia quando da tali cose possano ritrarsi comodità stimabili a prezzo, detratte tutte le spese, l'estimazione dei pericoli (si noti), dell'industria di chi ne fa uso; detratto l'importo del peggioramento delle cose stesse, ec., per modo che queste comodità abbiano ragione di aumento fisico o morale delle medesime, e quando dopo tutte queste detrazioni nulla sopravanzi al proprietario.

CAPO II

Che considerato l' uso in natura *di alcune cose il quale è o* immedesimato *col totale consumo di loro sostanza, senza che ne derivino effetti stimabili a prezzo, o è* proporzionale *alla diminuzione per gradi della estimazion loro, con effetti egualmente stimabili come il consumo, non dà frutto netto.*

8. Questa tesi può aver bisogno di qualche dichiarazione, ma non n'è difficile la prova, e perciò più fa bisogno proporla (a mio credere) per amore dell' ordine, e per ispiegarne il senso, di quello che per dimostrarla intrinsecamente al vero conforme.

Ragionando noi ora dell' uso delle cose in natura non possiamo considerare che quelle comodità le quali otteniamo o immediatamente o mediatamente dalle cose usate e che le cose per se stesse ci somministrano (come già fu dichiarato). Considerando ora quell' uso immediato di cosa il quale sia immedesimato col consumo totale della sostanza della cosa usata senza che ne risultino effetti contrattabili; facile sarà dedurre che quest' uso non dà frutto netto. Imperocchè qualora per frutto netto si voglia intendere, come si è sopra spiegato, una o più comodità stimabili a prezzo, detratte tutte le spese, tutti i pericoli, l' estimazione dell' opera o industria di chi ne fa uso, nonchè il deterioramento della cosa, per modo che queste comodità abbiano ragione di aumento della cosa stessa; non potrà non rilevarsi evidentemente, che l' uso di quelle cose, il quale non può aversi senza il consumo totale di loro sostanza, non le aumenta in modo alcuno, e perciò neppure può dare frutto netto. Chi potrebbe immaginare che, ad esempio, i cibi di cui ci serviamo per alimento si aumentino per questo stesso uso, e possano dar frutto netto nel senso spiegato? Chiamerei bensì *prodotto* la utilità che proviene dall' uso loro, come già enunciai nel Capitolo I, perchè l' uso dei cibi produce o somministra comodità stimabili a prezzo, cioè nutrimento; ma siccome queste comodità stanno in esatta proporzione col consumo totale della sostanza dei cibi stessi; così non mai l' uso dei cibi ne delle altre cose tutte il cui uso è immedesimato col consumo a un tratto di loro sostanza; non mai, dissi, quest' uso aumenterà la cosa usata nè mai potrà dare frutto netto.

Ad esprimere ciò forse con maggior chiarezza, osserverò che le singole particelle delle cose suddette, ad esempio dei cibi da noi usati, apprestano la comodità cui dalla natura e dall'arte sono destinate, *una*

volta sola. Stimandosi pertanto ogni cosa a prezzo per l'uso che se ne fa, tale comodità si potrà valutare e stimare una volta sola: ossia tanto varrà il cibo quanto la comodità di nutrimento, e se valuto la comodità già goduta di nutrimento, non posso più valutare il cibo, il quale d'uopo è supporre già consumato. Non così, ad esempio, della casa, la quale perchè mi dà la comodità di abitare, senza consumo nè totale nè proporzionale di sua sostanza (come si spiegherà in progresso): posso valutare la casa che abito, o l'equivalente di quella, e di più posso valutare la comodità di abitazione che vo' godendo. La casa dunque abitata, nella estimazione comune e rispetto al suo valore, viene ad aumentarsi, non così i cibi; quindi la casa per l'uso che se ne fa può dar frutto netto, il quale, secondo la comune estimazione rispetto al commercio, è un vero aumento della cosa; ma i cibi e le altre cose il cui uso è immedesimato col consumo di loro sostanza, nè di aumento sono suscettibili, nè di frutto netto considerato questo uso stesso.

Soggiungo che non darebbero frutto netto quelle cose il cui uso (benchè non immedesimato col totale consumo di loro sostanza) fosse proporzionale alla diminuzione per gradi della estimazione loro con effetti tanto stimati e valutati comunemente, quanto il consumo stesso nell'uso avvenuto. Per verità anche ciò sarà ammesso senza esitanza, se ben vi si ponga nente.

Frutto netto vuol significare, come ho enunciato, un di più (non solo pregevole, ma stimabile a prezzo) della cosa, o supposta la cosa medesima nella sua integrità dopo l'uso qual era prima dell'uso stesso, o supposto insieme colla cosa un compenso che stia in luogo del suo deterioramento, delle spese, della diligenza necessaria nell'uso, e di quant'altro in esso si richiese; in guisa che di miglior condizione, secondo la comune estimazione, sia il proprietario utente dopo l'uso che prima, per cui possa calcolare d'aver goduto una o più comodità stimabili a prezzo restandogli salva la cosa sua, o l'equivalente di quella.

Ciò posto, come immaginare per l'uso l'aumento, ad esempio, di alcune vesti, le quali non possono servirci se non con proporzionale deterioramento, il quale è valutato, egualmente come le comodità che se ne ritraggono? Al contrario andranno in decadenza e la estimazion loro verrà a diminuirsi non mai a crescere, neppure in senso morale e neppure calcolando gli effetti utili che ne derivano. Non potranno dunque dar frutto netto. Come cotali cose non crescano *fisicamente* per l'uso loro, è evidente e non ha bisogno di prova; come poi non crescano in *senso morale*, sarà più manifesto dalle cose da dirsi nel seguente Capitolo. Per ora può osservarsi che, dato che ogni uso proporzionalmente diminuisca di uno o più gradi la serie delle comodità che può somministrare la cosa, e perciò l'estimazione di quella, gli usi saranno esauriti quando la cosa avrà cessato d'esistere o total-

mente o almeno in quella classe cui prima dell' uso apparteneva. Dato inoltre che ciascuna comodità tanto sia valutata quanto il consumo avvenuto nell' uso, segue che quanto si stimerà ciascun uso, altrettanto sarà sottratto all' estimazione della cosa, e viceversa il deterioramento per gradi della cosa sarà compensato dal godimento di altrettanti usi, per cui non potrò mai calcolare comodità a prezzo stimabile, e cosa; ossia non potrò calcolare aumento sopra la cosa stessa o sopra l' equivalente di quella; quindi dirò che tali cose non sono suscettibili di frutto netto.

Pertanto la ipotesi enunciata nella prima parte della tesi coincide con questa seconda e la differenza fra l'una e l'altra è di modo, non già di sostanza. Imperocchè, se in ragione dell'uso manca a un tratto la sostanza del pane e del vino allorchè me ne cibo, si rende inservibile la veste in ragione pure dell' uso per coprirmene decentemente e diviene come non più esistente per l' uso suddetto. Preso adunque un uso della veste, viene essa a mancare nella estimazione comune, come manca il vino che bevo. Fisicamente pertanto saravvi alcuna differenza, ma non moralmente. Quindi deduco che come è evidente non poter dar frutto netto le cose che si consumano ad un tratto coll' uso con effetti non contrattabili: così debba dirsi delle cose l' uso delle quali sta in ragione diretta della diminuzione per gradi della estimazione loro cagionando effetti ossia comodità apprezzate tanto quanto si stima il consumo avvenuto nell' uso.

Se non che dirà taluno: posso pure usare le vesti con tal diligenza da non consumarle, non così dei cibi, a non consumare i quali nutrendomene, non val diligenza, non val circospezione. Vero è, ma ciò non distrugge la tesi posta. Imperocchè, se si considera quell' uso di cosa che *d'ordinario può aversi senza consumo della cosa stessa*, si esce dalla quistione proposta la quale tratta dell' uso che proporzionalmente la consuma per gradi, e se alcune vesti talora possono usarsi senza notabile consumo, locchè si ammette di buon grado, seguirà soltanto che queste non possono esemplificare la fattispecie che esaminiamo, e che ancora alcune vesti appartengono talora alla classe delle cose cui l' uso non consuma in esatta ragione diretta. Che se questa diligenza è *tutta particolare dell' utente*, il quale con particolare industria faccia sì che l' uso di fatto non consumi la cosa, benchè d' ordinario la dovesse consumare, è da detrarsi l' estimazione di tale diligenza calcolando il frutto netto della cosa, come più volte fu detto; perciò, fatta anche questa detrazione, non avremo giammai un di più che abbia ragione di vero aumento dalla cosa medesima. A maggior chiarezza poniamo, ad esempio, che quella veste la quale in 100 usi si consumerebbe, se fosse usata nel modo *ordinario*, serva a me per usi 200 attesa la mia circospezione somma nel portarla, la diligenza straordinaria nel custodirla e conservarla, ec.; potrò dire che mi dia frutto nel senso spiegato? No,

perocchè questa mia diligenza straordinaria merita compenso, e se la veste dura di più, non è per natura o della cosa o dell' uso, ma per altra cagione estrinseca, l'estimazione della quale, volendo calcolare frutto netto, deve detrarsi. Per le quali cose può a ragione conchiudersi che la difficoltà proposta non è contro la tesi.

9. Da queste osservazioni deducesi che deve necessariamente distinguersi il *consumo di cosa per l' uso dal quale derivano effetti utili e contrattabili, dal consumo da cui derivano effetti non soggetti a contrattazione.* Conciossiachè il secondo consumo che si ha quando usiamo in cibo il grano ridotto in pane, ec., non produrrà giammai frutto netto; chè il nostro individuo al cui nutrimento serve il cibo non essendo soggetto di contrattazione, gli effetti che da tale consumo risultano non possono a prezzo stimarsi e perciò per le cose discorse non se ne potrà avere alcun frutto netto. Che se gli effetti del consumo di cosa fossero contrattabili, come se il grano od altri cereali fossero impiegati, ad esempio, nell'alimentare armenti, allora non vi sarebbe ragione da dire che gli effetti che ne risultano non potessero alcuna volta valutarsi più delle cose consumate, più dei pericoli, opere dell'utente, ec., e quindi che tale consumo non potesse talvolta produrre frutto netto. Ciò sarà dichiarato e provato in progresso. Del pari se farò ardere materie combustibili per sollazzo, d' ordinario niun frutto netto potrò calcolarne: non così se farò ardere con utilissimi effetti, ad esempio, per fondere metalli e per servire all' uopo di chi esercita arti e mestieri.

È dunque da fermare il principio che il consumo di cosa per cui perisca e venga meno è di due maniere affatto diverse; e sin d'ora si comincia a conoscere che a giudicare e discernere se una cosa nel consumarsi nell' uso frutti o no, è indispensabile por mente anche all' uso che se ne fa e agli effetti che ne derivano.

Avverto però che per nome di *consumo totale della sostanza di cosa*, intenderò il secondo consumo, cioè quello da cui derivano effetti non contrattabili; perocchè supposto, che alla cosa consumata succedano effetti contrattabili, la cosa stessa, parlando rigorosamente, non è da dire affatto consumata e venuta meno, perchè rimane in tutto o in parte in equivalente, considerata almeno rispetto al commercio e per le permute estimatorie. Ma quando gli effetti che dal consumo derivano non sono soggetto di contrattazione, allora la cosa può, anzi deve dirsi perita e del tutto consumata nell' uso, benchè seguiti ad esistere tuttavia nella serie degli esseri; chè niuno dirà che pel suo consumo cosa alcuna cessi di esistere e quasi torni al niente.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

CAPO III

Che l' uso delle cose in natura il quale o non le consuma sensibilmente, o le lascia nello stato di prima, o la estimazione del cui consumo non è in proporzione dell' estimazione dell' uso stesso, ma notabilmente minore, suol dare frutto netto.

10. Questa ipotesi abbraccia varii casi secondarii sotto una classe principale compresi; giova pertanto additarne alcuni e discorrerli separatamente per amore di chiarezza. Le gemme usate per abbigliamento non diminuiscono sensibilmente di pregio nè di valore; come pure i vasi d'argento, di cristallo, ec. Non così una comoda abitazione, la quale a cagione dell' uso viene almeno in qualche sua parte a deteriorarsi. Così dicasi della nave, degli opifizii. Però questa seconda classe di cose soffre bensì nell' uso alcun deterioramento, ma non in ragione diretta dell' uso, minore anzi notabilmente e meno stimato delle comodità che se ne ritraggono. Pertanto che: 1.° le cose, le quali nell' uso in natura non si deteriorano, diano frutto netto, può dedursi dalle seguenti considerazioni. Siccome esse ci prestano comodità stimabile a prezzo distinte e suscettive, senza alterazione di loro sostanza; così sono da considerare come serie di comodità ciascuna delle quali corrisponde ai diversi tratti di tempo pure successivi. Quindi dopo il godimento di molti usi, restando la cosa nella sua identifica bontà, e nella primiera estimazione comune senza cambiamento alcuno dello stato in cui si trovava antecedentemente agli usi medesimi: le comodità a prezzo stimabili nell' uso godute sono un di più della cosa (ad esempio delle gemme, ec.), e perciò hanno ragione di aumento della medesima e di suo frutto netto.

Benchè poi queste cose, che coll' uso non si deteriorano, non crescano fisicamente per l' uso stesso, come è evidente; debbono dirsi però aumentate in senso morale: imperocchè nella comune estimazione si valuta, oltre la cosa, la comodità sostanziale dalla cosa stessa ritratta e goduta, la quale comodità è a prezzo comunemente stimata. Nè la comodità è minore per questo, che per l'uso la cosa non si consumi, nè in quanto alla sua sostanza nè in quanto alla sua estimazione: quindi è sempre vero che il proprietario n' ebbe comodità sostanziale e apprezzabile e di più ebbe la cosa sua senza diminuzione e peggioramento alcuno, donde l' aumento in senso morale della cosa medesima, che può aver ragione di frutto netto.

11. Che se la cosa nell' uso venga a consumarsi, non però in

ragione dell'uso stesso, ma meno notabilmente, potrà anche in questo supposto aversene frutto netto.

Se di nuovo ci rappresentiamo queste cose, ad esempio, la casa, l' opifizio, ec., che alcun poco nell' uso si consumano, come serie di sostanziali comodità, rileveremo che dopo alcuni usi delle medesime, ossia dopo aver abitata la casa uno o più anni, la serie della comodità che essa offriva prima dell' uso, è alquanto diminuita, non solo per l' ingiuria del tempo che la deteriorò, ma anche a cagione dell' uso stesso. Ciò non ostante, essendo l'uso, cioè l'abitazione, più stimata notabilmente che il consumo o il deterioramento della casa, si rileva che il proprietario avrà in fine la cosa sua, avrà compenso del deterioramento cui la cosa nell'uso andò soggetta, e avrà alcune sostanziali comodità di più, ossia avrà la casa, l' opifizio, ec., parte in realtà, parte in equivalente, come l' aveva prima dell' uso, e di più avrà godute alcune sostanziali comodità, le quali terranno perciò appunto ragione di aumento della casa stessa secondo la comune estimazione. Segue pertanto che le ragioni addotte per provare la prima parte della tesi, cioè che le cose le quali nell' uso non si consumano, possono dare frutto netto, provano proporzionalmente anche la seconda parte, ossia che se l' estimazione del consumo di altre cose è notabilmente minore dell' estimazione dell' uso loro, possono esse pure fruttare.

12. Conchiuderò osservando, che se talora la casa, l'opifizio, ec., non dessero frutto netto benchè l' uso non fosse proporzionale al loro consumo, deve attribuirsi a cagione accidentale ed estrinseca, come se le pubbliche imposte, ad esempio, fossero tanto gravose e le case così poco richieste, che la comodità di abitare tanto si stimasse quanto il deterioramento delle medesime e le tasse. Convengo che in questa ipotesi la casa in effetto non darebbe frutto netto; ma io non ragiono dei casi straordinarii; suppongo la società nello stato ordinario di commercio e suppongo un provvido governo che deve limitare le pubbliche imposte a una discreta parte del frutto netto e non mai assorbirlo totalmente, disanimando l' industria invece di attivarla con danno anzichè vantaggio suo proprio; perocchè farebbe a guisa di quei selvaggi, come dice il chiarissimo Valeriani, che per raccogliere i frutti d' una pianta mettessero la falce alla radice. Perlocchè quella ipotesi è pressochè impossibile o certamente singolare, e invece pel nostro scopo d'uopo è considerare più la natura delle cose di quello che i casi massimamente non ordinarii ad uno ad uno, ad eccettuare i quali casi straordinarii dissi nella tesi, che l'uso il qual non consuma le cose, ec., *suol dare* frutto netto.

CAPO IV

Che talora dà frutto netto l' uso nostro industrioso di cose, il quale perfeziona le cose stesse.

13. Sembrerà forse strano questo assunto, e parrà non conforme al vero; imperocchè potrebbe subito opporsi: se l' industria perfeziona una cosa, tanto sarà la comune estimazione della cosa già perfezionata, quanto della medesima nello stato suo naturale, e inoltre dell' opera industriosa che a quella perfezione la condusse. Siccome pertanto il complesso delle parti non può non essere eguale al tutto; così l' estimazione dell' opera industriosa, più l'estimazione della cosa non perfezionata, non possono non essere eguali alla estimazione della cosa a quella perfezione di già condotta. Questa osservazione ci fa scorta a conoscere che molte volte le cose, le quali dall' industria si perfezionano non sono suscettive di frutto netto; perocchè non ne risulta quel di più ossia quell' aumento della cosa che frutto netto ho denominato. Pongasi ad esempio che i colori e la tela, ec., di un quadro siano stimati 10 monete dagl' intelligenti, 100 monete sia stimata l' opera del dipintore finito il lavoro; non potrà dagli stessi essere nè più nè meno valutato il quadro considerato tutto in complesso. Ciò può dirsi di molte altre produzioni delle arti liberali. Che anzi, se altri per affezione o per altra cagione stimasse il quadro di più o di meno, stimerebbe ancora di meno o di più i colori e la tela e l' opera industriosa a parte a parte. Il perchè dovendosi detrarre l' estimazione di ogni opera e industria, di ogni pericolo, di ogni spesa, ec., per calcolare il frutto netto, segue che nella ipotesi del quadro e altre simili le cose perfezionate dall' industria daranno bensì prodotto, ma non frutto netto.

14. Se vorremo tuttavia portare più avanti l' analisi, non sarà, penso, malagevole rilevare che le cose dall' uso industrioso perfezionate possono talora fruttare. Sanno per esperienza quelli che presiedono alle manifatture eseguite nelle grandi fabbriche di quanta utilità sia la divisione del lavoro, e ne hanno portate le ragioni gli scrittori di pubblica economia. Si osserva cioè che se un solo lavorante nel fabbricare, ad esempio, gli aghi e le spille ne facesse 100 al giorno; qualora sia il lavoro diviso fra 10 e il primo tagliasse il filo d' acciaio, l' altro rendesse i pezzetti puntuti, il terzo forasse la cruna, ec.; non mille, ma dieci mila spille al giorno, o a quell' intorno, sarebbero fabbricate. Conciossiachè e maggior facilità acquista ciascun

lavorante nell' eseguire sempre lo stesso lavoro, e si ha maggior risparmio di tempo, donde non solo l' aumento ma quasi il moltiplico del lavoro in ragione della divisione suddetta.

Ora, questo aumento di lavoro cresce l'estimazione dell' opera di ciascun lavorante? No, anzi soffrirebbe egli forse maggior noia e molestia se continuamente dovesse passare da uno ad altro lavoro, affine di perfezionare gli aghi da se solo. La fatica sua e industria essendo perciò la stessa, sì nell' uno come nell' altro supposto, ossia tanto lavorando solo quanto in unione di altri, nella comune estimazione l'opera sua sarà valutata egualmente. L' aumento sarà quindi da attribuirsi, come più esattamente si proverà nel Capitolo seguente, in parte ai mezzi pecuniarii per la vasta intrapresa delle manifatture per cui si è potuto così distribuire il lavoro e ritrarne tanta utilità, e in parte all' industria di chi così giudiziosamente distribui il lavoro stesso. Pertanto possiamo supporre che d' essi i lavoranti abbiano fra sè così diviso il lavoro, forniti essendo dei mezzi necessari all' uopo. Introdotta una volta questa utilissima distribuzione di lavoro, provveduto l'occorrente alla suddetta fabbricazione, ec., tale potrà essere il prodotto ogni anno da pagare l' opera industriosa dei lavoranti, la sorveglianza a quelli, le altre spese qualunque, l' importo dei pericoli che le manifatture non siano per essere esitate, e tutt' altro, e tuttavia rimanga un di più. Questo di più avrebbe ragione di vero aumento delle cose perfezionate e di loro frutto netto (1). Ecco pertanto come le cose, le quali si perfezionano dall' uso nostro

(1) Darù, Storia di Venezia, trad. dal francese, tom. 4, lib. 9, § 17, dice: « Ognuno di questi rami di traffico (parla delle materie greggie di cui sopra, » cioè lino, canapa per li armeggi, ferro per le armi e le ancore, lane, coto- » ne, seta, argento, oro, ec.) introduceva in Venezia alcuni capitali dall' e- » stero che divennero essi pure un articolo nel quale la veneziana industria » si specolava. Imperocchè i mercanti ne cavavano pingui guadagni, impie- » gando quei capitali alla compra delle mercatanzie greggie, che uscendo dai » loro artifizii ingrossavano *due, tre, dieci volte la prima posta.* »

Parmi opportuno il notare che gli stessi rigidi tengono per fermo aversi frutto netto dalle manifatture. Il Labortini nella sua opera, — L' ingiustizia smascherata, Ancona, 1763, — così scrisse sul mutuo ed usura, pag. 316. « Per » l' ordinario i mercanti anche di terra quando non lucrano una somma di- » sorbitante in un qualche negozio sogliono dire che non lucrano niente... » vi è stata una persona, la quale ha notato fedelissimamente tutte le spese » anche più minute che suol fare un mercante per fabbricare una pezza di » panno stameggiato e tinto in lana di color azzurro secondo la fabbrica vec- » chia, e dopo aver segnato tutti i prezzi per la compra della lana, per ca- » parla, per far le faldelle, per cavar lo stame, ec.... ha rilevato che per » fabbricare una pezza del suddetto panno che tiri 15 canne, si spenderan- » no in circa scudi 30. Ma poi a vendersi esso panno a scudi 3 e baiocchi 80, » che è il prezzo mediocre, per ogni canna, si prendono tosto scudi 57, che » vuol dire un 90 incirca al 100, e ciò detratte tutte le spese. »

industrioso, nelle arti massimamente meccaniche, talora possono dare frutto netto.

15. Nè questa è esposizione di fatto inusitata o rara, considerata la latitudine delle contrattazioni e del commercio; frequente anzi quanto nei singoli casi più utili è giudicata la suddetta distribuzione di lavoro, e quanto maggiori sono i mezzi di mandarla ad effetto e di estenderla. Fra i molti altri esempi che potrebbero addursi a conferma della esposta verità, mi limiterò al seguente. Se pochi legnaiuoli e carpentieri imprendessero a fabbricare la flotta o i carri da guerra di una potente nazione bellicosa, dopo molti anni di lavoro avrebbero appena commesso le parti principali di una nave: laddove nei regi arsenali, ove a mille a mille si affaticano gli esperti lavoranti, (1) ferve l' opera, lo stridore delle seghe confondesi collo strepito delle accette, dei martelli, delle mazze; qua si attorcono canapi pel sartiame, là risuonano ferri percossi sull' incudine che si curvano in ancore; quelli son gli alberi e le antenne, queste le vele; sicchè con alcun intervallo vedresti sorto, e di poi varato ora un vascello, ora una fregata, ora un brulotto, e dopo breve corso di tempo vedresti la flotta compiuta corredata già salpar dal porto, veleggiare e sfidar l' inimico; accelerato così il compimento della grand'opera, sopra i primi lavoranti, non in ragione soltanto del costoro maggior numero, ma più a dismisura; sicchè quasi moltiplicato direbbesi il lavoro nella proporzione dei lavoranti suddetti (2). È perciò che gli stati in cui le manifatture non sono condotte a molta perfezione in grandi fabbriche sogliono essere quasi tributarii dei popoli più industriosi, perciocchè le manifatture in ingegnose fabbriche e grandi costano meno e sogliono essere più perfette delle manifatture eseguite nelle fabbriche inferiori; perciò queste non hanno smercio proporzionale a quelle, se le imposte sopra le manifatture estere, le spese di trasporto, ec., non rendano eguale il costo delle une e delle altre.

Può adunque conchiudersi, che qualora sia utile la distribuzione del lavoro come utilissima suol essere nelle arti meccaniche, potranno le cose perfezionate dall' industria dar frutto netto tanto maggiore, quanto più s' ingrandirà la intrapresa delle manifatture stesse; al contrario qualora l'opera debba compiersi necessariamente da un solo o da pochi, come suole avvenire nelle arti liberali, il frutto

(1) Darù, Storia di Venezia, lib. 19, § 12, dice che « nel secolo XV il » solo Arsenale di Venezia occupava 16 mila operai e 36 mila marinai. »

(2) Darù, Storia della repubblica Veneziana, tom. 4, lib. 19, § 31. narra: « Che nell' arsenale quella repubblica diede ad Arrigo III, re di Francia, » uno spettacolo degno di lui, stante che in meno di due ore fu costrutta in » sua presenza una galera, o meglio ne furono i pezzi congiunti e lanciati in » mare. »

netto nel senso spiegato delle cose perfezionate dall' industria o sarà nullo o di poca entità.

Ma parmi che si domandi: se gli uni mettessero le cose da perfezionare e gli altri mettessero l'industria necessaria al perfezionamento di quelle, e così congiuntamente estendessero l' intrapresa e l' esecuzione delle manifatture, potrebbero i primi ottener giustamente frutto netto e guadagno? Non vedrei che opporre. Ma questa risposta sarà più confermata dalle cose che si diranno in appresso.

CAPO V

Che dall' usare nel traffico le cose o merci industriosamente e in circostanze favorevoli per tal modo vengono quelle ad aumentarsi secondo la comune estimazione, che ne risulta frutto netto: e che al contrario in circostanze sfavorevoli niun frutto netto sulle merci trafficate può calcolarsi.

16. Non vorrei che taluno pensasse che con questa tesi in cui imprendo a discutere, se il traffico dia frutto netto, sia già passato a considerare l' uso delle cose in baratto. No; parlo ancora dell' uso delle cose in natura; perocchè è vero che non può aversi traffico senza baratto o permuta; pure questo non è il senso di usar cose in baratto. Il traffico consiste nel permutare l' una cosa coll' altra, lo che non toglie che il trafficante prenda quel servizio e comodo prima dall' una poscia dall' altra quale tali cose per se stesse somministrano, e che tali comodità siano godute in identità come dalle cose derivano: l' usar cose in baratto consiste nell' averne comodità non identiche, ma equivalenti agli effetti dell' uso della cosa di cui il ricevente si giovò. Il perchè l' uso delle merci nel traffico può aversi in *natura* qualora il proprietario riservi a se gli effetti dal traffico derivanti nella loro identità (come ora si suppone), e può aversi *mediato* e in *baratto*, qualora il proprietario pattuisca compenso equivalente agli effetti che dal traffico sono per derivare, sia o no trasferita la proprietà delle merci in chi commercia e traffica (di cui si terrà discorso nel Capitolo VIII) Laonde è da notare che l'uso di cosa in baratto in proposito di traffico suppone non solo le permute in lunga serie della sorte ossia dei capitali; ma suppone ancora la permuta onerosa degli effetti dai capitali derivanti, la qual seconda permuta non ha luogo nell'uso delle merci in natura ragionando ancora di traffico.

Ciò premesso a maggior chiarezza e a prevenire una opposizione che poteva mettere ostacolo alla retta intelligenza delle cose che soggiungo, osserverò primieramente che la tesi proposta ha molta analogia, anzi è compresa (come dissi nel Capitolo I) nella precedente, perocchè chi traffica non si propone un giuoco o un sollazzo nel barattare l' una merce coll' altra, ma si propone che le merci acquistate valgano più delle cedute, donde la reale utilità propria ha prezzo stimabile. Questo aumento di valore potendo considerarsi come perfezione aggiunta alla cosa anche dall' industria, è palese esaminare se le cose trafficate possano o no aumentarsi e dar frutto

netto, comprendesi nell' altra ricerca, se le cose perfezionate dall'uso nostro industrioso s' aumentino e fruttino.

Mi è piaciuto però trattare del commercio in questo Capitolo separatamente, perocchè sono a farsi speciali considerazioni.

17. Osserverò preliminarmente che qualora ragiono di circostanze favorevoli, non alludo alle circostanze particolari del commerciante, le quali derivino dalla sagacità e previdenza di lui, ma alludo alle circostanze generali e comunemente notorie del commercio. Le prime fanno parte o dell' industria o dell' avventura del trafficante, l' estimazione delle quali deve detrarsi calcolando frutto netto; non così l' estimazione delle circostanze favorevoli generali del commercio, le quali non appartengono a taluno in ispecialità, ma giovano a tutti quelli che ne vogliono approfittare.

È da osservare inoltre che avanti di calcolare frutto netto sulle merci trafficate è necessario detrarre l' estimazione dell' opera e industria del commerciante, come è manifesto dalla nozione del frutto netto, e come ragion vuole. Imperocchè come si detrae l' estimazione dei pericoli del capitale, giacchè si vuol considerare assicurata la sorte: così si deve detrarre l' estimazione dell' opera del trafficante, affinchè essa pure resti assicurata ossia affinchè essa pure abbia compenso adequato e certo.

Analizziamo ora coll'aiuto dei fatti la tesi, e resterà provato che anche le merci trafficate danno talvolta frutto netto.

18. È notissimo che il prezzo dei prodotti d' agricoltura, di pastorizia, di pescagione, ec., non che dei prodotti d' arti, anzi di tutte le cose in commercio non è ovunque eguale. Imperocchè tutti i prodotti non sono di tutti i luoghi, nè sono eguali ovunque le cagioni che costituiscono la loro *offerta*. Inoltre, il bisogno fisico o morale di tali cose, ossia l'*inchiesta*, neppure è eguale dappertutto; chè la maggior popolazione, il maggior incivilimento e il maggior lusso fanno sì, che taluna merce sarà più ricercata presso alcuni, di quello che presso altri popoli. All'alterarsi pertanto dell'inchiesta e offerta di ciascuna merce, viene ad alterarsene ancora il prezzo, come prova il chiarissimo Valeriani nella citata opera di Pubblica Economia di cui ho dato un cenno nel Capitolo I, n.° 4. Per lo che, quando avviene che alcuni prodotti ed alcune merci poco siano curate dalla popolazione indigena e limitrofa, e molto siano desiderate dall' estera e lontana; portare i prodotti e le merci medesime ove sono tanto richieste, e aumentarne il valore o prezzo notabilmente, donde spesso è il vantaggio del trafficante. Questo aumento e vantaggio sarebbe tanto maggiore, se i prodotti dell' uno fossero molto ricercati nell' altro luogo, e reciprocamente i prodotti di questo secondo si desiderassero nel primo: perocchè col farne permuta e scambio, quasi colle stesse spese si otterrebbe doppio intento, cioè in ambedue i luoghi eguale utilità.

19. Questo fu uno de' mezzi pei quali crebbe e venne ad opu-

lenza e a grandezza la repubblica di Venezia. Imperocchè, come riferisce Darù nella citata Storia di questa repubblica, libro 19, § 14: « Ogni viaggio produceva tra vendite e cambii un valore di più milioni di ducati. Dopo di essersi approvigionati di tutti quegli articoli che la Fiandra e l'Inghilterra potevano somministrare al mezzodì dell' Europa, le galere ritornavano verso lo Stretto di Gibilterra, sostavano in Francia, a Lisbona, a Cadice, davano fondo nei porti di Alicante e di Barcellona, dove comperavano sete greggie, e ritornavano a Venezia costeggiando le terre meridionali della Francia e di tutta l' Italia ». Ciò posto, chi potrebbe calcolare l'immenso guadagno che facevano i Veneziani in ciascuno di questi viaggi? Il citato storico non si accinge a presentarne le partite singole distintamente, perchè ne mancano i documenti: la stessa grandezza però cui giunse quella repubblica rapidamente è prova convincentissima del suddetto lucro soprabbondante che essi ne ritraevano. Notizie più precise intorno all' immenso guadagno dei mercanti veneziani si hanno dalla storia di Carlo Antonio Marin, e specialmente dal tom. 8, pag. 357, ove scrive: « Ammesso che ai tempi del Mocenigo vi fossero per ragion di commercio in giro, siccome ei dice, dieci milioni di zecchini annuali, se anche questi avessero portato alla nazione un lucro di 20 per cento netto da qualsiasi spesa di *naufragi*, *stallia* ed *altre disgrazie*, il lucro attivo nazionale risultar doveva in allora di due milioni di zecchini annuali. » Soggiunge che di poi il lucro fu maggiore. Che anzi, tom. 8, pag. 389, dice: « Guadagnavano i mercanti nostri nel commercio dei grani in Odessa più del 40 per 100. Ma supponiamo che tra i primi anni ed i posteriori traesser di lucro un solo 20, e che invece di 4500 staia per bastimento, i 200 ne contenessero soltanto 3000, la somma viene a rappresentare 600000. Quindi il lucro percetto da questo numero al 20 per 100, risulterebbe di dodici milioni di lire venete. A ciò si deve aggiungere per lucro il mantenimento degli equipaggi che ritornati in patria spendevano il loro civanzo ». Così pure l' altro storico Giovanni Antonio Maria Morana nella sua Relazione del commercio d'Aleppo, pag. 31, riferisce che « *Andrea Morosini rinomatissimo per il vasto negozio di mercatura fu fatto morire in Aleppo nell' anno* 1526, *perchè aveva sovvenuto di denaro e cavalli Robert ambasciator di Carlo V, che passava in Persia.* Per il vasto negozio di mercatura hanno applicato al Morosini l'epiteto di *rinomatissimo*, ciò che prova più che a sufficienza il gran commercio e le molte ricchezze possedute dagli avi nostri in quei giorni d' opulenza e vera grandezza »; e alla pag. 30 aveva narrato che il commercio dei Veneziani era arrivato all' apice nel secolo XV. « Vantava Venezia nel 1400 circa coperto il mare di 3345 mercantili sue navi manovrate da 23500 esperti marinai, e costrutte da ottimi operai che sino a 16000 erano sempre impie-

» gati a nuove costruzioni ed al riattamento delle navi stesse ». Altro fonte di ricchezza dei Veneziani si riconòsce nelle loro manifatture, come riferisce il citato storico. Veggasi la prima nota al Capitolo IV, di questa discussione; per cui: « Dopo alcuni secoli di sforzi (scrive » Darù nel suddetto luogo) il gonfalone di san Marco sventolava or- » goglioso su tutto il Mediterraneo; le armate venete facevano con- » quiste; la repubblica fondava doviziose colonie, ampliava la sua » navigazione e il suo commercio in tutti i mari allora incogniti, e » si arrogava la sovranità del golfo Adriatico. Le continue guerre che » travagliavano i popoli esteriori, la grossolana loro ignoranza, l' av- » versione quasi generale pel traffico e per la navigazione, furono » altrettante favorevoli circostanze che alla repubblica diedero il tem- » po di assodare la podestà della sua marina e la prosperità della » sua industria. » Il rapido ingrandimento dei Veneziani derivò pertanto dalle circostanze che favorivano sommamente il loro commercio marittimo, e insieme dall' aver essi giudiziosamente distribuito il lavoro nelle manifatture e nelle arti da essi condotte a perfezione a preferenza degli altri popoli.

Venendo al nostro argomento: se un Veneziano era ricco allora tanto da acquistare o far caricare un vascello mercantile, poteva egli averne più frutto netto annuo, che non ha al presente il possessore di vasta tenuta. Il perchè in quelle circostanze favorevoli di traffico le merci s' aumentavano e davano frutto netto nel senso spiegato.

Altri molti fatti si potrebbero addurre in conferma di questo vero; che cioè anche il traffico talora dà frutto netto; ma per ora si tralasciano, affine di analizzare tosto quello dei Veneziani già proposto, perocchè è pregio della presente ricerca far conoscere, che l' utilità risultante in simili casi favorevoli del traffico non è dovuta unicamente all' industria del trafficante, come sembra opinare taluno dei rigidi, ma alle merci ancora le quali direttamente e positivamente v' influiscono come *causa*. Sarà provato così, che allora le merci *non sono solamente estrinseca condizione del lucro* (come, ad esempio, l' aprire il balcone è condizione estrinseca, perchè dal sole sia illuminata la stanza), ma vera causa positiva, lo che toglierà una delle principali difficoltà in proposito.

20. Per non fantasticare intorno alla nozione della *causa*, seguirò uno dei più celebri filosofi, Cristiano Volfio, il quale nella sua Filosofia prima, la diffinisce così, § 881: « Principium a quo existentia » sive actualitas entis alterius ab ipso diversi dependet tum quatenus » existit, tum quatenus tale existit. » E dà l' esempio dell' edificio di cui sono causa sì l' architetto come la materia, perocchè se fosse distrutta e annientata la materia, non potrebbe giammai fabbricarsi l' edificio. Dunque (prosegue il filosofo nella nota al citato §), la materia è principio dell' edificio, ossia la ragione dell' esistenza dell' edificio è anche nella materia, e non solo la ragione per cui esista, ma

anche per cui così esista, cioè nella materia evvi ragione per cui l'edificio sia così vasto, alto, ec. Applichiamo al proposito nostro questa nozione.

Poniamo che esista profitto, utilità dopo il commercio esercitato (si noti) nelle suddette circostanze favorevoli simili a quelle un tempo dei Veneziani. Questa è dovuta come a causa alla sola industria del trafficante? No, anche le merci unitamente all'industria ne sono vera causa: perocchè senza merci non avrebbe avuto effetto quel traffico. Dunque le merci sono principio del traffico; imperocchè la ragione dell'esistenza del traffico è anche nelle merci, e non solo la ragione per cui esista, ma ancora per cui così esista: ossia la ragione per cui quel traffico sia maggiore o minore si riconosce ancora nelle merci. Dunque le merci sono esse pure causa del traffico. Ora, niuno negherà che il traffico in quelle circostanze favorevoli sia causa del lucro o utilità, poichè la ragione per cui esiste il lucro è nel traffico, e se non esistesse quel traffico non esisterebbe quel lucro. Di più, la ragione per cui il lucro così esista, ossia per cui sia maggiore o minore, egualmente si riconosce nel traffico per cui è manifesto che le merci sono una delle cause del traffico, il traffico è causa del lucro. Dunque le merci come causa parziale producono il lucro. Quest' idea si farà più chiara e distinta in progresso.

Il lodato filosofo insegna, al § 886, che « Ens sit *causa efficiens* » alterius, cujus actio est ratio existentiæ alterius .... *Effectus* sit » ens cujus existentiæ seu actualitatis ratio est actio entis alterius. » Aveva definito l'azione, § 713, « mutatio status cujus ratio contine- » tur in subjecto quod eumdem mutat. « Si conosce quindi che per azione intende mutazione, la cui ragione sia nell' ente stesso mutato; perocchè la mutazione la cui ragione sia in altro ente diverso dal mutato, la chiama *passio*, § 714. Dunque la causa efficiente agisce, ossia muta lo stato proprio, e la ragione di tal mutazione è in se stessa, non fuori di se, e inoltre questa mutazione attiva è la ragione dell' esistenza dell' effetto.

Aggiunge al § 890: « Si actio causæ efficientis proficiscitur a vi » quæ eidem inest, nec in ipsa actione aliunde pendet, causa efficiens » *principalis* dicitur. Si vero actio proficiscitur a vi aliunde penden- » te, causa efficiens dicitur *instrumentalis;* » e nella nota dà l'esempio della spada, la quale è causa instrumentale della ferita, perocchè agisce essa bensì, ma la sua azione dipende da forza non sua, cioè dipende dalla mano che la muove. « Enim vero « (scrive il filosofo » nella nota al § 890) si Titius gladio percutit Mævium eumque vul- » nerat, *causa efficiens instrumentalis* dicitur gladius, quia gladius » non agit virtute sua, sed virtute ejus a quo movetur. »

Applichiamo al caso nostro queste teorie. Le merci nel traffico mutano il loro stato, e la ragione di tal mutazione è in loro stesse, non fuori di loro, cioè mutano il loro stato perchè passano dalla pro-

prietà dell' uno nella proprietà dell' altro; e lo mutano per ragione a se stesse intrinseca, cioè per l' intrinseco loro valore. Dunque le merci agiscono nel commercio. La ragione poi dell' esistenza del lucro essendo anche nella detta azione delle merci, perocchè senza il valore delle merci non si avrebbe nè permuta reale nè utilità, si deve conchiudere che le merci sono causa *efficiente* del lucro.

Siccome però le merci agiscono con forza non loro, ma ricevuta dall' industria, perchè la permuta delle merci abbisogna dell' opera del trafficante, e al contrario l' industria agisce con forza sua propria la quale non dipende d' altronde, così l' industria è causa *efficiente principale* del traffico e quindi anche del lucro, e le merci ne sono causa *efficiente istrumentale*.

Posti questi fondamenti e queste teorie, come negare che l' effetto del traffico ossia il lucro nei supposti casi favorevoli di commercio debba attribuirsi anche alle merci? Il filosofo dice: al § 893. « Effectus causæ principali tribuendus potius est, quam instrumento ». Convengo di buon grado, che il lucro derivante dal traffico piuttosto debba attribuirsi all' industria, che ne è causa principale, di quello che alle merci, che ne sono causa istrumentale: ma non si proverà giammai dopo le cose dette, che anche le merci non ne siano vera causa positiva ed efficiente. Di nuovo il filosofo, al seguente § 894, insegna che, « In explicando effectu, non minus causæ instrumentalis, quam principalis habenda est ratio »; soggiungendo nella nota « atque hoc ipso patet pendere quoque effectum ab instrumento » § 851, et sic instrumentum inter causas recte numerari. » Applicando pertanto questa teoria, è palese che chi vorrà dar ragione distinta del lucro non potrà riuscirvi se non ponendo mente non meno all' industria del trafficante, che alle merci nel traffico impiegate, come non potrebbe spiegarsi distintamente la ferita, senza por mente e all' azione di chi percuote, e alla spada che ferisce: donde è manifesto che nelle suddette circostanze favorevoli di commercio il lucro come effetto dipende dalle merci come istrumento, e che perciò le merci non fra le condizioni estrinseche ma bensì fra le *cause efficienti* del *lucro* devono enumerarsi.

Che se a taluno piacesse piuttosto chiamar le merci *mezzo* per conseguire il *lucro;* consentirò pienamente, veduto come il *mezzo* è una delle cause efficienti parziali. Anzi che ciò sia veramente è facile dimostrare. Al § 937, così il filosofo definisce il *mezzo*: « Quidquid rationem continet cur finis actum consequatur, *medium* vocatur, » e nel seguente § 938, insegna che il *mezzo* si contiene talora nell' azione della causa efficiente *prossima*, talora nelle azioni delle cause efficienti *remote*, e nella nota a questo paragrafo aggiunge: « si quis gladio alterum vulnerare intendit, *medium*, quo hunc » finem consequitur, in eo utique consistit, quod alterum gladio satis fortiter percutiat. » Ora, la spada fu detta dal filosofo medesimo

causa istrumentale della ferita. È dunque chiaro che tanto il mezzo quanto la causa istrumentale sono vere cause efficienti. Il perchè o dicansi le merci causa istrumentale del lucro, o dicansi mezzo per conseguirlo, o dicansi e causa istrumentale e insieme mezzo (e ciò sembrami più secondo verità), sempre però dovrà ammettersi, che le merci influiscano positivamente nel nostro supposto nel produrre vantaggio e utilità sopra il capitale.

Qui però deve osservarsi che acciò le merci siano causa istrumentale e mezzo del lucro, devono necessariamente supporsi trafficate utilmente; altrimenti non potrebbero essere in alcun modo causa della detta utilità, poichè se si considerino le merci per sè prescindendo da ogni contrattazione, non si potrà giammai aspettare lucro alcuno dalle medesime.

21. Da questa dimostrazione discende che considerare o la *merce sola* separatamente dall' industria, o l' *industria separatamente* dalla merce, è considerar tali cose in istato affatto diverso da quello che debbono considerarsi unite, quando cioè l' industrioso trafficante cogliendo l' opportunità e la circostanza favorevole è per fare delle merci permuta e scambio con reale utilità a prezzo stimabile oltre il capitale. Imperciocchè è manifesto che l' industria senza merci ridurrebbesi a mera speculazione mentale di niuna utilità pecuniaria; e le merci senza industria niun effetto vantaggioso, niun lucro possono produrre. Al contrario quando queste due concause siano congiunte in favorevoli circostanze e siano rese attive e perciò ne derivino effetti vantaggiosissimi oltre tutti i titoli onerosi di spese, pericoli ec., debbono allora valutarsi siccome l' industria e gli effetti dell' industria, così il capitale ossia le merci e gli effetti delle merci; e perciò è d' uopo nelle merci stesse riconoscere una delle cause efficienti parziali del lucro ottenuto.

Che anzi è da osservare inoltre che le merci non solo sono vera causa del lucro, ma che di più alcuna volta è stimabile l' azione e concorso delle merci nel lucro, come quello dell' industria benchè si ammetta che più spesso maggiormente sia stimabile l' azione dell' industria. Spesso maggiormente si stima l' industria perchè d' ordinario il guadagno è incerto per molte difficoltà da superare, per molte eventualità contrarie, ec.; ma alcuna volta egualmente, se non anche più dell' azione dell' industria si stima l' azione delle merci, quando o l' utilità è assolutamente certa, e l' industria consiste in atti facili a moltissimi, e perciò stesso l' industria è poco ricercata e apprezzata; od essendo il lucro incerto, tanta utilità si spera, che la sola speranza della utilità stessa è stimata a prezzo più di tutti i pericoli delle spese, ec.

22. Che le circostanze poi di traffico alle volte presentino lucro certo a chi ha capitali e mezzi massimamente di grandi intraprese, e che l' industria vi abbia poca parte, sanno per esperienza i

trafficanti, i quali talora, senza correr alcun rischio, senza durar fatica, in uno stesso giorno con poche parole o cifre si arricchiscono di vistose somme. Che poi la speranza, benchè incerta, di lucrare sia alle volte più apprezzata dei pericoli, spese, ec., è provato per molti fatti. Per ora giova insistere su quello dei Veneziani. Incontravano essi nel traffico pericoli, spese, ec., ma il ricavato era per essere triplo e quadruplo della sorte o capitale (si vegga la nota al num. 14 in principio); per cui, calcolate anche le spese delle manifatture e di quant'altro occorreva, avanzava buona parte di lucro il quale aveva ragione di frutto netto. Si noti poi che il traffico non esigeva allora straordinaria sagacità, perchè presso che tutti i Veneziani erano trafficanti, e conoscevano sì i prezzi delle merci come le spese da farsi, e conoscevano tanto rilevante il vantaggio che ne derivava, che l'aver merci allora stimavasi avere lucro e utilità.

Poteva dunque incontrarsi qualche difficoltà ad unire l'importo e i mezzi per allestire la nave, per corredarla, per caricarla, ec., ma non per trovare chi dirigesse il traffico stesso; chè volonteroso ciascun trafficante assumeva tali spese e pericoli per conseguirne utilità. Ecco come influivano nel lucro sì le merci che l'industria, anzi quasi egualmente le merci che l'industria stessa. E in vero argomentiamo dai fatti: se la speranza di lucro non fosse stata da apprezzare più di tutte le spese, dei pericoli, ec., i Veneziani con tutto il loro traffico niun notabile avanzo avrebbero fatto, niun cumulo di sostanza, anzi rimasti sarebbero nell'umile loro stato primiero. Imperocchè l'importo delle spese sarebbesi consumato nell'atto e nella gestione del traffico stesso, l'importo dell'opera dei marinai, dell'acquirente le merci sarebbe stato impiegato pressochè nei loro alimenti. Rapporto poi ai pericoli, i casi contrarii sarebbero stati compensati dai favorevoli; per ciò da ultimo, considerati i trafficanti Veneziani in complesso, o almeno in buon numero, niun bene di fortuna, o tenue peculio avrebbero accumulato. Ma tutto all'opposto giunsero essi in breve a tanto di grandezza e di potenza. Dunque è dimostrato dal fatto costante (il quale perciò stesso non può attribuirsi a mero accidente avventuroso) che sopravanzava alle spese, ai pericoli vistosissima parte di lucro, la quale perchè inerente alla natura del traffico e non eventuale poteva giustamente a prezzo stimarsi anche prima che il traffico medesimo fosse eseguito. Chi pertanto non ammettesse che il civanzo di cui ragiona Marin arrivasse a due milioni di zecchini all'anno, e fosse in ragione del 20 per cento, sarà costretto da fatti incontrastabili a concedere che fosse esorbitante e che fosse esorbitante anche il frutto netto; giacchè questo storico fa nel suo calcolo tante detrazioni che ben alla nozione del frutto netto s'avvicina.

23. So che si opporrà, il di più che risultava dal traffico dei Veneziani essere stato dovuto all'industria di chi destinava i proprii

capitali al commercio. Ma come mai (rispondo), se l'industria per alcuni ricchissimi capitalisti non consisteva che nella semplice manifestazione di un atto di volontà, nel comandare cioè che fosse caricato un vascello per l' Asia, badando essi intanto unicamente a baie e sollazzi? Vorrà dirsi dunque che questo atto valesse enormemente più di tante opere d'arti liberali e meccaniche, le quali fecero sudare sì lungamente i loro esimii autori? Sarà stato apprezzabile anche questo atto, nol niego, ma le merci loro a dismisura maggiormente dovevano aver contribuito agl'immensi guadagni fatti e alle tante ricchezze accumulate.

E palese quindi di nuovo che la sola speranza di guadagno talora è stimabile a prezzo più di tutte le spese, più dell' industria, dei pericoli, e perciò ha ragione di frutto netto: e che in questo frutto talvolta v' influiscono, secondo l' estimazione comune, le merci industriosamente trafficate.

24. La forza di queste considerazioni in intimo sentite dai benigni sembra aver loro persuaso che il commercio *dia sempre frutto netto*, e che la perdita sulla sorte quando avvenga, sia da imputare unicamente all' imperizia o dappocaggine del trafficante. È da riflettere però che l'industria e le merci, considerate anche congiuntamente, non bastano molte volte ad ottenere la desiderata utilità, se non vi concorrano ancora le circostanze favorevoli di fatto, le quali presentino occasione di barattare le merci con proprio vantaggio. Queste occasioni essendo state appunto facili e continuamente pronte ai trafficanti Veneziani, poterono essi in breve levarsi ad alto stato, e ricchissimi divenire. Ma in molte circostanze sfavorevoli, voler trafficare è voler esporsi a grave pericolo di scapito, senza corrispondente speranza di lucro. Di ciò non è d' uopo addurre prove ed esempi, giacchè l' esperienza ce ne ammaestra tutto giorno. Che anzi se in tali circostanze contrarie si ottenesse realmente utilità, questa deriverebbe o da mera eventualità o da speciale industria del trafficante, la quale utilità perciò non potrebbe giammai dirsi frutto netto.

In vero, se l'utilità fosse per derivare da speciale industria del trafficante, detratta l' estimazione dell' industria medesima, nulla resterebbe da stimare a prezzo, e perciò non si potrebbe calcolare frutto netto. Se derivasse da eventualità, il lucro si potrebbe paragonare alla vincita ad un giuoco di sorte. Siccome pertanto niun frutto netto può calcolarsi sopra somme giuocate a sorte, perchè l'estimazione della speranza di vincere è assorbita dall' estimazione dei pericoli della sorte: così quando si aspetti il lucro da mera eventualità, niun frutto netto può calcolarsi sulle merci trafficate. Allora sì che le merci nella estimazione comune hanno ragione di mera condizione per ottenere il lucro, e non già di causa; imperocchè, qualora voglia riconoscersi l' influsso delle merci stesse nel lucro, d' uopo è riconoscerlo anche

nella perdita (chè le ragioni che militano per l' uno, militano del pari per l' altra se ben si consideri). Nasce dunque compensazione fra la speranza di guadagnare e il timore di perdere, come appunto avviene nel giuoco di sorte; quindi nelle dette circostanze o sfavorevoli o non positivamente favorevoli al traffico, non *possono valutarsi gli effetti delle merci oltre la sorte;* perciò allora niun frutto netto può calcolarsi sulle merci nel commercio impiegate.

Dalle cose dette consegue, esser falso che le merci nel traffico possono *sempre* dar lucro e frutto netto, come alcun benigno sembra opinare, ed esser falso del pari che *non lo possono dare giammai*, come da qualche rigido par si pretenda. Il vero è che talora lo possono dare, talora no, a tenore delle circostanze ora favorevoli ora contrarie al traffico le quali circostanze vanno soggette a grandi alterazioni, e posto che queste siano contrarie, nè l' industria nè i mezzi di trafficare bastano ad ottenere il lucro e frutto netto desiderato.

25. Vediamo infatti che il perfezionamento delle arti, la introduzione di nuove manifatture, la diffusione de' lumi e dell' incivilimento presso alcuni popoli un tempo rozzi, sono causa del decadimento di altri popoli assai inciviliti e per eccellenza commercianti. Di qui ora il rapido ingrandimento, ora il decadimento delle nazioni che vivono sul commercio, al variare delle circostanze ora vantaggiose ed ora non utili, benchè nè sia diminuita la loro industria, nè le loro manifatture siano mutate di quantità o perfezione. Così, per non deviare dall' esempio dei Veneziani, chi dirà esser imputabile o alla loro dappocaggine, o alla mancanza d'industria, ec., se dopo il secolo XV il commercio non li fece doviziosi come dianzi? La mutazione di tante circostanze, la estensione cioè ed il perfezionamento della nautica presso altre nazioni, un tempo arte loro propria pressochè esclusivamente, non che tanti altri cambiamenti di circostanze di fatto tolsero loro il dominio dei mari, e la sorgente con esso di loro strabocchevole ricchezza.

Darù, nella citata Storia, enumera molte cagioni del decadimento del commercio dei Veneziani, e fra le principali questa ne adduce che cioè i Portoghesi scuoprirono nuova via per all'India, e si riporta al cardinale Bembo, il quale ci narra che « alla città (di Venezia) » da cotali incomodi percossa un male non pensato da lontane parti » e regioni eziandio le venne. Perciocchè per lettere di M. Piero » Pasqualigo ambasciatore della repubblica ad Emanuele re di Por» togallo ebbero i Padri contezza, quel re avere alla fine trovato e » apparato il cammino di condurre a sè le mercanzie dell' Arabia, » dell' India per l' Oceano di Mauritania e de' Geluti spesse volte » dalle sue navi tentato e alcune navi colà mandate, di pepe e di » cinnamomo cariche essere a Lisbona ritornate. » Aggiunge poi Darù, § 16, che la gelosia dei Veneziani cagionata da questo ritrova-

mento dei Portoghesi « si mutò in rabbia dopochè intesero come i » Portoghesi andassero a stanziare su quelle lontane coste, che di » tutte le merci dell' Asia s' impodestavano e che promettevano di » darle a minor mercato di quello che giungevano dal mar Rosso, » dall' Eufrate e dal Tanai. »

Ognun conosce quanto fosse svantaggiosa ai Veneziani questa sola mutazione di circostanze di fatto; se non che altre ancora ne sopraggiunsero, come riferisce il citato storico, § 18, cioè e la presa di Costantinopoli non che la politica di Solimano il quale fece sì che tutte le merci dell' Asia passassero per Costantinopoli; e i pessimi trattamenti dai Turchi usati ai negozianti europei, per cui i Veneziani erano distolti dall' approdare colà; e la scoperta dell' America; e la legge di Carlo V, che raddoppiò le tasse doganali che i Veneziani solevano pagare; e la perdita infine di Cipro e di Candia.

Al contrario quando le circostanze favoriscono, le merci unite all' industria sono causa del lucro, come ho dimostrato colla scorta della nozione della causa proposta dal filosofo Volfio: perchè unite queste due concause, industria e merci, prendono, direi quasi, maggior vigore, e sono da valutarsi più di quello che considerate separatamente. E in quella guisa che maggior effetto suol ottenersi da forze unite di quello che dalle medesime disgiunte (chè l' una l' altra perfeziona ed accresce), così nel caso nostro merci e industria unite in favorevoli circostanze effetti maggiori e di maggior vantaggio producono; il perchè, oltre la cosa, anche gli effetti di quella debbono allora valutarsi giustamente.

26. Queste nozioni pertanto, se ben vi si ponga mente, hanno molt' analogia colle cose discorse nel Capitolo precedente, ove si è accennato di quanta utilità sia la distribuzione del lavoro nelle arti meccaniche, la quale distribuzione risulta appunto dall' unione delle forze, ossia dall'unione di molti lavoranti, e dei primi prodotti da perfezionare in grande quantità. Imperocchè, come l' uno dei lavoranti l' altro coadiuva al medesimo intento del perfezionamento delle sete, lane, ec., per cui l' effetto è tanto maggiore di quello che se ognuno lavorasse da se: così l' industria in buone circostanze perfeziona, ossia aumenta il valore delle merci barattandole utilmente, e le merci rendono attiva l' industria, sicchè l' effetto cioè il lucro è tanto maggiore, anzi d'ordinario esiste unicamente per l' unione di queste due cause influenti. Congiuntamente dunque si hanno a considerare i riflessi di questo Capitolo e del precedente, poichè sotto una stessa classe generale sono compresi.

27. Si noti che quantunque le merci siano mezzo e causa istrumentale del guadagno nella data supposizione; pure non sempre egualmente il guadagno producono, benchè l' uso degli strumenti di arti sempre possa stimarsi e a prezzo eguale. Questa differenza però è accidentale, come in progresso sarà dimostrato (num. 229). Qui sog-

giungerò soltanto che l' istrumento, ad esempio, musicale, supposta l' arte e l' industria del suonatore, sempre dà grata armonia, ma il commercio, supposta anche tutta la sagacità e industria e le merci, in sinistre circostanze non dà fondamento di calcolar lucro e frutto netto, come sopra fu provato, e come il decadimento dei Veneziani sopra enunciato ci dimostra. Nel Capitolo XI maggiormente poi si proverà dai fatti che non sempre la sagacità basta a guadagnare.

28. Le osservazioni poi fatte intorno al traffico dei Veneziani possono applicarsi a molti altri casi. Pochi ne soggiungerò a non andar per le lunghe. E in quanto alle grandi intraprese di traffico altro esempio può aversi da alcune grandi società commerciali, come sono le compagnie inglesi, francesi, olandesi, delle Indie e del mare del Sud, ec.

Parlando del commercio minuto, cui non è noto che taluno smerciando, ad esempio, commestibili in una officina opportunamente situata, calcola annualmente, detratte le spese, vistosa somma ascendente ora a duc. 200, ora a 400, ora a 1000 di aumento di capitale, non detratta però la parte che corrisponde alla propria sorveglianza (questo supposto non è certamente strano nè eccede i pratici casi ordinarii). La sorveglianza necessaria a dirigere l' officina sarà comunemente valutata ora duc. 100, ora 200, ora 400, secondo le diverse circostanze; lo che non è inverisimile: avanzerebbe quindi senza titolo oneroso corrispondente somma non tenue. Questa somma adunque ha ragione di vero aumento in senso morale, perciò ha ragione ancora di frutto netto sì dai capitali stessi come dell' industria del trafficante.

Per secondo esempio possiamo rammentarci che talvolta un cotal genere, ad esempio, il grano, ec., vale in uno Stato d' Italia notabilmente più che in altro Stato limitrofo (anche ciò spesso vediamo ai fatti conforme), perchè il raccolto di grano è stato ivi scarsissimo, e perciò tanto colà si ricerca, che detratte le spese tutte di trasporto, i pericoli, se vi sono, la cura e diligenza del trafficante, e quant'altro occorra, resta un vistoso avanzo. Questo avanzo non avrà ragione di frutto netto delle merci e dell' industria?

Ciò stesso può dirsi dei mercatanti sulle fiere ai quali spesso lo aver tali e tali merci equivale all' avere notabilmente guadagnato.

Ma taluno opporrà, che la felicità del traffico dei Veneziani fu evenienza avventurosa per loro, e affatto straordinaria da non potersi sperare più mai nelle attuali circostanze della società civile, venuta in tanto avanzamento di arti e di scienze, e perciò non essere applicabile al traffico attuale ciò che del traffico dei Veneziani fu detto.

A questa opposizione rispondo concedendo che non in tutta la estensione le cose dette del traffico dei Veneziani si possono applicare al traffico dei nostri giorni, perocchè tanto favore di circostanze non è ora sperabile come allora: ciò non ostante è da considerare

che anche al presente intiere popolazioni vivono agiatamente per la massima parte del commercio, molti dei quali contribuiscono pochissimo coll' industria al guadagno ma soltanto coi capitali, e che perciò questi capitali spesso frutto netto producono. A persuadere questa verità basterà ricordare la riflessione sopra esposta, che in supposizione contraria, cioè se le merci frutto netto non producessero, considerando la generalità dei casi, i loro capitali andrebbero consunti e in breve decaderebbero dal loro stato, perchè i casi favorevoli sarebbero compensati dai contrarii, le spese, il deterioramento, l' opera di chi esercitasse per se stesso il commercio, e tutti gli altri titoli onerosi assorbirebbero tutto il prodotto del commercio stesso. Ma ciò non avviene, che anzi ricchissimi capitalisti con sorveglianza non laboriosa trafficando col mezzo di idonei ministri accumulano pingui guadagni. Dunque è d'uopo convenire che ancora nelle attuali circostanze le merci trafficate danno non di raro frutto netto. A rendere più sensibile questo argomento parmi che possa instituirsi il seguente confronto. Alcuni popoli sono agricoli, e vivono principalmente del prodotto dei loro terreni. Altri popoli sono per eccellenza commercianti, e traggono il sostentamento principalmente dal traffico. Siccome pertanto i primi calcolano frutto netto sui loro terreni, così i secondi possono calcolare frutto netto sui loro capitali. Non si nega che maggiore sia l' industria del trafficante di quella del possidente fondi stabili; solo si sostiene che poste favorevoli circostanze, le merci influiscono nel lucro positivamente e che hanno ragione di mezzo e di causa istrumentale del medesimo. Si concede inoltre che cambiandosi facilmente le circostanze del traffico, può un popolo commerciante rapidamente decadere, ma si osserva che rapidamente potrebbe anche ingrandirsi se le circostanze di molto lo favorissero; al contrario i popoli agricoli non sogliono essere soggetti a queste grandi alterazioni, perocchè le loro circostanze sono pressochè sempre le stesse. Considerando adunque in complesso i prodotti delle merci impiegate nel traffico, e i prodotti dei fondi stabili, si vedrà esservi alcuna proporzione fra gli uni e gli altri, e che siccome i fondi stabili producono frutto netto, così talvolta frutto netto producono ancora le merci nel traffico impiegate.

29. Consegue, 1.° che il frutto netto risultante dalle cose trafficate si riconosce piuttosto negli *effetti* dell' *uso* delle merci, di quello che nell' uso stesso di quelle. Imperocchè l' uso delle merci nel traffico consiste in un fatto, il quale mentre si esercita può riuscire utile sopra la sorte detratte le spese, l' industria, ec., e può riescire anche svantaggioso. L' utilità dunque non si può calcolare che dopo il fatto stesso, ossia dopo l'atto di trafficare, o, ciò che torna lo stesso, conseguita ed è effetto del traffico.

Consegue, 2.° essersi allontanati dal vero quelli che hanno so-

stenuto che i capitali non danno alcuna utilità o lucro sopra la sorte se non pei pericoli cui i capitali stessi nel traffico sono esposti.

Conciossiachè è anzi da tenere per fermo, che influiscono positivamente e cagionano essi pure frutto netto, tanto se il lucro sia rilevante e certo, quanto se la speranza del lucro sia stimata a prezzo più di tutti i titoli onerosi che gravano l' utente.

CAPO VI

Che le cose in quanto si peggiorano non dall' uso ma da altra cagione, non danno frutto netto; e che al contrario sogliono dar frutto netto le cose le quali si aumentano dalla natura indipendentemente dall' uso nostro industrioso.

30. È palese che l' idea del pericolo di alcuna cosa direttamente esclude l' aumento nel senso spiegato del valore della medesima, detratta l' estimazione appunto d' ogni sinistra eventualità cui può esser soggetta; quindi è manifesto che il pericolo non può esser ragione o titolo di frutto netto. Supposto dunque il peggioramento della cosa o probabile, come il solo pericolo lo suppone, o certo, proveniente da cagione o *estrinseca*, qual sarebbe rapporto alla casa l' incendio, o *intrinseca*, qual sarebbe il danno che le reca il tempo; si rileva che questo titolo di peggioramento della cosa esclude il frutto netto. Anzi di tal guisa lo esclude, che prima di calcolare il frutto netto dovrà esattamente detrarsi (come fu detto) l' estimazione del peggioramento o certo o probabile o meramente eventuale della cosa da qualsiasi causa esso provenga.

Inoltre la colpa influirà bensì nell' imputabilità del deterioramento della cosa all' agente colpevole, e la non colpa escluderà questa imputazione; ma nè l' uno nè l' altro di questi titoli faranno per se stessi aumentare la cosa, nè daranno causa al frutto netto della medesima. *Considerato pertanto il peggioramento della cosa*, questo non sarà giammai titolo di frutto netto. Locchè era detto nella prima parte della tesi, ed è per sè evidente.

31. In quanto alla seconda parte della tesi, al considerare ad esempio l' aumento fisico di un bosco, del quale le piante ogni anno rinnovellano le frondi, e mettono nuovi rami, e i già messi distendono e assodano, senza che nostr' arte vi ponga altra opera che di spogliarlo a quando a quando di sua naturale ricchezza; si rileva facilmente essere il bosco, il prato, ec., suscettibili di frutto netto; ossia potersi avere comodità stimate a prezzo oltre le spese che occorrono, le quali comodità si fruiscono perciò dal proprietario, senza deterioramento della cosa sua o degli altri suoi averi, ec., quindi hanno ragione di aumento della cosa medesima e di frutto netto. Dicasi ciò stesso di tanti altri casi simili. Questa tesi non ha bisogno di maggiori schiarimenti o prove, e si è poi enunciata solo perchè l'or-

dine e la completa analisi delle cagioni del frutto netto lo richiedevano.

32. Con queste norme pertanto potranno risolversi tutte le altre ipotesi composte, risultanti dalle primitive discusse nei Capitoli II e segg. sino a questo; e tali conclusioni deriveranno dalle ipotesi composte, quali sarà l' influenza che in esse composte avrà ciascuna ipotesi semplice e principale: come le diagonali risultanti da due o più forze concorrenti ad angolo, sono in ragione dell' intensione delle forze stesse e della loro direzione.

Alcun esempio di queste ipotesi composte può desumersi dall' agricoltura, i prodotti della quale derivano parte dalla forza naturale produttiva del terreno, parte dall' industria del coltivatore che accresce e perfeziona la forza stessa produttiva, e rende fertile il campo di effetti tanto più vantaggiosi che quelli che sarebbero per derivarne se rimanesse incolto. Ed è perciò che i frutti raccolti si partiscono fra proprietario e colono, laonde considerando anche la sola forza produttiva de' terreni come concausa dei prodotti d'agricoltura, niuno è che neghi produrre essa frutto netto; chè moltissimi possidenti, senza prestar per se stessi opera alcuna, ma tutto eseguendo col mezzo di loro agenti, vivono agiatamente non solo, ma in delizie. È facile pertanto dedurre che il frutto netto deriva non nelle sole ipotesi primitive sin qui esaminate, ma in altre composte le quali variano per gradi in lunga serie nelle singole evenienze dell' umano commercio, nella quale considerazione andrà spaziando chi vorrà applicare alla pratica queste nozioni generalissime.

33. A maggior chiarezza e comodità non mi sembra inutile proporre qui il sunto delle cose dimostrate in questa prima parte di discussione, in cui si considera l'uso delle cose in natura, cioè: 1. Che dà frutto netto l' uso delle cose tutte le quali apprestano comodità stimabile a prezzo, restando esse tuttavia, secondo la comune estimazione, nello stato o *medesimo* o *equivalente* in cui erano prima che quelle comodità producessero. Restano nello stato medesimo i campi, i boschi, le case, gli opificii; restano nello stato equivalente talora le merci trafficate od usate per distribuirne utilmente il lavoro. 2. Che al contrario non dà alcun frutto netto nè l' uso delle cose pel quale esse periscono a un tratto, senza potersene calcolare alcun effetto utile e stimabile a prezzo oltre la sorte, come quando usiamo in cibo il pane, l' olio, ec.; nè l'uso delle cose pel quale esse si consumano bensì per gradi, ma però, secondo l' estimazione comune, in ragione dell' uso medesimo senza produrre i suddetti effetti, come di alcuni vestimenti usati in alcuni determinati modi suol avvenire; nè l' uso delle merci nel traffico, quando la speranza di lucro sia eguale al timore di scapitare.

34. Consegue che a decidere se tal una o tal altra cosa frutti o no, ossia se presti comodità stimabili a prezzo oltre la sorte, detratti tutti

i titoli onerosi già ridetti, *deve guardarsi piuttosto all' uso che se ne fa*, di quello che alla sua intrinseca natura; giacchè, ad esempio, il pane, il vino, ec., non fruttano se non sono usati in nostro cibo; fruttano però se in favorevoli circostanze siano trafficati, come si provò. All'opposto la casa, l' opificio, ec., non fruttano se non siano usati, e quando fruttano, fruttano anche per l'uso che se ne fa. Così dicasi delle manifatture quando danno frutto netto. Le cose dunque che si migliorano e aumentano per l' uso o fisicamente o in senso morale, fruttano solo perchè si suppongono usate in quel modo o modi determinati e utili. Le sole cose che s' aumentano indipendentemente dall' uso possono fruttare prescindendo dall' uso loro. Questa classe però di cose, considerata la estensione dell' umano commercio, non è la più considerevole per gli usi della vita. Imperocchè lo stesso prodotto dei campi senza l' opera o l' uso nostro industrioso sarebbe minimo, come è manifesto.

Da queste osservazioni possiamo dedurre, che le cose tutte in commercio possono essere così classificate: 1.° Cose che secondo alcuni usi non fruttano, bensì secondo altri usi; 2.° Cose che usate fruttano d' ordinario; 3.° Cose che fruttano anche non usate.

35. Chi pertanto ha detto che alcune cose sono sterili, infeconde e non produttive, disse rettamente, considerando alcuni usi particolari o anche più comuni e più ordinarii di quelle; ma si è allontanato dal vero considerando generalmente tutti gli usi di cui esse sono suscettibili, intesa la forza produttiva nel senso da me dichiarato; giacchè qualsiasi cosa in commercio talvolta in favorevoli circostanze può aumentarsi o fisicamente o moralmente, e anche dar frutto netto.

Vedremo in progresso l' utilità di questo principio.

Confido di aver dato per questo modo sufficiente nozione, benchè generale, delle cose sì fruttifere come infruttifere. Ma passiamo a dire ormai dell' uso delle cose in baratto; a discutere cioè in quai casi, concedendo cose ad altrui, se ne possa aver giustamente guadagno netto nel senso spiegato.

CAPO VII

Che la concessione di cose le quali non danno frutto netto non può esser titolo per pattuire guadagno netto; e che al contrario per la concessione di cose le quali così fruttano può pattuirsi guadagno netto, purchè: 1.° l'utente sia pienamente libero nel pattuire il guadagno netto e nell' usare la cosa tanto utilmente da averne frutto netto; 2.° purchè il detto guadagno sia minore del frutto netto, almeno quando l' uso consista in atto industrioso.

36. Sin qui si è parlato dell' uso delle cose in *natura*, ora si tratterà di quell' uso loro che io chiamo in *baratto*. Si esaminerà cioè quando, concedute cose proprie ad altrui, si possa giustamente pattuire dopo un tempo conveniente la restituzione della sorte o capitale nella sua identità oppure in equivalente, e inoltre un di più; e quando questo di più sia ingiusto. Rammento pertanto che colla voce *guadagno netto* significar voglio quella utilità o quelle comodità stimabili a prezzo oltre la sorte, che otteniamo da chi si giovò delle cose nostre a lui concedute, detratta l' estimazione d' ogni titolo oneroso; ossia quel compenso a noi dato in ricambio delle comodità stimate a prezzo ad altrui cagionate, detratta l' estimazione della sorte, detratte tutte le spese, tutti i pericoli, l' opera, ec. Al contrario per *corrisposta*, *corrispettivo* intendo tutte le comodità che otteniamo da chi usò le cose nostre, senza detrazione alcuna di pericoli, spese, ec.; perlocchè è manifesto che il concetto del *frutto netto* non differisce sostanzialmente da quello del *guadagno netto*: imperciocchè sì l' uno come l'altro significa vero aumento o fisico o morale della cosa usata.

Questi due concetti differiscono però di molto, perocchè il frutto netto è comodità (come già fu detto) che la cosa usata dà per se stessa, e immediatamente; il guadagno netto è quella che la cosa non dà in se stessa, ma la dà in altra cosa equivalente e perciò mediatamente.

Ciò premesso, assumo di provare che l'uso delle cose il quale non dà frutto netto, non può neppure dar guadagno netto, considerato quest' uso. Dissi *considerato quest'uso*, poichè si vedrà nel Capitolo IX come, consideratone altro uso, possono tali cose dar guadagno netto.

37. A sceverare anche in questa ricerca il vero dal falso questa è la massima incontrastabile da stabilire per decidere della giustizia

dei contratti che si riducono alla permuta estimatoria, dei quali ragioniamo. O vi è eguaglianza fra il dato e ricevuto, o no. Nel primo caso saranno giusti, ingiusti nel secondo.

38. Qualora voglia considerarsi la *concessione* di cosa la quale non frutti nel senso spiegato, è d' uopo supporre che questa non si aumenti di valore: altrimenti se per qualsiasi modo o per sua natura o per l' uso o per gli effetti che producesse s' aumentasse, non sarebbe più cosa infruttifera contro il supposto. Posto quindi che la cosa in niun de' suddetti modi s'aumenti, è chiaro che, nel concederla ad altrui col patto di riavere altra cosa simile dopo alcun tempo, nulla veramente perde il proprietario oltre la sorte, nulla oltre la sorte veramente guadagna l' utente. Poniamo ad esempio che uno dia pane, vino ad un altro per suo alimento d' un mese, col patto che altrettanto pane e vino gli sia di poi restituito; di qual comodità stimabile a prezzo si priva egli? Di grazia, non risentirà esso eguale comodità quando il pane e il vino gli sarà restituito? Così egualmente il ricevente risente bensì ora comodo per un mese dal pane e vino che riceve, ma eguale sarà l' incomodo e la privazione che proverà al tempo della restituzione. Ciò stesso dicasi della concessione di tutte le altre cose che sono per restare infruttifere e in se stesse e in quanto agli usi cui sono destinate. Si deduce quindi che nella data ipotesi il ricevente non ottiene se non se un' *anticipazione di comodità;* locchè non accresce, nè intrinsecamente, nè secondo l'estimazione comune, la comodità medesima. Il perchè tale anticipazione è pregevole perchè serve a soddisfare l' attuale bisogno; e perciò fra gli atti gratuiti deve annoverarsi, non già fra quelli di commutativa giustizia. Ma qui s' incontra non leggiera difficoltà; perocchè si difende da alcuno de' pubblici economisti che senza ingiustizia sia da stimare a prezzo qualsiasi comodità che venga fatta ad altrui; perlochè sembra che da questo principio possa dedursi che l' anticipazione ancora di comodità sia da valutare oltre la sorte; giacchè questa anticipazione è pure altra comodità distinta da quella che la cosa stessa appresta. L' ab. Antonio Genovesi, nelle sue Lezioni di economia civile, part. 2. capitolo XIII, sembra essere stato di questo parere allorchè scrisse, § 8: « V'è dottrina più certa quanto che il comodo, » siccome dicono i giureconsulti, *sit in pretio*? *Ogni comodo il quale altrui si fa ha pregio e valore fra gli uomini.* Di qui è nata » la massima che chi sente comodo debba sentirne proporzionevolmente dell' incomodo. Anzi, come è dimostrato nel Capitolo I di » questa seconda parte, l'origine del prezzo non deriva da altra sorgente fuorchè dal comodo e dall' utile che le cose ci prestano a » farci esistere, o a sgravarci dal disagio, o a darci del piacere. E nel » vero le case, le vesti, le carrozze, gli utensili di mensa ed altrettali » cose non danno altro frutto, a chi se ne serve, se non che di comodo e di piacere: e nondimeno per questo comodo e piacere si

» è stimato sempre, e si stima tuttavia giusto il poter esigere usura » dalla locazione, ancorchè ella chiamisi mercede. »

Il non aver però raggiunto il vero principio generalissimo che determina il prezzo o pregio specifico delle cose in commercio, ha fatto sì che questo scrittore generalizzi troppo nel darci la nozione del prezzo delle cose, come si notò nel num. 4, in fine. Applicando la massima stabilita in proposito da Valeriani, cesserà, mi penso, ogni inesattezza e ogni oscurità. Il prezzo è determinato dall' inchiesta ed offerta, come fu dichiarato nel Capitolo I, num. 4 citato. Il bisogno nostro poi è espresso dall' inchiesta. Però è da osservare che per bisogno e per inchiesta non s' intende il bisogno di un solo, derivante da circostanze tutte sue particolari; ma devesi intendere il bisogno comune o almeno di una classe di persone; perocchè il lodato giuspubblicista ragiona del bisogno e dell' inchiesta comune, non dell' inchiesta di un solo individuo. Chi volesse deviare da queste norme incorrerebbe senza meno in gravissimi assurdi; potrebbe, cioè, dire giustamente venduto a carissimo prezzo un bicchier d'acqua all' assetato, e approverebbe che un pane dato al famelico potesse farsi pagare una borsa d' oro, qualora i bisognosi per loro disavventura non si potessero procurare tali cose in altro modo; e trovassero tanta durezza nel sovventore da non concedere le cose richieste, benchè soprabbondanti al bisogno comune, se non a queste condizioni.

Ciò posto, il bisogno e l' inchiesta dell' anticipazione di comodità non è generale ma è di alcuno in particolare, considerando massimamente che non poche condizioni devono concorrere le quali non possono tutte verificarsi in molti casi. Deve cioè cessare ogni pericolo e ogni scapito del concedente, niuna utilità pecuniaria deve derivarne al ricevente oltre il capitale come si suppone. Che se a costui deriva alcuna maggiore comodità perchè soddisfa tosto al suo bisogno, locchè non potrebbe senza la detta concessione, ciò deriva da sue circostanze speciali le quali non bastano a costituire l' inchiesta e il bisogno dei giuspubblicisti. Ciò è confermato dal riflesso che il concedente non potrebbe, nell' ipotesi, ricavare da altri in quello stesso luogo e tempo, ec., se non un valore tanto minore; al contrario quando l' inchiesta è di molti, quello stesso valore da uno attribuito alla cosa è attribuito ancora dagli altri; perciò a niuno di essi vien fatta ingiuria se il prezzo della cosa venga aumentato. La anticipazione dunque di comodità non costituendo bisogno comune, non è soggetto di prezzo oltre il capitale. Ma e che diremo dell' offerta di tale anticipazione di comodità? Questa potrebbe considerarsi inesauribile, e perciò non atta a costituire prezzo alcuno. Imperocchè niuno è che usando della ragione non senta forte stimolo e somma compiacenza nel giovare ad altrui senza proprio scapito o pericolo, e senza utilità pecuniaria del ricevente; e niuno è che non

sia per ciò fare sempre e di buon grado. Questa voce della natura non può in noi estinguersi o sopirsi se non per nostra colpevole depravazione, da non tenersene conto nel calcolare le norme secondo ragione e secondo giustizia di fissare il prezzo delle cose in commercio. I bisognosi pertanto di tali comodità anticipate non trovano giammai ripulsa da chi segue il naturale intimo senso che il reciproco aiuto c' impone. D' onde deriva che l' offerta di tali anticipazioni di comodità eccede di gran lunga il bisogno e si può considerare siccome inesauribile, e per questa nuova ragione le stesse anticipazioni di comodità per sè non meritano prezzo alcuno oltre la sorte.

39. Questo principio si può dimostrare anche in altro modo. Il pane che mangia chi è sul morire di fame non dà maggior comodità sostanziale che il pane mangiato da chi appena sente il bisogno di nutrimento. La comodità dunque in entrambi i casi in sè è eguale, e se vi è pure diversità, questa è accidentale rispetto al concedente, e deriva da circostanze tutte proprie dell' utente da cui niun altro può aver diritto di trarre profitto, come fu detto n. 17. Inoltre chi dà cosa il cui uso sia immedesimato col suo consumo, non può calcolare alcun effetto stimabile a prezzo oltre la cosa stessa nè fisico nè in senso morale, perciò si deve necessariamente per questo rispetto valutare egualmente in tutti i casi la cosa medesima. Finalmente il concedente di nulla si priva oltre la cosa come si suppone. Dunque nè rispetto a chi dà, nè rispetto a chi riceve, nè rispetto o agli effetti o alle circostanze vi è alcuna ragione da stimare a prezzo l'anticipazione di comodità, e se così si stimasse e si permutasse con qualsiasi merce vi sarebbe ineguaglianza fra il dato e il ricevuto, giacchè ogni merce somministrando comodità per sè sola, e l' anticipazione di comodità per sè niuna comodità arrecando, come si è dimostrato, permuterebbero onerosamente cose di natura affatto diversa e in via di permuta estimatoria, locchè non può non contenere ingiustizia.

È perciò che va soggetto ad alcuna limitazione l' asserto di Genovesi, che cioè: « Ogni comodo il quale altrui si fa abbia pregio e » valore. » Imperocchè talvolta il comodo avrà bensì pregio, ma non valore pecuniario per le ragioni anzidette. Se non che Genovesi parlava analogamente ai giureconsulti i quali delle comodità ragionano che arrecano questa utilità pecuniaria al ricevente, e allora il principio regge pienamente come si dimostrerà in progresso.

Non è inutile far qui notare che non resta del tutto senza compenso la liberalità del concedente, il quale se non potrà dedurre in patto cosa o comodità a prezzo stimabile oltre la sorte in corrispettivo della detta anticipazione di comodo; riporterà però alcun vantaggio dalla gratitudine del beneficato dalla cui obbligazione antidorale tanto maggiore, quanto più diuturna sarà la dilazione data a restituire la sorte, aspetterà lode e corrispondenza di simili favori, ec., con giovamento non solo privato ma della società ancora. Per tal modo

si riconduce quasi direi l' eguaglianza o corrispondenza di tali atti, perocchè, come nulla perde il riconoscente di vantaggio pecuniario, il lodatore, ec., ma però giova al suo benefattore coll'encomiarlo e col corrispondergli in atti di liberalità; così nulla, che stimar si possa a prezzo, perdè il concedente dando nel detto supposto cosa da consumare a chi ne abbisognava, con anticipazione di comodità del sovvenuto. È questo uno degli aiuti e rispettivamente dei vincoli con cui la provvida natura c' invita e ci stringe nella vita sociale.

40. Le stesse ragioni si possono applicare alla concessione delle merci da trafficare quando non danno frutto netto, qualora cioè la speranza di guadagnare sia eguale al timore di perdere, ec.; in questi casi sarebbe ingiustizia pretender per tale concessione guadagno netto, ossia più della restituzione della sorte data. Imperocchè, non aumentandosi allora le merci in senso morale, nè essendo stimabili a prezzo gli effetti delle merci oltre la sorte, nulla può dedursi in patto oneroso oltre la sorte per la concessione delle medesime, chè tutta la speranza di lucro è assorbita dai pericoli, dalle spese, dall'estimazione dell' industria. Può dunque conchiudersi generalmente, che le cose le quali non s'aumentano nè fisicamente nè moralmente, ossia le cose che non fruttano, non danno titolo giusto a pattuire guadagno netto alcuno, lo che era il primo. Per verità le ragioni dei rigidi considerate in questo aspetto hanno forza invincibile; anzi tengo per fermo che niun dei benigni abbia voluto impugnarle, qualora più si guardi al complesso e allo spirito delle loro ragioni, che a ciascuna espressione separatamente.

41. Consegue dalle cose dette: 1. Che l' anticipazione di comodità è per sua natura tanto gratuita, che in niun caso per sè sola può contrattarsi onerosamente, e il contrattarla sarebbe atto ingiusto e che niun vincolo, niuna obbligazione produrrebbe, perchè mancherebbe la materia contrattabile e vi sarebbe sempre ineguaglianza fra il dato e il ricevuto. Che se il prezzo di tale anticipazione di comodità fosse estorto dal bisognoso e dall' oppresso, non solo sarebbe ingiustizia, ma barbara ingiustizia, perchè si aggiungerebbe oppressione all' oppresso, il quale al contrario dovrebbe essere sovvenuto.

Consegue: 2. non esser vero ciò che forse da taluno si pensa, esser cioè il *patto* e la convenzione che fra le cose che servono agli usi della vita costituisce la differenza di comodità gratuite ossia non contrattabili a prezzo oltre la sorte, da comodità così contrattabili. Imperocchè, oltre la convenzione, è necessario che v' intervenga la materia del contratto, la quale appunto manca qualora si conceda mera anticipazione di comodità nell' ipotesi esposta.

Consegue: 3. che il tempo anche lungo dato per la restituzione della cosa, non è giusta ragione di pattuire di più della sorte. Perocchè tornerà sempre l' argomento sopra addotto, che cioè non vi è materia di contratto e che la sola differenza di tempo, quando non

ne derivi alcun effetto nè dannoso al concedente nè utile al ricevente, oltre il capitale, non potrebbe nella data ipotesi valutarsi a prezzo. E in vero, se unicamente per concedere *dilazione lunga* si potesse pattuire compenso, si potrebbe anche proporzionalmente per darla brevissima, contro quello che si è provato di sopra. Dissi *unicamente per lunga dilazione*, ec.; imperocchè non si nega che colla lunga dilazione possano concomitantemente concorrere altre diverse ragioni giuste per aver più della sorte, le quali non concorrono quando il tempo dato a restituire la cosa sia breve: ma ciò non osta all' assunto principale come ognuno vede. Si tornerà su questo argomento nel Capitolo XII.

42. Venendo al secondo assunto, che cioè danno guadagno netto le cose che frutto netto producono, è necessario parlare separatamente prima delle cose il cui uso non consuma, almeno notabilmente, le cose stesse; di poi delle cose di cui può dubitarsi se l' uso sia immedesimato col loro consumo. Alle prime appartengono la casa, il campo, il cocchio, ec.; alle seconde appartengono le merci o date da manifatture, o destinate al traffico in favorevoli circostanze. Si parlerà nel seguente Capitolo delle seconde, e in questo si parlerà delle prime.

Pertanto se do l' uso d' una mia casa la quale sia suscettibile di frutto netto, come supponiamo, non sarà giusto il contratto oneroso, se non ricevo un compenso dai periti egualmente stimato, come il frutto netto che dà la casa oltre l' indennizzo pel deterioramento intrinseco, manutenzione ordinaria, tasse, pericoli, e per quant' altro sta a mio carico; detrazioni necessarie a calcolare il frutto netto, come fu detto e ripetuto. Nè su ciò vi è contesa alcuna.

Ma basterà, io dimando, che la cosa nostra dia frutto netto usata in natura come si dichiarò, perchè, supposta la concessione della medesima ad altrui, possiamo giustamente senz' avventurarla ad alcun pericolo, senza prestare opera o industria, senza spese, in fine senza peso alcuno; possiamo, dissi, riavere dopo un certo tempo conveniente la cosa stessa nello stato di prima o identico o equivalente con un aumento di più a prezzo stimato che io chiamo *guadagno netto?* No certamente. È necessario inoltre che siano intervenuti varii patti liberi fra le parti. Primieramente, che siasi obbligato l'utente alla corrisposta, dalla quale fatte le detrazioni pei titoli suindicati di spese, pericoli, ec., abbia il proprietario quel di più della sorte che vuolsi appellare *guadagno netto:* sia poi patto *esplicito* o espresso, sia *tacito* o implicito, purchè vero e perfetto rispetto ad amendue i contraenti.

Se ogni proprietario che ha assoluta e piena facoltà di disporre delle cose sue può trasferire il dominio di quelle in altrui senza ricambio o compenso, molto più potrà concedere l' uso delle medesime gratuitamente. Ora, mancando il patto suddetto, mancherà uno

dei requisiti essenziali per indurre la obbligazione nell' utente di corrispondere compenso per l' uso della cosa di cui si giovò; e allora si dovrebbe ritenere donato l' uso della cosa medesima, qualora però le circostanze della concessione non ostassero, e parlando, per così dire, da sè, non ispiegassero l' intenzione e volontà contraria del concedente. Sia dato, ad esempio, un cavallo per uso di un giorno da chi vive di questa industria, nè mai dà cavalli se non a prezzo, nè vi siano vincoli di amicizia o consanguinità fra l' uno e l' altro; s' intenderebbe tacitamente pattuita la solita corrisposta; chè dal patto espresso al tacito niuna sostanziale differenza è a farsi secondo il naturale diritto e secondo le leggi positive.

43. Di più è d' uopo che il patto sul lucro o guadagno sia *libero* dall' una e dall' altra parte; è d' uopo cioè che nè il proprietario nè l' utente siano astretti da forza, inganno, errore. Qual consenso pieno e sufficiente vi può essere di cosa ignorata o forzata? Parimenti deve non esservi ragione per cui il concedente sia obbligato a dare la cosa gratuitamente; e perciò rispettivamente debba l' utente conseguirla senza corrisposta. Questa ragione o titolo può derivare dalla giustizia, e può derivare dalla carità o beneficenza. Supposto il primo titolo, il patto susseguente sul corrispettivo sarebbe *nullo*; supposto il secondo, sarebbe valido bensì, ma *illecito*. Sono sul morire di fame destituito di cibo, di beni di fortuna e di speranza di conseguirne: trovo del pane? ho diritto di giustizia di mangiarlo. Oppure, perseguitato a morte, trovo un cavallo necessario alla mia fuga? giustamente lo posso montare e salvarmi; e se il padrone pretendesse di togliermi o il pane o il cavallo, sarebbe ingiusto e micidiale, perchè il riparto delle fortune deve essere diretto alla salvezza e vantaggio comune; e nel detto pericolo di perder la vita potrei giovarmi della cosa a me necessaria come se essa non fosse in proprietà d' alcuno e come fossimo ancora nello stato di pura natura, avanti cioè lo stabilimento del diritto dell' individuale proprietà. (Si vegga s. Tommaso; *Quæst.* 31, *de malo*, art. 2 ad 4; nonchè 2, 2, *quæst.* 118, art. 4, e 2, e art. 3 ad 2, la cui sentenza, dichiarata dal De-Lugo, *De just. et jure disput.* 16, *sect.* 7, 4, 142, parmi da abbracciare, checchè dicasi da alcuni in contrario). Che se avessi bisogno di un cavallo, ma non fossi in pericolo di perdere la vita, potrei provvedere bensì al mio bisogno chiedendo soccorso, ma d' ordinario non potrei metter mano alle cose altrui. Illecito quindi ma non invalido sarebbe il patto sul guadagno netto, quando l'uso della cosa o gli effetti dell' uso di quella dovessero per beneficenza darsi gratuitamente, nè per giustizia la corrisposta sarebbe da restituire, giacchè l' obbligazione di carità è di ordine diverso da quello di giustizia, e su ciò convengono quelli che reputati sono nellascienza del giusto e del retto. Al contrario il patto sul guadagno netto sarebbe affatto nullo, quando il richiedente avesse diritto di giustizia all' uso

della cosa, o agli effetti dell' uso di quella. Imperciocchè acquisterebbe ciò che era già di suo stretto diritto, e per ciò farebbe uno sproprio e sottostarebbe a privazione senza compenso, ciò che alle permute onerose ed estimatorie ripugna. Il perchè, se il bisognoso suddetto pattuisce onerosamente l' uso del cavallo nel caso addotto, dopo averlo avuto in suo potere, d' ordinario niuna obbligazione contrarrebbe, se era evidente il pericolo della vita; perchè aveva già precedentemente occupato l' uso di cosa divenuto di sua ragione, come se il cavallo o l' uso di quello non fosse stato giammai in proprietà d' alcuno. Dissi poi *d' ordinario*, ec., perchè se il bisognoso avesse voluto *donare* obbligandosi gratuitamente a dare alcuna cosa in ricambio al proprietario del cavallo (locchè in tal angustia e pericolo non si deve giammai presumere essere fatto liberamente); allora sarebbe da eseguire la promessa fatta. Chi poi pensa in contrario forse ragiona nell' ipotesi che il patto fosse interposto avanti l' occupazione della cosa.

44. Per mancanza di libertà sarebbe anche nullo il patto di chi ricevesse un cavallo o altra cosa da usare, ad esempio, per un anno, e fosse in tal circostanza da non potersene servire che in uno o in pochi giorni soltanto, consapevole essendo il concedente di tal impotenza; giacchè ogni cosa è utile per l' uso che se ne fa; quindi, impeditone l' uso, è tolta l' utilità. È dunque allora pari il non ricevere il cavallo e il riceverlo senza poterne usare; se non è più grave questo, dovendosi di più alimentarlo, custodirlo, ec.

Si dirà la cosa è atta per sè a prestare comodità; l'utente accettò il peso della corrisposta volontariamente, dunque non io dovrò sostenere il peso e gli effetti delle suesci agure ed essere privato della corrisposta. Troppo sarebbe agevole scaricare le proprie disgrazie su altrui.

Risponderei: accettò volontariamente è vero, ma non abbastanza *liberamente*. Anche all' assassino do volontariamente la borsa de' denari, eppure chi dirà che ne divenga padrone ? È il timore che forza il mio assenso; così può esservi circostanza in cui per la necessita dell' uso di tal cosa per un giorno, io sia forzato a riceverla e prometterne di pagarne l' uso di un mese, benchè sappia essermi impossibile l' averne utilità nel resto del tempo. Ciò stesso deve dirsi se per ottenere cosa (come unicamente si richiede al mio bisogno), il cui uso essendo o *immedesimato* o *proporzionale* al consumo della medesima, la quale perciò non sia suscettibile di frutto netto, fossi forzato a riceverla, ma cogli stessi patti come se essa frutto netto potesse dare, locchè sarebbe angaria e ingiustizia precisamente come se per quel tempo nulla avessi ricevuto e si esigesse ciò non ostante la corrisposta col pretesto del patto interposto.

45. Per contrario, nel contratto nella tesi proposto niuna disuguaglianza, niuna ingiustizia potrà ravvisarsi: imperocchè, per una parte il ricevente la cosa fruttifera si suppone pienamente libero a

giovarsene tanto utilmente da averne frutto netto; per l' altra si suppone che il *guadagno* da ottenersi dal concedente o proprietario della medesima non ecceda, anzi sia minore del frutto netto di quella; il perchè evvi eguaglianza fra il dato e il ricevuto. A ben considerare, che cosa riceve l' utente dal proprietario, se non il solo frutto della cosa? Che monta, ad esempio, se dopo la navigazione di un anno ritraggo dal vascello datomi in uso mille monete, se debbo metterne a parte 300 per l' opera dei marinai, 400 pei pericoli di naufragio e deterioramento della nave, 100 per l' opera mia, o mia direzione, ec.; solo dunque restano a mio profitto senza titolo oneroso corrispondente le residuali 200 monete. Queste perciò sono da spartire fra sovventore e sovvenuto, perchè appunto hanno ragione di frutto netto.

Ma taluno de' benigni opporrà: se l' utente profitta esercitando l' opera sua, ne profitta anche perchè usa delle merci ricevute come istrumento; perciò l' utente dovrà dare una parte di questo profitto a chi gli somministrò le merci medesime; quindi non il solo frutto netto deve spartirsi fra contraenti, ma altra parte maggiore di prodotto.

Rispondo, che all'equivalente del solo frutto netto può aver diritto il concedente. Imperciocchè prescindendo noi dai tre notissimi titoli di lucro cessante, ec., come esprimono le voci *guadagno netto*, si suppone che il capitalista non si esponga ad alcuna eventualità, nè presti opera alcuna. È dunque giusto che neppure l'utente si esponga a pericoli, od abbia altro peso che lo gravi. Ora, nel supposto dei contrarii l'utente si esporrebbe a prestar l'opera o senza affatto o con tenue compenso. Non vi sarebbe quindi eguaglianza fra contraenti. Ciò si renderà più manifesto considerando che quantunque le merci trafficate in favorevoli circostanze siano causa istrumentale del lucro, pure non sono da equipararsi, nè possono conseguitarne tutti gli effetti della locazione degli strumenti d' arti. Perciocchè nella detta locazione il pro è sempre dovuto, ancorchè il conduttore o non voglia o non possa usare degli strumenti stessi, oppure usandone tenue profitto ne ritragga. E per qual ragione? Perchè è contrattata, *non l'utilità reale* che da tali istrumenti si ritrarrà, ma bensì l' *attitudine* di tali istrumenti di essere utili. Quest' attitudine pertanto essendo sempre la stessa, perciò posta la stessa inchiesta e offerta dei medesimi è sempre dovuta la stessa mercede, sia taluno degli utenti molto o poco industrioso. Consegue da ciò che il conduttore *può* bensì ma non è obbligato ad usare degl' istrumenti suddetti, onde se esercita opera alcuna, la esercita per sua propria volontà unicamente, e se guadagna molto o poco, nè può diminuire, nè deve aumentare la convenuta corrisposta. Tutto il contrario avviene nel nostro supposto. Conciossiachè non può vendersi l'attitudine per sè delle merci di essere barattate utilmente, essendo quest' attitudine indeterminata, di

cui gli effetti non sarebbero che ipotetici e non reali; laonde può valutarsi solo la utilità effettiva considerata in isperanza, che il sovvenuto sarà per ritrarre dalle merci medesime, la cui estimazione varia moltissimo, ora molto, ora poco, ora non essendo affatto apprezzabile. L'opera poi è esercitata dall'utente, non per sola sua volontà, ma per volontà e per obbligo impostogli del concedente. Come dunque costui potrebbe giustamente ricusarsi di compensarla? Inoltre, in forza del detto obbligo ingiunto all' utente, il capitalista avrebbe diritto a una parte proporzionale degli effetti utilissimi derivanti sì dall' industria, come dalle merci in circostanze molto favorevoli : per ciò stesso in circostanze non tanto favorevoli deve risentirne esso pure proporzionalmente gli effetti contrarii, contento dell'assicurazione del capitale e non più. Se dunque il capitalista non esercita opera e non vuol esporsi ad alcun pericolo, non può esigere che l' utente a pericolo si esponga di esercitar l' opera sua senza compenso, e perciò dovranno detrarsi, non solo le spese, ec., ma la giusta estimazione ancora dell' opera o industria dell'utente, prima che colui possa pretendere aumento sopra il capitale, ossia il solo frutto netto cagionato all'utente può essere titolo per averne guadagno netto.

Si è detto poi che all' equivalente del solo frutto netto *può aver diritto* il sovventore; perciocchè spesso costui non avrà diritto che ad una *parte* del frutto medesimo. È da notare che l' uso di alcune cose consiste in atto che non merita prezzo. In vero, chi vorrebbe stimare a prezzo l'atto di abitare la casa, oppure l' atto di usare vasi d' argento per lusso o piacere? Sarà stimabile certamente la *comodità* che tali cose apprestano, ma non sarà da stimare l' *atto di usarne*, il quale ricercasi come mera condizione senza la quale queste comodità non si godrebbero. Il perchè colui che abita la casa ed usa i detti vasi, ec., non merita ricompensa, e allora il guadagno netto può essere eguale al frutto netto. Al contrario, l' uso di altre cose consiste in atto stimabile a prezzo o per l' industria e sagacità che ricercasi nell' esercitarlo, o perchè è laborioso, o per altra cagione, e di più ha ragione di causa principale del frutto netto; e allora l' utente deve esserne compensato non solo, ma di più deve ottenere parte proporzionale del frutto medesimo. Da ciò consegue che il concedente non di raro dovrà essere contento di guadagno netto minore del frutto netto, tanto è lungi che possa aver diritto ad alcun prodotto, prima che sia compensata l'opera dell'utente!

46. Concludendo. Le cose che non fruttano non s' aumentano veramente perchè non si può valutare cosa e uso di quella; e se nell' usarle producono comodità alcuna, o è *sottratto altrettanto alla stima e valore delle cose stesse*, come avviene del pane, vino, ec., usati per cibo, o gli effetti dell'*uso loro non sono stimabili a prezzo*, perchè quanto possono essere utili altrettanto possono essere dannosi, come avviene delle merci usate nel traffico quando sia eguale la spe-

ranza di guadagnare al timore di perdere, perciò l' estimazione del di più della sorte che potesse derivare è assorbito dalle spese, dai pericoli, dall' industria, ec., dell' utente: quindi nulla resta allora oltre la sorte che giustamente possa contrattarsi concedendo le cose medesime. Al contrario nelle cose che fruttano, il cui uso sia distinto evidentemente dalla sorte, potendosi calcolare o apprezzare sorte, ed effetti dell' uso della sorte (come avviene del campo, della casa, ec.), cedendo l' uso o gli effetti o le comodità derivanti dal servirsi delle cose medesime, si può pattuire compenso oltre la sorte stessa, il quale io chiamo guadagno netto. L' utente però dev' essere pienamente libero nell' usare le cose fruttifere e nel pattuire il compenso o guadagno netto del proprietario, altrimenti sarebbe nullo il contratto come se il patto non fosse stato interposto. Finalmente il guadagno netto non può eccedere, anzi non di raro deve essere minore del frutto netto; perciò il proprietario calcolando utilità sopra la sorte deve così limitarsi come fu nella tesi proposto.

47. Consegue: 1.° che la ragione la quale giustifica il guadagno netto per la concessione di cosa che dà frutto netto e di cui si può concedere l' uso senza concederne la proprietà, come chi dà l' uso della casa, del campo, ec., sta nella comodità stimata a prezzo causata all' utente, col peso di darne corrispondente compenso; poichè unicamente per questa comodità conceduta col patto del reintegro viene a costituirsi l' eguaglianza fra il dato e il ricevuto.

Consegue: 2.° che niuna differenza sarebbe a farsi secondo la estimazione comune in quanto agli effetti e all' ultimo risultato calcolato in commercio, sia che tale concessione di comodità fosse fatta di anno in anno, di mese in mese, oppure tutta in una sola volta per lungo tempo, qualora proporzionale comodità ne derivasse al ricevente in ambedue le ipotesi.

Consegue: 3.° che nel contratto di locazione (il quale consiste appunto nel concedere l' utilità e la comodità di cose senza concederne la proprieta) il di più delle spese, del consumo o deterioramento, delle imposte, ec., che si paga dal conduttore per titolo di corrisposta, si dimostra giusto ed egualmente oneroso alle parti contraenti unicamente per la comodità stimata a prezzo causata all'utente col patto del reintegro: e che perciò, in quanto all' ultimo risultato valutabile in commercio, niuna differenza sarebbe a farsi tanto se la concessione fosse fatta replicatamente e in più volte, quanto se in una volta sola pel tempo medesimo, qualora proporzionale comodità fosse per derivarne al conduttore medesimo.

CAPO VIII

Che quando le merci trafficate danno frutto, possono dar anche guadagno netto, purchè l'utente o mercatante si sia obbligato (con piena e libera facoltà di eseguire l'obbligo assunto) di trafficarle così utilmente; e purchè il guadagno netto liberamente sia stato dedotto in patto; e che allora il guadagno è giusto tanto ammessa e pattuita, quanto non ammessa nè pattuita la traslazione delle proprietà *delle merci nel trafficante medesimo.*

48. Siccome si sono fatte speciali considerazioni intorno alle merci trafficate usate in natura, così esse specialmente si debbono considerare destinate al traffico ed usate in baratto. Dobbiamo cioè esaminare, se dar merci ad altrui da trafficare sia titolo giusto per pattuire più della restituzione della sorte, il qual di più io chiamo *guadagno netto.* Nella tesi si sostiene l'affermativa con queste limitazioni: primo, che le merci diano frutto netto nel modo spiegato e provato sopra; secondo, che il trafficante siasi obbligato per patto libero ed eseguibile a trafficare con tanto vantaggio da poter calcolare il frutto netto medesimo; finalmente, che sia stato pienamente libero nel pattuire il guadagno dovuto a chi diede le merci.

Della libertà del patto si intorno all'uso delle merci, come intorno al guadagno non ragionerò; chè abbastanza, parte se ne è parlato nel Capitolo antecedente, parte se ne dirà nei Capitoli IX e XI.

Tutto il forte della difficoltà sta nell' analizzare come le merci, le quali nell'essere trafficate passano in tante mani, possano dar guadagno netto al primo loro proprietario (ammesso ancora che diano frutto netto usate in natura). Se si ammettessero come solide le ragioni di alcuni benigni tendenti a provare che non si trasferisce la proprietà delle merci nel trafficante o utente, ma che resta *pleno jure* del concedente, non sarebbe tanto malagevole provare l' assunto; perocchè potrebbe ragionarsi così. Siccome chi dà la casa, il campo, ec., i quali fruttano, può senza contesa averne guadagno netto, perchè la proprietà di tali cose è evidentemente distinta dall'uso loro, e perciò può venderne separatamente l' uso riservatane a sè la proprietà: così vendere si potrebbe l' uso delle merci trafficate quando fruttano separatamente dalla proprietà loro, qualora le merci restassero sempre in proprietà del concedente. Questa vendita sarebbe giusta, perchè il frutto netto (come si dimostrò nel Capitolo V) è un

di più della sorte, prelevate tutte le spese, ec., come appunto è giusta la vendita dell'uso del campo, della casa, ec., perchè danno frutto netto, ossia danno di più della sorte o capitale.

Se non che sostengono i rigidi, essere immedesimata la traslazione della proprietà delle merci nel trafficante; essere immedesimata, io dissi, colla concessione di questo loro uso, deducendone che ogni cosa fruttando al padrone, se le merci s' aumentano nel traffico, non s' aumentano a vantaggio di chi le diede da prima, ma di chi ricevendole le fece sue e le barattò utilmente dipoi, e insistono irremovibilmente sull' applicazione del suddetto principio.

Io non mi accingo per ora a convincere di erroneità o l' una o l' altra parte contendente; imprendo solo a dimostrare che ambedue possono darsi pace, giacchè giusto sarebbe tanto il patto con cui si trasferisce la proprietà quanto il patto con cui non si trasferisce la proprietà delle merci nel trafficante, e che in entrambi i supposti il guadagno netto sarebbe dovuto di giustizia al concedente, però nelle circostanze e date le limitazioni di cui sopra. Veniamo alle prove.

49. Se per patto libero la proprietà delle merci date da trafficare resta del capitalista, resterà sua anche la proprietà delle merci di mano in mano sostituite, e perciò suo sarà anche il frutto netto che ne risulta. Poniamo ad esempio che Pietro dia 100 misure di grano da trafficare a proprio conto a Paolo, e che per le circostanze favorevoli possano queste dar frutto netto nel modo spiegato. Poniamo che Paolo baratti il grano in riso, il riso in olio, l' olio in lane, ec.; la proprietà del riso, dell' olio, delle lane, come è evidente, non sarà di lui, ma di Pietro; laonde le merci qualsiansi risultanti dai baratti resteranno sempre in proprietà del primo capitalista. È manifesto quindi che Pietro col mezzo delle dette sostituzioni di merci avrà, in senso morale e nella estimazione comune, un uso tanto durevole delle merci quanto durerà il traffico stesso. Ma quest' uso continuato delle merci per le circostanze favorevoli unito all' industria produce effetti utilissimi, cioè frutto netto, come qui si suppone ed altrove si è provato avvenire talvolta in pratica. Dunque l'uso continuato delle merci produce nelle dette circostanze favorevoli frutto netto al capitalista Pietro. Ciò posto: sia che Pietro contratti con Paolo in questo modo. 1. Resteranno in mia proprietà le 100 misure di grano e tutte le merci che vi sostituirete. 2. Non voglio sottostare ad alcun pericolo della sorte nè ad alcuna spesa, ec. 3. Siccome nelle dette circostanze le 100 misure di grano possono rendere il valore di mille monete, cioè 200 monete più di quello che qui attualmente costano; così a compenso dei pericoli della sorte che sono di poco momento, dovendosi fare il trasporto delle merci per terra, vi cedo l' importo di 10 monete; a compenso delle spese ve ne cedo 50; a compenso del pericolo che il valore del grano fosse per ribassarsi, ve ne cedo altre 80; 20 saranno per l' opera vostra. L' importo delle altre resi-

duali 40 monete essendo dovuto come a causa efficiente principale tanto all' industria vostra di aver trovata l' occasione favorevole da trafficare che alle merci mie come causa istrumentale, saranno ripartite trenta a voi e dieci a me, e questo sarà il mio guadagno netto. Vi sarebbe in questo e simili contratti ingiustizia? No senza dubbio, qualora l' estimazione di ciascun titolo fosse regolata da uomo dabbene e secondo la estimazione comune, e col consenso pieno e retta intelligenza d' entrambe le parti contraenti. Che poi vi rimanga una parte di utilità senza titolo oneroso rispetto al trafficante, è manifesto dalle prove addotte che le merci talora danno frutto netto, lo che qui si suppone; e se non restasse questa parte libera da spese, opera del trafficante, pericoli, ec., non darebbero le merci frutto netto contro il supposto. Più facilmente potrebbe estimarsi poi ciascun titolo e depurare il frutto e guadagno netto delle merci qualora il lucro fosse *pressochè certo*, come a non pochi venditori in certe officine e fondachi spesso avviene più generalmente. Riservata la proprietà delle merci dal concedente, ne è riservato da lui anche l' uso non che gli effetti dell' uso. L' uso delle merci le quali danno frutto netto, produce un di più della sorte e di qualsiasi altro titolo oneroso, ossia più delle spese, pericoli, opera, ec. Questo di più dunque può vendersi dal capitalista medesimo oltre la sorte. Ecco pertanto dimostrato giusto il patto di ritenere la proprietà delle merci trafficate e di averne guadagno netto.

50. Ma si opporrà: qui si esce di quistione. Paolo non è che mandatario di Pietro. Tutti ammettono che il traffico possa dar guadagno netto esercitato col mezzo di mandatario. Ma questo non è il solito modo di dar merci da trafficare.

Rispondo: qual è la quistione mia e quella che interessa le coscienze? Sapere se chi possiede merci possa darle per certo tempo e averne la restituzione con un di più della sorte; nulla interessando ai detti capitalisti, almeno per quietarsi in coscienza, di sapere se questo sia mandato o società o cambio; giacchè ognuno vuol contrattare nel miglior modo possibile purchè giusto. Tutto è dunque provare che il contratto suddetto sia oneroso egualmente per le parti, per giudicarlo giusto e per mandarlo ad effetto tranquillamente. Ma quando le merci danno frutto netto, e quando concorrono gli altri estremi di cui nella tesi, ho provato che è egualmente oneroso alle parti pattuire più della restituzione della sorte, benchè la proprietà di quella sia riservata al concedente; non rileva dunque pel nostro scopo che la concessione delle merci vesta allora piuttosto natura di mandato, che di società o di altro contratto.

51. Ma questo non è il modo solito di dar merci da trafficare (si soggiunge). Ebbene, chieggo, qual sarà?

Rispondono i rigidi: si suol far padrone il ricevente delle merci, e qui sta l' ingiustizia nel voler lucrare sopra cosa divenuta di un altro.

Eccoci pertanto al secondo supposto, che cioè il ricevente Paolo (per non deviare dall' esempio proposto) sia fatto padrone delle merci date da Pietro da trafficare, e anche in questa supposizione sostengo giusto il patto di restituire a Pietro più della sorte, ossia di dargli alcun guadagno netto, ammesse però sempre le limitazioni di cui sopra.

S' insegna da tutti concordemente che il *lucro cessante* deve compensarsi da chi ne è causa positiva. Ebbene, imprendo a dimostrare che gli stessi fondamenti i quali provano doversi compensare il lucro cessante, provano ancora giusto il di più della sorte, ossia il guadagno netto dovuto al concedente nelle circostanze supposte. Pietro ha 100 misure di grano che potrebbe e vorrebbe vendere in altro luogo con suo vantaggio di 100 monete. Paolo gli richiede il grano: acconsente Pietro di darglielo, ma lo ammonisce che non vuole per sua cagione perdere il vantaggio suddetto delle 100 monete. Paolo acconsente e si obbliga restituirgli l' importo del grano e del vantaggio che da quello era per ritrarre. Non vi sarà, penso, difficoltà di riconoscer giusto questo contratto; e perchè? Perchè Paolo è causa positiva per cui cessa a Pietro il lucro suddetto, perciò ogni ragion vuole che egli rifonda altrettanto oltre la sorte, se vuole giovarsi delle 100 misure di grano senza ingiustizia.

Queste dottrine appunto possono applicarsi al nostro proposito, mutando solo l' idea di *cessazione* di *reale utilità apprezzabile* espressa colle voci *lucro cessante* nell' altra di *produzione* di *reale utilità apprezzabile* che mi piace esprimere colle voci *lucro causato;* laonde può ragionarsi così; chi è cagione positiva di cessazione di utilità a taluno deve per giustizia rifonderla. Dunque chi è cagione positiva di produzione di utilità a taluno, secondo giustizia può ottenerne compenso. Nel nostro supposto Pietro col dar merci a Paolo da trafficare gli è causa positiva di utilità reale stimabile a prezzo, perchè le merci danno frutto netto come si suppone; dunque può ottenerne compenso.

52. Ma come mai, insisteranno i rigidi, se l' utilità delle merci non deriva a Paolo ricevente se non dopo che egli ne è divenuto padrone?

Rispondo: in realtà e fisicamente l' utilità deriva a Paolo dopo che egli è padrone delle merci, ma in isperanza esisteva l'utilità insieme colla cosa prima che Paolo ne divenisse proprietario; perciò potè giustamente contrattarsi oltre la sorte come si contrattano giustamente tutte le speranze fondate.

E come no, se avviene altrettanto nel lucro cessante? Cessa il lucro fisicamente all' atto che si dà la cosa? No, perchè il lucro doveva verificarsi o in diversi tempi o in certe circostanze e opportunità sopravvenienti; eppure si ritiene nell' estimazione comune che tutta la cessazione del lucro sia avvenuta all' atto della concessione

delle 100 misure di grano a Paolo per modo che tutta la cessazione del lucro può allora calcolarsi e contrattarsi; e per qual ragione? Perchè allora Paolo ha dato causa positiva alla cessazione del lucro medesimo. Per la stessa ragione, nel nostro supposto, benchè fisicamente il frutto netto sia per prodursi dalle 100 misure di grano successivamente e per gradi, e dopo la concessione fattane a Paolo, pure all' atto che Pietro dà a Paolo il grano gli è causa positiva del frutto netto da quella merce derivante, e perciò nell' estimazione comune quel frutto è considerato come vero e reale e da potersi dedurre giustamente in contrattazione. Più in breve. Tutto il fondamento per cui deve rifondersi il lucro cessante sta nella ragione di *causa* parziale rispettivamente alla concessione della proprietà della cosa, e nella ragione di *suo effetto* rispettivamente alla cessazione del lucro. Ma nel cedere al trafficante merci che danno frutto netto, la ragione di *causa* parziale si riconosce appunto nella concessione della proprietà delle merci stesse al trafficante, e la ragione di *effetto* si riconosce nel frutto netto da quelle prodotto. Dunque, siccome chi è causa del lucro cessante deve dare di giustizia un compenso, così chi è causa del frutto netto deve ricevere di giustizia un compenso; e siccome la traslazione della proprietà della cosa nell' utente nel caso del lucro cessante non osta per pattuire giustamente il compenso dovuto al primo proprietario della medesima: così la traslazione della proprietà delle merci nel trafficante non osta per dedurre in patto il compenso dovuto al concedente o primo proprietario delle merci. Ma questo compenso è appunto il guadagno netto di cui si tratta. Dunque il concedente o primo proprietario delle merci può ricevere di giustizia il guadagno netto in discorso.

Per verità l' argomento è convincente e non resterebbe alcun effugio, se non impugnare che le merci date da trafficare diano talvolta frutto netto; locchè però mi sembra aver provato concludentemente dai fatti. Questo stesso argomento fu più volte proposto dai benigni, ma incontrava difficoltà e repliche di molta forza, forse perchè non si proponevano, almeno espressamente, le limitazioni di cui sopra, e massimamente perchè non si depurava il lucro sperato dai pericoli, spese, industria del trafficante, ec., come venne fatto in questa discussione col mezzo della nozione del frutto netto e delle prove che anche le merci trafficate talvolta così fruttano.

53. Non ispero per questo di aver tregua; parmi anzi che massimamente i rigidi si affrettino a proporre le loro difficoltà. Ad evitare però la noia di ripetere stucchevolmente le cose stesse più volte, riserverò ai Capitoli XIII, XIV e XV, rispondere alle ragioni principali dell' una e dell' altra parte contendente in quanto sono contrarie alla principale mia proposta; perocchè saranno allora stati esposti tutti i fondamenti necessarii a mettere in sufficiente chiarezza il mio sistema, quindi più facili e spedite ne riusciranno le risposte.

54. Riassumendo. Si è provato: 1. esser giusto il patto di non trasferire nell' utente o commerciante la proprietà delle merci (le quali diano frutto netto) e di riceverne guadagno netto, imperocchè può giustamente il proprietario riservarsi quella parte di utilità delle cose sue la quale per niun titolo oneroso è dovuta all' utente, come appunto è il frutto netto; 2. giusto del pari si è provato il patto di trasferire nell' utente o commerciante la proprietà delle merci (le quali diano frutto netto) e di ottenerne guadagno netto; poichè le merci all' atto che vengono cedute si considerano in senso morale già aumentate, come aumentate si considerano nel caso del lucro cessante, e perciò sì nell' uno come nell' altro caso le merci stesse sono da valutarsi più della sorte. Nel caso del lucro *cessante* si valuta, oltre la sorte, la fondata speranza di frutto netto; nel caso del *lucro causato* si valuta egualmente, oltre la sorte, la fondata speranza di frutto netto. Nel primo caso niuno mi obbliga nel cedere la proprietà della cosa a cedere ancora la speranza del lucro, senza un separato compenso; niuno dunque mi potrebbe obbligare nel secondo a cedere merci e lucro causato da quelle, senza compenso per l' uno e per l' altro titolo separatamente, locchè era il primo.

55. Consegue, che concedendo merci da trafficare quando sono per dare frutto netto si causa all' utente comodità stimata a prezzo oltre la sorte e oltre tutti i titoli che lo gravano; e che perciò è identica la ragione la quale giustifica il guadagno netto risultante dalla locazione (di cui al num. 47, coroll. 3), colla ragione che giustifica il guadagno netto risultante dal contratto preso ad esame in questo Capitolo.

Nè osta che in questo contratto sia trasferita la proprietà delle merci nel trafficante, locchè non avviene nella locazione. Imperciocchè ciò mostra soltanto che questo contratto non è identico colla locazione; e inoltre che nella locazione la comodità a prezzo stimata derivante dall' uso della cosa si può considerare conceduta in più volte e quasi di giorno in giorno, perocchè il concedente ne ritiene sempre il dominio, e quindi la concessione dell' uso di quella si può dire replicata in ogni replica di tempo: al contrario nel contratto che si difende giusto in questo Capitolo la concessione di comodità stimata a prezzo deve considerarsi fatta in una sola volta, nell' atto cioè che la proprietà stessa delle merci viene trasferita nel trafficante. Questa differenza però è del tutto accidentale e non influente negli effetti e nell' ultimo risultato valutato in commercio (num. 47, coroll. 2). Gli stessi fondamenti dunque che la locazione dimostrano giusta, giusto ancora provano il contratto in questo Capitolo proposto.

CAPO IX

Che potrà giustamente aversi guadagno netto anche dalle cose le quali usate in un determinato modo e in alcune circostanze non danno frutto netto, *qualora siasi fra contraenti convenuto di barattarle in altra cosa in genere che d' ordinario di frutto netto sia suscettiva, con piena libertà al ricevente di eseguire il patto suddetto. Si dà un cenno del modo da tenersi per determinare il guadagno netto del concedente o sovventore per la concessione di qualsiasi cosa che sia per aumentarsi e fruttare.*

56. Questa tesi ha analogia coll' altra discussa nel Capitolo precedente. Ivi si ragionava delle merci, del grano, olio, riso, ec., dati da trafficare in circostanze che rendessero frutto netto, e si dimostrava poter allora tali cose dar guadagno netto al concedente. Ciò stesso dicasi, se suppongasi l'utente (come nella tesi) obbligato a barattare tali cose che secondo un uso non fruttano, in altra che d'ordinario frutti con piena libertà di eseguire l' obbligo assunto, come se l' utente avesse ricevuto frumento, olio, ec., e si fosse obbligato a barattarlo in una casa o in una nave o in un campo, ec. Imperocchè non potrebbe negarsi nella suddetta sposizione di fatto, esser per derivare al sovvenuto, col mezzo del baratto in discorso, sostanziale comodità da stimarsi a prezzo, oltre la sorte, senza alcun suo pericolo, spesa, opera, ec.; e questa comodità derivargli dal sovventore, come da vera causa positiva, il quale esige la sostituzione di cosa che dà frutto netto alle cose equivalenti da lui date; perciò (per le cose nel Capitolo antecedente dimostrate) non si potrà contraddire al costui diritto di percepire il guadagno netto liberamente pattuito.

57. Che gli atti del concedente e sovventore (il quale cioè dà frumento, olio, ec., obbligando l' utente libero ad eseguire l' obbligo assunto a barattarlo in cosa che frutta) siano causa positiva del frutto netto che percepirà il ricevente, è provato, perchè il frutto netto deriva unicamente dal baratto come da causa: ma questo baratto deriva mediatamente sì, ma positivamente dal concedente. È perciò che il frutto netto di cui, ec., qual effetto riconosce come causa positiva gli atti stessi e le convenzioni col concedente. E ciò è tanto evidente, che se pongasi non esistere gli atti suindicati di concessione, cessa ancora nell' utente adequatamente e direttamente la comodità del

frutto suddetto, sicchè tolta la causa, cioè le convenzioni suddette, è tolto l' effetto, cioè il frutto netto.

Vero è che gli atti del concedente sono *causa positiva morale* del frutto netto goduto dall' utente, perchè non dal sovventore per se stesso, ma col mezzo del sovvenuto vien fatta la detta sostituzione di cose a cosa. Ma che monta ciò? Chi non sa che negli atti umani e nelle imputazioni morali, egualmente si riconosce l' effetto dalla causa morale come dalla fisica? Più chiare e più convincenti riusciranno queste prove applicando la nozione della causa sopra spiegata (num. 20), alla sposizione di fatto di cui ora si ragiona; là ragione poi che dimostra giusto il suddetto guadagno netto del concedente, ammessa ancora la traslazione della proprietà delle cose secondo un uso infruttifere nell' utente, si ha al num. 51 e seguenti.

58. Ma potrà opporsi: il diritto del concedente di conseguire il guadagno netto di cui, ec., *sarà almeno indeterminato;* e nulla potrà precisamente pattuirsi all'atto della concessione delle suddette cose secondo un uso infruttifere (ad esempio, delle 100 misure di grano): dovrà invece aspettarsi finchè sia stato eseguito il baratto nella cosa fruttifera in ispecie da scegliersi ad arbitrio dell' utente o sovvenuto, affine di conoscere il frutto netto ora maggiore ora minore che questa sarà per produrre, e così stabilire il corrispondente guadagno netto dovuto al concedente.

Eccoci pertanto alla seconda parte della tesi, a dare cioè un cenno in generale per determinare il frutto netto, e quindi il corrispondente guadagno netto dovuto al sovventore.

Premetto che col baratto delle cose secondo un uso infruttifere o trattasi dell' acquisto di cose che d' ordinario fruttino, come di una casa, d' un campo, ec., o trattasi di rendere fruttifere tali cose o simili col trafficarle in senso proprio, cioè col mezzo di permute. Nella prima ipotesi si potrebbe rispondere alla proposta obbiezione, che non vi sarebbe ingiustizia alcuna se il frutto e guadagno netto fossero regolati secondo il *medio prodotto* della cosa da acquistarsi, dedotte tutte le spese, pericoli, ec.; imperocchè così il timore di minor lucro sarebbe compensato dalla speranza del lucro maggiore. Anzi questa appunto è la norma che suol tenersi praticamente calcolando il frutto di ciascuna cosa in particolare. Può un campo, per esempio, in un novennio produrre per 1000 monete di frutto, detratte le spese, ec., se gli anni fossero prosperi, e se gl' infortunii non ordinarii non avessero a temersi. Supposti alcuni di questi tristi casi, produrrebbe soltanto per 600 monete. Le 800 adunque sono il frutto medio che può calcolarsi all' atto del contratto. Nè è difficile ai pratici e intelligenti di commercio conoscere il sommo e l'infimo grado della forza produttiva di quelle cose fruttifere le quali nel loro territorio e provincia sogliono cadere in contrattazione. L' esperienza e il sentimento comune intorno a ciò tolgono ogni dubbiezza.

59. Insteranno però i rigidi: reggerebbe questa risposta se la cosa da acquistarsi col baratto delle cose secondo un uso infruttifere fosse per patto determinata in ispecie; ma siccome la tesi suppone che la cosa fruttifera resti indeterminata e da scegliersi dall' utente, così non si vede come determinarne il frutto netto e il corrispondente guadagno netto del sovventore.

Rispondo: che il prezzo specifico delle cose in commercio (come già si disse) è determinato dall' *inchiesta*, ossia dal numero dei richiedenti le cose stesse, e dall' *offerta* ossia dalla quantità loro. Se pertanto vi fosse taluna o tal altra cosa per sè fruttifera, la quale si aumentasse e fruttasse in sommo grado, come si suppone nell' obbiezione, quanti non la ricercherebbero a preferenza di quelle che in minimo grado fossero fruttifere? Aumentandosi dunque la ricerca di quella, se ne aumenterebbe ancora in rigorosa proporzione aritmetica l' estimazione e il prezzo capitale, che sommo diverrebbe; e viceversa, se altra cosa producesse frutto minimo, il suo prezzo in capitale nella stessa esatta proporzione sarebbe minimo. Consegue pertanto, che il frutto netto di ciascuna cosa totalmente produttiva e fruttifera è sempre eguale, supposto eguale il valore della sorte o capitale.

Una conferma pratica e irrefragabile di questo principio può desumersi dal modo costante tenuto comunemente nel fissare la stima in capitale dei fondi urbani e rustici, degli opificii, ec. Preso per norma il frutto annuo netto si moltiplica sempre per un egual numero di volte e se ne desume il valore in sorte. E per qual ragione? Perchè la cosa in capitale è stimata per l' uso che se ne fa libero da spese, ec. Questo uso è stimato in ragione dell' inchiesta e offerta. Dunque *prezzo capitale*, *inchiesta* e *offerta* e *uso libero da spese*, ec., sono correlativi, dei quali uno non può alterarsi senza che gli altri si alterino in proporzione.

Il frutto netto dunque sarà sempre proporzionale al valore in capitale; perciò, supposto valore eguale in sorte, il frutto netto sarà eguale benchè le cose fruttifere siano fra sè diverse in ispecie.

Nè si opponga che i gran palagi, ad esempio, costano meno, anche in proporzione, delle piccole case: eppure il frutto netto è lo stesso.

Rispondo: la comodità essere bensì proporzionale alle grandi fabbriche da cui si ritrae, in sè e *fisicamente considerata*; ma non essere esattamente proporzionale alle dette fabbriche la estimazione comune delle comodità che apprestano le fabbriche grandi confrontate colla estimazione delle comodità delle piccole case. Imperocchè, pochi possono e vogliono acquistare le fabbriche grandi, perchè appunto pochi possono e vogliono acquistare le comodità che esse danno, laonde resta diminuito il prezzo e valore così del capitale come del loro frutto netto; per cui regge sempre il principio, *il frutto net-*

to delle diverse cose totalmente fruttifere essere eguale, supposto eguale il loro valore in capitale o in sorte.

Dissi: *totalmente fruttifere*, ec., chè se fruttassero solo in parte od alcun poco, e si consumassero in parte coll' uso, la regola posta varrebbe per quanto fruttassero; pel resto si avrebbe compenso dalla rilevantissima comodità stimabile a prezzo risentita nell' atto dell' uso di cui noi non parliamo, tenuto essendo in forza di patto oneroso l' utente a barattare le cose infruttifere, ad esempio le 100 misure di grano in cosa suscettiva nella sua totalità, e non in parte soltanto, di frutto netto. Non osta dunque che la cosa fruttifera non sia determinata in ispecie dal concedente, e che questa debba scegliersi a libero arbitrio del sovvenuto, perocchè egual frutto netto potrà sempre calcolarsi, ed egual guadagno netto giustamente pattuirsi a favore del concedente. A determinar poi il guadagno netto servir dee di norma il frutto netto; a determinar il frutto netto servirà l'annuo fitto solito ritrarsi, detratte le spese tutte di manutenzione e peggioramento della cosa, le tasse e tutti gli altri titoli onerosi.

60. Che se le cose secondo un uso infruttifere, come grano, lane, ec., dovessero per patto barattarsi in altre egualmente infruttifere, come olio, riso, ec., ma in circostanze favorevoli da fondatamente calcolarne frutto netto, libero essendo il ricevente all' esecuzione dell' obbligo assunto; ossia se fossero date merci da trafficare, quando il traffico dà frutto netto; allora è più malagevole dare una regola costante per determinare il frutto e guadagno netto che da quelle può giustamente ritrarsi. Perocchè nelle diverse circostanze le stesse merci possono ora più ora meno influire nel frutto e guadagno netto. Per la qual cosa nel sistema che propongo non è sostenibile la opinione di quelli che difendono, il guadagno netto derivante dal commercio doversi regolare dal guadagno netto solito ritrarsi dalle cose per sè fruttifere, dagli stabili cioè urbani e rustici. Conciossiachè io suppongo che la convenzione porti l' impiego delle merci nel traffico; ma il traffico, in circostanze favorevoli, frutta senza stretta e rigorosa dipendenza dal maggior o minor frutto degli stabili. Dunque da questo a quel frutto non può precisamente arguirsi, almeno per la coscienza. Si devono pertanto considerare le circostanze di fatto, l'abbondanza del denaro, i diversi contratti utili di commercio che possono farsi, e detratte le spese, i pericoli, l'opera, l'industria, ec., dedurre in patto un guadagno netto minore del frutto netto dalle merci stesse prodotto, secondo il giudizio comune dei prudenti per lungo esercizio esperti nelle diverse maniere di commercio. Le norme poi tenute dalle società per le pubbliche assicurazioni dagl' incendii, dal naufragio, ec., le quali bene sono ammaestrate in proposito anche da lunga esperienza, daranno molti lumi per fissare il frutto netto di cui ragioniamo.

61. I rigidi però soggiungeranno: Se il guadagno del conceden-

te deve essere regolato a tenore delle circostanze, potrà talvolta essere giusto anche il 50 per 100, e forse anche il doppio della sorte, contro ciò che si giudica anche dai più lassi in queste materie.

Rispondo: dato che talvolta il traffico possa in effetto duplicare ancora la sorte o capitale, non convengo che possa calcolarsi giammai frutto netto così esorbitante. Imperocchè tale guadagno o deve attribuirsi in gran parte all' industria e opera del sovvenuto, o ai pericoli sostenuti, o anche all'avventura di lui, e perciò il frutto netto resta sempre moltissimo diminuito. Inoltre questo frutto netto deve spartirsi fra' contribuenti, e in ragione dell'influenza loro nel produrlo. Veniamo ad esempi. Le rivendaiuole qualche giorno raddoppieranno forse i loro capitalucci, nol niego: ma quanti dì poi non istanno senza poter far contratto e guadagno alcuno? Intanto le spese di affitto di bottega, di deterioramento de' capitali, l'estimazione dell' opera loro, de' pericoli de' capitali medesimi o per furto od altro, corrono sempre. Calcolando dunque, ad esempio, dopo sei mesi il frutto netto che esse ricavano dalle vendite, si rileverà tenuissimo senza meno. Lo prova il fatto. Chi mai delle rivendaiuole accumula e arricchisce? Non vivono esse anzi ristrettamente? L' opera loro assorbisce quasi sempre il guadagno. Nullo è dunque o certamente tenuissimo il frutto netto di tale merci; e quindi tenuissimo tanto più è il guadagno netto che se ne potrebbe pattuire secondo giustizia. Grandi guadagni fa talvolta chi trasporta merci per mare, è vero: ma quanti pericoli non incontra; e se ad onta di questi pericoli ogni cosa gli riesce avventurosamente, non è il guadagno per la maggior parte prezzo dei rischi incontrati? Alcuno dei commercianti di grandi cognizioni fornito di vedute straordinarie si leverà talvolta a grande stato in non lungo tempo; ma il guadagno che fa è da riconoscere in parte bensì dai capitali, ma in maggior parte dalla particolare sua sagacità ed anche dalla sua avventura? Il fatto mostra che chi traffica con capitali altrui ricevuti ad interesse spesso scapita e resta oppresso da debiti, forse perchè il guadagnò netto pattuito talvolta è del tutto ingiusto, talvolta è gravoso ed esorbitante, calcolate le circostanze attuali del traffico. Esaminando dunque con diligenza il commercio si vedrà che ove maggiore è la speranza di lucrare, ivi maggiori sono i pericoli; e ove sono questi minori, minore è anche la suddetta speranza, per cui, supposte anche circostanze favorevoli, nasce compensazione, se non totale, in gran parte almeno fra i pericoli, le spese, ec., e la speranza suddetta.

Se ciò fu vero mai sempre, molto più si rende manifesto al presente a cagione del libero commercio introdotto presso i popoli tutti i più inciviliti. Il libero commercio nell' interno degli Stati è considerato siccome fonte di ben essere e di prosperità dei popoli, come l' esperienza pienamente comprova: se non che la stessa somma utilità comune diminuisce e scema il guadagnò netto di alcuni

individui. Imperocchè scorgendosi che un cotal commercio dà grandi vantaggi, per la libertà che ora ciascuno ha di trafficare, altri si accingono a così commerciare essi pure spinti dall' amor del guadagno il quale suol essere cocentissimo. Per questo modo aumentandosi l' offerta di tali merci, il prezzo ne è ribassato, e quindi ora diminuito ora impedito il frutto netto delle medesime. Per le quali considerazioni, quantunque ora il lusso non solo della classe, ma ancora dell' individuo (per usare le espressioni dell' esimio Valeriani) sia aumentato di molto, e quindi anche l' inchiesta di molte merci ; mi avviso che il frutto netto che può calcolarsi, non sia di molto maggiore di quello che giustamente si calcolava un tempo ; benchè ora più frequenti siano le occasioni di guadagnare giustamente, per la maggior energia de' popoli, per lo perfezionamento delle arti, e per tante altre cagioni già annoverate. Non osta dunque al proposto sistema la enunciata difficoltà desunta dall' eminent. Gerdil (tom. 29, pag. 264 , dell' edizione romana) , la quale è proposta ancora da altri scrittori come vedrassi in progresso.

62. Riassumendo : si è provato che anche le cose secondo un uso infruttifere danno guadagno netto al concedente, qualora l'utente o sovvenuto siasi obbligato a barattare in altre o fruttifere per sè stesse, o che fruttano trafficate, giacchè nell' una e nell' altra ipotesi il sovventore è causa positiva al sovvenuto di fruttto netto. Non osta poi alla giustizia del detto contratto che la cosa fruttifera sia da determinarsi in ispecie dall' utente ; perocchè se egli acquista cosa per sè fruttifera, come la casa, il campo, ec., supposto eguale il valore in capitale, sarà sempre eguale il frutto netto che da ciascuna in ispecie ritrarrà ; se poi trafficasse in buone circostanze, potrà il frutto netto essere alquanto diverso da quello degli stabili urbani e rustici, ma sarà però sempre *minimo*, dovendosi prelevare l' estimazione dei tanti titoli onerosi, di pericoli, spese, ec. Il fitto annuo solito pagarsi servirà di norma, fatte le dette detrazioni, per istabilire praticamente il frutto e guadagno netto delle cose di prima classe, cioè delle fruttifere. Al giudizio de' prudenti e saggi d' uopo è rimettere lo stabilire il guadagno netto derivante dal traffico a tenore delle circostanze de' luoghi, dei tempi, ec. , locchè non sarà tanto difficile calcolando sulle traccie adottate dalle pubbliche assicurazioni, e secondo il comune giudizio dei timorati versati lungamente nel commercio.

63. Conséguе che concedendo cose secondo un uso infruttifere col patto di barattarle in altre che fruttino o per sè stesse o per l'uso che se ne farà viene a causarsi all'utente frutto netto, come gli è causato nella locazione, perciò che anche nei detti supposti in questo Capitolo esaminati il guadagno netto del sovventore è giustificato da ragioni simili a quelle che provano giusto il guadagno netto nella locazione (num. 47, coroll. 3.). Nè fa alcuna difficoltà la traslazione della proprietà nell' utente tanto delle prime cose date , quanto delle

sostituite (num. 56.). Perlocchè giusti si riconoscono i contratti esaminati in questo Capitolo, come gli altri esaminati nei Capitoli VII e VIII.

Dopo tutte queste considerazioni sarebbe tempo omai di venire di proposito alla disputa, se cioè il denaro sia fruttifero od infruttifero. Se non che è d' uopo prima esaminare ancora qual sia la vera natura della moneta o denaro, locchè si farà nel Capitolo seguente.

CAPO X

Che cosa sia la moneta.

64. Molte cose e varie si sono scritte intorno alla natura della moneta; porto però opinione che se imparzialmente si vorrà seguire il chiarissimo Valeriani nell' erudita e profonda analisi che ne fa nella citata opera di pubblica economia, palese si renderà la verità e cesseranno su ciò le contraddizioni e le dispute. Per non dilungarmi di troppo ne darò alcuni cenni, rimettendo all' opera di lui chi ne desiderasse più compiuta esposizione.

Il commercio ebbe suo principio dalle permute *semplici* (Valer., § 56). Da prima gli uomini barattarono l'una cosa superflua al proprio bisogno con altra giudicata più utile o dilettevole senza istituire altri confronti; ma dopo che il commercio si fu esteso e grande si fu il numero dei richiedenti e degli offerenti le cose stesse, si passò alle permute *estimatorie*, ossia volle bensì ciascuno dare il superfluo al proprio bisogno, ma colla condizione di ricevere altra cosa gradita, confrontando il pregio suo specifico col pregio specifico della cosa data secondo la pubblica estimazione, e così cominciò ad esigersi l' eguaglianza nei baratti e nelle contrattazioni. Se non che troppo era difficile rilevare il pregio in ispecie delle diverse cose e i rapporti del pregio loro, senza una norma come idonea da tutti riconosciuta, nello stesso modo che sarebbe difficilissimo giudicare così a occhio, senza misure, dei rapporti ad esempio di varie superficie, se l' una cioè dell' altra fosse maggiore o no e di quanto. Si ebbe allora ricorso da ciascuna popolazione a quelle merci, il cui pregio era da tutti più conosciuto, e queste servirono di misura del pregio specifico delle altre merci. Queste misure del pregio specifico furono quindi diverse presso i diversi popoli. Scelsero per campione i capi d'armenti i popoli pastori, i Messicani il cacao, altri il tabacco, ec. Ma si rilevò che questa misura non era esatta, non essendo sempre identica la qualità o bontà sua.

65. Quando i metalli cominciarono ad essere in molto uso, si conobbe allora poter essi somministrare più esatta misura del pregio specifico che le dette cose (§ 57); imperocchè il pregio di quelli è proporzionale ai varii pezzi. Si considerò pertanto qual pezzo di metallo corrispondesse al pregio di un capo d' armento, ec., e questo fu la norma o misura del pregio di tutte le altre cose in commercio. Di

qui conosciamo come quasi tutti i nomi antichissimi delle monete furono derivati dai nomi di animali o di pesi; così il *siclo* (peso) degli Ebrei, la *dramma* (peso) dei Greci, la *pecunia* da *pecude* (animale da pascolo) dei Latini ec.

66. Si conobbe poi che, come dai metalli poteva trarsi la *misura* del pregio, così quelli potevano essere anche *pegno* del pregio delle cose in commercio. Imperocchè, essendo divenuto estesissimo l' uso dei metalli, molti li ricercavano; quindi chi possedeva una certa quantità di quelli poteva bene sperare di barattarli o in tutto o in parte a suo talento in altra cosa utile o dilettevole. Al più facile conseguimento di questo fine la pubblica autorità ne improntò tutta la superficie dei pezzi con effigie diverse e spesso dei pecudi in attestazione del loro peso e fine.

I monumenti poi dimostrano, prima essere stati improntati i metalli più utili cioè rame e ferro, e la ragione il consente, perocchè da prima furono i più pregiati: ma dopo introdotta l' ineguaglianza delle fortune e il lusso, l' argento e l' oro furono in maggior pregio degli altri. Sembra poi che da prima l'argento all'oro fosse preferito, perchè conveniva durare maggior fatica per possederlo, affrontandolo, come si esprime il lodato giuspubblicista, nelle miniere con grandi stenti; ma la quantità che se ne rinvenne fece sì che all'oro fosse posposto. Questa pertanto è l' origine e la vera natura della moneta al doppio ufficio di *misura* insieme e *pegno* di pregio dimostrata dai fatti e dalla ragione.

67. Da questa dimostrazione deduce quel giuspubblicista che la moneta o è *meramente rappresentativa*, o quasi *rappresentativa*, o *reale*. La prima, priva essendo di valore intrinseco, ha il suo valore dal governo che obbliga a riceverla come fosse reale, come sarebbe carta monetata, ec. La seconda è moneta di vil metallo, rame o lega di rame con poco argento per uso della minuta contrattazione al qual bisogno non sopprabbondi, cui si attribuisce dalla pubblica autorità un valore assai maggiore dell' intrinseco pregio del metallo stesso. La reale, considerata sotto il doppio aspetto di misura e pegno di pregio, è presso popoli più inciviliti metallo e particolarmente argento ed oro, improntato per autorità pubblica in segno del suo peso e fine. Questa è la *misura* la *più esatta* del pregio o prezzo di tutte le cose, perchè per l'una parte il suo pregio è proporzionale ai varii pezzi; inoltre sino ad ora non si è potuto contraffare il segno della pubblica autorità o conio; è la più *comoda* perchè facile da trasportare, da custodire ec., e di lunghissima conservazione; è *ricercatissima*, perchè questi metalli per fare ostentazione di potere, ossia per l'uso, sono al presente desideratissimi, e perciò la moneta reale è ora anche il più *sicuro pegno* di tutte le altre cose in commercio.

68. Svanisce dopo queste dottrine di quel sommo giuspubblicista (le quali ognuno potrà meditare più estese nell' opera di lui):

1. l' errore di taluno che sembra voglia dire preziosi i metalli perchè se ne fa moneta, quando è anzi al contrario, che se ne fa moneta perchè sono preziosi, ossia perchè comunemente si pregiano e desiderano. 2. Potranno rettificarsi alcuni concetti che sembrar possono incoerenti intorno la natura della moneta o denaro, però a mio avviso da dirsi piuttosto *incompleti*, di alcuni scrittori d'altronde celebri. Quando si legge, ad esempio, che il pregio dell'oro ed argento è inserito da Dio nella natura dell' uomo, e che se un popolo non pregiasse l' oro e l' argento sarebbe un' eccezione non una regola, come sarebbe un altro popolo cui non piacesse il pane; oppure quando si legge, essere errore che l' oro e l' argento siano i rappresentanti di tutte le ricchezze, perchè anche la canapa e il ferro possono permutarsi con tutte le altre cose, eppure non si dicono rappresentarle; facilmente s' intende che l' oro e l' argento sono in genere pregevoli e apprezzabili non solamente per convenzione ma per l' intrinseca loro natura. Considerati poi in ispecie nello stato di perfetta società è pregiato l' oro quanto il pane proporzionalmente, ma non nei primordii della società, quando l' uso dei metalli non era introdotto generalmente: ossia il pane fu e sarà sempre pregiato perchè soddisfa i nostri bisogni *fisici*, i quali cioè abbiamo in comune cogli altri animali, sentiti perciò mai sempre anche nello stato di pura natura: l' oro non sempre egualmente perchè soddisfa i bisogni nostri *morali* proprii, cioè dell'umana specie soltanto e sentiti maggiormente nello stato di società. Laonde non fu eccezione di regola se da prima gli uomini non sentirono il desiderio nè il bisogno dei metalli chiamati preziosi al pari di noi, o se preferirono a quelli il ferro, il rame. Ciò era anzi consentaneo alla ragione, come si dimostrò. Vero poi che la canapa e il ferro possono permutarsi colle altre cose, pure non le rappresentano. Ma non così dei metalli coniati, i quali rappresentano e sono anzi pegno di tutte le cose in contrattazione, poichè altre ragioni concorrono a dare ai metalli coniati, o moneta, questa virtù direi quasi rappresentativa, le quali alla canapa e alle altre merci non si convengono. E in vero, come potrebbe esser la canapa misura di pregio, se non molto imperfettamente, come il furono presso alcuni popoli non abbastanza inciviliti il cacao e il tabacco? Inoltre la canapa non è facile da trasportare, non è di lunga durata, nè serve poi all' ostentazione del potere e lusso, e perciò non è abbastanza generalmente ricercata, perchè possa essere pegno di pregio. Il ferro ha alcune di queste proprietà, e per ciò appunto fu già coniato in moneta. Se non che dal lusso fu posposto all' argento e all' oro, cui dovette cedere il luogo. Si aggiunge anche dallo scrittore medesimo che il Principe coll' impronto attesta la qualità e quantità del metallo, ma che non può per questo farne crescere il valore intrinseco, come il bollo delle misure indica la capacità loro, ma non la dilata. Se non può la pubblica autorità far crescere il va-

lore intrinseco della moneta come metallo, il che si concede di buon grado, può però farne crescere talora l'estrinseco valore, cioè come moneta o metallo improntato. Per questa ragione la moneta rappresentativa, o quasi rappresentativa, se non soprabbonda alla minuta contrattazione, è ricevuta, anzi cercata al fine di pagare le picciole partite le quali non potrebbero pareggiarsi coll'oro o argento, e per questa estrinseca ragione diviene essa pregiata benchè abbia poco valore intrinseco; locchè di nuovo conferma che il pregio e prezzo specifico delle cose tutte in commercio è determinato non dalla intrinseca loro bontà, ma dal numero di quelli che l'offrono e di quelli che la ricercano.

A questi capi pertanto si deve ridurre la dottrina del suddetto scrittore: 1. che i metalli oro e argento sono tanto pregiati ora da noi, perchè servono a soddisfare il desiderio di ostentare il nostro potere, il quale fa diventare quei metalli a noi bisognevoli in senso lato, come nel Capitolo I si disse, e Valeriani insegna; quindi che il loro pregio e prezzo è intrinseco, come quello di tutte le altre cose in commercio desiderate e ricercate. 2. Che quei metalli improntati dall' autorità pubblica sono il più sicuro pegno per conseguire tutte le cose in commercio di valore corrispondente, perchè hanno quei pregii e sono ora ricercatissimi comunemente, il che delle altre cose non si verifica, almeno a quel grado. 3. Che l' autorità pubblica, attestando il peso e fine de' metalli suddetti, non li fa crescere come metallo, ma talora li fa crescere come moneta, aumentando il pregio dei vili metalli monetati, quando siano necessarii ai bisogni delle minute quotidiane contrattazioni.

69. Un altro scrittore moderno colla scorta delle miscellanee del visconte de Bonnald dice: che il danaro non è nè valore nè mercanzia, ma è il segno pubblico di tutti i valori; e che i metalli monetati non sono considerati nella società come aventi un valore proprio, ma fanno l'ufficio di segni legali e pubblici di tutti i valori; e lo conferma osservando che presso alcune nazioni le monete furono di cuoio e di altre materie prive di valore intrinseco, ec.

Questa dottrina non potrebbe essere impugnata, se non escludesse nell' oro e argento il pregio intrinseco, e solo lo negasse al cuoio e ad altre cose, in vero poco intrinsecamente pregiate, allorchè fanno ufficio di moneta. È palese dalle cose dette che il cuoio, le cedole, ec.; non sono che moneta *rappresentativa;* ma le monete d' oro sono monete *reali*, le quali gettate anche nel crogiuolo avrebbero sempre un pregio come metallo, alquanto minore bensì di prima, perchè l' autorità pubblica suol ritenere l' importo delle spese per la loro fabbricazione, ma rilevante ciò non pertanto; ricercatissimo essendo presentemente quel metallo prezioso, anche non monetato e da pochi offerto.

70. Da questo confronto si rileva che, uniti i concetti del primo

con quelli del secondo scrittore, cioè che i metalli sono *intrinsecamente* preziosi, e che la moneta è *segno legale di tutti i valori*; ne risultà l' idea esatta e completa della *moneta reale* sotto il doppio aspetto di misura insieme e pegno di pregio, come Valeriani insegnò, e i fatti e la ragione ci dimostrarono. Perciò appunto *incomplete* chiamai anzichè incoerenti le loro dottrine.

Stabilita per tal modo la vera natura del denaro o moneta, passeremo nel Capitolo seguente ad applicare le cose dimostrate negli antecedenti Capitoli.

CAPO XI

Applicazione delle cose discorse. Si dimostra che, prescindendo dai titoli di lucro cessante, danno emergente, e pericolo della sorte, l'interesse o frutto del denaro non è giusto, se non qualora per patto de' contraenti (eseguibile pienamente da chi lo riceve) sia destinato a dover essere impiegato in cosa che per certezza morale sia per produrre frutto netto. Per lo che se si prescinda nell' esame della nostra controversia tanto espressamente quanto implicitamente da qualsiasi destinazione del denaro, non è possibile dar giudizio se l' interesse sia giusto o no.

71. Eccomi finalmente allo sviluppo del sistema che propongo intorno all' impiego del denaro, a dimostrare cioè, che la concessione del denaro deve considerarsi non in sè, ma in relazione all' uso da farsene, e che perciò il denaro stesso ne' singoli casi appartiene ora alla classe delle cose che danno frutto netto, ora a quella delle infruttifere, e che le diverse circostanze di fatto dei contraenti, e le loro convenzioni libere in sè e liberamente eseguibili, massimamente dal ricevente, lo determinano ora all' una, ora all' altra delle due dette classi; quindi che amendue le parti contendenti intorno alla giustizia del guadagno netto pattuito per la concessione del denaro sostengono il vero, se ciascuna si rimanga entro i confini segnati dalla ragione.

72. Premetto che qualora si esamina se il denaro s' aumenti e frutti o no, si ragiona di frutto e aumento in senso morale, poichè ammette ognuno che il metallo monetato, considerato in sè stesso e nella sua identità, non cresca per uso utile che se ne faccia in commercio; perciò questo aumento sarebbe del genere dichiarato al numero 10.

Di più il denaro non solamente, se produce, s' aumenta e produce utili effetti solo in senso morale, ma li produce mai sempre mediatamente. Il prodotto, ad esempio, de' poderi e anche delle case può aversi immediato. Raccolgo le biade, abito la casa? Risento comodità stimate a prezzo immediatamente dalla cosa. Non così della moneta, la quale è *misura* e *pegno* di tutte le cose in commercio (num. 65 e 66). L'ufficio quindi della moneta, in quanto è *misura* di pregio, è di far sì che mantengasi l'eguaglianza esattamente nelle

permute estimatorie; in quanto è *pegno* delle cose contrattabili, è di assicurare chi ha denaro di conseguire cose offerte di corrispondente valore. L' utilità dunque e l' aumento sopra la sorte derivante dalla moneta non può provenire se non dopo averla permutata in altra cosa e non in sè stessa e nella sua identità, e perciò mediatamente, locchè però non toglie che la moneta possa usarsi in natura (num. 3). E in vero, se si consideri la moneta indipendentemente dall' attitudine di essere permutata qual misura e pegno di pregio, essa non avrebbe più gli usi di moneta, ma gli usi soltanto di metallo, i quali noi non dobbiamo ora considerare. In conferma si ponga mente che quand' anche si faccia semplice ostentazione del denaro, e così se ne tragga alcuna comodità stimabile a prezzo oltre la sorte senza spenderlo, pure tale comodità deriva dall' attitudine che esso ha di essere speso e non altrimenti; per cui questa sola attitudine considerata o in potenza o in atto può di qualche guisa aumentare la moneta e farla fruttare, locchè dimostra che il prodotto o frutto del denaro è sempre mediato, mediante cioè le permute e i baratti. Ciò non ostante niuno potrebbe metter in dubbio che tale prodotto, benchè mediato, non debbasi riconoscere come da causa istrumentale e da mezzo dalla moneta, dopo le cose discorse nel Capitolo V, e dopo averne determinata la natura nel Capitolo X.

Inoltre, ricercare se per la concessione del denaro possa aversi giustamente pro o interesse, prescindendo dai titoli di lucro cessante, danno emergente e pericolo della sorte, è ricercare se guadagno netto produca. Conciossiachè vuolsi assicurato il capitale, nè si vuol prestar opera alcuna o sottostare a spese, e ciò non ostante si esige l' aumento sopra il capitale. Ora questo aumento non può essere egualmente alle parti contraenti oneroso, se non per quell' avanzo di prodotto sopra tutti i titoli che gravano l' utente, di spese cioè, industria, ec., locchè appunto coincide colla nozione del frutto e guadagno netto da me proposta al num. 4.

73. Posti questi schiarimenti, veniamo a considerare l' uso della moneta, prima in natura poi in baratto. Sarà usato il denaro in natura, quando il capitalista riserverà a sè gli effetti risultanti dalle permute onerose nella loro identità; sarà usato in baratto quando riserverà a sè gli effetti delle permute, non in sè, ma in equivalente.

Chi pertanto ha denaro ha sicuro pegno di cose contrattabili, e si può considerare essere già per averle ad ogni sua richiesta, e ciò sarà godere gli effetti della moneta in loro identità, ossia usarla in natura. Se non che le cose in commercio sono di tre classi (n. 35).

1. Cose che fruttano secondo alcuni usi, secondo altri non fruttano. Non fruttano cioè considerato quell' uso il quale sia immedesimato col totale consumo di loro sostanza, da cui conseguono effetti non contrattabili, come l'uso dei cibi a nostro nutrimento (num. 7). Non fruttano le merci trafficate quando la speranza di lucro non sia

da stimarsi a giudizio comune più di tutte le spese, dei pericoli, dell' industria, ec., del trafficante (num. 24).

Al contrario fruttano talvolta le merci impiegate nel traffico (Capitolo V); fruttano le materie gregge e altri capitali in grandi intraprese e in manifatture con utilissima distribuzione di lavoro (Capitolo IV).

2. Cose che fruttano d' ordinario purchè usate, come le case, le quali fruttano solo abitate, gli opificii (Capitolo III), e in parte anche i poderi, i quali sono resi fertili di biade in gran parte dall' uso, ossia dall' opera nostra industriosa (Capitolo VI, num. 32).

3. Finalmente, cose che anche non usate s'aumentano e fruttano, come gli alberi nel bosco, ec. (num. 31).

La moneta dunque usata in natura, perchè pegno di tutte le cose in commercio, si considererà avere non fisicamente, ma nella estimazione comune ed equivalentemente, tutti i caratteri di quelle; e perciò si considererà ora produttiva, ora non produttiva, secondo che vorrà sùpporsi barattata o in una o in un' altra classe di dette cose, anzi secondo ciascuna cosa da acquistarsi.

74. Poniamo ora che il capitalista usi la moneta in baratto, cioè che dia denaro riservando a sè gli effetti delle permute, non identici ma in equivalente, è palese che sarebbero applicabili le cose discorse al Capit. VII, e perciò dovrebbe conchiudersi che chi dà denaro per l' acquisto di cose qualsiansi le quali in niun modo sono per aumentarsi, dà mera anticipazione di comodità, la quale non può per sè stimarsi a prezzo oltre la sorte e perciò non può aversene alcun guadagno netto o interesse. Così chi desse denaro perchè il ricevente si procacciasse il proprio alimento (num. 38). Ragioni analoghe provano che sarebbe ingiusto il pro o interesse avente ragione di guadagno netto se il denaro fosse dato da trafficare senza fondata speranza di frutto netto (num. 40). A rendere giusti i quali contratti nè influirebbe la qualità della persona agiata o povera, nè basterebbe la convenzione delle parti, perchè mancherebbe sempre la materia del contratto; neppure sarebbe sufficiente la sola dilazione o breve o lunga data a restituire la somma, perchè tale dilazione per sè sola non è vera cagione di frutto netto (num. 41).

All' opposto se fosse dato denaro per l'acquisto di cose che fruttano riservandosi il concedente la proprietà delle cose da acquistarsi, sarebbe giusto l' interesse avente ragione di guadagno netto, e la vera ragione che giustificherebbe il contratto sarebbe l' utilità cagionata all' utente. Siccome questo contratto sarebbe locazione, così la vera e primaria ragione che giustifica il guadagno netto derivante dalla locazione è appunto l' utilità cagionata all' utente oltre la sorte (num. 42 sino al num. 47; aggiungi i num. 49 e 50).

Se poi fosse dato denaro per l' acquisto di cose che fruttano, pattuendo che la proprietà delle cose acquistate fosse dell' utente e

non del sovventore, l' interesse a costui favore convenuto avente ragione di guadagno netto sarebbe giusto tuttavia (num. 51 e segg.).

Da cui s' inferisce che la traslazione o non traslazione della proprietà nell' utente è accidentale alla giustizia del contratto; che gli effetti utili, oltre tutti i titoli onerosi, costituiscono principalmente nella data supposizione l' eguaglianza fra i contraenti; e perciò la ragione che giustifica il guadagno netto nella locazione e nel caso del lucro cessante, giusto lo dimostra ancora nel contratto di cui noi ragioniamo (num. 51, 55, 56 e seguenti), benchè il contratto da me difeso fruttifero sia diverso dalla locazione e dal lucro cessante. Siccome pertanto in tutte queste ipotesi è necessario supporre che il denaro sia stato destinato per patto a cosa di frutto netto suscettiva, come è manifesto, così (volendosi prescindere dai tre notissimi titoli di danno emergente, ec.) questa è la sola supposizione in cui interesse avente ragione di guadagno netto se ne possa ottenere.

75. Ma che il frutto netto causato all' utente o in realtà o in isperanza sia la sola ragione che prova giusto l'interesse prescindendo dai tre titoli suddetti, giova dimostrare anche di altra guisa. L'aumento in senso morale del denaro che io chiamo guadagno netto e che è identico, come si è detto, coll' interesse o pro, deve derivare al sovventore o direttamente per la mancanza del denaro, o indirettamente per tale mancanza e direttamente per la concessione fattane al sovvenuto. Ciò posto: se si considera la concessione del denaro secondo il suo valore in quanto è *mancanza* o *sottrazione* rapporto a chi lo dà, questa sottrazione o mancanza per se stessa non può apportare utilità positiva nè aumento reale della somma: poichè tal mancanza potrebbe bensì essere talvolta di alcuna comodità al proprietario, ma questa comodità sarebbe sempre *negativa*, cioè sarebbe impedire che il denaro perisse, o in tutto o in parte a cagione di naufragio ad esempio o di furto, o d' altra disavventura che sovrastesse al proprietario. Al contrario la detta mancanza del denaro potrà bensì: 1. o impedire il concedente dal conseguimento di utilità reale e stimabile a prezzo, certa o fondatamente sperata che le scuole chiamano *lucro cessante*; 2. o la detta mancanza del denaro cagionerà al concedente privazione di alcuna cosa od utilità apprezzabile che il medesimo già possedeva, ciocchè suol dirsi *danno emergente*; 3. o la suddetta mancanza del denaro lo espone a pericolo di non più riaverlo, o di riaverlo difficilmente, e dicesi *pericolo della sorte*; 4. o finalmente nè a pericoli nè a cessazione di lucro nè a danno alcuno il concedente è esposto per la mancanza del suo denaro.

Niuno è che contrasti doversi dal sovvenuto compensare al sovventore l' estimazione di questi titoli purchè siano fondati e non ipotetici, e purchè tale estimazione sia giusta, e concorra reciproca eguaglianza. Si noti però di grazia, che il sovventore niuna positiva

utilità, niun aumento di valore sopra la sorte e sopra i titoli che lui gravano ritrae (a parlare esattamente) dal denaro pei due titoli di *danno emergente* e di *pericolo della sorte*, poichè, ricevuti i compensi per questi due titoli, non ottiene alcun frutto netto, perocchè nel caso del danno emergente si suppone che sia per perdere altrettanto di beni proprii, e nel caso del pericolo della sorte si suppone essere per esporre il suo denaro a tale deperimento da valutarsi come è valutato il compenso ottenuto: laonde il pro o interesse ottenuto per questi due titoli non ha la stessa ragione o fondamento, nè ha la stessa natura dell' interesse o pro del denaro in quistione, perchè questo, come si disse, ha ragione di guadagno netto. Non così del titolo di *lucro cessante* dal quale il sovventore ritrae positiva e vera utilità e aumento di valore oltre la sorte e oltre gli altri titoli onerosi; poichè, ricevuto un tal compenso, ha un di più sopra il capitale, e questo aumento non è dovuto (se non in tutto, e se non sempre, in parte almeno e talvolta) nè all' opera sua, nè a spese, nè ad altro peso che lo abbia gravato, quindi tale aumento ha ragione di guadagno netto. Se non che, come potrebbe cessare questo lucro al sovventore, se non avesse egli prima avuta pronta occasione e non avesse stabilito d' impiegare il denaro, in cosa che fosse per produrre frutto netto? Ecco pertanto che il denaro, rispetto a chi lo dà e a chi se ne priva, può dar giustamente pro o interesse avente ragione di guadagno netto nell' unico caso in cui fosse stato destinato ad essere impiegato in cosa che di frutto netto sia suscettiva, e che questo frutto netto derivasse come da causa positiva istrumentale e come da mezzo dal denaro medesimo e non in altro caso alcuno. E in vero, il sovvenuto è obbligato per giustizia a rifare al sovventore il lucro cessante, in quanto che, richiedendo egli denaro, impedisce al sovventore il conseguimento del detto lucro, ad esempio perchè gl' impedisce comperar fondi, trafficare in vantaggiosissime circostanze, ec. Ma si consideri che quest' obbligo del sovvenuto è conseguenza della supposizione appunto che il denaro fosse destinato già a cosa che darebbe frutto netto, locchè è manifesto dalla considerazione che se non fosse stato certo il detto lucro, o se fosse considerato maggiore o minore, egualmente incerto, maggiore o minore sarebbe il compenso dall' utente dovuto pel titolo medesimo. Parmi dunque evidente che se si considera la concessione del denaro in quanto è mancanza o sottrazione rispetto a chi lo dà, in nessuna ipotesi può il sovventore averne giustamente lucro, guadagno netto, o, come comunemente si appella, pro o interesse, se non nell' unico caso in cui il denaro si consideri o si supponga destinato a cosa di frutto netto suscettiva, del qual frutto netto il sovventore e il denaro stesso siano concause positive efficienti com' era mio assunto.

Pertanto, siccome i rigidi ammettono come giusto il titolo di lucro cessante, per dover restituire un di più della sorte al sovventore,

il fondamento e la ragione primaria del qual titolo consiste nel supporre il denaro destinato a cosa fruttifera; così debbono necessariamente ammettere come giusto questo titolo tutte le volte che concorre, ossia debbono approvare come giusto l' interesse avente ragione di guadagno netto tutte le volte che si provi il denaro essere stato destinato a cosa fruttifera per volontà libera concordata fra le parti. Imperocchè sarebbe troppo grave assurdo approvarlo nel caso del lucro cessante, e non approvarlo in altri casi, nei quali vale la stessa ragione, lo stessissimo fondamento o titolo (si vegga il Capitolo VIII). Massimamente poi, come aggiunsi, supposto il detto patto libero ed eseguibile di così impiegarlo; giacchè allora è manifesto che il concedente sarebbe anche causa positiva del frutto netto che ne deriva al sovventore, altra delle condizioni necessarie a giustificare il pro o interesse di cui ragioniamo. Ciò sarà dichiarato e confermato or ora, considerando la concessione del denaro rispetto al ricevente.

Venendo alla qual considerazione, è facile conoscere che chi riceve denaro riceve d'ordinario alcuna comodità: dissi *d'ordinario*, conciossiachè può avvenire talvolta che ricever denaro sia ricevere scomodità e danno: così chi dovesse viaggiare colla somma ricevuta per istrada infestata da malandrini, senza sufficiente difesa, con pericolo evidentissimo di esserne derubato; così chi dovesse mandarla per mare in tempo di forte burrasca. Allora ognuno rifugge dal ricever denaro, perocchè sarebbe averne scapito e danno. Questa scomodità tuttavia non deriverebbe dal denaro, ma bensì da circostanze particolari di chi lo usa, le quali non sarebbero da accagionare nè al concedente, nè alla natura del denaro medesimo. Il ricever dunque denaro reca d'ordinario alcuna comodità. I benigni insistono su questo principio, e pretendono conseguitarne che dovendosi compensare ogni comodità per patto oneroso ad altrui conceduta, debba d' ordinario l' utente un di più della restituzione della somma che ricevette. Non avranno però mai pace dai rigidi, sinchè non si analizzi più accuratamente la comodità che presta il denaro. Per mio avviso, questa comodità è di tre specie. Comodità *pregevole soltanto*, e *non estimabile a prezzo*. Questa specie di comodità appresta il denaro allorchè sia dato da spendere a talento del ricevente, ossia da consumare coll'uso, o da acquistar cosa da consumare coll'uso, o (come si dimostrerà nel Capitolo seguente), allorchè sia dato a mutuo, perchè allora il denaro non produce effetto alcuno stimabile a prezzo oltre la sorte, ma sola anticipazione di comodità per sè gratuita (num. 38). La seconda specie di comodità che appresta il denaro al ricevente *è comodità bensì a prezzo stimabile, ma che non ha ragione di frutto netto.* Questa comodità si ritrae dal mercatante, allorchè sono tali le circostanze da potere sperare fondatamente compenso al più delle spese, dell' opera, de' pericoli cui egli si espone, senza però poter ragionevolmente e fondatamente calcolare un di

più di tutti gli anzidetti titoli. Allora il denaro appresta comodità stimabile a prezzo, ma da non potersi attribuire al sovventore siccome a vera causa positiva, ma come a mera occasione (num. 40). Finalmente la concessione del denaro può arrecare tale comodità a prezzo stimabile al ricevente da potersi calcolare fondatamente lucro maggiore d'ogni spesa, d'ogni pericolo, e d'ogni opera e industria prestata dall' utente o sovvenuto. Ciò verificarsi praticamente fu provato in questa discussione nei primi Capitoli. Allora sì che potrà dirsi a giusta ragione che il denaro reca all' utente tale comodità da doverne compensare il sovventore almeno in parte: poichè l' utente medesimo riceve non veramente la sorte soltanto, ma nell' estimazione comune riceve ancora in isperanza un di più, il quale risulta tanto dall' opera o industria sua, siccome da causa *principale*, quanto dal denaro, siccome da mezzo e da causa *istrumentale;* quindi dall' una e dall' altra siccome da concause efficienti. Ma in questa sola ipotesi il denaro darebbe frutto netto. Dunque il pro o interesse avente ragione di guadagno netto è giusto soltanto nel caso in cui il denaro si supponga destinato a cosa di frutto netto suscettiva e non in altro caso alcuno.

Dissi poi *si suppone ricever l' utente un di più della sorte*, ec., perocchè si suppone essere intervenuto patto fra le parti di doversi impiegare il denaro in cosa che tale frutto netto produca, e si suppone che questo patto possa liberamente mandarsi ad effetto, considerate le circostanze di fatto dell' utente o sovvenuto medesimo. E in vero, pongasi che il sovventore, almeno implicitamente, abbia destinato il denaro a cosa che non frutti; qual di più della sorte avrebbe ricevuto l'utente? Niuno, come sopra si è provato. Pongasi, in secondo luogo, che il patto d' impiegare il denaro in cosa di frutto netto suscettiva sia bensì intervenuto fra le parti, ma non sia liberamente eseguibile dall' utente: allora il patto non sarebbe nullo, come se la convenzione non fosse esistita giammai? (num. 44) Le ragioni adunque che provano ingiusto l' interesse nel caso che mancasse affatto la convenzione suddetta, provano ancora ingiusto l' interesse nel caso che la convenzione sia intervenuta senza piena facoltà di essere mandata ad effetto. Resta adunque provato dal fin qui detto che, considerato il denaro tanto rispetto a chi lo dà come rispetto a chi lo riceve, analizzando la natura della comodità che appresta usato come mezzo e istrumento del lucro o guadagno, non è titolo o ragione di averne pro e interesse, se non nell'unico caso in cui congiuntamente concorrano le seguenti due condizioni: 1. Che il denaro si destini per patto a cosa la quale sia per produrre frutto netto; 2. Che questo patto sia eseguibile pienamente rispetto a chi riceve la somma e ne usa, e non altrimenti.

76. A confermare che sono indispensabili le dette condizioni non sarà inutile l' osservare che acciò il denaro sia mezzo e causa

istrumentale del frutto netto, e perciò affinchè la concessione del denaro sia titolo giusto del guadagno netto, deve essere congiunto secondo l' estimazione comune coll'industria, in forza appunto del patto eseguibile che obblighi il ricevente ad impiegarlo così vantaggiosamente. Altrimenti il denaro non potrebbe considerarsi rispetto al sovventore se non in *potenza remota* (direbbero le scuole), ossia secondo la sua attitudine di essere reso fruttifero, se fosse stato congiunto coll' industria e se concorressero circostanze favorevoli, ciò che non può produrre effetto alcuno sopra il capitale, e molto meno effetti che abbiano ragione di frutto netto. Che anzi non solo in realtà tali effetti non potrebbero derivare dal denaro nella data supposizione, ma neppure potrebbe derivarne *speranza* fondata e stimabile a prezzo di tali effetti rispetto al sovventore. Conciossiachè nè gli effetti utili, nè la speranza di tali effetti possono aversi se non siano congiunte insieme le cause tutte efficienti, principale, cioè, e istrumentali in opportune circostanze, la qual congiunzione non essendo stata voluta e operata dal sovventore, come supponiamo, deve conchiudersi che esso non fu causa in alcun modo degli effetti vantaggiosi sopra la sorte che dal denaro poscia derivassero per fatto dell' utente (veggasi il num. 20 in fine, e 21).

Nè a questa ragione si oppone l' insegnamento delle scuole con cui, distinguendo nei contratti la materia remota dalla prossima, chiamano materia remota il denaro o le merci considerate per sè e non contrattate, e materia prossima il denaro o le merci stesse contrattate; quasi che questa comune denominazione di materia provasse che a giudizio delle scuole tali cose siano sempre causa del contratto stesso, e perciò causa ancora degli effetti da quello derivanti.

Conciossiachè rispondo che la sola materia prossima può dirsi costituire il contratto. Il perchè considerato il denaro per sè e non impiegato; il denaro medesimo si considera in uno stato che potrebbe essere bensì causa di alcun contratto in genere, ma che causa di contratto non è; e così pure si considera in istato da poter essere mezzo per conseguire utili effetti sopra il capitale, ma che mezzo di tali effetti non è; laonde impropriamente, anzi per solo abuso di termini, in tale supposizione causa direbbesi di contratto e degli effetti di quelli. Per le quali cose maggiormente si conferma che il sovventore non destinando il denaro a cosa fruttifera, non arrecherebbe al sovvenuto se non anticipazione di comodità.

77. Se non che concederà taluno dover il denaro essere congiunto per patto coll' industria del sovvenuto, affinchè sia titolo giusto di guadagno netto; ma negherà forse essere tenuto il sovventore ad esaminare se il detto patto possa eseguirsi dal ricevente; giacchè dirà: spetta a costui trovar modo da far fruttare il denaro.

Alla quale difficoltà rispondo, che questa supposizione è bensì essenzialmente diversa dalla precedente, ma che la sola destinazione

del denaro a cosa fruttifera non basta a rendere tranquillo in coscienza il sovventore. Imperocchè ad ottenere questa tranquillità è d' uopo che egli conosca per certezza morale (checchè debba dirsi per conseguire gl'interessi nel foro esterno, di cui si dirà nel Capitolo XIII), se la destinazione pattuita sia eseguibile o no dal sovvenuto, altrimenti esso non avrebbe che titolo incerto per avere gl' interessi, il quale non basta per farli suoi pienamente.

In conferma premettiamo alcune pratiche considerazioni. Chi possiede denaro ha il piu sicuro pegno di tutte le cose in commercio, perciò non provvederebbe ai proprii bisogni fisici o morali, solo nel caso che fosse isolato dalla società. Di fatti perisce di fame il navigante (e chi nol sa?) benchè abbia la nave carica d' oro, se gli mancano i viveri. Ma però posto in società e in commercio coi popoli i piu inciviliti, ha tutti i comodi della vita suscettibili di contrattazione. Massimamente poi a' dì nostri dopo il vigore e l' estensione che acquistò il commercio mercè la prefezione, come si disse, delle arti, e i ritrovamenti tanti per facilitare il trasporto e per terra e per mare di passaggieri e di merci; mercè l' impegno de' Governi nel difendere le sostanze e le persone dei mercatanti; considerando inoltre che, attese le politiche vicende, più facili sono divenute presso alcuni popoli le compre e vendite e i passaggi e la circolazione di una parte considerevole delle proprietà, le quali un tempo furono soggette a vincoli perpetui e pressochè insolubili. Il perchè, se un tempo il denaro rappresentava veramente una parte delle proprietà, e l' altra parte solo, direi quasi, ipoteticamente, cioè se quelle vendere si potessero; e se rappresentava solo i nostri prodotti, rappresentando i molto lontani, per la difficoltà d'ottenerli, imperfettamente; ora il denaro rappresenta ed è sicuro pegno di una molto maggior parte di cose o vicine o lontane che siano, o in Europa, o in America, o altrove prodotte; per cui l'aver denaro equivale, nella estimazione comune, all'avere comodità della vita di corrispondente valore. Questa verità è provata, oltrechè dalla ragione, anche dalla quotidiana sperienza, e vano sarebbe il contraddire; chè cui non è noto godere i ricchi e grandi signori tutte le delizie, tutte le comodità che il commercio e l' arte possono procurare, volendo anche rimanere in suolo per sè sterile o in iscoglio arido in mezzo al mare, solo che spender vogliano denaro? Anzi non è tale l' efficaccia del denaro da decidere talvolta persino delle sorti delle nazioni?

Quantunque però il denaro sia pegno delle cose contrattabili; pure in pratica non può sempre dirsi pegno di taluna o di tal altra cosa in particolare. Imperocchè buona parte di cose sono possedute da tali proprietarii, che non è sperabile d' indurli a venderle. E chi, ad esempio, spererebbe acquistare la reggia di un gran Principe? E parlando dei possedimenti dei privati, chi confiderebbe fare acquisto del palazzo abitato da qualche gran signore, o della sua galleria di

quadri, o della sua villa, ec.? Così può dirsi colla debita proporzione di parte delle proprietà di quei privati i quali agiatamente vivono, e le cui rendite non solo bastano, ma soprabbondano al lusso proprio della loro classe, se entro questi confini limitano i proprii desiderii. Segue che ne' singoli casi pratici non tutte le cose sono effettivamente e realmente offerte in permuta di denaro (stando al prezzo corrente che noi unicamente considerar dobbiamo), ma alcune soltanto; e sebbene queste non siano poche in numero, nè tenui di valore, tuttavia può scorrere tempo in cui non si presenti occasione di tal uno o tal altro genere di acquisti. Dissi *stando* al *prezzo corrente*; imperocchè qualora volesse ciascuna cosa pagarsi a prezzo esorbitante, allora molto più facile sarebbe ottenerne l' offerta. Per questa ragione quei ricchissimi che vogliono vivere in delizie abbondano di tutte le comodità, perchè spesse volte per acquistarle profondono le somme, e con questo forte allettamento inducono i possessori a privarsene.

Si deduce quindi che l'impiegare denaro in cose che o sempre o d' ordinario fruttano limitandosi al loro valore comune, non dipende, praticamente parlando, dalla sola volontà del compratore, ma anche dalle circostanze di fatto. Imperocchè le cose le quali d' ordinario fruttano si offrono per solito da pochi e loro malgrado, come i poderi, le case, ec., le quali non si vorrebbero giammai offrire perchè non sono credute ai nostri desiderii soprabbondanti, per cui il più delle volte la sola dura necessità costringe alla privazione di tali cose, senza acquistarne altre che egualmente rendano, o ciò che torna lo stesso, senza sgravarsi di pesi in tutto corrispondenti al prodotto loro. Di quelle d' ordinario fruttifere poi che sono offerte, alcune spesse volte non sono opportune al richiedente o per la lontananza dal suo domicilio, o pel costo delle medesime che tutto non può sborsare, o pel bisogno di riavere in contanti fra breve il proprio denaro, o perchè sono soggette a vincoli d' ipoteche, di evizione, ec., o per altre molte cagioni.

Che se consideriamo le cose che divengono fruttifere per l' uso industrioso che se ne fa in favorevoli circostanze, rileveremo che su di esse nè sempre nè così facilmente può calcolarsi frutto netto. Veniamo ai fatti. Se ti venga talento di scorrere per alcuna delle primarie città anche d' Italia, quanti fondachi non vi troverai ove ti si offriranno manifatture d' ogni maniera estere e patrie, non che prodotti d' agricoltura, di pastorizia, di pescagione, d' arti meccaniche e liberali, ove i tuoi desiderii avranno di che invaghirsi in ogni genere di cose, di modo che non saprai ben dire se sia maggiore la ricchezza o la vaghezza o la varietà delle merci. Ciò stesso dicasi a proporzione delle città minori. Ma quale è la inchiesta di tali merci? Tenue in vero rispetto all' offerta, sicchè avrai a dire che molte soprabbondano anzi che no. Come dunque calcolarne sempre e costantemente

frutto netto? Che se poi chiedi quanti contratti di cose, d' ordinario fruttifere, siansi fatti entro un anno in quel contorno; pochi, ti risponderanno, e forse ti avverrà di sentire da un cotale quel lamento non infrequente, che da buon tempo tiene egli vistosa somma da investire, nè gli è venuto fatto finora. Si abbia dunque per ferma questa importante verità, che cioè in pratica l' impiegar denaro in cosa che frutta non dipende dalla sola volontà di chi possede denaro, ma ancora dal complesso delle circostanze di fatto, le quali non sempre favoriscono i nostri particolari divisamenti.

78. Applicando ora queste pratiche osservazioni e insieme le cose discorse nei Capitoli VIII e IX, sarà facile dedurre che il sovventore privandosi del denaro e concedendolo ad altrui, non sempre si priva di comodità stimabile a prezzo oltre la sorte, nè il sovvenuto riceve sempre speranza fondata di comodità da potersi, secondo giustizia, così apprezzare: il perchè manca talvolta il titolo degl' interessi benchè il denaro sia stato destinato dai contraenti a cosa fruttifera. O in altro modo, siccome non di raro destinar denaro a cosa fruttifera è atto in pratica moralmente ineseguibile, considerato il vero stato delle cose e delle circostanze, e perciò è destinazione di niun effetto e atto di volontà del sovventore del tutto inefficace; perciò per la coscienza e pel foro interno (in cui si deve por mente non alle apparenze, ma alla verità delle cose) non di raro è come se la destinazione del denaro non fosse stata in alcun modo pattuita. Quindi obbligare il sovvenuto a rendere fruttifero il denaro datogli, e perciò esigerne gl' interessi senza esaminare se esso possa o no ritrarne frutto netto, è pattuire gl' interessi con titolo incerto, ed è costituirsi possessore dei medesimi di dubbia fede, come dicono i teologi; da cui conseguono le obbligazioni dai medesimi dichiarate, delle quali ragionano, fra i molti, il Layman, *de Conscientia cap.* V, § 3, n. 22; La Croix, *lib.* 3, *part.* 2, n. 564; De-Lugo, *De just. et jure disput.* 17, *sect.* 4. Per le quali cose parmi che ad aver titolo certo degl' interessi, e ad essere pienamente tranquilli in coscienza ricevendoli e ritenendoli, sia necessario che concorra o certa, o almeno fondata ragione da dire che col denaro il sovventore sia causa al sovvenuto di frutto netto proporzionale agl' interessi medesimi senza che siavi fondata ragione in contrario, locchè equivale alla morale certezza almeno d' infimo grado. Quella certezza insomma che si ricerca e basterebbe a renderci tranquilli in coscienza negli altri contratti onerosi, ricercasi e basta ancora nel contratto di cui ragioniamo.

79. Premesse tutte queste generali osservazioni pratiche, parmi ora da considerare quando nei casi particolari questo titolo degli interessi si verifichi, quando no. Pongasi pertanto che un gran capitalista abbia 200,000 scudi, la qual somma vorrebbe non ritenere giacente presso di sè, ma aumentare per modi onesti. Poniamo che gli si presentino intraprenditori di grandi affari, acquirenti di grandi

fondi, di opifizii, di manifatture, e gli richieggano 100,000 scudi, esibendo le dovute assicurazioni, e promettendo il 5 per cento ad anno. Potrà egli condiscendere secondo giustizia? Non dubito di affermare, qualora dopo diligente esame risulti che i proposti acquisti e i suddetti contratti siano per arrecare ai mercatanti grande utilità, e tale da calcolare con fondamento frutto netto maggiore dell'interesse convenuto, locchè senza grande difficoltà può desumersi dal complesso delle circostanze di fatto e dal giudizio de' periti. Che poi questo contratto sia *libero* rispetto a' sovvenuti, niuno dubiterà se consideri e l' esultanza loro per la somma ottenuta, e il lucro corrispondente sì alla loro sagacità ed industria, sì ancora alla quota di frutto netto che loro toccherà; la qual parte di frutto nettò tanto fondatamente essi aspettano, e sin da prima tanto è stimabile a prezzo, che (detratta anche l' estimazione dei pericoli, delle spese, ec.) essi non venderebbero che a prezzo non tenue, come l'esperienza ci fa conoscere. Anzi è tanto giusto questo contratto, che non sarebbe tolta l'eguaglianza fra le parti sia che il capitalista avesse da prima avuto in animo d' impiegare il denaro utilmente, sia che a questa determinazione sia stato indotto quasi di mal grado dai mercatanti richiedenti; perciocchè nella supposta attuale contrattazione assoluta e perfetta non può influire quell' atto precedente di volontà, il quale colla contrattazione medesima è stato efficacemente mutato e tolto.

80. Ma sia che non mercatanti, ma varii capi di famiglia, mossi da diversi motivi e bisogni, chiedano essi pure al capitalista somme, chi di 10; chi di 4; chi di 2,000 scudi, ec., promettendo assicurazione della sorte, e di più il frutto secondo la ragione coi mercatanti convenuta. Assunte di loro le opportune informazioni, si conosce che alcuni sono agiati, altri sono in ristrettezze ed angustie; e che taluno vuol servirsi del denaro per alimentare la famiglia, tal altro per fare sfoggio in una solenne pubblica comparsa, vuol alcuno viaggiare a diporto, altri desidera comperare un buon fondo rustico che gli viene offerto, il quale gli sarebbe utilissimo per la vicinanza, ec.; ma che non potrebbe pagare subito, bensì fra qualche anno coi prodotti della sua industria, e cogli avanzi di sua parsimonia. Potrà il capitalista giustamente così contrattare con tutti? Rispondo negativamente ne' tre primi casi; affermo nell' ultimo. Chi col denaro vuol viaggiare a diporto, chi vuol scialacquarlo, chi vuol nutrire la famiglia, non lo destina a cosa fruttifera; bensì chi vuol comprare un podere: perciò nel primo supposto non sarebbe quel denaro a giudizio de' saggi classificato fra le cose che fruttano, bensì nel secondo. Vogliamo la ragione di così diversamente giudicare? Esaminiamo se i tre primi sovvenuti abbiano ottenuto dal denaro reale comodità a prezzo stimabile o no oltre la sorte, o se ciò debba dirsi soltanto dell'ultimo de'richiedenti. Ricordando la nozione dell' aumento morale, di cui al n. 10, si conoscerà che a colui il quale destina il denaro all' acquisto del

fondo rustico dopo un anno, ad esempio, sara per rimanere un di più oltre la sorte, oltre le spese stimato a prezzo, locchè può dirsi aumentare il fondo, benchè il fondo stesso non cresca di estensione come è evidente; e perciò tale aumento sarà in senso morale. Ora questo aumento, benchè considerato in isperanza, rende giusto il guadagno netto o interesse del sovventore (num. 74 in fine, e num. 75). Non così degli altri tre, i quali risentono tanto svantaggio e peso all'atto della restituzione del denaro, quanto vantaggio e comodo provarono ricevendolo; perciò costoro ottengono solo anticipazione di comodità nel ricevimento, la quale non aumenta la detta comodità, nè intrinsecamente la fa crescere (num. 38). *Pregevole* pertanto, ma non istimabile a prezzo, ossia intrinsecamente *gratuito* è il benefizio che colla concessione del denaro si arreca ai tre primi.

81. Se non che si ripiglierà, il capitalista dunque, attese le suesposte ragioni, dovrà ricusare di somministrar denaro a chi vuol alimentare la famiglia, o vuol viaggiare a diporto, o in genere vuol impiegarlo in cosa infruttifera? Ma non potrebbero i richiedenti, malcontenti della ripulsa, replicare per ottenere la somma domandata, adducendo gli uni d'aver fondi rustici od urbani, ed esibendo di cedere a titolo del guadagno netto il diritto proporzionale sulla forza produttiva dei fondi stessi? Non potrebbero gli altri, che non posseggono fondi stabili, obbligarsi di cercare opportune occasioni di trafficare utilmente col denaro e in tali circostanze da calcolare frutto netto, benchè al presente queste circostanze non si presentino, con animo di servirsi poi del denaro avuto a proprio talento? Sarebbe giusto in questi casi il contratto e l'interesse o guadagno netto del sovventore?

Sostengo l'affermativa nella prima, la negativa nella seconda esposizione di fatto (ragionando però secondo il diritto naturale, e non secondo il diritto positivo da cui si prescinde). Imperocchè nella prima delle due ipotesi si è cambiata la destinazione prossima ed immediata del denaro, e con esso si è anche mutata natura al contratto. Era dianzi destinazione di denaro a' viaggi di diporto, a lusso o ad altre cose infruttifere; poscia è divenuto non solo destinazione, ma impiego di denaro nell'acquisto di diritto ai frutti di un immobile, il quale acquisto è di sua natura produttivo; quindi non potrebbe non riconoscersi giusto tale contratto poichè avrebbe natura di censo reale, come si dirà nel Capitolo XIII verso il fine.

È da notare però che qualora si facesse il censo reale, si escirebbe dalla nostra quistione, come nella introduzione fu enunciato. Imperocchè il censo non sarebbe *destinazione* di denaro fatta dal concedente da dover poi eseguirsi dal sovvenuto, di cui appunto io disputo; ma sarebbe *attuale impiego* di denaro fatto dallo stesso concedente: laonde, a non uscir di quistione, sarebbe piuttosto da supporre che non il concedente imponesse il censo, ma bensì che que-

sti desse denaro al sovvenuto, affinchè costui il diritto reale suddetto acquistasse.

82. Ma che dovrebbe dirsi se a favore del sovvenuto non solo concorresse questa vantaggiosa circostanza di potere cioè liberamente imporre un censo, ma concorressero altre utili circostanze simultaneamente? A maggior ragione allora dovrebbe giudicarsi giusto l' interesse o guadagno netto convenuto a favore del sovventore. Il sovvenuto, ad esempio, è libero a destinar il denaro e a manifatture che danno frutto netto, e a comprare un fondo, e a trafficare in favorevoli circostanze. Tanto più in questa ipotesi si può sostener giusto il pattuito guadagno netto del sovventore; perocchè se nella prima supposizione si mostrava l' eguaglianza fra il dato e il ricevuto per ragione e titolo in un solo modo eseguibile, in questa ciò stesso si mostrerebbe per titolo eseguibile dall' utente in tre modi.

Ma si dice in contrario: non essendo stato determinato in ispecie alcun contratto, non può assegnarsi da quale contratto guadagni il sovventore; e perciò o tutte le tre suddette contrattazioni dovrebbero esser valide o niuna. Non tutte possono ritenersi valide; dunque niuna vale.

Rispondo: è vero che il sovventore non fa alcuno dei tre contratti suddetti perchè egli non pattuisce nè col venditore del fondo, nè col direttore delle manifatture, ec.; ma ciò non toglie che ciascuno dei tre detti contratti non sia per esser valido considerato *disgiuntamente* rispetto all' utente. Ciò posto, siccome frutto netto ne deriverà sempre all' utente stesso; così sin d' ora nasce una speranza anche a favore del concedente, in ragione della quale giusto sarà il guadagno netto pattuito. Che cosa resta dunque indeterminato nella detta supposizione? Non la natura del contratto fra sovventore e sovvenuto il quale è sempre lo stesso, e perciò è da considerare da ultimo sempre lo stesso il titolo del guadagno netto; ma manca solo la notizia da qual contratto fra i tre proposti sia per ritrarre il sovvenuto frutto netto. Ma, ciò che monta, toglie forse l'eguaglianza fra il dato e il ricevuto (al che deve porsi mente in modo speciale nel proposito nostro)? No al certo. Ebbene, ciò basta a giustificare l' interesse o guadagno netto, come si è dimostrato. E come no se la facoltà del sovvenuto d' impiegare utilmente il denaro in più modi, anzichè ostare a rendere il denaro fruttifero, vi concorre piuttosto con maggiore efficaccia, come accennai; per cui se giusto fu provato l'interesse quando di una sola guisa può aversi dalla somma frutto netto; tanto più ciò sarà da dire quando in più modi il frutto netto possa ottenersi. Regge però questo principio, qualora tutti i diversi modi d' impiegar denaro fossero pressochè egualmente produttivi, come qui si suppone; altrimenti o diverso guadagno netto sarebbe da dirsi giusto corrispondentemente all' attitudine a produrre di ciascun con-

tratto da farsi poi dal sovvenuto, o sarebbe da attenersi anche alla loro media attitudine produttiva.

83. Passiamo ora mai ad esaminare, se la giustizia del contratto si abbia ancora nell' altra sposizione di fatto già proposta; quando cioè si dà denaro ad interesse a chi nè ha fondi, nè ha presentemente occasione di trafficare con frutto netto, e aspetta questa occasione in avvenire dopo pattuito il guadagno netto. *Praticamente parlando* e secondo il rigore della *ragion naturale*, rispondo che non vi è piena giustizia di contratto, se *sia incerta tale vantaggiosa occasione;* perocchè non trovo vera eguaglianza fra il dato e il ricevuto. È certo, rapporto al sovvenuto, il peso del guadagno netto da darsi al sovventore, ed è incerto il frutto netto da ritrarsi dal denaro. Non evvi dunque eguaglianza nè piena giustizia di contratto, perciò sono applicabili le cose discorse al num. 78. Che se tale occasione di trafficare poscia utilmente fosse *certa*, come chi fosse per andare fra qualche tempo a fiera e avesse notizia di utili contratti da farsi colà, allora potrebbe esser giusto l' interesse; perocchè si direbbe aver già il sovvenuto moralmente occasione di trafficare con frutto netto.

Dissi secondo il *rigore della ragion naturale;* conciossiachè prescindo ora dalla ragion *civile*, di cui (come dissi) terrassi discorso nei Capitoli XII e XIII.

84. Dal fin qui detto consegue: 1. che il vero titolo degl' interessi, secondo il mio sistema, non consiste precisamente *nell' uso del denaro*, ma piuttosto *negli effetti utilissimi* che sono per derivare dall' uso del denaro.

Consegue: 2. che questi effetti non si debbono considerare quali in fatto e in realtà derivano poscia all' utente, quando si serve del denaro ricevuto; ma bensì quali si stimano a prezzo considerati in *isperanza all' atto del contratto fruttifero* (1). Per lo che tutti gli usi e tutti i contratti fatti poscia in realtà dall' utente con terze persone non variano gli obblighi di lui, nè i diritti del sovventore; giacchè questi usi e contratti sono distinti dal contratto fruttifero fatto col sovventore, e si determinano e si fanno dal solo utente, oppure dipendono dalle circostanze più o meno favorevoli, di cui però si è già considerata la giusta estimazione nello stabilire il detto contratto fruttifero.

Consegue: 3. che siccome questi effetti utilissimi del denaro, considerati in isperanza, hanno ragione di *guadagno netto rispetto al sovventore;* così deve rimaner salva anche al sovvenuto non solo

(1) S. Tom. 1. 2. *quaest.* V. *art.* I. insegna che quattro requisiti deve avere la speranza, i quali perchè convengono nel nostro supposto al frutto o guadagno netto, perciò dissi che gli effetti del denaro si considerano in isperanza.

la parte di lucro che compensi la sua industria, le spese, i pericoli, e gli altri titoli tutti che lo gravano; ma di più deve rimanere a lui salva quella parte di frutto netto che corrisponde al concorso da lui prestato nel produrre il lucro medesimo, qualora cioè l' uso del denaro consista in atto industrioso.

Consegue: 4. che il contratto fruttifero di cui io ragiono riceve la sua forma dal consenso delle parti, congiungendosi cioè dai contraenti per patto eseguibile l' industria e il denaro qual mezzo e istrumento di lucro, in circostanze tanto favorevoli da aspettarne per certezza morale il frutto e guadagno netto di cui nel coroll. antecedente.

Consegue: 5. che il detto contratto fruttifero si fonda bensì sopra ragione simile a quella che prova giusta la locazione; e di più ha analogia colla società, come dicono, a Capo salvo: ma però, a ben considerare, è contratto diverso dagli accennati, sì perchè in quelli non si permuta onerosamente una *speranza* stimabile a prezzo oltre il capitale, sì perchè nei detti contratti il concedente non si priva della proprietà da cui utili effetti si ritraggono, le quali cose si verificano nel mio sistema.

Consegue: 6. che il lucro causato ha molta analogia col lucro cessante; differisce però il primo dal secondo, perchè il lucro cessante risguarda il solo concedente, il lucro causato risguarda entrambi i contraenti. Quindi il sovvenuto deve compensare *tutto il lucro cessante* al sovventore, e anche l' estimazione dell' opera che impedì al sovventore medesimo di esercitare, massimamente se questa era a lui facile nè molto laboriosa, e se esso non potè in quel tempo esercitarne altra equivalente: al contrario deve dare al sovventore in equivalente *una parte soltanto del lucro causato*, almeno quando l' uso del denaro consista in atto industrioso, come si è detto nel coroll. 3; nè in questo caso il sovventore ha diritto alcuno a compensazione di opera, perchè l' opera e in fatto e per volontà dei contraenti fu esercitata dal solo utente.

85. Si opporrà, ammesse le esposte condizioni come necessarie: di raro potrà aversi dal denaro guadagno netto tranquillamente. Il sistema dunque angustierebbe le coscienze con mille dubbiezze; darebbe luogo a raggiri per parte de' sovvenuti, e metterebbe impedimento al commercio. E da chi sapere la destinazione del denaro? Dallo stesso richiedente? Sarebbe sempre ingiuriosa la domanda, volendolo costringere a palesare lo stato suo economico, forse critico, e i suoi divisamenti e le specolazioni sue: poi spesso direbbe il falso. Dagli altri? Ma con qual certezza? Le voci e dicerie varie, incerte, ec., basteranno? Sarebbe domanda insulsa ricercare a qual uso voglia destinarsi il carro, la nave, o gl' istrumenti d'arti, ec., chiesti a tempo determinato. Così dicasi del denaro.

Si risponde, esser manifesto dalle cose dimostrate che l' interesse

sarebbe giusto qualora per patto, almeno esplicito, delle parti fosse domandato denaro, e conceduto al fine di comprare o ricuperare o impedire l' alienazione di fondi stabili rustici od urbani; o affinchè dal ricevente si acquistassero censi reali, o si migliorassero fondi, ec., e qualora fosse provato questa essere appunto la vera destinazione del denaro dalle circostanze di fatto del ricevente; giacchè s' ammette che la sola asserzione di lui spesso non Basterebbe a certificarcene, e a renderci tranquilli in coscienza. Inoltre l' interesse sarebbe non difficilmente riconosciuto giusto qualora il denaro fosse destinato o ad intraprendere o a proseguire o a maggiormente estendere manifatture, esercizii di arti meccaniche con grande distribuzione di lavoro; chè anche in questo supposto dall' esperienza avuta potrebbe rilevarsi se frutto netto producano. Che se si trattasse di denaro destinato al traffico propriamente tale, allora o il ricevente possiede beni stabili o no. Nel 1.° caso, ad evitare ogni pericolo d' ingiustizia, potrebbe espressamente costituirsi censo reale sui detti fondi, senza altra solennità che il consenso delle parti, in quei luoghi però ove il diritto positivo non osta: si rammenta però che questo sarebbe attuale impiego di denaro, il qual contratto è diverso da quello in quistione. Nel secondo caso, cioè se il ricevente non avesse fondi stabili, o non si volesse o non si potesse costituire censo reale, allora le diligenze sarebbero più indaginose a verificare se il traffico fosse per dare o no frutto netto; locchè si deve rimettere al giudizio de' prudenti come altrove si disse.

Sarà poi indaginoso, nol niego, conoscere in molti casi qual sia la destinazione del denaro; è d' uopo però che il sovvenuto lo dichiari bastevolmente per lo scopo se vuol contrattare; dopo la cui dichiarazione si esamineranno diligentemente le circostanze di lui, s' interrogheranno persone probe ed esperimentate cautamente e con quelle riserve che saranno necessarie, per conoscere bensì se il denaro sia per produrre frutto netto, ma senza danno del sovvenuto. È pur indaginoso molte volte conoscere, se chi domanda denaro e non possiede fondi stabili possa restituirlo: eppure lungi dal disanimarci a ricercarne, tanto più è stimolata la sagacità nostra a saperne il vero. Le traccie dunque che teniamo a sciogliere questi e tanti altri dubbii pratici di non lieve momento, potranno servirci di norma anche in questo proposito. Il giudizio poi de' pratici timorati ci sarà utilissimo, anche per non lasciarci trasportare dalla cupidigia del guadagno e dall' avarizia.

Che se dopo le diligenze comuni e solite sia per restare incerto, se fruttifero sia l' uso cui è destinato il denaro, o se il traffico sia per dare frutto netto o no, nè voglia, nè possa farsi altro contratto, che dovrà farsi allora? Allora bisognerebbe od ommettere il contratto, oppure facendosi da chi lo giudicasse giusto, almeno bisognerebbe essere disposti ad uniformarsi poscia alle regole di giustizia.

La nave poi e gli strumenti d' arti sono sempre utili per certi usi determinati i quali sono stimabili a prezzo oltre la sorte, e niun vuole pagare l' uso di questi strumenti senza essere per ritrarne corrispondenti vantaggi, perciò non è necessaria indagine alcuna sull' uso che ne farà il ricevente. Del denaro non così, il quale potendosi usare e con frutto netto e senza, taluno può essere costretto dal bisogno, o indotto da bizzaria o imprudenza ad usarlo senza questo frutto, oppure, non potendo averlo in altro modo, esibirne un di più del capitale; laonde, almeno per la coscienza, è necessario conoscere la destinazione del medesimo. Questa differenza però è estrinseca, poichè consiste in questo, che rispetto a ciascuno e praticamente ragionando non sempre si verificano le condizioni necessarie, poste anche le cause efficienti, perchè le merci diano frutto netto; perchè queste condizioni sono ardue e moltiplici: e che all' opposto gli strumenti suddetti, poste le cause efficienti, producono l' effetto; poichè non abbisognano nè di molte, nè di ardue condizioni. Ora le condizioni che non hanno ragione di cause efficienti tolgono bensì gl' impedimenti che ostano all' effetto e al fine che l'agente si propone, ma non cagionano veramente l' effetto medesimo. Laonde la casualità delle merci, rispetto al *lucro*, è della stessa maniera della casualità degl' istrumenti dati rispetto alle *manifatture* ed altre opere liberali o meccaniche, quantunque per quello più condizioni si ricerchino che per queste. Siccome però l' agente mira al fine, così per qualsiasi modo il fine venga impedito, per nulla si stima la casualità senza che si verifichino le condizioni. Non è così anche degli strumenti d' arti? Pongasi che mancasse l' aria che ricevesse le vibrazioni delle corde armoniche, in questo supposto chi vorrebbe pagare l' uso dello strumento musicale? Niuno al certo; eppure non mancherebbero, come supponiamo, le cause efficienti del suono, cioè la perizia del suonatore e l' istrumento in sè perfettissimo. Sono dunque le merci e il denaro talvolta causa istrumentale e mezzo del lucro, ma ciò non ostante è d' uopo saperne la destinazione per pattuirne o no giustamente il guadagno netto.

86. Resta ora proporre di nuovo ad esaminare l' esposizione di fatto da me enunciata nell' introduzione. Pietro, ivi dicevasi, ha somme da impiegare; protesta di non voler darle a mutuo, ma di volerne ottenere giusto lucro. Presentatosi Giovanni, dà al medesimo le somme pattuendo il 4 o 5 per cento ogni anno. È giusto, chiedevasi, questo contratto?

Risponderei, o prescindono dalla destinazione del denaro tanto espressamente quanto implicitamente i contraenti, o ne prescindono coloro che giudicano della giustizia del contratto proposto. Se ne prescindono i contraenti, il contratto per sè sarebbe ingiusto, perchè il ricevente resta libero ad usare il denaro a suo talento e per le altre cose discorse; se poi ne prescindono i secondi, dico che il quesito

non può risolversi, non essendo abbastanza determinato; perciocchè il contratto inchiude la precisa destinazione del denaro secondo le diverse circostanze di fatto dell' utente; prescindendo quindi da queste diverse determinazioni del contratto, si prescinde da quegli essenziali costitutivi che lo rendono ora giusto ora ingiusto. Il perchè siccome sarebbe impossibile decidere se i quadrati dei due lati minori di un triangolo siano eguali al quadrato del terzo lato senza determinarne alcun angolo: oppure se siano per arrivare contemporaneamente o no due corrieri partiti da Bologna verso Roma in ore diverse, con questo solo dato che il corriere che partì più tardi corra più velocemente dell' altro che partì più presto; così non è possibile decidere se sia giusto o no il contratto suddetto.

Non rechi poi meraviglia questa mia asserzione, conciossiachè questo non potersi decidere i quesiti perchè indeterminati, non è cosa insolita ma anzi frequente nelle scienze pratiche. E in vero chi potrebbe decidere (per non allontanarmi da quistioni morali) se e quanto sia obbligato a restituire chi ha roba altrui? Non è necessario sapere se costui sia possessore (come dicono) di buona o di mala o di dubbia fede, ec., o se le cose altrui abbia avuto per contratto, e di qual natura sia questo contratto, e se il contratto duri ancora o sia cessato? Non è d' uopo conoscere queste ed altre circostanze per dare esatta e piena risposta? Così senza meno è indispensabile conoscere la destinazione del denaro secondo le circostanze di fatto dell' utente, per definire se gl' interessi pattuiti siano giusti o no; altrimenti i dotti potrebbero esercitarsi ingegnosamente intorno a questa quistione per lunghissimo tempo e con elaborate opere, senza che se ne sapesse il fermo.

87. Di qui si conosce con quanta sapienza Benedetto XIV nella sua Enciclica, *Vix pervenit*, ec., abbia comandato che per la tranquillità di coscienza si facessero diligenti ricerche sul titolo degl' interessi, comprendendo così in poco il molto sin qui discorso: » Quis» quis igitur (sono parole del Pontefice) suæ conscientiæ consul» tum velit, inquirat prius diligenter oportet .... vere ne justus al» ter a mutuo contractus occurrat, quorum beneficio, quod quærit » lucrum omnis labis expers et immune reddatur. »

Ma qui i rigidi obbietteranno, che il contratto da me difeso fruttifero è mutuo e perciò gratuito, prescindendo dai tre titoli estrinseci notissimi. A togliere quindi anche questa difficoltà mi occuperò di esaminare nel Capitolo seguente qual sia la vera natura del mutuo e di alcuni altri contratti; dal qual confronto si farà palese che le dottrine intorno all' usura, in senso della Chiesa, non ostano punto al mio sistema.

CAPO XII

Si determina la vera natura del mutuo, e si prova che pattuir guadagno netto per la concessione del denaro da doversi impiegare dal sovvenuto in cosa fruttifera nei modi e termini sopra esposti, è contratto essenzialmente dal mutuo diverso, e da altri contratti, il cui frutto è dichiarato ingiusto dal canonico diritto, da cui anzi si trae diretta conferma del sistema proposto. Si determina l'essenza del Fœnus *secondo le leggi romane, e si dimostra che queste leggi non discordano del tutto della mia opinione.*

88. Non è mio intendimento di esaminare diffusamente in questo Capitolo se le divine Scritture o la Tradizione si oppongano al dar denaro ad interesse, e se il di più della sorte che si riceve sia vietato dalle suddette autorità, o se generalmente sia dichiarato intrinsecamente ingiusto. Molto ne hanno detto e per l'una e per l'altra parte dotti e valenti scrittori. Mi limito ad esaminare brevemente questo punto colla scorta di alcune costituzioni e risposte de' sommi Pontefici; poichè siccome queste non possono non essere al tutto coerenti alle altre sacre autorità in proposito, così non è d' uopo distendersi in altri esami; tanto più che io toccherò di quelle che sogliono considerarsi le più calzanti a favore de' rigidi.

Ripeto ciò che dissi nell' introduzione, cioè che tuttora resta oscuro e indeciso se dar denaro a frutto sia mutuo o no; e perciò deve dedursi non esservi testo chiaro di rivelazione o di legge generale che provi in tutti i casi ingiusto il contratto medesimo.

A me però non basta che la questione sia oscura e indecisa, anche per autorità giova progredire e mostrare che le suddette autorità non ostano punto alla distinzione da me proposta. Conciossiachè se condannano come ingiusto il frutto proveniente intrinsecamente dal mutuo, dall' altro contratto detto *foenus*, o da altri contratti ancora, io pure riconosco e provo ingiusto questo frutto. Mostrando pertanto che dare denaro da impiegare in cosa che dà frutto netto è contratto essenzialmente da quelli diverso, avrò mostrato che le autorità medesime al mio sistema non si oppongono; e che quindi essendo il suddetto contratto, da me difeso fruttifero, intrinsecamente oneroso tanto all' una quanto all' altra parte contraente, nè essendo per legge positiva vietato, può tranquillamente praticarsi.

A provare che il contratto da me proposto fruttifero sia veramente e per sua natura diverso dal mutuo, è d'uopo sapere che cosa sia mutuo, e quali siano gli essenziali suoi constitutivi.

Per evitare poi il pericolo che lo spirito di prevenzione abbia alterato alquanto questo contratto, e lo abbia rappresentato nell' aspetto più favorevole o all' una o all' altra parte contendente, ossia a sapere qual sia la vera natura del mutuo, io stimo espediente aver ricorso al diritto romano giustinianeo.

A conoscere poscia quale sia lo spirito della Chiesa nel vietare il lucro derivante dal contratto stesso, basterà considerare, come dissi, alcune più celebri decisioni e risposte di sommi Pontefici: anche perchè i Concilii e i sommi Pontefici non furono solleciti di dare nuova forma al detto contratto di mutuo; ma bensì giudicarono che cosa fosse lecito o no, a tenore della natura del contratto medesimo già in uso e già comunemente praticato. Senonchè essendosi introdotti abusi, esigendo taluno più di quanto aveva dato, la vigilanza de' Pastori, de' Sinodi, e de' sommi Gerarchi della Chiesa gridò alto a frenarli, e la sana dottrina fu così anche in questo punto mantenuta pienamente. Ci serviranno dunque le leggi civili solo a determinare la *natura* del contratto di mutuo, e ricorreremo dopo alle costituzioni apostoliche per sapere *cosa sia giusto o no* supposto il contratto stesso.

Non sia discaro al lettore il soffermarsi nella considerazione di alcuni elementari principii, per la quale sarà aperta la strada a conseguenze più gravi e importantissime pel nostro scopo.

89. Le Istituzioni di Giustiniano (e chi nol sa?) al tit. *Quibus modis re contrah. oblig.* così ci ammaestrano.... « Mutui datio in » iis rebus consistit quæ pondere, numero, mensura constant: ve- » luti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, ære, argento, auro: » quas res aut numerando, aut metiendo, aut adpendendo in hoc » damus ut accipientium fiant. Et quoniam nobis non eædem res » sed aliæ ejusdem naturæ et qualitatis redduntur: inde etiam mu- » tuum appellatum est, quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum » fiat. » Si dà la stessa nozione del mutuo nella legge 2. ff. *de Rebus creditis*: « Mutuum damus recepturi, non eandem speciem » quam dedimus (alioquin commodatum erit aut dispositum) sed » idem genus: nam si aliud genus, veluti ut pro tritico vinum reci- » piamus, non erit mutuum. § 1. Mutui datio consistit in his rebus, » quæ pondere, numero, mensura consistunt; quoniam eorum da- » tione possumus in creditum ire, quia in genere suo functionem » recipiunt per solutionem quam specie; nam in cæteris rebus, ideo » in creditum ire non possumus, quia aliud pro alio, invito credito- » re, solvi non potest. § 2. Appellata est autem mutui datio ab eo » quod de meo tuum fit, ed ideo si non fiat tuum non nascitur obli- » gatio. »

Lunga e troppo noiosa diceria sarebbe riferire i commenti di molti giureconsulti a questi e ad altri testi che trattano di mutuo. Valga per tutti l' autorità dei sommi Cujaccio e Donello, il primo dei quali diffusamente e profondamente commentando la legge 2. citata (nelle sue solenni Recitazioni *in lib.* 28 *Pauli ad Edictum*), spiega e determina qual sia veramente la natura di questo contratto. Le dottrine dell' esimio giureconsulto, per mio avviso, a questi capi si possono ridurre: 1. che al contratto di vero mutuo si richiegga esser data cosa *consuntibile* in *quanto è consuntibile*, ossia *reduplicative*, direbbero le scuole; e perciò consistere il mutuo nelle consuntibili, ma *non nel senso* (si noti) *che* per loro natura *soltanto possano essere consumate coll' uso*; bensì nel senso che sian date e ricevute appunto *affinchè siano consumate per modo, che vengano a* perire *e a mancare nell' uso stesso:* che è quanto dire, la nozione del mutuo coincidere colla nozione da me spiegata nella prima parte del num. 8. 2. Che la cosa data passi in proprietà dell' utente, affinchè così la consumi coll' uso. 3. Che supponendosi la cosa data già perita nell' uso, si restituisca dall' utente altrettanto della stessa specie, bontà e qualità.

E primieramente che il mutuo consista nel dar cosa *da consumare propriamente coll' uso*, secondo i testi addotti a senso di Cujaccio, è palese; perocchè esso nel luogo citato (dopo aver dichiarato che la *specie*, di cui nella legge seconda, equivale all' *individuo* dei dialettici, e che quando la detta legge sanziona doversi restituire non la medesima specie ma il medesimo genere, significa non doversi pattuire la restituzione dell' identico frumento, vino, olio, denaro, ec., dato; ma sì di altro frumento, vino, ec., simile) soggiunge: « Hæ res quantitate valent spectanturque, non corpore, idest pon- » dere vel mensura vel numero. Denique quantitates non sunt cor- » pora, sed potius sunt quasi corpora, aut esse censentur. Atque » ideo dicuntur etiam constare et contineri pondere, numero et » mensura: hæ sunt res, quæ usu consumuntur. *Quae igitur sunt* » *in abusu non in usu, nam earum usus abusus est, sive consum-* » *ptio, hae res nimirum utendo* depereunt; etiam nummi assidua » permutatione deperire videntur. *Et in his quidem solis rebus* » *quae sunt in abusu*, quales sunt quæ pondere, numero, mensu- » ra constant, *mutuum consistere potest;* quod ita contrahimus, ut » dixi, non quasi recepturi easdem res quas dedimus, *nimirum da-* » *mus in hoc ut qui eas acciperet eis abuteretur et consumeret;* » sed quasi recepturi idem genus similemve materiam non ean- » dem, veluti pro nummis alios nummos similes, pro vino vinum » aliud, ec. »

Le cose dunque date a mutuo, a termine del romano diritto, sono date *non in usu*, ma *in abusu*; sono date affichè *utendo depereant*; sono date affinchè il ricevente *eis abuteretur et consumeret.*

Poteva il giureconsulto spiegare più chiaramente, che ad aver mutuo non basta esser data cosa per sua natura consuntibile, ma richiedersi di più che sia data e ricevuta al fine che per l'uso venga a mancarne la sostanza, e che perciò nel mutuo è considerato da contraenti soltanto quell'uso della cosa da farsi dal ricevente, il quale è immedesimato col totale suo consumo? Questa appunto è la forza di quella espressione legale *in abusu*, la quale prende rinforzo dalle altre equivalenti che sono soggiunte. Ciò rispetto al primo assunto.

Che in forza del mutuo, a termini del diritto medesimo, si trasferisca il dominio o proprietà della cosa data nel ricevente o utente appunto al suddetto fine, perchè cioè costui la consumi coll' uso, è chiaramente comprovato dal lodato sommo giureconsulto. Ragionando egli delle cose che si danno a peso e misura prosegue nel luogo citato « .... illas si a domino nobis appendantur vel admetiantur vel » adnumerentur, nobis utiles esse non posse, *nisi nostrae fiant, ni-* » *si dominium earum in nos transferatur, ita ut confestim in usus nostros eas absumere et abuti nobis* liceat: ....

« Si eædem ipsæ reddendæ forent, nobis inutiles essent, quan- » doquidem iis uti non possemus, usus earum *absuntio earum est* ». Da cui è facile conoscere che col mutuo appunto si trasferisce il dominio nell' utente della cosa data, affinchè egli la consumi in rigoroso senso coll'uso; locchè conferma vie maggiormente il primo assunto, cioè che il mutuo consiste nel dar cosa di cui la sostanza venga a mancare totalmente coll' uso, e che questo uso unicamente si considera dalle parti contraenti.

Ciò del secondo assunto.

Benchè dal commento di Cujaccio, già trascritto alla legge 2. citata, resti provato anche il terzo assunto, cioè che non l'identica cosa data, ma altra della stessa specie e qualità deve restitursi, per questo che suppongasi già perita nell' uso la cosa conceduta; pure giova confermare questi principii pel mio scopo assai rilevanti. Spiega egli quella frase: « in genere suo functionem recipiunt quam specie » e ne dà questa dichiarazione: « idest in iis rebus quarum solutione » defungimur in genere magis quam in specie »; e anche più chiaramente » fungi nos munere solvendi debiti in genere eodem non » in eadem specie »; rammentando che le leggi denominano *genere* ciò che dai dialettici si chiamerebbe *specie*, e denominano *specie* ciò che da costoro si chiamerebbe *individuo*. Per lo che colla detta frase, a senso di Cujaccio, non altro vuolsi esprimere nella citata legge, se non se esser da restituire non la identica cosa mutuata, cioè non l' identico vino, frumento, ec.; ma altra cosa della stessa specie, cioè altro vino o frumento simile. Ma per qual ragione? Perchè se dovesse restituirsi la cosa ricevuta nella sua identità, essa sarebbe inutile al ricevente, come sopra dal giureconsulto fu dichiarato. Altra dunque della stessa specie deve restituirsi, perchè si suppone data da

consumare coll' uso, e perciò al tempo della restituzione si suppone nell' uso venuta meno e consumata.

L' esimio Cujaccio conferma ciò stesso dichiarando questa ragione addotta nel testo: « In ceteris rebus ideo in creditum ire non » possumus, quia aliud pro alio, invito creditore, solvi non potest; » perocchè, dice egli, le altre cose che non si pesano nè si misurano, « et quæ corpore spectantur, » l' una non si riceve indifferentemente in luogo dell'altra, troppo essendo fra loro diverse, come l' un podere dall' altro, l' una casa dall' altra, ec.; e ne inferisce: « In rebus » tantum similibus non ergo in dissimilibus mutuum consistit. Simi- » les sunt res quæ sola quantitate censentur: nihil est tam simile » quantitati quam quantitas par; nihil tam simile solido quam soli- » dus, nec videtur aliud pro alio solvere qui pro decem aureis quos » acceperit, totidem alios aureos reddit, si modo sint ejusdem generis, » cujus et illi *qui dati sunt absumendi, abutendi;* veluti aurei so- » lares, si dati sint solares ». E di poi conchiude: « Liberari solvendo » non *easdem ipsas res, quas nec absumptas solvere possemus;* » *sed alias ejusdem generis, naturae et quantitatis, eadem mensu-* » *ra, eodem pondere, eodemve numero.* »

Ripete dunque sempre il giureconsulto, e costantemente in tutti i tre luoghi insegna, che la cosa data a mutuo, secondo i citati testi, *è data da consumare* in rigoroso senso *coll' uso;* dichiarando che appunto è trasferita la proprietà della medesima nel mutuatario affinchè ne possa abusare, ossia affinchè la possa così consumare; e che per questa stessa ragione non è tenuto il mutuatario restituire l' identica cosa ricevuta (benchè per avventura non fosse stata consumata), ma altra simile.

90. A confermare e chiarire maggiormente il principio che nel mutuo è data cosa non solo per sè consuntibile, ma precisamente da consumare coll' uso per modo che nell' uso stesso venga a mancare la cosa data; riporterò alcuni tratti anche di Donello, brevi però a non essere soverchio.

Parmi qui opportuno l'osservare, che se bastasse alla vera natura del mutuo dar cosa consuntibile, in questo supposto il *fine* per cui il mutuante dà la cosa sarebbe *accidentale* ed *estrinseco* al contratto medesimo; ma al contrario questo fine è anzi *intrinseco* al mutuo, come è provato dalle dottrine di Cujaccio già riferite, e da quelle di Donello che or ora soggiungerò. Dunque nel mutuo non basta dar cosa consuntibile, ma di più deve riguardarsi all' uso che della cosa ricevuta farà il mutuatario. Siccome poi questo uso deve essere precisamente il consumo, in rigoroso senso, della cosa data; perciò nel mutuo le parti contraenti o espressamente o implicitamente devono proporsi questo consumo della cosa come fine essenziale del contratto suddetto. In vero che cosa insegna Cujaccio? Insegna (come già si notò) che le cose mutuate sono concedute *in abusu*, sono concedute

affinchè *utendo depereant*, e affinchè il ricevente *eis abuteretur et consumeret.*

Non è manifesto da queste espressioni che il mutuatario riceve cose al fine determinato dalle parti di consumarle in rigoroso senso, e che questo fine dà la forma al contratto stesso?

Ma si vuol di più? consultiamo Donello.

Il chiarissimo giureconsulto, *ad tit. 2. si certum petatur*, lib. 4, *cod.* n. 6., dopo aver data la definizione del mutuo così prosegue: « Ostendit autem hæc definitio, mutuum constare quatuor causis, » quæ cum concurrent mutuum erit; una aliqua detracta, non erit » mutuum. Causæ hæ sunt, *Materia*, *Forma*, *Efficiens*, *et Fi-* » *nis.* »

Il fine dunque per cui la cosa è data al mutuatario è intrinseco al contratto in guisa che se mancasse non sarebbe più mutuo. Anzi questo fine è tanto intrinseco al contratto, che esso si distingue appunto dagli altri contratti dal fine cui la cosa vien destinata. Il citato Donello *ad tit. dig. de rebus cred. si cert. pet.*, commentando la l. 2. cit. *mutuum damus* ec., scrive al n. 3: « Sed conventio est hu- » jus contractus propria, quæ *fine* ab *aliis* negotiis distinguitur. »

Aveva poi nel primo luogo, al n. 9, spiegato qual sia il fine del mutuo: « *Finis mutui* (dice egli) hic est ut hæ res sic dentur, ut » fiant accipientis; ut his qui accipit pro suis utatur et *suo jure pos-* » *sit eas consumere* sic ut alias reddat, sed tamen sine incommodo » dantis. »

Insegna dunque Donello che il fine del mutuo è, che l'utente consumi le cose ricevute usandone, che questo fine è essenziale al mutuo, e che dal fine si distingue questo dagli altri contratti. Che cosa si desidera di più in prova del mio assunto, che cioè non consiste veramente il mutuo nel dar cosa per sè consuntibile, ma che di più si richiede esser data, almeno implicitamente, da consumare coll'uso?

91. Se non che parmi potersi domandare, perchè mai nei testi di legge citati non si faccia alcuna menzione di questo fine del mutuo, solo dichiarandosi che il mutuo consiste in quelle cose che si pesano e si misurano, come vino, frumento, denaro, ec.

Rispondo: che in quei testi forse non si propone esatta e completa definizione del contratto in discorso, ma piuttosto se ne ragiona quasi per incidenza, locchè si può desumere dalle rubriche dei titoli, le quali a ricerca molto generale si riferiscono, e non direttamente al solo mutuo; laonde non dovrebbe recar maraviglia se non fossero enumerati distintamente tutti gli essenziali constitutivi del contratto stesso.

Parmi però più al vero conforme il dire, che i testi riferiti implicitamente comprendono e suppongono il consumo della cosa mutuata, e che considerano la concessione della cosa consuntibile *redu-*

plicative, come ne siamo fatti certi dalle autorità trascritte dei commentatori, nè di ciò è più da dubitare.

92. Stabilita pertanto la massima che il mutuo consiste nel dar cosa da consumare in senso proprio coll' uso, ne discende spontanea la conseguenza, che il mutuante, a termini delle leggi civili, non può pretendere nè in tutto nè in parte gli effetti che per avventura derivassero poscia dalla cosa mutuata. Imperocchè egli non si propose per fine intrinseco al contratto se non il consumo da farsene dal mutuatario; il quale consumo o *esclude*, o certamente *prescinde* da ogni aumento, anche in senso morale, della cosa data. Ne esclude cioè ogni aumento, qualora la cosa mutuata sia di tal natura che la sua sostanza veramente manchi prendendone servigio e usandone secondo il modo più consueto, come se il mutuante desse frumento, vino, ec., o dichiarando di darlo per cibo al mutuatario, o senza anche specificarne uso alcuno; nella quale ipotesi si riterrebbe egualmente dato a nutrimento del ricevente, perchè questo è l' uso solito e comune di tali cose; e allora niun effetto potrebbe calcolarsi oltre la sorte da stimare a prezzo (num. 8). Prescinderebbe poi il mutuante da ogni aumento della cosa mutuata qualora essa non si consumi nè manchi fisicamente nell' uso ordinario, ma possa però consumarsi in senso morale, come se fosse dato denaro da spendere ad arbitrio di chi lo riceve. Perciocchè dar denaro da spendere non è darlo da consumare così che manchi la sostanza del metallo, come manca e cessa di essere in commercio la sostanza del pane usato in cibo, come è manifesto: ciò non ostante il concedente non può nel supposto più tener alcun conto degli effetti utili o svantaggiosi che fossero per derivare dalla somma; per cui se questa anche fosse poi causa istrumentale di frutto netto, questo frutto e questi effetti utilissimi, non dal mutuante ma dall'utente unicamente sarebbero da riconoscere come da causa, considerati tali effetti tanto in sè e nella loro identità, quanto in equivalente. Si rende quindi manifesto che il mutuante, a termine delle leggi civili, non potrà giammai giustamente aver parte negli effetti qualunque che dal denaro mutuato deriveranno o utili sopra la sorte o svantaggiosi; ma dovrà solo ricevere altrettanto della cosa data in egual quantità e bontà.

Ragione di tutto questo è che dar cosa da consumare coll' uso e (ciò che torna lo stesso per le cose dimostrate) dar a mutuo, è dare mera anticipazione di comodità, la quale non è stimabile a prezzo oltre la sorte (num. 38). Quindi sono applicabili i corollarii di cui al num. 41, cioè: 1. Che ricevere interesse pel mutuo è sempre ingiustizia; ed è poi barbara ingiustizia riceverlo dall'angustiato e mendico. 2. Che a render giusto questo interesse non basterebbe il patto delle parti, poichè ne mancherebbe tuttavia ogni correspettivo; ossia per questa parte mancherebbe la materia del contratto oneroso, e perciò l' interesse o frutto sarebbe da restituire ad onta del patto in-

terposto. 3. Che la lunga dilazione data a restituire altrettanto, non è titolo per averne alcun aumento sopra la sorte o capitale. A quest' ultima conseguenza ha relazione la ragione della condanna della prop. 42. fra le proscritte da Alessandro VII., di cui in appresso.

93. Ora che sappiamo che dar cosa a mutuo, secondo le leggi di Giustiniano, è darla da consumare e farla perire nell' uso; esaminiamo se a questo stesso consumo sia essa destinata ancora nel contratto che io propongo fruttifero.

Premetto che quantunque le deduzioni che sono per fare in questo proposito siano applicabili non solo alla concessione del denaro, ma alla concessione di altre cose ancora, ad esempio, di pane, vino, olio, ec., date non in cibo ma da barattare in cosa fruttifera, di cui si trattò già nel cap. 9; tuttavia qui dirò della concessione del denaro principalmente; sì perchè si suol dar denaro e non altre cose a frutto, e perciò specialmente sulla concessione del denaro versa la nostra questione; sì perchè non sarà difficile applicare, colla dovuta proporzione, queste deduzioni alla concessione delle altre cose consuntibili.

Pertanto sostengo che dar denaro da impiegare in cosa che produrrà frutto netto, non è darlo da consumare coll' uso neppur in senso morale, tanto se trattasi di trafficare in utili circostanze, quanto se trattasi di comperare un fondo o altra cosa fruttifera. Conciossiachè la cosa data, se non in sè stessa in equivalente, serve ai bisogni del ricevente, e se essa fisicamente e nella sua identità non gli presta servizio poco monta; perocchè nella stima de' saggi è considerata e valutata egualmente la comodità oltre la sorte che deriva dalla seconda cosa a quella sostituita. Il perchè dar denaro da impiegare in cosa che frutti, non è dar denaro dal cui uso, dopo la prima comodità, più non se ne abbia servigio, quasi soddisfacesse i bisogni dell' utente una volta sola di poi più non fosse in commercio, e per questo appunto niun frutto netto producesse (come avviene del pane, ec., dato e ricevuto da mangiare); ma all' opposto è dar *una serie di comodità*, salvo il valore del denaro o in sè o in equivalente, la qual serie di comodità consiste appunto nel frutto netto che dalla cosa acquistata deriva. Questa serie di comodità è cosa tanto reale e tanto distinta dalla sorte, che può separatamente da quella contrattarsi e vendersi, come nel Capitolo XI, num. 74, in fine, e 75 si dimostrò. Perlocchè, tanto è lungi che il denaro nel supposto perisca e manchi, che in equivalente e in senso morale dura anzi in quanto alla sorte, e di più cresce e s' aumenta producendo frutto netto. Chi altrimenti giudicasse, confonderebbe in ultima analisi queste due distintissime nozioni, *permuta* cioè e scambio di *effetti utilissimi* fondatamente aspettati da cosa, col vero e totale *consumo della sostanza di cosa* in forza dell' uso cui quella è destinata, da cui niun effetto può aspettarsene che sia soggetto di contratto oneroso.

94. Ma oppongono i rigidi: deve nella ipotesi considerarsi il denaro consumato se non in sè stesso almeno rispetto al concedente, il quale privandosene e trasferendolo in proprietà dell' utente o sovvenuto, rispetto a lui che dà è come se il denaro cessasse d' esistere.

Rispondo: qualora voglia ragionarsi del contratto da me proposto fruttifero, questo è un falso supposto degli oppositori. La detta difficoltà sta contro chi prescinde dall' esaminare praticamente se la cosa da aquistarsi sia per fruttare o no; e contro pur anco chi prescinde dal patto di dover impiegare il denaro in cosa così fruttifera, ec., come provai nel Capitolo XI; ma non già contro di me che suppongo questo titolo ed esigo queste ad altre condizioni, poste le quali ho dimostrato che le ragioni che giustificano il lucro cessante, giustificano anche il lucro causato (si vegga il citato Capitolo XI).

Inoltre ho provato nel Capitolo VIII esser giusto il guadagno netto anche *non supposta la traslazione delle proprietà, nè del denaro, nè delle merci nell' utente o sovvenuto*, secondo la qual convenzione sarebbe contratto di locazione, e allora cadrebbe l' obbiezione di per sè, la quale si fonda sulla traslazione della proprietà del denaro nell' utente. Il perchè dato che il denaro debba impiegarsi in cosa fruttifera nei modi e termini spiegati, non cessa d' esistere in senso morale, in equivalente, e in quanto agli effetti utili sopra la sorte rispetto all' utente. Imperciocchè presta a costui, salva la sorte, continuata comodità stimabile a prezzo sino al tempo della restituzione. Il concedente poi se ne priva bensì; all' atto stesso però acquista diritto contro il sovvenuto per l' equivalente sì della sorte come di parte del frutto netto il quale dalla cosa sarà prodotto, fino al tempo della restituzione. Vendesi per tanto separatamente sorte e frutto netto, e ciò secondo giustizia, perchè il frutto nell'estimazione comune si considera (poste le condizioni di cui nel sistema) come già esistente all' atto del contratto, nella guisa che si considera esistente la cessazione del lucro allorchè si pattuisce compenso per la sottrazione del denaro ad impiego fruttifero, benchè tale cessazione di lucro non esista allora realmente, ma sia per derivare e in avvenire e per gradi.

95. Ma forse di nuovo si opporrà: se fosse vero che il denaro dato da impiegare per patto in cosa che frutta non fosse consumato coll' uso, seguirebbe che non mai potrebbe col denaro farsi contratto di mutuo, contro ciò che sanzionano espressamente le leggi citate. Perocchè la casa e il podere, perchè non si consumano nell' uso, a mutuo dar non si possono. Dunque se il denaro dato coll' obbligo di acquistar cosa fruttifera non è consumato coll' uso, il denaro non sarà materia di mutuo.

Rispondo: che nell' enunciato supposto il denaro non è consumato nell' uso, ragionando però di consumo in senso morale, e considerando il denaro *non in sè ma in equivalente*, per gli effetti, cioè,

vantaggiosi che reca all' utente oltre il capitale dopo che è stato permutato in cosa che frutta; locchè non toglie che, considerato secondo sua natura e in sè stesso, non sia consuntibile. Al contrario la casa, ec., in sè e per sua natura consuntibile non è.

Il denaro pertanto ed altre cose per sè consuntibili possono esser sempre materia di mutuo; e talvolta ancora di altri contratti diversissimi; non così delle case e di altre cose non consuntibili, le quali non possono giammai essere mutuate, perchè non possono esser date da consumare, neppure in senso morale, coll' uso; e ancora perchè l' una non istà invece dell' altra, ma l' una anzi suol esser dall' altra diversa nelle qualità, nel valore, ec. Il denaro quindi dato da barattare in cose fruttifere non è dato da consumare propriamente coll' uso, perchè anzi è dato da averne in equivalente continuato servigio e utili effetti oltre la sorte; ma ciò non ostante perchè potrebbe anche darsi da consumare in senso proprio coll'uso può esser materia del mutuo, benchè la casa, il podere non possano a mutuo concedersi.

96. Da queste cose tutte manifestamente apparisce la differenza fra contratto di mutuo e contratto di dar denaro da impiegare in cosa che frutti. Imperocchè quello consiste nel *dar cosa da consumare coll' uso* per modo che essa manchi nell' uso stesso, senza produrre effetti stimabili a prezzo oltre la sorte; questo consiste nel dar cosa da servirsene (almeno in equivalente) con vantaggiosi effetti, sino al tempo della restituzione del valore ricevuto. Nel mutuo si trasferisce necessariamente il dominio della cosa data nell' utente, affinchè egli con pieno diritto di proprietà così la consumi coll' uso: nel contratto che io sostengo fruttifero e può giustamente non trasferirsi la proprietà della cosa data nell' utente, o delle altre che a quella saranno sostituite; e volendosi trasferita nell' utente tale proprietà, ciò gli è conceduto affinchè ne prenda lungo e continuato servigio, senza che, almeno in equivalente, sia la cosa consumata, e senza che esca perciò di commercio. Finalmente nel mutuo si restituisce altra cosa simile alla data, appunto perchè quella si suppone già nell' uso venuta meno; nel contratto che io propongo non è necessario restituire cosa simile alla data, ma basta che il valore sia eguale al ricevuto; per cui altra differenza ne risulta, cioè che nel mutuo non si considera se la specie cresca o diminuisca di valore, sempre essendo dovuta la stessa quantità e bontà di cosa (come le leggi stabiliscono e Cujaccio nel luogo citato dichiara); al contrario nel contratto da me proposto si ha ragione del solo valore e non della quantità della cosa. Poste queste differenze non recherà più maraviglia, mi penso, se io pure difenda che il mutuo sia intrinsecamente gratuito, ma sostenga ancora che il contratto da me proposto dia giustamente guadagno netto o interesse.

Queste stesse intrinseche differenze dei due enunciati contratti

rendono affatto inutili e vani i clamori di chi, stretto dalla forza della ragione, gridasse per ultimo effugio al *mutuo palliato*. Conciossiachè il manifesto dal coperto mutuo non può essere diverso che di modo, accidentalmente, e perciò in apparenza e quasi a prima vista: all' opposto il contratto che io difendo fruttifero resta provato diverso dal mutuo in ogni sua parte, in tutti i suoi essenziali constitutivi, e perciò negli effetti ancora che produce; diversissimo quindi dal mutuo anche palliato ed implicito.

97. Dichiarata la vera natura del mutuo, si manifesta la ragione per cui i sommi Ponteficii ed i Concilii con tante decisioni dichiararono usurario il frutto del denaro dato a mutuo, e in tante guise procurarono a tutto loro potere di distogliere i fedeli da questa ingiustizia, massimamente poi qualora davansi tenui somme a' poveri. Nè l' ingiustizia stava precisamente nel dar denaro a' poveri con frutto; perocchè se anche il povero avesse ricevuto denaro da impiegare in cosa fruttifera in uno de' modi spiegati, sarebbe stato giusto l' interesse pattuito, come si dimostrò, (perocchè allora dall' opera e industria propria avrebbe egli avuto sollievo, e di più avrebbe avuto parte ancora di frutto netto): ma perchè d' ordinario il povero cercava denaro o altre cose consuntibili, per soddisfare alla fame e agli altri bisogni della vita propria e della angustiata famigliuola, e perciò esso non poteva riceverle che da consumare coll' uso, ossia a mutuo, e quindi gratuitamente; ed era forzato ciò non ostante a riceverle a interesse, e perciò veramente ad usura. Conciossiachè non trovandosi molte volte frà' cristiani (dimentichi della carità e beneficenza talora insinuata caldamente, talora comandata, a tenore delle circostanze, dal divino nostro Redentore) chi gratuitamente gliele prestasse; prometteva e si obbligava al di più della sorte con quella libertà nel convenire e nel promettere che ha, direi quasi, il viandante al cospetto del masnadiere, cui per comperare la vita esibisce e dà prontamente tutto che trovasi avere. A porre riparo a queste estorsioni non bastarono pur troppo tante provvide istituzioni e massimamente i Monti di Pietà.

Per queste ed altre ragioni non posso convenire con taluno dei benigni moderni scrittori, il quale vorrebbe conciliare le autorità proibitive del dar denaro a' poveri ad interesse e a frutto, dicendo esservi legge positiva che obbliga ad usare loro questa beneficenza. No, io ripiglio, la legge è di dar loro soccorso, non è poi determinato il modo di sollevarli. Il modo è a determinarsi secondo le circostanze anche del sovventore. Poi queste autorità chiamano ingiusti i detti frutti e da restituirsi. Ma se fossero proibiti dalle leggi di carità (che altra legge non saprei immaginare), l' esigerli non sarebbe giammai contro giustizia ; perocchè la legge di carità non toglie l' eguaglianza fra il dato e il ricevuto (num. 43). Si declamava dunque, non contro il dar denaro a' poveri da impiegare in cosa che fruttasse

per averne lucro, lo che sarebbe stato giusto e avrebbe sollevato il povero; ma si declamava perchè il povero non poteva ricevere che a mutuo e gratuitamente, e ciò non ostante l'avarizia di chi dava esigeva più della restituzione della sorte col pretesto dell'insussistente patto interposto. Questo declamare pertanto non ferisce il sistema che propongo; perocchè io pure ho abbominato e dimostrato ingiusto il frutto o interesse che dal mutuo intrinsecamente deriva, tanto se il mutuo sia *esplicito*, come se sia *palliato* ed *implicito*, ossia dichiarato tale dalle circostanze di fatto, o dalla necessità dell'utente o sovvenuto. Altro contratto e di natura affatto diversa io sostengo fruttifero, laonde non mi è d'uopo ricorrere a risposte talora cavillose, talora mal fondate e capricciose, spesso poi irriverenti alla venerabile autorità di chi emanò quelle verissime dottrine, come pur va cianciando taluno che forse tutta non considerò la profondità delle medesime.

A persuadermi poi che i Concilii e i sommi Pontefici, quando parlarono di mutuo, significassero quel contratto stesso definito dalle leggi romane, mi fa scorta il considerare che solevano condannare il frutto o l'usura del mutuo ma non ne davano definizione, per cui è da ritenere che alludessero al contratto di mutuo in uso e adottato dalle leggi civili. Altrimenti, come credere che volessero sotto questo nome comprendere altro contratto da quello intrinsecamente diverso? Non sarebbe stato confondere i fedeli e angustiarli, anzichè dirigerli nella via del giusto e del retto? Poi il contesto, le ragioni che adducono, e anche (se mal non m'appongo) la forza della parola stessa *mutuo* abbastanza mostravano (almeno ne' primi tempi della Chiesa in cui era corrotta bensì ma non era ancor morta la lingua latina) la natura del contratto stesso.

Se dunque i sommi Pontefici e i Concilii parlarono del mutuo definito dalle leggi romane, niuna discrepanza, ma perfetta concordia si riconosce fra le une e le altre autorità; anzi queste autorità pienamente s'accordano anche colla ragione, come ho dimostrato; chè i ss. Canoni, i Concilii, e le leggi romane dichiararono il mutuo contratto gratuito: e del pari ho provato e difeso colla ragione gratuito il mutuo per sua intrinseca natura, di qualunque specie esso sia, e convenuto da qualsiasi classe di persone.

98. Posso ora animosamente dedurre che non è contro di me l'Enciclica di Benedetto XIV *Vix pervenit*, ec., la quale e si considera meritamente, ed è compendio delle precedenti Costituzioni apostoliche, dei ss. Canoni, anzi della dottrina della Chiesa intorno al mutuo, la quale io venero altamente; non è dissi contro di me neppure nel § 3, num. 2. Ivi il Pontefice ci ammaestra: non potersi scusare da usura e da ingiustizia il mutuante col pretesto che il ricevente: « Nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad » fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis prædiis, vel

» quæstuosis agitandis negotiis utilissime sit impensurus. » Conciossiachè (si avverta di grazia) altro è che diasi denaro a mutuo, ossia da consumare coll' uso, *prevedendo* che il mutuatario sarà per servirsene a comperare fondi o a trafficare utilmente; altro è *che si pattuisca liberamente rispetto ad entrambi i contraenti*, che il denaro debba servire all' utente da istrumento per procacciarsi frutto netto sino al tempo della restituzione, o perchè debba comperare fondi, o perchè debba trafficare in utili corcostanze, o perchè debba giovarsene in altro modo così utilmente. Nel primo caso la destinazione del denaro ad acquistar cosa che frutta è *conseguente*, *posteriore* ed *estrinseca* al contratto di mutuo (il quale esige e presuppone all' opposto per fine essenziale ed intrinseco il consumo totale della cosa), e perciò non può variare la natura del contratto medesimo. Inoltre questa destinazione deriverebbe, nell' ipotesi della Costituzione benedettina, dal solo utente e non dal sovventore. Nel secondo caso la destinazione del denaro ad acquistar cosa che frutta *dà la natura e la forma* al contratto, perocchè a ciò tendono liberamente e direttamente le volontà di entrambi i contraenti nè potrebbe imaginarsi altra convenzione che la precedesse. Diversissimo è dunque il mio dal supposto della *Enciclica*: *Vix pervenit*; la quale, ripeto, non è contro di me, anche poi perchè nella contraria opinione sarebbe stata decisa la contesa, lo che protestò il Pontefice di non volere.

Nè osta al mio sistema la dichiarazione dello stesso Benedetto XIV di questa sua Enciclica, inviata al padre Felice Cappuccino, e indirizzata poscia ai vicarii generali di Poitiers per comando di Pio VII, con cui il padre Francesco Bruni nel suo dialogo *l'Abate ed il Priore*, pag. 20, tenta conquidere i suoi avversarii. Non osta dissi, conciossiachè facilmente si concilia colla mia opinione. Trascriverò la risposta dichiarativa suddetta (a cessare ogni sospetto) dal medesimo padre Bruni, della quale eccone le espressioni. « Nella congre-
» gazione del santo Uffizio avanti N. Signore li 12 aprile 1749, es-
» sendo stato riferito il quesito di V. Paternità sopra il denaro che
» cotesti schiavi cristiani sogliono dare ad interesse ai negozianti
» ebrei . . . . Sua Santità si compiacque ordinare che nel proposto
» ed altri simili casi si dovesse V. Paternità regolare a tenore della
» lettera circolare della medesima Santità S., spedita ai vescovi d'Ita-
» lia sotto il dì 1. novembre 1745 la quale comincia *Vix pervenit*;
» dalla quale potrà comprendere che i contratti, nei quali si riceve
» il frutto del denaro dato altrui, non sono leciti quando non hanno
» la loro denominazione o di censo, o di cambio vero sia per lette-
» re, sia per fiere, o di società reale, o non intervengono li titoli
» compensativi di lucro cessante o di danno emergente, per ragion
» de' quali titoli si possa ricevere tanto frutto oltre la sorte quanto
» basti a ristorare il lucro che perde, e che dove manchino le dette

» denominazioni o i riferiti titoli compensativi, e che per tal ragione
» non si possono risolvere in altro contratto che di mutuo, non è le-
» cito in alcuna maniera ricevere o esigere frutto del denaro altrui
» oltre il capitale e la sorte, benchè il frutto sia moderato e si esiga
» non da' poveri ma da' ricchi. » Riferita tale risposta del Pontefice, il Bruni soggiunge, pag. 22: « Questa istruzione poi chiaramente di-
» mostra, non esser già indeciso ed indiscusso il contratto del dare
» a prezzo per tempo certo il denaro a' negozianti, mentre chiara-
» mente si dice: non esser ciò lecito quando non intervengono i ti-
» toli compensativi, o altro contratto che non sia mutuo. » Nella quale deduzione del Bruni io convengo pienamente; ma sostengo altresì che dar denaro, non per qualsiasi modo a' negozianti per averne frutto, ma darlo in circostanze che ai negozianti stessi sia per essere cagione istrumentale o mezzo per ottener frutto netto col patto eseguibile di dover essi servirsi per questo modo utilissimo e non altrimenti del denaro stesso, è ragione giusta per averne parte di guadagno netto; e che in questo supposto il contratto essenzialmente e in tutti i suoi constitutivi è diverso dal mutuo, e che interviene il titolo compensativo del lucro che io chiamo causato a coonestare l'interesse pattuito, come già dimostrai. Sia pur dunque questa istruzione contro quelli che difendono giusto il contratto fruttifero fatto coi mercatanti senza limitazione, senza cioè premettere diligente esame di circostanze, senza obbligare i mercatanti ad usare del denaro in modo vantaggiosissimo, come più diffusamente si dirà or ora: non sarà però giammai contro di me, che esigo e provo necessarie queste ed altre limitazioni. Ma progrediamo.

99. Neppure è contro di me il lodato Benedetto XIV nella sua opera *de Synod. Diaeces.* lib. 10, cap. 4, § 3, ove rigetta l'opinione di quelli che, come egli si esprime: « Impiæ Calvini et Molinæi opi-
» nioni non veriti sunt subscribere » distinguendo un doppio genere di mutuo, l'uno dato per lo più a' poveri per alimentarsi, per pagar debiti, ec., l'altro dato a' mercatanti per trafficare. Non è, dissi, contro di me, poichè anche qui la destinazione del denaro al traffico si suppone conseguente al mutuo. Che ciò sia veramente parmi manifesto dall' espressioni che seguono: « *Qui acceptam mutuo pecu-*
» *niam* negotiatione augent, ingensque ex ea lucrum reportant. » Il traffico dunque non è che effetto accidentale ed estrinseco del contratto di mutuo, che già si suppone fatto in precedenza, senza obbligo alcuno del ricevente d'impiegare il denaro piuttosto in un modo che in un altro.

Di più, supposto anche il denaro destinato al traffico, evvi altra ragione (della quale in appresso) da dover in ogni più benigna supposizione giudicar gratuito il contratto; e perciò a buona ragione la contraria opinione doveva rigettarsi, come io pure nel rigettarla con Benedetto XIV e cogli altri convengo.

100. Ma insteranno i rigidi: Benedetto XIV ivi non riprova la detta opinione, perchè prima supponga il mutuo, e poscia supponga il denaro mutuato impiegato nel traffico; ma perchè non riconosce la distinzione che si vorrebbe introdurre fra dar somme a mutuo e darle da trafficare, ritenendo che non siano due, ma uno stesso contratto; e perciò tanto gratuito il primo modo di concedere denaro, quanto il secondo. Inoltre Padri e sommi Pontefici e Benedetto XIV, nel luogo citato, riprovarono anche il lucro dal *fœnus* e usurario lo sanzionarono, benchè nel *fœnus* non si tratti di mutuo, come Cujaccio, Donello ed altri giureconsulti insegnano.

Di più Gregorio XIII rispose che un certo contratto, affatto simile a quello di cui ora si disputa, solito farsi in Baviera e in Germania, in cui non si faceva menzione di mutuo, doveva essere gratuito perchè non poteva ridursi che al mutuo. Benchè dunque il contratto proposto fruttifero non fosse mutuo, non per questo potrà difendersi giusto.

Rispondo: Primieramente che il contratto che io sostengo giusto è tanto da tutti i suddetti diverso, quanto è diverso da quelli da me pure dichiarati ingiusti, coi quali colimano; per cui tutte le risposte e decisioni de' sommi Pontefici e de' Concilii, non solo non si oppongono al mio sistema, ma concordano con quello pienamente, e ne divengono una conferma in quella parte che favorisce i rigidi. Veniamo alle prove.

Premetto, che quantunque Benedetto XIV, nella citata opera *de Synod.*, ragioni da dottore privato (come è noto): ciò non ostante deve aversi in riverenza per la sua somma dottrina, che attrasse ammirazione per sino dai protestanti. Aggiungo, che volendo anche interpretare l' espressioni di lui nel senso più favorevole ai rigidi; il contratto ch' egli disapprova sarebbe il *fœnus*. Di ciò evvi indizio nel § 4, ove cita non poche autorità di Padri e alcuni canoni di Concilii, ove sempre è riprovato il di più: « Pro fænerata pecunia » come dice s. Girolamo: « et si fœneraveris homini, idest si mutuam » pecuniam tuam dederis » dice s. Agostino; per cui sembra che in queste autorità e si parli del *fœnus*, e che questo contratto da ultimo equivalga e si riduca a mutuo a senso loro, come più diffusamente può vedersi nel citato luogo e presso i rigidi. Ciò anche ammesso, il sistema da me proposto rende ragione ovvia e facile, per cui Padri, Concilii e scuole hanno con tanto calore sostenuto che il *fœnus* è usurario. Perchè cioè da chi così dava denaro non si facevano le necessarie indagini: 1. intorno alla libertà vera e reale, non ipotetica e presunta soltanto, di chi lo riceveva d' impiegarlo nel traffico o in altra cosa fruttifera. 2. Perchè non essendo nota la vera essenza del *fœnus*, nè sapendosi su qual ragione e su qual titolo sia fondato (giacchè dimostrerò più avanti che gli stessi giureconsulti sono su ciò discordi); non potevano i contraenti pattuire la destinazione del

denaro a cosa fruttifera, e perciò il ricevente non poteva dirsi esservi obbligato. 3. Perchè non si esaminava praticamente se il traffico o altre cose, in cui doveva impiegarsi il denaro ricevuto, fossero per dare frutto netto nel senso spiegato o no. Per cui, mancando realmente i patti e le condizioni necessarie; il contratto era da giudicare praticamente usurario o certamente ingiusto. Ed è ben da credere che Padri, Concilii, sommi Pontefici e scuole parlassero, non del contratto di dar denaro a frutto per sè stesso quasi in astratto, ossia *objective;* ma bensì secondo le circostanze pratiche e ordinarie di chi così contrattava; giacchè si proponevano principalmente di dirigere i fedeli nella moralità delle loro azioni, e nella via della salute.

Chi però avesse proposto il contratto che io difendo fruttifero con tutte le accennate limitazioni, è credibile che lo avessero dichiarato ingiusto? Tutta questa discussione prova che no.

Nè fa poi difficoltà alcuna il Breve di Gregorio XIII (cui si allude nell'obbiezione) a Guglielmo duca di Baviera, il quale è riferito dai Ballerini al fine dell'Opera loro citata nell'introduzione. Esaminiamo il Breve medesimo, di cui questo è il tenore: « Titius in Ger-
» mania pecuniam habens eandem Sempronio cujusvis conditionis
» homini ad nullum certum tempus, sed pro arbitrio debitoris distra-
» hendam ea lege tradit, ut Titius ex pacto et civili obbligatione . . .
» jus habeat quamdiu eadem pecunia apud Sempronium relinquitur,
» accipiendi quotannis ab eodem Sempronio 5, florenos pro singulis
» centenariis et postea totam summam capitalem, ec. » Eccone la risposta: « Contractus modo et forma prædictis celebratus usurarius
» est. Neque enim ad aliam speciem contractus, quam mutui, cum
» conventione lucri ex eodem mutuo accepti reduci potest. Ex quo
» consequitur, ut per nullam consuetudinem aut legem humanam
» excusari, neque ulla contrahentium etiam bona intentione defen-
» di possit, cum sit jure divino et naturali prohibitus: qua etiam
» ex causa nemini sive diviti, sive pauperi et quamtumvis miserabi-
» li personæ hujusmodi contractum celebrare, lucrumque ex illo
» acquirere aut retinere licet. » Sapiente risposta. E come giudicare altrimenti, se il denaro davasi da spendere ad *arbitrio* del *ricevente*, « *arbitrio debitoris distrahenda* »? Questi dunque non avea che da spendere il denaro senza altro obbligo e peso, perciò poteva consumarlo coll'uso (secondo le prove già riferite); quindi dar denaro per questo modo, ad altro contratto che a vero mutuo non poteva ridursi. Che se anche il sovvenuto lo riceveva da trafficare o da impiegare in altra cosa talora produttiva, non vi era però astretto da patto alcuno: altra ragione da dire che il contratto era di semplice mutuo. Di più, se anche dalle circostanze si poteva dedurre una specie di patto implicito (sempre però pericoloso ed incerto) di doverlo trafficare, non si esaminava se il traffico fosse per dare frutto netto o no; e per questa nuova ragione il contratto non si poteva ridurre

che o al mutuo, o ad altro contratto bensì dal mutuo diverso, non però giusto per questo. Tanto è poi lungi che voglia il Pontefice dichiarare ingiusta qualunque destinazione del denaro con frutto, che soggiunse: « Si tamen in Germania aliquis esset contractus in quo 5. » pro centum accipiatur aliis modo et forma, quam supradictis cele- » bratus; non per hæc tamen damnare aut approbare intendimus, » donec specialis fiat de eo expressio ». Avendo per tanto dimostrato che il contratto, che io difendo fruttifero, è totalmente e intrinsecamente diverso dal mutuo, ed è diverso anche dal *fœnus* e da altri contratti dichiarati ingiusti; parmi potere con fondamento sostenere che sarà riconosciuto giusto. Ciò mi giova maggiormente sperare, perchè (e questo sia contro alla conclusione dell' obbiezione), perchè io non difendo giusto il contratto fruttifero proposto, solo perchè l'abbia provato diverso dal mutuo, dal *fœnus*, ec.; ma principalmente perchè l' ho dimostrato egualmente oneroso alle parti contraenti. Al presente mi basta conciliare le citate autorità così felicemente da ritrarne conferma parziale del mio sistema. Dall' autorità poi dei giureconsulti si avrà prova a mio favore, come si dirà in progresso, ove si determinerà la vera natura ed essenza del *fœnus* secondo le leggi romane.

101. Anche la Bolla di Sisto V: *Detestabilis*, la quale dà non poca briga ai benigni, si concilia e si riconosce al diritto naturale conforme col mezzo della distinzione, e delle condizioni che io propongo nel sistema. La Bolla riprova i contratti di quelli che « pecu- » nias suas aut alias res, societatis nomine, conferunt; » o danno armenti o greggi a' socii col patto della restituzione di capitale e frutto in ogni evento. I benigni rispondono che questa è disposizione positiva, la quale non dichiara la ingiustizia del contratto secondo la ragion naturale; e che il Pontefice voleva tolte le angarie frequenti in quei tempi infelici. Si sforzano poi di provare, che il contratto per sè non è ingiusto colla ragione stessa addotta nella Bolla citata, cioè perchè tutto il pericolo era del socio che riceveva e non anche di chi dava denaro, bestiami, ec.: perocchè si faceva il contratto « non » subductis rationibus accepti et expensi. » Ora, io dico, questa ragione prova forse in loro favore? Forse che il denaro e l' altre cose destinate al traffico dànno sempre più delle spese, ec.? Non già, perocchè calcolando e sottraendo ogni spesa, ogni opera, non che avendo ragione della natura e qualità della cosa ricevuta, come esige il Pontefice, molte volte non vi sarà avanzo alcuno; e perciò nulla potrà allora pretendere oltre la sorte il socio che diede denaro, bestiami, od altre cose. Se poi il Pontefice avesse voluto far legge positiva, e non dichiarare l' invalidità del contratto, secondo il diritto naturale, non avrebbe parlato con termini generali, ma si sarebbe limitato a particolari circostanze di luoghi, tempi, ec. Anzi siccome il principal fondamento di lui consiste nel non essersi calcolati i tito-

li suddetti di spese, pericoli, opere, ec., la qual ragione è intrinseca al contratto; così fa d'uopo riconoscere nella citata Bolla, non legge meramente positiva, ma dichiarazione del contratto di società secondo la sua propria natura.

Pertanto se debbono farsi queste detrazioni di spese, pericoli, ec., e se l'estimazione di questi titoli deve essere a favore del socio ricevente, come è mente di Sisto V, due conseguenze ne deriveranno. 1. Doversi diligentemente indagare se il denaro e l'altre cose date a società siano per rendere frutto netto o no; e solo nel primo caso essere giusto spartire fra' soci il prodotto che sopravanzasse. 2. Senza praticare questa diligenza, se cioè sopravanzi o no frutto netto, il contratto non potersi considerare giusto, per la incertezza del titolo o della ragione colla quale si esige l'aumento sopra la sorte. Solo dunque nel caso che la società produca frutto netto, e che ciò si conosca dai socii con certezza morale, la Bolla non osta che si pattuisca restituzione del capitale e di parte del frutto, e non in altro caso alcuno. Perciò il sistema o riceve alcuna conferma dalla Bolla medesima, o certamente da quella non discorda.

102. Se non che, per le cose dimostrate intorno la natura del mutuo, non solo si conciliano agevolmente le costituzioni e autorità suddette che favoriscono i rigidi, alle quali inadeguatamente sembrano rispondere i benigni; ma grande utilità ne deriva a dimostrare e convincere la rettitudine, anche secondo ragion naturale, delle decisioni della Chiesa relative al contratto stesso. Questa utilità si renderà, spero, manifesta dal breve commento della proposizione 42 condannata da Alessandro VII che soggiungo, a rintracciare la ragione a *priori*; della qual condanna si dànno tanta briga i teologi. Ammesso che nel mutuo la cosa sia data da consumare o fisicamente o moralmente coll'uso, è manifestamente falso ciò che si enuncia nella citata proposizione, cioè che: « Licitum sit mutuanti aliquid supra sortem exigere, » si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus. » Conciossiachè il solo tempo intermedio fra il ricevimento e la restituzione della specie mutuata, non produce effetti stimabili a prezzo oltre il capitale. Sia dunque che il mutuante si obblighi a non ridomandare il reintegro della cosa per tempo determinato, lungo o breve, per un anno per tre, per dieci, ec., non avrà dato in tutte queste ipotesi effetti utili oltre il capitale, ma solo maggiore o minore anticipazione di comodità. Ossia avrà conceduto beneficio ora maggiore ora minore, ma sempre gratuito, cui non può corrispondere in permuta onerosa ed estimatoria comodità stimata a prezzo, senza disuguaglianza e senza ingiustizia. Si noti che qui si deve prescindere, a non uscir di quistione, da altri titoli che per avventura concorressero col tempo massimamente lungo. Trattasi della sola dilazione conceduta dal mutuante esclusivamente ad altre ragioni o titoli, e questa non degna di prezzo si dimostrava ai num. 38, 39.

Persuaderà vie più l' utilità delle dette deduzioni intorno al mutuo, per rendere ragione della condanna della citata proposizione, il far conoscere che le altre ragioni addotte dai teologi non sembrano soddisfacenti. De-Lugo: *De justitia et jure disp.* 25, *sect.* 3, riferisce molte opinioni e le rigetta, concludendo non esser lecito il di più della sorte nella detta ipotesi, perchè la somma data è stimata quanto la somma restituita dopo il tempo convenuto ; per cui l' obbligazione di non ridomandare la sorte nel detto tempo non è stimabile a prezzo se cessano i tre soliti titoli di lucro cessante, danno emergente e pericolo della sorte.

Risponde poi al num. 21 a questa difficoltà : « Si pecuniam mu-
» tuo non dedisset, nec se obligasset ad repetendum hoc anno; ha-
» buisset hoc anno potestatem lucrandi, et habuisset etiam anno se-
» quenti: nunc autem quia mutuo dedit cum tali obligatione, habebit
» quidem illam facultatem anno sequenti, quando mutuum redditur,
» non tamen hoc anno. Ergo obligatio carendi hoc anno non com-
» pensatur, sed manet sine ulla satisfactione, nisi pro ea aliquid am-
» plius detur. » Risponde, dissi, a questa difficoltà nel modo seguente:
» Non minus valere pecuniam redditam anno sequenti, cum potestate
» utendi illa toto tempore sequenti, quam valeat pecuniam datam
» hoc anno cum simili potestate; sed utramque facultatem apud ho-
» mines reputari ejusdem omnino æstimabilitatis et pretii. »

Conferma il suo assunto con esempii. Se si venda un campo quest' anno, vale egualmente come se si fosse venduto nell' anno passato, e come si venderebbe nell' anno futuro ; benchè la percezione dei frutti sia ora maggiore, ora minore nei diversi supposti; altrimenti gl' immobili andrebbero diminuendo di valore ogni anno. E perchè? » Quia semper venderentur (prosegue il teologo) cum
» minori facultate, nempe sine facultate ad utendum tempore præ-
» cedenti, quod tamen constat esse falsum. » Anzi ciò è giusto (soggiunge egli al num. 22) anche per divino giudizio: » Si enim hodie
» moriatur justus, et accipiat gloriam juxta sua merita; et anno se-
» quenti, vel post mille annos moriatur alius justus, cum æqualibus
» meritis; non accipiet majorem gloriam sed æqualem, et tamen
» prior accipit gloriam cum facultate fruendi his mille annis, quibus
» ille posterior frui non potest . . . . idem servatur in pœna. » Conchiude pertanto che la cosa della medesima perfezione data oggi colla facoltà di usarne senza termine, è dello stesso valore di altra simile data fra un anno, ec., colla stessa facoltà; perciò che la dilazione conceduta dal mutuante a restituire la specie mutuata non è degna di prezzo oltre il capitale.

Quantunque questa ragione sembri di qualche peso pure non soddisfa pienamente. Esaminiamo gli esempii addotti. Chi vende un podere oggi, lo vende per lo stesso prezzo come se venduto lo avesse nell' anno passato, benchè vi sia diversità dall' una all' altra ipote-

si nella percezione dei frutti. Verissimo; ma perchè mai? Perchè si suppone sborsato il prezzo reale ed intero all' atto della vendita, col quale il venditore può ottenere altra cosa o *produttiva*, dalla quale derivano frutti ed aumenti come dalla cosa venduta; e può ottenere altra cosa anche non *produttiva* dalla quale prendere servigio e comodità, come i suoi desiderii o le sue circostanze esigono (chè nè sempre abbisogniamo, nè sempre desideriamo cose produttive; anzi spesso abbisogniamo di cose da consumare in rigoroso senso coll' uso, non di raro desideriamo cose dilettevoli che non s' aumentano); e allora evvi eguaglianza fra il dato e il ricevuto. Ma se tosto il prezzo reale ed intero non si sborsa, il venditore ricusa restar privo di cosa e prezzo, e chiede compenso; locchè da niuno si accusa d' ingiustizia. Perlochè siccome nel mutuo si dà oggi cosa per riceverne altra di simile specie e quantità fra mesi, anni, ec; così potrà sempre rispondersi, che l' esempio addotto non è applicabile alla nostra esposizione di fatto. Imperocchè il mutuante resta privo per tempo determinato della cosa sua tanto in identità, quanto in equivalente; e il venditore in contrario se resta privo del podere o d' altra cosa venduta, riceve però l' equivalente di quella; perciò dall' una all' altra ipotesi non si può argomentare.

Neppure convince l' altro esempio dei giusti, i quali, supposti gli stessi meriti, hanno lo stesso premio e la stessa corona, benchè trapassati in diversi tempi. Conciossiachè ciò deriva dallo stato di termine cui giunsero, il quale non va soggetto a cambiamento dal primo istante in perpetuo. Inoltre quanto le traccie della divina Bontà e Giustizia, rispetto alla vita futura, distino dall' umano commercio e dalle nostre permute onerose, niuno è che non vegga, quindi non è da inferirsi da quelle a queste.

Il Viva, quasi alludesse a queste osservazioni, così risponde alle ragioni di De-Lugo nel commento della citata proposizione al num. 10: « Hæc tamen ratio quamvis subtiliter ab auctore promoveatur; » patitur tamen difficultatem, quia obligatio ista carendi emolumen- » tis quæ forte evenire possent ex usu pecuniæ intra decennium, vi- » detur pretio estimabilis; sicut qui non vult agrum colere per decen- » nium, si ad id se obliget, contrahit obligationem pretio æstima- » bilem »

Il Lumbier ed altri più comunemente dicono che l' obbligazione di non ridomandar la sorte per alcun tempo è intrinseca ed essenziale al mutuo. Ma il Viva neppure approva questa ragione: « Quia licet sit essentialis mutuo obligatio non repetendi sortem per » aliquod tempus congruum, v. gr. per mensem, per annum; at est » accidentalis et extraessentialis mutuo obligatio non repetendi per » tempus diuturnum, puta per decennium; ergo solum pro hac obli- » gatione posset aliquid juste accipi. » Quindi questo teologo, coerentemente alla dottrina di Salas, *dub.* 9, opina, non potersi nella

supposizione ricevere più della sorte: « Quia dum mutuans obligat
» se ad non repetendum mutuum per decennium, vel prævidet pe-
» riculum esse remotum, quod interim ea pecunia indigeat, vel præ-
» videt esse proximum et probabile. Si prævidet esse remotum, non
» potest pro ea obligatione aliquid accipere, sicut nec potest acci-
» pere pro periculo remoto amittendi sortem . . . . . Si vero prævidet
» periculum esse proximum et probabile; tunc saltem potest juste
» exigere a mutuatario quod si interim intra decennium accidat, quod
» pecunia sit ipsi necessaria ad præcavendum aliquod damnum, vel
» ad acquirendum aliquod lucrum, ab eo hæc omnia compensentur,
» ut servetur indemnis. » Fa però osservare al num. 12, che il di più si riceverebbe: « Non quidem pro obligatione non repetendi sor-
» tem intra decennium, sed pro damno probabiliter emersuro, aut
» pro lucro probabiliter cessaturo intra hoc tempus, quo mutuans
» in gratiam mutuatarii privat se pecunia sua. »

Ma con tutto il rispetto al sommo teologo, qual ragione intrinseca e a *priori* egli adduce a provare il suo assunto? Si limita a dire, che quando si prevegga probabile lo svantaggio dalla mancanza del denaro derivante, si può pattuire di più della sorte data, sempre però o per la cessazione del lucro o pel danno che si teme; non già per l'obbligazione di non ridomandare la sorte. Ebbene qual dunque sarà la ragione intrinseca per cui questa obbligazione non sia a prezzo stimabile, affinchè falsa si conosca la proposizione condannata, la quale appunto prescinde dai detti notissimi titoli, (poichè se non ne prescindesse non sarebbe più condannata)? Per mio avviso non si rinviene. Che se il Viva si riporta alle ragioni di Salas, queste ricevono risposta dal citato De-Lugo al num. 20.

Salas adduce questi tre fondamenti: 1. Tale dilazione a ridomandare la sorte è intrinseca al mutuo. Ma questa asserzione, oltrechè rigettata dallo stesso Viva, qualora si tratti di tempo lungo; sarebbe poi da provare contro quelli che difendono il contrario e negano, per diritto naturale, essere ingiusto ricevere per questa ragione più della sorte: « Quia in mutuo ultra pecuniam datam (come ragio-
» na De-Lugo al num. 19), quæ æquali pecunia compensaretur,
» intervenit obligatio illa ad non repetendum per aliquod tempus,
» quæ obligatio est pretio æstimabilis, etiamsi de facto non sit lu-
» crum cessans ut probare videtur exemplum agri non colendi a
» domino, qui tamen potest pretium accipere pro obligatione illum
» non colendi. »

La seconda ragione di Salas è, che l'obbligazione di non ridomandare la cosa data a mutuo è compensata dal comodo del mutuante; che cioè il deperimento della cosa stessa sta a carico non di lui, ma del mutuatario. « Hæc tamen ratio frivola est (soggiunge De-
» Lugo), quia pro nihilo hoc commodum apud homines æstimari
» solet, et merito, cum vix numquam occasione mutui creditor ma-

» gis tutam rem suam habuerit, et passim ex occasione totam vel » partem mutui amittat, nolente, vel non potente mutuatario sol- » vere. »

La terza ragione di Salas è, non essere stimabile a prezzo quella obbligazione che non è incomoda al mutuante, come appunto è quella di cui ragioniamo. De-Lugo anche a questa risponde: « Suffi- » cit quod obligatio possit aliquid incommodum aliquando afferre ad » hoc ut pro ipsa pretium possit accipi » e ciò conferma coll' esempio sopra riferito di colui il quale non vuol coltivare il campo, e ciò non ostante può ricever prezzo per l' obbligazione di non coltivarlo.

Sono dunque i teologi fra sè in opposizione nell' assegnare la vera ragione a *priori* della condanna di detta proposizione 42, nè da essi se ne sa il fermo.

Qualora si sappia che mutuo in senso proprio è dar cosa da consumare coll' uso; si sa ancora che dar a mutuo è dar benefizio intrinsecamente gratuito, come si dimostrò. Ora si conosce di leggieri che neppure la parità di chi si obbliga, ricevendone prezzo, a non coltivare il proprio campo, non prova che la lunga dilazione conceduta a restituire la specie mutuata meriti prezzo. Perciocchè il campo è per sè produttivo, e perciò sempre presenta fondata speranza di frutti, la qual speranza può vendersi; non così del denaro o d'altre cose date a mutuo, le quali, perchè concedute da consumare coll'uso, non presentano speranza alcuna di aumento, nè fisico nè morale; quindi nel mutuo non vi è correspettivo del di più della sorte. La parità suddetta potrebbe applicarsi bensì al denaro destinato a cosa fruttifera; poichè, essendo allora causa istrumentale del guadagno netto, potrebbe paragonarsi alla forza produttiva del campo. Perlocchè valgono 100 monete oggi come fra un anno; ma non già perchè non si considerino giammai nè la facoltà anticipata di spenderle o in sè o in equivalente, nè gli effetti utili di quelle, ma perchè spesso non producono effetti stimabili a prezzo oltre la sorte; e nell'ipotesi poi della dannata proposizione, perchè il mutuante destinò il denaro a tal uso da cui tali effetti utili non gli derivano.

Posti questi schiarimenti s' intende anche la ragione della condanna dell' altra proposizione 41 fra le proscritte da Innocenzo XI. « Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, et nullus sit qui » non majoris faciat pecuniam præsentem quam futuram, potest cre- » ditor aliquid ultra sortem a mutuatario exigere, et eo titulo ab » usura excusari ». È falso che la moneta presente e numerata sia per sè stessa più preziosa della futura e da ottenersi. L'una e l' altra valgono egualmente. Vero è che talvolta, e anche spesso, si pregia più il denaro pagato tosto che da riscuotersi poi: ma ciò per le difficoltà di esigerlo, e per altri motivi accidentali od estrinseci; non per la sola dilazione, la quale talvolta si desidera anzi e si reputa utile se i detti titoli e pericoli non concorrono.

Dato quindi che il denaro non sia per produrre effetti nè rispetto a chi lo dà, come si suppone, nè rispetto a chi lo riceve, come avviene qualora sia dato a mutuo, cioè da consumare coll'uso; è palese non esservi ragione o titolo da pattuire più della restituzione della sorte, neppure nel supposto della dannata proposizione 41 enunciata.

Le cose dunque discorse, e principalmente l'avere stabilita e dichiarata distintamente la vera natura del mutuo, spargono molta luce sopra le dottrine della Chiesa intorno a questo contratto confermandole, delle quali non abbastanza convincentemente sembrano ragionare gli scolastici, forse perchè non era chiara e distinta la nozione ch' essi proponevano del contratto medesimo.

103. Ma non mi starei contento di conciliare autorità di costituzioni e risposte di sommi Pontefici intese nel loro senso ovvio e naturale, di conciliare anche le opinioni delle scuole, di dimostrare la ragione chiara e convincente di decisioni della Chiesa intorno al mutuo; se non confidassi inoltre di provare, ricevere il mio sistema diretta conferma dal canonico diritto. Appello al cap. *Salubriter*, ec., 16. *de Usuris*, in cui si ammette per legittimo e giusto, come io difendo, il titolo di *lucro* dal *denaro causato*, per averne guadagno netto. Ecco il tenore del rescritto d' Innocenzo III riferito in questo Capitolo: » Sane, generum ad fructus possessionum (ossia de' campi o de' fondi,) quæ sibi sunt a socero pro numerata dote pignori obligatæ *computandos in sortem non credimus compellendum*: cum frequenter dotis fructus non sufficiant ad onera matrimonii supportanda. » Ben si conosce che qui il *numerata dote* significa *determinata*, *pattuita in denaro*, ma non pagata; altrimenti se la dote fosse stata pagata non vi sarebbe stato bisogno di darne a sicurezza campi e poderi.

Ciò concordemente ammesso dai canonisti, disputano essi con gran calore per rintracciare la ragione di questa decisione. Imperocchè è certissimo che per diritto naturale i frutti del pegno non sono di ragione nè in dominio del pignoratario e che esso non li può far suoi, e se li percepisce, d' altrettanto deve considerarsi diminuito il credito di lui in capitale o in sorte. Innocenzo III fa un' eccezione a questa regola a favore del marito, dichiarando che può far suoi i frutti del fondo ricevuto a sicurezza della dote dal suocero promessagli in denaro e non pagata senza computarli in sorte, ossia senza che per questo si diminuisca il suo credito dotale. Questa massima è adottata pure dal civile diritto, come è noto; anzi riconosciuta come giusta e dedotta in pratica da tutte le colte nazioni. Ciò posto, quale sarà la ragione di tale eccezione? A chi pretese che questo fosse *privilegio* della dote, si rispose che contro il diritto naturale non vale privilegio da legge positiva umana conceduto. A chi imaginò una cotale tacita e presunta *donazione* fatta al genero dei frutti dei fondi datigli a pegno, fu risposto che in punto di giustizia le pre-

sunzioni non bastano; che molte volte il suocero, anzichè donare e aggiungere alla dote, sarebbe disposto a diminuirla; che quasi sempre esso vuol stare a quanto ha promesso rigorosamente, e se non vuol fare diminuizione, non vuol al certo nemmeno far nuovo sproprio. Che se in qualche caso potesse questa mera presunzione avere alcun fondamento; sarebbe qualora il padre ricco costituisse la dote alla figlia, ma che non potrebbe valutarsi qualora il padre fosse in bassa fortuna, o da numerosa famiglia oppresso, e qualora la dote fosse stata costituita da estraneo; e che l' eccezione d' Innocenzo è adottata a favor del marito generalmente e senza limitazione alcuna. Che finalmente Innocenzo III, per così rispondere, non si fondò nella detta donazione presente; ma nella gravezza dei pesi del matrimonio, i quali sogliono superare i frutti dotali.

Rigettata dunque questa ragione, ricorrono altri al titolo di *lucro cessante* che grava il marito a cagione della dilazione di pagamento della dote. Se non che rispondono gravissimi canonisti, che se nella esposizione di fatto, di cui ragioniamo, si verificasse il titolo di lucro cessante; non solo per la dote non pagata, ma per qualsiasi altro credito potrebbero esigersi i frutti ricompensativi, come ognuno ammette, e che poi il Pontefice volle dichiarare, un principio di ragione *speciale* della dote. Di più se dovesse adottarsi questo titolo, bisognerebbe anche seguirne le regole; cioè i frutti dei pegni non potrebbero esigersi se non in ragione esatta del lucro cessante medesimo, in guisa che, se niun lucro cessasse al marito, niun frutto potrebbe egli esigere dai pegni; se meno di lucro cessasse al marito del valore dei frutti dei pegni, una parte soltanto di quelli e non più potrebbe far suoi. Ma il Pontefice rescrisse, senza limitazione alcuna, poter il marito percepire tutti i frutti dei pegni. Dunque non può supporsi nel caso il titolo di lucro cessante. Tanto poi questa ragione è lontana dall' intendimento d' Innocenzo III, che altra egli stesso ne addusse, la gravezza cioè dei pesi matrimoniali.

Il Molina trat. 2. *de justit. disput.* 321; Lessio *cap.* 21, *dub.* 16; De-Lugo *disp.* 25, *sect.* 8, num. 155; Navarro ed altri ben s'accôrsero che per altra via facile e piana si dimostrava coerente al diritto naturale la risposta del Pontefice. Insistono essi sul principio che la dote di sua natura è, e deve essere fruttifera, perchè è data a sostenere i pesi matrimoniali salvo il capitale della medesima. O dunque la dote deve pagarsi e consegnarsi in sorte; o se vuol ritenersi, si deve un compenso da chi la ritiene pei frutti che quella produce, altrimenti non vi sarebbe eguaglianza fra' contraenti, perocchè il marito sosterrebbe i pesi matrimoniali, rimanendo privo nel frattanto dei frutti dotali, mezzo necessario e atto a sostenerli. Benchè dunque volesse supporsi che non cessasse alcun lucro al marito per la dilazione del pagamento della dote (chè non potrebbe egli, cedendo al suo diritto ai frutti, o voler impiegare il denaro dotale in cosa che

non fruttasse, o voler conservarlo nella sua identità, o tenerlo giacente?): pure chi ritiene la dote stessa deve sempre al marito i frutti da quella prodotti, perchè è tenuto a impiegare il denaro dotale in cosa che s'aumenti e dia frutto. Questa è appunto la ragione che addusse il Pontefice, cioè perchè i frutti dotali non superano per solito i pesi matrimoniali: quasi espressamente insegnasse, e la dote dover esser mai sempre fruttifera, e dover chi la ritiene pagare al marito i frutti della medesima o in loro identità o in equivalente, affinchè egli i pesi del matrimonio sostenga. Rescrisse quindi esser giusto che il marito faccia suoi i frutti del fondo dato a pegno a compenso dei frutti del denaro dotale ritenuto dal suocero; anche perchè (come notano i citati gravissimi autori) si suole dare a pegno un fondo di valore corrispondente alla somma dotale. Si vegga il Pirching al citato tit. *de Usuris sect.* 4, § 2, da cui è tratta questa dottrina, la quale è precisamente coerente, anzi comprovante il sistema che io propongo. Conciossiachè non è questo il titolo di frutto netto causato all'utente o sovvenuto, pel quale sostengo giusto pattuire guadagno netto, e perciò non doveva appellare a questa decisione del Pontefice a prova del mio assunto?

104. Ma potrebbe opporsi: il Pontefice nel citato rescritto parla di dote, e il mio sistema adotta regola assai piu estesa.

Rispondo osservando, che è identica la ragione tanto del sistema quanto del caso della dote; e che perciò la decisione d'Innocenzo III nell'approvare come giusto il compenso dovuto al marito pei frutti da chi ritiene il denaro dotale; approva implicitamente anche il sistema proposto. E in vero la ragione di decidere nel caso della dote è (come sopra si è dimostrato e per principio di ragione e per autorità), è che quella si debba rendere sempre fruttifera: la ragione del sistema è che il denaro o altra cosa, si debba sempre liberamente destinare e impiegare in cosa fruttifera. Ecco pertanto come hanno il medesimo fondamento sì il caso della dote come il sistema che propongo; e perciò la stessa ragione e il medesimo titolo il quale prova giusto il guadagno netto nel caso della dote promessa e non pagata, prova giusto il guadagno netto in qualsiasi altro caso di denaro dato da impiegare in cosa che frutta. Di più la dote non pagata si considera fruttare, non perchè il denaro dotale sia impiegato in un censo o in altro contratto utile determinato; ma perchè deve essere impiegato in cosa in genere che s'aumenti e frutti ad arbitrio del detentore del denaro medesimo. Così pure il sistema difende giusto il guadagno netto pel denaro destinato ad essere impiegato in cosa fruttifera in genere; laonde sempre più è palese che questo capitolo XVI *De Usuris* comprova il sistema, e con quello conviene e su la stessa ragione si fonda.

Tralascio il capitolo: *Per vestras*, *De Donat. inter vir. et ux.* già tante volte proposto dai benigni in appoggio alla loro sentenza.

Tralascio altre prove dedotte dal fatto di alcuni Pontefici; perciocchè si narra che sotto il pontificato di Pio VI la Camera Apostolica prendesse denaro a frutto per servirsene a vantaggio dello Stato, lo che fu praticato altra volta ne' tempi posteriori; nella quale contrattazione come il denaro sia e debba dirsi veramente impiegato in cosa fruttifera sarà dimostrato nel Capitolo XIII.

105. Non debbo però tralasciare di far conoscere che neppure il diritto civile discorda dalla mia opinione. A questo fine esaminerò prima brevemente qual sia la natura del *fœnus*, secondo le leggi civili; poscia mostrerò che dalle stesse leggi è direttamente approvato il titolo di lucro causato.

Veniamo al primo. Staronmi contento dell'autorità di Cujaccio e di Donello; perciocchè niuno è dei legisti che non li conosca sommi entrambi e profondissimi in diritto; e di ciascuno de' quali, e principalmente di Cujaccio, ben a ragione può dirsi quello che Cicerone scrisse al suo Attico riferendosi a Catone: « Unus mihi est pro » centum millibus. » Si osservi poi che non voglio provare coll' autorità di questi giureconsulti se il *fœnus* sia contratto giusto o no secondo la ragione naturale; ma solo (come mi sono proposto ragionando del mutuo) quale sia lo spirito delle leggi nell' ammetterlo, e quale sia la ragione o titolo su cui esse si fondano. Per giudicarlo poi giusto o no, posto il titolo dalle leggi ammesso, seguirò altre norme.

Nel fare la quale ricerca non posso dissimulare che mi godè l' animo nel rinvenire, essere il titolo o ragione del *fœnus* quello appunto da me proposto, cioè il lucro col denaro causato al sovvenuto; conciossiachè costantemente insegnano i detti giureconsulti, che nel *fœnus* si pagano gl' interessi come prezzo dell' uso del denaro, e che questo contratto non è locazione, ma che però s' avvicina a quella, e a quella somiglia.

Vediamo in prova come ne ragioni Cujaccio. Nel comment. in tit. 2, ff.: *De Nautic. Fœnore* così scrive questo sommo giureconsulto: « Sed quæro fœnus quale sit negotium? Sane prima fronte » videtur esse locatio et conductio: nam nummi locantur, *idest* » *utendi dantur*; conducuntur, idest *utendi accipiuntur certaque* » *mercede*. At non est proprie locatio: nam ea locantur, quorum est » usus aliquis; pecuniæ non in usu consistunt, quoniam utendo » consumuntur. Item, contracta locatione, eadem res redditur; con» tracto fœnore, eadem res non redditur. Nec etiam est mutuum, » nam mercedem non recipit mutuum, sicut nec commodatum. Verum » duplex est contractus: *datione mutuum contrahitur, stipulatio*» *ne foenus*. Fœnus igitur id est fœneratitia stipulatio. Excipiuntur » quidam casus quibus pacto fœnus constituitur, quos supra dixi» mus. » In principio poi del commento ad tit. *Digest.*, *de usuris et fruct.* così dimostra la differenza secondo le leggi dell' usura dal *fœnus*; e di questo contratto dalla locazione e dal mutuo: « Sed quid

» (dic' egli) sit usura definiendum. An est usura fœnus sortis? ....
» minime; usura enim latius patet quam fœnus. Fœnus exercetur
» propter lucrum, et ducitur, curritque statim a prima numeratione
» pecuniæ. Usura non currit ut fœnus statim, sed a mora demum,
» vel tardiore solutione, non ut sit in lucro, sed ut creditor non sit
» in damno propter moram, vel tardius illatam pecuniam .... Fœ-
» nus est tantum ex obligatione, usura est vel ex obligatione vel
» ex officio judicis, l. 58. *infra ad Trebell.* E più avanti soggiunge:
» Dixi fœnus esse ex obligatione, quæro ex qua obligatione? Vi-
» detur esse ex obligatione locati conducti, quia creditor pecuniam
» dat fœnori, ut debitor ea utatur; immo et locare pecuniam qui
» dat, qui vero accipit conducere videtur: Omnia conductis coemit
» obsonia nummis, ut ait Horatius, conductis nummis, est fœnore
» sumptis.... Reditus proprie est qui redigitur ex prædii locatione,
» *l. fundi de usufruct.* .... ita reditus pecuniæ est, quem fœnus
» *quasi locatio adfert, l. Titius de praescript. verb.*

» Verum enimvero fœnus non est locatio conductio: earum tan-
» tum rerum contrahitur locatio, quarum est usus: pecunia est abu-
» sus, non usus, et cæterarum quæ pondere, numero, vel mensura
» constant, contracta locatione redditur res eadem, fœnore contracto,
» non item. Quid igitur, an fœnus est mutuum? Non, nam mutuum
» *sui natura mercedem non recipit*, nec commodatum, verius est
» duplicem contractum intervenire, mutui et fœnoris, et mutuum
» datione pecuniæ, fœnus stipulatione contrahi: nec enim aliter cre-
» ditæ pecuniæ usura debetur, quam si deducta sit in stipulationem
» *dicta l. Titius*: mora debetur officio judicis, ex pacto non debe-
» tur, nisi certis casibus, ut pecuniæ nauticæ, pecuniæ publicæ, pe-
» cuniæ mensæ argentariæ. Fœnus contrahitur etiam pacto, scilicet
» earum rerum, quæ mensura constant, vini, olei, frumenti, l. 12,
» c. *De Usuris.* Alioqui fœnus non contrahitur ultra stipulationem.
» Est igitur fœnus ex obligatione verborum?»

Questi stessi principii ripete in non pochi altri luoghi che inutile sarebbe qui riferire.

Deducesi pertanto che, secondo Cujaccio, nel *fœnus* il denaro è dato non da spendere in qualsiasi modo ad arbitrio del ricevente; ma da usare in guisa da ritrarne vantaggio e utilità sopra il capitale, e che egualmente è ricevuto per questo stesso fine. E come no? Se « nummi locantur, idest utendi dantur; conducuntur idest utendi » accipiuntur certaque mercede?» Non è dunque nel *fœnus* conceduto al ricevente l' uso in genere del denaro: ma bensì glien' è conceduto quell' uso in ispecie che s' accosti e, quasi direi, imiti la locazione; e perciò anche il sovvenuto lo riceve a questo uso e non altrimenti. Ora come ciò, se il denaro perisce e vien meno nell' uso? Così senza meno; perchè se il denaro vien meno in sè, non vien meno in equivalente nelle permute estimatorie ed utili; onde consi-

derati gli effetti ultimi, cui unicamente tendono i capitalisti, la comodità sopra il capitale che si ritrae dall' uso del denaro può essere eguale alla comodità che si ritrae da cosa *corporale*, cioè da un podere o da una casa ricevuta propriamente a locazione; ed ecco come a tutta ragione Cujaccio insegni che il *fœnus* alla locazione s' accosta e a quella somiglia secondo le leggi.

Da ciò si raccoglie che siccome nel mutuo il fine per cui è data la cosa consuntibile, cioè affinchè perisca nell' uso, è intrinseco al contratto; così nel *fœnus* il fine per cui è dato il denaro, o alcuna volta altra cosa consuntibile, cioè affinchè non perisca (in equivalente) nell' uso da farne dal ricevente, ma anzi duri a prestar servigio e comodità a lui oltre la sorte, è intrinseco, determina e costituisce il *fœnus* medesimo. Laonde si rende manifesto che il titolo o ragione di questo contratto, secondo la ragion civile, non differisce dal titolo che io chiamo di lucro causato. Può confermarsi questo assunto dall' insegnare Cujaccio che il *fœnus* « exercetur propter lucrum.... » usura.... non ut sit in lucro, sed ut creditor non sit in damno. » Da cui si conosce che il titolo dell' *usura*, cioè degl' interessi che si pagano per la ritardata restituzione del denaro dovuto, è il presunto *lucro cessante* o *danno emergente del creditore*; al contrario il titolo del *fœnus* è il presunto *guadagno a lui arrecato* col denaro datogli.

Inoltre, dicasi di grazia, perchè mai solo nel *fœnus* e non nel mutuo gl' interessi possono pattuirsi? Se la stipulazione o il patto tendessero soltanto ad obbligare il ricevente al pagamento degl' interessi, senza obbligarlo implicitamente ad usar il denaro in modi affatto diversi, qual ragione vi sarebbe da riconoscere valida la stipulazione degl' interessi nel primo e non nel secondo contratto? Ciascuno dovrebbe pur ammettere che nel detto supposto l' obbligazione di pagar gl' interessi derivasse unicamente dal consenso solennemente prestato dalle parti, e massimamente dal sovvenuto; giacchè la materia del contratto sarebbe eguale, consistendo sì nel *fœnus* come nel mutuo in cosa consuntibile. Ora, chieggo io, come mai questo consenso si presta validamente nel *fœnus*, e non può prestarsi nel mutuo? Da altra qualità dunque intrinseca al contratto, e non dal solo assenso di pagare i frutti deve dedursi la ragione di questa differenza. Ma da quale? Se non appunto dalla diversa obbligazione assunta dal sovvenuto di usar il denaro, di usarlo cioè ora utilmente sopra la sorte, ora non così utilmente. Il perchè nel mutuo essendo dato il denaro da consumare coll' uso, ossia essendo data cosa consuntibile; come consuntibile non solo non è necessaria stipulazione alcuna; e perciò *datione contrahitur*; ma di più invalida sarebbe qualsiasi stipulazione degl' interessi, perchè in diretta opposizione alla natura del contratto stesso, e perciò destituita di titolo e di causa. Non così del *fœnus*. Per testimonianza dunque di Cujaccio

le leggi civili si fondano, nell' approvare il *fœnus*, sul titolo del lucro causato, ossia sulla utilità cagionata al ricevente sopra al capitale colla somma datagli.

Passiamo a vedere quale opinione porti Donello intorno a ciò.

Benchè esso meno distintamente di Cujaccio parli dell' usura e del *fœnus*, pure conviene nella mia opinione. In principio del titolo ff. *De Usuris*, tom. X, col. 1380 così scrive, num. 2: « Usura sic » videtur non male definiri ut sit accessio pecuniæ, quæ supra sortem pro ejus ipsius sortis usu exigitur a debitore: scilicet ut cum » pecuniam mihi debeas, sive mutuo tibi datam, sive ex alia quavis » creditam, si quid pecuniæ eo amplius mihi pendas tantum hoc » nomine, quod illa pecunia uteris, quam mihi debes, necdum red» dis; id usura recte nominetur.... Ita dicitur usura quasi usus, » quoniam pro usu ipsius pecuniæ exigitur, quasi dicas, *usus pre» tium*, ac proprie nihil aliud significat usura, quam usum. Sic Cice» ro: *Usuram lucis*, *usuram vitae*, *temporis usuram* dicit, ista» rum rerum omnium usum intelligens.

« Id etiam *fœnus* dicitur, quasi fætus quidam pecuniæ. Unde » fœnus nauticum vulgo appellatum, idem quod usura nautica. »

Anche Donello dunque si fonda sull' uso del denaro, e non parla di qualsiasi uso, ma di quello che sia utile al ricevente sopra la sorte; poichè dice che il *fœnus* è chiamato così dal considerarsi quasi *fœtus pecuniæ;* le quali espressioni chiaramente indicano un' utilità sopra il capitale. Questa utilità poi prima la risente il sovvenuto nell' uso che fa della somma, poscia la risente il sovventore, ricevendo gl' interessi. E che ciò sia, si rifletta, che se questo quasi parto del denaro fosse detto e considerato da Donello rispetto al solo sovventore, non si verificherebbe più che gl'interessi si pagassero *propter usum pecuniæ*, ma si pagherebbero per la convenzione e pel tempo trascorso, giacchè è chiaro che il solo sovvenuto usa il denaro; se dunque il parto, dirò così, del denaro deriva a cagione dell' uso, è necessario che, a giudizio di Donello, prima questo parto giovi chi usò della somma, e poscia da costui sia passato al sovventore. A confermare la quale asserzione giova riferire altro luogo di questo giureconsulto. Al tit. Digest. *De rebus creditis si cert. petat.*, num. 8. (tom. X. col. 92.) così scrive: « Potest creditor stipulari usuras » pecuniæ creditæ, sed hæ ex stipulatione debentur non ex causa » mutui. Non deberentur illæ quidem, nisi tua pecunia data esset, » sed tamen non deberi eas propter mutuum *sed propter usum pe» cuniæ* et debitori cessationem argumento est, quod si mutuum » statim redditum fuerit, usuræ, ne ex stipulatione quidem, deberi » possunt. » Non basta dunque, secondo Donello, la stipulazione degl' interessi, non basta dar denaro; ma di più è considerato l' uso del medesimo, e tal uso che il denaro renda fecondo, ossia che dia guadagno sopra il capitale; lo che coincide col lucro che io chiamo

causato. Le leggi civili dunque, per testimonianza di Cujaccio e di Donello, non discordano dalla mia massima generale nell' approvare il *fœnus*.

Posti questi schiarimenti cessa un'apparente contraddizione che taluno potrebbe riscontrare nelle leggi e nei giureconsulti. Imperciocchè talora dicesi che il mutuo non ammette la stipulazione degl' interessi; talora si asserisce che l'ammette, per cui il *fœnus* è definito: « Ad sortem mutuo acceptam, quod accedit lucrum ex convention. » Così Cujaccio Paratit. in lib. 50. Dig. tit. *De naut. fœn.* Ma svanisce ogni contraddizione, se si consideri che i giureconsulti e le leggi in due sensi prendono il mutuo; in senso lato e in senso proprio, o a parlare più propriamente considerano il mutuo ora incoato e soltanto nella sua materia, ora perfetto e secondo sua forma. Nel primo modo si considera data cosa consuntibile, prescindendo dall' uso da farne dal ricevente; e considerato in questo senso è mutuo incoato non del tutto determinato, indifferente perciò ad assumere poscia natura diversa in forza dei patti susseguenti, e quindi indifferente ad essere gratuito e ad essere con mercede: come fu dichiarato al num. 86 nel secondo modo consiste nel dar cosa consuntibile da far perire nell' uso; e considerato in questo senso è mutuo perfetto e formale, perchè determinato del tutto e in ogni suo constitutivo, quindi sempre ed intrinsecamente gratuito.

Benchè, considerando diligentemente come i giureconsulti ragionino del *fœnus*, resti provato, che il titolo e la ragione di questo contratto consista nel presunto lucro sopra il capitale causato al sovvenuto; pure non può negarsi che questa verità fosse oscura anche a molti giureconsulti e teologi, come può conoscersi dalla seconda parte dell' Opera di Leotardi: « *De usuris et contract. usurariis » coercendis* » da cui s' inferisce che se ciò era oscuro e mal noto ai giureconsulti, tanto meno poteva esser palese a quelli del popolo, i quali ricevessero denaro a frutto; onde costoro non potevano destinare il denaro ad uso fruttifero sopra la sorte, o almeno tale destinazione era di niuna efficacia. E in vero non potevano i contraenti proporsi *un fine intrinseco* al contratto, ch' essi non conoscevano; questo fine non conosciuto era appunto la destinazione del denaro a cosa fruttifera, come si disse poc'anzi; dunque non se lo potevano veramente proporre. Per lo che il contratto si presumeva bensì valido dalle leggi; ma in sè non era neppure come le leggi lo supponevano, mancando di uno de' suoi essenziali constitutivi. Che se anche alla validità civile bastar poteva la *destinazione implicita* contenuta nella volontà de' contraenti di uniformarsi alle disposizioni di diritto; tale destinazione però non poteva bastare per la coscienza, in cui la verità prevale alle presunzioni. Conciossiachè acciò il sovventore avesse destinato efficacemente il denaro a cosa fruttifera, tale destinazione avrebbe dovuto influire nel determinare il sovvenuto all' ese-

cuzione del suddetto impiego. Poichè questo impiego consisteva non in cosa speculativa, non in un diritto il quale può acquistarsi senza che conoscasi; ma consisteva in un fatto. Se pertanto il sovventore non avesse influito nel determinare l'utente al suddetto fatto, ossia all'impiego del denaro, non avrebbe nemmeno influito negli effetti utili che fossero stati per derivarne: ma questi effetti utili sopra la sorte costituivano l'eguaglianza nel contratto in discorso rispetto agli interessi; dunque nel supposto il sovventore non avrebbe influito nel correspettivo degl'interessi. Affinchè quindi v' influisse doveva muovere il sovvenuto all' esecuzione dell' impiego utile del denaro. Ora, chieggo io, come mai una destinazione implicita, contenuta bensì nelle leggi, ma non conosciuta e da non potersi conoscere perchè a tutti, o pressochè a tutti ignota, come poteva, dissi, muovere il sovvenuto al suddetto fatto, cioè all'impiego utile del denaro? Per niun modo. Dunque almeno per la coscienza tale destinazione implicita non bastava. E in fatto quando il sovvenuto riceveva denaro, lungi dal destinarlo a cosa fruttifera, ora lo avrà destinato ad uso di lusso e piacere, ora ad acquisti infruttiferi; e se anche avrà avuto in animo di farlo fruttare, a ciò certamente avrà inteso per proprio esclusivo vantaggio considerato sì in sua identità come in equivalente; nè il sovventore esigeva più della restituzione del capitale e del pro convenuto. Laonde per errore generale e invincibile era essenzialmente viziato il consenso, e perciò viziato restava ancora il contratto. Il perchè è da conchiudere che, siccome è invalido il patto, secondo la ragion naturale, con cui si destina il denaro a cosa fruttifera, quando questo patto non può eseguirsi; così sia di niun effetto, quando così oscuramente sia nelle leggi contenuto da non conoscersi. Di qui l'ingiustizia del contratto *fœnus* considerato *subjective*, le ragionevoli querele dei Padri, dei Concilii, e dei teologi contro questo stesso contratto. Oltre a ciò mancava la ricerca sulla libertà piena, e non ipotetica o presunta soltanto, del sovvenuto di usar il denaro in modo da averne utilità, e tanta da calcolare, secondo le sue circostanze di fatto, frutto netto. Saggiamente dunque il *fœnus* era abbominato non solo dai Padri della Chiesa e dai teologi; ma ancora da alcuni giureconsulti e fra gli altri dal Leotardi nel luogo citato, benchè, secondo le leggi, fosse fondato sul presunto titolo del lucro causato.

106. Tornando ora al nostro esame intorno lo spirito delle leggi che approvano gl' interessi del denaro stipulati, faremo conoscere che non solo esse approvano e si fondano sul titolo di lucro causato; ma di più che concedono gl' interessi talora maggiori, talora minori, talora poi li negano affatto in relazione appunto al maggiore o minore o niun lucro cagionato al sovvenuto. Questa ulteriore conferma del mio sistema può desumersi dall'autentica: *Ad hæc*, ec., *Cod. De Usuris*, e dalla l. 16, § 1, ff. *eod.* Premetterò che Donello, *Comment.* ad tit. 32. *Cod. De Usuris*, enumera le varie ragioni per cui è lecito

esigere gl' interessi, e, menzionati i soliti tre titoli da cui noi ora prescindiamo, aggiunge espressamente anche il titolo di lucro causato. « Tertio non est injusta (scrive egli al num. 14) neque turpis » usura, etiam si propter moram debitoris nihil damni passi simus, » si modo is ex pecunia enumerata *lucrum magnum fecit*; non » iniquum enim nobis partem *aliquam decidere usurarum loco*; « adeo id non est ex incommodo debitoris, ut hoc ipsum commodum » totum, quod reliquum est, beneficii nostri sit, sine quo id lucrum » non fecisset. »

Questo insegnamento di lui ha il suo fondamento nella citata autent: *Ad hæc*, ec., *Cod. De Usuris*, commentando la quale nel detto luogo il giureconsulto dice, che se alcuno dà *frutti secchi* ad agricoltori, può esigere l' *ottava parte* di ogni moggio ogni anno a titolo d' interesse. Non così se loro dà *vino*, *olio*, ec.; poichè allora non l' ottava parte, ma solo l' usura *centesima* può pattuire; ossia, come esso ivi dichiara, per cento scudi uno scudo al mese, e quindi dodici scudi all' anno. Ora (egli soggiunge, ed è poi per sè manifesto) l' ottava parte eccede l' usura centesima. Ma perchè mai questa differenza? Perchè (prosegue) il colono trae gran prodotto dal grano e da altri frutti secchi seminandoli; non così del vino, olio, ec., che non si seminano. Da cui consegue, che dando denaro a' coloni, non si può avere che l' usura centesima, perchè si ritiene che lo consumino propriamente coll' uso; dando loro frumento si può pattuire interesse maggiore, perchè lo usano in modo da farlo fruttare; al contrario dando frumento ad altri non agricoli, si ritiene che lo consumino, nè può pattuirsi se non la centesima; dando a costoro denaro si può pattuire maggior interesse, cioè l' ottava parte, perchè si suppone che lo usino in modo da averne grande utilità sopra la sorte. Ecco le parole di Donello, n. 6: « Si quis fructus aridos alii » mutuo dederit quam agricolæ, non posse ab eo exigere octavam, » sed solum centesimam usuram.... differentiæ ratio hæc est inter » agricolas et cæteros debitores, quibus eædem species dantur mu- » tuo, quod cæteri debitores *has res mutuo accipiunt, ut utantur* » *et consumant: agricolae ut eas res serant, et ex satis fructum* » *colligant, quem postea colligunt uberiorem. Quanto plus fru-* » *ctus quisque cupit ex mutuo, tanto plus illum restituere æquum* » *est*. Ex eadem re colligimus si quis pecuniam crediderit alii quam » agricolæ, posse exigere eas usuras de quibus cautum est in l. §. 1 » infra.

» Unde apparet in hac parte meliorem esse conditionem agrico- » larum, quam cæterorum debitorum. Quod ideo constitutum est in » pecunia, quia et *ipsi agricolae pecuniam accipiunt quam con-* » *sumant*; non enim serunt ut fructus. » Quando dunque intervenga il lucro causato, non solo le leggi romane, per testimonianza di Donello, riconoscono giusto l' ottenere pro e interesse; ma di più

riconoscono giusto ottenerlo maggiore del consueto, lo che conferma una parte del mio sistema. Ma a far conoscere che le suddette leggi ne convengono anche nell' altra parte, osserverò che esse pure decidono non potersi avere pro e interesse dal denaro quando il sovvenuto non potè possedere la cosa col denaro acquistata; e perciò non potè ritrarne vantaggio sopra il capitale, benchè (si noti) la cosa stessa fosse per sè fruttifera. Ciò parmi chiaramente stabilito nella citata l. 16, § 1, ff. *De Usuris*: « Cum usuræ pretii fundi ab eo qui » a fisco emerat, peterentur, et emptor negaret traditam sibi posses- » sionem: Imperator decrevit, *iniquum esse usuras ab eo* exigi, » qui *fructus* non percepisset. » La mia opinione dunque è confermata direttamente anche dal romano diritto.

107. Ma qui dirà taluno: Se il lucro causato è il titolo degl' interessi nel *fœnus*, secondo le leggi civili, perchè queste leggi obbligano sempre a pagarli, e anche quando questo lucro non sia veramente causato al sovvenuto?

Rispondo, che le leggi sono paghe dell' obbligazione assunta dal ricevente di far fruttare il denaro, perlochè se costui non ottiene il detto frutto, è tenuto civilmente ciò non ostante agl' interessi, perchè o non eseguì ciò che promise, o promise ciò che non poteva eseguire, e perciò si tiene per fermo che abbia commesso frode. Nè le civili leggi (che tendono a mantenere il pubblico ordine e la pubblica tranquillità principalmente) provvedere possono più sottilmente alla indennità dei contraenti, come sarà confermato nel Capitolo seguente.

Dopo le cose dette, massimamente intorno all'autentica: *Ad haec Cod. De Usuris* cade del pari un' altra obiezione, che i rigidi traggono dalla l. *Qui scit.*, ec., 25. ff. *De Usuris et fruct.* in cui si stabilisce il principio che: « Omnis fructus non jure seminis, sed jure soli per- » cipitur. » Paragonando essi il denaro al seme e l' industria al suolo, deducono che il frutto o aumento sopra il capitale ottenuto col denaro è da riconoscere unicamente dall' industria dell' utente, e non dal denaro nè dalle altre cose consuntibili.

Lascio ogni altra risposta, e mi limito a questa ragione di differenza. Nella leg. 25 si suppone che alcuno abbia seminato il campo altrui senza contratto, anzi senza consentimento del proprietario. Nel mio sistema si suppone per patto destinata la cosa per sè infruttifera ad essere o barattata in altra produttiva, o almeno con essa congiunta. « Invito, vel ignorante socio (così nella detta legge), oppure *si fun-* » *dum alienum* quis *sciens* possideat, nulla ex parte fructus suos » faciet quoquomodo sati fuerint. » Non essendovi dunque nel supposto della legge nè contratto, nè consentimento del proprietario, perchè il fondo sia da altrui seminato; questi non può aver ragione alcuna agli effetti utili sopra la sorte che da tale coltivazione sono per derivare, nè in identità nè in equivalente; ma questi debbono

seguire la natura primitiva della cosa. Il campo è produttivo d' ordinario qualora sia coltivato; il seme no che d' ordinario non è produttivo. I frutti dunque sono del proprietario del campo. Ovvero il seme consegnato alla terra diviene esso pure produttivo, ma passa tosto in proprietà del padrone del fondo come accessione; perciò divengono di lui anche gli effetti utili che ne derivano, senza che il coltivatore possa pretendere, neppure in equivalente, parte alcuna di questi effetti vantaggiosi, perchè non gli furono conceduti per volontà del proprietario del fondo. Non avrà dunque il coltivatore altro diritto che di essere compensato del valore del seme, delle spese fatte, ec. Non così se il proprietario consentisse o espressamente o implicitamente che nel suo campo grano altrui fosse seminato, e si obbligasse agl' interessi: chè allora chi desse il seme potrebbe, secondo il diritto civile, aver ragione non solo agl' interessi secondo la ragion comune, ma in proporzione anche maggiore, com' è provato ad evidenza dall' autentica citata: *Ad hæc.* Pertanto se concedasi anche ai rigidi che il denaro sia quasi seme, e l' industria sia produttiva quasi campo, se la destinazione della somma a cosa fruttifera facciasi dal solo sovvenuto, a lui solo spetterebbero gli effetti vantaggiosi che ne derivassero: ma se tale destinazione facciasi dal sovventore e dal sovvenuto, quegli avrà esso pure diritto parziale agli effetti utili, considerati o in identità o in equivalente, che dal denaro da lui somministrato sono per derivare, perchè vi contribuì come concausa. La legge dunque 25, ff. *De Usuris*, ec. non solo non si oppone, ma anzi conferma uno de' miei principii.

Posto il mio sistema, si conosce pure quanto più si avvicinasse all' equità naturale Giustiniano proibendo l' *anatocismo* (ossia il frutto del frutto), di quello che Teodosio ammettendolo. Conciossiachè nel contratto di anatocismo *non poteva impiegarsi* il denaro in uso fruttifero nelle attuali circostanze in cui facevasi il contratto, come pure poteva anzi si credeva esser per farsi nel *fœnus*; ma doveva necessariamente lasciarsi passare ora un anno, ora sei mesi, ec., e così successivamente sino al termine del contratto; doveva cioè aspettarsi che i frutti a mano a mano fossero scaduti. Ora, con qual libertà poteva il sovvenuto ciò promettere, mutandosi spesso le circostanze di lui, e fuggendo le occasioni di utili impieghi di somme, e di tali determinate somme, non di raro tenui e poco influenti ad estendere un traffico o a fare una compra? Quindi di niuna efficacia si conobbe e si sanzionò questo contratto.

Anche da questa stessa proibizione però dell' anatocismo si vede aperto che le leggi non hanno considerato il denaro nè sempre nè in sè stesso fruttifero, nè hanno considerato per titolo degl' interessi il lucro cessante o il danno emergente del sovventore, nè altra ragione che lui riguardi; ma che hanno considerato il denaro solo talvolta fruttifero, e a seconda dell' uso che liberamente fosse per

farne il ricevente. E in vero nella contraria supposizione, con qual ragione avrebbe potuto Giustiniano proibire l' anatocismo? Non possono cessare vantaggi o derivar danni al sovventore anche per non riscuotere gl' interessi del suo denaro? Eppure esso non può pattuire gl' interessi di questi interessi. Inoltre non è denaro suscettivo degli stessi usi tanto quello che costituisce la sorte, quanto l' altro che si riceve pei frutti? Eppure per le leggi giustinianee il primo può fruttare, l' altro no, e la stipulazione interposta si dichiara di niuna efficacia. Ma perchè mai? Perchè, inferisco io, Giustiniano considerò per titolo degl' interessi quell' uso che del denaro sia per farsi liberamente dal sovvenuto, il qual uso sia per essergli (in genere bensì) di considerevole vantaggio oltre la sorte, il che non si verifica d' ordinario nell' anatocismo.

Ma resta a dire anche di più, che cioè lo stesso Teodosio approvando l' anatocismo esigeva tali condizioni, da far conoscere che esso pure si fondava (con presunzione troppo larga bensì) sopra il lucro causato. Conciossiachè, per testimonianza di Cujaccio (tom. IX, col. 1026 E), affinchè l' anatocismo, secondo le leggi teodosiane, fosse ammesso, dovevasi con solenne stipulazione unire il frutto al capitale, costituendo così il frutto parte della sorte; e di più dovevasi di questa parte aggiunta di capitale stipulare il frutto. Perlochè si vede colla seconda stipulazione destinata la somma ritratta dagl' interessi ad impiego fruttifero. Neppure Teodosio dunque si allontanò del tutto dalla massima da me proposta.

Posso pertanto conchiudere, che il *lucro causato* è direttamente sanzionato giusto dal canonico diritto, e che il diritto civile lo riconosce siccome titolo degl' interessi stipulati nel *fœnus*; perlochè nella nostra controversia volendosi prescindere da tutti gli altri titoli notissimi, comunemente ammessi siccome giusti, di lucro cessante, danno emergente, ec.; basterà che questo concorra per dichiarare l' interesse egualmente oneroso alle parti, se però si verifichino tutte le condizioni nel Cap. XI proposte, almeno per chi voglia esser tranquillo in coscienza. Dissi per la tranquillità di coscienza; imperciocchè non dissento che le contrattazioni nel foro esterno abbisognino di traccie alquanto più larghe e spedite, come sarà dichiarato in altro luogo.

108. Prima di por termine a questo Capitolo dirò da ultimo, che taluno dei benigni troppo mostra confidare nelle decisioni della sacra Penitenzieria, cui accennai nell' introduzione, quasi la controversia fosse oggi a suo favore decisa. Conciossiachè, la lodata sacra Congregazione (si noti) non giudicò che il dar denaro a frutto sia *contratto giusto*; rispose soltanto, potersi assolvere il penitente che così avesse contrattato, anche non fatta la restituzione dei frutti percetti approvati dalla legge del Principe; dover però essere in buona fede intorno alla giustizia del contratto, e di più dover essere veramente disposto

a fare quanto comanderà la Chiesa. Così fu dichiarato dalla sacra Penitenzieria li 7 marzo 1835, come si riferisce negli annali delle scienze religiose, vol. I, n. 1; la qual dichiarazione è stata trasferita dal p. Bruni nel suo dialogo: *L' Abate ed il Priore*, pag. 32. A comprendere il vero senso e la forza di questa dichiarazione è da premettere, che alcuni predicatori insegnavano esser titolo giusto la legge del Principe per aver frutto dal denaro. Dubbioso il Vescovo di Viviers se questa dottrina fosse vera o no, ne richiese la sacra Penitenzieria. Il sommo penitenziere eminentissimo De Gregorio rispose, che per soddisfare all' inchiesta credeva opportuno di significargli qual fosse stata la mente della sacra Penitenzieria nell' emanare quei decreti; poscia soggiunse: « Sacra igitur Pœnitentiaria » quæstionem a theologis agitatam *de titulo illo ex lege Principis* » desumpto haudquaquam voluit definire, sed solummodo normam » proponere, quam confessarii tuto sequerentur erga pœnitentes, » qui moderatum *lucrum*, *lege Principis*, *statutum* acciperent *bona* » *fide*, *paratique essent* stare *mandatis sanctæ Sedis*. Qui igitur » absolute docent in sacris concionibus licitum esse lucrum ex mutuo » percipere *titulo legis Principis*, relictis enunciatis condictionibus, » christiano populo potius propria, quam sanctæ Sedis placita pro» ponunt; et partes judicis sibi temere assumentis, privata auctori» tate definiunt quæstionem, quam sancta Sedes nondum voluit » definire. Quæ cum ita sint, profecto vides horum agendi ratio» nem probari minime posse. » Presuppone dunque la sacra Penitenzieria la legge del Principe che approvi il contratto fruttifero, e lascia indeciso se questo sia titolo o ragione giusta o no per riconoscerlo valido anche in coscienza. Il perchè rettamente conchiude il p. Bruni, che queste decisioni non sono applicabili nè a tutti i luoghi, nè a tutte le persone. Oltracciò contro questo stesso titolo si addurranno molte difficoltà nel Capitolo seguente; e perciò si farà palese con quanta saggezza quel supremo tribunale non abbia voluto approvare per la coscienza il contratto controverso, neppure pei luoghi ove la legge sovrana lo riconosce valido.

Per le quali cose è manifesto che la controversia generalmente presa e per dettame diretto resta nel suo stato di prima. Solo potrebbe dubitarsi se per alcuni luoghi abbia mutato alquanto di stato. Un tempo era da giudicare contratto ingiusto per la coscienza per le ragioni sopra discorse; al presente sembra debba dirsi il contrario, perciocchè è stato dichiarato potersi non illecitamente praticare da chi lo ritiene giusto, purchè sia pronto ad ubbidire a quanto comanderà la Chiesa. Ma, domando io, e se la Chiesa comandasse la restituzione dei frutti o in tutto, o in parte, o riscossi da ultimo, od ottenuti secondo alcuni patti, in alcune circostanze, ec.? Converrebbe ubbidire, ed è necessario sin da prima esser pronti ad ubbidire. Queste condizioni pertanto tolgono ogni malizia al contratto, perchè

il sovventore si suppone fermo ad uniformarsi pienamente alle norme di giustizia. A ben considerare non è dunque mutato lo stato dell' antica controversia, quasichè ora sia dichiarato giusto od almeno tollerato quello stesso contratto tanto detestato dai Padri e dalle scuole; ma piuttosto sono mutate le condizioni della contrattazione. Allora si ricevevano i frutti come proprii, e si ritenevano senz'animo di restituirli giammai; ora non così, ma si vuol ubbidire a quanto la Chiesa comanderà. Provvidissima condizione in vero, la quale concilia con bisogni del commercio la tranquillità delle coscienze in questo mezzo che si attende decisione in massima della suddetta difficile quistione.

109. Consegue: 1. che il mutuo, in senso proprio e formalmente preso, è del tutto gratuito per sua natura ed essenza, secondo ogni ragione sì di naturale come di positivo diritto, o consista in denaro o in altra cosa consuntibile.

Consegue: 2. che ciò non ostante dal denaro o da altre cose consuntibili date ad altrui in alcune favorevoli circostanze, e secondo alcuni patti eseguibili, può aversi pro e interesse giustamente; ma che però allora il contratto è diverso affatto e in tutti i suoi constitutivi dal mutuo formale.

Consegue: 3. che dando denaro od altre cose consuntibili non di raro è ingiusto l' interesse o il pro, benchè il contratto sia diverso dal mutuo, e benchè il pro espressamente sia stato dalle parti convenuto, quindi che l' ingiustizia degl' interessi non è nel solo mutuo, ma serpeggia in altri contratti.

A confermare vie più queste verità (nel riconoscere le quali conformi, anzi pressochè le stesse, con quelle stabilite nell' Enciclica *Vix pervenit* mi gode l' animo) restami ora proporre l' ultimo argomento, a trarre cioè vantaggio dalle ragioni sì dei benigni come dei rigidi, dimostrando che implicitamente i contendenti hanno ammesso le limitazioni di cui io ragiono, e che perciò spontanea ne consegue la conciliazione loro.

Queste considerazioni, le quali saranno per arrecare, spero, chiarezza insieme e conferma alla mia opinione, verrò esponendo nei tre Capitoli seguenti.

CAPO XIII

Che le ragioni addotte dai benigni convincentemente provano giusto il guadagno netto o interesse per la concessione del denaro, soltanto nell' ipotesi che fra contraenti sia intervenuto patto pienamente eseguibile di dover l' utente impiegarlo in cosa da cui si calcoli fondatamente frutto netto.

110. In questo e nel Capitolo seguente mi propongo di mostrare, come già annunciai, che se diligentemente si analizzino i fondamenti dei benigni, si conoscerà esser da quelli provato unicamente, che il denaro darà guadagno netto qualora per patto eseguibile debba l' utente o sovvenuto impiegarlo in cosa da cui si calcoli ragionevolmente frutto netto; e se si analizzino i fondamenti dei rigidi, si conoscerà esser provato dai medesimi che o il denaro si suppone destinato a cosa che non frutta, perchè così esige il bisogno del sovvenuto, e che perciò il patto contrario se anche fosse intervenuto, non essendo eseguibile, sarebbe inefficace e nullo; o che si prescinde tanto esplicitamente quanto implicitamente da qualsiasi impiego del denaro dato; o che se dalle circostanze di fatto si possa ritenere liberamente pattuito l' impiego del denaro in cosa la quale talora può dar guadagno netto, ad esempio nel commercio; restando dubbio se in quelle circostanze il commercio veramente così sia per fruttare o no, non è giusto, almeno pienamente, esigere il guadagno netto pattuito.

Quest' analisi e questo confronto ci risparmierà la noia di proporre e di rispondere in lunga serie alle obbiezioni d' entrambe le parti; e per questa via si farà anche palese che ambedue le parti contendenti difendono il vero, se però (come dissi da prima) voglia ciascuna recedere alquanto dall' enunciar le sue tesi troppo generalmente, il che fu cagione di tante liti; e, ammesse alcune giuste limitazioni, voglia lasciare alla parte contraria casi, circostanze di fatto, e quasi direi luogo ove questa pure abbia a campeggiare. Allora ognuna potrà rallegrarsi della vittoria, e pace e concordia si avrà fra di loro alla perfine.

Fra le opere che difendono l' impiego del denaro a frutto esaminerò in questo Capitolo alquanto diffusamente quella di Maffei e la dissertazione di Bolgeni, e di altre ancora darò alcun cenno. Fra le opere dei rigidi esaminerò nel Capitolo XIV gli opuscoli 2 e 3 dei

Ballerini posti in fine della loro opera contro l'usura; nè ommetterò di dire del commento del p. Concina all' Enciclica *Vix pervenit*, e di altre opere che la rigida sentenza sostengono. Nel Capitolo XV concilierò il libro secondo di Mastrofini colla Critica Ragionata contro il medesimo del p. Bruni. Sì degli uni come degli altri proporrò sempre quegli argomenti che sembrarono i più efficaci, e che sogliono dar maggior briga alla parte contraria. Se mi verrà fatto di conciliare i su riferiti scrittori, avrò, spero, ottenuto generale concordia fra tutti i rigidi e benigni; perocchè più ragioni di quante hanno detto i su nominati non so che siano state dette giammai, nè con più forza ed energia.

111. Veniamo senza più a Maffei. Citerò l'edizione seconda dell' opera di lui « Dell' impiego del denaro » stampata in Roma nel 1746; e farò parola soltanto del libro 3 in cui espone le ragioni che favoriscono la benigna sentenza. Se ben si considera, la ragion principalissima, il fondamento e la base di tutto questo libro è supporre che dalla concessione del denaro vera utilità e vantaggio pecuniario oltre il capitale derivi sempre al sovvenuto, lo che non si verificherebbe se l' autore non supponesse i casi in cui il denaro medesimo dà frutto netto, come fu provato nel Capitolo XI. Vediamo le sue stesse parole. Conchiude egli il capitolo 1.° così: « La ragione decan-
» tata da' ss. Padri è sempre quella delle lagrime de' miseri, del di-
» strugger le famiglie e del ridurre a mendicità che facea in que' tem-
» pi l' usura. All' incontro i moderni questo punto non toccan mai,
» nè toccare il potrebbero; perchè secondo i nostri principii, *se*
» *il frutto ha da esser lecito, beneficio e non danno ha sempre*
» *da recarsi al prossimo.* »

Si ponderino in grazia le espressioni, che il denaro abbia *sempre* da recare beneficio al prossimo; e si neghi poi che Maffei abbia avuto in vista soltanto quei casi ne' quali il denaro dà frutto netto. Nè queste espressioni furono dette da lui quasi di passaggio o per incidenza; ma ne forma anzi regola generale, come è manifesto dalle parole « secondo i nostri principii » quasi dicesse che questa è supposizione necessaria indispensabile nella questione, e che è massima su cui tutte le altre ragioni addotte si fondano. Di più stabilisce egli tanto generalmente il suddetto principio, che esclude qualsiasi eccezione, come dinota la voce *sempre* la quale significa *in ogni caso*, in *ogni evento*, *in ogni supposizione di fatto*, ec., sì secondo il comune uso, come secondo la interpretazione de' legisti.

La stessa massima ripete Maffei nel capitolo 2.°, pag. 205, ove suppone che il denaro dato a frutto sia di grande utilità a chi lo riceve; imperocchè dice: « Mi si presenta occasione d' un acquisto
» che co' lavori e coll' industria si può far rendere il 10 per cento;
» e tanto vantaggio per me e posteri dipende dal venirmi accordata
» quella somma che mi manca a interesse. Se trovo prontamente

» que' 2000, que' 3000 scudi che ci vogliono di più, marito una fi-
» gliuola . . . . e la metto a star bene per sempre; se non li trovo
» l'occasion fugge, e ad essa e a me rimane in perpetuo l'affan-
» no. » Anche qui si suppone l'impiego del denaro in cosa che dà frutto netto; imperocchè l'acquisto il quale co' lavori e coll' industria rende il 10 per cento, dovrà pure consistere in cosa fruttifera più delle spese, dei pericoli, dell' opera dell' utente, ec., in uno dei modi spiegati; come ancora niuno negherà che il denaro dotale, secondo ogni ragion di positivo diritto canonico e civile, non debba rendersi fruttifero.

Non solo poi il suddetto scrittore pone come principio generale che il denaro debba sempre recar vantaggio a chi lo riceve; ma di più nel capitolo 3.°, pag. 234, ciò stesso adduce per titolo atto a giustificare il frutto pattuito sul denaro medesimo altrui conceduto a tempo determinato. « Per ogni servizio (dice egli) reso, e che non
» ho debito di rendere, posso dunque esigere proporzionata merce-
» de: or perchè mai solamente il dar somme a *benefizio* ed *utile*
» *altrui* per mesi ed anni, che è il servigio nella società civile mag-
» giore di tutti, saremo tenuti a farlo senza mercede alcuna? » Qui prosegue osservando, che se anche fosse vero che coll' uso si trasferisce il dominio del denaro nel sovvenuto, maggior mercede sarebbe dovuta perchè ciò sarebbe a costui di maggior benefizio. Conchiude con queste parole: « Si accresce la forza di questo titolo dell' *attuale*
» *utilità che ricava dal mio denaro chi ne fa uso.* » Tanto è poi vero che qui Maffei si fonda sull' *utilità sopra la sorte* cagionata al sovvenuto, che sostiene contro un cotale che scrisse: « Qua enim
» æquitate, dicet aliquis, alter pecuniis meis domum acquisivit aut
» ædificavit, ex qua reditus accipit, officium emit ex quo illi emolu-
» menta proveniunt, mercimonium exercet cum lucro, et nihil ad
» me redibit ex istis? » Sostiene, dissi, che nelle dette supposizioni, senza darne compenso oltre il capitale al sovventore, resterebbe senza meno lesa l'equità e la giustizia. Maffei dunque ha supposto la destinazione del denaro a cosa che di frutto netto sia suscettiva. Benchè ciò sia provato abbastanza, piacemi tuttavia riferire altro tratto del medesimo scrittore, desunto dal capitolo 4.°, pag. 261, ove il suddetto principio nuovamente inculca; aggiungendo di più, doversi esaminare diligentemente le circostanze a non avventurarsi in cose che riguardano la coscienza, e che potrebbero riuscir di danno anzichè di vantaggio al prossimo. « Ne' casi ambigui (scrive egli) tengasi fer-
» mo il *gran principio* in mente, di esaminare *se si giova al pros-*
» *simo o se gli si fa danno; ed abbiasi per regola inalterabile,*
» che non bisogna mai per qualche utilità di più perdere il gran
» bene di *coscienza sicura*, e cadere nel gran male di *coscienza*
» *dubbia.* » È dunque evidente che Maffei in tutti i quattro capitoli del libro 3 suppone come principio generale e regola inalterabile

che il denaro dato a frutto sia mai sempre all' utente di vantaggio e d'utilità sopra il capitale; nè questo vantaggio sia ipotetico od incerto, ma per buone ragioni sperato, e derivante dalla concessione del denaro medesimo come da causa positiva.

112. Ciò posto (io ripiglio) se alcune cose sono sempre fruttifere anche senza usarle, se altre fruttano soltanto usate, se finalmente altre ancora, benchè usate, fruttano solo alcuna volta (come ho dimostrato nei primi sei Capitoli), e se il denaro è sicuro pegno e rappresenta in commercio tutte le cose; non si potrà con sicurezza conoscere se il denaro rechi vantaggio stimabile a prezzo al sovvenuto oltre la sorte, se non esaminando in qual modo l' utente od il sovvenuto stesso se ne voglia servire, e a qual uso lo destini liberamente. Inoltre perchè il sovventore possa dirsi causa efficiente del lucro derivante dal denaro, d' uopo è supporre essere intervenuto patto fra' contraenti di così utilmente impiegarlo; altrimenti se ciò derivasse unicamente dalla volontà del sovvenuto, a lui soltanto e non al concedente sarebbe da attribuire il lucro o vantaggio derivante del denaro medesimo, siccome causa unica che a quell' uso in particolare lo destinò.

O a dire ciò stesso in altro modo; siccome talora l' utente ritrae dal denaro comodità *pregevole* e non da stimarsi a prezzo, talora ne ritrae *comodità stimabile bensì a prezzo, ma da non potersi ragionevolmente attribuire al sovventore*, se non come ad occasione non già come a causa positiva efficiente; e perciò siccome solo talvolta il denaro reca a chi lo riceve comodità stimabile a prezzo che abbia ragione di frutto netto, e da doversi attribuire come a vera causa positiva al concedente (ciò che fu dimostrato nel Cap. XI); così in questa sola ipotesi (secondo lo stesso principio di Maffei, cioè che la concessione del denaro debba essere di vera utilità al ricevente) può ritenersi giusto il pro o interesse pattuito. Queste appunto sono le limitazioni della benigna sentenza da me proposte, da cui Maffei totalmente non discorda. Se non che il suddetto, d' altronde celebre scrittore, forse non pose mente a tutte le precise differenze fra cose fruttifere e non fruttifere, fra comodità pregevoli e comodità stimabili a prezzo; non eragli forse manifesta la chiara e distinta nozione del mutuo, ec., per cui non poteva separare e distinguere tutti i casi in cui col dar denaro si faccia al prossimo beneficio gratuito, dai casi in cui al contrario gli si fa benefizio da stimare a prezzo e da compensarsi, secondo giustizia, oltre il capitale; laonde fu condotto quasi direi contro voglia ad enunciare troppo generalmente la tesi principale.

113. Del resto anche Maffei conviene che dar cose da consumare coll' uso è atto di liberalità, e perciò appunto essenzialmente gratuito (il qual principio è da me esposto nel Cap. II): imperocchè, dic' egli, cap. 1, pag. 192: « Osservisi anche qui l' onestà della sen-

» tenza che in questo trattato s' illustra. Secondo essa per questa » ragione ancora non è lecito esiger punto di pro, quando si aiuta » con quattrini chi gli cerca *per nodrir la famiglia, per provve-* » *derla, per uscir di prigione, o per liberarsi da altro duro caso;* » *poichè allora il denaro si disperde e, per dire così, va in nulla*; » inculcando di nuovo la massima che quando col denaro « vantaggio » *durevole* se ne procura, ne resta allora un' utilità, *per cui esiste* » *ancora in certo modo nel suo effetto e nel suo prodotto* il val- » sente, e con giustizia ne voglio frutto.» Perlochè se il suddetto scrittore avesse chiaramente conosciuto l' altro principio, che cioè dar denaro o altre cose a mutuo non è veramente, secondo la natura del contratto stesso, se non darle da consumare coll' uso (come nel Capitolo antecedente ho dimostrato); avrebbe conceduto di buon grado che il mutuo non può dar pro o interesse alcuno; e lungi dal riprendere Muratori che ciò stesso difende (v. il cap. 1, pag. 195), lo avrebbe anzi commendato.

E in vero Muratori aveva detto che: « Si deve limitar ragione- » volmente la general proposizione che denaro non fa denaro; e che » la legge di Gesù non è venuta dal cielo per turbare ed impedire » il commercio umano.» Di poi proseguendo aveva insegnato che: « Ripugna ai principii della legge cristiana il pretender frutto dal » vero o palliato mutuo. » Maffei approva la prima massima, ma sembra non approvi la seconda, cioè che il mutuo sia sempre atto gratuito. Avrebbe però dovuto conoscere che opponendosi a Muratori veniva ad essere incoerente agli stessi proprii principii. Conciossiachè se a giudizio dello stesso Maffei dar cose da consumare coll' uso è atto gratuito, come ho provato colle sue stesse parole; se dar a mutuo è dar cosa da consumare coll' uso, come ho dimostrato: gli sarebbe stato necessario conchiudere, secondo il suo fondamento stesso, che il mutuo non dà pro alcuno o interesse, e che ogni patto contrario è da giudicare usurario ed ingiusto. Nè gli gioverebbe soggiungere contro Muratori nel luogo citato: « Se per mutuo in- » tende prestito, questo caso non succede mai, perchè niun galan- » tuomo chiede frutto di ciò che da lui fu prestato; se intendesse » del mettere a frutto, verrebbe così a distruggere l' intento suo e » la sua giusta massima. » Non gli gioverebbe dissi; imperciocchè concedasi pure che niun galantuomo chiegga frutto di ciò che ha prestato, ossia di ciò che ha dato escludendone o espressamente o tacitamente il pro o interesse: ma quante volte, domando io, anche i galantuomini richiesti di somme o di altre cose consuntibili ricusano di prestarle; e solo s' inducono a darle se il ricevente si obblighi ai frutti, senza punto curarsi della destinazione di tali cose ad uso fruttifero, anzi conoscendo talora che il ricevente per le sue circostanze non potrà servirsene se non a proprio sostentamento o ad altro uso che non è per dare frutto alcuno? Forse che basta il solo patto e la

convenzione a render giusti gl' interessi del denaro? No certamente. Nè per questo si distrugge la massima che talora il denaro può far denaro. Conciossiachè quando il denaro è dato e ricevuto per ritrarne *utilità durevole*, come si esprime Maffei (o più esattamente frutto netto), allora sta che denaro può far denaro; negli altri casi, e principalmente quando è dato unicamente da spendere, ossia quando è dato a mutuo, allora il denaro non può far denaro. Da queste limitazioni poi, lungi dall' esser turbato, è anzi perfezionato l' umano commercio, perciocchè nel primo supposto il valsente è di vero giovamento al sovvenuto oltre il capitale; quindi è giusto che costui di tale utilità faccia parte al sovventore, donde l'utilità di entrambi è il privato e pubblico vantaggio. Nel secondo supposto sarebbe angaría esigere l' interesse, donde il danno dei riceventi, le lagrime delle famiglie; i quali svantaggi deriverebbero mai sempre alla società dalla dottrina di quelli che in ogni caso ammettessero come giusto il pro o interesse del denaro. Finalmente concedendo che la legge di Gesù non ha turbato il commercio, nè ha vietato il dar denaro a frutto nel suddetto modo giusto; sostengo però che ripugna senza meno ai principii della legge medesima pretender frutto dal mutuo, sì perchè questa divina legge condanna tutte le ingiustizie; di più perchè legge essendo di carità, talora obbliga, sempre poi consiglia a beneficare largamente i simili, cui direttamente si oppone chi invece di sollevare opprime con ingiustizie il prossimo; inoltre perchè pretendere i detti frutti è contro al notissimo: *mutuum date nihil inde sperantes* di s. Luca, capo 6, vers. 35. Intorno alla interpretazione del qual testo io non mi dilungherò, osserverò soltanto che conterrà consiglio se si spieghi di dare a mutuo senza sperare di ricevere reciprocamente altra cosa a mutuo, oppure senza esigere a suo tempo il capitale qualora non venisse restituito; ma che però conterrà precetto se si parli di pro o interesse, perciocchè ciò ripugna sempre alla natura del contratto stesso, come ho dimostrato.

Nè mi si dica che ho provato gratuito intrinsecamente il mutuo secondo le leggi romane, da cui non può inferirsi che gli Ebrei e le altre nazioni, massimamente in tempo anteriore, ne avessero lo stesso concetto, e perciò non può inferirsi che il Vangelo parli del mutuo nel senso da me spiegato. Conciossiachè rispondo, che siccome la nozione della compra e vendita fu la stessa presso tutti i popoli; così deve giudicarsi del mutuo, del comodato, e degli altri contratti di uso frequentissimo e indispensabili agli usi ordinarii della vita. Laonde ragionevolmente è da pensare che le leggi romane non abbiano determinato la natura di tali contratti quasi arbitrariamente, ma che li abbiano sanzionati secondo ch' erano comunemente intesi dai popoli; conosciuta poi l' essenza dei contratti stessi, hanno dichiarato e sanzionato ciò che al giusto era conforme. Tengo dunque per fermo che non debba ammettersi differenza fra il mutuo dei Ro-

mani e quello degli Ebrei; tanto più perchè le leggi raccolte nelle Pandette e nel Codice non sono che una scelta ed un epilogo delle leggi della romana repubblica, la quale a tutto il mondo estendeva i suoi dominii.

Tornando ora a Maffei mi conviene aggiungere, che se esso avesse seguito la chiara e distinta nozione del mutuo, avrebbe ragionato di quella contrattazione con più coerenza a quanto ne stabiliscono i sacri Canoni, le Costituzioni apostoliche, e massimamente quella celebratissima: *Vix pervenit*, ec., di Benedetto XIV. Neppure gli sarebbe stato d'uopo ricorrere ad alcuna violenta interpretazione delle leggi civili che parlano di mutuo. Nè si sarebbe poi tanto adoperato di mostrare che nel mutuo non è trasferito il dominio delle cose date nel mutuatario: perocchè se anche non fosse trasferito il dominio di quelle, sempre regge il principio, che dando cose da consumare in proprio senso coll' uso niun vantaggio durevole (o a parlar più esattamente niun frutto netto) si è cagionato al sovvenuto, la quale, secondo Maffei, è la ragione principale per potere pattuire pro o interesse; e che quando questo frutto netto si è veramente cagionato all' utente, il contratto cessa affatto di esser mutuo, ed assume natura totalmente diversa. Se non che Maffei (coerentemente ai giureconsulti, dei quali dissi al num. 105) distingueva due specie di mutuo, concedendo del *semplice mutuo* o *formale* ciò che dai sacri Canoni è deciso, negando che il *mutuo fruttifero* o *materiale* debba comprendersi sotto le stesse leggi. È palese però che per questo contratto fruttifero veniva a significare contrattazione essenzialmente diversa dal mutuo in senso proprio.

114. Dopo queste generali osservazioni intorno alla dottrina di Maffei, veniamo ora ad esaminare le singole ragioni di lui, e vedremo che esse non sono convincenti se non entro i limiti da me proposti.

Uno de' primi fondamenti che adduce a giustificare il pro o interesse del denaro dato, è che il denaro dato non da consumare coll' uso, ma da prenderne servigio *durevole*, com' egli si esprime, non passa in dominio del ricevente, ma che resta di chi lo dà; e per qual ragione? Perchè il concedente non lo dona, ma lo dà in uso soltanto; ed è tanto vero ciò, che se ne vuole anzi costituire una rendita, e perciò appunto ritiene diritto di riaverlo dopo il tempo convenuto. Intanto il concedente vanta credito contro il sovvenuto, il qual credito egli può vendere, donare, lasciare per eredità; e il sovvenuto al contrario sa e confessa di aver correspettivo debito che lo grava, e questo debito fu detto *æs alienum* dalle leggi. Ma come *alienum*, se non è, o se non resta tuttavia in proprietà di chi gli somministrò le somme?

115. Questo argomento non è convincente, come si mostrerà altrove; ma se anche provasse, proverebbe soltanto nel supposto che il

denaro per patto debba impiegarsi dall'utente in cosa che dia frutto, e a così impiegarlo sia esso del tutto libero; allora la concessione dell'uso del denaro o di altre cose, o piuttosto gli effetti vantaggiosi sperati dall'uso delle cose suddette, saranno titolo o ragione giusta per aver il pro o interesse; giacchè, come mostrai tante volte, il frutto netto cagionato all'utente dà al sovventore diritto di ottenere in correspettivo guadagno netto. Che poi a questa ipotesi si riferisca Maffei può desumersi dai principii di lui sopra riferiti, i quali di nuovo ripete in fine dell'argomento suesposto (pag. 200). E in vero, rispondendo egli all'obbiezione, che il ricavar frutto dai capitali dati ad interesse sia proibito dal precetto di non rubare: « Ma il rubare (esso ripi-
» glia) è azione nociva al prossimo, molesta ed ingiuriosa, là dove il
» compiacerlo quando *per far bene i fatti suoi* chiede somme di
» denaro al 3 o 4 per cento è azione graziosa, *benigna*, *molto utile*,
» ed *accetta* a chi riceve. » Se dunque il dar denaro deve essere, propriamente parlando, azione *molto utile* al sovvenuto, convien supporre che da quella egli ritragga frutto netto. Conciossiachè vera e sostanziale utilità è quella che si ritrae dal denaro detratta l'estimazione dei pericoli cui si espone l'utente, dell'opera sua e di sua industria, delle spese, detratto in somma quanto lo grava per qualunque titolo o ragione. Questa è utilità vera e da potersi stimare a prezzo oltre il capitale, e questa si riconosce giustamente dal concedente (come nel Capitolo XI fu mostrato) qualora il sovvenuto debba per patto eseguibile così utilmente impiegare la somma ricevuta. Che se questa utilità sostanziale non sopravanza per cui il sovvenuto nè possa fare acquisto di fondi, nè possa trafficare in vantaggiosissime circostanze, nè possa in altro modo averne frutto netto, il denaro non gli sarà molto utile; perocchè o avrà *anticipazione* di comodità, e questa non fa crescere ed aumentare di valore la comodità stessa; o se ne avrà comodità da stimare a prezzo, l'avrà dal denaro come da occasione, e solo dalla sua industria, dalle spese, dai pericoli; l'avrà come da vera causa efficiente. Nell'uno e nell'altro caso però il sovvenuto ricevendo denaro riceverebbe azione graziosa e gradita, ma non da contrattarsi onerosamente oltre il capitale. Convien dunque separare i casi in cui col dar denaro si fa azione graziosa al sovvenuto, dai casi in cui gli si è causa di grande e sostanziale utilità apprezzabile oltre la sorte. Nell'ipotesi poi che dando denaro si faccia azione solamente graziosa al prossimo, la ragione addotta da Maffei, *che cioè il credito* può *vendersi*, *donarsi*, ec., non prova il suo intento; perocchè vendasi pure il credito, ma il credito non potrà valutarsi se non tutto al più in ragione dell'intrinseco valore della cosa data, più l'estimazione dell'uso della cosa medesima e dei suoi effetti: ma l'uso della cosa data, e gli effetti dell'uso, in quanto sono causati dal concedente nell'ipotesi, sono pregevoli soltanto

ma da non potersi stimare a prezzo. Dunque il credito potrà vendersi secondo il valore intrinseco della cosa data e non più.

Consegue pertanto che se anche si concedesse ai benigni che il denaro dato ad interesse restasse in proprietà del concedente; tuttavia se non si supponga destinato a cosa che dia frutto netto non si aumenterebbe giammai, nè recherebbe tale utilità al sovvenuto da aver diritto il sovventore a compenso alcuno. Costui dunque non avrebbe ragione o titolo da pretenderne pro o interesse.

Per questa medesima ragione (si noti) non basterebbe precisamente che il sovvenuto si liberasse col denaro ricevuto da *peso maggiore precedente*, perchè fosse giusto il frutto; non basterebbe, ad esempio, che se gli dessero duc. 1000 al 4 per cento affinchè pagasse un debito fruttifero alla ragione del sei (come sembra supporre Maffei, pag. 205). Imperocchè il primo debito era destituito di titolo, il sovvenuto ne ha bensì vantaggio, ma vantaggio *negativo*, cioè è diminuita *per lui l' ingiustizia, ma non è tolta* del tutto. Se il primo debito aveva giusto titolo (il quale non può verificarsi se non supponendo destinato il denaro a cosa che fosse per dare frutto netto), allora a giustificare l' interesse non concorre la ragion di liberarsi da maggior peso precedente, ma concorre veramente la destinazione o l'impiego del denaro a cosa che frutta, ossia in altri termini, il titolo che giustificava il primo contratto giustifica tanto più il secondo.

116. La denominazione poi dei giureconsulti di *æs alienum*, di cui nella l. 1, *Cod. Si certum petat.* e in molti altri, ci dà poca briga; perchè non sempre i nomi convengono alla natura delle cose, essendo talora del tutto arbitrarii, talora convenzionali. Ma la ragion vera per cui il debito fu chiamato *æs alienum* è, perchè dovendo il sovvenuto altrettanta somma al creditore, nell' estimazione comune e secondo le leggi è come se non avesse in proprietà il denaro. Questa interpretazione non è mia, desumesi anzi dalle civili leggi medesime. In prova non abbiamo nella l. 143. ff. *De verb. signific.* » Illud apud se quis videtur de quo habet actionem: habetur enim » quod peti potest? » Il che si ripete nella l. 5, *De reg. juris.* Di più secondo la l. 15 § *quod avus* ff. *ad Leg. Falcid*: » Proprium » est quod peti potest: » perciò appunto ciò che deve restituirsi *non è proprio* e *non si ha* ciò che può giuridicamente e con effetto essere domandato. È manifesto però che qui si usano nomi di *proprio* e di *avere* in senso latissimo, e considerando non la proprietà in atto ma piuttosto in potenza. Il perchè neppure questa denominazione di *æs alienum* giova punto i benigni. I legisti molte altre cose aggiugnere potrebbero, ma io stommi contento di questi cenni e di ciò che fu detto nel Capitolo XII, che nel mutuo e nel *fœnus* passa la proprietà delle cose tangibili nel ricevente.

117. Proseguiamo nel nostro esame. Maffei nel cap. 2, pag. 207, dice che « a prestare non siamo tenuti se non in casi molto rari, ed » a' poveri » e per somme tenui (aggiunge) e per discreto tempo; ma non già grandi somme per anni, ec., giacchè anche chi dà denaro ha la sua famiglia, i suoi bisogni, ec. Come farebbero quelli che hanno tutto in denari, i quali spesso nè possono trafficare per sè stessi, nè hanno occasione di comprar fondi? Bella carità insegnare « che chiunque cose fruttifere non possede, nullus cum hoc utilis » licitusque contractus iniri potest! » Inoltre mai si darebbero denari a chi non ha che industria. Si dice ai denarosi: fate censi, fate società; ma quanti ostacoli insuperabili, quanti ritardi, quante spese, ec., non s' incontrano? Fin qui Maffei.

118. Osserverò da prima che queste medesime ragioni provano che talvolta non si può impiegare il denaro in cosa che frutti, perchè il censo non si vuol fare; e le circostanze di fatto sono tali, che volendosi dare a società, o non potrebbe ottenersi secondo giustizia assicurazione del capitale e del frutto benchè moderato; oppure il mercante ricusa di scoprire i suoi disegni, per cui non si può risapere a qual uso sia per destinare veramente la somma che domanda. Si comprerebbe un fondo, ma non si presenta occasione opportuna. Ecco pertanto, a confessione dello stesso Maffei, che il denaro talvolta non può impiegarsi in cosa che dia frutto netto, perciò non consterebbe allora che il sovvenuto ne risenta utilità a prezzo stimabile oltre la sorte; locchè nell'esposizione di fatto di cui ragioniamo unicamente può rendere giusto il pro o interesse convenuto. Io poi ammetto (e già l' ho detto sopra) che non sempre siamo obbligati a dar cose da consumare coll' uso ossia a mutuo; bensì sostengo e ripeto che se diamo denaro e altre cose o a mutuo, o a chi non ne ritrae frutto netto, dobbiamo mai sempre darle gratuitamente. Nè i soli bisogni del sovventore o della famiglia di lui possono rendere giusto quel contratto che non fosse egualmente oneroso alle parti contraenti, e che per sua natura fosse ingiusto; chè (come dissi già) la giustizia non tien ragione di simili intrinseci motivi.

119. Non si ammetterà poi così facilmente che il vero spirito di carità cristiana ci obblighi *in casi molto rari* dar a mutuo o dar senza pro o interesse, se considereremo per l' una parte i bisogni gravi e urgenti del prossimo certamente non infrequenti, e l' agiatezza di molti, i quali, senza proprio danno e pericolo alcuno, potrebbero non di raro sollevare i simili con somme anche vistose e per qualche anno. Se non che (giova ripeterlo) la cupidigia di sempre più arricchire ci rendono insensibili alle voci di chi nelle proprie sventure chiede aiuto e mezzi da esercitare la propria industria.

120. Il perchè neppure è contro di me l' altra ragione di Maffei, che cioè non *potrebbe mai darsi denaro a frutto* a chi non ha che industria. Conciossiachè ammetto anzi in molti casi ciò potersi

fare con giustizia, e talvolta doversi per carità; giacchè se il sovvenuto può destinare il denaro al traffico in utilissime circostanze, a manifatture e ad altre cose che diano frutto netto; risentirà dal denaro ricevuto utilità sostanziale, nè dovuta a spesa o pericolo alcuno che lui gravi, e per ciò stesso dovrà al sovventore compenso pecuniario della vera utilità di cui questi a lui fu parziale cagione. Ma in questa ipotesi l' utente riterrà per sè tutta la parte di prodotto che corrisponde alla sua sagacità e industria, alle spese, ai pericoli, non solo, ma riterrà di più parte di frutto netto, per cui anche dopo pagato il moderato interesse e tutte le spese, ec., benedirà chi gli diede i mezzi di mettere in atto le sue speculazioni, senza i quali a nulla sarebbero tornati i suoi più saggi e più giudiziosi divisamenti. Il mio sistema dunque non rende inoperosa e inutile l' industria.

121. Consiglierei poi chi ha tutto in denari, e ne vuol pro a destinarli a cosa fruttifera nel senso spiegato, il che comprende tanti modi di più, oltre al fare censi e al comprare fondi stabili, da sperare, dopo qualche tempo e usando molta diligenza, di riuscirvi. Se ciò per alcun tempo non gli venisse fatto, non potrei giammai approvare che per servire all'utilità propria si esponesse a pericolo d' ingiustizia col dar denaro a frutto senza saperne la destinazione, e ciò in coerenza de' principii stessi già riferiti di Maffei; perocchè caderebbe allora nel *gran male di coscienza dubbia, e perderebbe il gran bene di coscienza certa.*

Le limitazioni pertanto da me proposte della benigna sentenza, favoriscono e promovono le arti e il commercio, difendono i veri diritti di ciascuno, proteggono la mendicità, ed eccitano i ricchi ad atti di beneficenza; stabiliscono quindi con maggior sodezza i fondamenti dagli stessi benigni addotti.

122. Passiamo ora al terzo capitolo di Maffei. La scoperta dell' Indie, dic' egli, accaduta verso il fine del secolo XV, portò all' Europa gran quantità d' argento e d' oro. I Monti di Pietà soccorsero ai poveri e li sottrassero dall' ingordigia specialmente degli Ebrei. Per entrambi queste cagioni l' anterior costume di dar denaro a frutto, il quale era peste de' popoli, divenne sollievo delle famiglie e sussidio delle popolazioni, le quali quante volte non abbisognano di somme grossissime? Sarebbe forse da aspettar che queste siano date gratuitamente? Gravissimo danno è che il denaro giaccia, e i rigidi tendono a questo. Come farebbero quei conventi e quelle chiese, ove non è loro permesso dalle leggi civili di possedere fondi stabili? Se i rigidi sono tutori, o curatori, o capi dei detti monasteri non dànno essi pure denaro a frutto? Ma come no, se mille gravissimi disordini derivano, posta la contraria sentenza? Leone sapiente dovette per ciò appunto abolire la legge dell' imperador Basilio suo padre, che aveva proibito l' interesse sul denaro. Quante menzogne poi non si scrivono negl' istrumenti pubblici! Si scrive di far società, di mandar

a fiere chi non sa nemmeno che cosa sieno tali contratti; sicchè mutando nome alle convenzioni, pare che tutto sia sanato. I veri titoli poi per aver interesse dal denaro sono: 1. » La *giusta ricom-* » *pensa* che si ha sempre diritto di chiedere, quando si fa servi- » zio grande e importante a chiunque debito non si abbia di farlo. » 2. I *pericoli del capitale.* 3. Il dar denaro a frutto può ridursi *a censo personale*, oppure alla compra del diritto d' aver il quattro per cento, per cui il contratto medesimo è vera locazione; « ma po- » tendosi dare in uso in due modi: quando si dà per mera cortesia, » nasce il prestito; e quando si dà a prezzo e con mercede, nasce » la locazione. » La regola poi del *lucro cessante* non è sempre giusta, perchè talvolta potrebbe cessare il lucro del venti per cento; e pretendere frutto sì esorbitante sarebbe sfacciata usura. Tutti ammettono come giusto il titolo di *danno emergente*; ma questo danno concorre *sempre*, perchè chi ha gran cassa fa grandi intraprese. Poi il privarsi del denaro e per questo non poter fare un negozio, non poter riparare a una disgrazia, è sempre dannoso. È dunque falsa la proposizione che denaro non fa denaro, perchè « perireb- » be ogni civil commercio, se non fosse lecito di accrescer col denaro » il denaro, » o si ammetta pure per vera, purchè sia dichiarato lecito il frutto del denaro stesso pei titoli sopraindicati. Ecco il sunto di tutto questo capitolo terzo di Maffei, sul quale ci convien fare alcuna più distesa osservazione.

123. Gravissimo danno reca senza meno al commercio l' ammassar oro, e il volerlo anzi sepolto che circolante per le mani di molti spendendolo. Fu detto che siccome in un corpo che vegeti, se gli umori ristagnino nasce disequilibrio, poi disordine generale e corruzione di parti; quasi per la stessa guisa se la moneta si ferma e ristagna in poche mani, spesso manca il mezzo più pronto a rendere operosa l' industria, e le contrattazioni sono notabilmente diminuite; donde la ristrettezza e anche la mendicità di molte famiglie e lo squallore delle intere popolazioni. Ben fu sentito il bisogno del denaro dai popoli anche antichi, i quali l' ebbero persino di cuoio; il bisogno poi del commercio esige non solo che vi sia denaro, ma che ve ne sia sufficiente quantità a cessare non pochi disordini, non infrequenti prima dello scoprimento dell' Indie, come accenna lo stesso Maffei. Vero è che ora il denaro se non abbonda, sembra bastare alle contrattazioni; ma ciò non prova che il medesimo preso a frutto sia sempre sollievo delle famiglie e sussidio della società. Si ammette che la moneta rechi vantaggio considerata in sè stessa, siccome misura di prezzo e pegno di tutte le cose contrattabili, come fu detto sopra nel Cap. X, la quale perciò è istrumento attissimo a promuovere ed estendere ogni maniera di permute e di traffico; ma che il denaro produce sempre utilità oltre il valore della sorte, e che considerato per questo rispetto sia sempre sussidio delle famiglie, nè

Maffei, nè alcuno de' benigni ha ancora provato, e per le cose dette oso sostenere che non potrà provarsi giammai.

124. Nè bastano le limitazioni della benigna sentenza approvate dal lodato scrittore; che cioè il denaro non frutti dato a' poveri in tenui somme, e dato da nudrir la famiglia, o in genere da disperdere. Imperocchè e altre limitazioni ancora assai considerevoli sono da aggiungersi, e frà le ammesse alcune sono da rettificare.

Spesse volte il traffico non presenta fondata speranza di guadagno, oppure la speranza è tale che appena compensa i pericoli, le opere, le spese del trafficante. L' esiger interesse in questi casi pel denaro dato, non sarebbe (io domando) appropriarsi il frutto della fatica, delle spese altrui con somma ingiustizia? e perciò pattuire il pro in questi casi, che sono frequenti, non sarebbe anzi peste che vantaggio delle famiglie e della società? Bel profitto dell' utilità che si avrebbe allora dal sovvenuto; dover esso esporsi ad eventualità, dover sostenere tante spese, e dover poi restituire il capitale e anche il pro per l' uso di quel capitale, che spesso, secondo le circostanze di fatto, per certezza morale non poteva aumentarsi in modo alcuno, nè poteva produrre effetti vantaggiosi oltre i titoli che lui gravano! Non è questo distruggere le famiglie e ridurle in breve a mendicità? Contro questa ingiustizia hanno a gran ragione declamato i Padri, i Concilii e la Chiesa. Se le traccie del frutto netto si seguissero in pratica quando si pattuisce l' interesse sul denaro; i fallimenti e le lagrime delle famiglie non sarebbero certamente così frequenti. Che anzi, se ben si consideri, gli stessi principii generali di Maffei non ripugnano alle suddette angarie, come feci notare? Anche i poveri poi possono ricevere somme grandi o tenui ad interesse, se siano destinate per patto eseguibile a cosa che sia per dare frutto netto; perchè, come fu detto sopra, loro avanzerebbe e il profitto dell' opera esercitata, e di più parte di frutto netto. Di più il sovvenuto nel giovare a sè stesso, giova pure al sovventore con reciproca vera utilità ed eguaglianza. Per le limitazioni dunque della benigna sentenza da me proposta si allontanano i danni e si promuovono anzi privati e pubblici vantaggi.

125. In prova di ciò veniamo ai fatti di alcune città, de' quali ragiona Maffei. « Verona, dice egli (pag. 227), per ottenere dal suo » Principe la grazia di certo dazio, doveva far, mesi sono, un' anti- » cipazione di 100,000 ducati, e altri 100,000 le ne occorrono fra » poco. » Doveva aspettarsi, soggiunge, che tali somme fossero date *gratis*, oppure doveva farsi un censo?

Io non posso che riconoscere giusto questo contratto secondo i principii posti. Imperocchè a maggior chiarezza consideriamo separatamente il primo contratto fatto dai sovventori coi Rappresentanti di Verona, e il secondo contratto di questi Rappresentanti col Principe. Il primo fu contratto giustissimo, perocchè coll' anticipare

i 200,000 ducati si doveva togliere, io penso, o diminuire notabilmente il dazio di cui erano gravati i Veronesi; quindi il denaro era destinato per patto eseguibile dei contraenti a cosa fruttifera nel senso spiegato, giacchè da entrambi i contraenti si tendeva al medesimo scopo colla detta somma; e perciò qui è da ammettere il patto implicito e libero di dover impiegare così utilmente la somma stessa. Giusto dunque si riconosce l' interesse o il pro pattuito a favore dei sovventori; perchè allora sì, che il denaro fu sussidio di quella comunità la quale sgravavasi di peso corrispondente. Il secondo contratto poi fu del pari giusto; giacchè i Veronesi colla somma sborsata al Principe si francarono dal dazio per certo tempo, nel quale il Principe stesso cedeva al suo diritto di esigerlo: e come nel censo reale, pagata legittimamente la somma capitale, è giusto che più non decorrano i frutti; così per simile ragione la detta imposta per patto oneroso doveva cessare in quel mezzo tempo che il Principe di Verona non reintegrava la somma ricevuta. Qualunque poi fosse l' uso che del denaro era per fare il Principe, non era da tenerne conto; giacchè quest' uso avrebbe costituito un terzo contratto separato, il quale nulla aveva che fare nè col primo nè col secondo. Anzi dopo il primo contratto, cioè dopo che i sovventori avevano destinato il denaro al suddetto impiego e per questo stesso impiego era stato accettato, non dovevano essi tener conto dell' uso reale del denaro dai Rappresentanti veronesi ricevuto; essendo questo uso reale ed effettivo affatto estrinseco al loro contratto, ed essendo dipendente dalla sola volontà dei riceventi. Quindi è da notare che il solo primo contratto entra nella nostra quistione, e non il secondo come fu detto nel Capitolo XI; perchè nel solo primo contratto si tratta di *destinazione di denaro* da impiegarsi dal sovvenuto, della giustizia della quale contrattazione si disputa al presente; nel secondo contratto il denaro non solo è *destinato*, *ma attualmente impiegato* in cosa che frutta, il qual impiego di denaro è valido e giusto come il censo e la compra del podere o della casa; della giustizia de' quali effettivi impieghi di denaro, siccome niuno dubitò giammai, così neppur noi disputiamo.

126. All' altra osservazione di Maffei, che cioè i tutori e curatori sono costretti per uffizio a render fruttifero il denaro, non è difficile la risposta. Primieramente può osservarsi che spesso i tutori possono investire il denaro dei pupilli in fondi stabili o in censi; inoltre che, secondo il nostro sistema, possono dar denaro da impiegare in manifatture, oppure in commercio, qualora diano frutto netto, di cui le occasioni non sono poi tanto rare ora che il commercio è così esteso ed ha preso tanto vigore. Che se tali occasioni o non si volessero o non si potessero accettare, risponderò colle stesse parole di lui; che cioè non sarebbe da perdere il gran bene di coscienza dubbia, dando denaro senza risaperne la destinazione; tanto più che

questa incertezza non escluderebbe ogni obbligo di restituire i detti frutti. L' uffizio però de' tutori esige che si usi tutta la diligenza a vantaggio dei pupilli, e che non si ricusino le occasioni d' impiegar denaro con lucro se non con gravi ragioni, le quali non sempre si verificano in pratica.

127. Neppure in gravi angustie si troverebbero, secondo il sistema che ho proposto, quei monasteri, cui per le leggi civili de' luoghi non è permesso aver possedimenti nè di fondi stabili, nè di censi. Imperocchè, quantunque sia vietato a tutti i chierici dalle leggi canoniche il trafficare anche mediatamente, tanto cioè sotto nome di persone laicali, quanto col mezzo dell' opera di coeredi o di socii laici, come sanzionò Benedetto XIV nella sua Costituzione: *Apostolicæ servitutis commissum;* pure potrebbero essi trarre i mezzi durevoli di sussistenza, o destinando denaro a manifatture che diano frutto netto, lo che non può dirsi traffico, in rigoroso senso, generalmente ai chierici proibito; perciocchè è noto che gli antichi monaci facevano stuoie, sporte, e cose simili che vendevano per sostentarne la vita; il medesimo s. Paolo *erat scenofactoriæ artis* (Act. 18, a 3,); e nella distin. 92 è raccomandato ai chierici l' occuparsi di alcun lavoro. Che se ciò non bastasse e anche a maggior tranquillità e sicurezza potrebbero implorarne dispensa dalla competente autorità, come s' insinua nella Costituzione medesima. Questa via poi sarebbe speditissima, perciocchè leggi così contrarie agli istituti religiosi solo fuori d' Italia saranno emanate, e allora anche l' Ordinario può dispensare dalla suddetta benedettina proibizione. Parmi inoltre che non fosse da dubitare della sufficienza della causa di tale dispensa. Conciossiachè, se giusta causa da dispensarne un privato chierico è il danno che esso risentirebbe, dimettendo tosto il traffico da' suoi autori cominciato e al chierico pervenuto o per eredità o per altro titolo, come espressamente si dichiara nella citata Costituzione; quanto più la specialità e urgenza delle supposte circostanze non costituirebbero causa giustissima a dispensarne intere corporazioni religiose, a modo oppresse da dovere altrimenti mancare dei mezzi di sussistenza e languire, non solo con danno loro gravissimo temporale, ma con danno ancora dei popoli cui spiritualmente giovano, e perciò anche con detrimento della fede e religione cattolica in quelle parti? È facile di più conoscere che le circostanze dei detti monasteri sono specialissime, e che le loro qualsiansi strettezze deriverebbero da violenza loro fatta; gl' inconvenienti derivanti dalla quale, non sarebbero da imputare al sistema proposto sul diritto naturale fondato, ma a quelle civili leggi cotanto severe.

128. Non sono poi esitante a persuadermi che la legge massimamente civile, generalmente proibitiva del dar denaro per qualsiasi modo ad interesse, producesse danno gravissimo al traffico e a tutta la società; e che a lungo non potesse mantenersi in osservan-

za, e che dovesse revocarsi, come fu revocata da Leone sapiente una consimil legge dall' Imperador suo padre sanzionata: chè il suddetto sarebbe rimedio peggior del male, massimamente nel foro esterno, nel quale le contrattazioni assai più libere esser deggiono di quello che nel foro interno; altrimenti la mala fede ne abusa, e il commercio per mille modi ne è impedito e sconvolto. Per questo appunto non sempre le regole del foro esterno possono valere per la coscienza, come più di proposito si dirà in appresso.

129. Non aggiungo poi parola a detestare le menzogne scritte dai contraenti negl' istrumenti pubblici; giacchè, come a tutti sono note, così da tutti sono condannate. Farò piuttosto brevi osservazioni sui titoli che Maffei mette avanti per giustificare il pro del denaro.

130. Mi conviene innanzi tratto osservare, che l' annoverarne molti e varii dà sinistra prevenzione, e mette alcun timore che non siasi raggiunto il fermo nella controversia. Se il contratto è sempre lo stesso, perchè, domanderà taluno, perchè non sarà sempre lo stesso il titolo o la ragione intrinseca dell' interesse? Ma senza più esaminiamo i titoli suddetti.

Il primo, dice egli, è la ricompensa che giustamente può sempre chiedersi per *servigio grande e importante* fatto a chi quel servigio non era dovuto. (Si veggano sopra le di lui espressioni). Questo titolo, se si considera identico col titolo di frutto netto ammesso nel sistema, non può non riconoscersi giusto; perchè tale servigio è stimabile a prezzo oltre la sorte, e deriva come da causa dal sovventore. D' uopo è però ripetere, che il detto titolo non sempre si verifica praticamente, come fu dimostrato in tutta questa discussione, che dovranno perciò necessariamente esaminarsi le circostanze del sovvenuto a discernere quando ciò veramente avvenga, quando no. Ma se si considera il servigio del denaro, quando dà comodità o solo pregevole, oppure quando dà comodità stimabile bensì a prezzo, ma dovuta al sovvenuto per l' opera sua, per le spese, ec.: si chiami pure, se vogliasi grande e importante servigio, non però potrà essere giammai titolo o ragione per averne il pro giustamente, perocchè non vi sarebbe eguaglianza fra i contraenti. Che Maffei in ultimo la intendesse così, può provarsi dal detto di Aristotele approvato da s. Tommaso ch' egli stesso riferisce (pag. 234): « In amicitia » utilis est mensuranda recompensatio, secundum utilitatem quam » consecutus est ille qui beneficium accipit. » Dal quale principio consegue spontaneamente che, siccome il denaro talvolta reca comodità *solo pregevole*, ossia di modo, perchè dà sola anticipazione di comodità, talvolta dà comodità sostanziale, *ma dovuta al sovvenuto* come prezzo di titoli che lui gravano unicamente; così, secondo il principio stesso da Maffei adottato, non sempre il sovventore può pretendere ricompensa pecuniaria pel denaro dato. Posta e provata questa distinzione, lo stesso Maffei non ha più a domandare:

« perchè mai solamente il dar somme a benefizio e utile altrui per » mesi ed anni, che è il servigio nella società civile maggior di tut- » ti, saremo tenuti a farlo senza mercede? » Vuolsi il perchè? Gli si risponderebbe, perchè tale servigio, quantunque grande, molte volte non è soggetto di prezzo; come nol sarebbe insegnar la via smarrita al viandante, benchè anche questo fosse servigio grande e importantissimo; e come sarebbe servigio solo pregevole dar denaro da giuocare a giuoco di sorte, ec., (come fu già provato), dato ancora che il giuocatore vincesse poi per sua avventura grossissima somma.

131. Per secondo titolo adduce Maffei i *pericoli del capitale* o della sorte.

Ma fu già detto sopra che questi pericoli o sono molto remoti o no. Se affatto remoti, non sono valutabili nell' umano commercio, giacchè tutte le cose per loro natura sono labili e soggette a deperimento; ed è comune quel detto, che converrebbe uscire dal mondo a colui, il quale volesse allontanare sè e le cose sue da ogni pericolo di sciagura. Se poi il pericolo del capitale non fosse del tutto remoto, allora deve essere compensato secondo che ammette ognuno; ma ciò non entra nella nostra questione, perocchè in qualsiasi contratto tale compenso ha luogo, ad esempio, nella compra e vendita, e persino nel mutuo in senso proprio e rigoroso, benchè questo contratto sia di sua natura gratuito. Quindi questo pericolo del capitale non sarà giammai intrinseco al contratto di dar denaro a frutto; perciò non sempre si verificherà in pratica, ma alcune volte soltanto. S. Antonino poi allude al pericolo *prossimo* e forse *attuale* quando insegna, al riferire di Maffei, « che se uno sborsando subito compra per no- » vanta un credito di cento, quando ciò faccia a proporzione del ti- » more *ne ille debitor solvat, aut quantus est futurus labor res* » *habendi*, non est usura. » E in vero, se dovesse farsi il detto computo e la proporzione enunciata, d' uopo è che il timore sia fondato, non possibile solo e lontanissimo; chè allora sarebbero più imaginarie che esistenti e reali il timore e la fatica e le molestie per riaver la somma. In questo supposto, come mai questi titoli potrebbero calcolarsi e stimarsi a prezzo? D' altronde, se è sempre e intrinsecamente soggetto a qualche remoto pericolo il riaver le somme, anche il denaro dato è soggetto del pari a pericoli remoti di furto ed altro, ed eccone la compensazione. Convengo poi con Maffei, che nelle cambiali urbane talvolta il pericolo stimabile a prezzo si verifichi; ma non però sempre, nè per natura della contrattazione.

132. Per terzo titolo del pro Maffei propone il *censo personale*. Sa però ognuno che molti e gravi teologi sostengono essere invalido questo contratto. E in vero contro al medesimo parmi che addur si possano ragioni di gran peso; conciossiachè così ragionano quelli che lo difendono valido. Si può imporre un censo sopra cosa frutti-

fera. Ora perchè il censo non potrà imporsi sopra una persona? Non è produttivo e fruttifero anche l' uomo, come il campo e come la casa?

Ma, è poi convincente questo ragionamento? Analizziamolo brevemente. Chi compra un censo reale consignativo, che cosa compra? Non compra certamente le singole corrisposte o pensioni annue, perciocchè coll' ottenerle si andrebbe diminuendo il capitale, per cui da ultimo il creditore non avrebbe più diritto di riavere la sorte data; onde il contratto si ridurrebbe a mera compra di cose da pagarsi in diversi tempi, il qual contratto non dà diritto ad alcun aumento sopra il capitale. Aggiungasi che il tempo interposto fra le pensioni per sè non è ragione o titolo di tale aumento, come ho dimostrato parlando del mutuo, perchè tanto valgono le pensioni pagate tutte assieme, quanto pagate separatamente. Che se concorressero titoli per avere alcun che di più; questi titoli sarebbero estrinseci, accidentali, nè sempre si verificherebbero. Resta dunque che nel costituire il censo reale si compri il diritto alle pensioni, e in effetto questa è la ragione che ne dànno i giuristi. Ma, mi sia lecito di chiedere, in che cosa consiste veramente questo diritto? Non può per mio avviso consistere in altro, se non nel comprare col prezzo che si sborsa la forza produttiva del campo o delle altre cose fruttifere assoggettate a censo, pel soddisfacimento della convenuta pensione annua. Posta la qual nozione, facilmente s' intende il perchè non si estingua nè si diminuisca il capitale col percepire le pensioni annue; perchè cioè i frutti sono effetto della detta forza produttiva, e perciò il creditore del censo essendo proprietario di questa, è originariamente ancora proprietario di quelli; se non che questi frutti in fatto non sono dovuti in identità ma in equivalente, pattuendosi la pensione in denaro. Laonde siccome la forza produttiva non si diminuisce, nè viene a mancare per quanti frutti produca, come supponiamo; così non è diminuito, nè cessa il diritto del creditore del censo di avere i frutti da quella prodotti, e di averli secondo la convenzione in equivalente, per quante pensioni annue riceva. Nè si opponga che il censualista non ha dominio nè diretto nè utile della cosa censita, e che perciò comprando il censo non può essere divenuto padrone della forza produttiva del fondo medesimo a lui obbligato. Conciossiachè rispondo, che l' utile dominio comprende diritti e più estesi e in maggior numero di quelli che comprendonsi nella forza produttiva; e perciò questi diritti così estesi non competono al censualista. E in vero chi ha il dominio utile di un fondo, insiste su quello sopra esercitandovi atti di dominio, onde può rivendicarlo, migliorarlo, ec.: il censualista al contrario non può insistere sulla cosa assoggettata a censo, nè può esercitarvi sopra atti di vero dominio se non in sussidio, qualora cioè non gli sia pagata la convenuta pensione; quindi nè può rivendicarla, nè migliorarla, nè venderla. Si deduce pertanto

che il censualista non è proprietario della cosa censita, ma bensì ha acquistato uno dei diritti del proprietario, la forza cioè produttiva del fondo di lui; lo che vuol significarsi dai giuristi quando ci dicono, che il censo reale consiste in una *servitù* imposta sul fondo, e che riducesi a una specie di *compra* e *vendita*, e che è una *delibazione del dominio*. Il perchè, tolta così la proposta difficoltà, possiamo conchiudere, che siccome il proprietario della cosa fruttifera ha diritto di raccogliere della medesima i frutti; per simile ragione il creditore del censo reale consignativo ha diritto di ottenere, finchè dura il contratto, la convenuta pensione. Ciò colla dovuta proporzione può dirsi delle altre specie di censi reali, *riservativo* cioè e *misto*.

Applichiamo ora questo principio al censo personale. Primieramente siccome non sopra ogni cosa può costituirsi il censo reale, ma solo sopra le fruttifere, così non potrà certamente costituirsi il censo personale sopra ogni persona, ma solo sopra quelle la cui opera rende più notabilmente di quanto sia necessario per la sua conservazione, ossia sopra quelle che siano suscettive di frutto netto, e ciò per le ragioni addotte. Ed ecco una notabile limitazione alla opinione di Maffei su questo proposito.

Ma supponiamo che la persona renda frutto, sarebbe perciò tolta ogni difficoltà? Sarebbe tolta, a parer mio, se si assoggettasse a censo uno schiavo, il quale potendosi contrattare e vendere come le altre cose in commercio, potrebbe anche vendersi a un terzo la forza produttiva di lui: ma se si tratti di assoggettare a censo una persona libera, come supponiamo, la quale, come è palese, nè si può vendere, anzi neppure dare a pegno, ec., per verità non so come possa concepirsi che rimanga libera, e che al tempo stesso se ne acquisti la forza produttiva, e perciò s' imponga attiva servitù sulla medesima. In vero parmi contraddizione manifesta il dire che siasi imposto un censo sopra persona libera, come involve contraddizione il dire che sia delibato il dominio di ciò che non è soggetto di dominio, e che non è in proprietà di alcuno. Il perchè nel costituire il censo personale o si comprano le singole opere della persona libera, o si compra la forza produttiva della medesima. Nel primo supposto le opere estinguerebbero a mano a mano la sorte, come sopra ho detto, del censo reale; nel secondo, l' uomo decaderebbe dal suo stato libero. Mi contenterò dunque di concludere, che questo titolo talvolta sarebbe certamente ingiusto, talvolta del tutto vacillante, e che perciò si cadrebbe almeno nel gran male di coscienza dubbia, da cui per insegnamento dello stesso nostro scrittore dobbiamo sempre guardarci.

133. Finalmente Maffei sostiene che il dar denaro a frutto è contratto di *locazione*. Io ho conceduto ai benigni che possa talvolta pattuirsi dai contraenti, che la proprietà del denaro dato e delle merci a quello sostituite resti del sovventore, e ho conceduto che il pro o interesse possa esser giusto (si vegga il Cap. VIII); ma in quali casi,

e sotto quali condizioni? purchè il denaro e le merci diano frutto netto, e purchè liberamente tali cose siano state destinate per patto eseguibile a dover essere così utilmente impiegate dal sovvenuto. Se le merci o il denaro non dànno frutto netto, i soli patti onerosi qualsiansi de' contraenti non potranno far sì che sia mantenuta fra loro l' eguaglianza, e che gli effetti dell' uso di tali cose valgano, quando intrinsecamente non hanno valore alcuno; oppure se valgono, valgono ancora ed egualmente le spese, i pericoli, ec., inseparabili affatto dall' uso medesimo. Perlochè se in questa ipotesi il sovventore volesse esigere il prezzo degli effetti dell' uso alcun poco utili dalle suddette cose date restate in sua proprietà, come avrebbe diritto; dovrebbe poi compensare al sovvenuto parte delle spese e dei pericoli suenunciati, sicchè da ultimo il sovventore avrebbe il capitale e non più. Non posso convenire pertanto col commentatore di s. Antonino riferito da Maffei, pag. 239, il quale, benchè parteggi coi rigidi, ammette che se il denaro o l' altra cosa data in uso restasse in proprietà del concedente, » fructus locationis nomine *justissime* » penditur. » No, questo è erroneo e falso principio, giacchè l' uso del denaro nel traffico, come si è tante volte mostrato, non è sempre stimabile a prezzo oltre la sorte. Che però Maffei considerasse anche qui i casi nei quali la moneta dà frutto netto, si desume chiaramente dalle ragioni che ne soggiunge. Potremo, dic' egli, aver frutto da un terreno affittato, e non da una somma di denaro? Risponde « del ter- » reno quegli coll' industria *ne cava più rendita che può*, e la rende » pagando un tanto: del denaro questi col savio uso ne *ritrae maggior* » *vantaggio che può*, e lo rende pagando un tanto. » Eguaglia dunque il vantaggio ritratto dal denaro alla rendita del podere: ma questa rendita ha ragione appunto di frutto netto; perciò Maffei considera il vantaggio proveniente dal denaro in quanto ha ragione di frutto netto.

Prosegue coll' osservare che delle argenterie e degl' istrumenti d' arte si paga il nolo, cioè il prezzo dell' uso; poscia domanda, perchè non deve pagarsi il prezzo dell' uso del denaro? Che importa, esso ripiglia, se le argenterie e gli strumenti suddetti si rendono nella loro identità e la moneta si rende nell' equivalente? « Non per questo » però le moneta perì e si distrusse. Nasce tal diversità dalla natura » diversa delle cose; ma quel che si paga non è la natura, è l' *uso* » ed il *benefizio.* » Ora quando è, ripiglio io, che si verifica che il benefizio derivante al sovvenuto dall' uso del denaro sia veramente da paragonarsi al benefizio che si ritrae dall' uso delle argenterie e degli strumenti d' arte? Non è nel solo caso che il denaro produca frutto netto, e per volontà liberamente concordata fra le parti? Dunque Maffei difende il contratto fruttifero, come fosse di locazione limitatamente e solo in alcuni casi, e si avvicina implicitamente al mio sistema. Benchè poi dar denaro a frutto abbia alcuna analogia col

contratto di locazione; pure, considerata la natura della concessione, il modo solito di convenire, e i patti che si fanno comunemente in proposito, è veramente altro contratto da quello diverso, come già si disse, e come maggiormente si confermerà in appresso.

134. Prima di lasciare questo importante capitolo terzo di Maffei noterò, non essere troppo larga, com' egli afferma (pag. 240), la ragione del *lucro cessante* per obbligare il sovvenuto a compensarlo quando avvenisse, e tale compenso fosse stato dedotto in patto. Nè vale la ragione che ne reca: « Con questo (dic' egli) sarebbe lecito » talvolta di esigere il venti per cento, tanto potendosi dar facil- » mente che altri ricavar potesse da ciò che comprar voleva; il che » sarebbe sfacciata usura; » e pretende che il di più dello scapito debba donarsi al sovvenuto. Qui il celebre scrittore si mette in opposizione ai più fermi principii. Perchè mai deve donarsi quello cui si ha diritto di giustizia? Per verità chi non ispiegasse alquanto l'asserzione di lui la troverebbe contraddittoria nei termini: perocchè *donare* è largheggiare il suo, senza alcun obbligo di darlo; *dover poi dare* o *rilasciare* una cosa, suppone l' obbligo di così fare. *Dover* dunque *donare*, è ammettere ed insieme negar un' obbligazione, locchè ripugna, se ragionisi (si noti) di obbligazione di giustizia, di cui ora quistioniamo. Che se Maffei ragionasse di obbligo di carità, non vi sarebbe contraddizione, è vero, nella sua asserzione; ma si risponderebbe che quest' obbligo non si verifica in tutti i casi, come fu detto altrove. Doveva dire piuttosto, non dover prendersi per *norma* e *regola generale* il lucro cessante, com' è stato sinora spiegato comunemente dagli scolastici nel tassare il pro o interesse del denaro (e questo sembra il solo intendimento di lui), e non vi sarà di ciò contesa. In conferma che il lucro cessante deve compensarsi, chieggo io, non deriverebbe lo stesso peso al sovvenuto nel caso che il danno emergente o il pericolo della sorte fosse stimato il venti per cento; e ciò non ostante il richiedente volesse la somma? E che, dovrebbe il sovventore per compiacerlo andar incontro a rischii e a perdite? Maffei risponde: « Si tralascia di compiacere chi fa l' inchie- » sta. » Ma s' egli insiste con calore, e si obbliga spontaneamente a tutte le eventualità, per sottrarsi forse a maggior danno che gli sovrasta; dovrà il capitalista sottostare al peso di disavventure non proprie, perdendo ciò che possiede, o ciò che con certo fondamento spera acquistare? Tanto il lucro cessante dunque, quanto il danno emergente o pericolo della sorte, se siano prossimi e reali, dovranno compensarsi ad eguaglianza, anche in ragione del dieci e del venti per cento, se tanto siano veramente da valutarsi. Non sarà però giusto pro o interesse così esorbitante, perchè i suddetti titoli non sono la norma o regola del frutto del denaro.

135. Porrò fine alle osservazioni su questo terzo capitolo di Maffei coll' avvertire, che se i legisti e moralisti cercano ed esigono

il titolo o la ragione per dichiarare giusto l' interesse del denaro, e se soltanto concorrendo vero titolo lo approvano, e non altrimenti: non per questo si contentano di mere parole diverse, come sembra supporre Maffei. Il diverso modo di contrattare suppone diversità di consenso prestato, e di più suppone anche diversa considerazione di circostanze di fatto ora favorevoli, ora no; e il diverso consenso dei contraenti nelle diverse circostanze anche intorno la stessa materia producono diversi diritti o ragioni, e queste costituiscono diversi titoli dai quali conseguono diversi effetti. Non sono dunque mere parole diverse i diversi modi di dar denaro a frutto, altrimenti non reggerebbe più il principio dello stesso Maffei; che cioè si può in due modi dar alcuna cosa in uso, si *gratis* come a *prezzo*. Ma ripetiamo che il denaro, se voglia pur darsi, talvolta deve necessariamente darsi per giustizia appunto *gratis*, non solo quando si dà da disperdere, locchè Maffei concede, e quando si dà a mutuo, perchè anche allora si dà da consumare coll' uso, come si è provato nel Cap. XII; ma ancora quando si dà da trafficare, e la speranza di guadagno è affatto incerta. Questa distinzione benchè non sia da Maffei espressamente approvata; sembra però implicitamente compresa nella massima generale di lui qui pure ripetuta (pag. 243), che cioè il *denaro deve essere mai sempre benefizio al ricevente.*

136. Del capitolo 4. ed ultimo di Maffei resta ora a dirsi. Eccone il sunto. Le leggi civili de' Principi cristiani ammettono ed approvano il contratto di dar denaro a frutto. Siccome pertanto s. Tommaso ed altri Padri insegnano che le leggi civili giuste obbligano in coscienza « quando ordinantur ad bonum commune; » così queste leggi obbligano anche nel foro interno per modo almeno di tassa. Questa ragione è approvata da gravi teologi e canonisti. Pichler, il p. Amort ed altri ne convengono. Nè si opponga (soggiunge egli) che questo contratto è tollerato e non approvato dalle leggi civili; imperocchè (risponde) nei contratti meramente tollerati non si dà azione per ottenere l' osservanza e l' adempimento dei patti e delle convenzioni; così nè per ottenere somma vinta a giuoco di fortuna, nè per ottenere mercede di azioni turpi commesse si dà azione civile. Al contrario in questo contratto si dà azione per ottenere dal debitore capitale e interesse. Nè si dica che dalle leggi si suppone il titolo; giacchè se ciò fosse il giudice dovrebbe per suo uffizio esaminare se veramente concorra o no, e nel primo caso approvare, nel secondo disapprovare e dichiarar nullo il contratto assolvendo dai frutti. All' opposto il giudice, senza curarsi di titolo, sempre obbliga a pagare sorte e frutto. E come dubitare della validità del contratto in questione se altrimenti avrebbe peccato il clero gallicano che non di raro prese denaro a frutto; anzi avrebbero peccato anche i sommi Pontefici; chè essi pure talvolta ricevettero somme, e ne corrisposero l' interesse secondo la ragione civile. Sarebbero anche stati ingiu-

sti i Re di Francia, i quali facevano un tempo dispensar denari ai mercatanti in fiera, contro la qual sentenza d' ingiustizia starebbe il giudizio degli stessi riceventi, che al contrario consideravano queste sovvenzioni atti di munificenza e di somma utilità. Finalmente il sommo pontefice Leone X, l' anno 1515, approvò i Monti di Pietà, ne' quali si paga il pro da chi esige denaro da restituire dopo alcun tempo depositandone pegno; e con sua Bolla impose silenzio agli oppositori che adducevano ragioni simili a quelle che i rigidi mettono avanti contro il dar denaro ad interesse. Qui Maffei si diffonde sino alla fine del cap. nel declamare contro gli abusi di alcuni Monti di Pietà.

137. Prima di rispondere a queste ragioni di Maffei avverto, che non è mio intendimento di decidere se la legge del sommo Imperante, la quale approvi il contratto fruttifero, renda giusto in tutti i casi anche pel foro interno il contratto medesimo. La s. congregazione del s. Ufficio e la s. Penitenzieria non hanno voluto ciò decidere; perciò ora non isfugirebbe la taccia di temerario chi pronunciasse in modo assoluto su questa quistione. Stimo però che non possa essere redarguito chi, seguendo le traccie di accurata analisi, soggiunga (con sommessione a quanto sarà per deciderne la Chiesa, e rispettando in questo mezzo tempo l' opinione dei contrarii), quelle osservazioni che persuader possono l' una piuttosto che l' altra opinione.

Avverto inoltre che non io sono della opinione degna di censura (benchè insegnata da Giovanni Gersone e da alcun altro cattolico), che il Principe civile *non abbia autorità* di obbligare in qualunque modo i fedeli; neppure seguo quei molti cattolici i quali sostengono che i Principi *non vogliono* giammai obbligarli in coscienza contenti di far ordinazioni penali. (Veggasi l' istoria del Conc. di Trento del p. Pallavicino, lib. 8, cap. 19, num. 14). Ammetto per lo contrario che i Principi possano e vogliano obbligare d' *ordinario* i proprii vassalli anche in coscienza. Dico solo che in alcuni casi e con alcune leggi esigono gli atti esterni per gravi bisogni della società, prescindendo dalla obbligazione di coscienza.

A persuadere questa verità giova considerare da prima (giacchè su questo punto parmi necessario discorrere alquanto estesamente) che le due Podestà ecclesiastica e civile sono tra sè distinte, e che hanno fine e scopo diversissimo; dirigendo quella i fedeli nel conseguimento della perfetta felicità eterna, regolando questa i sudditi affinchè ottengano la maggiore possibile prosperità sociale. Diverso dunque essendo il fine di ciascuna Podestà, non dee recar meraviglia se diversi siano ancor i mezzi usati per conseguire il fine loro proprio. Siccome pertanto l' obbligare in coscienza non è necessario talvolta alla prosperità sociale; così non è da desumere sempre l' obbligo e rettitudine nel foro interno precisamente dalle civili

leggi, ma sì dalla Chiesa maestra ai fedeli e colonna fermissima di verità.

Ciò, mi penso, sarà ammesso senza contrasto anchè dagli avversarii, perciocchè non possono non confessare che molte cose proibite dalla ragione privata non sono vietate dalle leggi civili, ossia dalla ragion sociale. Tali sono molte circuizioni non eccessive, i conati, come dicono i legisti, molto remoti di delitti, e tutto ciò che l'ordine sociale non turbi. Al contrario molte cose comandate dalla ragion sociale e dalle leggi, non sono comandate dalla ragion privata se non talora in quanto agli atti esterni, come si dirà più oltre. Tali sarebbero quelle leggi che da molti teologi si dicono unicamente penali. Neppure nell' applicazione delle pene seguonsi le stesse norme; perciocchè nel foro esterno è punito anche coll' ultimo supplizio colui che dà segni non equivoci di emendazione, e rettamente, per ritrarre gli altri dal commettere simili delitti: ma chi non sa che ben diverse traccie seguonsi nel foro interno? Si rende quindi manifesto che quantunque le due Podestà, l'una che regge le coscienze l' altra che regge gli atti esterni dei sudditi, nelle massime generali seguano le medesime norme di giustizia e d' equità; pure ambedue non possono seguirle esattamente nello stesso modo, per cui molte disposizioni particolari, che utili o anche necessarie si riconoscono dalle leggi, non possono adottarsi per regola di coscienza. È perciò che Tullio, il quale pure ragionava col solo lume naturale, scrisse, lib. 3, cap. 12, De Officiis: « Aliter leges, aliter philosophi tollunt astutias, leges quatenus manu tenere possunt, » philosophi quatenus ratione et intelligentia. Ratio igitur hoc postulat, ne quid insidiose, ne quid simulate, ne quid fallaciter. » E dopo aver recato alcuni esempii di circuizioni, soggiunge: « Hoc » quamquam video propter depravationem consuetudinis neque more turpe haberi, neque aut lege sanciri, aut jure civili; *tamen* » *naturæ lege sancitum est.* » Qui Cicerone ci addita la ragione della suddetta massima: cioè, *propter depravationem consuetudinis*, quasi dicendoci, l' umana depravazione essere tale e tanta, che volendo il sommo Imperante impedire alcuni disordini, il rimedio, per malizia dei perversi, divien peggior del male; derivandone per altri rispetti mali maggiori e di maggior danno per l' ordine sociale. Nè si creda che questa sia dottrina profana e da rigettarsi; conciossiachè ciò stesso insegna s. Tommaso, il quale poi conchiude colla scorta di s. Agostino, che saggiamente si tollerano i lupanari, acciò raccolte così le immondezze in queste cloache, resti illeso il pudore delle vergini e delle matrone. Il regime umano (dice il santo Dottore 2, 2, quæst. 10, art. 11, c.) deve imitare il divino. Siccome pertanto Dio, sommamente buono e potente, permette i mali affinchè ne derivi il bene e affine di evitare mali maggiori: « sic ergo (prosegue) et in regimine humano illi qui præsunt, recte ali-

» qua mala tolerant, ne aliqua bona impediantur, vel etiam ne ali-
» qua mala pejora incurrantur: sicut Augustinus dicit in lib. 2. *De*
» *ordine* (cap. 4, cir. med. t. 1). Aufer meretrices de rebus huma-
» nis, et turbaveris omnia libidinibus. » Sono dunque costretti i sommi Imperanti (a non operare contro il loro scopo e fine principalissimo) di tollerare mali e disordini, benchè come tali conosciuti e abbominati; e limitar si debbono a servirsi di quei mezzi di cui la maligna sagacità non può gravemente abusare, e che non sono occasioni a sconci maggiori.

All' opposto chi giudica secondo ragione, e molto più chi giudida secondo la ragione naturale insieme e i canoni pel foro interno, non conoscendo questi limiti deve condannare tutti i disordini e le ingiustizie qualsiansi secondo verità.

È dunque vacillante la illazione con cui dal disposto delle civili leggi si voglia dedurre generalmente e in tutti i casi il diritto o l'obbligazione in coscienza.

Ma rispondiamo direttamente alla contraria ragione.

Le leggi de' Principi cristiani, dice Maffei, approvano il contratto fruttifero; dunque obbligano in coscienza.

Rispondo al modo scolastico; obbligano il sovvenuto in coscienza all' atto esterno di consegnare i frutti al creditore, massimamente dopo legittima sentenza, lo concedo; lo obbligano in coscienza a trasferire nel creditore la proprietà dei frutti, senza che abbia dritto di compensazione, distinguo. Lo obbligano quando il denaro sarà stato destinato, almeno implicitamente, a cosa che fosse per produrre frutto netto, concorrendo inoltre gli altri requisiti da me proposti, lo concedo; lo obbligano in tutti i casi, lo nego (si vegga il Reuter Theol. Moral. part. 1, num. 156, § *Dices*, ec.) Dichiariamo queste proposizioni. Le leggi naturali e positive obbligano i sudditi in coscienza a non perturbare l' ordine pubblico. Ma nascerebbe tale perturbazione se i sudditi ricusassero di adempiere, almeno in quanto agli atti esterni, ciò che chiaramente dalle leggi civili è prescritto e dalla legittima autorità è dichiarato, e molto più se i sudditi tentassero di opporvisi con violenza. Dunque se alcuno avrà preso denaro a frutto secondo le disposizioni di legge, deve pagare gl' interessi al creditore che li chiede in tutti i casi; non perchè il contratto sia sempre egualmente alle parti contraenti oneroso e intrinsecamente valido, ma per evitare i disordini e i mali che ne potrebbero derivare all' ordine sociale, se pertinacemente a questo si rifiutasse. Ma il sovvenuto perderà per questo in coscienza il diritto di compensazione contro il sovventore? La legge civile affatto ne prescinde, essendo ciò del tutto alieno dal fine che si propone. Conviene quindi seguire le traccie della retta ragione secondo la distinzione testè indicata.

Nè si opponga, essere necessario che il detto contratto appro-

vato dalle leggi civili sia sempre valido anche per la coscienza; altrimenti vi sarebbe lotta incessante fra l' obbligo di pagare gl' interessi e il dritto di averne poscia ristoro e compensazione.

Conciossiachè rispondo, che tale difficoltà cessa del tutto per quei sovventori che vogliano uniformarsi alle traccie da me segnate in questa discussione; dalle quali chi volesse anche in avvenire pertinacemente allontanarsi, non avrebbe da incolpare che sè stesso; e in tale supposizione l' *obbligo* del sovvenuto di pagar prima i frutti, e il *diritto* di averne poscia compenso non verrebbero meno, perchè derivanti non dalla stessa ragione di giustizia commutativa, ma bensì da ragioni diverse, come avviene in altri casi simili.

138. Ma si ripiglierà in contrario: il contratto fruttifero non potrebbe esser giusto, secondo le cose discorse, se non per la destinazione del denaro a cosa suscettiva di frutto netto. Or bene, se le leggi supponessero questo titolo, dovrebbe il giudice esaminare se sia stata veramente eseguibile tale destinazione o no. Maffei poi insiste su questa ragione, e aggiunge alla pag. 249 « non esponendosi » mai (il giudice) a rischio di commettere ingiustizia, talchè dove » dubita di frode dà il giuramento. » Alla quale obbiezione risponderò primieramente, che non regge che il giudice non si esponga mai a commettere ingiustizia. Imperocchè è ammesso da tutti che egli segue non l' intrinseca ma l' *estrinseca giustizia*, non potendo sempre raggiungere il vero, come è in sè, ma solo come può farsi palese ai sensi ed alla intelligenza umana. E in vero, massimamente nell'amministrazione della giustizia punitiva, quante volte quelle sentenze che giustissime sono secondo le leggi, considerate poi in sè stesse e secondo la verità intrinseca dei fatti saranno ingiuste, sfuggendo, ad esempio, il malfattore la meritata pena; non altrimenti potendosi adoperare da uomini benchè dottissimi, diligenti e integerrimi. Oltracciò, anche nelle cause civili quanti atti intrinsecamente ingiusti non è costretto a comandare il giudice seguendo la estrinseca giustizia fedelmente? Taluno, ad esempio, si costituì mallevadore d' altrui, volendo però obbligarsi soltanto dopo escusso il principal debitore; pure essendosi scritto nell' Istrumento *sicurtà solidale*, è condannato a pagar tosto, senza che il creditore esperimenti prima le sue ragioni contro il debitor principale. Nè il mallevadore è ascoltato se dica che di quelle parole legali il significato e la forza non ben comprese, nè si fa su ciò inquisizione alcuna. Non rechi dunque meraviglia se il giudice senza altre ricerche, seguendo la giustizia estrinseca, condanna al pagamento dei frutti, benchè possa mancare talvolta il titolo o la ragione di intrinseca eguaglianza fra i contraenti. Che anzi la inquisizione, di cui parla Maffei, intorno al titolo, al tempo della scadenza degl' interessi, spesso non iscuoprirebbe la verità, e perciò indurrebbe il giudice in errore, per cui il rimedio diverrebbe peggior del male. In vero è d' uopo supporre che fosse

passato buon tempo da che il denaro fosse stato dato; perciò spesso sarebbero mutate le circostanze, nè il giudice potrebbe conoscere ciò che fu fatto; laonde quasi sempre i sovventori resterebbero privi degl' interessi, e non di rado ingiustamente; da cui diffidenza generale, scadimento di traffico e mendicità. La inquisizione dunque di cui parla Maffei non è, e non può essere dalle leggi comandata. Siccome pertanto nella compra e vendita, nella locazione e in tutti gli altri contratti il giudice d' ordinario non fa, nè far deve inquisizione su ciò che è intrinseco al contratto legalmente provato, ma solo ne comanda l' esecuzione; così vedute le legittime prove del contratto fruttifero, il quale essenzialmente consiste, anche secondo lo spirito delle leggi, nella destinazione eseguibile del denaro a cosa suscettiva di frutto netto; esso non può e non deve fare alcuna ricerca sulla detta destinazione del denaro, nè sulla facoltà del ricevente di eseguirla; altrimenti a poco o a nulla servirebbero le solenni stipulazioni, e la società tutta avviluppata in mille dubbiezze e liti, resterebbe turbata e sconvolta.

139. Se non che i benigni a rimuovere su questo punto ogni difficoltà così ragionano. Dopo che le leggi e il giudice colla sentenza, usando dell' autorità pubblica, hanno conceduto al sovventore la proprietà dei controversi interessi, cessa ogni ingiustizia e il contratto diviene valido. I bisogni poi del commercio, e perciò il ben pubblico, esigono questo trasferimento di dominio.

Rispondesi che questa concessione di dominio fatta al sovventore non solo non è abbastanza provata dai benigni, ma che al contrario gravi ragioni vi si possono opporre. Si noti che l' ammetterla suppone che il contratto sia per sè stesso invalido ed ingiusto secondo il dritto naturale, altrimenti tale trasferimento non avrebbe luogo. Ciò posto è d' uopo che i benigni provino il loro assunto convincentemente, asserendo essi massimamente un atto di supremo dominio del Principe, il quale essendo affatto straordinario, per sole presunzioni non deve ammettersi. Or bene quali prove essi adducono del loro assunto? Molte ne enumerano il p. Pichler ed altri; le più gravi però si riducono alla pubblica esigenza che ne ha il commercio e la società. Ebbene su ciò verseranno appunto le nostre considerazioni. Per giudicare se il sommo Imperante operi o no la controversa traslazione di proprietà, parmi doversi prima conoscere che cosa sia *l' alto dominio sovrano* sopra i beni dei sudditi, o almeno quali effetti possa veramente produrre. Facciamo pertanto queste osservazioni. Chi ammettesse che questo dominio, oltre il dritto per le contribuzioni e imposte, comprendesse eziandio il *pieno dritto* di usare delle cose dei privati, di goderne esclusivamente i frutti, di cederle ad altri, ec., e perciò avesse la stessa efficacia del pieno dominio privato; ammetterebbe certamente manifesto assurdo. Conciossiachè l' attribuire ad entrambi, al Sovrano cioè e al privato, lo stes-

so esercizio di dritti sulle stesse cose, secondo tutti i rispetti, o come dicono *in solidum*; ripugna forse più ai principii di naturale e positiva ragione, di quello che ripugni alle leggi fisiche il dire che due corpi esistano nello stesso identico luogo. Dire poi che entrambi siano condomini *parziali*, o che il dominio di ciascuno *non sia pieno*, oppure che l' alto dominio *succeda al privato* in tempo diverso, per cui questo cessi e venga meno quando quello prevalga; è apporre limitazione, contro ragione e contro la persuasione comune, al dritto come sovrano così privato di proprietà; e nell' ultimo supposto è inoltre far dipendere uno dei dritti che immediatamente discendono dalla Maestà ossia dal supremo potere, e che sono da quella inseparabili, da circostanze varie accidentali e che spesso non si verificano (1). È dunque da conchiudere che in *radice* e in *potenza* l' alto dominio sia pieno, assoluto, e senza limitazione di tempo o di circostanze; ma che *l' esercizio* e *gli atti* di questo alto dominio siano legittimi solo in alcuni casi, nei quali restano impediti ed anche estinti i dritti di proprietà privati. Ciò può confermarsi dalle condizioni o sottintese od espresse nel primitivo stabilimento della società civile. Imperciocchè i beni di ciascun privato riunito in società non poterono non essere obbligati al sommo Imperante pel soddisfacimento dei pubblici bisogni; altrimenti mancherebbero i mezzi per conseguire il fine, la prosperità cioè sociale. Concorrendo dunque bisogno pubblico può il sommo Imperante esercitare gli atti di alto dominio; e allora l' alto dominio prevale al privato, e il privato cessa e viene a mancare. Se non che tale prevalenza sarà sempre limitata al bisogno ed all' esigenza pubblica; per cui se a soddisfare il bisogno basterà una parte della cosa, o basterà l' estinzione di alcuni dritti su quella, l' esercizio legittimo degli atti di alto dominio sarà del pari così limitato: oppure se per le circostanze non se ne possa dare compensazione al privato, dovrà egli soffrir la privazione della cosa sua e in sè e in equivalente; ma se potrà darsegliene ristoro, il privato avrà dritto di ottenerlo, altrimenti si mancherebbe alla giustizia commutativa, non essendo questo caso compreso nelle condi-

(1) Queste nozioni intorno al dominio alto del Principe mi è avvenuto di vedere confermate in Cujaccio nel lib. 15. *Observat.* cap. 30, ad l. *Princeps* 31. ff. *De legib.* (tom. 3, c. 418, A.) ove dice: » Verum ne abutamur etiam » illa sententia: *omnia esse Principis* ex l. 3. C. de quadr. praescript. cujus » mens est, ut omnia tam fiscalia, quam patrimonialia, de quibus in ea lege » agitur, Principis esse intelligantur: at et juris civilis Seneca hanc vocem » esse ait: *omnia Regis esse, etiam quæ sibi quisque privatus habet et possidet,* » quam tamen ita excipit rectissime: *ut omnia Rex imperio possideat, singuli* » *dominio.* Nec enim quae tua sunt, Principis sunt, aut certe tua non sunt, » quoniam dominium in solidum duorum esse non potest; et communia quo- » que esse inter te et Principem, dixerit nemo; et fiscalia quoque ipsa pro- » prie Principis non sunt. »

zioni dello stabilimento della società. Il perchè stimo che tale compensazione non sia dovuta al privato nel solo caso in cui volendola concedere fosse per derivarne grave danno o perturbazione alla società stessa. Ciò posto nel caso nostro niuna compensazione si dà al sovvenuto per la privazione dagli avversarii pretesa dei frutti del denaro, quando ingiustamente si pagano; perciò dovrebbe verificarsi o grave danno o perturbazione alla società, perchè il Principe potesse trasferire nel sovventore i frutti anzidetti. Oltracciò bisognerebbe che il Principe esercitasse di fatto questo suo alto dominio, non bastando ch' egli ne abbia il potere. Di più dovrebbe far conoscere ai sudditi questo esercizio del suo alto dominio, affinchè essi si potessero uniformare alle determinazioni sovrane. Esaminiamo pertanto se nel caso nostro concorrano tutti questi requisiti.

E primieramente qual danno pubblico e quale perturbazione può seguire alla società dall' obbligare il sovventore, per la sola tranquillità di coscienza, ad esaminare le circostanze di fatto e conoscere se il denaro venga destinato ad impiego che è per dare frutto netto o no? Niuno, a parer mio.

No, dirà taluno, ne seguirebbe anzi danno gravissimo, perchè se si ammettono necessarie queste ricerche e verificazioni, molte volte chi abbisogna di denaro non potrà ottenerlo, da cui scapiti e querele incessanti.

Convengo che sarà meno facile alcuna volta ottenere denaro: è da ammettere però che usando le necessarie diligenze spesso si conoscerà che il denaro è per dare frutto netto, come si disse ai num. 80, 81. Nei casi poi d' incertezza del lucro causato, il bisognoso che abbia beni stabili, potrà fare altro contratto diverso da quello in quistione, ad esempio di censo reale secondo la ragione naturale, in quei luoghi ove il dritto positivo non osta, come già accennai al num. 82. Che se costui sia anche privo di beni stabili, si esamini se concorrano rispetto al concedente i titoli notissimi, comunemente ammessi, di lucro cessante, danno emergente o pericolo della sorte; se neppure questi titoli concorrono, e allora o il denaro è richiesto per evitare gravi danni, o per usi di lusso e di mero piacere (per ottenerne vistoso guadagno non potrà essere quasi mai chiesto, chè facilmente ne risulterebbe il lucro causato). Nel primo caso per titolo di carità spesso dovrà il sovventore somministrare la somma, poichè nulla perdendo egli, nè esponendosi a pericolo alcuno, come supponiamo, deve soccorrere all' altrui indigenza gratuitamente; nel secondo caso è un vero beneficio che si usa al chiedente negandogli il denaro; distogliendolo così dal dilapidare i proprii averi. Finalmente se chi è pressato da vero bisogno per niuno dei predetti modi potrà conseguire il denaro, gli sarà lecito, scusato dalla propria necessità, di promettere e pagare i frutti; l' altro però non avrà ragione in coscienza di ritenerli. Ma qual danno al commercio, e quale

perturbazione anche in questo supposto ne deriverebbe all' ordine pubblico? Niuno al certo, perchè, come dicemmo, supposta la legge civile che approvi il contratto fruttifero, gl' interessi devono sempre pagarsi, restando solo il dritto di occulta compensazione al sovvenùto nel caso in cui fossero ingiusti; compensazione che, com' è ammessa dai teologi, deve evitare ogni danno privato e pubblico. Potendosi quindi in tanti modi ottenere denaro a frutto, e per titolo gratuito, e per titolo oneroso giusto, ed anche per titolo ingiusto; niun bisogno pubblico si riconosce della traslazione di dominio imaginata dai benigni. Il sommo Imperante poi considera ancora alcuni atti privati ingiusti, che servir possono ad evitare maggiori danni, prima di divenire a leggi generali affatto straordinarie; perchè considera e regge i sudditi secondo le loro inclinazioni e tendenze buone o ree; ossia, come suol dirsi, considera gli uomini come sono, non come esser dovrebbero. Vero è, nè l' ho dissimulato, che il bisognoso in alcuni casi più difficilmente troverà denaro, dovendosi per la coscienza fare le ricerche da me insinuate. Ma ciò che prova? Prova forse la necessità che il Principe usi del suo alto dominio? Mai no, perocchè trattasi di casi particolari soltanto, e di scapito di alcuni individui in ogni ipotesi inevitabili. E vaglia il vero; forse che, ammessa l' asserita traslazione di dominio, non ne seguirebbe scapito e danno a non pochi? Sì senza meno. Imperocchè non di raro, cioè tutte le volte che non concorresse titolo giusto oneroso, il Principe concederebbe al sovventore la proprietà dei frutti che per commutativa giustizia spetterebbe a chi ricevette il denaro; tenderebbe quindi alla distruzione di molte famiglie, e favoreggiando i troppo avidi di arricchire forse verrebbe meno al suo nobile uffizio di difensore e padre comune. Il perchè potendosi per l' una parte contrattare in molti modi giusti dando e ricevendo denaro a frutto, massimamente nel mio sistema che dimostra giusto anche il titolo di lucro causato; per l' altra essendo inevitabili in ogni supposto gli scapiti particolari: non può riconoscersi legittima cagione, cioè necessità pubblica dell' asserita traslazione di diritti.

Ma v' ha di più. Non solo non concorre giusta cagione della detta traslazione di dominio; ma questa traslazione non è voluta affatto dalle leggi (parlo massimamente delle leggi romane). Ne è chiara la ragione. Ho dimostrato al num. 105 e seg. che la ragione o titolo di questo contratto è la destinazione del denaro a cosa fruttifera, anche secondo le leggi. Dunque il vantato trasferimento di diritti operato dalle leggi è del tutto insussistente. Il perchè siccome le sentenze, benchè passate in cosa giudicata, sì per dritto civile come per dritto canonico, dichiarano bensì e anche trasferiscono i dritti *incerti*, ma non trasferiscono giammai i *dritti certi* dei litiganti, per cui se si conosca chiaramente che la sentenza è fondata sopra ragione insussistente si considera di niun effetto e come se non fosse stata pro-

nunziata; così senza meno è da dire ancora delle sentenze che condannano agl'interessi stipulati nel contratto di denaro a frutto, quando il ricevente non poteva, se non in parole, destinar la somma a cosa fruttifera; chè allora appunto fondate sono su falso supposto e su falsa presunzione, e perciò rispetto agl' interessi è come se non fossero state pronunciate.

A chiarire il qual principio non sarà inutile l'osservare che Innocenzo III (come abbiamo nel cap. *Significationibus*,ec., 2, *De Purgat. vulg.*) comandò che a certi cotali fossero restituite le cose loro, quantunque per sentenza passata in cosa giudicata, come rei di furto ne fossero stati spogliati. E perchè? perchè erasi resa poscia manifesta la loro innocenza. « Nunc vero (così il Pontefice rescrisse) furtum quid » alios est inventum, et quod ipsi fuerint innocentes est (faciente » Domino) revelatum. Unde consulibus ipsis dedimus in mandatis, » ut ablata restituant universa). » Nè si opponga l' altro testo d' Innocenzo III, riferito nel cap. *Cum inter vos*, ec., 13, *De Sent. et rei judicat.* Conciossiachè trattandosi in quello di dritti di preminenza affatto incerti fra l' Abate di s. Zenone e l' Arciprete di s. Procolo, anche dopo gli esami e le diligenze praticate (come si conosce chiaramente dalle espressioni del Pontefice « quamvis *forte* dicto donationis instrumento non sit innitendum, » e dalle altre « *etiamsi* » contra jus litigatoris lata (sententia) fuisset »); ben a ragione tale incertezza di dritti toglievasi colla sentenza.

Al canonico è coerente il civile diritto intorno a ciò; perciocchè il giureconsulto Paolo nella l. *Julianus* 60, ff. *De conditione indebiti* decide, che colui il quale sia veramente debitore, e che paghi la somma dovuta pendente il giudizio in cui è citato a soddisfarla; non possa in niuna ipotesi riavere la somma stessa pagata, e neppure nel caso che per sentenza ne fosse assoluto; perchè anche in questo supposto resterebbe egli tuttavia obbligato naturalmente verso il suo creditore (Ivi): » Julianus verum debitorem post litem contestatam, » manente adhuc judicio, negabat solventem repetere posse, quia » nec absolutus, nec condemnatus repetere posset, *licet enim absolu-* » *tus sit, natura tamen debitor permanet.* » La sentenza dunque dichiara, ma non trasferisce i dritti certi delle parti. Ciò stesso riceve conferma dalla l. *Si fullo*, 2, ff. *De condict. sine causa*, in cui si stabilisce la massima che può ridomandarsi e ottenersi ciò che fu pagato (anche in forza di sentenza) senza titolo e senza causa « quasi sine causa datum » (il prezzo cioè di certe vesti perdute e pagate dal conduttore in forza di sentenza, e poscia rinvenute dal locatore proprietario di quelle) « putamus condici posse; etenim vesti- » mentis inventis, quasi sine causa datum videtur. »

Ciò posto, quando il contratto fruttifero è ingiusto secondo la ragion naturale, colui che ricevette il denaro *natura debitor non est* in quanto ai frutti, benchè per sentenza fosse stato costretto a pa-

garli, e quindi *sine causa dati videntur*: perciò appunto, almeno in coscienza, non possono ritenersi dal sovventore. Tanto è lungi che il sommo Imperante voglia trasferire in lui la proprietà dei frutti medesimi!

Ma in ulteriore conferma del mio assunto siami lecito di argomentare così: o le leggi sanano tutti i contratti per sè ingiusti, ad esecuzione dei quali dànno azione e prestano, quando faccia d'uopo, anche la forza pubblica; o non ne sanano alcuno. Chi volesse imaginare distinzioni in proposito della stessa materia di contratti, si avvederebbe di leggieri tornare inutili le sue parole. Or bene, chi non sa che la compra e vendita, secondo la notissima l. 2. *Cod. De rescind. vendit.*, e la locazione per la l. 22, § 3, ff. *Locat. cond.* non si rescindono se non per *lesione enorme*? Chi non sa che colui che divorò le sostanze del venditore o locatore, comprando, ad esempio, per ducati 5050, ciò che valeva ducati 10,000; oppure pattuendo di pagare ducati 1010 all' anno, affine di godere le rendite di poderi che producono annualmente per ducati 2000; ha azione nel foro esterno per fare osservare il contratto, ed è assistito dal giudice e dalla forza pubblica per l' esecuzione piena delle convenzioni stipulate? Eppure niuno dirà, io penso, che in questi casi le leggi sanino i contratti coll' asserita traslazione di dominio, perocchè la ragione e il sentimento comune dei teologi e canonisti, e persino dei gentili (come è manifesto dal testo di Cicerone sopra riferito) vi ripugnano. Dunque, neppure lo sanano col mezzo della vantata traslazione di dominio nel caso del contratto fruttifero. (Desidero che si consideri attentamente questo argomento.) Non declamerò quindi contro la sanzione del contratto fruttifero, benchè non si obblighino o i contraenti o il giudice ad esami difficili e minuti sulla facoltà di eseguire la destinazione del denaro ad uso fruttifero nel modo già detto (chè parmi anzi potersi lasciare alla saggezza dei Governi stabilire intorno a ciò quelle norme che saranno giudicate più convenienti, considerate le circostanze di tempo, di luogo, e i costumi dei popoli, ec.); non declamerò, dissi, giacchè tale approvazione risguarda il solo regime esterno, non già la coscienza. Avvertendo che se le leggi non comandano tali ricerche, non le vietano però, anzi le presuppongono, come si conosce dal riprovare l' anatocismo. Pertanto se rispetto ad altri oggetti o non s' impedisce, o anche si dà azione e si somministra la forza pubblica, se faccia d' uopo, affinchè ottengasi quello ch' è sempre inonesto od ingiusto secondo la ragion naturale; più facilmente può ammettersi la sanzione del contratto fruttifero in cui si dà azione per ottenere quello che secondo il vero spirito delle leggi, almeno d' ora in avanti per le cose dimostrate, può essere giusto.

140. Invano finalmente molti dei benigni soggiungono che siccome col mezzo delle prescrizioni è operata questa traslazione di

dominio; così debba essere operata ancora nel contratto di cui ragioniamo.

Conciossiachè rispondo primieramente, che nelle prescrizioni concorre e legittima cagione, cioè pubblica necessità, e la volontà del sommo Imperante manifestata di riconoscere e sanzionare questa traslazione di diritti. Imperocchè, dopo il tempo necessario a compiere la prescrizione concorrendo inoltre tutti gli altri requisiti legittimi, le leggi riconoscono per vero proprietario della cosa colui che la possiede, e il primo padrone da quella escludono: al contrario quando si chiede la restituzione del denaro dato a frutto cogl' interessi decorsi, si esamina se precedette il contratto, e se questo sia stato legittimo; il che prova (massimamente dopo le considerazioni fatte sul *fœnus*), che in questo caso il giudice interpone la sua autorità, dichiarando soltanto quali siano gli effetti della convenzione dei contendenti medesimi, come in tutte le altre quistioni intorno a' contratti onerosi. Per riconoscere poi la necessità delle prescrizioni basta il por mente alle ragioni gravissime che ne adducono le stesse leggi: ossia affinchè i possedimenti non siano perpetuamente incerti, così la l. 1, ff. *De Usur. priv. et usucap.* affinchè le liti non siano interminabili, l. ultim. ff. *Pro suo*, affinchè i possessori non siano agitati da perpetuo timore di perdere i beni posseduti, e trascurino per questo di coltivarli e migliorarli. L. 7 in princip. *Cod. De Præscript.* 30 *vel* 40 *annor:* ragioni validissime a provare il pubblico bisogno delle prescrizioni. Anzi perchè questo bisogno non solo risguarda il regime esterno, ma ancora le coscienze; perciò appunto anche per l' interno foro dal canonico diritto furono ammesse, come comunemente insegnano i canonisti.

Ma e che direbbesi se in secondo luogo rispondessi, non esser vero che neppure nelle prescrizioni il sommo Imperante, indipendentemente affatto dal volere del padrone, trasferisca le proprietà? Non sarebbe allora vacillante per ogni rispetto l' argomento dei contrarii? Se ciò sia da dire o no giudichi il cortese lettore dalle seguenti osservazioni. È notissimo il principio che la prescrizione o non comincia o non prosegue contro gl' impediti ad agire per riavere le cose proprie, o che l' impedimento derivi dal diritto o da testamento o da calamità pubblica, da guerra cioè, e anche per parità di ragione, da pestilenza. Che se poi l' impedimento derivi da fatto particolare purchè l' impedimento sia ragionevole; allora all' impedito si concede la restituzione in intiero. Inoltre si ricercano anni venti a prescrivere gl' immobili contro gli assenti, e dieci soltanto a prescriverli contro i presenti. Di più dal cap. *Vigilanti* 5 *De Præscript.*, dalla l. 2, *Cod. De ann. except.*, e da altri testi, è chiaro che colle prescrizioni vuolsi punire la negligenza dei proprietarii, i quali le cose proprie non curarono per lungo tempo: finalmente, per ommettere altre teorie,

alle chiese, ai minori, ec., contro cui è stato prescritto, si concede bensì la restituzione in intiero, ma però limitatamente entro quattro anni (si noti) da che è stato compiuto il tempo necessario alla prescrizione e da che la prescrizione è stata *conosciuta. L. unic., Cod. Si advers. usucap. L. ultim. Cod. In quib. caus. restit. in integr. necess. non est;* e si deduce chiaramente anche dal cap. *Ecclesia* I *De Restit. in integr. in* 6. Nè è d' uopo l' aggiungere che ai maggiori di età è conceduto pure il detto quadriennio a domandare la restituzione in intiero, a giudizio di molti dottori, non per diritto, ma per equità (veggasi il Pirhing *De Præscript.* § 3, sect. 3). Ora se bastasse che la cosa per sua natura potesse prescriversi, e se bastassero oltracciò i requisiti che risguardano il possessore, cioè il titolo, la buona fede, il possesso legittimo continuato pel tempo prescritto affinchè il sommo Imperante trasferisce nel possessore stesso con potere assoluto la proprietà della cosa; in questa ipotesi le diverse circostanze del padrone non influirebbero punto nell' ammettere o no la prescrizione, molto meno poi la prescrizione potrebbe aver anche ragione di pena: ma no, che vuolsi che esso non sia impedito a domandar la cosa propria; vuolsi che abbia doppio spazio di tempo quando sia stato assente; vuolsi che se trattisi di prescriver contro persone e corpi morali che o siano meno atti a curare le cose loro, o siano degni di speciali riguardi, vuolsi che abbiano conosciuto la prescrizione già compiuta, e ciò non ostante abbiano non curate le cose medesime; finalmente vuolsi punire la grave negligenza almeno giuridica dei proprietarii. Dunque è indubitato che nelle prescrizioni le leggi si fondano anche sul presunto consenso del padrone di privarsi della cosa sua. Se non che qual bisogno d' induzioni, ove parla chiaramente la legge? E appunto nella l. 28, ff. *De verb. signific.* dicesi: « Alienationis verbum etiam usucapionem continet; vix est » enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi. Eum quoque » alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes. » Ciò deducesi pure dalla l. 2 in fin. *Cod. De annali except. itali. contract. tollen.* Questo argomento è rinforzato da quel principio, comunemente ammesso, che la prescrizione non può avere effetto se non sia decorsa *sciente et patiente domino*, com' è anche provato dal commento di Cujaccio (tom. 8, col. 482, B, C) alla citata leg. 28. Il perchè forza è conchiudere che, a parlare propriamente, dal sommo Imperante non sono neppure nelle prescrizioni trasferiti i diritti assolutamente, ma piuttosto è dichiarato e sanzionato che essendo la cosa stata abbandonata scientemente e volontariamente dal proprietario per molto tempo, si abbia per passata in dominio e proprietà del possessore di quella.

Parmi dunque che questo argomento, desunto dai benigni dalle prescrizioni, sia per ogni rispetto vacillante e destituito di forza. Si faccia poi, che ben ci cade, l' altra avvertenza, che il rimedio delle

prescrizioni ha il suo effetto ben di raro; e all' opposto se le leggi trasferissero i dritti nel contratto fruttifero, bisognerebbe che il Sovrano si servisse del suo alto e assoluto potere innumerevoli volte al giorno, il che sembra contro ragione per le cose tutte discorse.

Ma di più intorno le prescrizioni è da fare un' altra osservazione. Il canonico diritto le sanzionò invalide, benchè il possesso fosse continuato per trenta o quaranta anni, se non continuava del pari la buona fede per tutto il detto tempo; contro il diritto civile che le riconosce valide concorrendo la buona fede da prima, benchè questa venisse meno di poi. Si veggano il cap. *Vigilanti, De Præscript.*, cap. ult. al medesimo titolo; e la *Reg.* 2 *juris in* 6. Si dirà forse che anche in questi casi il Principe trasferisca il dominio a favore dei possessori divenuti di mala fede, e che questa legge valga ancora per la coscienza? Ma allora i teologi e canonisti dovrebbero studiare e seguire unicamente il codice civile e non altro, in punto di giusto e ingiusto, con dispregio della venerabile autorità della Chiesa e delle sue decisioni.

Resta dunque provato di nuovo che le regole e norme delle leggi civili e della coscienza non sono e non possono essere sempre le stesse, e che quantunque competa azione civile per ottenere pagamenti di somme; non di raro in coscienza non si ha titolo e ragione di ritenerle; e ciò appunto si verifica anche nel contratto fruttifero rispetto ai frutti, secondo ragione naturale, ingiusti.

141. Porrò termine su questo argomento con due osservazioni. Primieramente domanderò, come i Padri della Chiesa ed i Concilii avrebbero declamato tanto contro il *fœnus*, ossia contro il denaro dato a frutto nel modo dalle leggi approvato, se tale contratto fosse stato sanato dal sommo Imperante col mezzo della detta traslazione di diritti? Non sarebbero stati vani il loro declamare e i loro prescrivimenti? Si ripeta pure dai benigni, che declamarono contro l' eccesso del frutto o contro altre circostanze accidentali al suddetto contratto; ma chi esamina le loro dottrine generali, assolute, e tanto inculcate, non si persuaderà giammai ch' essi ammettessero l' asserita traslazione di dominio. Declamarono essi con gran ragione, perchè alle sole norme del diritto civile i contraenti si attenevano, quando per la coscienza altri essenziali requisiti dovevano concorrere per poter contrattare con vera giustizia. L' altra osservazione è, che i benigni poco sarebbero coerenti ai loro stessi principii, se ammettessero la detta traslazione di diritti senza limitazione. Conciossiachè tutti or più largamente, or meno ammettono che talvolta non vi sia ragione di avere pro dal denaro (e ciò più si proverà nel progresso della discussione); Maffei poi apertamente concede che dar denaro da alimentare la famiglia e da disperdere, non sia titolo per averne interesse. Ora, io chieggo, quante volte il denaro, dato a frutto secondo le leggi civili, non sarà stato ricevuto appunto per questi fini e per

questi usi soltanto; e ciò non ostante nel foro esterno il sovventore ha azione civile per ottenere gl' interessi convenuti? O non è dunque secondo ragione la limitazione adottata da Maffei e dagli altri benigni, o le leggi non trasferiscono, neppure nel caso del contratto fruttifero, i diritti dei contraenti.

142. Dopo tutto ciò è facile rispondere che la massima insegnata da s. Tommaso e dai Padri, che cioè le leggi civili giuste obbligano in coscienza, non è punto contro il mio assunto. Conciossiachè questo principio essendo generale non è applicabile a tutti i casi particolari. E in vero, siccome non può applicarsi nè a quelle leggi che molti teologi difendono essere meramente penali, nè a quelle che approvano le prescrizioni senza buona fede, nè alle compre e vendite e alle locazioni in cui sia intervenuta lesione grave benchè non enorme, e a molte altre; così non è applicabile al contratto fruttifero quando gl' interessi sono ingiusti; laonde è da adottare la distinzione da me proposta al num. 137.

Che se taluno qui chiedesse se la sentenza, in alcuni casi di titolo probabilmente valido, trasferisca i dritti dei litiganti, in proposito degl' interessi del denaro, come negli altri casi di diritti incerti; dirò che tale discussione è da lasciare ai teologi e canonisti considerate le circostanze tutte di fatto, limitandomi di aderire all' opinione di quelli che non riconoscono, generalmente parlando, nella legge civile alcun trasferimento di ragioni.

All' autorità poi dei teologi, che ammettono il detto trasferimento, ben si può contrapporre la moltitudine di quelli che stanno in contrario.

Pertanto, per dir tutto in breve, opino, che i Principi approvando il contratto fruttifero non possano e non vogliano trasferire i dritti e le proprietà dei privati. Ma è tempo omai di proseguire l' esame delle altre ragioni di Maffei.

143. Aggiunge egli, che anche i sommi Pontefici e il clero di Francia presero denaro a frutto. Si avverte però in contrario: 1.° che pattuire usura in rigoroso senso sul denaro è sempre peccato per chi lo dà, perchè è libero a non darlo; ma non sempre per chi lo riceve, giacchè talvolta questi, come già dissi, può essere costretto dal bisogno; per cui la cooperazione al peccato altrui è da considerare nella estimazione de' saggi *materiale*. Differenza importante, e dal solo Maffei non ammessa forse perchè non considerò attentamente quella dottrina dei teologi, non essere cioè tale cooperazione imputabile quando vi concorra giusta cagione, retto fine, e l' azione sia per sè indifferente, i quali requisiti possono verificarsi nel caso nostro. 2.° Ho detto sopra che al Principe regnante può sempre secondo giustizia darsi denaro a moderato interesse da impiegare in usi del principato. I sommi Pontefici dunque fecero contratto giustissimo intrinseca-

mente, e si rispetto a sè stessi, come rispetto a chi loro somministrò le somme.

Si può credere che anche il clero di Francia destinasse il denaro preso ad interesse a cose che fruttassero. Anzi qualsiasi ecclesiastico e Causa Pia (giacchè di ecclesiastici ragiona Maffei) secondo il mio sistema potrà dare o ricevere giustamente denaro ad interesse, purchè non sia destinato al traffico propriamente tale, lo che è loro proibito dai sacri Canoni. Il perchè gli ecclesiastici, a voler essere tranquilli nel detto contratto, dovrebbero esaminare praticamente e secondo le circostanze di fatto non solo se il denaro sia per dare frutto netto, lo che è indispensabile anche ai laici; ma di più se sia per darlo indipendentemente dal commercio, ciò che si verificherebbe qualora il sovvenuto destinasse per patto liberamente eseguibile la somma ricevuta all' acquisto, ad esempio, di fondi rustici od urbani, o a coltivare e migliorare i medesimi, o all'acquisto de' censi reali, ec. Destinar poi denaro a manifatture, parmi non sia proibito dai Canoni; perocchè il fine prossimo e immediato è di attivare le arti; e non di guadagnare sopra una successione di permute ossia di trafficare. Che se le manifatture sono destinate a vendersi per lucrare, poco monta; imperocchè anche la compra dei poderi dai grandi proprietarii si fa per venderne i prodotti, nè per questo chi dà denaro da comperarli, lo destina al traffico propriamente tale. Veggasi il cap. 24 del p. Noel nell' appendice al Compendio del Suarez.

Certamente poi i Re di Francia con giustizia davano ad interesse somme sulle fiere, perchè allora chi le riceveva contava già guadagno spesso certo, sempre probabilissimo; e se tanta generosità anche al presente si praticasse, sarebbe fonte di ricchezza, anima del commercio, e grande eccitamento all' industria.

144. Finalmente Maffei parla dei Monti, e da questi si sforza di trarre conferma della sua opinione. Per non dilungarmi su questo punto, già da altri ampiamente trattato, avvertirò solo che i Monti sono di tre classi *puri*, *misti*, e *profani*. Gli ultimi equivalgono ai pubblici banchi. Nei puri si dà a prestito ossia a mutuo, e si esige alcuna quota oltre la sorte. Nei *misti*, e si riceve denaro pagandone un frutto, e si dà ai poveri sul pegno dietro corrisposta. I rigidi, e fra gli altri i Ballerini nell' opuscolo I posto in fine della citata loro opera *Vindicæ*, ec., impresero a dimostrare con molta erudizione che dai Monti di Pietà non può ricavarsi alcun argomento a favore della benigna sentenza. Imperocchè nel Lateranense Concilio, sess. 10, fu dichiarato da Leone X. di potere: « aliquid moderatum ad » solum ministrorum expensas, et aliarum rerum ad illorum conser- » vationem, ut præfertur pertinentium, *pro eorum indemnitate* » *dumtaxat*, ultra sortem, absque lucro eorundem Montium, susci- » pere. » Quindi (aggiungono essi) nei Monti di Pietà puri tanto si

deve esigere, quanto importano le spese di ministero e nulla più, a titolo di compensazione di danno emergente. Nei *misti* per esigere dagl' impegnanti il di più della sorte vale la stessa ragione; di compensare cioè oltre le spese anche gl' interessi del denaro somministrato al Monte dai sovventori. Questi poi non possono aver diritto al frutto del loro denaro se non per titolo di lucro cessante; e in conferma di ciò i Ballerini trascrivono in fine dell' opera loro varie lettere apostoliche, e in quella di Paolo IV pel Monte di Verona dei 13 gennaro 1563 è contenuta questa sanzione: non essere cioè lecito ai deponenti denaro nel Monte averne frutto se non « quando » merces paratas ac prædia ad emendum parata haberent, ex quo» rum reditu quatuor et ultra pro centenario percipere possent. »

Io penso che dai Monti di Pietà, argomentando, poca luce possa spargersi sulla nostra quistione. Conciossiachè sarà malagevole persuadere ai benigni che il frutto del denaro dato ai Monti fosse sempre e praticamente coonestato dal titolo di lucro cessante; i rigidi all' opposto non si persuaderanno giammai che i sommi Pontefici ammettessero per buone altre ragioni diverse dai tre notissimi titoli. Io però mi sto con questi, in coerenza a' miei principii, perchè prescindendo dai titoli suddetti quel denaro non sarebbe destinato ad essere impiegato con frutto netto, ma sarebbe destinato ad essere distribuito agl' impegnanti senza obbligarli ad alcun uso determinato. Che se talvolta i sovventori dessero denaro a frutto al Monte senza giusto titolo, ciò proverebbe una loro ingiustizia non già un' approvazione della legittima autorità.

Piuttosto parmi (come già accennai) che la benigna sentenza riceva conferma dai Monti profani di Roma. Perciocchè non è da credere che la Camera Apostolica avesse ricevuto denaro pagandone un frutto, se il contratto non fosse stato giusto per titolo intrinseco; altrimenti sembra che la somma rettitudine di chi presiede non avesse voluto esporre frequentemente i sovventori a contratti iniqui, e all' obbligo di restituirne i frutti percetti. Vedevano essi che questo denaro era impiegato nei bisogni dello Stato, conoscevano ciò stesso i sovventori, perciò entrambi i contraenti destinavano le somme a cosa fruttifera; quindi anche in questi casi concorrevano tutte le condizioni da me nel sistema proposte.

145. Dalle quali osservazioni tutte è provato che lo spirito e l' intendimento di Maffei tende appunto ad ammettere ed approvare il pro o interesse del denaro solo quando dà frutto netto e non altrimenti. Ciò è palese dai suoi principii fondamentali, costantemente presupposti e ripetuti in tutti e quattro i capitoli del terzo libro; ciò pure si deduce anche dagli argomenti particolari da lui insinuati, dei quali i più validi si riducono alle ragioni suddette del frutto netto cagionato al sovvenuto, gli altri incontrano gravi difficoltà. Limitata pertanto la benigna sentenza ai casi che il denaro cagioni frutto net-

to, e che per patto eseguibile sia destinato a tale utilissimo impiego; reggerà ad ogni opposizione de' contrarii, come si proverà nel Capitolo XIV seguente, lasciando alla contraria sentenza rigida la palma nei casi in cui queste condizioni non si verifichino praticamente.

In questo capitolo non molto dirò degli argomenti degli altri benigni, si perchè non è difficile la conciliazione loro, come anche per non mancare alla propostami brevità.

Conciliazione di Bolgeni, del p. Amort, dell' Accademico Tiberino.

146. Uno dei più ligii seguaci di Maffei è Bolgeni nella sua dissertazione IX, fra le morali: Sull' impiego del denaro; la quale fu pubblicata a Lugano nel 1835. Di questo celebre scrittore riferire brevi tratti non sarà, penso, discaro al cortese lettore al doppio scopo, affinchè cioè si manifesti come il di lui sistema differisca da quello di Maffei intorno alla nostra controversia, e affinchè le di lui ragioni siano conciliate in parte colla mia opinione.

A provar giusti gl' interessi o frutti per la concessione del denaro, propone Bolgeni questa nuova ragione non tocca da Maffei. « Bisogna distinguere (scrive egli § 58) con somma diligenza la » *perdita del dominio* dalla commutazione di esso. Questa idea non » è nuova, ma trita in ambe le leggi canoniche e civili ». A dichiarare questo suo concetto desume esempio dai dritti dotali della moglie, soggiungendo: « La sposa perde il dominio su quella particola- » re e determinata massa di denaro (cioè sul denaro dotale), ma » acquista per altro il dominio per altrettanto sopra tutta la massa » dei beni mobili ed immobili del suo sposo indeterminatamente ». Da questo principio, che va spiegando in progresso, inferisce al § 62: « Dunque quella massima che nelle cose consumabili coll' uso, il » dominio si trasferisce insieme coll' uso, è vera in un senso ed è » falsa in un altro senso. Si trasferisce il dominio non *perdendolo*, » ma *commutandolo*. Si perde il dominio *particolare* e determina- » to sopra la cosa che si dà ad uso; *ma si acquista un dominio* » *per l' equivalente, sopra tutta la massa dei beni mobili o im-* » *mobili di chi riceve quella cosa*. Questo dominio così generale » ed indeterminato non fa tutti gli effetti del dominio chiamato *jus* » *in re*; ma per altro fa l' effetto di dar diritto a chi ha data la cosa » di percepirne frutto. Questo effetto è quello che fa al proposito » della nostra quistione. A questo diritto di percepire frutto dalla » cosa data si cede spontaneamente nel mutuo e nel *comodato*, » ma non si cede in altri contratti. » Al seguente § 63 applica Bolgeni il suo principio alla nostra controversia di questa guisa: « Dico » che chiunque dà ad altri denaro ad uso per qualche tempo, o » prestandolo, o ad interesse, perde veramente il dominio, il *jus in* » *re* sopra quella determinata massa di denaro che dà, la quale in- » corporandosi cogli altri beni immobili e mobili di chi la riceve

» passa nel dominio di lui. In questo senso hanno ragione i nostri
» avversarii; ed è vero che nel denaro si trasferisce il dominio in-
» sieme coll' uso, e che l' uso è inseparabile dal dominio e dal *jus*
» *in re*. Ma chi dà il denaro in tal modo acquista un dominio inde-
» terminato sopra tutta la massa dei beni immobili e mobili del suo
» debitore, per il valore corrispondente al denaro che ha dato: in
» questo senso ha ragione il marchese Maffei di dire che non si
» perde il dominio .... Dunque la verità è, che il dominio non si
» perde assolutamente ma si commuta; il che torna lo stesso per
» chi ha dato il denaro, restando questi sempre padrone di un va-
» lore equivalente al denaro dato: padrone, dico, se non quanto a
» tutti gli effetti, almeno però quanto all' effetto di percepir frutto
» da questo suo dominio ». Ecco pertanto ridotto il contratto di dar denaro a frutto o alla *compra* dei beni mobili o immobili del sovvenuto sino alla concorrenza del valore dato; oppure a *censo reale*. Imperocchè se il sovventore ha dominio sopra la massa dei beni del debitore, e se esso percepisce frutto dai suddetti beni come da cosa sua (siccome Bolgeni dice nei luoghi trascritti, e più espressamente dichiara di poi); avrebbe egli acquistato in parte o la *proprietà* dei beni stessi, o la loro *forza produttiva*; e perciò appunto il contratto in quistione avrebbe natura o di compra o di censo reale. Quanto sarebbe piana questa via, quanto facile, (se non in tutti almeno in molti casi) se reggesse alle gravi opposizioni che spontanee si affacciano!

147. In ogni favorevole supposizione nell' esposto sistema primieramente è forza soddisfare a questo quesito: se il sovvenuto nè avesse beni stabili fruttiferi, nè fosse mercatante, oppure essendo mercatante, se i suoi traffici non dessero lucro sopra tutti i titoli onerosi che lo gravano (locchè avviene non di raro), avrebbe (domando io) il capitalista sovventore anche allora diritto agl' interessi? Ma come mai, se secondo il principio di Bolgeni esso avrebbe acquistato dominio generale di cose del sovvenuto che non s' aumentano nè fruttano? Con qual ragione dunque pretender ne potrebbe frutto e aumento oltre la sorte? Bisognerebbe quindi almeno limitare il principio ai casi che il sovvenuto possedesse beni stabili i quali sogliono rendere frutto netto, o anche beni mobili, ma del pari producenti frutto netto: posta la qual limitazione ecco ravvicinarsi al mio il sistema da Bolgeni proposto.

Se non che altre ragioni più generali stanno contro il celebre scrittore. 1.° Parmi al tutto insussistente la supposizione che al sovventore appartenga, in forza del contratto di cui ragioniamo, dominio sopra i beni del sovvenuto. Se ciò fosse, costui non sarebbe giammai libero a vendere, permutare, nè in genere a contrattare i suoi averi, giacchè ne avrebbe in parte o in tutto perduto il dominio. Ciò da niuno vorrà ammettersi, perchè le parti non prestano su ciò alcun

consenso; e se pur talvolta restano per convenzione obbligate le proprietà del sovvenuto, ciò non giova il sistema di Bolgeni, come or ora si dirà; perciò il sistema proposto non regge.

148. Nè fanno alcuna forza gli esempii dedotti sì dai diritti dotali, come dalla mescolanza, ad esempio, di un sacco mio di grano con grande quantità di grano altrui; col mezzo della quale mescolanza io perdo la proprietà di quel poco grano, acquistando però diritto reale corrispondente sopra tutta la massa del grano stesso. Imperocchè parmi palese che nè l' uno nè l' altro persuada l' intento di quello scrittore. Ragionando del primo esempio, i diritti dotali sono privilegiati (e chi nol sa?): la moglie *ministerio legis* acquista ipoteca, che perciò dicesi legale, per sicurezza della dote. Ciò stesso vale dei pupilli e minori rispetto ai beni dei tutori e curatori, per sicurezza de' loro beni. Ma vorrà forse inferirsi che ancora il sovventore goda di questo privilegio? Per verità questa sarebbe dottrina al tutto nuova, di cui non saprei rintracciare il fondamento. So al contrario che i privilegi sono da intendere tassativamente delle persone privilegiate e non altrimenti; perciò tale estensione sarebbe da rigettare siccome arbitraria e insussistente.

Ma dato e non concesso che al sovventore competesse questa ipoteca legale sopra i beni del sovvenuto, che ne seguirebbe a favore di Bolgeni? Forse che il sovventore fosse proprietario dei frutti dei beni ipotecati? Mai no. L' ipoteca ha natura di pegno; il pegno resta in proprietà del debitore: dunque fruttando ogni cosa al suo proprietario, i frutti dei beni ipotecati sarebbero sempre in proprietà non del sovventore ma del sovvenuto. Il perchè se anche il sovvenuto avesse con ipoteca *convenzionale* obbligato i suoi beni a chi gli ha dato somma a frutto, questa ipoteca non servirebbe che ad assicurare i capitali e anche i frutti se così si fosse pattuito; ma non trasferirebbe nè la proprietà nè la forza produttiva dei beni ipotecati nel creditore, come pur sarebbe d' uopo se reggesse il sistema di Bolgeni. Se poi, tolta ogni finzione o frode, le parti convenissero o implicitamente o espressamente che il sovventore acquistasse tale proprietà o forza produttiva dei beni del sovvenuto; allora il contratto assumerebbe natura o di compra, o di censo reale, come già dissi; e in questo supposto cesserebbe ogni difficoltà, com' è manifesto, perchè si uscirebbe dalla nostra quistione. Il primo esempio dunque non favorisce punto il sistema di Bolgeni.

149. Venendo al secondo esempio. Dai dritti acquistati per la mescolanza, non so, per mio avviso, come possa argomentarsi a favore del contratto fruttifero. È da avvertire che i dritti da taluno acquistati col mezzo della mescolanza di grano suo con grano altrui sono determinati dal § 28 *De rer. divis. et adquir. rer. dom. Instit. Justinian* : « Quod si frumentum Titii frumento tuo mixtum fuerit: » si quidem ex voluntate vestra commune est, quia singula corpora

» idest singula grana, quæ cujusque propria fuerunt ex consensu
» vestro communicata sunt: quod si casu id mixtum fuerit, vel Titius
» id miscuerit sine tua voluntate, non videtur commune esse, quia
» singula in sua substantia durant.... Sed si ab alterutro vestrum
» totum id frumentum retineatur, in rem quidem actio pro modo
» frumenti cujusque competit. » Ragioniamo pure nell' ipotesi di Bolgeni: primieramente la mescolanza è annoverata dai giureconsulti fra i modi di acquistare dominio. Si vegga il Voet *in Pandect.*, tit. *De adquirendo rer. dominio*, § 23. All' opposto col contratto di dar denaro a frutto non si sa come il sovventore possa acquistare dominio dei beni del sovvenuto. Poi per la mescolanza si acquista dritto non sopra tutti i beni di chi mescolò le materie, le biade, ad esempio, i vini, ec., ma soltanto sopra il totale del miscuglio; perciò se reggesse anche l' illazione, ne seguirebbe che il sovventore avrebbe proprietà o dominio non sopra tutti i beni del sovvenuto, ma tutt' al più sopra il cumulo fatto col denaro di ambedue i contraenti. Eccoti pertanto pressochè distrutto il sistema, ridotto cioè a caso affatto particolare. Finalmente il denaro è dato da spendere, non già da mescolare con altro denaro del sovvenuto. Quale illazione dunque dal caso della mescolanza al contratto fruttifero di cui parliamo? Il sistema quindi di Bolgeni in quanto differisce da quello di Maffei è al tutto destituito di fondamento.

150. Ciò non ostante però anche Bolgeni può essere conciliato colla mia opinione. Conciossiachè seguendo egli nelle altre prove le orme di Maffei, la stessa conciliazione già sopra esposta può applicarsi ad entrambi. Solo resta far notare che Bolgeni troppo generalmente propone le sue ragioni, e anche quella del lucro causato, la quale troppo estende eccedendo le limitazioni rispettate dallo stesso Maffei. Non sia pertanto discaro il fare alcun' altra osservazione sulla dottrina del nostro scrittore, a conoscere sempre più chiaramente che il discostarsi dal mio sistema è incorrere in difficoltà insuperabili.

Bolgeni così propone la prima prova, § 21: « La giustizia
» esige eguaglianza fra il dato e il ricevuto.... Ora nel dare ad altri
» denaro per *servirsene* non vi è ugualità tra il dato e il ricevuto se
» non col pagarne qualche interesse. » E ne dà questa ragione:
« È cosa certa che Tizio (sovvenuto) senta comodo dall' uso di quel
» denaro per quell' anno, ed io sento l' incomodo di non potermi
» servire di quel denaro, qualunque occasione mi capiti d' impiegarlo
» con mio vantaggio, o anche di servirmene per i miei bisogni e ca-
» pricci.... § 22.... Io mi fisso unicamente sull' incomodo ben certo
» e sempre inseparabile dal privarmi del mio denaro.... Se non
» avrò mai nè voglia nè occasione di servirmene, questo vuol dire
» che la privazione di tal facoltà (di spendere cioè la somma data)
» non mi sarà noiosa e dolorosa, ma sempre per altro ed essenzial-
» mente sarà una privazione di cosa che io potrei e dovrei avere. »

Questa ragione riceve dichiarazione dal num. 75 in cui ho detto che, considerato il denaro in quanto è privazione di comodità rispetto al concedente, non merita prezzo oltre il capitale se non è probabile e ragionevolmente temuto o il lucro cessante o il danno emergente o il pericolo della sorte. Aggiungasi che quando il denaro servisse a procacciare cose di lusso, di capriccio, e cose in genere infruttifere, non meriterebbe alcun prezzo oltre la sorte (n. 74); perciò in ogni ipotesi sarebbe da limitare non poco la tesi di Bolgeni. Inoltre pattuire prezzo per una delle suddette tre classi di scomodità soltanto *possibili*, sarebbe escire dalle regole dell' umano commercio, in cui non si valutano le evenienze assai remote e meno le meramente possibili, perciocchè quale eguaglianza fra il dato e il ricevuto se il sovvenuto pagasse una comodità reale e attuale stimata a prezzo oltre la sorte, e il sovventore si privasse in correspettivo di comodità ipotetica e possibile? Per verità gli oggetti di tale permuta onerosa sarebbero di natura affatto diversa, per cui queste possibilità o non hanno valore alcuno, o l' hanno così tenue da non potersene tener conto nelle contrattazioni. Se ciò non volesse concedersi, di grazia, non s' incontrerebbe questa opposizione? Non potrebbe dire il sovvenuto: era pure possibile che il denaro fosse rubato al mio sovventore se restava in sua proprietà. Ebbene, gli chieggo io per ciò compenso di questa sottrazione da' pericoli, la quale è a lui vantaggiosa e gravosa per me? No certamente. Dunque neppur egli, il sovventore, può pretendere compenso del danno possibile temuto. La ragione pertanto di Bolgeni non convince che il privarsi del denaro meriti intrinsecamente e mai sempre prezzo oltre il capitale, molto meno che meriti prezzo corrispondente agl' interessi secondo la ragione comune.

151. Sembra che lo stesso scrittore siasi avveduto che fievole era questo suo argomento anzi che no; giacchè si adoperò rinforzarlo proponendolo in altro modo più convincente. Non riguardò egli più in progresso il denaro in quanto è *sottrazione disutile* rispetto a chi lo dà, ma in quanto è *cagione di vantaggio* rispetto a chi lo riceve, e perciò coincide in questa parte col mio sistema. Siccome però troppo ne estende l' applicazione, così conviene tracciarne le limitazioni analogamente a quanto fu stabilito nel Cap. XI.

Dopo avere premesso, § 23, colla scorta di Genovesi che ogni comodo *est in prætio*, deduce che dar denaro è dare comodità distinta dal capitale, e che perciò questa merita prezzo oltre la sorte data. Conferma il suo assunto colla considerazione che si commette simonia col dar denaro a mutuo in iscambio di cosa sacra, e cita Reifnestuel, lib. 5, Decret. tit. 3, n. 59. In fine all' appoggio del detto di s. Tommaso da lui prima enunciato: « Omnis temporalis commodi » pretium potest nummismate mensurari » conchiude: « Dunque » quando io do a voi, per esempio, cento scudi ad uso e a tempo,

» io fo un atto degno di ricompensa, *et mensurabilem nummismate*; » quando voi mi restituite precisamente cento scudi, compensate » bensì la somma datavi, ma non l' atto del darvela, nè il comodo » da voi goduto nell' usarne. »

Ho già detto e ripetuto che quando colla concessione del denaro si cagiona al sovvenuto sola anticipazione di comodità, oppure gli si arreca bensì alcuna utilità oltre la sorte, ma non avente ragione di frutto netto, questa concessione non merita prezzo oltre il capitale; perciò è da limitare l' asserto di Bolgeni ai casi in cui il denaro sia cagione all' utente di frutto netto, ed ecco conciliata la detta di lui ragione col mio sistema.

Che si possa poi commettere simonia col dar denaro a mutuo in iscambio di cosa sacra, io ne convengo pienamente; ma ciò che rileva? Dar a mutuo è dare comodità bensì intrinsecamente gratuita, ma però *temporale:* qual meraviglia pertanto che si faccia ingiuria alla cosa sacra permutandola onerosamente colla temporale comodità di ricevere cosa a mutuo, benchè questo contratto sia gratuito, e gratuita sia la comodità che ne deriva; e perciò qual meraviglia che nel detto supposto s' incorra nella simonia? Non evvi sempre la diversità di ordine fra le cose permutate, e non è dispregio di cosa di ordine superiore essere equiparata e scambiata con cosa di ordine inferiore? Questa ragione pertanto non persuade, la concessione del denaro meritare prezzo oltre la sorte sempre e intrinsecamente.

Parmi poi che s. Tommaso non insegni già, come Bolgeni pretende, che « ogni e qualunque comodo temporale può stimarsi con » denaro, e con questo compensarsi; » quasichè sia dottrina del santo Dottore non potervi essere comodità temporale che non abbia prezzo e valore pecuniario. No, parmi insegnare che *il prezzo di ogni comodità temporale può stimarsi e rappresentarsi col denaro.* Suppone quindi che le comodità di cui ragiona abbiano prezzo, e soggiunge che allora questo prezzo può rappresentarsi col denaro; la qual verità, è inconcussa, e conferma le cose da me esposte nel Cap. X intorno alla natura della moneta. Posta la quale interpretazione (ch'è letterale), è facile dedurre che secondo ancora la dottrina di s. Tommaso quelle comodità che non hanno prezzo, come è appunto dar a mutuo in rigoroso senso, e in genere dar cosa che non sia per cagionare all' utente frutto netto, non possono esprimersi col denaro; laonde potrà stimarsi a prezzo oltre il capitale la concessione del denaro solo quando cagiona frutto netto al sovvenuto, come limita il mio sistema. Non è poi da ommettere che l' interpretazione di Bolgeni metterebbe il santo Dottore in contraddizione con sè stesso. Concede s. Tommaso, e ne convengono i rigidi, che dar a mutuo sia fare benefizio e comodo: se esso insegnasse che ogni comodo temporale può stimarsi con denaro, dovrebbe ammettere ancora che dar a mutuo potesse stimarsi con denaro, e così verrebbe a distruggere

il suo stesso principio e a contraddirsi. Questo detto dunque del santo Dottore non giova l' assunto del nostro scrittore.

Finalmente non è da concedere così generalmente che colla restituzione dei 100 scudi si compensi la somma avuta, ma *non l'atto del darla*, nè il comodo goduto nell' usarne. Imperocchè chi vorrebbe stimare a prezzo il solo atto di dar la somma? Se è atto di beneficenza intrinsecamente gratuito l' anticipazione di comodità cagionata al mutuatario col denaro datogli, molto più sarà gratuito il solo atto di darglielo il quale è immedesimato ed inseparabile dalla concessione suddetta, o piuttosto è condizione per avere tale comodità. Se non che Bolgeni ragiona forse dell' atto di dare il denaro considerato siccome congiunto al comodo che sarà per godere il sovvenuto nell' usare la somma ricevuta; e allora, supposto che questo comodo abbia ragione di frutto netto, non posso non ammettere che sia titolo giusto dell' interesse. Per non noiare chi legge tralascio altre osservazioni, o meno per sè rilevanti, o già discorse nella conciliazione di Maffei; parendomi di potere conchiudere che Bolgeni ancora ragiona con sodezza sinchè coincide colla massima da me adottata, e che da quella dilungandosi incontra difficoltà e opposizioni insuperabili.

152. Non molto differisce dal sistema di Bolgeni quello dei *contratti impliciti* proposto da varii benigni. I Ballerini (che però stanno contro la validità dei suddetti contratti impliciti) nell' opuscolo terzo posto in fine della loro opera già citata nell' introduzione così lo espongono § 1, num. 23. Chi dà denaro ad interesse nè voglia guadagnare precisamente da contratto usurario: « Eum implicite vel» le dicunt (si riferiscono ai difenditori dei contratti medesimi) con» tractum aliquem non usurarium, sed licitum omni meliori modo » quo fieri potest: plures autem contractus pro varietate circum» stantiarum præsto semper esse ajunt, quos satis implicite innitos » comminiscuntur. Si enim detur pecunia iis, qui prædia vel do» mos censui apta possident, implicitam census, seu redditus annui » emptionem innitam dicunt: si vero detur pecunia negotiatori, inni» tum volunt implicitum contractum societatis cum duplici assecura» tione; nec desunt, qui cum artificibus ex industria lucrantibus » censum personalem pro mutuo contractum velint eadem voluntate, quam implicitam præferunt. »

153. Questi contratti impliciti pertanto così esposti si riducono alla compra e vendita in modo non espresso ma tacito fatta dal sovventore delle proprietà del sovvenuto. Conciossiachè se, a sentimento dei suddetti benigni, somministrato essendo denaro a chi possiede case, poderi, ec., s' intende acquistata la forza produttiva dei fondi di lui; se somministrato a mercatanti, s' intendono acquistate o in tutto o in parte le loro merci; se dato ad artigiani s' intende del pari acquistato diritto alla loro industria: è manifesto che tali acquisti

non sono che compra delle proprietà del sovvenuto, o, ciò che torna lo stesso, nei contratti impliciti il denaro del sovventore sarebbe commutato nelle proprietà del sovvenuto. Anzi siccome non potrebbe dirsi che tale acquisto implicito fosse di questa o di quella parte determinata delle dette proprietà; così sarebbe forza ammettere che il diritto acquistato dal sovventore fosse *generale* sopra i beni del sovvenuto medesimo; ed ecco che i contratti impliciti o sono identici o certamente hanno moltissima analogia col sistema di Bolgeni, e perciò appunto incontrano tutte le difficoltà sopra esposte.

154. È da avvertire però che il p. Amort (ommetto di parlare degli altri e massimamente degli accattolici) nella sua opera: « *De* » *controvers. in theol. moral. insignibus* » ove ragiona del censo personale redimibile § 5, dichiara la sua opinione in guisa, che il di lui intendimento non sembra alieno dalla conciliazione che proposi. Istituisce egli differenza fra il *contratto germanico* (simile appunto al contratto di cui ragioniamo) *e il censo personale redimibile*, e sostiene che in quello *non è necessaria designazione di titolo speciale* fatta dal sovventore per aver frutto dal denaro dato; al contrario nel censo difende esser *necessario che titolo particolare concorra.* Ma ascoltiamo le di lui espressioni: « Ibi (cioè parlando del » contratto germanico) quæstionem fuisse de speciali *designatione* » *tituli particularis* in mente creditoris . . . et fuit dictum in praxi » *laboriosa hac designatione non opus esse*, dummodo creditor » in hoc securum se sciat, quod in tali particulari casu ad mutuan- » dum gratis non teneatur ex obligatione charitatis . . . si enim cre- » ditor agnoscit, se in tali casu ad mutuandum gratis non teneri ex » obligatione charitatis, eo ipso jam intercedit aut lucrum cessans, » aut damnum emergens, aut periculum damni, incommodi, vel mo- » lestiæ pretio æstimabilis . . . . hic vero non est quæstio de desi- » gnatione particularis tituli in mente creditoris, puta expressa ac » specifica; sed est quæstio *de existentia ac reali necessitate titu-* » *li particularis in contractu censuali*; *et defendo non posse da-* » *ri contractum censualem licitum*, *quin reipsa ac quo ad se* » *involvat titulum particularem.* » Se pertanto il censo *realmente e per sè stesso esige titolo particolare* a giudizio del p. Amort, e se questo titolo particolare non esige il contratto fruttifero germanico, lo stesso scrittore viene ad ammettere che il contratto fruttifero sia intrinsecamente diverso da tutti i contratti di censo, di compra, di società, ec., i quali tutti o espressamente o implicitamente celebrati hanno titolo particolare; quindi sembra venga a discostarsi dal sistema dei contratti impliciti come i Ballerini lo hanno esposto e da me fu sopra riferito. Questo *titolo generale* pertanto facilmente può ridursi agli effetti utili aventi ragione di frutto netto, cagionati all' utente col denaro datogli col patto a lui eseguibile che sia impiegato in cosa così fruttifera; e allora è secondo ragione difendere che

in correspettivo di questa utilità debba egli al sovventore il frutto o interesse conveniente. Sia poi o no questa la mente del p. Amort, parmi che o così convenga dichiarare il suo sistema, o rigettarlo per le ragioni esposte contro l' opinione di Bolgeni.

155. Più facile e spontanea è la conciliazione dell' accademico tiberino canonico Cinotti. Conviene egli manifestamente nella mia opinione. Basterà trascrivere alcuni brevi tratti della sua operetta per convincerne il lettore. « È cosa sicuramente da non potersene du-
» bitare (scrive al num. 49) che il denaro essendo, come abbiamo
» detto in addietro, il rappresentante di tutti i beni, di natura sua
» e per sè stesso non è nè sterile nè fecondo, *ma diventa o l' uno*
» *o l' altro secondo l' uso che se ne fa.* » Ciò è conforme a quanto da me fu proposto e provato nei Capitoli X e XI. « Se io ricco o
» povero che sia (prosegue l' erudito accademico) o commerciante, o
» possidente, o industrioso, o poltrone, alimenterò me stesso e la
» mia famiglia o altri col mio denaro, esso perirà nel momento . . . .
» In tal caso il denaro è sterile, e se ad altri io l' ho ceduto, ho fatto
» con esso il mutuo, nè vi ha luogo ad altro contratto. Ma non è
» questo il solo uso del denaro. Se io *so di certo* che Tizio, cui do
» il mio denaro, si compra un campo, o si tira avanti un negozio;
» in tal caso il denaro è fecondo ed ecco il contratto fruttifero. » Si poteva indicare più manifestamente la destinazione del denaro a cosa produttiva? Il mio sistema però procede ancora con maggiori limitazioni; esige cioè che tale destinazione venga fatta sì dal sovventore come dal sovvenuto, e (si noti) in forza di patto pienamente a costui eseguibile; inoltre esige che gli effetti utili derivanti dall' uso del denaro abbiano ragione non solo di prodotto qualunque, ma di frutto netto.

« Nel mutuo (segue a dire questo benigno) a chiunque si dà il
» denaro *perche venga in certo modo distrutto*, e si considera
» equivalente a cosa consumabile (ecco il concetto del mutuo in
» senso proprio, di enunciare il quale è pago l' accademico, ma che
» io ho provato nel Capitolo XII) sebbene in realtà mai perisca, nè
» la sua forma, nè il suo valore; allora è un' ingiustizia, un assurdo
» esiger frutto da una cosa che si vuol perita: sotto questo rapporto
» non può esser se non materia di cessione gratuita. Nel contratto
» fruttifero si dà perchè *venga moltiplicato;* allora propriamente
» non perisce, ma continua ad esistere nelle cose che lo rappresen-
» tano; è giusto dunque che ne ritragga un pro anche chi lo dà. »
Quest' ultimo tratto è pure analogo alla nozione del frutto netto da me proposta.

Questi stessi principii, e oso dire con maggior coerenza al mio sistema, ripete il lodato accademico nel num. 104, ove dà regole pratiche in proposito a chi dirige le coscienze. « Si faccia ben loro
» intendere (cioè ai penitenti, dic' egli) che sarà sempre un mutuo

» il prestito dei denari o al povero o al ricco o al negoziante, *quan-*
» *do non si avrà in mira l' uso che è per farne il mutuatario,*
» che d' altronde non ha bisogno del mutuo. Se il prossimo chiun-
» que sia vuole i denari per disfarsene, come sarebbe per pagare
» un debito, esimersi da una vessazione, riparare un danno o cose
» simili; il denaro allora equivale a cosa consumabile, e non può
» essere materia che di cessione gratuita; esso allora è un dono
» transitorio, un benefizio, un soccorso, un atto di amicizia, di
» umanità .... Quando poi non sian tali le circostanze, e il prossi-
» mo o ricco o povero, non già *solo perche il possa o lo suppon-*
» *ga il mutuatario* per le circostanze della persona, sia per servirsi
» con piena libertà del denaro *ad fortunas suas amplificandas,*
» *vel novis coemendis prædiis, vel quæstuosis agitandis negotiis*
» *sit impensurus; ma realmente e con determinato contratto di-*
» *chiarato in un modo o in un altro* implicitamente o esplicita-
» mente secondo le leggi, *sia per servirsi del denaro in un modo*
» *fruttifero e si venga a dedurre in patto o esplicito o implicito*
» *questo stesso uso fruttifero*, cioè col fatto e non colla sola sup-
» posizione, come appunto vuole il tante volte lodato pontefice
» Lambertini..... e come abbiamo veduto al § 65: allora non esi-
» gendosi il frutto *vi mutui ipsius*, nè per un lucro meramente
» possibile, ma in ragion del modo veramente fruttifero in cui si
» impiega; non vi ha luogo il peccato dell' usura nè il frutto ille-
» cito. »

156. Qualora si dichiarino le cose dedotte da questo scrittore nel suo capitolo 4.°, ove ragiona della natura del mutuo, e altrove coerentemente a questa s. regola pratica, e qualora la nozione del frutto netto si riconosca in quelle parole « in ragion del modo ve-
» ramente fruttifero in cui (il denaro) s' impiega » sarebbe perfetta la coerenza del mio col sistema di lui.

Non so se sia stata maggiore la compiacenza o la sorpresa, allorchè sul fine di questo qualsiasi lavoro mi pervenne alle mani la suddetta pregevole operetta, trovandovi tanta coerenza colla mia opinione; per cui sempre più crebbe il convincimento in me che tutti, o pressochè tutti, i benigni abbiano mirato a un punto, e possano essere conciliati coi principii posti.

157. Porrò fine a questo capitolo osservando che non solo molti altri teologi, di cui non ragiono per non essere soverchio, ma anche i giuspubblicisti e filosofi che difendono la benigna sentenza, si fondano sulla stessa ragione *del lucro netto causato* allorchè sostengono giusti gl' interessi del denaro. Ascoltiamo l' abate Antonio Genovesi nelle sue Lezioni di Economia civile part. 2, capitolo 13.
« L' interesse non si pretende (scrive egli al § 7) nè si riscuote
» siccome frutto del denaro, ma bensì *siccome prezzo del comodo*
» *e dell' utilità che dà a colui il quale il prende a prestan-*

» *za*.... e il voler dichiarare che il comodo non ha prezzo, è abolire
» tutti i contratti stimatorii e rigettare le nazioni nell' antico caos. »
Questo principio fu già da me dichiarato e limitato ai num. 38, 39.
« L' origine del prezzo non si deriva da altra sorgente (prosegue
» Genovesi, al § 8), fuorchè dal comodo e dall' utile che le cose ci
» prestano a farci esistere o sgravarci dal disagio o a darci del pia-
» cere. E nel vero le case, le vesti, le carrozze, gli utensili di men-
» sa, e altre tali cose non dànno altro frutto a chi se ne serve se
» non che di comodo e di piacere; e nondimeno per questo como-
» do e piacere si è stimato sempre e si stima tuttavia giusto il poter
» esigere usura dalla locazione, ancorchè ella chiamisi mercede. Nè
» si dica che si riscuote pel consumo; poichè in prima non si ri-
» scuote mai a proporzione, e poi si esige, come è detto, anche dal-
» la locazione di cose che non si consumano che poco o niente sic-
» come sono i vasi d' oro, d' argento, di cristallo, ec. È dunque
» manifesto che questa debba essere stata la cagione per la quale
» le leggi civili hanno autorizzato gl' interessi del denaro. »

Siccome Genovesi mette del pari la comodità arrecata al sovvenuto col denaro, colla comodità arrecata al conduttore della casa, della carrozza, degli utensili, ec.; così è evidente ch' egli non ragiona di mera anticipazione di comodità la quale viene cagionata nel mutuo, ma bensì di quelle comodità che sono stimabili a prezzo oltre il capitale, e che anzi hanno ragione di frutto netto, avvicinandosi così di molto alla mia opinione. È quindi da tenere per fermo che tutti i benigni, e Locke nei suoi ragionamenti sopra la moneta, tom. 1, e il marchese di Bruno nell' opera sul mutuo e sulla locazione dei valori, e quanti altri dei benigni hanno voluto ridurre il contratto fruttifero a locazione, possono essere conciliati nella stessa guisa come Genovesi, perchè sempre insistono chi più distintamente chi meno sulla ragione del lucro netto causato al sovvenuto.

158. Si può dunque a ragione conchiudere che gli argomenti dei benigni o non reggono o provano il loro assunto limitatamente, cioè secondo i principii da me adottati.

CAPO XIV

Che le ragioni dei rigidi provano ingiusto il guadagno netto o interesse sul denaro soltanto nei casi in cui il denaro stesso: 1.° *o sia destinato a cosa che* non dà frutto netto, *oppure sulla quale (almeno per dettame riflesso) non può ragionevolmente calcolarsi questo frutto:* 2.° *o* se manchi il patto *che lo destini a cosa così fruttifera:* 3.° *qualora questo patto sia intervenuto, se* non sia eseguibile *dall' utente, e perciò si consideri come illegittimo e invalido.*

159. Questa tesi ha analogia colle cose discorse ai num. 43, 44, 73 e segg., dalle quali riceve dichiarazione, per lo che per brevità tralascio di darne ulteriori schiarimenti.

Già si disse abbastanza nel Capitolo antecedente di quali opere de' rigidi si sarebbe qui tenuto discorso.

160. Veniamo pertanto al citato opuscolo 2.° dei Ballerini. Nulla è a dirsi sul capitolo 1.°, perocchè serve d'introduzione all'operetta.

Importantissimi sono pel nostro scopo principalmente i capitoli 2.° e 3.° (chè nel susseguente capitolo 4.° si propongono alcune traccie per dar denaro a' trafficanti senza usura, ma non s' impugnano le ragioni dei benigni). Ai detti capitoli 2.° e 3.° limiteremo quindi le nostre osservazioni.

Le deduzioni dei suddetti eruditi scrittori ivi esposte a due principii generali si riducono, cioè che dar denaro a' mercatanti da trafficare coll' assicurazione tanto della sorte quanto del frutto, ad esempio, del quattro o cinque per cento ad anno, il quale suol dirsi contratto dei tre contratti, o è *vero mutuo* da cui niun lucro può ottenersi; oppure, se anche fosse vero contratto *di società* e non di mutuo, niuna ragione o titolo avrebbe il capitalista o sovventore di far suo l' interesse convenuto. Ciò è manifesto dal num. 39, ove soggiungono essi, il contratto trino essere ingiusto: « Sive quod hic » contractus societas non est sed mutuum, ex quo nihil lucri percipi » potest; sive quod, societate etiam admissa, nullus justus lucrandi » titulus capitalistæ reliquus est. » Si deduce quindi da questi principii generali essere loro mente di provare che il denaro dato a mercatanti non dà alcun frutto netto, lo che io in molti casi concedo ma nego in altri.

161. È necessario premettere che quantunque le ragioni fon-

damentali dei Ballerini ivi esposte solo in parte si oppongano al sistema da me proposto, tendendo essi principalmente a provare che il traffico propriamente tale non dà giammai frutto nè guadagno netto nel senso da me spiegato; ciò non ostante opponendosi i medesimi a una delle basi della conciliazione che insinuo, e di più discendendo a quando a quando con particolari riflessioni a tentare di provare generalmente e in tutti i casi ingiusto il contratto di dar denaro ad interesse, ancorchè sia dato da comprare, ad esempio, poderi, case, ec., come si farà manifesto in appresso; perciò ho stimato indispensabile tracciarne conciliazione a maggiormente stabilire il mio sistema.

162. Le ragioni dai medesimi addotte nel capitolo 2.° in conferma del loro assunto sono le seguenti. Quando (dicono essi al num. 4) si dà denaro a' mercatanti da trafficare con assicurazione di sorte e frutto, tutto avviene come nel mutuo esplicito, perchè deve restituirsi la sorte in ogni evento come appunto nel mutuo. Ciò stesso avviene nel contratto Moatra, e in altri simili contratti, i quali dal mutuo differiscono solo di nome. Dir poi (num. 5) che il denaro dato da negoziare sia dato per esercitare un' arte utile, e che tal uso del denaro meriti prezzo, sarebbe argomento che favorirebbe gli eretici, i quali difendono che il mutuo dia frutto. A questo sistema però si oppongono i santi Padri e la Tradizione. Se non che anche colla ragione si prova l' ingiustizia del detto contratto. Niuno dubita che all' industria (num. 6) usata nel traffico si debba lucro, come a ciascun operaio è dovuta mercede. Il capitale al contrario considerato *disgiuntamente dall' industria*, in niuna supposizione nè in alcun caso si aumenta nè produce, se non in quanto venga esposto ad eventualità e pericoli. Che ciò sia veramente è provato da molte ragioni. Sin qui i Ballerini.

Si noti che in questo num. 6.° gli scrittori suddetti si riportano al capit. 5.° libro 5.° dell' opera loro intorno all' usura, all' oggetto di provare colla ragione che il denaro è sterile, e che tale resta sempre non solo dato da disperdere o da comprare cibi o altre cose da consumare coll' uso, ma dato da comperare anche poderi, o dato da trafficare o da servirsene in altro modo utilissimo; e che perciò il capitalista sovventore nulla può pretendere oltre la restituzione della sorte. Questa tesi, la quale sembra a primo aspetto direttamente contraria alla distinzione da me nel sistema proposta, e la quale può ammettere alcuna conciliazione, come si dirà più sotto, i Ballerini si sono sforzati provare principalmente nel § 4 del citato capitolo 5. Non posso pertanto esimermi dal proporne brevemente le ragioni ivi esposte che sono le seguenti.

Al num. 18 adducono in conferma del suddetto assunto loro che: « Usus pecuniæ *non diuturnus* ut in domo *sed momentaneus*, » locationem non suscipit, quod æque in divite ac in paupere valet. »

Concedono poi al num. 19 che: « Si hoc lucrum (che deriva dalla » compra del podere, ec.) vere ex pecunia gigneretur, probabilis vi- » deretur objectio: » ma soggiungono ciò esser falso; imperocchè il denaro per sè nulla può produrre, chè non è simile nè agli animali, nè alla terra, nè agli alberi, nè alle messi, le quali cose germogliano e crescono. Il denaro per sè è morto ed infecondo, e perchè produca deve distrarsi, « et convertenda est in aliquid utile, atque fru- » ctiferum, quod lucrum reddere possit. » Ma il frutto che deriva dal podere, ec. (num. 20), non è da attribuire al denaro il quale non serve se non ai baratti e alle permute. Niun guadagno poi vien prodotto nella sola compra in cui vi deve essere eguaglianza fra denaro e cosa: « cumque pecunia per se soli commutationi utilis sit, nullum » ex proprio pecuniæ usu lucrum reddit; sed quidquid reddit fructus » aliunde est, et quidem *ex causa, quae nullam vim a pecunia,* » *nec a mutuante accepit.* » Il frutto poi dei campi (num. 21) è dovuto al padrone dei medesimi, non a chi somministrò il denaro da comperarli. Che se si opponga « pecuniam etsi emptione consum- » ptam, perseverare tamen per quandam equivalentiam in fundo » vel officio empto: » rispondono i Ballerini essere quest' asserto del tutto falso, perchè il contratto di compra è fatto *a nome e favore dell' acquirente del fondo, e non del creditore*, il quale niun diritto può vantare sul fondo stesso; per modo che se quel fondo andasse poi soggetto ad evizioni, o perisse, tutto il danno sarebbe del compratore, e non di chi somministrò il denaro da acquistarlo. Anzi anche il ladro fa sua propria la cosa comperata con denaro rubato secondo la sanzione della l. 48, ff. *De Furtis*: « Quod enim ex re » furtiva redigitur, furtivum non esse nemini dubium est. » Molto più dovrà dirsi che il creditore non ha dominio dei fondi col suo denaro comprati dal debitore.

Fin qui ciò che riguarda il nostro scopo nel citato § 4.° del capitolo 5.° Ciò che segue nei numeri 22 e 23 è ripetuto nell' opuscolo 2.°, che ora proseguiamo a compendiare, ove pure si vedranno riproposte non poche delle cose nel detto § 4.° discorse.

Questi principii (num. 7) sono approvati dai teologi e canonisti; anzi anche dai romani giureconsulti: « Iis quoque in casibus (sog- » giungono i Ballerini) in quibus *dominio in negotiatorem non* » *translato*, pecunia negotiationi exponitur, solius periculi causa » lucri jus oriri ex parte capitalis, adeo ut lucrum illi adjudicandum » sit, cujus periculo capitale negotiationi expositum fuerit. In conferma valga l' esempio del procuratore il quale trafficando a proprio pericolo fa suo il guadagno, benchè il capitale sia di proprietà non del procuratore ma del committente. Così se il socio, il depositario, il mutuatario trafficano a proprio pericolo, loro spetta il lucro che dal denaro altrui ritraggono. Anzi il ladro stesso s' espone al commercio la somma rubata (num. 8), deve bensì restituire la sorte,

ma non i frutti (qualora niun danno ne provenga, o niun lucro ne cessi al padrone), e citano in conferma alcune leggi civili. E quale è la ragione di tutto ciò? (num. 9) perchè « pecuniæ fructus (dicono » essi) non est naturalis, qui ipsius pecuniæ fœnus sit, ac proinde » domino debeatur, sed est industrialis. » E in vero non si può aver guadagno se non si compra a prezzo vile e a caro si venda. Il denaro è bensì necessario a questi contratti, ma non influisce punto nel far contratto utile o disutile. Il guadagno dunque risulta o da sagace previsione di poter vendere utilmente le merci comperate, o da mera eventualità. La parte di lucro che deriva da tal previsione è dovuta all' opera del trafficante; questa, che può dirsi *frutto fortuito*, è dovuta a chi sostenne i pericoli della sorte. Nè si opponga (num. 10) che le merci succedono e stanno in luogo del denaro, e che perciò il capitalista ha diritto a parte del guadagno dalle merci stesse derivante. Imperocchè, si risponde dai Ballerini, le merci stanno in luogo del denaro, ma per valore eguale; per averne lucro poi bisogna vendere queste merci a un di più. Ora questo di più è dovuto all' industria e ai pericoli; altrimenti (num. 11) sarebbe di miglior condizione il ladro che il trafficante; conciossiachè questi deve il frutto, e quegli nol dovrebbe: eppure il ladro è obbligato più rigorosamente che gli altri. Opporranno i benigni (n. 12): al ladro non si è fatto mandato di trafficare, bensì al sovvenuto. Ma rispondono essi, se questa fosse la vera ragione per cui il ladro non deve i frutti del denaro, neppure dovrebbe restituire le mercedi del cavallo rubato da lui stesso dato a locazione, perchè anche in questo caso mancherebbe il mandato del proprietario di darlo a nolo. Il mandato produce lucro in quanto il mandante si espone ad eventualità e pericoli. Così la l. 48, ff. *Mandati vel contra.* Come non sarebbe mandato l' ingiungere al mercante che usasse della propria sua industria, perchè si ridurrebbe a mero consiglio; così non è vero mandato che frutto produca, dare denaro da trafficare senza volere sottostare a pericolo alcuno. Anzi (num. 13) qui non si ragiona del pericolo rispetto al trafficante, ma rispetto al traffico: « Nam (scrivono essi) lucrandi jus negotiationis » proprium *ex ipsius negotia periculis*, quæ quis obeat exoritur, » non ex periculo negotiatoris ne fallat. » La ragione pertanto (conchiudono, n. 14), dell' ingiustizia nel contratto di aver lucro dal denaro dato da trafficare coll' assicurazione di sorte e frutto, non è la traslazione della proprietà del denaro nel ricevente; ma il non esporsi il sovventore ai pericoli cui il traffico è soggetto necessariamente. S. Pio V dichiarò ingiusti i contratti di coloro che depositavano nei banchi somme da trafficare; eppure la proprietà allora non era trasferita nei banchieri riceventi. S. Antonino ciò stesso aveva già insegnato, e ancorchè il mercatante avesse guadagnato assai. Sin qui i Ballerini nel citato capitolo 2.° dell' opuscolo 2.°

È palese quindi che il fondamento principale di queste e delle

altre ragioni ch' essi adducono nel seguente capitolo 3.°, di cui in appresso, è, che ripugni alla natura della società, considerata e secondo il naturale e secondo il romano diritto, voler partecipare del lucro senza esporsi ad eventualità; che perciò il contratto di dar denaro da trafficare, volendo appunto il capitalista o sovventore assicurata la somma data non che i frutti, per niuna ragione sia giusto. Il perchè deducono (come già dissi) che il contratto suddetto o sia mutuo palliato, o certamente, se sia società, niuna ragione o titolo favorisca il capitalista per ottenerne l' interesse convenuto. I medesimi principii oppongono essi nel capitolo 3.° contro qualsiasi altro contratto coll' assicurazione di sorte e frutti.

163. Il sistema da me proposto riconosce e prova giusta questa massima relativa al traffico in molti casi; quando cioè nel medesimo la speranza di lucro è eguale al timore di scapito, ossia più generalmente quando il traffico non è per dare frutto netto; difende però che talora anche il commercio dà un di più dei pericoli, delle spese, dell' opera, e di ogni altro titolo che gravi il sovvenuto, e che allora pattuire l' interesse a favore del capitalista è contratto giusto, ciò che prova potersi talvolta assicurare capitale e frutto. È da ricordare però che il contratto da me proposto è diverso anche dal contratto trino, per la principale ragione che nel contratto trino il capitalista ritiene la proprietà del denaro dato a società, e nel contratto fruttifero, da me difeso giusto, tale proprietà passa nell' utente o mercatante; e che perciò non tutte le opposizioni contro il trino contratto stanno contro la mia opinione. A stabilire la quale contro gli argomenti dei Ballerini soggiungo, che poco resta a dire dell' enunciato mio principio dopo le prove sopra esposte nei capit. 4.° e 5.°; nell' uno dei quali si è dimostrato che la distribuzione del lavoro nelle arti massimamente meccaniche accresce e quasi moltiplica il lavoro medesimo, e che perciò il denaro impiegatovi dà frutto netto; nell' altro poi si è provato che ancora il commercio propriamente tale talora dà questo di più dei pericoli, dell' opera, delle spese, ec., ch' io frutto netto appellai.

Queste prove poi furono desunte non da speculazioni imaginarie, ma da fatti notissimi. Siccome però i detti scrittori appellano al diritto romano, così sarà utile esaminare prima d' ogni altra cosa se quei giureconsulti giudicassero veramente ripugnare alla natura della società il patto, in forza del quale l' uno de' socii non solo non debba sottostare ad alcun danno, il che equivale all' assicurazione del capitale; ma anzi (si noti) per avere contribuito alla società solo col denaro, abbia diritto a parte di lucro come gli altri socii. Provati i quali principii, facile sarà dedurre che la detta parte di guadagno sperato, perchè probabilissima e talvolta quasi certa (secondo le varie circostanze di fatto), potrebbe vendersi a prezzo determinato, come tutte le speranze contrattare si possono onerosamente, fatta secondo

equità la dovuta diminuzione in ragione delle difficoltà che ostano al conseguimento dell' effettivo e reale guadagno; lo che si riduce all' assicurazione anche del frutto. Così sarà provato che talvolta la società dà frutto netto secondo il romano diritto, il quale perciò lungi dall' opporsi, favorisce anzi il sistema da me proposto.

164. Le Istituzioni di Giustiniano, tit. *De Societate*, § 2, di questa guisa ci ammaestrano: « Et adeo contra Quinti Mutii sententiam obtinuit, ut illud quoque constiterit, posse convenire, ut quis » lucri partem ferat, de damno non teneatur:.... quod tamen ita » intelligi oportet, ut si in alia re lucrum, in alia damnum illatum sit: » compensatione facta, solum quod superest intelligatur lucrum esse. » Laonde si sanziona giusto, non veramente che tutto il danno stia a carico di un solo dei socii senza averne compenso; ma bensì che, compensato il danno da un contratto col lucro derivante da un altro, ciò che rimane si divide fra' socii. Si suppone dunque che la società possa dare in favorevole circostanza molto più di ogni peso che gravi i contraenti, se tanto guadagno talvolta produce da compensare e le spese, ec., al contratto felicemente riuscito occorrenti, e da compensare ancora tutti i danni derivanti da altri contratti svantaggiosi, e pur tuttavia rimanga un di più da spartire fra' socii. È dichiarata bensì società leonina nella l. 29, ff. *Pro socio*, § 2, quella in cui fosse intervenuto il patto: « Ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret. » Ma ivi è sanzionata valida e legittima la società se entrambi i socii partecipino del lucro, quantunque del danno sia gravato un solo.

Benchè siano chiare le disposizioni di leggi romane su questo punto, pure non sarà inutile riferirne a maggior evidenza e convincimento alcun commento di Cujaccio. Questo sommo giureconsulto così ragiona al libro 4: *Priores Codic. Justin.* tit. 37. *Pro socio*, (tom. 10, col. 944): « Si convenerit ut unus ex sociis, qui forte est » omnibus cæteris industrior, veniat in partem lucri non damni, » tunc ei prodesse hanc conventionem, cum plus damni factum est, » quam lucri; nec enim ipse ejus damni quod superat est consors » seu particeps. Sed si lucrum præponderet, pro concurrente quantitate damni et lucri compensatio fiet, et residui quidquid erit lucri » communicabitur: ut si in lucro sint trecenta, in damno centum, » ducenta tantum veniunt in communionem. » È dunque certa la massima, secondo il romano diritto, che alcun contratto di società può dar vistosissimo lucro, e che taluno dei socii senza esporsi ai danni, può aver dritto a una parte del guadagno, su cui perciò facilmente esso potrà calcolare frutto netto.

165. Altra prova del mio assunto si ha dalla l. 29, ff. *Pro socio*. Eccone il tenore (ivi): « Si non fuerint partes societati adjectæ, » æquas eas esse constat. Si vero placuerit ut quis duas vel tres habeat, alius unam, an valeat? Placet valere: si modo aliquid plus » contulit societati vel *pecuniæ* vel *operæ*, vel cujuscumque alterius

» rei causa. » Se pertanto l' uno avrà contribuito alla società con maggior *somma*, potrà pattuire a proprio favore tre parti di lucro, lasciandone una sola all' altro socio. Ma, io ripiglio, e perchè queste tre parti di lucro sperato non potrebbero bastare talvolta ad assicurare sorte e frutto? Nell' opinione contraria dei Ballerini dovrebbe supporsi che la speranza di guadagno fosse sempre in esatta proporzione de' pericoli, dell' opera, delle spese, ec., ma ciò è smentito dalle leggi, dai fatti e dall' esperienza. Questa esatta proporzione si ha soltanto nel giuoco di sorte e anche nel traffico, ma nel solo caso che la speranza di lucrare sia eguale al timore di perdere secondo le prove esposte nel Capitolo V. In alcuni casi favorevoli, come suppongono anche i testi addotti, si guadagna senza fatica, senza quasi alcun rischio, con poche spese, purchè si abbiano capitali e somme.

A conferma della mia tesi si può anche osservare che non è necessario nella società, secondo il diritto romano, che ciascuno guadagni in esatta proporzione di quanto contribuisce, potendosi pattuire (siccome insegna il Voet al tit. *Pro socio*, num. 8) che: « *Plus* ea lucro capiat qui *minus* in rebus aut operarum præstandarum æstimatione contulit; *minus lucretur*, qui contulit *plus*. » Soggiunge quindi questo commentatore (tanto è fermo nella enunciata massima): « Nec satis jura commerciorum et societatis inter » mercatores intellexisse illos, qui hic aliam fovent opinionem, scripsit » Hugo Grotius. » Da cui deduce potere essere valido il seguente patto fra' socii: « Atque ita periculum sortis per unum collatæ ad » eum quoque spectet, qui operas confert; denique ut unus ferat » lucri partem de damno non teneatur. » Dalle quali due sentenze parmi potersi dedurre non essere ingiusta, secondo il diritto romano, l' assicurazione del frutto non che del capitale. Conciossiachè, se per patto il medesimo socio *A* che presta l' opera deve sottostare ancora ai pericoli della sorte somministrata dal socio *B*; non restando a prelevarsi che le spese, facilmente potrebbe il capitalista *B* sperare gran guadagno, e perciò contrattare potrebbe onerosamente sulla vistosa parte di lucro che spera; e così, come resterebbe assicurata la sorte data in società, così anche il frutto di quella. Ciò stesso può dirsi, come sopra fu osservato nella seconda supposizione, quando cioè l' uno sia per patto esente dal danno e partecipe del guadagno.

166. Ne alla detta libertà di pattuire nella società osta il § 1 della l. 29, ff. *Pro socio*, in cui sembra stabilita la massima che debba essere mantenuta proporzione fra' socii contribuenti; imperocchè « accipienda videntur Ulpiani verba (dichiara il Voet nel luogo citato) » in dicta l. 29, § 1, cum ait, ita demum valere conventionem illam » (ut nempe lucrum commune sit de damno alter non teneatur) *si* » *tanti sit quanti damnum est*; non quod æqualem et mathematicam proportionis æqualitatem inter socios præcise exigat, sed

» quod nimiam inæqualitatem reprobet in qua *manifesta iniquitas*, » et læsio enormis apparet. »

167. Se dunque la società in circostanze favorevoli, benchè si mantenga proporzionale eguaglianza fra' socii, può dare vistoso lucro di più di tutti i titoli onerosi che stanno a favore de' contribuenti, per modo che restino compensati i danni di altri contratti svantaggiosi e rimanga un avanzo da spartire fra' socii medesimi; se inoltre per patto può essere aggiudicata a taluno de' socii parte maggiore che non esigerebbe la proporzione dei suddetti di lui titoli onerosi; se basta dar denaro per stabilire a proprio favore secondo le leggi addotte i patti utili suenunciati: non so come possa invocarsi il diritto romano per sostenere che il contratto trino sia sempre ingiusto. Dalle leggi romane in punto di società potrebbero essere più favoriti i benigni dei rigidi. Se non che tale troppo estesa facoltà di pattuire non è ammissibile in ogni circostanza rispetto alla coscienza. Perciocchè siccome la compra e vendita, la quale nel foro esterno è rescindibile solo se sia intervenuta lesione enorme, per la coscienza è da dichiarare ingiusta, (come fu detto nel Capitolo antecedente ed è per sè manifesto) se siano ecceduti i limiti del prezzo sommo ed infimo: così la società sarà ingiusta, se avanti al divin Giudice ecceda i limiti della naturale equità, checchè dispongano le leggi civili. Chè fu già osservato, esser necessaria bensì al commercio civile alcuna libertà di patti, senza la quale maggiori e più gravi disordini s' incontrerebbero per le continue liti che nelle contrattazioni insorgerebbero con inevitabile danno gravissimo della società: ma pure ciò non bastare a renderci tranquilli in coscienza. Forte argomento per dedurre che dalle disposizioni e sanzioni civili non conseguita nè sempre nè in tutta l' estensione l' obbligazione in coscienza, riguardando alcune leggi il solo buon reggime esterno, a non perturbare il quale siamo allora unicamente obbligati. Pago pertanto di aver mostrato preliminarmente la coerenza delle massime delle leggi civili in punto di società col sistema da me proposto, passerò a fare alcune brevi osservazioni alle ragioni dei Ballerini considerate a parte a parte.

168. Contro alla ragione dei medesimi addotta al num. 4 si osserva, che quantunque nel contratto trino e anche nel contratto da me proposto debba restituirsi la sorte in ogni evento, come appunto deve sempre restituirsi nel mutuo; pure son contratti essenzialmente diversi, e perciò la differenza non *è di sole parole*. Imperocchè, come altrove si osservò, sono le diverse circostanze di fatto, e il diverso consenso delle parti che costituiscono diversi diritti in relazione anche alla stessa materia; il consenso poi intervenuto nel contratto che io difendo, e fors' anche nel contratto trino, è totalmente diverso dal consenso prestato nel mutuo. Inoltre è affatto diverso anche

l' uso cui il denaro per patto è destinato nel mutuo dall' uso cui è destinato nel mio sistema. Nel mutuo è dato da disperdere o da comprar cose da consumare coll' uso, o da spendere ad arbitrio del ricevente, le quali tre ipotesi non diversificano fra sè essenzialmente, come si mostrò nel Capit. XII. Nella detta mia supposizione il denaro è dato da usare tanto utilmente da calcolare ragionevolmente un di più della sorte, dei pericoli, e di tutti i pesi che gravano colui che riceve la somma, la estimazione della qual speranza debba spartirsi fra' contraenti. Benchè dunque sì nel mutuo come nel contratto che io propongo la sorte debba restituirsi salva; non ne consegue che identica sia la natura di entrambe le contrattazioni. Questa osservazione riuscirà più chiara e convincente a chi vorrà ridurre alla memoria le cose sopra discorse.

169. Al num. 5.° dei Ballerini si risponde, essere stato già dimostrato nel Capitolo XII che a tutta ragione i ss. Padri dichiararono ingiusto il frutto del denaro dato da trafficare, non già perchè in alcuni casi realmente non possa sopravanzare frutto netto, ma perchè non si suol obbligare a ciò il ricevente, nè s' istituisce sul frutto netto esame alcuno; quindi per la incertezza del diritto a tal frutto, il contratto praticamente e per dettame riflesso deve considerarsi ingiusto. Questo argomento dunque sta contro sì gli eretici come i cattolici, ma principalmente contro quelli, perchè più illimitatamente difesero il frutto sul denaro.

170. Il num. 6.° riferendosi al cap. 5.° del libro 5.° dell' opera de' Ballerini contro l' usura là appunto mi condusse, e ne riportai già il sunto del § 4, affinchè non sembrasse che volessi scansare le difficoltà se avessi proseguito senza farmene carico.

Pertanto al n.° 18 di detto cap. 5.° si risponde che l' uso del denaro non merita prezzo oltre la sorte, qualora voglia prescindersi, nè si vogliano considerare gli effetti utilissimi che sono per derivarne spendendolo in cosa che sia per dare frutto netto. Al contrario suppostane la destinazione eseguibile a cosa sì produttiva e fruttifera, il denaro allora considerato non fisicamente bensì secondo la comune estimazione, (abbia uso durevole o no, la qual durata di uso per sè sola non basterebbe per averne pro secondo giustizia), produce mediatamente effetti vantaggiosissimi oltre tutti i titoli che gravano l' utente stesso, è perciò appunto è giusto che costui ne paghi l' interesse convenuto. Rispetto poi al sovventore l' uso del denaro, che consiste nella concessione del medesimo all' utente è sempre momentaneo, non se ne dubita. E che perciò? Se in questo solo atto il capitalista è causa positiva all'utente del frutto netto, non potrà perciò ottenerne compenso oltre il capitale? (num. 47, coroll. 2). Non avviene ciò stesso nel caso del lucro cessante? In questa supposizione non si pattuisce compenso di speranza fondata, la quale al capitalista sarebbe per derivare in progresso di tempo? eppure la concessione

e l' uso del denaro, anche nell' ipotesi del lucro cessante, è *momentaneo e non durevole.* Per simile ragione dunque il pro è da ammettere anche nel caso che il denaro sia destinato a cosa fruttifera, quantunque l' uso o concessione del denaro consista in atto transitorio. Desidero che chi è di mente chiara consideri attentamente questo argomento, e le difficoltà, spero, svaniranno.

Queste ragioni dei Ballerini, se ben si ponderino, si conosceranno convincenti qualora si prescinda dal patto, dall' utente eseguibile, di dover impiegare il denaro in cosa producente frutto netto. Conciossiachè allora il sovventore non influi neppur moralmente nella sostituzione della cosa produttiva al denaro, e perciò dal medesimo non possono riconoscersi come da causa gli effetti vantaggiosi oltre la sorte che sono per derivare; ma questi unicamente si riconoscono dall' utente. Ed ecco conciliato questo argomento dei rigidi colla mia opinione in quanto loro è favorevole.

171. Al num. 19 del citato cap. 5.° si risponde, essere impossibile e affatto contro la natura del denaro che esso sia fecondo, come lo sono gli animali, gli alberi e la terra; ma questo argomento proverebbe troppo, proverebbe cioè che anche la casa, gli opifizii, ec., non fruttano, perchè non crescono fisicamente, nè fisicamente s' aumentano. L' analisi delle cose fruttifere ci discoprì nei primi Capitoli le vere traccie da distinguere le une dalle altre. Fruttano generalmente le cose che non si consumano in ragione dell' uso, e che producono effetti stimati più del consumo medesimo: se non che alcune di queste fruttano o s' aumentano anche non usate, come gli alberi nei boschi, i pesci nel lago, ec.; altre fruttano, e in senso morale, e secondo la comune estimazione, può dirsi che s' aumentano ma solo usate, come le fabbriche; altre benchè usate fruttano bensì talvolta, ma non sempre, così le merci trafficate, ec. A questa classe si riduce il denaro il quale dà guadagno netto in alcune circostanze favorevoli, ma non tutte le volte che si spende. Queste circostanze favorevoli sono più frequenti bensì rispetto al denaro che rispetto alle altre merci, perchè il denaro è pegno di tutte le cose in contrattazione, lo che delle altre merci non si verifica; ma ancora il denaro nè sempre nè d' ordinario dà guadagno netto. Che poi il denaro in dette avventurose circostanze sia vera causa efficiente istrumentale del lucro e guadagno netto, fu già dimostrato altrove. Per lo chè se ai Ballerini fossero state proposte l' analisi e le prove discorse in questa discussione in conferma che talvolta: « Vere ex pecunia lucrum » gignitur (non fisicamente ma moralmente), probabilis (e forse in- » vincibile) videretur objectio; » massimamente considerando contro il num. 20, che la moneta reale non solo serve ai baratti e alle permute, ma potrebbe servire ancora a tanti altri usi della vita; e che perciò ha pregio e prezzo intrinseco, e ora tanto maggiore, quanto più è introdotto ed esteso il lusso. La moneta rappresentativa si serve

alle permute soltanto e non ad altro. Ma benchè ciò si ammetta della moneta meramente rappresentativa, che monta pel nostro scopo? Finchè essa pure circola liberamente in commercio ha lo stesso effetto come la moneta reale; tutta la differenza è che quella facilmente può essere rifiutata, e scadere di valore.

Anche questo riflesso, che cioè la moneta per sè non produce, è convincente se essa si consideri fisicamente, o prescindendo da convenzione e patto che la congiunga coll' industria in circostanze favorevoli; e allora ha tutta la forza ciò che si soggiunge dagli oppositori, che cioè « lucrum sit ex causa, quæ nullam vim a pecunia nec a » mutuante accepit. »

172. È verissimo poi (come i Ballerini dicono al num. 20.) che i reali frutti del podere dal sovvenuto acquistato, quando effettivamente sono dalla natura e dall' arte prodotti, spettano e sono in proprietà del compratore, non di chi ne somministrò il denaro da acquistarlo; ma questa ragione non vale a persuadere che l' utilità netta derivata al compratore medesimo non si riconosca dal denaro come da causa istrumentale bensì, ma però come da vera causa positiva ed efficiente, ciò che già si provò. Nè fa alcuna difficoltà il num. 21, in cui dicono, che se il podere comprato perisca, perisce a danno del compratore sovvenuto non del capitalista sovventore. Imperocchè ciò mostra l'attuale dominio del sovvenuto sul podere medesimo; non prova che appunto per aver ottenuto sorte e frutti che il sovventore poteva a sè riservare, come si disse nel Capitolo VIII, esso non abbia contratto obbligazione di giustizia corrispondente sì alla sorte nel frattanto non pagata, come ai frutti netti sperati. Questo attuale dominio del sovvenuto io non impugno, lo suppongo anzi; e sostengo gli effetti utili oltre la sorte a lui derivanti da tale concessione essere la vera cagione e la ragion principale che giustifica il guadagno netto pattuito a favore del sovventore.

A chiarire forse più il quale importante concetto noterò che i rigidi sostengono come necessario destinare il denaro a cosa fruttifera e produttiva, per aver secondo giustizia aumento sopra la sorte, e in ciò dicono il vero. Par che esigano inoltre che questa cosa sia in effetto e realmente comprata col denaro; e in ciò nè io nè il giudizio comune potrà giammai convenire, bastando nella estimazione retta dei prudenti che col denaro possa e debba per patto acquistarsi benchè realmente non sia ancora comprata; per concepire nei casi di frutto netto certa speranza di lucro oltre la sorte, e per giudicare che il denaro sia già aumentato in senso morale. Ciò ammettono i rigidi volenterosamente nell' ipotesi del lucro cessante, e ciò per simili ragioni forza è che ammettano ancora nella supposizione che il denaro sia per patto eseguibile destinato a cosa che a favore del sovvenuto è per produrre frutto netto. Questa osservazione discuopre forse tutto l' inviluppo della nostra contesa. Se i Ballerini, mi si per-

metta il dirlo, avessero avuto idea chiara e distinta del mutuo, non avrebbero difeso l' assunto, che dare denaro da comprare un podere è mutuo. Conciossiachè dare a mutuo è dar cosa da consumare coll' uso: ora quando si dà denaro obbligando il ricevente a comprare un podere, non si dà da consumare per modo che niun effetto utile ne derivi oltre la sorte, come avviene appunto nel mutuo: ma in senso morale si dà da averne comodità vantaggiosissima oltre il capitale. Se dunque essi prescindono dalla detta obbligazione e ragionano perciò di mutuo, sono le opposizioni loro invincibili: ma se suppongono il patto e l' obbligazione enunciata, le ragioni de' medesimi non reggono, anzi ricevono risposta dai principii da essi stessi e da tutti adottati senza contesa. Considerando poi lo spirito e l' intendimento dei suddetti scrittori, sembra veramente che appunto dal patto in discorso prescindano, come si dirà in appresso. Si dirà pure in appresso che la parità dedotta dal ladro il quale fa suoi i frutti dei poderi e dell' altre cose produttive acquistate col denaro rubato, non è concludente allo scopo de' Ballerini.

173. Ora non più del § 4, del capitolo 5, dell' opera dei Ballerini contro l' usura; ma proseguirò a rispondere all' opuscolo 2. Ivi al num. 7 e seguenti citano essi alcune leggi romane, e recano l' esempio del mutuatario, depositario, ec., i quali se trafficano utilmente, guadagnano a tutto loro proprio vantaggio.

Dopo aver provato che le leggi romane suppongono che talora la società dia grande guadagno da compensare ogni danno di contratti non utili, e da restar un di più da spartire fra' socii; dopo aver dimostrato che le leggi suddette lasciano anzi libera facoltà di pattuire maggior parte di lucro a favore di chi meno contribuì alla società; e dopo esser a tutti noto che le suddette leggi approvano il *fœnus;* par vano l' invocare le leggi stesse contro il patto speciale di assicurazione della sorte e del frutto nel traffico. Tuttavia, se è verità quella che io difendo, deve svanire anche quest' ombra. Veniamo alle leggi. Oppongono essi la l. 10, § 8 ff. *Mandati*, ec.; ma questa non sembra provare l' assunto loro. Imperocchè ivi si tratta non di società, e molto meno di società commerciale, di cui pur ragionano i difensori del contratto trino; ma di credito e di pericolo di credito. Basta riandarne il testo, ivi: « Si mandavero procuratori meo ut » *Titio* pecuniam meam *credat* sine usuris, isque non sine usuris » *crediderit*, an etiam usuras mihi restituere debeat, videamus? Et » Labeo scribit, restituere eum oportere, etiam si hoc mandaverim » ut gratuitam pecuniam daret: quamvis si periculo suo *credidisset*, » cessaret, inquit Labeo, in usuris actio mandati. » È manifesto dunque che si tratta di dar denaro a *credito*, e si ragiona del pericolo di riscuotere la somma data « *si periculo suo credidisset;* » non di pericolo cui è esposta la negoziazione di cui ivi non si parla. E in vero chi costituisce un credito fruttifero, secondo il diritto romano,

non è responsabile dei pericoli cui è per andar soggetto il denaro per l'uso che ne faccia il debitore; ma solo è esposto alle difficoltà di esigerlo dal debitore medesimo. Siccome pertanto questo titolo di pericolo di riavere la somma non è ammesso dai Ballerini siccome giusto (come essi sostengono al num. 13 e rettamente, almeno se si volesse ammettere in tutti i casi), così questa legge non sembra al loro proposito; perocchè dar denaro da trafficare coll' assicurazione di sorte e frutti, suppone almeno in origine la società.

Inoltre dal testo riportato consegue spontanea l' osservazione, che cioè ivi si suppone legittimo il contratto di dar somme a frutto; perciò par veramente strano l' impugnare la giustizia di tal contratto all' appoggio di queste leggi, in cui appunto il contratto medesimo si riconosce legittimo e valido.

Di più ancora questa legge decide, non aver azione il mandante ai frutti del denaro che fu dato ad interesse a pericolo del mandatario. Ma ciò che monta? Come si prova da questo che la società non può dare in alcune circostanze favorevoli, e qualora siano intervenuti patti speciali, frutto netto, massimamente poi dopo le cose dimostrate in contrario in punto di società colla scorta delle romane leggi? Se il mandatario assuma i pericoli del credito, cessa il mandato (si asserisce dai Ballerini), si conceda pure. Dunque, argomentano essi, cessa del pari la società sempre in tutti i casi e presupposte qualsiansi circostanze e qualsiansi patti speciali. La conseguenza non sembra irrefragabile; perocchè trattasi di contratti di natura affatto diversa. Ma concedasi pure che cessi ancora la società, qual assurdo ne deriverebbe? Niuno al certo come or ora diremo.

174. Se non che i Ballerini citano ancora la legge 67, § 1, ff. *Pro socio*, la quale sanziona, spettare il diritto agl' interessi del denaro comune a colui dei socii il quale è responsabile dei pericoli della sorte. Io ciò non impugno, anzi in conferma del detto principio potrei citare anche le ll. *Si navis*, ec., ff. *De rei vindic.*, l. *Titium* § *Præfectus:* ff. *De admi. tutor.* ed altre ancora. Ma è da osservare che nella l. 67 citata dai Ballerini si tratta non di denaro dato a società, ma di credito fruttifero costituito col denaro comune ai socii, le quali contrattazioni son fra sè diverse. La prima si sarebbe vera società; ma la seconda è credito fruttifero ossia è il *fœnus* costituito col denaro della società. (Ivi) § 1.° « Si unus ex sociis . . . . . » *communem pecuniam fœneraverit*, usurasque perceperit. » Inoltre si tratta di pericolo di riscuotere il credito suddetto, non di pericolo del traffico di cui nella trascritta legge non si ragiona. Di più si tratta di credito costituito a nome di un solo de' socii: « Nam si » *suo nomine* (fœneraverit) quoniam sortis periculum ad eum per- » venerit, usuras ipsum retinere oportet. » Finalmente ivi si tratta di dichiarare anzi supporre legittimo e valido quel contratto stesso

che colla medesima legge 67 dai Ballerini si vorrebbe impugnare, poichè si suppone che legittimamente siano state date somme ad interesse. Per tutte queste ragioni dunque neppur la citata legge 67, ff. *Pro socio* sta contro il mio assunto. Le medesime osservazioni sono applicabili ancora alle altre due leggi da me citate.

175. A maggior conferma e chiarezza soggiungerò, che secondo il rigore del romano diritto il contratto di dar denaro a frutto è diverso dal mandato e dalla società. Anzi per questo apputo i romani giureconsulti adottarono oltre gli anzidetti contratti anche il *fœnus*. Ciò è più manifesto dalle cose verso il fine del Capitolo XII discorse intorno l' essenza di questa contrattazione. Per questo dunque che un contratto non sia mandato e non sia società, non può inferirsi che non sia altro valido contratto; e perciò non deve recar meraviglia se le leggi romane, negando talvolta l'azione di mandato e l'azione *Pro socio*, concedano poi l' azione agl' interessi del denaro dato a frutto.

176. La ragione principale però per cui il mandatario, il depositario, anzi secondo la comune dottrina dei teologi, anche il ladro, se trafficano utilmente col denaro altrui lucrano a tutto proprio vantaggio, è per aver costoro contrattato a proprio nome. Ciò è espressamente detto nella l. 67, riferita; da cui necessariamente consegue che i pericoli di riscuotere sono a carico del mandatario, mutuatario, ladro, ec. Anzi su questa ragione si fondano appunto anche i Ballerini stessi. Insegnano essi al num. 10, che le cose comprate dal ladro con denaro furtivo sono in proprietà del medesimo, non già del derubato; e recano in conferma la l. 48 ff.: *De furtis*. Ciò stesso deve ammettersi del depositario, mutuatario, ec. Ora qual più spontanea conseguenza di questa, che cioè l'aumento, e il lucro (e così anche lo scapito) derivante dalle cose comprate, totalmente appartenga al proprietario di quella? Il ladro, il depositario, ec., come le civili leggi sanzionano e i Ballerini concedono, sono proprietarii delle merci acquistate col denaro altrui. Dunque loro unicamente e per giustizia spetta il guadagno che da tali merci deriva.

A chi poi domandasse, perchè mai costoro divengano proprietarii delle merci comprate col denaro che non è loro proprio, si risponderebbe perchè avendo comprato a loro nome, nulla osta alla traslazione di dominio delle merci vendute nei detti compratori. Vi concorre il consenso del venditore che ne era (come supponiamo) assoluto proprietario; vi concorre insieme l' accettazione del depositario, o mutuario, o ladro che le acquista; perciò nulla manca perchè costoro ne siano divenuti veri proprietarii, e che se guadagnano su quelle, guadagnino a propria totale utilità. Anzi la legge *Si alieni* 78 D. *De solution.* a bene di commercio e a sicurezza dei capitalisti, stabilisce che se taluno compra con denaro furtivo passi il prezzo in proprietà del venditore, qualora però questo lo abbia

mescolato col denaro proprio sicchè non sia discernibile, e allora il derubato ha azione di furto contro il ladro, ma non ha azione sopra il cumulo delle monete; la quale azione sopra le materie confuse diverse dal denaro, spettanti a due padroni, è conceduta dalla legge *Marcellus*, § *Pomponius* ff. *De rei vindic.* § *Si duorum*, Instit. *De rerum divis.* laonde sempre più è manifesto che chi compra a proprio nome col denaro di un altro, sia esso ladro, sia esso mutuatario, mandatario, depositario, ec., diviene vero padrone delle merci acquistate, e fa tutto suo proprio il guadagno che ne ricava. Da questo principio però non difficoltà, ma conferma dee trarsi della mia conciliativa opinione; poichè nelle dette supposizioni si nega il dritto agl' interessi perchè si prescinde dal mandante, deponente, ec., da ogni destinazione del denaro ad uso che renda frutto. Che questa sia la ragione su cui si fondano quelle civili leggi, si deduce chiaramente dalla legge 26, ff. *Depositi* § 1. *Lucius Titius.* Conciossiachè è vero, come insegna Cujaccio nella citata legge (tom. 6, col. 525. *D.*) e come è per sè manifesto, che per regola ordinaria: « contra » bonam fidem et depositi naturam est, usuras ab eo petere tempo- » ris ante moram qui beneficium in suscipienda et custodienda pe- » cunia dedit, et idcirco pecunia deposita reddi solet sine usuris, » qua depositarius usus non est, et hoc distant deposita a creditis »: pure nel citato § *Lucius* si stabilisce, che se il depositario prometta le usure del denaro che ha in deposito, le debba pagare. Ora qual ragione può addursi di questa decisione, la quale sia coerente all' altro principio, che cioè i frutti del denaro si pagano come compenso dell' uso vantaggioso oltre il capitale del denaro stesso? Non altra, per mio avviso, se non questa, che il denaro depositato dovrebbe dal depositario custodirsi, e nel caso particolare anzidetto tacitamente al depositario si dà facoltà di usarne utilmente. È per questo che nel detto § 1. si soggiugne: « eum contractum de quo quæritur depositæ pecuniæ modum excedere. » D' ordinario dunque il depositario non è tenuto ai frutti del denaro depositato, perchè se ne usa, ne usa a suo nome e per destinazione propria, ma se ne usa anche per destinazione e volontà del deponente, verificandosi allora il presunto lucro causato, gl' interessi devono secondo le civili leggi pagarsi.

Non dissimulo che in diritto civile il pericolo del credito è considerato assai rilevante, e perciò chi assume questo pericolo suole avere dritto alle usure, com' è provato dalle leggi sopraccitate: non è però da credere che le dette usure siano considerate sempre e in tutti i casi come prezzo del pericolo suddetto. Imperocchè in tale ipotesi le usure non sarebbero più dovute quando il pericolo cessasse del tutto, mancando allora il titolo delle medesime. Non sarebbero dovute, ad esempio, quando il credito fosse garantito da ipoteca con larga capienza, e pel capitale e pei frutti e per le spese di giudizio e

per qualsiasi altro titolo che gravar potesse il sovventore, il che è falso; oltracciò non reggerebbe più l'altro principio inconcusso di diritto, nel Cap. XII dimostrato, che le usure stipulate sono prezzo dell'uso del denaro presuntivamente utile oltre la sorte al ricevente, e che perciò dicesi una quasi locazione del denaro stesso. È dunque da tener per fermo ciò che dissi poc' anzi, che in alcune circostanze favorevoli e in forza di patti speciali il denaro possa produrre di più dell'estimazione dei pericoli del credito; benchè d'ordinario questi pericoli siano equiparati all'estimazione dei frutti, e quindi il dar denaro a proprio nome e il darlo a proprio pericolo equivalga in diritto civile.

Non io poi sostengo che il titolo degl'interessi derivi dal dominio reale del sovventore sulle cose acquistate dal sovvenuto col denaro ricevuto; dico bensì che deriva dal frutto netto a lui in isperanza causato.

177. Con queste osservazioni si è fatto risposta alle leggi citate dai Ballerini nel num. 7 e seguenti. Analizzando però lo spirito e la forza delle autorità da essi citate, parmi poter di nuovo dedurre, prescindessero essi dal patto pienamente eseguibile dal sovvenuto di dover impiegare il denaro in cosa suscettiva di frutto netto; altrimenti l'argomento desunto dal mandatario, depositario, ladro, nel quale mostrano di confidare cotanto, non avrebbe alcuna forza a persuadere il loro intento. Con ragione poi prescindono i Ballerini dal suddetto patto; perocchè in pratica nel dar denaro anche da trafficare non suole aggiungersi obbligo alcuno, e perciò restando libero il ricevente a spenderlo nel modo che più gli aggrada (benchè talvolta si conghietturi che il denaro sarà di vantaggio al sovvenuto, o trafficando utilmente o usandone in altro modo); tutto il prodotto di diritto appartiene al trafficante e non al capitalista.

178. Vogliamo una conferma che questo sia lo spirito e l'intendimento dei detti scrittori? Proseguiamo ad esaminare la ragione proposta al num. 8. Ivi asseriscono essi che il denaro non influisce nel far contratto utile o svantaggioso. Ciò può ammettersi, ma in quale supposizione? Quando appunto il denaro si consideri o in sè stesso, o quando si prescinda da uso o almeno da destinazione che frutto netto produca. Si osservi però che anche i materiali necessarii ad una fabbrica sono per sè indifferenti a costruire taluno o tal altro edifizio, comodo o disagiato, situato in luogo ameno o fra dirupi, che al proprietario sia per essere di molta o di niuna utilità; inoltre sono indifferenti ad uso da questi diverso: però niuno nega che chi somministra i materiali coll'obbligo al ricevente di fabbricare con somma utilità del ricevente medesimo, non concorra come vera causa positiva a tale costruzione e a tutti gli effetti utili che ne conseguono. Così pure gl'istrumenti d'arte, anzi più generalmente tutte le cause istrumentali sono per sè indifferenti a produrre l'effetto o no; e

sono indifferenti a produrlo in modo che rechi vera utilità pecuniaria all' utente o no; pure si ammette da tutti che contribuiscono come causa positiva agli effetti vantaggiosi che se ne ottengono. L' estimazione poi di questi effetti sarà dovuta bensì principalmente all' industria qual causa *principale*, ma in parte si dovrà ancora all' *istrumento* usato. Non volendo noi equiparare al tutto l' influenza delle cause istrumentali suddette nell' effetto loro alla influenza del denaro nel lucro, ci basta far riflettere essersi dimostrato che anche il denaro impiegato nel traffico dà talora frutto netto: non può quindi giudicarsi essere contro giustizia che il sovvenuto dia al capitalista compenso di quella parte di frutto netto, la quale si riconosca come da causa dalla somma da lui somministrata.

Anche questa ragione dei Ballerini non è dunque convincente nella supposizione dei benigni, e solo ha forza se si prescinda dal patto di dover il sovvenuto impiegare il denaro in cosa fruttifera. Siccome si determina allora il denaro ad impiego fruttifero unicamente dal sovvenuto, così a lui solo spetta tutto il vantaggio che ne deriva.

179. Tornando alla supposizione del sistema in quanto favorisce i benigni, facile è la risposta al num. 9, in cui si asserisce, che qualsiasi prodotto del denaro è sempre *industriale*. Esaminiamone la ragione: «Lucrum in negotiatione non aliunde provenire (soggiungono » i Ballerini), nisi si merces viliori emantur pretio, et cariori vendan- » tur. In id autem, ut bene cedat, pecunia per se nihil confert.» Da prima parmi che per lucrare non si ricerchi questa doppia contrattazione. Qualora siasi comprato a prezzo infimo, il guadagno può dirsi già ottenuto; perocchè ogni merce deve considerarsi secondo il suo prezzo *medio*, chè il pericolo di dover venderla ad infimo prezzo è compensato dalla speranza di venderla a prezzo sommo; per lo che colla sola compra di merci a prezzo basso può giudicarsi il capitale già aumentato, e su questa vendita potrebbe calcolarsi alcun frutto netto. Inoltre è *sempre industriale* il frutto del denaro rispetto al mandatario, mutuatario, ladro, ec.; si deve anche considerare come industriale o almeno eventuale il detto frutto quando nel traffico deriva in circostanze affatto incerte, quando cioè la speranza di lucro fosse eguale al timore di scapito, perchè può equipararsi a giuoco di sorte; è pure industriale quando il frutto appena compensa l' opera, le spese, ec., del trafficante; ma che in tutte le circostanze, e supposti qualsiansi patti, sia sempre e del tutto industriale, i rigidi non potranno giammai convincentemente provare. Ostano le cose nei Capitoli precedenti discorse; ostano le leggi romane, le quali basate sopra questi argomenti approvarono il *fœnus*, il qual contratto per sè stesso, *objective*, e in tutti i casi se fosse contro la naturale equità, non sarebbe, mi penso, stato riconosciuto legittimo e valido da' sapienti giureconsulti, anzi da tutte le colte nazioni, neppure pel foro

esterno; avendo massimamente provato che dalle leggi si considera una quasi locazione del denaro, e che il vero titolo degl' interessi civili è il presunto o lucro cessante o lucro causato al ricevente. Finalmente osterebbero, direi quasi, le dottrine e il consenso dei Ballerini stessi; perocchè si è mostrato essere giustificato il titolo nel sistema proposto da ragioni affatto simili a quelle del lucro cessante. Il perchè siccome questo titolo dai rigidi, anzi da tutti è ammesso siccome giustissimo, così è forza che ancora il lucro causato si ammetta.

180. Ciò che si aggiunge dai Ballerini al num. 10 è affatto insussistente, posto il mio sistema, poichè non solo *parte delle merci* acquistate stanno in luogo del denaro sborsato, e solo per valore a quello eguale, com' essi dicono; ma *tutte le merci* acquistate stanno in luogo del denaro speso. Per verità chi potrebbe assegnare dopo gli acquisti fatti, quale sia la parte di merci che stia in luogo della somma pagata, quale no? Questa stessa ragione però conferma che i suddetti celebri scrittori o prescindevano dal patto convenuto coll' utente di dover trafficare, o certamente consideravano i casi del traffico in cui non ne risulta frutto netto; massimamente aggiungendo essi che nella compra e vendita interviene eguaglianza, e che il compratore può vender ciò che acquistò al prezzo da lui pagato, e talvolta ancora a meno: « Solum (aggiungono) si pluris deinde vendantur » (le merci) ut lucrum obveniat; hoc lucrum non jure pecuniæ sed » industriæ et sortis erit. » Dalle quali espressioni parmi manifesto che i Ballerini considerassero i casi in cui nel traffico la speranza di lucro sia eguale al timore di perdere, e che perciò considerassero quelle circostanze in cui il traffico non dà frutto netto, deducendone in tale ipotesi a buona ragione che il denaro impiegatovi non dà diritto al sovventore di averne interesse alcuno.

181. Mi è d' uopo poi confessare in risposta al num. 11, essere talvolta di miglior condizione il ladro che il trafficante sovvenuto, qualora le circostanze del commercio siano favorevoli. Nè questo è assurdo trattandosi di mera accidentalità. Il ladro, rispetto ai frutti del denaro rubato, è di pari condizione col mandatario, depositario, ec., che trafficano a proprio nome, e perciò anche a proprio pericolo. Tutti costoro fanno sue le merci acquistate col denaro altrui, senza avere contratto (si noti) obbligazione alcuna precedente per la speranza di guadagnare. Il guadagno risulta dalle merci; dunque il guadagno è tutto loro proprio. Al contrario il detto trafficante fa sue bensì le merci e il guadagno di quelle, ma sin da prima calcolandosi sulle medesime utilità scomputati i pericoli, le spese, l' opera o industria e gli altri titoli onerosi; pattuì e si obbligò giustamente, sino da che ricevette il denaro, di compensare il sovventore di parte del frutto netto derivante come da causa parziale dal denaro ricevuto. Il sovvenuto o ricevente non può quindi in questa ipotesi allegare

disuguaglianza nè ingiustizia di contratto; che monta dunque se il ladro sia in alcun caso di migliore condizione? Dissi in alcun caso, ec., perocchè deve esso antistare ad ogni danno e ad ogni cessazione di lucro del derubato, per cui non saranno frequenti le volte che potrà calcolare frutto netto sulla somma rubata. Inoltre il ladro molte volte non ha compenso nè di spese, nè di opere, nè di pericoli; perchè tutto anche perdendo deve ciò non ostante al derubato la sorte, non che compenso del danno a lui recato e del lucro a lui cessato. Che se in alcuna circostanza guadagni, o sarà sua avventura come se giuocasse a sorte, o certamente sarà prodotto di cosa divenuta sua, cioè di merci acquistate a proprio nome senza obbligo alcuno precedente.

182. Nè fa difficoltà il num. 12, cui dopo le cose discorse è spedita la risposta. Imperocchè giusta si riconosce la legge 13, § 1, ff. *Commodati*, in cui si sanziona che se alcuno, anche senza il mandato del padrone, dia a locazione il cavallo il quale fu ricevuto a comodato (e perciò fu ricevuto da usare gratuitamente); appartengono tali mercedi non al locatore ma al padrone del cavallo locato. Se non che non è secondo ragione l' illazione dei Ballerini, che cioè se anche il denaro per sua natura fruttasse dovrebbero il mandatario, il ladro, ec., restituire al padrone del denaro sorte ed interessi. Non è, dissi, secondo ragione questa loro illazione. Imperciocchè ben si conosce che restando il cavallo in proprietà assoluta del comodante, tutte le accessioni od aumenti dal cavallo derivanti spettano a lui, e non a chi lo ebbe soltanto da usare a propria comodità. Al contrario, perchè appunto (come ammettono i Ballerini stessi) le merci comprate col denaro depositato o rubato sono in proprietà del ladro e del depositario, così a costoro i frutti appartengono senza obbligo di spartirli con alcun altro. La vera ragion dunque di differenza dalla esposizione di fatto di cui la legge 13 citata, dalla supposizione del depositario, ladro, ec., che comprano sta in questo, che il ladro e il depositario non avevano obbligazione d' impiegare il denaro in cosa fruttifera, e perciò deve attribuirsi alla loro industria l' averne fatto quest' uso, principalmente contrattando a proprio nome, e facendo proprie le merci da cui il guadagno derivò. Conciossiachè il denaro è pegno bensì di tutte le cose in commercio, ma praticamente ed in fatto non appartiene piuttosto alla classe delle fruttifere che a quella delle infruttifere; e perciò è da attribuirsi a chi lo spende l' impiegarlo piuttosto nelle prime, di quello che nelle seconde. Nel caso poi del cavallo locato il comodatario trasse vantaggio oltre il convenuto da cosa che non era sua, quindi è giusto che restituisca le mercedi ricavatene. Del pari supposto che si calcoli ragionevolmente frutto netto dalle cose col denaro acquistate, il sovvenuto sarà bensì proprietario effettivamente della sorte e dei frutti delle cose stesse; ma siccome esso ha contratto precedente obbligazione di acquistar cosa

che frutta, e di dar l' equivalente di parte di tali frutti netti al sovventore, così non potrà ricusarsi di adempiere all' obbligazione medesima senza oltraggio della giustizia; poichè, come si dimostrò, il denaro in quella circostanza gli fu causa positiva benchè istrumentale del suddetto frutto netto.

183. Si concede inoltre quanto al num. 13 sostengono i Ballerini, che cioè il pericolo «*negotiatoris ne fallat*» è accidentale al contratto, e che, come talvolta si ammette nel mutuo propriamente tale, così può ammettersi in altri contratti; ma però che non è titolo intrinseco nè inseparabile dal dar denaro a frutto. In ciò convengo pienamente ragionando secondo la naturale equità. È da avvertire però che le leggi civili considerano assai questo pericolo di non poter esigere la sorte, quindi qualora non vi sia convenzione in contrario, chi dà denaro ad interesse a proprio pericolo si considera che lo abbia dato anche a proprio nome, e per questo a lui si aggiudicano i frutti o interessi. Ma fu già detto nel Capitolo XIII che tali disposizioni riguardano il regime generale e il foro esterno, e si fondano su presunzioni le quali non essere destituite di fondamento siamo da trista esperienza frequentemente ammaestrati.

184. Convengo pure in parte coi Ballerini nell' ultimo num. 14, che cioè quantunque fosse vero non esser trasferito il dominio del denaro, nè della cosa al denaro sostituita nel ricevente; tuttavia il contratto sarebbe ingiusto. Se non che è da limitarsi pure questa tesi ai casi che nè il denaro nè la cosa con quello acquistata producesse frutto netto; o se la cosa fosse produttiva, qualora mancasse il patto tanto esplicito quanto implicito di doverla acquistare, allora regge il principio da loro posto, perchè il capitalista non avrebbe ragione al di più della sorte. Che se la cosa frutto netto produca, e sia obbligato per patto il sovvenuto a comprarla, e questo patto possa pienamente eseguirsi; chi negherebbe al capitalista compenso di quella speranza oltre la sorte la quale già era esistente all' atto della contrattazione?

185. Da tutto ciò parmi palese, o non avere i Ballerini avuto altro intendimento che di provare ingiusto l' interesse del denaro nei casi da me approvati e nella tesi esposti; o certamente, checchè abbiano essi pensato, i loro argomenti non essere convincenti in altre supposizioni; e perciò poter essere in parte conciliati secondo le traccie che ho divisate. Sin qui del cap. 2.° del citato opuscolo 2.°

186. Nel seguente cap. 3.° dell' opuscolo medesimo i Ballerini tendono direttamente a provare ingiusti sì il contratto trino, come il contratto *Commissionis* proposto dal p. Maignan nel libro intitolato «*De usu licito pecuniæ*». Non è d' uopo che io più distesamente ripeta, trattandosi di nozione notissima, consistere il trino contratto nel dar denaro od altra cosa a taluno a società, rilasciandogli tutto il guadagno sperato, col peso al ricevente di garantire la sorte o capi-

tale in ogni evento, e di più di dare al sovventore alcun lucro moderato.

Non è diverso notabilmente da questo contratto l' altro chiamato *Commissionis* « quo pecunia (secondo che i Ballerini al num. » 16 lo propongono) cuipiam committitur negotianda cum tertia, ex. » gr., lucri parte, remissa eidem alia tertia parte lucri pro assecura- » tione sortis, ita ut capitalistæ tertia pars initio contractus taxanda, » ex. gr. quatuor, vel quinque in centum tuta, capitali tuto, maneat; » quæ taxatio lucri alias incerti sine hujus virtuali emptione fieri » non potest. »

Il trino contratto da prima fu difeso come valido e giusto da Martino Navarro, cui si oppose Domenico Soto. I teologi di poi si divisero; alcuni seguirono il primo, altri il secondo. Il p. Daniele Concina scrisse molte dissertazioni contro questo contratto per dimostrarlo usurario. Per non mancare alla promessa brevità mi limiterò a tracciare la conciliazione su questo punto dei Ballerini, dalla quale facile sarà rilevare la conciliazione anche per gli altri.

187. Pertanto a provare ingiusti i tre contratti i Ballerini ragionano così: nelle dette convenzioni non concorre eguaglianza fra le parti (num. 17), imperocchè il socio capitalista esige guadagno, e ricusa di sottostare al danno; anzi, anche nel caso di sventura e di danno, esige tuttavia capitale e lucro. Pure spesso il socio che traffica, anzichè guadagnare scapita e perde. Le stesse leggi romane (num. 18), dichiararono ingiuste tali convenzioni l. 29, ff. *Pro socio*. Nè osta che la citata legge sanzioni: « Ita coiri societatem posse, ut nullius par- » tem damni alter sentiat, lucrum vero commune sit; » conciossiachè (rispondono): « Hæc enim accipienda intelliguntur ex contextu » non de capitalista, sed de eo qui operam contulit, *quod ita demum* » *valebit*, inquit eadem lex, *si tanti sit opera quanti damnum* » *est*. « Anzi Savary (num. 19), espertissimo nel giudicare della intrinseca giustizia dei patti intorno al traffico, dichiarò con sentenza del giorno 10 gennaio 1681, nullo il contratto trino. Di più gli stessi Mollineo e Amesio (num. 20), i quali pur difendono le usure, tuttavia confessano che se l' utente perde e scapita per caso fortuito, non deve i frutti al capitalista, e talvolta neppure parte della sorte. Si guardino i teologi benigni dal deviare dalle dette traccie di equità più di coloro. Anche colla ragione (num. 21), si dimostra ingiusto il contratto trino. Felicissimi traffici (e felicissimi tutti non debbono supporsi) non rendono al capitalista per titolo di società che il 6 o al più il 7 per cento, come asseriscono i pratici. Assicurando poi il solo frutto sogliono i mercatanti obbligarsi al 4 e talvolta solo al 3 1/2 per cento, con patto di percepire tutto il prodotto della società. Ciò posto, come resterà compenso all' utente per l' assicurazione della sorte nel contratto trino? Perchè questo contratto fosse giusto, bisognerebbe che la società rendesse il 15 per cento. » Quæ autem

» negotia (chieggono i Ballerini) nostris in regionibus ducatos 15 et » amplius annui lucri in 100 quotannis referunt? » Di più è diversa (num. 22) l' assicurazione da pericoli *noti*, dall' assicurazione da pericoli *indeterminati*, che possono avvenire nel commercio senza averli preveduti. Per l' assicurazione dai pericoli di mare dall' Inghilterra in Italia si suol esigere l' uno o due per cento. Quanto non si esigerebbe per l' assicurazione dai pericoli di viaggi, per l' incertezza della vendita lucrosa da farsi delle merci, per le difficoltà di esigere dai compratori, i quali sono ignoti? Il cardinale De Luca (num. 23) insegna, che se fosse giusto il trino contratto bisognerebbe che la società rendesse il 30 per cento. Qual ingiustizia pertanto pretender assicurazione di sorte e frutto, massimamente in alcuni e laboriosi traffici, nei quali non la terza parte ma la metà è dovuta all' industria? Ma si potrebbe opporre (num. 24) almeno il contratto trino sarà giusto in alcuni casi di traffico felicemente riuscito: ma (rispondono essi) che « in illo verum latet mutuum, vel si societas » prætendatur ea justo lucri titulo caret. » Eccone il perchè (num. 25) se si assicura l' opera del trafficante, cessa di essere società e passa in locazione di opera: così se si assicura il capitale, cessa di essere società e dovrebbe passare in locazione di denaro. Ma ciò non può essere perchè: « Locatio in pecuniam ad consumptionis usum » traditam (ut in negotiatione evenit) haudquaquam cadens, fœnus » pariat, ac omni jure improbetur. » Ma v' ha di più, se anche il denaro restasse del sovventore, non avrebbe egli diritto agl' interessi se non volesse sottostare ai pericoli del traffico; come è provato dalla parità del ladro, che commerciando a proprio pericolo guadagna a tutto suo proprio vantaggio. Se il denaro fosse suscettivo di locazione dovrebbe il ladro restituire i frutti del denaro rubato, come deve restituire le mercedi del cavallo rubato dato a nolo. È dunque vera società (num. 26) se si assicuri o la sorte soltanto, o soltanto il frutto. Invero (num. 27) se il capitalista sovventore fosse veramente socio, dovrebbe essere pagato (nell' ipotesi che il trafficante sovvenuto andasse decotto) coll' avanzo che risultasse dopo pagati tutti i creditori. Al contrario il sovventore si considera uno dei creditori, e va del pari con loro. Dunque non è socio. Savary a questo argomento non potè rispondere. È dunque (num. 28) il contratto trino vero mutuo. Il contratto moatra è condannato benchè sia giusto con diverse persone. Così nei tre contratti: « Separatim » forte de hoc agi posset (proseguono i Ballerini) si justum cautio» nis pretium libere statuatur: at in ipsa societate contrahenda, hæc » obligatio, quæ societatis naturæ contraria est, imponi nequit, quin » ipsa destruatur societas. » Gli stessi difensori (num. 30) dei tre contratti dicono, doversi fare separatamente le due assicurazioni di sorte e frutto, e doversi lasciar libero il socio trafficante ad obbligarsi o non obbligarsi a tali convenzioni. Pretende taluno (num. 31)

che qualora si dà denaro a mercatanti ad interesse sia intervenuto implicitamente il detto trino contratto. Ma lo stesso Navarro oppone che in questa ipotesi sarebbero inutili tante questioni intorno ai frutti delle doti, dei censi; inutile la Bolla di s. Pio V, per discernere i cambi leciti dagli illeciti; inutile l' altra Bolla di Sisto V. *Detestabilis*, ec. Tanto più poi apparisce falsa l'opinione sull' implicito trino contratto in quanto si è mostrato intrinsecamente nullo anche il trino contratto *esplicito*. La società (num. 32) d'animali dà frutto *naturale*, e il ladro dovrebbe restituirli; il denaro dà frutto *industriale* dovuto all' opera e ai pericoli. Nella prima società potrebbe talvolta assicurarsi sorte e frutto, ma ciò è proibito « in praxi ra- » rissima, et periculi plena in fortuitis nec difficilibus animalium ca- » sibus rusticorum conditioni gravissima. » Al contrario la società di denaro è sempre ingiusta colla doppia assicurazione. Oppongono alcuni (num. 33) col dar denaro da trafficare si può ottenere assicurazione di sorte e frutto contrattando con diverse persone; perchè ciò non sarà giusto contrattando col medesimo socio trafficante? Rispondono i Ballerini, neppure con diverse persone potersi ottenere con giustizia la detta doppia assicurazione; perchè chi non vuol sottostare ai pericoli della sorte non può aver diritto neppure al guadagno, il quale, rispetto al capitale, deriva unicamente dalle eventualità inseparabili dal traffico. Si dirà (num. 34) è frutto d' industria l'avere stipulato il 7 per cento benchè il 6 potesse bastare. Se taluno avesse garantito il capitale d'un mercatante stipulando il 5 per cento, perchè non potrebbe gravare un altro di questa responsabilità col pagargli il 4 per cento? Se dunque rispetto al capitalista non vi fosse industria di traffico in rigoroso senso, vi può essere industria nella detta compra e vendita. Rispondono i Ballerini (num. 35) che il lucro nell' ipotesi non deriverebbe dalla società ma da altra convenzione, e perciò cadrebbe il sistema del trino contratto; poichè niuno pensò giammai alla detta industria, nè da quella ma dalla società si aspetta guadagno nel contratto suddetto; finalmente che « hoc » lucrum *cocionatorium*, » il quale turpe sembrò agli stessi gentili, non deve ammettersi da' teologi cattolici. Ma se anche si concedesse (num. 36) essere giusto in qualche caso il detto lucro *cocionatorio* con diverse persone, rispetto al medesimo trafficante non sarebbe giusto giammai: poichè 1.° appena si otterrebbe in alcuni traffici e da alcuni mercatanti diversi il detto guadagno; perciò si deve ritenere un solo trafficante aver accettato tali pesi e maggiori, soltanto per timore di non ottenere il denaro chiesto. 2.° I patti che sono giusti rispetto a due (num. 37), non lo sono sempre rispetto al medesimo contraente. Ciò è provato dal contratto moatra dichiarato ingiusto. Così avverrebbe nel caso del lucro cocionatorio, il quale se potesse essere giusto rispetto a due diversi assicuratori, nol potrebbe essere rispetto al medesimo; laonde il consenso di tali mercatanti

nell' obbligarsi alla restituzione della sorte e del frutto in ogni evento o deriva da timore o da errore. Si opporrà (num. 38) i mercatanti col denaro altrui possono guadagnare, e guadagnar non possono i capitalisti col denaro proprio. Rispondono i Ballerini: se questo argomento provasse, proverebbe ancora che il ladro deve restituire il guadagno provenuto dal denaro rubato, lo che è falso. Inoltre il denaro può fruttare solo pel titolo dei pericoli cui viene esposto nel commercio. Chi ricusa di sottostare ai detti pericoli non ha titolo di conseguir lucro. Pertanto nel contratto trino si esige guadagno dal denaro che è di sua natura sterile, come appunto avviene nel mutuo, e perciò contiene la malizia dell' usura. Dunque il contratto trino (num. 39) o non è vero contratto di società, ma vero mutuo; oppure se fosse contratto di società, niun titolo e niun diritto spetterebbe al capitalista di ottenere più della sorte. Queste sono le ragioni dei Ballerini esposte nel cap. 3.° opuscolo 2.° Nei seguenti numeri fino al fine del capitolo, tendono essi a confermare la nullità del contratto trino con alcune autorità di Canoni e Costituzioni apostoliche.

188. Parmi che dalle risposte date alle opposizioni dei Ballerini nell' antecedente capitolo 2.°, e dalla conciliazione ivi colla mia opinione tracciata, parmi, dissi, che potrassi di leggeri in parte rispondere e in parte conciliare anche le altre opposizioni dei medesimi in questo cap. 3.° Starommi dunque contento delle brevi osservazioni che soggiungo, ricordando che il contratto da me proposto differisce dal contratto trino, e che perciò tutte le opposizioni contro questo non ostano alla mia opinione.

E primieramente è falso, posto il mio sistema, ciò che dai Ballerini si asserisce (num. 17). Imperocchè il sovvenuto che traffica deve bensì sottostare alle spese, ai pericoli della sorte, ma perchè ne ottenne adequato compenso consistente nella cessione della fondata speranza di parte di guadagno, quale era dovuta al sovventore. Conciossiachè ho dimostrato che talvolta il denaro unito all' industria non solo produce tanto da compensare ogni titolo oneroso, ma che ancora dà frutto netto.

189. Nè osta la l. 29 ff. *Pro socio* (in contrario citata num. 18) perocchè il testo non è da riferire tassativamente all' ipotesi in cui l' opera del trafficante sia valutata quanto il timore di scapito e di danno; nè la detta disposizione di legge deve intendersi rispetto al sovvenuto così da non potersi in caso alcuno applicare al capitalista sovventore; ma ivi parlasi del trafficante a modo di esemplificazione. E in vero i commentatori del romano diritto (cui unicamente devesi aver ricorso per intendere lo spirito delle menzionate leggi) insegnano, ivi ragionarsi del trafficante che sia più degli altri socii industrioso, o perchè navighi solo, o perchè solo viaggi, e per queste ragioni lui potere per patto essere esente dal danno, perchè ciò av-

viene più spesso, ma non già a modo di regola tassativa. Ciò attestano Ugone Grozio, Arnoldo, Vinnio citati dal Voet tit. *Pro socio*, num. 8. Vinnio ragiona così lib. 1.° *Scelect. Quæst.* cap. 53 in fine: » Quapropter existimandum potius est, Servium in reddenda ratione suæ sententiæ *respexisse ad id, quod plerumque evenit* ut scilicet unius opera sit pretiosior, et plus societati prosit, quam alterius: *de quo tamen in singulis personis inquirendum non sit*, cum ad æquitatem pacti quod contra Mucium admittit defendendam, sufficiet id evenire posse, et *frequenter etiam evenire*: neque aliam fuisse mentem Ulpiani, eum nimiam duntaxat improbasse inæqualitatem in dicta l. si non fuerint 29 ff. *Pro socio*. Ut ut vero sit, usus hujusmodi conventiones sustinet, ut post Angelum, Porcium, et alios testatur Wesembecius ad § 2. *Instit. de societ. et in parat.* ff. eod. num. 7, adde Menoch. 2 arb. *Jud. quæst.* cas. 125.

Perciò appunto Cujaccio nel lib. 4.° *Prior. Cod. Instit.* al tit. 37 *Pro socio*, nel luogo riferito sopra, dichiara ingiusta la società: » si convenerit ut uni *cederet lucrum in solidum*, *et alteri damnum in solidum*: hanc enim societatem Cassius solebat appellare leoninam .... Et placet quod dicitur etiam, et quod Azo notavit, eam societatem esse injustam, si convenerit ut unus lucri nullam partem ferret, et veniret in partem damni: et ut ex tit. Inst. de societate intelligitur. » Laonde il medesimo Cujaccio nel lib. 32 Pauli ad Edictum ad l. 3 et 13 *Pro socio* § ultimo insegna, esser nulla la società « si conventiones adjectæ societati sint captiosæ mihi, et *damnosæ nimis* .... ipso jure rescindi societatem non ob id solum quod coita sit dolo malo adversarii, sed etiam si dolus adversarii absit, *ob fraudem scilicet nimiam*, et læsiones alterutrius, in quam reipsa incautus inciderit. » È dunque *nulla* la società, secondo le leggi romane, solo quando intervenga gravissimo danno e lesione enorme, ad esempio, quando l' uno dei socii sia responsabile di parte del danno, e non aspetti lucro alcuno; quando tutto il lucro sia di un solo e il danno tutto di un altro, non già quando essendo per patto l' uno esente dal danno aspetti parte di guadagno (ciò che può pattuirsi), come Vinnio espressamente insegna, non solo a favore del socio trafficante che presta l' opera, ma ancora a favore del capitalista, massimamente quando la somma data a società sia cospicua, e si giudichi influire al guadagno più di ciò che contribuirono gli altri socii. È vano pertanto invocare le leggi romane in questo argomento, e maggiormente se si considerino in complesso tutte le altre osservazioni già sopra esposte.

190. Ai num. 19 e 20 si risponde che rettamente Savary, Mollineo e Amesio dichiararono, doversi condonare i frutti e parte di sorte al sovvenuto qualora esso per caso fortuito notabilmente perdesse; ma ciò è giusto qualora non siasi ragionevolmente calcolato

frutto netto, poichè in questa supposizione non avrebbe il trafficante avuto compenso dei titoli onerosi assunti, e il guadagno ottenuto si ridurrebbe a mera eventualità da paragonarsi alla vincita da giuoco di sorte, il qual guadagno sarebbe perciò dovuto unicamente al trafficante stesso. All' opposto qualora il compenso dei detti titoli sia stato giustamente calcolato, porto opinione che nè mercatanti, nè teologi proveranno giammai ingiusta, nè contro equità la convenzione di dare al capitalista sovventore parte di frutto netto derivante come da causa dal denaro da lui somministrato.

È da osservare che il sistema da me proposto non solo dà compenso al sovvenuto nei casi di sventura, cui si limitano i suddetti, ma glielo dà in tutti i casi, per cui Mollineo e Amesio neppure colla limitazione suddetta inducono vera eguaglianza fra le parti contraenti. Conciossiachè se il traffico riesce felicemente per sola eventualità, senza che da prima si potesse calcolare con ragione frutto netto; il capitalista usurperebbe, esigendo gl' interessi, ciò che di diritto spetta al sovvenuto trafficante pei pericoli cui si è esposto. Il perchè nel mio sistema per intrinseche ragioni è limitata la benigna sentenza assai più di quello che ammette la condiscendenza e l' equità di Mollineo e degli altri benigni; per cui tanto più facilmente dovrebbe essere adottato dai rigidi.

191. Contro ciò che si accenna al num. 21, è da negare che felicissimi traffici non rendano al capitalista per sua quota se non il 6 o 7 per cento ad anno. Se ciò potesse valere in alcuni casi e in alcuni luoghi, non potrà sostenersi generalmente e in tutte le evenienze del commercio. So di certa scienza, che una società per tre lustri e più rendeva, non ha molto, il 12, il 15, il 20 e forse più per 100 detratta ogni spesa necessaria, e detratto il compenso e l' onorario dato a chi presiedeva. Perchè mai non avrebbe potuto vendersi dopo tale contratto questa vistosa speranza per assicurare sorte e frutto, contentandosi di guadagno tanto minore? I Ballerini si limitano a parlare del traffico, e al traffico nei nostri paesi; ma la controversia riguarda tutti i popoli, tutte le età, e tutti i contratti utili onerosi: laonde non è da asserire generalmente che niun traffico, niuna società renda frutto netto; perocchè nè ragione intrisseca può addursi a conferma del loro assunto come or ora più si farà palese, che anzi molti fatti notissimi stanno in contrario: neppure è da considerare solo la destinazione del denaro al traffico, ma ad altri contratti ancora che dànno frutto netto con maggior certezza, come la compra di un podere, di una casa, l' intrapresa di manifatture, ec.; giacchè in tutti questi contratti potrebbe aver luogo, se non il contratto trino, bensì il contratto da me proposto fruttifero.

192. Contro il num. 22 si risponde, potersi valutare anche i pericoli indeterminati che possono avvenire nel commercio, prendendo sufficiente norma da ciò che comunemente suole accadere. È

cosa incerta e indeterminata il pericolo di naufragio per trasportar merci dall' Inghilterra in Italia; pure, come riferiscono gli stessi Ballerini, si esige l'uno o due per cento: più facilmente potrebbero calcolarsi i pericoli di trasporto per terra, e a meno dovrebbero stimarsi. Vero è che i compratori talvolta sono incerti, tal altra però possono essere anche designati, potendo sapersi che desiderano tali merci. A discernere se siano essi solvibili spetta alla diligenza e sagacità del venditore il quale deve usare le ordinarie cautele, valutando i pericoli cui si espone anche dopo le cautele medesime. Più difficile sarà praticamente valutare l' incertezza della vendita con guadagno, perchè spesso la speranza di lucro è presso che eguale al timore di perdita; e se per alcuna congettura prepondera la speranza, non può dirsi abbastanza fondata da calcolare frutto netto: e in questa ipotesi ho già provato essere ingiusto pattuire l' interesse sul denaro; se non che non sempre la speranza di guadagno è così tenue, nè così poco fondata. Potrei rispondere da ultimo che, secondo le cose dimostrate nei primi Capitoli, alcuni traffici in circostanze assai favorevoli dànno così pingue utilità, che se per metà o per più della metà ancora fosse dovuta all' industria, opera, ec., l'altra parte non tenue avrebbe ragione di frutto netto da spartirsi quindi fra sovventore e sovvenuto.

193. Pare che i Ballerini si siano avveduti, che per niuna ragione intrinseca restava provato che il traffico e la società qualsiasi non possa dare giammai frutto netto, giacchè nei num. 24 e 25 seguenti si sono sforzati di nuovo di provare, ridursi il contratto trino, o a mutuo o anche a società, ma senza titolo o ragione a favore del capitalista di ottenere più della sorte. Se sia assicurata la sorte, dicono essi, cessa di essere società come cessa di essere società, se venga assicurata l' opera del mercatante.

Tutto ciò si conceda pure, io rispondo, ma domando, si vorrà poi dedurre che se non è più contratto di società, neppure sia altro contratto giusto e valido? La conseguenza non sarebbe legittima, sì perchè fu provato concorrere l' eguaglianza fra le parti, sì perchè trattasi, come dissi già, di contratti di natura diversa, dei quali benchè l' uno sia invalido può valer l' altro: per lo che ammetto io pure che dopo l' assicurazione della sorte e del frutto, il contratto in senso rigoroso prenda natura diversa dalla società; però sostengo essere contratto valido, il quale ha la sua origine dalla società, purchè però la società sia per dare frutto netto.

Se non che si replica dagli oppositori, se non è più società dovrebb' essere locazione del denaro, lo che non può essere perchè il denaro nel traffico è dato da consumare coll' uso. Rispondo, di nuovo convengo che neppure sia locazione il contratto suddetto, ma ciò prova forse che sia contratto invalido? Quale ripugnanza troverebbero i rigidi in queste mie asserzioni? Forse che non vi sono

tanti contratti innominati giustissimi, affatto diversi dalla società e dalla locazione? Ma ciò sarà più dichiarato in appresso.

194. Dall' asserire gli oppositori che nel traffico il denaro è *dato da consumare coll' uso*, palesemente si conosce, ch' essi ragionano nel supposto di cui la tesi presa a dimostrare in questo Capitolo, che perciò implicitamente hanno ammessa la conciliazione che vado provando. Parmi utile quindi inculcare che il denaro bensì è dato talvolta da consumare coll' uso, quando cioè il ricevente non sia obbligato nè in forza di patto esplicito nè di patto implicito a trafficare; ma solo si conghietturi ch' esso vorrà impiegarlo nel commercio, oppure quando questo patto di trafficare non sia pienamente eseguibile al sovvenuto, e appunto o l' una o l' altra di tali ipotesi spesso si verifica praticamente; laonde ben si conosce che i loro ragionamenti sono allora convincenti. Si ponga al contrario che il denaro sia destinato per patto eseguibile a comprare un podere, a fare una fabbrica, ad eseguire una compra di merci che fra alcuni mesi darà con somma probabilità e quasi certezza il guadagno di cento monete netto da ogni spesa; si dirà allora in senso morale e nella estimazione de' saggi che il denaro sia dato da consumare coll' uso? Ogni ragione per certo vi ripugnerebbe. Che poi il denaro frutti soltanto in queste e simili circostanze e nulla più hanno provato i benigni coi loro argomenti, come fu dimostrato nel Cap. XIII e si confermerà nel seguente.

Parmi che questo equivoco abbia oscurato di molto la nostra controversia. Dall' essere una cosa consuntibile in rigoroso senso, cioè dal *poter essa venir meno nell' uso e mancare affatto* in ragione dell' uso medesimo senza produrre effetti stimabili a prezzo, pare siasi dedotto che tali cose *non possono darsi se non da così consumare* e non altrimenti. Questo però è principio falso, come apparisce dall' analisi da me data delle cose che fruttano, avendo provato nel Cap. IX che quelle cose ancora le quali per sè e d' ordinario non fruttano, possono in senso morale fruttare o aumentarsi di valore alcuna volta, usate nelle manifatture o nel traffico in favorevoli circostanze con effetti utilissimi oltre la sorte. E in vero servono bensì, ad esempio, pane e vino e tutti i commestibili secondo la loro natura per alimento; ciò non ostante nel commercio spesso servono e sono usati unicamente a materia di contratti lucrosi, locchè si verifica spessissimo rispetto ai venditori di tali merci. Va allora a dire che costoro vendendo hanno consumato coll' uso nel detto senso il pane e il vino, ec. Consumato? se hanno in contanti l' equivalente con cui ad ogni richiesta possono tosto avere altrettanto pane e vino, restando loro non tenue guadagno di più, pagate tutte le spese e compensata l' opera prestata? Così dicasi del denaro, il quale può darsi da spendere ad arbitrio del ricevente, o da disperdere o da acquistare cibo e bevanda o altre cose che non producono frutto

netto, e allora gli effetti dell' uso non saranno da stimare oltre la sorte. Ma il denaro può darsi ancora da acquistare cose fruttifere nel senso spiegato. Può dunque conchiudersi che dall' essere date cose consuntibili voler inferire che realmente e necessariamente quelle siano date da consumare in proprio senso coll' uso, o sarebbe abuso di termini, o non sarebbe illazione secondo ragione (vedi il numero 9).

Segue che dar denaro da far acquisto, ad esempio, di cibi per nutrimento del sovvenuto, sarebbe vero mutuo, e perciò contratto sempre e intrinsecamente gratuito; dar denaro da comprar cibi da vendere utilmente con frutto netto, e molto più da comperar poderi e case, ec., sarebbe contratto che avrebbe analogia colla società e colla locazione, ma differirebbe dall' una e dall' altra perchè la proprietà delle cose comprate spetterebbe di fatto unicamente al sovvenuto; sarebbe però contratto valido e giusto benchè fosse pattuito moderato interesse.

195. Non essere contro il mio sistema la parità del ladro, che non deve i frutti del denaro rubato ma solo la sorte, si è provato sopra.

196. I numeri 26 e 27 ricevono risposta dalle cose dette. Se Savary sostenne che dopo l' assicurazione della sorte e dell' interesse duri tuttavia la società, gli era in vero difficile dar ragione del come il sovventore andasse di pari passo cogli altri creditori in caso di fallimento del sovvenuto, quando invece se costui fosse e rimanesse sempre socio, avrebbe dovuto essere pagato dopo tutti i creditori. Se non che io non sono di questo parere, quindi parmi spontanea la risposta; il contratto avere natura diversa dalla società, e perciò non fa difficoltà essere il capitalista divenuto unicamente creditore. Nè si ripeta niun contratto vero esistere all' atto della concessione del denaro, ed essere perciò più apparenza che realtà di contratti. Imperocchè potranno forse essere contratti apparenti negli altri sistemi dei benigni, non già secondo la mia opinione. L' esame delle circostanze di fatto massimamente del sovvenuto, e la destinazione del denaro a cose fruttifere conosciuta per certezza morale, e pattuita come io propongo esplicitamente da' contraenti, fanno fede che trattasi non di apparente ma di vera e reale contrattazione. Ora posto che l' acquisto sia per dare frutto netto, perchè mai, chieggo io, non potrà il capitalista sovventore cedere al sovvenuto tutto il prodotto sperato, per ricevere di poi l' equivalente del capitale e del frutto che sarebbe stato di suo diritto, detratta ogni spesa, opera, ec., se avesse voluto essere partecipe della società, restando per tale cessione semplice creditore? Questo contratto dunque è diverso dalla società, è diverso ancora dalla locazione e molto più dal mutuo, ma però è valido e giusto. Se non che questa medesima ragione dei Ballerini prova, se ben si considera, ch' essi prescindevano ap-

punto da ogni destinazione del denaro; poichè allora sì che verificasi non aver luogo il titolo degl' interessi.

197. La parità dedotta dal contratto moatra (num. 28) non osta punto alle cose discorse. Parmi da prima che il contratto moatra o non avvenga d' ordinario con diversi contraenti, coi quali non sogliono concorrere tutti gli essenziali constitutivi di tal contratto; oppure se concorressero tutti i constitutivi del contratto medesimo, sembrami facile provarlo ingiusto tanto rispetto a più contraenti quanto rispetto a un solo. L' ingiustizia del contratto moatra consiste nel vendere una cosa a prezzo sommo, imponendo inoltre al compratore l' obbligo di rivenderla a prezzo infimo. Rispetto a diversi contraenti questo patto suol essere senza scopo, cioè senza l' intento di guadagnare notabilmente, e perciò d' ordinario non si appone; giacchè a me non suole interessare che sia venduta a un terzo a prezzo infimo la cosa da me vendutagli a prezzo sommo: perciò il venditore suole esigere bensì tal retrovendita a proprio favore per avidità di lucro, ma non suole curarsi che sia fatta a un terzo; e allora mancando il detto patto cessa l' ingiustizia, come prova il Viva nel Commentario alla proposizione 40 condannata da Innocenzo XI. Poniamo ora che nella vendita a prezzo sommo sia stato aggiunto l' obbligo al compratore di rivendere le cose acquistate anche a un terzo a prezzo infimo; non sarà ingiusto il contratto come se dovessero rivendersi allo stesso primo mercatante? A chi compra a prezzo sommo imporre altri pesi ed obblighi è sempre contro giustizia; ma nel supposto contratto oltre il prezzo sommo si sarebbe ingiunto al compratore l' obbligo assai gravoso di rivendere le cose acquistate a un terzo a prezzo infimo; dunque si sarebbero ecceduti senza meno i limiti della giustizia. E dunque manifesto che se non è stato ingiunto l' obbligo a chi compra a prezzo sommo di rivendere ad infimo, non è contratto ingiusto nè vero contratto moatra, come conferma lo stesso Viva nel luogo citato. Che se tale obbligo sia stato ingiunto, allora è vero contratto moatra, sempre ingiusto sì rispetto a un solo come rispetto a diversi contraenti. Ciò stesso può dirsi del dar denaro destinandolo per patto eseguibile a cosa fruttifera. Se la cessione della sorte insieme e del frutto sarà contro giustizia rispetto a un solo, sarà contro giustizia rispetto ancora a più, per l' intrinseca ragione che la giustizia riguarda l' eguaglianza e non il numero o la qualità delle persone contraenti; perciò se è mantenuta l'eguaglianza rispetto a molti, d' uopo è che sia mantenuta ancora rispetto a un solo, qualora però concorrano gli stessi estremi e gli stessi constitutivi essenziali. Se pertanto non è contro giustizia vendere a prezzo sommo una cosa, senza imporre obbligo alcuno nè esplicito nè implicito al compratore, e di poi comprare la cosa stessa a prezzo infimo, maggiormente è da giudicar giusto dar danaro ad interesse quando sia

per dare frutto netto, poichè in quel contratto chi così compra e tosto vende ne risente scapito; in questo il sovvenuto ne risente grande utilità oltre la sorte, per cui è somma la disparità del contratto moatra al contratto che io difendo giusto.

198. A favorire e rendere illeso da angherie il sovvenuto ho stabilito nel sistema, lui doversi lasciare non solo libero ad assumere l' obbligazione di restituire sorte e frutto, come riferiscono i Ballerini (num. 30) essere ammesso dai difensori del trino contratto; ma ho aggiunto di più, doversi esaminare le circostanze pratiche di lui, affine di avere certezza morale che il denaro sia destinato per patto, e con piena facoltà di eseguire il patto stesso, a cosa che sarà per produrre frutto netto: laonde sempre più ad equità conforme si deve riconoscere la conciliazione che vo insinuando.

199. Non convengo con quelli che ammettono in ogni caso di somministrazioni di denaro a mercatanti, essere sempre intervenuto implicitamente il contratto trino. Imperocchè parmi fondata la riflessione del Navarro, di cui (num. 31), che cioè in questa supposizione sarebbero inutili tante quistioni intorno ai frutti delle doti, dei censi, ec. Soggiungerei anzi che ammettendo in ogni caso di tali somministrazioni il trino contratto senz' altro esame, molte volte si esigerebbe ciò che spetta unicamente al sovvenuto per l' opera sua prestata e pei rischi cui si è esposto, ec.; e che perciò si darebbe causa alle lagrime e alla distruzione delle famiglie contro i reclami dei santi Padri, dei sacri Canoni e della giustizia.

200. Per questo io venero e difendo le Bolle di s. Pio V e di Sisto V, di cui fanno menzione i Ballerini; la seconda delle quali per consentimento degli stessi rigidi, da cui non dissentono i suddetti oppositori al numero seguente 32, stabilisce bensì regola prudente di diritto positivo (la quale poi non è ovunque adottata, come si dirà fra poco), ma non dichiara l' invalidità del contratto in tutti i casi secondo il diritto naturale. Lo scopo del Pontefice, come i Ballerini ammettono, fu di evitare i pericoli di danno de' socii bisognosi, i quali o potevano facilmente essere angariati, o potevano a un tratto perdere ogni loro sostanza in caso di sventura, non fu di dichiarare invalido il contratto per sua natura intrinseca. Nè di ciò serve continuare in più parole, giacchè i contradditori ne convengono. Può dunque esser giusto il pro in alcune circostanze, e non solo quando siano dati animali che dànno frutto *naturale*, ma ancora quando fosse dato un opifizio che dà frutto *civile*, e anche quando sia dato denaro da trafficare in circostanze che sia per rendere frutto netto; poichè allora il prodotto può assomigliarsi per alcun modo a quello dell' opifizio e degl' istrumenti d' arte, considerato il denaro in senso morale, e negli effetti utilissimi che ne derivano.

201. Contro il num. 33 si è già dimostrato che il guadagno non è sempre dovuto unicamente pei pericoli cui viene esposto il denaro

dato da trafficare, perchè alcuna volta anche il traffico dà frutto netto maggiore cioè dell' estimazione di ogni spesa, pericolo, ec., e perciò in questa supposizione sarà giusta la cessione distintamente del capitale e del frutto convenuto sì con diversi come collo stesso contraente. Da ciò stesso però si conferma che i Ballerini mai sempre convengono in una delle ipotesi di cui la tesi presa a sostenere in questo Capitolo. Imperocchè anche qui considerano i casi che il denaro sia destinato a cosa o non produttiva, o produttiva bensì ma non suscettiva di frutto netto, e perciò resta provata la conciliazione che vado illustrando dalle stesse loro ragioni.

202. Concedo che l' ammettere il lucro chiamato *cocionatorio* è ragionare di lucro derivante da compra e vendita, non da società: siccome però io non tengo questa via, nè difendo questo titolo, così poco m' interessa di tenerne discussione. Osserverò solo e di volo intorno ai numeri 34, 35, 36, che quei contratti i quali sono liberi a diversi contraenti, molte volte non lo sono rispetto ad un solo; e che perciò il lucro *cocionatorio* spesso può essere giusto stipulato con diversi mercatanti, ma convenuto col medesimo sovvenuto difficilmente sarà giusto. Si noti però diligentemente che ciò deriverebbe dal non verificarsi gli stessi estremi e gli stessi constitutivi del contratto in entrambe le supposizioni: laonde se rispetto al medesimo sovvenuto fosse veramente libero il patto intorno al detto lucro *cocionatorio*; sarebbe da ammettere tanto giustamente quanto si ammetta rispetto a diversi contraenti. Ciò valga a confermare che la giustizia non fa diversità alcuna precisamente per la qualità, condizione o numero di quelli che contrattano onerosamente. Nè l' ingiustizia del contratto moatra prova contro questo principio, come testè fu dimostrato.

203. La risposta dei Ballerini all'obbiezione, di cui al num. 38, è convincente, ma solo nei seguenti supposti; cioè o qualora manchi il patto di dover col denaro acquistar cosa produttiva, perchè allora è da attribuire al solo utente o sovvenuto l' utile acquisto fatto, e ciò appunto suol avvenire praticamente nel dar denaro a frutto; oppure (se questo patto sia anche esplicitamente o implicitamente intervenuto), qualora il patto stesso non sia pienamente eseguibile all' utente, spesso costretto dalle circostanze di fatto a destinare il denaro ricevuto a cosa che non è per fruttare; oppure finalmente (posto il detto patto pienamente eseguibile al sovvenuto) qualora la cosa da acquistarsi sia produttiva ma non suscettiva di frutto netto, come spesso avviene nel dar denaro da trafficare, perchè allora si usurperebbe dal capitalista sovventore il prezzo dei pericoli, delle spese, o dei rischi del sovvenuto. In queste tre ipotesi la ragione dei benigni, riferita dai Ballerini al citato num. 38, non ha alcuna forza, potendosi sostenere contro di loro a tutta ragione, che appunto: « Mercatoribus lucrari licebit ex nostra pecunia, nobis vero

» dominis non licebit. » Conciossiachè veri padroni del denaro sono divenuti i mercatanti, senza giusto titolo o ragione di dover restituire cosa alcuna più della sorte; e il ladro, il depositario, ec., per ciò stesso non devono restituire i frutti del denaro rubato perchè concorre una delle dette supposizioni, ossia perchè manca il patto d' impiegarlo in cosa fruttifera. Così pure chi non vuol sottostare ai pericoli della sorte d' ordinario non acquista diritto ai frutti derivanti dal commercio, perchè appunto concorre altra delle accennate supposizioni; ossia perchè non si esamina se il traffico sia per rendere o no frutto netto. Ciò non ostante siccome sopra fu provato che in alcune favorevoli circostanze e in forza di patti speciali, il denaro destinato al traffico dà guadagno oltre l' estimazione dei pericoli e oltre gli altri titoli che gravano il sovvenuto, così in questa supposizione l' interesse sarà giusto. Il perchè, mi penso, che se si esamineranno le ragioni e i fondamenti addotti dai Ballerini, si conoscerà ch' essi alludono mai sempre ad una delle tre ipotesi su enunciate, le quali sono identiche con quelle esposte nella tesi presa a sostenere in questo Capitolo; quindi si conoscerà pure che le ragioni loro ammettono conciliazione colle ragioni dei benigni i quali ragionano, o almeno implicitamente alludono, alla ben diversa supposizione che il denaro dato dal capitalista sovventore sia da impiegare per patto eseguibile dal sovvenuto in cosa fruttifera.

204. Pertanto ripeto che io non difendo che sia vero contratto trino dar denaro a frutto, ammetto solo fra questi due contratti alcuna analogia. Nè difendo come giusti in tutte le ipotesi di società i tre contratti, parmi solo che in alcune circostanze potrebbero esser giusti; sostengo bensì che niuna opposizione fatta contro il trino contratto osta al sistema conciliativo che io propongo. Secondo il qual sistema se si esige guadagno dal denaro, si esige quando nella estimazione comune sia divenuto produttivo e fruttifero, non solo senza scapito, ma anzi con notabile sollievo dell' utente. Per le quali considerazioni è palese, essere il contratto che io propongo tanto diverso dal mutuo, quanto è atto e convenzione diversa concedere la proprietà di cosa da servirsene con effetti utilissimi oltre la sorte od il capitale, anzi con eccesso di tale utilità da sorpassare l' estimazione di tutti i pesi sostenuti nell' uso stesso; dal concedere la proprietà di cosa da consumare a un tratto servendosene così che venga a mancare la sostanza della cosa stessa in ragione di quell' uso senza effetti contrattabili oltre il capitale. Posso dunque conchiudere contro il num. 39 che nè la malizia dell' usura, nè di qualsiasi altra ingiustizia può opporsi alla mia opinione.

205. Appellano i Ballerini nei numeri 40 e seguenti ad alcune autorità che stanno, dicono, contro il trino contratto; di conciliare però le quali, considerate in particolare, non mi occupo, perocchè già ne fu additata conciliazione nel Capitolo XII; la qual concilia-

zione dalle cose dette in questo Capitolo riceve forse maggiore conferma. Ciò non pertanto non parmi inutile far conoscere, niuna decisione assoluta e generale esser contro la giustizia dei tre contratti come parmi provato dalle seguenti testimonianze.

Il dottissimo Benedetto XIV. *De Synod Diæces.* lib. 10, cap. 7, benchè sembri star contro al trino contratto e parteggiare con Soto; pure al § 4 lascia la controversia indecisa, contento di riferire le ragioni e autorità che si adducono per l' una e per l' altra parte.

In quanto poi alla interpretazione della Bolla *Detestabilis* di Sisto V, riporta un fatto assai rimarchevole: « Neque his negotium » facessit (scrive il lodato Pontefice) contraria Constitutio Sixti V; » ajunt enim, cardinales Toletum et s. Severinæ quibus concinnan- » dæ Constitutionis cura fuerit a Pontifice commissa, testatos esse » patri Stephano Tuccio societatis Jesu, Sixti mentem fuisse, damna- » re dumtaxat conventiones et pacta quæ in se injusta, illicita, et » usuraria forent, non vero *quæ omni usura vacare probarentur*; » quod refert Comitolus *Respons moral.*, lib. 3, quæst. 12, num. 3, » hisce verbis; » nelle quali parole è riferito lo stesso fatto dal Pontefice narrato. « Quare (conchiude il Comitolo) qui (contractus) ante » legem latam justi erant, post latam quoque licere. » Se non che, soggiungo io, ammettasi pure anche la interpretazione data alla Bolla dai seguaci di Soto; che ne seguirebbe contro il mio sistema? Sia pure che la Bolla abbia dichiarato nulli i detti tre contratti, e che al riferire di Benedetto XIV nel luogo citato § 5: Ex assertione autem » cardinalium Toleti et s. Severinæ aliud non inferri, autumant, ni- » si quod Sixtus noluerit legem novam rogare sed contractum pro- » scribere, quem deprehenderat jam in se turpem, et usuræ labe » fædatum. » Ma neppure questa interpretazione della Bolla osterebbe al mio sistema; imperocchè io pure ammetto che i tre contratti sarebbero ingiusti celebrati nel modo solito e comune, perchè non si esamina praticamente se il denaro o altra cosa data a società sia per dare frutto netto o no, e perchè il titolo del sovventore, prescindendo dal detto esame, resta incerto. Anzi appunto perchè la Bolla dichiara ingiusti per sè stessi i tre soliti contratti secondo l' equità naturale ma non istabilisce legge nuova; la Bolla non osterebbe al contratto da me proposto, essendosi massimamente provato che un tal modo di contrattare sarebbe in tutto conforme al naturale diritto. Nè la Bolla dunque *Detestabilis*, nè Benedetto XIV, nè alcun teologo dichiarò ingiusto il contratto come è da me difeso giusto.

206. A finale conferma del qual assunto soggiungerò, che nel mio supposto non si verrebbero a coprire le usure col contratto trino, come Benedetto XIV oppone (§ 5) a Navarro. Imperocchè non basterebbe rispondere a chi domandasse denaro a mutuo: « nolo » mutuum dare sed societatem tecum inire sub pacto ut me de sor- » te securum facias, et ob majus lucrum quod ex negotiatione pro-

» babiliter spero eventurum, aliquod minus sed certum mihi traden-
» dum promittas: » ma dovrebbesi di più esaminare se le circostanze pratiche tanto del commercio quanto del trafficante presentino tale fondata speranza di guadagno, la quale fosse da stimarsi secondo giustizia più di tutti i pericoli, di tutte le opere, le spese, ec., in modo che frutto netto sia per derivarne. In questa sola supposizione (non frequentissima a dir vero se si parli di destinar denaro al solo traffico) sarebbe giusto l' interesse o il pro, e non in altra supposizione alcuna. Il perchè sempre più è manifesto che Sisto V, Benedetto XIV e i teologi hanno ragionato dei tre contratti considerati ben diversamente da quel contratto che io propongo poter essere valido e lecito. Parmi che la Rota romana alludesse appunto a queste ragioni quando approvò come validi i tre contratti in non poche decisioni conformi, cioè del 4 giugno 1742, del 7 giugno 1743, e del 26 giugno 1744. Anzi tanto prima era stato enunciato nella decis. 74, num. 18, part. 14, Recent. 4 giugno 1663 (e perciò quasi un secolo dopo la Bolla *Detestabilis* la quale fu emanata nel 1586), che il contratto trino veniva senza contrasto approvato e sostenuto valido a Roma e in tutta l' Italia. Ivi: « Id quod redigendum videtur
» ad societatem trium contractuum, nempe societatis initæ sortis
» seu capitalis salvi, et certi moderati lucri *approbatam absque*
» *ulla difficultate Romæ et passim per totam Italiam*, in usu
» præcipue. « È poi da considerare che la citata decisione di Rota approva il frutto del denaro appunto in uno dei casi che debbe essere impiegato per disposizione di legge in cosa fruttifera, chè i concedenti la somma ad interesse erano pupilli e minori, e i riceventi erano mercatanti. Laonde dovendosi sempre impiegare utilmente il denaro dei pupilli; è applicabile a questa esposizione di fatto il commento del cap. *Salubriter* 16 *De usuris*, il quale tratta di caso simile, cioè del frutto del denaro dotale. Questo commento fu dato verso il fine del Capitolo XII. Per lo che anche la citata decisione delle Recent. favorisce il proposto sistema.

207. Dalle quali cose tutte parmi dimostrato che nè intrinseca ragione, nè autorità possa sempre ostare al contratto trino; quindi tanto meno niuna delle ragioni che i rigidi adducono contro i tre contratti ostare alla mia opinione.

208. Sin qui dell' opuscolo secondo dei Ballerini contro il trino contratto: ora un cenno del terzo che è contro i contratti impliciti. Già ho trascritto sopra al num. 186 le parole di questi eruditi scrittori con cui tale sistema riferiscono; ed ho mostrato quello a tante difficoltà soggiacere che deve rigettarsi, se non si dichiara ravvicinandolo alla mia opinione. Resta far notare, a conferma del mio principale scopo, che ragionando essi del contratto in quistione, sempre prescindono da ogni destinazione del denaro; e che perciò anche in questo terzo loro opuscolo considerano la controversia in

diverso aspetto dai benigni. In vero facciamoci a leggere il num. 5 e vi troveremo scritto: « In casu autem si quæramus, quid quisque » velit, cum hosce contractus stipulatur; respondebunt omnes, se » velle *pecuniam post certum tempus restituendam petentibus* » *tradere, et ex eadem interim lucrum capere;* quorum primum » re ipsa mutuum est, cui mutui definitio competit: hoc vero al- » terum est lucrum ex mutuo, idest usura. »

209. Se fosse vero che il sovventore pattuisse soltanto la restituzione del denaro dopo alcun tempo e nel frattanto ne volesse frutto, commetterebbe usura non ne dubito; ma questa non è la mia supposizione. Esigo molte altre condizioni, e massimamente che per patto eseguibile all' utente la somma sia destinata a cosa producente frutto netto; nè da questa supposizione sono alieni i benigni, come nel Capitolo antecedente ho mostrato e di nuovo dirò nel seguente. Pertanto quando concorra la detta destinazione del denaro il mutuo resta escluso, perchè questo contratto essenzialmente consiste nel dar cosa da consumare coll' uso (num. 89, fino al num. 92); e dar denaro obbligando il ricevente a permutarlo in cosa fruttifera non è darlo da così consumare come già fu dimostrato. Con questa osservazione è agevole rispondere a tutte le altre opposizioni, di cui nel citato opuscolo, le quali con questa principale sono collegate. Delle altre ragioni che provano non sussistere praticamente gl' immaginati contratti impliciti non debbo occuparmi, perchè io anzi le approvo. Del p. Amort però è più facile la conciliazione. Si vegga il num. 154.

210. Dopo tutte le cose riferite e dedotte intorno alle dottrine dei Ballerini, non mi sembra dover più altro aggiungere in conferma del mio assunto, a non andare in troppo lunghe dicerie. Per questo ommetto pure di fare annotazioni alle prelezioni dei medesimi a s. Antonino; chè ai loro principii, che sono sempre gli stessi, le stesse dichiarazioni si convengono.

211. Passiamo ora a conciliare un altro celebre patrocinatore della rigida sentenza cioè il Leotardi. Nella sua ampia opera: « *De* » *usuris et contractibus usurariis coercendis;* » alla questione 6, adduce egli non poche ragioni a sostenere che il mutuo è intrinsecamente gratuito, volendo di più provare colle ragioni stesse che è ingiusto in generale il pro del denaro. Soggiunge pertanto al num. 1: « Prima igitur ratio est quia rei mutuo datæ dominium transit in » accipientem. » La qual ragione è verissima, massimamente poi se trattasi di mutuo in rigoroso senso, come ho provato ai num. 89, e seguenti.

Prosegue al num. 2: « Neque hanc rationem evertit quod re- » spondet Joann. Borcholt (cap. 1, num. 13), pecuniam scilicet mutuo » datam non dici omnino alienam, quod debitor obstrictus sit tan- » tundem reddere et creditor actionem habet ad eam repetendam,

» unde et rem ipsam habere videatur, l. 15, *Qui action.*, ff. *De reg.* » *juris*.... quia respondeo ex datione mutui creditori competere » actionem ad tantundem repetendum.... sed nego creditori com- » petere actionem ut plus exigat quam dedit; id enim justitiæ et » æquitati contrarium est, et naturæ mutui repugnat, l. *Si tibi*, ff. *De* » *pactis.* »

Dopo le cose dimostrate nel Cap. XII facilmente rendesi ragione per cui alla natura del mutuo ripugni l' esigere più di ciò che si è dato; perchè cioè essendo date cose consuntibili in quanto sono consuntibili, il mutuante non può valutare effetto alcuno sopra la sorte da stimare a prezzo; per cui se anche si potesse concedere all' avversario di Leotardi che il mutuatario avendo azione per riavere la cosa data avesse quasi la cosa stessa, non gli si potrebbe ciò non ostante concedere, come altrove fu detto, ch' esso potesse avere diritto alcuno al di più della restituzione del capitale dato. Ma l' insussistenza della ragione di questo difensore della benigna opinione si farà chiara e manifesta nel Capitolo seguente, ove ai numeri 242 e seguenti si esaminerà quale sia la vera natura del dominio, e se passi il dominio del denaro dato nel ricevente. Si noti però che Leotardi ragiona di mutuo propriamente tale, e il suo avversario parla di denaro dato a frutto (come maggiormente si farà palese più avanti), e noi sappiamo che queste contrattazioni sono fra sè diversissime.

Prosegue Leotardi (num. 3): « Secunda ratio. Iniquum est ex » ea re quemquam lucrum facere, quæ ejus periculo non sit, l. 13, » § 1, ff. *Commod.* »

Risponde poi al citato Borcholt, il quale dice, essere ciò vero quando non siasi pattuito diversamente, l. 1, § *Nunc videndum*, ff. *Commod.*, risponde, dissi, 1.° che debbono valutarsi le sole convenzioni *giuste*; 2.° che in altri contratti *liberamente* si obbligano i contraenti; 3.° che: « conventio *pars pretii* vel rei esse censetur » ...., sed in mutui datione neque debitor libere stipulationi usura- » rum consentit, sed necessitate pressus.... neque stipulatio ista » pars rei vel contractus dici potest, sed nova obligatio quæ *nullam* » *causam* habet et sola obligatione nititur. »

Il rigido dunque ragiona di obbligazione di pagare i frutti o interessi che non ha titolo nè causa, che non ha valore corrispondente, e che perciò non si può considerare come parte della cosa o del contratto. Ragione verissima se si parla di mutuo rigoroso, ma che però non vale se ragionisi di contratto fruttifero per titolo di lucro causato come io difendo; perocchè (come ho provato) allora l' obbligazione del sovvenuto ha causa ed è giusta, perchè egualmente ai contraenti onerosa; ed è anche libera anzi grata al sovvenuto stesso perchè riceve un mezzo necessario a mettere in atti la sua industria, e ottiene di più esso pure parte di frutto netto. Che poi il suddetto

benigno alluda piuttosto a questa obbligazione giusta, anzichè a quella ingiustissima, si conoscerà aperto da ciò che diremo or ora.

« Tertia ratio est (soggiunge Leotardi al num. 9) quia pecunia » natura sua sterilis est, neque potest referre fructus, ut grex, vinea, » ager. »

Risponde poi a Borcholt, il quale opponeva che quantunque il denaro non possa produrre frutti nè naturali nè industriali, possa però dare frutti *civili* come la casa e la nave le quali fruttano, l. *Si navis*, ff. *De rei vindict.*: risponde, diceva, che « hæc dissimilia sunt « .... cum conductor *domo et navi conducta utitur*, si quidem » istiusmodi rerum usus est; pecuniæ vero non est usus sed abusus. » Aggiunge che le leggi le quali dicono che il denaro non deve restare sterile, parlano impropriamente. Sin qui Leotardi.

È stato dichiarato nel Capitolo XI quando il denaro sia sterile, quando possa fruttare; perciò rammenti il benevolo lettore le cose ivi discorse. È da avvertire qui pure che Leotardi considera l' abuso del denaro ossia lo spenderlo e non più; al contrario il benigno considera gli effetti utili oltre la sorte che dallo spenderlo giudiziosamente derivano, poichè li paragona cogli effetti utilissimi oltre il capitale che derivano dall' uso della casa e della nave; perciò è palese che entrambi non ragionano nella stessa supposizione.

Al num. 12 Leotardi così prova di nuovo la sua tesi: « Quarta » ratio est, quia cum mutuum re contrahatur .... nihil ultra quam » revera datum et translatum deberi et exigi potest .... In quo non » satis admirari possum veterum juris auctorum inconstantiam, qui » cum putarent neminem ultra id quod vere accepisset et mutuo » obligari posse, ita ut inutilis illis videretur conventio ut datis de- » cem undecim deberentur ...., usurarum incrementum rebus cre- » ditis accedere interposita stipulatione permiserint; quia hoc nihil » revera fuit, quam hoc commento mutui naturam labefactare et ava- » ritiæ patrocinari. »

Leotardi ammira l' incostanza degli antichi giureconsulti, ma è più da ammirare che esso non abbia conosciuto che quei giureconsulti non della stessa esposizione di fatto decidevano. Ora che ciò si è fatto palese, e che si è provato essere la natura del mutuo diversa da quella del contratto fruttifero, si riconosce del tutto coerente a ragione che nel mutuo sia di niun effetto il patto di restituire undici per avere ricevuto dieci, non così nel contratto fruttifero. Per verità nella contraria supposizione non solamente uomini tanto accurati e tanto profondi conoscitori del giusto e del retto avrebbero errato, lo che pure talvolta può avvenire; ma di più si sarebbero manifestamente contraddetti, lo che ripugna al buon senso ed è affatto incredibile.

La quinta ragione di Leotardi è questa: » Quia mutuum .... na-

» tura sua non recipit mercedem, et fœnus abhorret et respuit. Mu-
» tuum enim officium est et ab affectu amico ad usum temporis ne-
» cessarii .... et officio contraria est merces. »

La sesta ragione poi non differisce di molto dall' antecedente, sostenendo che nel mutuo il concedente vuol giovare all' utente più che negli altri contratti; perciocchè « pecuniæ suæ dominio et præ-
» sidio se sponte abdicat, ut amico opem ferat. »

Dalle quali ragioni sempre più si conferma che il rigido parla del mutuo propriamente tale, perchè considera i casi in cui gli effetti utili qualsiansi che sono per derivare dall'uso della cosa data appartengono e in sè e in equivalente a chi usa della cosa medesima essendosene il concedente privato del tutto.

Al num. 20 così Leotardi conchiude: « Denique mutuum in iis
» rebus consistit quæ in abusu consistunt, quarum non est usus
» sed abusus .... pecuniam *neque civili, neque naturali ratione*
» *usumfructum recipere.* » Il qual principio è rettissimo, ed è perciò che io sostengo poter bensì fruttare il denaro, ma non per sè stesso nè sempre ma talvolta soltanto, purchè cioè sia permutato in cosa che frutto netto produca, perciò il mio sistema non contraddice a questa massima dei giuristi.

« Neque movet (prosegue Leotardi al num. 21) quod respondet
» Borcholt, cap. 1, n. 10; licet pecuniæ, postquam semel concepta
» est, nullus amplius possit esse usus, durare tamen commoda quæ
» ex pecunia consumpta comparantur; ex quibus quotidie majores
» fructus percipiuntur, ut si mercatori pecunia credita sit, qui ex
» mercibus ea pecunia emptis et distractis aliam pecuniam redigit,
» et lucrum ex lucro facit, atque idcirco iniquum non esse, ut pecunia
» consumpta, durante commodo, ipsius pecuniæ usuras tibi præstet. »

« Nam si debitor nullum lucrum consecutus est ut sæpe evenit
» etiam mercatoribus, iniquissimum est ab eo usuras exigere, id
» quod Borcholt admittit et probari videtur ex l. 16, § 1, ff. *De Usu-*
» *ris.* Si vero aliquid lucri fecit, iniquum est ab eo aliquid ultra sor-
» tem capere, quia ejus periculo pecuniam exercuit, et lucrum non
» pecuniæ, quæ sterilis est, sed ejus laboribus et industriæ tribui
» debet. Proinde, ut creditor licite ex pecunia propria et alterius in-
» dustria lucrum consequatur, illam in societatem conferat, et so-
» cietatis fortunam subeat. »

Finalmente al num. 24 dice Leotardi: « .... cum stipulatio usu-
» rarum ob injustam causam fiat, nimirum ratione *solius temporis,*
» *non quod creditoris intersit,* consequens est illam juri naturali et
» gentium repugnare. »

Dalle quali ragioni palesemente si deduce che questi considera la consunzione del denaro e non più; quegli considera l' utilità e il vantaggio che ritraggono i mercatanti trafficando il denaro, con cui e altre merci e altro denaro e guadagno sopra il capitale e talvolta

guadagno di guadagno ottengono. Laonde si conosce che il benigno suppone il patto almeno implicito di dover l' utente impiegare il denaro in cosa fruttifera. Se ciò non fosse il sovventore non avrebbe dritto alcuno agli effetti utili che provengono dal denaro, e allora sarebbero convincenti le ragioni di Leotardi, cioè che gl' interessi si esigerebbero per *la sola dilazione* a restituire il capitale, il qual titolo per sè non basta come ho dimostrato ai num. 39 e 41, coroll. 3.° Che il suddetto benigno poi ammetta implicitamente il detto patto si può dedurre dal ragionar esso non di mutuo ma di denaro dato a frutto. Il perchè si può conchiudere che ragionando essi in diverse supposizioni non è malagevole conciliarli. Ammesse poi le limitazioni nel mio sistema proposte, tanto più potrebbesi fermar la pace fra loro.

212. Ma seguitando il nostro esame, e al commento volgendolo del p. Concina all' Enciclica *Vix pervenit*, il quale è tutto contro Broedersen e Maffei, mi limiterò a far osservare che anche il suddetto rigido prescindeva da ogni destinazione del denaro a cosa fruttifera.

Parmi da mettere avanti ad ogni altra cosa la definizione che questo celebre teologo propone del mutuo, la quale essendo del tutto conforme a quella che ho adottata nel Cap. XII all' appoggio della dottrina di Cujaccio e di Donello, apre la via a far conoscere che io non dissento dalle dottrine di lui. Eccone le espressioni sue al capitolo 4.°, § 2, n. 3: « Contractus quo res usu consumptibilis in con» sumptionis usum traditur ea conditione ut post aliquod tempus » tantundem restituatur. » Io non ho che opporre a questa esatta definizione del mutuo; ma soddisfa poi domanderei, l' interpretazione che il celebre teologo dà a quelle espressioni, *in consumptionis usum traditur*? Per verità tale interpretazione o non è secondo ragione, o è forza limitarla al caso che la cosa fungibile non sia destinata per patto a dover essere barattata e impiegata in cose che sono per dare frutto in uno dei modi già descritti. Sostiene Concina (§ 4.°), che il denaro è dato sempre da consumarsi coll' uso; quindi si sforza a confutare la distinzione che propone l' autore del *Traité de la pratique des Billets*, fra l' uso cioè di *consunzione* del denaro e l' uso di *aumento*. Concina ammette soltanto che la *consunzione* di alcuna cosa possa essere talora *fisica* (come allora quando il ricevente la faccia perire nell' uso, ad esempio, mangiando il pane o bevendo il vino), talvolta possa essere *morale* (come se trattisi di denaro speso, perchè il denaro fisicamente non perisce in quest' uso): sostiene però che questa consunzione morale si ha sempre ed è immedesimata collo spendere la moneta. Inferisce quindi che niuna differenza è a farsi se si spenda o per procacciarsi vitto a sostentare la vita o per aver merci da trafficare. Così egli (num. 2): « Nonne » sicut mercator accepta pecunia merces emit, ita et pauper pecunia » mutuo sibi data merces, quibus vivat, emit? Ambo pauper et mer» cator pecuniam *moraliter destruunt*. Hoc solo discrimine, quod

» pauper eam distrahit ut unde vivat habeat; mercator in mercatu-
» ram convertit ut lucrum assequatur. Hæc omnia extraria mutuo
» sunt, cujus natura ab his minime pendet. »

Concina suppone come certo che la differenza da lui ammessa fra colui che col denaro si procaccia il vitto ed il mercatante che si procaccia merci, poderi, ec., non influisca punto a diversificare la consunzione della moneta spesa; ma ciò è appunto quello che non potrà persuadersi giammai. È vero che ambedue si privano del denaro, ma è innegabile altresì che chi vuol alimentarsi non potrà giammai calcolare alcun effetto utile che sia in commercio, sopra il capitale ricevuto. E come no, se in questo caso il ricevente vuol sostentare la vita, la quale, in istato libero esso restando come suppomiamo, non è soggetto di contrattazione? All' opposto chi vuol comprare poderi, salvo il capitale, può calcolare effetti tanto vantaggiosi, che hanno ragione di frutto netto. Così dicasi talora del mercatante quando le circostanze gli sono assai favorevoli, perciò secondo la estimazione comune non è da giudicarsi eguale l' una all' altra consunzione del denaro. Se pertanto barattar denaro con cosa fruttifera ha effetti totalmente diversi dal barattarlo in cose che non fruttano; qual meraviglia che dar denaro pattuendo che il ricevente lo baratti in cose della prima classe, cioè produttive, sia contratto essenzialmente diverso e dal prescindere da ogni patto intorno all' uso della moneta, e diverso pure dal pattuire, almeno tacitamente, che sia barattata in cose di seconda classe cioè non fruttifere e non produttive? Il perchè ragionando i benigni nel primo suppósto possono essere rappacificati col Concina e cogli altri rigidi che insistono sulla seconda supposizione.

213. E che questo sia veramente l' aspetto in cui il suddetto teologo considera la nostra quistione si deduce dalle stesse ragioni di lui, le quali solo dalla enunciata supposizione prendono forza e vigore.

Invero pongasi che il denaro sia dato da spendere ad arbitrio del ricevente, come appunto si suole in pratica, e si faccia ragione se per convincimento l' assunto di Concina non sia da approvare pienamente. Non è allora che il modo di erogare il denaro si riconosce *estraneo* al mutuo, perchè dipendente unicamente dalla volontà del ricevente e non dal capitalista sovventore? Non è allora che l' erogazione attuale della somma fatta dal sovvenuto non influisce punto nella natura del mutuo, perchè conseguente al mutuo medesimo già di per sè perfetto? È da tenere dunque che Concina prescinda dal patto che obblighi l' utente ad impiegare il denaro in cosa fruttifera; ed ecco aperta la via alla stessa conciliazione già pei Ballerini proposta.

214. A maggior conferma che il Concina ragiona in diversa supposizione dei benigni mi piace trascrivere anche un tratto del ca-

pitolo VII, § 5. « Summus Pontifex (dic' egli) requirit ad justum » lucrum contractum cujus natura sit prorsus diversa a mutui na- » tura. Novi usurarum patroni, *sola intentione*, *solo animo tra-* » *dendi pecunias* ad lucrum moderatum, omnem de mundo usu- » ram auferunt. » Notaste? Suppone che i nuovi sostenitori del contratto fruttifero (così mi piace di temperare l' acerbità di quelle parole *usurarun patroni*) difendano diverso il contratto in disputa dal mutuo, solo *per la diversa intenzione* e diversa disposizione di animo di chi dà il denaro. Alzeranno però la voce molti dei benigni (parlo sempre dei cattolici) e grideranno alto contro questa asserzione dicendo, che non la sola intenzione del concedente, ma quella pure del ricevente vi deve concorrere; da cui sostengo risultare il patto tanto importante per la validità del contratto in discorso, la destinazione cioè del denaro a cosa produttiva. Che se dispiaccia ai rigidi che questo patto e questa destinazione sia *implicita* e *tacita*, non avranno da movere questa querela contro il mio sistema che *esplicita* ed *espressa* la insinua; ed esige di più che si esamini praticamente se il detto patto sia pienamente eseguibile al ricevente, e se dalla cosa da acquistarsi frutto netto sia per risultare. Verificate le quali condizioni è manifesta la differenza fra il mutuo e il contratto da me difeso fruttifero (num. 93). Diriga piuttosto il chiarissimo teologo le sue invettive contro Broedersen, che io insieme coi più de' benigni mi unirò con lui a rigettare varii dei principii posti da questo protestante, e principalmente la erronea definizione che dà del mutuo alla pag. 42, num. 41. *De usuris licit.*, ec. Leggiamola: « Mutuum est quodcumque proximo utendum datur, ita ut » sine ullo incremento reddatur; » e ne rende questa ragione pag. 43, « quia si cum aliquo incremento res aliqua esset reddenda, esset » alius contractus, v. g. locatio, societas, usura, ec. » Da cui inferisce, cap. 10: « Sicut impossibile est *ex dono* aliquod pretium postea exi- » gere; ita etiam ex mutuo. »

False nozioni son queste che veramente « omnem usuram de » mundo auferunt » e che confondono le più incontrastabili massime di diritto, cui io contrappongo le cose discorse nel Capitolo XII.

215. Pongo fine alla conciliazione di Concina con due osservazioni. La prima è, asserir esso con troppa sicurezza che è proscritta e dichiarata falsa la opinione dei benigni dalla venerata Enciclica di Benedetto XIV ove insegna, non esser giusto il pro o frutto per questo che il ricevente, « *nec datam sibi mutuo summam relictu-* » *rus otiosam*, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coe- » mendis prediis, ... utilissime sit impensurus; » prendendo promiscuamente questa ipotesi e analoga dottrina del Pontefice colla ipotesi e opinione dei difensori del contratto fruttifero, quando all' opposto sono esposizioni di fatti diversissimi. Il Pontefice (giova inculcarlo di nuovo) pone che la somma *ricevuta a mutuo* sia po-

scia erogata utilmente per volontà e destinazione del solo mutuatario; ed io pongo, avvicinandosi i benigni alla mia opinione come ho dimostrato, che la somma sia nell' atto stesso della concessione destinata per patto di ambedue i contraenti ad essere spesa in modo non solo determinato, ma sì fattamente utile da poter calcolarsene frutto netto. Che poi questa sia la mente del Pontefice è provato, come ho già notato altrove, dal voler esso espressamente indecisa la contesa.

L' altra osservazione poi è contro il § 1.°, cap. 4.°, dissert. 3 del citato teologo, in cui così si argomenta di provare che da contratti nominati non ne può risultare contratto alcuno innominato. « Si con-
» juncti destruuntur (dice egli) innominata chimæra consurgit. E-
» vinco. Contractus innominatus non coalescit ex contractibus no-
» minatis. Hanc metamorphosim nemo hactenus commentus est....
» Pactiones adjectæ contractui principali, illum non destruunt sed
» perficiunt. Si illum destruunt cum eodem pugnant. Ergo falsa uni-
» versa doctrina Lescon Gibalini, aliorumque pro hoc triplici fœdere
» adducta. Princeps sii tractus est societas. Destruitur ne hæc adje-
» ctis duobus pactis, an secus? Si primum. Ergo componi simul ne-
» queunt contractus omnes. Si secundum. Ergo non innominatus
» sed nominatus contractus dicendus est. »

A questo argomento non sembra difficile il rispondere. Considerati i notissimi tre contratti assieme si distruggono a vicenda e ne risulta una chimera, asserisce il nostro teologo; ma come si distruggono? Vien meno bensì il contratto speciale e nominato di società, ciò può concedersi benchè si neghi da taluno; ma non cessa nè vien meno altro susseguente valido contratto che abbia natura diversa dalla società. A provare il suo assunto Concina dovrebbe dimostrare che i suddetti patti simultaneamente presi non solo a taluno od a tal altro contratto si oppongono, ma che in generale sono contro ogni giustizia commutativa; la quale impresa sembra d' impossibile riuscimento dopo le prove dedotte in tutta questa discussione, che fanno fede le enunciate convenzioni essere onerose egualmente alle parti contraenti. Nè questa mutazione da contratto nominato in contratto senza nome parrà punto strana a chi consideri, che spesso e secondo le regole ovvie di diritto alcun contratto nominato in altro nominato si muta col mezzo dei patti diversi. Se darai l' uso di un cavallo prima a prezzo poscia gratuitamente, ne risulterà locazione dal primo patto; di poi, distrutta la locazione, risulterà comodato dal secondo e via discorrendo. Perchè dunque, domanderei, sarà un ammettere metamorfosi stranissima difendere che, aggiunti alcuni patti, distruggasi la società, e nè segua altro contratto valido diverso dalla società medesima? Qual ragione di differenza si potrebbe assegnare, per cui ciò che basta a trasmutare alcun contratto nominato in altro nominato, non valga poi a mutare contratto che ha nome suo proprio, in altro che non lo ha? Forse che la giustizia commutativa guarda alla diver-

sità dei nomi per giudicare di loro giustizia, e per dichiararli di niun effetto e *chimerici* se nome proprio non hanno? Che assurdi son questi? No, all' eguaglianza guarda essa unicamente e non più.

216. Parmi dunque esser mestieri conchiudere, che ancora il chiarissimo teologo Concina, sostenitore acerrimo della rigida sentenza, ragioni in supposizione diversa da quella de' benigni, e che perciò possa con essi conciliarsi. Chi altramente pensasse, e volesse Concina (contro lo spirito delle ragioni di lui) in tutto ai benigni avversario, o sarebbe a lui scortese se consigliatamente il facesse, perciocchè lui metterebbe in campo con armi deboli, o sarebbe inavveduto sperando vittoria.

217. Ma già di alcun altro scrittore qui dobbiamo vedere. Toccherò dell' Osservatore Pacifico a far palese ch' esso pure prescinde dalla destinazione del denaro a cosa producente frutto netto, e che perciò considerando la contesa in supposto diverso da quello dei benigni, a ragione ne deduce conseguenze diverse. Riferisce egli quell' asserzione di alcuni benigni, che cioè la moneta *usu non consumitur* ma è permanente. La moneta (esso risponde pag. 60) « ha un » uso permanente relativamente ai varii individui nelle mani dei qua- » li passa, e che ne usano e la rendono mezzo di commercio, lo » concedo . . . . ; che sia permanente nel soggetto che ne usa o ne » ha usato, lo nego del tutto. La pratica mi dà diritto a dare la ne- » gativa. Tizio ha cento scudi e li dà a mutuo a Sempronio, è finito » per Tizio l' uso di quella somma. » Da questa ultima proposizione del nostro Osservatore ben si conosce ch' egli suppone dato il denaro da spendere a talento dell' utente.

Qui ci sia buono il rammentare (a prevenire giuste opposizioni dei rigidi), che non io mi fondo precisamente sull' uso del denaro quasi che fosse permanente e sempre meritasse prezzo, come l' uso della casa, del cavallo, ec.; ma sostengo giusti gl' interessi solo quando *sono correspettivo degli effetti vantaggiosi sperati oltre la sorte* che da questo uso del denaro sono per derivare. Se non che dissi che questa speranza non sarà giammai di diritto del sovventore nè in tutto nè in parte, se non in forza di patto eseguibile che obblighi il ricevente ad impiegare le somme in cosa producente frutto netto. Ora fatta questa convenzione fra' contraenti dovrebbe certamente dirsi finito l' uso del denaro pel sovventore, perchè ceduto con tutti i suoi effetti utili al sovvenuto; ma ciò non ostante non potrebbe dedursi la conseguenza del nostro Osservatore Pacifico, che cioè non sia giusto il compenso tanto pel capitale quanto per gli effetti sperati, giacchè all' opposto si gli uni come gli altri avrebbero correspettivo; laonde anche pagati gl' interessi, mantenuta proverebbesi l' eguaglianza fra' contraenti. A voler dunque che retta sia la conseguenza di questo scrittore, è da ritenersi che esso non consideri la mia supposizione non aliena da quelle de' benigni; ma consideri in-

vece il denaro dato da spendere ad arbitrio del ricevente, locchè, come dissi nel Capitolo XII, è mutuo intrinsecamente gratuito.

Che l' Osservatore ragioni veramente in questa supposizione, è palese maggiormente dalla pag. 63 in cui veggiamo scritto: « il denaro mutuato diviene del mutuatario, perchè può disporne, consumarlo, scialacquarlo, impiegarlo a negozio senza farne pur inteso il mutuante, ... *il solo obbligo che contrae il mutuatario si è quello di restituire l' equivalente.* » Ma griderebbero tosto alcuni benigni, e fra' primi l' Accademico Tiberino: è falso che il sovvenuto abbia il *solo obbligo* di restituire l'equivalente; ha l'obbligo ancora, direbbero, di servirsene vantaggiosamente, e perciò è falso del tutto ch' esso possa *scialacquarlo* e *consumarlo.* Vero è poi che nell' usare attualmente la somma ricevuta non deve interpellare il sovventore, ma questa libertà non inchiude l' altra di poter servirsi della moneta a suo talento. Pattui che non fosse necessaria tale interpellazione del capitalista sovventore nei casi speciali, ma perchè? Perchè appunto aveva pattuito con esso lui l' impiego del denaro in cosa fruttifera. Ciò dunque il sovvenuto deve osservare; altrimenti egualmente responsabile sarà degl' interessi. Il nostro Osservatore quindi ragiona in diversa ipotesi dei benigni, e conviene nel mio sistema in quanto i rigidi favorisce.

218. Siccome questo Osservatore si mostra assai devoto delle antiche dottrine delle scuole; perciò gioverà, mi penso, fare anche più chiaramente conoscere ch' esso non si oppone punto al mio sistema. Forse così altri e per istituto e per lungo uso fermi in quelle stesse opinioni conosceranno, se unicamente dall' amore del vero siano condotti, ch' essi medesimi dalla conciliazione proposta da ultimo non sono discordi.

Parmi degno di considerazione che il nostro Osservatore a sostegno di sua opinione insiste sulle dottrine del visconte de Bonnald nelle sue miscellanee, le quali essendo coerenti alla conciliazione che vado illustrando, mi dànno valida prova ch'esso punto non dissenta dalla mia opinione. Alla pag. 98 questo tratto ci riferisce egli del Visconte « ..... resta il prestito semplice, ossia il prestito a giorno, cioè quello che non essendo causato *nè da alcun oggetto produttivo, come acquisto d' immobili o di altri valori che producono naturalmente e legittimamente una rendita,* nè per società di commercio; questo prestito a giorno *non offre alcun titolo o motivo* pubblico e legale all' interesse. Ora l' usura che è indipendente dalla tassa forte o debole dell' interesse, altro non è in sostanza che un interesse senza titolo, e questa è forse la diffinizione più giusta ed anche più completa che dar se ne possa. » Tutto rettamente e con somma esattezza. Ma qual contratto si dichiara qui infruttifero? Non già ogni contratto di denaro dato a tempo, ma bensì quello che *non ha causa, nè titolo, nè motivo.* E qual con-

tratto pel Visconte sarebbe destituito di titolo? Quello che non è causato nè da alcun oggetto *produttivo*, *come acquisto d' immobili*, valori che producono, nè da società. Il Visconte dunque viene a riconoscere valido il contratto fruttifero quando sia causato da tali acquisti utili, e perciò conviene del tutto nella mia opinione conciliativa.

A chi volesse sofisticare opponendo che il Visconte ragiona di acquisti da farsi a nome del sovventore, si risponderebbe ciò essere manifestamente falso. Conciossiachè allora il contratto non prestito sarebbe chiamato dal Visconte, ma compra. È poi affatto strano supporre che questo filosofo volesse perder l' opera a dimostrare la validità della compra e vendita con lucro e vantaggio moderato, la quale niuno impugnò giammai, e su cui non può cadere alcun dubbio. Il Visconte dunque tanto conviene nel mio parere che sarebbe stato da annoverare fra' benigni, se non avessi creduto di maggior utilità alla proposta conciliazione che va progredendo riservarlo a questo luogo, affine di far conoscere che alcuni dei più acerrimi rigidi approvano, anzi si fondano su dottrine in tutto coerenti al mio sistema.

219. Poco dirò qui dell' opuscolo del conte Leopardi sull' usura, perchè nel seguente Capitolo saranno esaminate alcune principali ragioni di lui. Mi starò quindi contento di far notare ch' esso pure non discorda del tutto della mia opinione. Nel § 27 ed ultimo così egli riepiloga il suo lavoro. Dalla sacra Scrittura, da' Padri, dai Concilii e per consenso universale, ec., si è sempre esclamato e si esclama contro l' usura: « Dunque (prosegue) nella categoria delle » azioni umane ci ha da essere un' azione peccaminosa riconosciuta » generalmente, palesemente, costantemente sotto il nome d' usu- » ra; » altrimenti e Dio e gli uomini avrebbero condannato una colpa che non è, e pugnato con un fantasma. Ora l' Evangelo, i Pontefici, ec., hanno condannato l' usura come peccato, senza riguardo a gradi e alle sue circostanze, e senza distinguere l' usura rea dall' innocente. Dunque ci ha da essere un' azione detta usura che sia sempre rea per essenza e natura sua; altrimenti la Scrittura e i Padri avrebbero parlato senza la dovuta precisione. Sin qui Leopardi.

Io non posso non approvare pienamente queste dottrine siccome rette e fondatissime. Ma proseguiamo.

« La Scrittura e la Chiesa (ripiglia il Conte) insegnano che l'u- » sura consiste nel frutto del prestito, dunque nella categoria delle » azioni umane ci ha da essere un modo di riscuotere il frutto del » prestito il quale sia sempre peccaminoso e sempre reo. »

Anche questo io approvo e confermo. E appunto ho provato e ripetuto che dare una cosa da consumare coll' uso in modo che questa nell' uso stesso venga a mancare o *fisicamente*, se la sua natura

il consente (come manca ed esce di commercio il pane usato a nostro cibo), o *moralmente* (come il denaro dato da spendere ad arbitrio del ricevente), ho provato, dissi, che questo è il prestito o mutuo in senso proprio, il cui frutto è usurario e sempre peccaminoso e reo, secondo gl' insegnamenti della sacra Scrittura, della Chiesa, e può aggiungersi anche secondo i dettami della retta ragione.

« I soli modi (segue a dire Leopardi) per acquistare lecitamente » le proprietà sono l' occupazione, la donazione e la permuta. I frutti » del denaro non si acquistano a titolo di occupazione, perchè il pos- » sesso di quei frutti non è vacante...., neppure si acquistano per » donazione, perchè chi li paga non intende mai di donarli; dunque » per acquistarli lecitamente resta solo che si acquistino a titolo di » permuta. »

Sia pure, che ne segue contro la mia opinione? Appunto in via di permuta onerosa ed estimatoria provo talora giusti gl' interessi del denaro da cui non discordano del tutto i benigni.

» Quando il possessore del denaro (conchiude questo scrittore) » col darlo altrui soffre un danno, quando perde veramente un giusto » guadagno, quando rinunzia veramente ad un' onesta comodità, » certa, determinata e pregevole, allora.... ha diritto ad un compen- » so .... Ma allora il contratto è di permuta e non di prestito.

» Quando.... non soffre veramente nessun danno, non perde » veramente nessun lucro, non si priva veramente di nessuna onesta » e pregevole comodità, e tuttavia vuole riscuotere più di quanto ha » prestato, allora disturba i confini dell' uguaglianza, manca alla giu- » stizia commutativa .... quella è l' usura. »

Prima vuolsi ricordare che non basta privarsi di comodità in qualsiasi modo *pregevole*, benchè certa e determinata, per avere diritto a compenso pecuniario. Dare cosa da consumare coll' uso è dare comodità che ha pregio determinato e certo bensì, pure da non potersi a prezzo stimare oltre la sorte. Ma ben si conosce che il Conte allude alle comodità che hanno non solo pregio ma prezzo in commercio. Ciò premesso a maggior precisione e chiarezza, è facile riconoscere giusti gl' interessi del denaro in via di permuta onerosa ed estimatoria, e in correspettivo della privazione che soffre il sovventore di comodità di propria ragione ceduta al sovvenuto. Conciossiachè, come già dimostrai, destinato il denaro per patto delle parti a cosa tanto produttiva da ragionevolmente calcolarne frutto netto; ne segue tosto una speranza di utilità oltre la sorte a favore di entrambi i contraenti, in ragione che hanno contribuito all'utilità medesima. Privandosi dunque il capitalista sovventore di questa speranza in quella parte ch' è di suo diritto e cedendola al sovvenuto, è giusto che da lui sia ricambiato con altro valore equivalente; di adempiere il qual patto se questi ricusasse, disturberebbe (per usare le espressioni di Leopardi) i confini dell' uguaglianza, e mancherebbe

alla giustizia commutativa. Ecco dunque mostrato che questo scrittore per niente discorda da' miei principii, e forse neppure si allontana dall'intendimento dei benigni; perciocchè siccome questi coincidono o almeno si avvicinano al mio sistema; così essi pure in via di permuta onerosa da ultimo vengono a sostenere giusti gl' interessi del denaro, e perciò si possono conciliare con questo difensore della rigida sentenza.

Che se Leopardi ripeta che allora il contratto è di permuta e non di prestito; io a nome anche dei benigni risponderò che ciò è senza meno verissimo, e che anzi questa verità fu da me difesa in tutto il Cap. XII, che perciò appunto è tempo omai che cessino le discordie perchè più apparenti che reali.

220. Ma già di altro scrittore un cenno, con cui porrò fine a questo Capitolo.

Siccome è stata spontanea la conciliazione dell' accademico tiberino canonico Cinotti; così spontanea è pure quella del suo oppositore abate De-Vecchi. Insiste questi evidentemente sulla nozione del mutuo in rigoroso senso, ossia suppone che il denaro sia dato da spendere ad arbitrio del ricevente; nella quale supposizione ragionevolmente non poteva convenire col lodato Accademico, il quale esige, come si notò al num. 156, che il denaro per patto de' contraenti destinato sia a cosa fruttifera. Leggiamo la pag. 90 in fine di questo moralista, e del mio assunto resteremo pienamente convinti
» .... quante volte (scrive egli) si somministra a qualcheduno una
» somma di denaro, così che *a suo arbitrio ne possa disporre*,
» coll' obbligo di restituirla poi dopo il tempo che si è convenuto;
» emerge, si voglia o no, quella specie di contratto ch' è conosciuto
» sotto il nome di mutuo, e in questo senso non vi è altra specie
» da surrogare. »

Questo principio è giustissimo e coincide colla nozione del mutuo da me ammessa; ma perchè? Perchè il denaro si suppone dato da spendere *ad arbitrio di chi lo riceve*. Questo moralista ragiona dunque in supposizione affatto diversa da quella dell' Accademico che vuol confutare, perciò non deve sorprendere, se l' uno difenda il contratto essere intrinsecamente gratuito, e l' altro sostenga poter dar aumento sopra la sorte.

Nè si creda già che queste espressioni siano qui poste dal De-Vecchi quasi per incidenza. No; esso si attiene anzi all' anzidetta supposizione come a principio fondamentale, da cui buone conseguenze deduce al suo proposito. « Il dominio (prosegue egli alla pa-
» gina 98) si definisce una legittima potestà di disporre di una cosa
» a proprio arbitrio (sempre subordinatamente alla retta ragione)
» sino a poterla distruggere. Il fatto stesso fa toccare con mano che
» colui che ha ricevuto in imprestito una somma di denaro è di que-
» sta potestà investito legittimamente; imperciocchè *è libero affatto*

» *di farne qualunque uso che può meglio piacergli*, senza che chi » lo diede possa di alcuna guisa opporvisi. »

Non contento poi di avere sì chiaramente presupposto questa libera facoltà dell' utente di disporre a suo talento del denaro ricevuto, domanda alla pagina 102 «.... potrà egli, Tizio mutuatario, » fare l' uso che meglio vorrà di que' denari per tutto il tempo dei » tre anni? Sì signore (risponde) : può giuocarseli, può regalarli, » può fare degli acquisti di campi, di case, può metterli al commercio, » e *fare in somma quello che vuole.* » Ciò posto parmi che manifestamente farebbe onta al vero chi si ostinasse a difendere che questo scrittore non ragioni in supposto diverso da quello dell' Accademico tiberino; possono perciò fra sè essere conciliati secondo le traccie sopra segnate.

221. A pieno convincimento che tanto i benigni quanto i rigidi, o convengono nel mio sistema in quanto favorisce rispettivamente gli uni e gli altri, o non provano il loro assunto, resterebbe a dire di Mastrofini sulle usure, non che dell' Analisi Critica di quest' opera di lui; ma siccome è mestieri tener metodo diverso dal seguito fino qui, così ne discorrerò separatamente nel Capitolo seguente, come già mi proposi al num. 110.

CAPO XV

Continuazione della dimostrazione di cui nei Capitoli XIII e XIV.

Si propone la conciliazione del secondo libro dell' abate Marco Mastrofini sulle usure, e si dimostra che nei di lui gravi e comprovanti argomenti si suppone che per patto il denaro sia destinato a cose fruttifere coerentemente agli altri benigni, dei quali nel Cap. XIII. Si conciliano ancora le risposte del p. Francesco Bruni a Mastrofini nell' Analisi Ragionata del suddetto libro secondo, e si prova che le medesime coincidono nei supposti degli altri rigidi, di cui nel Capitolo XIV.

222. Nel proporre la conciliazione di Mastrofini non è mio intendimento di sostenere e difendere tutti i principii e tutti gli argomenti del medesimo; la quale impresa sarebbe per verità malagevole, massimamente dopo le cose profondamente discorse dal lodato suo confutatore p. Francesco Bruni: mi limito pertanto a far conoscere che anche Mastrofini spesso suppone e implicitamente allude al patto che obblighi l' utente a dover impiegare il denaro in cosa fruttifera; laonde che in parte può conciliarsi, come sono stati conciliati gli altri benigni. Farò conoscere di poi siccome giuste e ben fondate le ragioni del suo contraddittore, solo però nei supposti che o non fosse intervenuto patto alcuno che obblighi il ricevente ad impiegare il denaro in cosa di frutto netto suscettiva; o qualora questo patto non fosse eseguibile dall' utente; o finalmente se la cosa fosse bensì produttiva, ma tale prodotto non avesse ragione di frutto netto.

223. Si ravvivi ora lo spirito del lettore, e torni all' usata energia sicchè scossa la noia e la fatica non leggerà sin qui, sostenuta si rinvigorisca a proseguire pensando all' importanza dell' oggetto che gli si propone. Vedrà due nobili ingegni starsi a fronte e quasi lottare fra sè vigorosamente, e vedrà me intanto favoreggiare or l' uno or l' altro per pacificarli. Ma veniamo all' assunto.

224. Anzi tratto conviene osservare che Mastrofini ammette gratuito intrinsecamente il mutuo considerato secondo sua vera natura. Imperocchè dar cosa a mutuo significa, come si provò nel Ca-

pitolo XII, darla da consumare coll' uso per modo che venga a mancare la sostanza della cosa medesima, senza effetti contrattabili oltre la sorte, siccome manca il pane e il vino usandone a nostro cibo: e appunto Mastrofini concede che dar commestibili, o ciò che torna lo stesso, dar denaro da comperar commestibili per cibarsene, è atto gratuito e che non richiede se non la restituzione della cosa data. Dichiara perciò stesso di ragionare non di tal uso delle cose consuntibili e del denaro, ma dell' uso che se ne fa nelle successive permute e nel commercio. « La cosa (scrive egli § 189) la *qual si consuma* » *in un tratto coll' uso, non ha prezzo dell' uso distinto dal prez-* » *zo come dicono della cosa.* Imperciocchè per la vita nostra ani- » male niuna cosa è stimabile da sè senza l' uso (§ 165); dove per- » tanto questa si consuma in un primo uso, non resta più che sti- » mare. » Ch' egli poi ragioni soltanto dell' uso delle cose e del denaro avuto non per consumarlo così ma per barattarlo, è palese dal § 209: « Si dirà (soggiunge) che posso volgere la cosa avuta colle » permute in cibo o bevanda, ec., e così cesserà l' uso permanente » di quella nel commerciare. Rispondo che i venditori di pane, vi- » no, ec., ne ricuperano ancor la moneta e con incremento. Che se » poi convertiremo la cosa acquistata in cibo o bevanda per noi, do- » vremo riflettere che qui si tratta *dell' effetto della moneta nel commercio, non del mangiare o bere*.... si stia adunque dentro i limiti » della materia la quale esaminiamo, e vedremo ciò che segue da » questa e non da cose ideate senza coerenza. » È dunque manifesto che Mastrofini disputa non dell' uso del denaro o di altre cose date da consumare in rigoroso senso, per modo che la sostanza di tali cose venga meno nell' uso medesimo senza effetti apprezzabili oltre il capitale, ossia non ragiona di mutuo formale; ma al contrario suppone che tali cose debbansi permutare successivamente, e quest' uso, anzi dirò meglio, gli effetti utili di quest' uso (si veggano le espressioni di lui) soltanto considera. Per lo che le sue teorie e i suoi ragionamenti non si oppongono alle dottrine nè dei giuristi nè dei teologi nè della Chiesa intorno al mutuo propriamente tale. Ecco quindi tolto un grande ostacolo alla proposta concordia, per chi voglia piuttosto attendere allo spirito ed intendimento di quello scrittore, anzichè ai nomi *di prestito, di mutuo e di usure*, i quali spesse volte in diverso senso sono stati usati dalle parti contendenti.

225. Nè si pensi già avere Mastrofini considerato gli effetti utili del denaro quasi per incidenza. No, protesta anzi al § 424 che « l' andamento dell' opera (sua) *ha sempre incluso*, che il denaro » dato ad uso lo sia per commerciare, comprar fondi, non alienarli, » redimerli, ec. » per cui questa supposizione informando, direi quasi, gli argomenti di lui, non deve giammai perdersi di vista a voler rettamente giudicare della forza ed efficacia dei medesimi. Ciò posto non è chiaro che Mastrofini suppone la destinazione del denaro, per

patto almeno implicito dei contraenti, a cose che frutto netto producono? S' egli avesse giudicato diversamente, come metterebbe poi del pari dar denaro da acquistar fondi e da commerciare? Se pose del pari queste due destinazioni del denaro, *e sugli effetti* di tali *destinazioni* basò il suo sistema, è da dire che considerò nel commercio i casi in cui frutto netto ne risulta come dai fondi. Non dissimulo che nel citato § 424 estende egli di poi maggiormente la tesi intorno alla preziosità dell' uso del denaro, ma si vedrà che in questa parte eccede i limiti del vero e del giusto.

226. Dopo queste osservazioni generali veniamo ad esaminare alcuni dei principali argomenti di Mastrofini colle analoghe risposte del suo oppositore per conciliarli. Mastrofini nel lib. 2.°, cap. 1.° intitolato *Nozioni dell'uso*, § 157, fa la distinzione di cose che hanno uso interminabile come i campi, ec.; di cose che hanno uso determinato a tempo più o meno lungo, come le case, ec.; di cose che applicate a certi usi periscono e si consumano nell'atto, come il pane e il vino, ec., adoperate in cibo. Questa distinzione è approvata dall'oppositore, il quale ne deduce: « che nel fatto può stimarsi e conce-
» dersi l' uso senza della cosa in quegli oggetti che hanno uso per-
» manente ..... ma non già in quegli altri che si consumano col-
» l' uso, come vino, olio, ec. » Qui sono da rammentare le cose provate nel Capitolo VIII e confermate in tutta questa discussione, le quali dimostrano che quando il denaro o le merci sono state date con patto pienamente eseguibile dal ricevente di doverle permutare in cosa producente frutto netto, nella retta estimazione comune è come se fosse stato dato non denaro o merci, ma la reale cosa fruttifera, il frutto netto di cui può contrattarsi oltre la sorte siccome speranza stimabile a prezzo. In tale ipotesi, benchè passi il dominio o proprietà del denaro e delle merci nel ricevente, pure tale proprietà passa dopo il patto di dover acquistar cosa fruttifera, e perciò dopo che di ragione del sovventore è divenuta la speranza suddetta almeno in parte; laonde il sovventore medesimo può vendere distintamente la cosa e la speranza di guadagno su quella. Venendo pertanto al proposito dell' oppositore di Mastrofini, è d' uopo inculcare che se ragionasi di cose che nell' uso vengono meno, sicchè nè la sostanza di quella, nè gli effetti siano più soggetto di prezzo, come vengono meno il pane, il vino, ec., da noi usati in cibo, è verissimo che tal uso non può stimarsi a prezzo oltre le cose stesse; ma se parlisi delle cose l' uso delle quali per patto consister debba nell' esser barattate in altre produttive, da cui utili effetti ragionevolmente si aspettano; è bensì vero che non sempre quest' uso è da apprezzare oltre la sorte, ma è vero altresì che talvolta sarà causa al sovvenuto di guadagno oltre tutti i titoli che lo gravano; e perciò giusto sarà che costui ne ricambi il sovventore, quando cioè frutto netto sia per ritrarne.

227. Ma progrediamo. Il medesimo oppositore su queste parole

di Mastrofini (§ 152) « altro è l' adoperarsi di una cosa e maniera » con cui si adopera per ottenere un intento » fa riflettere, che l' adoperarsi di una cosa può essere separabile dal *fine* dell' *operante* perchè questo fine è estrinseco, ma non può separarsi dal *fine* dell' *opera* perchè è intrinseco all' opera stessa, come è inseparabile sollevare il bisognoso dal far limosina, quantunque nel far limosina possa prescindersi dall' altro fine estrinseco, dello sconto cioè dei peccati. Da questi principii ricava egli queste conseguenze contro Mastrofini: « La prima si è (pag. 215) che l' uso del denaro il quale » si adopera come prezzo nelle sostituzioni, è inseparabile dal de» naro medesimo; poichè il denaro così considerato è una di quelle » cose che si consumano con l' uso » e cita s. Tommaso in conferma. « La seconda conseguenza si è che quantunque la concessione » dell' uso del denaro sia il fine del prestito, è però intrinseco ed » inseparabile dal medesimo prestito; poichè non è un fine che na» sce dalla volontà dell' agente, ma procede dalla natura dell' ope» ra. »

Ecco tornare in campo il nodo della nostra controversia. I rigidi pretendono che il denaro si consumi nelle sostituzioni, ossia barattandolo in altre merci; i benigni al contrario sostengono, che barattare non è consumare in rigoroso senso. Ambedue le parti contendenti ragionano rettamente a parer mio, ma come già fu detto in diverse supposizioni. I primi prescindono dal patto eseguibile tanto esplicito come implicito di dovere il ricevente sostituire al denaro altre cose di uso permanente (come sarebbe la casa, il podere, ec.), o cose di uso quasi permanente come merci da trafficare; gli altri e anche Mastrofini suppongono questo patto almeno sottinteso ed implicito, come si potrà conoscere dal § 395 di questo benigno: « Che » se il valore (dice egli) in metalli preziosi si trasmuti in valore di » cose rappresentate . . . . (ossia) siansi i mille scudi cambiati, cioè » sostituiti, in cento rubbia di grano, l'applicabilità conceduta viene » continuata ed espressa nell' applicabilità o potenza a disporre del» le cento rubbia suddette . . . . ; così tale continuazione di applica» bilità o potenza è un fatto *anzi un dovere* fondato sulla natura » della cosa; non dandosi alcun valore ad uso onde sia dissipato e » distrutto, *ma perchè resti comunque un valore applicabile nel» la serie delle sue mosse;* e ciò si ha per fermissimo da coloro i » quali concedono denari ad uso, alienissimi dal darne dove antive» dessero il contrario ». Se dunque la continuazione di applicabilità o potenza *è un dovere*, se chi dà denaro è alienissimo dal darne qualora l' utente non se ne giovasse in lunga serie di atti; è manifesto (anche per le cose da lui dette nel § 424 già riferite) che Mastrofini suppone il patto almeno implicito di doversi acquistare col denaro cosa produttiva, e fruttifera. Si proverà in progresso che l' oppositore prescinde dal suddetto patto. Ragionando quindi le par-

ti contendenti secondo diverse ipotesi, non sarà malagevole conciliarle sulle stesse traccie già proposte nei Capitoli XIII e XIV.

Intorno alla prima conseguenza dell' oppositore può osservarsi che il denaro si consuma coll' uso quando sia dato da comprar commestibili per cibarsene, o quando sia dato da spendere ad arbitrio del ricevente senza destinazione alcuna; non così quando sia dato obbligando il ricevente, il quale sia libero di eseguirne l' obbligo stesso, quando sia dato, dissi, da acquistare cosa producente frutto netto, come già fu dimostrato.

Intorno alla seconda conseguenza dell' oppositore si può riflettere, che i benigni non ragionano del prestito o mutuo formale, ma con quel nome significano altro contratto totalmente da quello diverso, e perciò che le nozioni del mutuo in senso proprio non possono applicarsi al contratto da quelli difeso come fruttifero.

D' altronde si ammetta pure che l' uso del denaro nelle sostituzioni in fatto non sia separato dal denaro medesimo, si ammetta ancora che la concessione dell' uso del denaro sia il fine del prestito, ossia il fine dell' opera, e perciò inseparabile dal medesimo prestito considerato anche nel senso dei benigni: qual difficoltà da questi principii contro il sistema che io propongo? Io valuto oltre la moneta *gli effetti* dell'uso di quella, i quali effetti sono utili e stimabili a prezzo talvolta, talvolta no: per cui, siccome nel mutuo propriamente tale niun effetto deriva dall'uso della moneta che sia stimabile oltre la cosa usata; così in questo contratto sempre ed intrinsecamente resta provato ingiusto l' interesse che fosse pattuito sul denaro medesimo. Nel traffico poi se si spera tanto lucro quanto è valutata l' opera del commerciante e la sua industria, quanto le spese, i pericoli, ec., allora gli effetti della moneta, benchè stimabili oltre la sorte, non appartengono di diritto al sovventore, perchè sono prezzo dei titoli che gravano il sovvenuto. Finalmente se sia dato denaro col patto che sia acquistata una casa, un podere, o che si traffichi in utili circostanze da calcolarne frutto netto, in tale ipotesi anche il sovventore ha acquistato diritto ad una parte degli effetti del suo denaro fondatamente sperati, e di questi può pattuire compenso oltre la sorte. Questi effetti se non sono separati in fatto, posto il contratto la cui giustizia esaminiamo, poco o nulla rileva; basta che possano valutarsi oltre il capitale secondo la comune estimazione, come appunto avviene nel lucro cessante. Questa risposta riceve forza dall' aver dimostrato nel Cap. V che la moneta è talora *causa parziale positiva del frutto netto.* Da ciò si deduce come il mio sistema differisca da quelli dei benigni.

228. Ora diremo del cap. 2.° di Mastrofini che ha per titolo: « Del prezzo, sue divisioni e sequele. » L' oppositore (pag. 217) fa alcune osservazioni sulla nozione del prezzo. Stabilisce: 1.° « Che » spetta o alla pubblica potestà, o alla comune estimazione degli uo-

» mini determinare il prezzo delle cose. 2.° Che volendosi stimare
» quelle cose che ci apportano dell' utile, non debbasi calcolare il
» prezzo in ragione dei vantaggi che *per circostanze particolari* il
» *compratore percepisca*, ma in ragione delle utilità che sogliono
» comunemente arrecare .... onde un pane che si vende ad un af-
» famato, stando tutte le altre cose eguali, non vale più del pane che
» vien comprato da chi non ha bisogno. » 3.° Che per l' uso di una cosa si può esiger prezzo oltre la sorte solo quando essa non si consuma con l' uso; altrimenti conceder l' uso ed esigere prezzo per l' uso sarebbe pretender prezzo di cosa non più sua.

Qui l' oppositore reca varie considerazioni del conte Leopardi massimamente intorno al prezzo di affezione, la quale se sia del compratore non aumenta il prezzo della cosa stessa.

Intorno alla prima osservazione del contraddittore di Mastrofini nulla è da aggiungere, giacchè tutti ne convengono e anche Mastrofini stesso, § 168. Bensì intorno alla seconda è da concedere ciò che dice il Bruni se si ragioni di vantaggi del sovvenuto o per sè non istimabili a prezzo (come non è apprezzabile la individuale fame e sete di chi compra cibi o bevande), o di vantaggi proprii unicamente dell' utente non comunicati con alcun altro, benchè per sè stimabili oltre il capitale. Ma è da negare l' asserto di lui se si ragiona di vantaggi e stimabili a prezzo oltre il capitale, e comunicati col mezzo del patto eseguibile d' impiegare il denaro dato con frutto netto. Imperciocchè in forza di questo patto nasce tale congiunzione e reciprocanza fra l' industria e il denaro da usarsi in quelle circostanze favorevoli, che giustamente se ne spartiscono gli effetti utili in ragione dell' influenza delle concause stesse. È vero quindi che il pane venduto all' affamato non vale più del pane venduto a chi non ne ha bisogno, massimamente quando si paghi, e anche non pagandosi quando si prescinda da patti e circostanze vantaggiosissime; ma se il pane fosse dato con obbligo eseguibile dal ricevente di venderlo con frutto netto, potrebbero valutarsi allora gli effetti derivanti dalla medesima vendita oltre il valore che ha per sè il pane stesso.

Intorno alla terza osservazione dell' oppositore si deve avvertire analogamente a ciò che ora diceva, non potersi esiger prezzo oltre la sorte per la destinazione di cose a tale uso per cui si consumano in rigoroso senso, cioè quando quell' uso sia immedesimato col deperimento di loro sostanza, di cui si ragionò al num. 9; non così per la destinazione di cose ad uso per cui impropriamente si consumano, destinandole cioè ad essere barattate successivamente, posta la facoltà di eseguire questa destinazione. Perocchè in questa ipotesi se ne possono ottenere utilissimi effetti oltre il capitale, come fu già provato.

Per la qual cosa l' oppositore rettamente ragiona, considerando la somministrazione del denaro, come comunemente suol farsi, ossia

senza obbligo del ricevente, anzi senza ricercare nemmeno se il ricevente possa o no impiegarlo in cosa fruttifera; questa però non è la supposizione dei benigni. Nulla dirò delle osservazioni del conte Leopardi intorno al prezzo d' affezione, perchè non toccano il mio scopo.

229. L' oppositore, pag. 222, soggiunge: « S' inganna poi l'av-
» versario, allorchè dice (§ 173) *che ogni cosa di prezzo secondo*
» *varie proporzioni, se consideriam la natura, è rappresentante*
» *universale di tutte le altre.* »

Ommette egli, analizzando la tesi di Mastrofini, che ogni cosa abbia proporzione di valore con altra; nega però che ogni cosa sia espressione e segno di tutti i valori, locchè concede convenire alla sola moneta; confuta poi l' asserto di Mastrofini nel senso che ogni cosa possa somministrare l' uso e vantaggio dell' altra, giacchè (pag. 223) « in questo senso un cavallo potrebbe chiamarsi il rappresentan-
» te di un altro cavallo, ma non sarebbe mai il rappresentante di
» un orologio, di un letto, di una biblioteca. » Il suddetto sostiene inoltre, essere assurda la tesi di Mastrofini se si volesse intendere nel senso che « nelle sostituzioni l' uso della cosa sostituita non fos-
» se che la continuazione dell' uso di quella che si è data. » Convengo pienamente con l' oppositore che, propriamente parlando, la sola moneta è misura e pegno di tutte le cose che sono in commercio, se non che, posto il patto eseguibile di barattare il denaro o altre cose date in altre produttive e fruttifere, non è punto alieno della verità di sostenere che l' una cosa data può somministrare il vantaggio e comodità dell' altra; non ragionando dell' identico vantaggio fisicamente considerato, ma di vantaggio in genere *equivalente* ed *egualmente* valutato in commercio e secondo la comune estimazione, e allora dar un cavallo sarebbe dare equivalentemente un orologio, un letto, ec., dello stesso valore. E questo è senza meno lo spirito e l' intendimento di Mastrofini. Non così se mancasse il patto di tali sostituzioni, o se questo patto non fosse pienamente eseguibile dall' utente; nel qual primo supposto forza è che ragioni l' oppositore, altrimenti, se ben si considera, la ragione da lui addotta non sarebbe convincente

Ciò stesso può dirsi rispetto all' altro senso dato alla tesi di Mastrofini. Posto il patto di sostituire altra cosa, l' uso del cavallo può dirsi, non in senso proprio ma in senso morale e a tenore della stima che si fa delle cose in relazione al commercio, la continuazione dell' uso della moneta; al contrario si *avanzerebbe un paradosso* (per usare l' espressione del Bruni) se dal patto riferito si voglia prescindere.

Queste poche osservazioni basteranno a dar luce ancora ad altre tesi di Mastrofini in questo suo capitolo per conciliarle colle risposte del suo contraddittore.

230. Del cap. 3 di Mastrofini intitolato: « Uso della moneta e » come sia distinto da essa, ec. »

Questo celebre scrittore aveva detto al § 202, che « il denaro » ci darà l' uso reale di sè medesimo appunto passando esso attual- » mente in luogo della cosa rappresentata, e la cosa rappresentata » in luogo di lui. »

Il p. Bruni approva la proposizione: « Nel senso che si mette » in uso la moneta allora quando s' impiega nella sostituzione, ma » la rigetta nel senso che fatta la sostituzione l' uso della moneta » continua nell' uso della merce. »

Ciò pure riceve conciliazione dalle cose già osservate di sopra. In prova del suo assunto Mastrofini reca questo argomento, § 206. « Quelle cose diconsi di uso permanente le quali dànno replica di » uso quanto sen vuole .... ma nel commerciare per mezzo delle » monete si ha questa replica quante volte si vuole, perchè chi ri- » ceve la merce .... può tornare a permutarla con altre, via via » senza fine, anzi con altra moneta .... La moneta dunque non » solo porge uso nel commerciare, ma porgelo permanente quanto » si vuole. »

Il contraddittore oppone, essere di uso permanente quelle cose « le quali dànno replica di uso nella loro propria sostanza, non già » quelle che ne dànno la replica in una sostanza qualunque sosti- » tuita. » Per verità questo asserto dell' oppositore, stando al rigore dei termini, è rettissimo. Non è la moneta spesa che dà replica del suo uso, ma è il cavallo, ad esempio, sostituito, l'orologio, ec., che mi dà comodità. Siccome però l' estimazione comune quando si questiona se il denaro o altre cose fruttino o no, guarda più al servizio e alla utilità in genere che prestano le cose, di quello che a tale o a tal altra specifica utilità; così si considera nel commercio tanto l' uso del denaro dato, quanto l' uso del cavallo da acquistare col denaro stesso; e rettamente purchè il cavallo possa prontamente aversi, anzi purchè possa e debba acquistarsi in forza di patto. Chi poi pretendesse che, poste queste due condizioni, il sovvenuto non avesse in senso morale nel comun giudizio e in equivalente uso durevole e replicato della moneta, pretenderebbe ancora che il mercatante, il quale per sè stesso o col mezzo del mandatario, permuta e traffica, non avesse uso durevole delle merci col denaro acquistate, benchè le seconde alle prime, e così via via, in lunga serie fossero sostituite. Concedasi per tanto a Mastrofini che nelle sostituzioni il denaro non sia consumato in rigoroso senso coll'uso, che ne segue perciò? Forse che quest' uso del denaro e delle merci sia sempre stimabile a prezzo oltre la sorte? Mai no. Chi stima a prezzo i baratti e le permute quando non vi sia fondata speranza di guadagno? Niuno per certo. Se dunque si avrà speranza di frutto netto, l' uso del denaro dedotto in patto, o a meglio dire gli effetti vantaggiosi che da tal uso

si aspettano ragionevolmente, potranno valutarsi oltre la sorte; non così se frutto netto non sia per derivarne. Ecco quindi una grave opposizione ai benigni, ammessi anche i loro principii. Se non che l' oppositore nell' osservare (pag. 228) che rivenduta la merce si è acquistato bensì l' uso del denaro equivalente al primo denaro, ma non già l' uso del primo denaro il quale uso è finito pel concedente o sovventore; abbastanza dà a conoscere che prescinde dal patto di eseguire le sostituzioni.

231. Per rispondere all' obbiezione che la sostituzione di cosa a cosa, o di cosa a denaro non è consumazione, l'oppositore, pag. 230, aggiunge: « Che la sostituzione non è consumazione della cosa » e dell' uso considerato *in sè stesso*, ma è consumazione dell' uso » e della cosa considerata *rapporto alla persona che la dona*. Im- » perocchè per dirsi che una cosa col suo uso è per me consumata, » non è necessario che ella sia distrutta e che non abbia in sè stes- » sa alcun uso, ma basta che sia ridotta a tale stato che io non possa » più prevalermi del suo uso; » e riferisce l' osservazione del conte Leopardi il quale paragona la moneta spesa alla freccia scoccata. « La freccia scoccata dall' arco (scrive Leopardi) non è veramente » distrutta e resta nella categoria delle cose, ma per il primo suo » possessore è già consumata e perduta: » così, egli dice, avviene del denaro ad altrui in proprietà conceduto.

Questa ragione per mio avviso più chiaramente conferma che questi due rigidi considerano l' uso del denaro dato da disperdere, o certamente prescindono dal patto eseguibile all' utente di doverlo impiegare in cosa che produca frutto netto, poichè in queste supposizioni soltanto può dirsi che il denaro sia *perduto* e consumato pel primo possessore. E in vero suppongasi la suddetta destinazione del denaro ad impiego utilissimo, e dicasi allora consumato il denaro senza effetti oltre la sorte rispetto al concedente. Si priva egli bensì del diritto tanto sulla proprietà, quanto sugli effetti reali e fisici del denaro, ec., perchè sì l' una come gli altri sono conceduti all' utente; ma in forza della stessa destinazione il concedente acquista diritto all' equivalente tanto del capitale quanto della speranza di lucro netto sopra il capitale medesimo. Per lo che chi voglia por mente conoscerà di leggeri, non potersi sostenere che il denaro dato nelle supposte favorevoli circostanze e secondo le dette convenzioni sia così consumato da non potere il concedente averne effetti vantaggiosi sopra il capitale, se non o negando che il denaro *produca* talvolta frutto netto contro la nozione della causa istrumentale e contro fatti notissimi di commercio, o difendendo che tutto il frutto derivante dal denaro si debba unicamente all' utente; locchè è vero prescindendo dalla destinazione utile già enunciata e in altri supposti eseguibile di cui si è tenuto discorso e non altrimenti.

Nè osta la parità della freccia scoccata desunta dal conte Leo-

pardi. Imperciocchè si suppone che la freccia scoccata sia *perduta pel suo primo possessore* senza effetti utili oltre il suo valore, e allora rettamente consumata si dice benchè resti nella categoria delle cose. Ma si è conceduto che anche il denaro se è dato in genere da spendere, è consumato pel suo possessore benchè resti nella categoria delle cose. Se non che questa non è la supposizione mia, e probabilmente neppure quella dei benigni, perchè allora si ragionerebbe di mutuo in rigoroso senso, o di altro contratto simile a quello. Mastrofini e gli altri parlano non di denaro dato da disperdere nè dato da spendere a totale arbitrio dell' utente, ma dato da doversi commutare. Devesi loro contraddire, perchè non limitano secondo ragione le tesi loro; ma è da concedere che quando il denaro sia dato coll' obbligo di permutarlo (o voglia dirsi consumato o no, che ciò non rileva), possa giustamente valutarsi talvolta oltre la sorte la speranza degli effetti utilissimi di quello.

Anche s. Tommaso (2. 2. quest. 78, art. 1) prescindeva da ogni patto intorno la destinazione del denaro, poichè considerava l' uso del denaro per le permute, ma prescindendo (come suol farsi praticamente) dagli effetti utili che ne derivano talora oltre la sorte e oltre gli altri titoli onerosi all' utente. « Proprius (dic' egli) et principalis » pecuniæ usus est ipsius consumptio sive *distractio*, secundum quod » in commutationes expenditur. » Certamente la sola privazione può, anzi deve considerarsi consumazione del denaro rispetto al concedente; ma se col mezzo di questa stessa privazione costui acquista cose di valore notabilmente superiore al denaro di cui si è provato; chi vorrà dire che tale consunzione non sia stimabilissima in commercio, e che perciò il capitalista sovventore che pattuì tale impiego del suo denaro non possa aver ragione a parte del frutto netto ch' è per derivarne? E valga il vero: se scoccandosi la freccia (per valermi della parità addotta) non si ottenga effetto alcuno valutabile in commercio, la freccia sarà veramente perduta pel suo possessore e in sè e in equivalente; ma se perdendosi anche la freccia (la qual perdita, rispetto alla carica, è più manifesta nella esplosione delle armi nostre da fuoco) si ottenga pingue preda, dicasi pure allora consumata o no la freccia, che non faremo lite di soli vocaboli, ne sarà però in equivalente compensato l' arciere, il quale di tal consumo o perdita andrebbe assai lieto e contento.

Si considerino poi le ragioni di s. Tommaso, e vedrassi manifestamente che di questi effetti utili o non fa menzione, o li riconosce come da causa dal solo utente; locchè prova ch' egli supponeva costui libero nell' usare della somma a suo talento. Nè poteva ragionare con altro intendimento, giacchè al mutuo in rigoroso senso egli alludeva. I rigidi dunque ragionano in un supposto e i benigni in un altro.

232. Che ciò sia veramente anche di Mastrofini e del suo con-

traddittore, sembrami maggiormente provato dalle cose che aggiungo. Mastrofini nel § 209 sopra da me riferito protesta di non parlare *dell' uso della moneta convertita in cibo o bevanda*, ma dell' uso di quella nel commercio. Il contraddittore (pag. 233) suppone: « Noi parliamo dell' uso della moneta non in chi la riceve, ma in chi » la dona adoperandola nelle sostituzioni: ora che importa al caso » nostro che i venditori delle vettovaglie ricuperino la moneta, quan- » te volte si verifichi che il compratore ne perda intieramente l' uso? » Di più noi parliamo del contratto di prestito non di quello di so- » cietà, e si sa che colui che dimanda il prestito, quand' anche si » supponga ricco, non sempre lo domanda per commerciare, ma » delle volte ancora per i bisogni della vita. E quand' anche si fosse » chiesto il prestito per farlo servire al commercio, *non può forse* » *il mutuatario adoperare* quei denari ai bisogni della vita? » Il contraddittore di Mastrofini ragiona dunque di *prestito* e non di *società*, ed io parlo di contratto assai analogo alla società, e i benigni ancora ragionano implicitamente pressochè sulle stesse traccie, giacchè ammettono e suppongono il patto che obblighi l' utente a commerciare, come si fece notare anche in principio di questo Capitolo; il qual patto importa unione del denaro coll' industria del trafficante, laonde le supposizioni delle parti contendenti sono del tutto diverse. Inoltre il contraddittore suddetto protesta di ragionare dell' uso della moneta *non rispetto a chi la riceve ma rispetto a chi la dà*. Mastrofini al contrario parla appunto dell' uso della moneta *rispetto a chi la riceve*, considerando il profitto che ne traggono i venditori di pane e di vino, e in genere i mercatanti. Finalmente è tanto palese che il contraddittore prescinde dal patto di dover impiegare il denaro in cosa fruttifera, e suppone anzi libero il ricevente a spenderlo a suo talento, che aggiugne chiedersi dal sovvenuto la somma talvolta per commerciare, talvolta ancora pei bisogni della vita; e quand' anche il sovvenuto la domandasse da trafficare, non vi si obbliga per questo, giacchè il mutuatario è libero di adoperare i denari ricevuti ai bisogni della vita. Se ciò non mostra che in diverse supposizioni ragionano questi due celebri contendenti, qual altro argomento più evidente se ne desidera? Ma pure tale evidenza crescerà più ancora proseguendo.

Mastrofini, § 210, afferma « che il ricevente non è libero .... se » egli ha ricevuto la moneta ad uso per commerciarvi *deve verificare* » *tale ricevuta*, cioè deve verificare che appunto a tal uso ottenne » e ritiene la moneta. »

Qui il lodato p. Bruni chiede se con queste parole intenda Mastrofini di promulgare una nuova legge o d' inculcare l' antica rispetto alla natura del prestito, soggiugnendo: se è legge nuova, bisogna ch' egli provi il suo carattere di legislatore universale della società: se è legge antica, è d' uopo mostrare come « colui che ha

» ricevuto non già per società ma in prestito una data somma per » negoziarla, non possa se gli piaccia adoperarla in altro uso, purchè » sia pronto a restituirla nel tempo convenuto. È questa la prima » volta che si sente una tale dottrina, e vi saranno ben pochi che » vorranno accettarla.

Mastrofini a mio parere non ha bisogno di costituirsi legislatore per riconoscere l' obbligo nel ricevente di trafficare col denaro ricevuto, basta che presupponga e si fondi sul patto intervenuto fra' contraenti di così impiegare il denaro, qualora questo patto possa pienamente eseguirsi.

A chiarire questa risposta stimo opportuno osservare che le convenzioni dei privati contro le disposizioni di diritto sono certamente nulle. Ciò è per sè manifesto, ed è anche sanzionato dalla legge 28, ff. *De Pactis.* Di questo principio non addurrò le limitazioni o piuttosto le dichiarazioni esposte dal dottissimo Cujaccio in lib. 2, quæst. *Papin.* (tom. 4, col. 18), trascriverò solo le seguenti di lui parole: « Non possunt autem privatorum pactiones efficere, ne » leges, edicta, constitutiones vim habeant in suis contractibus vel » aliis negotiis. » Per lo che a sostenere la sua asserzione bisognerebbe che il Bruni provasse nel contratto fruttifero essere contro le leggi il patto che obbliga il sovvenuto ad usare del denaro ricevuto nel commercio o in altro modo vantaggioso, lo che non gli verrà fatto giammai, perciocchè nel *fœnus* è anzi considerata l' attitudine del denaro di arrecare utilità sopra il capitale al ricevente, il che non può verificarsi se non permutandolo in cosa fruttifera; quindi il patto suddetto non può essere riprovato dal civile diritto. L' oppositore dunque rettamente ragiona se limitandosi al mutuo formale sostenga, che questo patto essendo contro l' essenza del contratto è contro le leggi, e quindi di niun effetto. In questa ipotesi sì, che per sostenere la validità del detto patto ricercherebbesi l' autorità sovrana la quale mutasse natura al mutuo, senza la qual mutazione il concedente sarebbe in manifesta contraddizione con sè stesso, volendo che la cosa data perisse nell' uso senza effetti contrattabili come esige il mutuo, e insieme che servisse in equivalente in lunga serie di permute, con effetti che almeno alcune volte contrattare si possono.

Mastrofini poi perchè appunto ragiona di altro contratto totalmente diverso dal mutuo formale, perciò si fonda sull' obbligo del ricevente d' impiegare il denaro in modi determinati non solo, ma utilissimi. Vero è che Mastrofini al § 424 asserisce generalmente che l' uso e l' applicabilità del denaro è preziosa » qualunque sieno gli » atti di applicazione che l' utente arbitro delle sue operazioni in sa» nità di mente vorrà farne. » Ma da queste ultime e da altre simili sue espressioni si conosce ch' egli considera piuttosto gli effetti del denaro in equivalente e in *isperanza* di quello che *in fatto*, quali cioè si otterranno veramente dall' utente, avvicinandosi anche in ciò

alla mia opinione. Si è poi detto altrove che l' uso del denaro e la sua applicabilità non è sempre preziosa, perciò conviene limitare per la coscienza questo di lui principio.

233. Tanto è poi vero che Mastrofini deve limitarsi e ridursi al sistema da me proposto in quanto favorisce i benigni, che qualora egli non si fonda sugli effetti utili del denaro dedotti in patto, come io difendo, incontra gravi difficoltà e risposte calzanti.

Ascoltiamolo. Tende egli a provare che « nel commerciare l' u» so della moneta è diverso dalla moneta stessa, » e di questo suo assunto reca tre prove. « 1.° L' uso della moneta (§ 221) consiste nel » transito o sostituzione di questa in luogo della cosa rappresenta» ta.... or questo transito.... si fa colla moneta e non senza, ma non » è la moneta come apparisce.... Dunque, ec. »

L' oppositore saggiamente risponde » che la sostituzione della » moneta non è la moneta. Ma questa proposizione è vera solamen» te nel senso che nella sostituzione della moneta bisogna conside» rare oltre la moneta anche l' azione con cui si sostituisce. » La qual distinzione metafisica, egli dice, inutile per la nostra controversia, perchè la suddetta proposizione ha lo stesso senso che quest' altra » *il bere il vino non è il vino*, dal che..... non ne segue che » l' uso del vino sia diverso dal vino, o meriti altro prezzo oltre il » prezzo del vino ». La risposta è convincente. Ommetto il secondo argomento di Mastrofini perchè di poca forza.

Il terzo argomento è il seguente: » L' uso del denaro nel pro» cedere ammette i paragoni tra la prima sostituzione e la seconda, » e tra questa e la successiva.... ma il denaro limitato a sè stesso e » tenuto in sè stesso non riceve questi paragoni. Dunque l' uso dei » denari.... è distinto dai medesimi. » Ciò soltanto prova, risponde il contraddittore Bruni, che il denaro » per servire (pag. 237) nelle » sostituzioni deve essere posto in uso; » da cui solo ne segue che il denaro che non è posto in uso non serve alle sostituzioni, locchè da tutti si ammette.

Si potrebbe forse anche aggiungere a maggior chiarezza che all' intento di Mastrofini converrebbe provare che tali paragoni tra la prima e le altre sostituzioni siano da stimare a prezzo oltre la sorte, locchè, penso, niuno vorrà generalmente affermare. È da concedere quindi a quel patrocinatore della benigna sentenza che l' uso del denaro non sia il denaro, ma è da negare che da ciò possa inferirsi esserne l' uso sempre stimabile a prezzo oltre la sorte. Il semplice baratto di cosa con cosa, nel che consiste l' uso del denaro, o i paragoni tra le diverse sostituzioni non sono apprezzati qualora non ne risulti guadagno, il qual guadagno non sempre consegue dall' uso della moneta; per cui la moneta in quanto all' uso non è sempre da paragonare all' uso degli altri strumenti d' arti, come più volte si è osservato.

234. Mastrofini prosegue (§ 222) a dire che » la distinzione fra » le monete e l'uso oggi è riconosciuta da tutte le culte nazioni. » Tanvero che tassano un prezzo di quest' uso .... è certo che tal » tassa è per l' uso.

Risponde il contraddittore di lui (pag. 238): » Non basta sola» mente asserire, ma fa d'uopo provare che il prezzo lecito assegna» to nei prestiti sia per l'uso della moneta, e non piuttosto per qual» che altro titolo estrinseco all' uso che si suppone ».

Ragionando del *fœnus* ho dimostrato che secondo lo spirito delle leggi sono appunto valutati gli effetti utilissimi sperati dal denaro e non precisamente l' uso di quello; ed in prova irrefragabile, a mio giudizio, di ciò è da ricordare che quando gli effetti che si sperano siano determinati e molto utili (come nel caso dell' auten. *Ad hæc*, C. *De Usuris*); allora alcun che più dei consueti interessi può pattuirsi: per contrario quando gli effetti determinati che si aspettavano vengano impediti senza colpa del sovvenuto (come nella esposizione di fatto della l. 16 ff. *De Usuris*), benchè, si noti, costui del denaro avesse già fatto uso, niun frutto o interesse è dovuto al sovventore. Per simile ragione Giustiniano vietò l' anatocismo. Per lo che volendo Mastrofini seguire le traccie delle leggi civili, conviene che allo spirito di quelle si attenga e non alla estimabilità in genere del solo uso del denaro stesso.

235. Mastrofini (§ 225) propone un altro argomento. Siccome s. Tommaso e tutti i teologi ammettono che l' uso del denaro dato da farne mostra e pompa meriti prezzo oltre la sorte, così » è chiaro » (dic' egli) che l' uso delle monete date per le permute inchiude » sempre l' uso conceduto per la comparsa in sussidio del credito. »

Il p. Bruni risponde, che ciò vale quando il denaro sia dato al solo oggetto di farne mostra, non quando oltre la comparsa si concedesse il denaro per le sostituzioni.

A questo argomento, il quale fu proposto ancora da Maffei, altri rigidi sogliono contrapporre, che del denaro dato da farne mostra non è trasferita la proprietà nel ricevente, e che perciò come un vaso d' argento può darsi a locazione, così allora il denaro può essere locato. Ma dandosi denaro per la sostituzione devesi trasferirne la proprietà nel ricevente, perciò cessa la locazione e conseguentemente il titolo per istimare a prezzo tal uso della moneta oltre la sorte.

Io ho per buona questa risposta, ma non convengo nell' ultima deduzione, che cessando cioè la locazione in senso proprio, cessi del pari ogni titolo da stimare a favore del concedente gli effetti dell' uso del denaro oltre il capitale: aggiungerei quindi alcune osservazioni.

Primieramente contro Mastrofini è da considerare che spesso la comparsa della moneta sarebbe inutile all' utente, dato che questi fosse ricco o non abbisognasse di tal mostra per accrescere il proprio

credito ed estimazione; inoltre se anche tale comparsa potesse essere di alcuna utilità, converrebbe che fosse valutata dall' utente e che fosse per questo titolo dedotto in patto il compenso; locchè il più delle volte non avverrebbe, poco curando il ricevente il tenue aumento di sua estimazione pagato a sì caro prezzo. Qualora però la comparsa del denaro fosse a lui molto utile e fosse dedotto in patto il compenso da darsi al sovventore, e d' altronde l' utente ricevesse correspettivo dei pericoli del denaro (i quali perchè remoti sogliono essere di poca considerazione); io sostengo contro i rigidi che pattuita ancora la traslazione di proprietà del denaro nell' utente stesso (senza però che il concedente ricevesse nel frattanto l' equivalente del capitale), giusto sarebbe l' interesse per l' utilità che da tal mostra e comparsa sarebbe per ritrarne. Imperocchè tornerebbe sempre in campo quella ragione: il denaro in queste circostanze produce utili effetti oltre la sorte; potrebbe il concedente ritenerne la proprietà, e averne capitale e frutto maggiore dei pericoli, dell' opera, delle spese, ec., cui si espone. Dunque può anche cederne la proprietà concedendo i dovuti compensi dei pericoli, ec., e riaverne dopo il tempo convenuto l' equivalente della sorte e di parte del frutto che sopravanza, detratti tutti i pesi suddetti. Siccome poi il denaro anche in questo caso produrrebbe frutto netto, come è manifesto; così maggiormente si conferma che questo appunto è il vero titolo che giustifichi l' interesse sul denaro.

236. Il contradditore di Mastrofini (pag. 241) conchiude questo cap. colle seguenti parole; cioè che nelle sostituzioni » l' uso del- » la moneta non si distingue dalla medesima moneta, nè merita un » prezzo ed un' estimazione diversa. Nè vale il paragone della mo- » neta e lo scalpello, ec. » perchè la concessione, dic' egli, della moneta e degli strumenti d' arti si fa con contratti affatto diversi.

Io ammetto questa tesi senza limitazione alcuna, se si ragiona di mutuo in senso proprio; se poi si parla del contratto ben diverso dal mutuo, di dovere cioè l' utente acquistar col denaro ricevuto cosa fruttifera, allora concedendo che l' uso, di cui noi ragioniamo, del denaro in fatto non possa separarsi dal denaro stesso, sostengo però che talvolta (posta cioè l' industria e le circostanze favorevoli) gli effetti del denaro medesimo si debbano stimare a prezzo oltre la sorte, come ho provato in tutta questa discussione. Convengo quindi che la cessione degli strumenti d' arti suol farsi con contratto diverso da quello della cessione del denaro, perchè quel contratto suol essere di locazione, e questo è dalla locazione diverso; ma ciò non prova che anche questo non sia giusto. È vero poi che gli strumenti d' arti perchè hanno usi determinati ed equivalenti in commercio, e perciò perchè ragionevolmente tiensi per fermo essere per recare utilità al ricevente, possono sempre locarsi; e al contrario non sempre può aversi interesse dal denaro perchè non sempre

può aversene frutto netto (altra importante differenza del contratto fruttifero dalla locazione suddetta): ma queste differenze non provano ingiusto il contratto fruttifero in discorso. Imperciocchè è anche da ricordare essersi provato nel Capitolo VIII che la traslazione della proprietà della cosa data nell' utente coi dovuti compensi, o è utile a chi la riceve, o certamente non toglie l' eguaglianza fra' contraenti.

237. Passiamo al capo 4 di Mastrofini: » Considerazioni sulle » cose le quali periscono nell' uso. A chi perisca la moneta conce- » duta ad uso ».

Il Bruni (pag. 242) mette avanti questa ragione. » Uno degli » argomenti con cui i difensori della sana dottrina provano l' ingiu- » stizia dell' usura, si rileva dal dominio che il mutuatario acquista » del denaro ricevuto in prestito; segno chiaro di questo dominio si » è che per legge di contratto da per tutto e sempre la perdita del » denaro va a danno di colui che ha ricevuto il prestito ».

Mastrofini ed altri benigni si sono adoperati di far credere che il dominio del denaro non sia trasferito nel sovvenuto ma resti del sovventore, e che quegli abbia il solo uso della moneta; locchè essi non hanno provato, e porto opinione che non proveranno giammai, e quand' anche lo potessero provare non avrebbero ottenuto l' intento loro. Imperocchè sarebbe necessario inoltre provare, che il *solo uso* della moneta sia sempre stimabile a prezzo oltre la sorte, ciò che si è dimostrato falso. Conviene pertanto desumere la ragione o titolo che giustifica l' interesse da altra cagione. Questa cagione o titolo io riconosco non precisamente nella traslazione o non traslazione di proprietà della moneta nel sovvenuto, ma bensì nell' utilità derivata al sovvenuto medesimo oltre la sorte, oltre l' opera sua, e oltre i pericoli e le spese cui debbe sottostare; e sostengo che per questa ragione egli debba compenso al sovventore corrispondente, o a tutta, o a parte dell' utilità medesima. La ragione poi per cui la perdita del denaro secondo giustizia sta a carico del ricevente, è (posto il mio sistema) per averne egli ricevuti i giusti compensi. È facile quindi conoscere che io non insisto su tutti gli argomenti da Mastrofini proposti; e perciò di molti basterà dare un cenno più per servire alla comodità di chi legge, affinchè facendo confronti ne conosca la insusistenza, di quello che per servire direttamente al mio scopo di conciliarli.

238. Da prima l' oppositore Bruni fa osservare, essere inesatta ed imperfetta l' enumerazione che Mastrofini dà al § 240 con queste parole: » Se una cosa o in tutto o in parte perisca per vizio della » sua natura, perisce al padrone; e se così perisce meramente pel » vizio dell' uso, perisce in conto di quello pel quale si fa quest' u- » so. » Manca qui l' altro membro della suddetta distinzione, che cioè la cosa perisca per caso fortuito, il quale nè dalla natura della cosa

dipenda, nè da colui che l' usa. D' altronde rileva sapere se in questo supposto perisca la cosa al concedente o all' utente. Mastrofini concede, § 246, « che se il guasto è da causa esterna non previsibile ... » la cosa perisce a sè stessa al padrone. » Eppure quando si è dato denaro ad interesse, anche il caso fortuito sta a carico del ricevente. Come dunque si può sostenere che il sovventore resti proprietario del denaro dato, e ciò non ostante non debba sottostare ai detti casi fortuiti? Piuttosto era da dire che il denaro secondo ragione perisce all' utente, non solo perchè ne era divenuto proprietario, ma maggiormente perchè aveva ricevuto giusti compensi dei pericoli medesimi.

Se non che Mastrofini a confermare il suo assunto propone questi argomenti: « Nel concedere (§ 250) per patto ad uso una » cosa, il patto naturalmente riguarda l' uso e non riguarda propria- » mente ciocchè segue o rimane dopo l' uso. » Ciò stesso avvie- (ne aggiunge egli § 251) nel dar monete ad uso. « Quanto segue » (§ 252) dall' uso delle monete o riman dopo l'uso, è tutto natural- » mente dell' utente .... Dunque (§ 253) tutti i vantaggi che seguo- » no dall' uso o rimangono dopo l' uso della moneta, tutti natural- » mente sono dell' utente .... per eguale e congiuntissima ragione » tutti i discapiti.... Dunque (§ 255) se la moneta conceduta ad uso » o suo valore perisca, perisce in tutto all' utente. »

Il Bruni osserva che: « nella supposizione che l' uso sia insepa- » rabile dalla cosa, il patto non può riguardar l' uso senza riguarda- » re la cosa medesima; di più, se la ragione per cui nel patto si con- » cede l' uso fosse quella di godere gli effetti dell' uso, non può ne- » garsi che il patto risguardi l' uso e gli effetti dell' uso ».

Io ammetto che il patto risguardi l'uso e la cosa medesima. Inoltre ammetto che la ragione, anzi il fine principale per cui si concede l' uso della cosa, sia appunto perchè il ricevente goda gli effetti utilissimi della cosa stessa, perciò il patto riguarda senza meno l' uso e gli effetti dell' uso. È dunque falso, secondo il mio sistema, che *ciò che segue o rimane dopo l' uso non entri in patto;* ed è falso del pari che *tutto ciò che segue o rimane dopo l' uso sia dell' utente:* oppure sarà bensì dell' utente nella sua identità ma non in equivalente, e perciò ne dovrà compenso, almeno in parte e alcune volte, quando cioè le circostanze siano molto favorevoli.

Ma *i vantaggi e i discapiti seguono e rimangono dopo l' uso*, dice Mastrofini; cui risponde il Bruni: « Verissimo; ma gli uni e gli » altri non sono egualmente effetti e conseguenze dell' uso. Impe- » rocchè i vantaggi che non possono provenire che per mezzo del- » l' uso, debbono sempre considerarsi come effetto dell' uso; ma i » discapiti potendo essere cagionati da un caso fortuito, allora sola- » mente sono effetti dell' uso, quando sono prodotti per colpa del- » l' utente.

Questa osservazione del rigido scrittore parmi che meriti dichiarazione, perciocchè noi dobbiamo ragionare degli scapiti derivanti dall'uso del denaro nelle permute onerose e nel traffico, e anche Mastrofini protesta, § 246, di considerare *i danni della cosa per l'uso, e non i danni emergenti altronde che dall' uso.* Se pertanto il rigido parla dei danni che per niuna guisa sono cagionati dall' uso, esce dal supposto: se poi parla dei discapiti per sè e immediatamente provenienti bensì da caso fortuito, ma caduti, direi quasi, sopra il denaro perchè si è impiegato in quel traffico; non saprei come possa sostenersi che tali svantaggi non debbano essere a peso di quelli che hanno voluto quell' uso ossia quel traffico. Chi sostenesse il contrario, avrebbe contro sè quell' evidente principio di ragione, che cioè chi vuole e pone la causa, vuole e pone, almeno moralmente, anche gli effetti. Siccome pertanto la ragione sufficiente degli effetti sì utili come svantaggiosi si riconosce nel traffico; così non potrebbe sostenersi che ad uno spettassero i primi e ad un altro i secondi. Conchiude Mastrofini *che tutti i vantaggi e i discapiti sono dell' utente.*

Ed io rispondo che tutti i vantaggi e i discapiti sono di quelli che hanno voluto quel tale uso del denaro, perchè essi ne furono vera cagione; ed è perciò appunto che solo se può calcolarsi frutto netto, il sovventore avrà diritto ad alcun guadagno netto, altrimenti dovrà esser contento della restituzione del capitale e non più.

Mastrofini dà a conoscere col suo ragionare (seguendo regole forse anche più larghe di quelle delle leggi civili) che considera il denaro *in potenza remota*, e giudica che questa attitudine o potenza del denaro *sia sempre stimabile a prezzo oltre il capitale.* Questo principio però si è dimostrato falso al n. 74 e segg. e in altri luoghi ancora.

239. Cap. V di Mastrofini. « Distinzione importante tra l'indi-
» viduo ontologico e l'individuo del valore. Conseguenze. »

Osserva l'oppositore (pag. 248) che individuo ontologico significa il *corpo* ossia *l' essere fisico* della moneta, e individuo di valore significa *la stima che comunemente si fa* della medesima. Questa distinzione del corpo della moneta dal suo valore non è che *astratta*, e a nulla serve per la nostra contesa. Ragionando praticamente chi riceve il corpo della moneta ne riceve anche il valore, altrimenti non la potrebbe spendere se di valore fosse priva. Vero è che se io restituisco 100 monete pari di valore alle 100 ricevute non possono essere ricusate, come asserisce Mastrofini §§ 265, 266; ma non già perchè siano gli stessi individui di valore, bensì perchè *functionem subeunt*, ossia perchè l'una sta invece dell' altra, e l'una si stima altrettanto come l'altra. Ed invero la ragione di Mastrofini proverebbe ancora che alcune misure di grano, di vino, ec. fossero gli stessi individui di valore colle misure ricevute; giacchè neppur queste posso-

no ricusarsi, dato che siano di qualità simile alle ricevute. Non possono ricusarsi nè le misure di grano, vino, ec. nè le monete, perchè hanno quegli stessi usi considerati nel contratto e nella concessione, non perchè siano uno stesso individuo di valore. Per lo che essendo l'individuo » una cosa (per usare le stesse espressioni di Mastrofini » § 259) tanto determinata che nulla rimane a desiderare; » è evidente che *l' individuo non ammette divisione* (come ottimamente osserva l' oppositore), nè può separarsi realmente l'individuo ontologico o corpo della moneta, dall'individuo di valore cioè dalla stima della medesima: eppure tale separazione dovrebbe ammettersi volendo sostenere che il sovvenuto sia proprietario dell' individuo ontologico e non di quello dal valore del denaro ricevuto.

Non sussiste neppure ciò che il medesimo Mastrofini aggiunge, § 267, che cioè restituite le monete del medesimo valore e della medesima specie « noi ne avremo sempre quegl' individui o numero » d' individui di valore che ci si diedero, o certo tanto gli stessi con sè » quanto co' dati; condizione la quale, quando si ottiene in metafi- » sica, si direbbe che si ha l' *idem numero.* » Ma, replico io, l' *idem numero* si ha soltanto quando sotto lo stesso individuo si abbia e valore e corpo della moneta. Essendo pertanto lo stesso bensì il valore, ma non essendo lo stesso il corpo delle monete restituite colle date e con altri simili, ciò non basta perchè le restituite siano *idem numero* colle date.

Neppure sussiste ciò che Mastrofini asserisce al § 269: « che » quando trattasi di monete il dare in individuo è darlo in ispecie, per » l' identità della nota costituente quello e questa. » Poichè rispondesi che tanto all' individuo quanto alla specie conviene sì la nota principale, e quella cui principalmente in commercio si riguarda, cioè loro conviene lo stesso valore; ma all' individuo convengono molte altre note che non convengono alla specie, giacchè la specie che non è individuo è sempre *idea astratta*, e l' individuo di moneta ha essere *fisico* e *corporale*; per cui dar monete in individuo, non è veramente darle in ispecie se non in quanto le une valgono come le altre. Mastrofini si è avveduto della suddetta risposta, cioè che nella restituzione delle monete si *rende altrettanto*; soggiunge perciò al § 271: « Che questo *altrettanto* significa identità, non importa diffe- » renza, e che però la difficoltà pigliata dalla parola manca in tutto » quando dalla parola si passa all' idea. » Ma all' opposto parmi che passando dalla parola all' idea si conosca che l' espressione *altrettanto* è esatta. Imperocchè nella restituzione si rendono individui diversi dai ricevuti, ma che hanno eguale valore con quelli: « Va dunque » ben detto *altrettanto* (risponde molto bene l' oppositore), e deve » tenersi per certo che questo *altrettanto* e significa identità ed im- » porta differenza: significa identità nel valore, importa differenza » nell' essere; locchè .... ci obbliga ad ammettere quello che l'autore

» non vuol concedere, vale a dire che in tal genere di prestito si
» trasferisce il dominio e dell' individuo ontologico e dell' individuo
» di valore. »

240. È da avvertire che se fosse sostenibile la distinzione da Mastrofini proposta, che cioè l' individuo di valore della moneta fosse non solo diverso ma separabile in fatto anzi separato, secondo la convenzione che obbliga l' utente a doverla impiegare nelle permute, dall' individuo ontologico; e se fosse vero perciò appunto che l' uso di quella sempre meritasse prezzo oltre la sorte, sarebbero dovuti gl' interessi anche quando non si calcolasse ragionevolmente frutto netto alcuno, anzi quando ancora si temesse fondatamente scapito e danno; la quale supposizione sarebbe contro giustizia maggiormente di quello che sia nel mutuo in proprio senso. Laonde o l' assunto di Mastrofini non sarebbe provato, o proverebbe ancora che il mutuo in senso proprio potesse dar frutto, locchè è contro ogni ragione e ogni autorità, come fu provato nel Cap. XII di questa discussione.

Nè la dottrina di Mastrofini resterebbe esente da questa taccia per questo, che concedasi il mutuo essere gratuito quando l' uso del denaro sia stato *donato*; poichè questa non essere la vera natura del mutuo in senso proprio e rigoroso, è palese dalle cose esposte nel luogo sopraccitato. Inoltre il contratto, nell' ipotesi di quel benigno, avrebbe piuttosto natura di comodato anzichè di mutuo; perciò si ammetterebbe gratuito il comodato ma non gratuito il mutuo. Perocchè nel comodato si dà l'uso della casa, del cavallo, ec., gratuitamente, senza trasferirne la proprietà nel comodatario: così avverrebbe appunto anche nel dar denaro secondo la supposizione di Mastrofini; sarebbe dato denaro gratuitamente all' utente senza che questi ne ricevesse la proprietà del valore, lo che è il tutto nella moneta, poco o nulla curandosi nella estimazione comune l' individuo ontologico se fosse separato dall' individuo di valore tanto intrinseco quanto convenzionale. Pertanto dar denaro nella supposizione di Mastrofini, donandone cioè l' uso, non sarebbe mutuo ma comodato; quindi concederebbe egli ciò che non può cadere in questione; concederebbe cioè, non avere più alcun dritto il sovventore all' uso della moneta dopo che liberamente l' ha già donato: ma verrebbe a negare che il mutuo in senso proprio intrinsecamente e per sua natura sia pienamente gratuito; locchè contraddirebbe alle dottrine della Chiesa, e alla ragione come naturale così civile. L' intendimento e il fine di Mastrofini è alieno, sono certissimo, dal contraddire alle suddette autorità; ma i suoi argomenti, se non siano limitati e dichiarati secondo ragione, quasi contro sua voglia a tale opposizione lo conducono. Nè gioverebbe il replicare che Mastrofini considera l' uso del denaro quando è impiegato nelle permute, e non quando si fa perire nell' uso; conciossiachè se voglia prescindersi dagli effetti dell' uso è del tutto acci-

dentale l' impiego del denaro o in lunga o in breve o anche in una sola permuta.

241. Finalmente giova considerare che il contratto fruttifero non si fa col denaro in modo che non possa farsi con altre cose consuntibili ancora, come fu provato in molti luoghi di questa discussione; e in questi casi le ragioni addotte da Mastrofini non sarebbero applicabili a tali cose. Di più il suddetto contratto potrebbe farsi anche cedendo un *credito*; chè i crediti non di raro tanto si stimano e tanto servono al commercio quanto il denaro stesso. Ciò posto, dato ancora e non conceduto che nelle cose corporali, cioè in quelle che *corpore constant*, potesse in qualche guisa distinguersi (il che non potrebbe farsi se non per sola astrazione mentale) l' individuo ontologico dall' individuo di valore; ciò tuttavia non potrebbe concedersi delle *incorporali*, alla qual classe appartengono *i crediti*.

In vero chi potrebbe distinguere anche mentalmente in un credito l'individuo ontologico dall' individuo di valore? Niun al certo, giacchè tutto l' ente consiste nel valore e non più; chè le scritture contenenti solenni stipulazioni sono segno bensì e prova del credito, ma non costituiscono il credito medesimo; altrimenti col perire della cedola perirebbe ancora il credito, lo che è falsissimo. Chi pertanto cedesse un credito a taluno affinchè se ne servisse nelle permute, o non potrebbe trasferire efficacemente tale proprietà, e molto meno ne potrebbe avere interesse, oppure dovrebbe almeno in questi casi ammettersi essere trasferito nell' utente l' individuo di valore.

Nè si dica che il concedente trasferisce nella detta supposizione l' individuo ontologico di quelle monete le quali dal cessionario si esigeranno, ritenendo sempre il cedente l' individuo di valore di quelle.

Conciossiachè rispondo che molte volte si traffica senza effettivo denaro, cedendo uno o più crediti in prezzo delle merci acquistate, come si fa tuttodì col mezzo delle lettere di cambio, per le quali i crediti circolano e passano in proprietà di moltissimi da un estremo all' altro del mondo, senza che si riscuota effettivamente neppure un denaio, e senza che o si cerchi o si sappia o saper si possa di monete in particolare e molto meno in individuo, valutandosi soltanto il diritto di averle, e perciò cedendosi e accettandosi il valore del credito e non più. Non è dunque mestieri aggiugnere altre osservazioni (che altre aggiugnere se ne potrebbero) per far conoscere manifestamente erronea la suddetta distinzione da Mastrofini proposta. Vogliamo ridurre alla verità e aggiustatezza il suo ragionare? Converrà dire che resta del concedente la moneta data non in sè ma in equivalente; resta sua cioè, perchè dandola acquista *jus ad rem*, ossia acquista diritto contro la persona del ricevente per riaverne poscia altra simile. La moneta medesima poi, secondo la comune

estimazione, non si considera veramente dell' utente, quantunque ne abbia la proprietà, perchè deve restituire altrettanto al sovventore. È per questo che ricchissimi si dicono e sono quelli che hanno grandi crediti esigibili, benchè poco abbiano in contanti; e al contrario si dice ed è veramente in povero stato chi possiede ed ha in proprietà grandi palagi e tenute, se sia gravato di debiti o maggiori od anche eguali al valore dei capitali medesimi. A queste rette e comuni idee conviene dunque limitare le cose dette da questo ingegnoso benigno.

242. Capitolo 6.° di Mastrofini. « Definizione di ciò ch' è dominio e diritto .... se nel dare denaro ad uso ne passi il dominio in » chi lo riceve. »

Definisce egli il dominio, § 277: « L' arbitrio sulla totalità degli » usi di una cosa esteriore o diversa da noi; ovvero è l' arbitrio che » io ho di una cosa esteriore considerata coll' uso in quanti tempi o » stati successivi può darmelo. »

Io non oppongo a questa definizione che sia *nuova* e diversa da quella che comunemente suole adottarsi dai giuristi e dai teologi, poichè la sola novità non è sempre congiunta ad erroneità, altrimenti con questo principio generalmente preso si arresterebbe ogni progresso e ogni perfezionamento delle scienze e delle arti. È da esaminarsi piuttosto se la trascritta circonlocuzione, che chiamiamo definizione, benchè nuovamente proposta esprima ed analizzi pienamente il complesso delle idee espresso dalla parola definita, ossia (rispetto alla nostra controversia) se esprima l' idea del *dominio*, per ammetterla se retta si riconosca sapendone grado a chi la propose, al contrario per rigettarla se si provi inesatta ed erronea.

Il Bruni (pag. 256) osserva primieramente sulle parole « il dominio è un arbitrio » osserva, dissi, che questo *arbitrio* non può essere capriccioso od iniquo, ma che deve limitarsi a quell' arbitrio che sia conforme « al diritto ed all' equità. » In secondo luogo sulle parole « è un arbitrio *sulla totalità degli usi* » osserva che quantunque l' uso di una cosa venga in parte impedito, pure ciò non toglie il dominio; e che perciò i giuristi distinguono il dominio pieno dal non pieno, il quale può essere *utile* soltanto o soltanto *diretto*; laonde inferisce: « Sicchè nel comune sentimento si può separare il diritto » sulla totalità degli usi, da quello che riguarda la proprietà della cosa; e quindi l' idea di dominio, che nella sua generalità abbraccia » l' uno e l' altro, è malamente espressa con dirsi *essere un arbitrio* » *sulla totalità* degli usi. » In terzo luogo sulle altre espressioni di Mastrofini « ovvero è l' arbitrio che io ho di una cosa esteriore considerata con l' uso, » osserva l' oppositore che questa spiegazione « è falsa se si vuole intendere nel senso di essere inseparabile il diritto sull' uso dalla proprietà della cosa. » In quarto luogo sulle ultime parole della definizione « in quanti tempi o stati successivi può » darmelo » aggiugne, che o si parla di quel tempo in cui taluno

resta padrone della cosa sua, cioè sino a tanto che la cosa non sia alienata; o di quel tempo in cui dura la cosa presso qualsiasi possessore e proprietario. Se si ammette la seconda interpretazione, resterebbe sempre impedita la traslazione del dominio com' è manifesto; perchè nè il primo nè il secondo possessore avrebbe l' arbitrio dell' uso della cosa *in tutti i tempi.* Al primo possessore mancherebbe l' arbitrio dell' uso della cosa nei tempi susseguenti, al secondo mancherebbe l' arbitrio dell' uso stesso nei tempi antecedenti. Se si adotta la prima interpretazione regge il discorso, ma Mastrofini non otterrebbe poi il suo intento. Imperocchè gli è d' uopo di provare che l' utente non abbia dominio del denaro per questo *che lo debba restituire* dopo il tempo convenuto. Se pertanto per averne dominio basta averne la totalità degli usi nel tempo che il denaro resta presso l' utente, non si potrà più inferire ch' egli non ne sia vero proprietario per questo che non abbia diritto agli usi in tutti i tempi, e per questo che lo debba restituire. Conchiude perciò l' oppositore (pag. 228): « Quindi la definizione del dominio vacilla in tutte le parti, ed è » inutile allo scopo dell' opera. »

243 A maggiore convincimento che la riferita definizione del dominio non sia da adottarsi giova avvertire, che il dominio può considerarsi in generale, in quanto cioè comprende qualsiasi potere sopra una cosa; e preso in questo estesissimo senso abbraccia il *dominio privato*, il *dominio sovrano*, ossia l' alto dominio del *sommo Imperante*, e anche il *dominio eminente* che ha Dio sopra le creature. La definizione proposta da Mastrofini siccome non ammette limitazione nè in quanto al modo nè in quanto al tempo di usare le cose, sembra esprima piuttosto l' *eminente divino dominio* di quello che il dominio dei privati. Imperciocchè l' arbitrio del privato sulle cose sue proprie è sempre e in ogni supposizione limitato. In vero se si considera il privato riunito in società civile (di cui noi dobbiamo ragionare), non può non riconoscersi vincolato il di lui arbitrio sulle cose sue. Ciò è palese per sè, e più si conferma dalla definizione del dritto di proprietà proposta dal chiarissimo Valeriani. Al dritto pieno di proprietà « parmi convenire (scrive egli pag. 8 della » sua opera di Pub. Econ.) questa definizione, dicendo ch' esso » consiste nell' amministrazione e nel godimento di beni, su' cui » frutti sussiste un popolo autonomo (cioè legislatore di sè stesso » od indipendente) ripartiti ed assicurati a più cittadini per varii » titoli determinati dalla legge, coll' obbligo delle contribuzioni per » le pubbliche spese; ma col diritto di goderne esclusivamente i » frutti od in natura o col baratto del superfluo, di richiamare a sè » tanto i frutti che i capitali che ad esso loro appartengono, e di ce- » derli ad altri per titoli consimili a piacimento. » Questa definizione è desunta dalle diverse specie del dritto di proprietà per via di accurata analisi, come si potrà rilevare dalla citata opera, per altra gui-

sa non potendosene ottenere esatta definizione e retta; giacchè a voler definire questo dritto in genere, si cadrebbe sempre nell' inconveniente di dire poco più oltre di questo (come ci ammaestra il lodato esimio giuspubblicista pag. 6) « che il diritto di proprietà sia » il diritto di proprietà purchè una contraria obbligazione non ci » vieti di farne uso. » Laonde chi vorrà por mente alle ragioni di ogni parte di questa definizione, la riconoscerà esattissima. Che se taluno per avventura dir la volesse alquanto ridondante, non potrà però negare nè l' obbligo reale per le imposte ed altri pubblici bisogni, nè molti mezzi o modi determinati indispensabili pel trasferimento delle proprietà in altrui; non bastando il solo consenso dei contraenti per costituire efficacemente padrone il cessionario di cosa che sia in dominio del cedente, se non si osservino inoltre alcune norme, e se non intervengono i *titoli legittimi*; limitazioni tutte dell' arbitrio del proprietario sulle cose sue. Di più questo arbitrio del proprietario non può verificarsi *in tutti i tempi*, per la ragione in ultimo luogo addotta dal Bruni. Se poi si considera il dominio di coloro che non sono riuniti in società, e allora si propone una quistione di pochissima utilità, o perchè non vi sono uomini in qualche numero che non abbiano alcuna forma di governo, o perchè il costoro dominio, massimamente degl' immobili, almeno in molti casi, non sarebbe che vacillante ed incerto, e perciò non del tutto esclusivo (1). Dato poi che costoro avessero dominio certo ed esclusivo dei beni acquistati, non ne avrebbero però l' arbitrio dell' uso *in quanti tempi e stati possono darlo.*

(1) Gli scrittori di diritto naturale e pubblico non sono concordi nel definire i titoli primitivi di acquistare la proprietà massimamente degl' immobili. Bynkershoek sostiene che la proprietà comincia dal *corporale possesso* e finisce quello cessando, che se continua la proprietà in chi corporalmente non possiede più una cosa, questa, dic' egli, è disposizione non di naturale ma di civile diritto. Vero è che molti sostengono bastare l' occupazione e il possesso avutone una volta, perchè perseveri il diritto di proprietà. Se non che i più dicono bastare la sola occupazione, altri però inoltre esigono (come il dottissimo Valeriani) *l' industria* che perfezioni l' immobile occupato. Anche sui modi di eseguire la detta occupazione discordano. Alcuni ammettono che possa farsi anche coll' apporvi un segno ed anche col lanciare un dardo; altri questo secondo modo non approvano. Narra Plutarco che gli Andrii correvano in concorso dei Calcidi per occupare la città di Acanto: temendo essi che questi loro emuli li prevenissero, perchè li vedevano già alla città più vicini, lanciarono un dardo e lo confissero nelle porte della città medesima, pretendendo di averla essi pei primi in questo modo occupata. Ma questa pretesa loro fu poscia dichiarata ingiusta dai Samii e dai Parii letti arbitri di comune consenso. Sembra che Puffendorf approvi la suddetta sentenza degli arbitri; il Barbeirac però sostiene che la città doveva essere comune agli Andrii e ai Calcidi. Se pertanto sommi ingegni e dottissimi sono in tanta discordia sui modi primitivi di acquistar dominio, in quali dubbiezze non resterebbero avviluppati uomini rozzi non riuniti in società! Laonde sen-

244. Tornando all' esame della definizione di Mastrofini il Bruni fa notare inoltre (pag. 258), che quand' anche si ammettesse la detta definizione, non si potrebbe escludere il dominio del denaro dall' utente. In vero chi ha diritto di consumare la cosa è d' uopo che ne abbia diritto di proprietà (e invano dissente Mastrofini § 277 in fine), perchè col consumarla vengono appunto a cessare tutti gli usi della medesima; quindi il dritto di far cessare tutti gli usi è diritto che suppone ed equivale alla facoltà sopra ciascun uso in particolare, ossia suppone ed equivale al dominio in senso di Mastrofini: « ma colui che ha ricevuto il denaro in prestito (soggiunge ivi l' oppositore) ha diritto di consumarlo adoperandolo nelle permute, dunque ne ha parimenti il dominio: di più se la cosa è data per tale uso che adoperandosi non resta più altro uso a colui che l' adopera, allora in quel solo atto sono ristretti tutti i tempi e tutti i tratti successivi di uso che la cosa può dare, e quindi quel solo atto basta a dimostrare il dominio. Ma il mutuatario ha diritto di adoperare il denaro nelle permute, e adoperandolo non gliene resta altro uso; dunque il mutuatario ha l'arbitrio su quanti usi e stati successivi il denaro può dare, e però ne ha il pieno dominio. » L' argomento è quanto chiaro altrettanto convincente: sempre però si conosce che l' oppositore ragiona di mutuo in senso proprio, e non nella supposizione, almeno implicita, dei benigni, che cioè il denaro per patto sia destinato a cosa produttiva e fruttifera. Imperciocchè nel primo supposto adoperata la cosa o il denaro, ne finiscono gli usi per modo che al mutuatario non resta nè la cosa, nè l' equivalente di quella, e molto meno l' uso o gli effetti dell' uso della medesima stimabile oltre il capitale; e perciò neppure il mutuante ha diritto a compenso alcuno oltre la sorte. Non così se il denaro debba per patto impiegarsi in cosa fruttifera, poichè essendo il sovvenuto per ritrarre dalla cosa frutto netto, è perciò che nasce una speranza stimabile oltre il capitale a favore del sovventore, della quale giustamente pattuisce compenso. Il perchè se finiscono pel concedente gli usi e gli effetti dell' uso del denaro dato nella loro identità e fisicamente perchè sono stati da lui ceduti, poco rileva; chè coll' atto stesso di cessione ha acquistato dritto all' equivalente di quelli. Maggiormente dunque si conferma e che la traslazione di dominio del denaro è accidentale alla giustizia del contratto in discorso, e che la supposizione dei rigidi è costantemente diversa da quella dei benigni, e anche di Mastrofini secondo le massime di lui generali esposte in principio di questo Capitolo.

za l' autorità pubblica che non solo difenda, ma rattifichi e raffermi il riparto dei beni massimamente immobili, spesso il dominio di quelli non sarebbe nè certo nè affatto esclusivo. Aggiungasi che niuno potrebbe occupare più di quello che abbisognasse a sè e a' suoi, nuova sorgente d' incertezze e di dubbii. Vedi la trad. di Puffend. scritta dall' Almici lib. 4, cap. 6, § 3.

245. Mastrofini fa seguire alla definizione del dominio quella del dritto, § 281, ma dopo le cose dette non sembra necessario pel mio scopo di occuparmene. Piuttosto sono da riferire, per chiarezza di ciò che riguarda il mio assunto, i §§ 285 e 286 in cui chiama *due larve o fallacie di argomento* le seguenti, da cui gli avversarii di Mastrofini conchiudono che passi il dominio della moneta in proprietà di chi la riceve da usare nelle permute. « Fu il primo titolo » dall' insegnarsi che la moneta consumasi coll'uso..... veniva l'al- » tro titolo da questo, che chi riceve moneta ad uso non rende le » stesse, ma le altrettante..... son qui distrutti in poco i due argo- » menti amplissimi per quel transito di dominio. » Egli applaude a sè stesso, perchè suppone di aver provato la falsità delle addotte ragioni, ma il suo asserto resta confutato dalle risposte già riferite. Che se è vero che alcuna volta nel dar moneta da usare nelle permute essa non si consideri consumata coll' uso, ciò deriva dagli effetti vantaggiosi del denaro dal concedente dedotti in patto e ceduti all' utente, su' quali implicitamente esso pure si fonda sparsamente nella sua opera, come si è provato; non deriva già da questi suoi principii, che cioè l' individuo ontologico della moneta passi nell' utente e non l' individuo di valore, ne deriva dalla natura del dominio, giacchè troppo estesa è l' idea del dominio da lui proposta nella sua definizione.

246. Se non che Mastrofini tende a mostrare, § 288, che sia inoltre contraddittoria nei termini l'ipotesi che il dominio delle monete, in quanto al valore e usate in commercio, passi nel ricevente. Imperocchè essendo il dominio, come esso imaginò, l' arbitrio sulla totalità degli usi di una cosa in quanti tempi o stati può darlo, concedendo denaro, ad esempio, per due anni, » io avrò date (inferisce » egli) le monete coll'uso di anni due, ed io le avrò date insieme per » tutti i tempi o stati ne' quali possono dar l' uso. » L' oppositore dà varie risposte. Basterà notare che questa contraddizione deriva unicamente dalla definizione da lui posta; la quale essendosi dimostrata insussistente, cessa del pari la difficolta che da quella vuole dedursi. E in vero già si disse ripugnare alla natura del dominio sì la idea della totalità degli usi della cosa, più ancora ripugnare l' idea di tutti gli usi per tutti i tempi, parlando dei tempi posteriori alla traslazione della proprietà della cosa stessa in altrui.

Ragionando pertanto secondo la vera idea del dominio, quantunque taluno abbia dato monete per due anni, ciò non toglie che non abbia dato il godimento di quelle monete con tutti i diritti e pesi inerenti intrinsecamente; solo significa che dopo due anni il sovvenuto dovrà restituirne altrettanti parimenti con tutti i medesimi diritti e obblighi annessi, laonde l' obbligo della restituzione ingiunto al sovvenuto non impedisce la traslazione in lui della proprietà delle monete, perchè non le identiche ma altre simili debbono restituir-

si, per cui sparisce ogni contraddizione rettificate le idee si della moneta come del dominio.

A rendere più sensibile che dando denaro per le permute ne passa il dominio nel ricevente, giova soggiungere colla scorta dell' oppositore, che a ragionare coi principii di Mastrofini sarebbe da confessare che chi ricevesse questo denaro dal sovvenuto, ad esempio in prezzo di merci, non ne acquistasse dominio almeno in quanto all' individuo di valore il quale è il tutto nella moneta. Questi infatti (prosegue l' oppositore pag. 265) « non potrebbe ricevere un tale » dominio se non se o dal mutuatario o dal mutuante: ma non lo ri- » ceve dal mutuante, poichè secondo la ipotesi non lo ha mai trasfe- » rito; nè tampoco lo riceve dal mutuatario, perchè questi non può » legittimamente trasferire in altri un dominio di cui egli è privo. » Dunque nelle permute colui che invece della merce riceve il de- » naro dal mutuatario, non ne diviene in virtù di quell'atto legittima- » mente padrone. » Ma questo sarebbe assurdo secondo ancora i benigni; dunque è d'uopo ammettere che dando denaro per giovarsene nelle permute, il dominio o proprietà di quello passi nell' utente.

247. Mastrofini al § 290 si accinge di poi a rispondere alla seguente difficoltà dei rigidi: « vedo anch'io che diranno, se non si » trasmette il dominio come dunque s'insegna che chi ha date le » monete ad uso non ritiene se non un credito? » Risponde egli' che la voce *credito* significa cosa *affidata*, e ciò mostra appunto che il dominio non è trasmesso. « Che se (§ 291) volesse aggiun- » gersi (prosegue) che sulla moneta conceduta ad uso per anni cer- » ti non riteniamo che un'azione, un titolo, o più chiaramente un » diritto a rivendicarla, ricorderemo che tal diritto viene dal domi- » nio e lo suppone, non che ci si debba dire che questo si è trasfe- » rito. Se poi voglia replicarmisi che il diritto e con ciò l'azione è » sulla persona e non sulla cosa; risponderò primieramente che il » diritto è sulla persona, ma per la cosa e non senza.... 2.° che l'ec- » cezione che qui si dà dell'azione sulla persona è riparo e proce- » dimento delle leggi romane e non della naturale che io seguo, la » quale, premesso l' avviso, e non soddisfatta si rivolge direttamente » alla cosa, o dove questa non esiste a ciò che la pareggia. »

Ma si risponde che dalla etimologia di *credito* non può trarsi argomento a di lui favore. Ammettasi pure che credito voglia dire cosa affidata: ebbene, che cosa significa affidare? Significa commettere alcuna cosa all'altrui fede. Il commettere poi all'altrui fede prescinde veramente dal trasferirne o no la proprietà nel ricevente. Il perchè rettamente può dirsi è vero: ho affidato all' amico il mio cavallo, le mie armi, le prove della mia lite, e così di tutte quelle cose le quali debbono con diligenza custodirsi e guardarsi, benchè restino in proprietà del concedente; ma a maggior ragione diconsi affidate le cose fungibili, appunto perchè essendone trasferita la proprie-

tà in chi le riceve, è commesso alla fede di lui il restituirle nella stessa specie, bontà, e qualità; inoltre perchè le cose non fungibili date in uso si possono riconoscere se passano in altrui mani e si possono rivendicare, non così le fungibili che o si fanno perire nell' uso, o si mescolano e confondono con altre simili. Maggior fiducia dunque debbo avere nel ricevente se gli dia denaro che si annovera fra le cose fungibili, di quello che se gli dia altre cose non fungibili; e per questo dando denaro o altre fungibili *ire possumus in creditum*, come dice Cujaccio, non così concedendo le seconde.

Nè si insista dicendo, che non può dirsi affidata una cosa di cui deve restituirsi l' equivalente. Conciossiachè risponderò, che dovendosi fare la restituzione non in altre cose qualsiansi, ma in cose della stessa specie, qualità, e bontà; è come se la medesima si restituisse secondo la comune estimazione e le leggi. Da ultimo vano sarebbe troppo confidare nel senso grammaticale della parola credito, dovendo noi seguirne piuttosto la significazione legale, la quale senza dubbio è contro il suddetto benigno.

Non è poi sempre vero ciò che esso aggiunge, cioè che il diritto di rivendicare (o a dire più esattamente) di riavere la moneta conceduta ad uso per anni certi venga dal dominio e lo supponga. Imperocchè nell' acquisto, ad esempio, di un credito dando merci non si suppone alcun dominio di denaro nel compratore. Così in altri casi molti. Che se spesso il diritto di riavere il denaro venga dal dominio di quello e lo supponga; risponderei che lo suppone non attualmente ma in tempo passato, e perciò stesso il creditore non ha altro diritto che di costringere la persona del debitore a restituirne altrettanto.

Non hanno finalmente alcuna forza le due riferite risposte di Mastrofini: per aver dominio, secondo i suoi stessi principii, non basterebbe aver diritto sulla persona per la cosa, giacchè questo dritto rispetto alla cosa sarebbe indiretto anzi remoto; ma dovrebbe aversi veramente sulla cosa medesima e su tutti gli usi di quella per tutti i tempi e stati in cui può dare gli usi stessi, perciò ammettendo egli che il creditore abbia diritto contro la persona direttamente del debitore, e indirettamente sopra il denaro, gli è d' uopo convenire che il medesimo non ne abbia nè la pienezza, nè la totalità degli usi, e che perciò non abbia vero dominio sul denaro stesso. Del pari si risponde alla seconda ragione, che il diritto del creditore contro la persona del debitore e non sulla cosa, non solo è riparo delle leggi romane, ma procede anche dal diritto naturale; giacchè anche il dritto di natura approva la traslazione nel ricevente del dominio delle monete o altre cose date da impiegare nelle permute, e perciò approva ancora che il concedente si sia spogliato della proprietà di tali cose; come pure per ricondurre l' eguaglianza, lo stesso dritto naturale obbliga il debitore a restituirne dopo il tempo convenuto l' e-

quivalente. Che se talvolta secondo questo dritto può il creditore rivolgersi direttamente alla cosa, ciò deriva non dall' averne dominio, ma dal mancargli altra via per la quale reintegrare i proprii diritti. Che ciò sia veramente, parmi provato ad evidenza dal considerare che in questi e simili casi angustiosi il creditore per compensarsi, può metter mano non solo al denaro del debitore (il quale come supponiamo eragli unicamente dovuto) ma a qualsiasi altra cosa di lui; laonde ammesso il principio di Mastrofini, sarebbe da dire che il creditore avesse proprietà e dominio su tutte le cose del debitore; locchè anche secondo il diritto naturale non è sostenibile, come si mostrò ragionando del sistema di Bolgeni nel Capitolo XIII, per la ragione che in questa ipotesi il debitore non potrebbe validamente cedere ad altrui la piena proprietà delle cose sue, ciò che è falso. Pertanto nel caso di compensazione viene trasferito il dominio dal debitore nel creditore nell' atto dell' apprensione delle cose, concorrendo tutti gli estremi che rendono la compensazione stessa almeno giusta, sulle quali cose il creditore non aveva prima alcun dritto reale ed effettivo di proprietà. Riparo delle leggi romane è piuttosto la proibizione di simili compensazioni anche nei casi di non poter per altra via essere reintegrati; e ciò per evitare i danni e sconvolgimenti che alla società potrebbero derivare se fosse conceduto dalle leggi civili che i creditori potessero alcuna volta metter mano di propria autorità alle sostanze dei debitori. Il diritto naturale dunque dopo lo stabilimento della individuale proprietà, approva e sanziona i diversi dritti parte reali sulle cose, parte personali meramente contro le persone. Per lo che confessando Mastrofini che il creditore *ha diritto sulla persona* del debitore, benchè *l' abbia per la cosa e non senza;* viene ad ammettere che non ne ha dominio anche secondo il naturale diritto. Queste ragioni dunque di Mastrofini non giovano al suo assunto. Per altra via è da dimostrare coerentemente a tutti i sani principii che il denaro talvolta frutta, quando cioè sia causa istrumentale all' utente di frutto netto e questa traccia conviene unicamente seguire.

248. Mastrofini, § 298, propone un altro argomento a provare che non è trasferito il dominio delle monete date per uso delle permute. Asserisce, cioè, esservi differenza fra gli usi della moneta dei quali si giova il sovvenuto durante il tempo della concessione, dagli usi che di quella fa il sovventore prima della concessione, e dopo la restituzione della moneta medesima. Imperciocchè (prosegue) il sovventore può usar la moneta come più gli piaccia, senza che alcuno gli restringa l' uso di quella, e molto meno senza che ad ogni istante essa si abbia da considerare a lui ceduta: al contrario il sovvenuto riceve bensì in un sol atto il denaro, ma questo resta accompagnato in ogni istante dalla volontà del concedente in quanto agl' individui di valore e le loro sostituzioni, sicchè tale volontà forma e replica

gli atti di concessione del denaro nel principio di ogni anno, di ogni mese, d'ogni ora, ec., e perciò è come se successivamente e ad ogni momento lo stesso sovvenuto ricevesse in realtà l'uso del denaro stesso. Ciò posto Mastrofini così ragiona: « Se chi ebbe ad uso da » me il denaro si tiene e professa verso di me come se ogni giorno » anzi ogni ora da me riceva quest' uso o sua continuazione.... co- » me potrà mai costui vedere in sè stesso il padrone, cioè l' arbitro » della totalità degli usi di una cosa? » Dunque il sovvenuto (conchiude) che ebbe denaro per le permute non può esserne padrone; e perciò contraddice nei termini che il denaro dato ad uso passi in proprietà del medesimo.

L' avversario di Mastrofini oppone diverse risposte. Domanda esso (pag. 272): « Se quest' atto di volontà del dante che accompagna » la moneta e con cui si rinnova la concessione sia essenziale al pre- » stito o no?.... Se mi si risponde che quest' atto di volontà è es- » senziale e debb' essere distinto dalla stipulazione del mutuo, mi si » deve concedere che mancando questo svanisce tutta la ragione del » contratto; e poichè niuno pensa ad esprimere questa rinnovazione » di volontà, non credendosi comunemente necessario, ne segue » che non mai o quasi mai sussiste il contratto di prestito; lo che » non essendo conforme nè al buon senso nè alla verità, deve con- » chiudersi non essere essenziale questa esplicita volontà del dante » che accompagna la moneta. » Se poi (aggiunge egli) quest' atto di volontà non debba esprimersi, ma sia compreso nell' atto della concessione del prestito, « si viene a confessare che tale rinnovazione » di concessione non esiste e non si asserisce che per una finzione. » Nè bastare la *finzione* di tale replicata concessione a provarne non trasferito il dominio (pag. 273), ma dovervi intervenire la *reale* replica di tale concessione, la quale non verificandosi in fatto, il dominio del denaro è veramente trasferito una volta per sempre nell' atto della prima concessione. Inoltre, aggiunge l' oppositore, anche quando per qualsiasi permuta onerosa, o per donazione, o per altro contratto fosse dato il denaro, potrebbe sempre dirsi in senso di Mastrofini che il dante lo accompagna colla sua volontà virtualmente replicata; e che perciò non ne viene trasferito il dominio nel ricevente, lo che sarebbe assurdo. Finalmente il medesimo oppositore risponde che « non il tempo della concessione ma il modo con cui si concede » è quello che definisce la traslazione del dominio.... Ora dando io » il denaro in prestito, affinchè colui che lo riceve lo usi nel suo bi- » sogno; ancorchè lo dassi per un' ora sola, ne riceverebbe questi il » dominio, perchè non potrebbe usarlo senza consumarlo, nè consu- » marlo senza averne dominio. » Risposte valevoli a mostrare che il dominio è veramente trasferito nel ricevente.

A chiarire maggiormente tuttavia che il dominio del denaro è veramente trasferito servirà la definizione di Valeriani. Imperocchè,

conceduto una volta il godimento di beni per titolo legittimo con tutti i diritti e pesi annessi, e massimamente colla facoltà di cederli ad altri per titoli pure legittimi; è forza convenire che la supposta replica di concessione dei medesimi beni sia affatto insussistente; chè non potrebbe il ricevente aver diritto di cedere la cosa in proprietà ad un altro, se temporaneamente e quasi precariamente ne andasse ricevendo l' uso, altrimenti quasi tutte le cose in commercio sarebbero in uso temporaneo e non in vero dominio dei loro possessori. Questa replica di concessione dell' uso, imaginata da Mastrofini, si potrebbe sostenere e difendere solo quando l' utente per patto non divenisse padrone nè del denaro, nè delle altre cose a quello sostituite, ma bensì godesse l' uso di tali cose e gli effetti di quelle. Allora sì che rettamente potrebbe dirsi che quantunque la concessione sia fatta in un atto, pure viene ad essere quasi replicata ad ogn' istante. Sembra quindi che il ragionare di Mastrofini si debba sempre ridurre alla vendita sì della sorte come della speranza di lucro a quella annessa, lo che coincide nell' ipotesi da me difesa del frutto netto.

L' oppositore poi non nega che se fosse espressa la replicata concessione del denaro, non potessero derivare conseguenze utili al sovventore; piuttosto sostiene che niuno pensi ad esprimere questa rinnovazione di volontà: inoltre sostiene essere falso che tale rinnovazione di volontà si comprenda nell' atto della concessione del denaro, massimamente essendo dato perchè il ricevente *lo usi nel suo bisogno.* Per lo che ben si conosce Mastrofini supporre il patto di replicata concessione, e l' oppositore negare essere intervenuto il patto stesso tanto esplicitamente quanto implicitamente. Il primo ragiona del denaro dato per le sostituzioni; il secondo del denaro dato perchè il ricevente lo usi nel suo bisogno, il quale certamente non sarà sempre per baratti e sostituzioni che utili effetti oltre al capitale producano. Sembra dunque manifesto che entrambi ragionino in diversi supposti, e secondo esposizioni di fatti affatto differenti. Se Mastrofini avesse ragionato così: qualora avessi dato denaro per sostituzioni che producano frutto netto, avrei potuto giustamente ritenere il dominio del denaro finchè fosse speso, e poscia ritenere il dominio delle merci a quello sostituite calcolando sorte e fondata speranza di lucro oltre la sorte; e per questo avrei ancora potuto cedere proprietà della cosa e speranza di aumento di valore su quella con equivalente compenso di entrambe; sono d' avviso che l' oppositore non avrebbe fatto richiamo, e Mastrofini attenendosi ai comuni principii avrebbe ottenuto almeno in parte il suo intento.

249. Altro argomento ancora propone Mastrofini, § 300, ch' egli dice proficuo almeno ai più scienziati: « Quando io concedo ad uso » per tempo certo una somma monetata, io consegno l' espressione » dell' interna mia stima...., e chi riceve la moneta, riceve tale » espressione...., ed allora quando la permuta con altra merce egli

» propriamente trasmuta l' espressione da me concedutagli dell' in-
» terna *mia stima* con altra espressione qualunque, e così di mano
» in mano fino al termine del tempo concordato.... dond' è che le-
» gandosi l' ultima espressione per le intermedie alla prima, essa
» ultima tiene l' impronta o carattere di mia come la prima; appunto
» come nelle ripercussioni l' eco dell' eco, l' imagine dell' imagine,
» tiene l' accento o modo e carattere della voce, o della persona di
» origine...., e se ciascuna espressione non è che trasformazione
» o modificazione varia della mia espressione in tutto il tempo degli
» usi conceduti, come se ne potrà concludere un transito di domi-
» nio in chi riceve la moneta? »

L' oppositore (pag. 276) risponde: « Che tutto l' argomento sta
» poggiato ad una petizione di principio..... la quistione si è se il
» denaro da me dato ad imprestito *seguiti ad esser mio.* Egli lo af-
» ferma e si propone di provarlo; ma lo tiene per certo avanti ogni
» prova, giacchè mette per principio essere il *denaro imprestato*
» *l' espressione dell' interna mia stima.* »

E in vero è facile conoscere che ceduto all' utente il denaro in proprietà, cessa di essere espressione dell' interna stima del concedente (volendo usare i termini di Mastrofini), e diverrebbe piuttosto espressione dell' interna stima del ricevente. Ma a parlare rettamente sarebbe da dire che la moneta è espressione dell' interna stima *comune*, perchè è *misura e pegno del pregio* delle cose contrattabili; laonde rettificata l' idea della moneta, come nel Capitolo X, quest' argomento si conosce non concludente.

« Inoltre, prosegue l' oppositore, se il denaro seguita esser mio
» anche dopo di averlo dato ad imprestito, perchè espressione della
» interna mia stima, e però qualsivoglia delle cose sostituite porta
» sempre il carattere di mia, come l' eco dell' eco,.... ne seguirebbe
» che colui che ha ricevuto il mio denaro ad imprestito » non acquisterebbe dominio dei generi comprati col denaro stesso, « perchè
» anche questi, secondo l' avversario, sono espressioni della mia stima
» interna come l' eco dell' eco. » Da cui dovrebbe inferirsi che non vi sarebbe differenza fra colui che comprasse col denaro imprestato, e il mandatario che comprasse a nome del suo principale, lo che sarebbe assurdo.

250. Pertanto analizzando gli argomenti di Mastrofini si conosce manifestamente ch'egli o suppone il frutto netto, o non prova il suo assunto. Al contrario l'oppositore ragiona di mutuo in rigoroso senso, cioè di denaro dato o da servirsene a talento del ricevente, o prescindendo dal patto di doverlo il ricevente stesso impiegare in cosa producente utili effetti oltre la sorte; nè considera giammai congiuntamente tanto il caso che il denaro frutto netto produca, quanto il patto libero ed eseguibile dei contraenti di dovere il sovvenuto im-

piegare così utilmente il denaro stesso. Perciò ragionando essi in diversi supposti, non è malagevole almeno in parte conciliarli.

251. Capitolo 7.° di Mastrofini. « L' uso della moneta è un sog-
» getto di prezzo, e prezzo eminente. »

In questo capitolo, dopo le nozioni preliminari proposte sopra, Mastrofini viene direttamente a ragionare della nostra controversia: « L' uso della moneta (scrive egli al § 305) è stimabile pel commercio
» ossia pe' contratti di questo ..... dunque, § 306, un tal uso è sog-
» getto di prezzo. »

Risponde l' oppositore (pag. 278) essere retti questi principii, ma non concludenti allo scopo di lui. Imperocchè sarebbe da provare che tale uso meritasse prezzo oltre la sorte, lo che non avviene nel nostro supposto, perchè « il denaro è una di quelle cose che si con-
» sumano coll' uso (come si consuma coll' uso il pane e vino, capi-
» tolo 3.°), e che per tale ragione quest' uso non è distinto dalla sua
» sostanza. » Laonde esigere più della restituzione della sorte è ingiustizia. Riferisce in conferma il conte Leopardi il quale così ragiona: « Si è creduto di giustificare l' usura dipingendola coi colori di una
» permuta in cui i frutti del mutuo fossero equivalenza e compenso
» all' uso del denaro mutuato, ma in ciò si è confuso l' uso del mu-
» tuante coll' uso del mutuatario, e si è accordato dritto all' impre-
» statore di farsi pagare di ciò che non è suo .... L' uso che ne farà
» il mutuatario non è una proprietà del mutuante, e non può entrare
» nel contratto; come la sete del bevitore non è una proprietà del
» bettoliere, e non entra nel prezzo del vino. »

Queste deduzioni del conte Leopardi e dell' oppositore di Mastrofini provano convincentemente, per mio avviso, la conciliazione che io insinuo. Conciossiachè questi rigidi prescindono, anzi escludono il patto che obblighi il sovvenuto ad impiegare il denaro in cosa fruttifera, il qual patto è ammesso dai benigni come si dimostrò. In vero se questi rigidi da tal patto non prescindessero, non avrebbero più ragione di dire che l' imprestatore non abbia dritto di farsi pagare dell' uso che del denaro farà il sovvenuto, nè potrebbero sostenere che quest' uso non possa entrare in contratto perchè non è una proprietà del sovventore. Ma come no, se si è provato che il denaro è causa istrumentale degli utilissimi effetti aventi ragione di frutto netto che dal denaro stesso talvolta derivano? Posto dunque il patto che obblighi l' utente ad impiegare così vantaggiosamente la somma datagli, il sovventore acquista dritto agli effetti utilissimi oltre la sorte che sono per derivarne. Per lo che costui si farebbe pagare di ciò che non è suo, se pretendesse quella parte di frutto che corrisponde all' estimazione dell' industria, dell' opera, dei pericoli del sovvenuto; ma limitandosi a quella parte di frutto che corrisponde all' influenza o causalità del suo denaro, si fa pagare di

ciò che è suo; e l' uso del denaro, o più precisamente la speranza degli effetti utili dell' uso del suo denaro possono entrare in contratto, e per tal modo divenire giustamente proprietà di lui come si ammette senza contesa rispetto al lucro cessante. Non è applicabile poi la parità addotta, che cioè la sete del bevitore non entri nel contratto della vendita del vino; poichè l' estinguer la sete col vino tanto è pregiato e stimato a prezzo quanto il vino stesso; quindi non può separatamente contrattarsi dal bettoliere, nè per questo titolo può aumentarsi il prezzo della cosa venduta. Ma quale ne sarà l' intrinseca ragione perchè il vino bevuto non produce alcun contrattabile effetto? Non così del denaro usato nelle permute, perchè posto in commercio attiva anzi l' industria, e produce talvolta effetti utilissimi oltre l' estimazione della sorte, i quali possono appartenere in parte ancora al capitalista sovventore.

Se non che i rigidi praticamente ragionano rettamente, perchè in pratica non si suole obbligare il sovvenuto, almeno espressamente, ad impiegare il denaro in cose producenti frutto netto, e in questa supposizione reggono i loro argomenti. È d' uopo però convenire che i benigni e anche Mastrofini suppongono tale destinazione del denaro a cosa produttiva, e che allora le loro ragioni in parte sono sostenibili.

Queste osservazioni serviranno a chiarire gli argomenti dell' una e dell' altra parte contendente.

252. Mastrofini, § 308, segue a dire che se fosse esibita una casa per mille monete col patto che non dovesse mai abitarsi, da niuno sarebbe a prezzo comprata; così se fossero date mille monete in prezzo della casa col patto che il ricevente non facesse uso di quelle nè per sè nè per altri, le monete non sarebbero giammai ricevute. « Di qua dunque risulta (prosegue egli) per giudizio comu-
» ne degli uomini, che le mille monete coll' uso iniziale o successivo
» rappresentan la casa coll' uso iniziale e successivo di essa. Ma l' uso
» iniziale e successivo della casa è soggetto di un prezzo, dunque
» anche l' uso iniziale e successivo delle monete è soggetto di un
» prezzo. »

Risponde il suo avversario (pag. 280) provarsi da ciò che l' uso del denaro è degno di prezzo, non già che questo prezzo sia distinto dal prezzo della cosa; perchè il denaro rappresenta bensì, ad esempio, la casa coll' uso successivo di essa, ma da ciò non si prova che l' uso del denaro sia egualmente stimabile a prezzo come l' uso della casa, e ne adduce le seguenti ragioni.

« Supponiamo che per una mostra che sia da alienarsi io esi-
» bisca una quantità equivalente di pane e vino: stante l' eguaglian-
» za del valore, a giudizio comune l' uso del pane e del vino rap-
» presenta l' uso iniziale e successivo della mostra. Ma segue forse
» da ciò che l' uso del pane e del vino meritino un prezzo oltre

» l' equivalente della loro sostanza? Certo che no. » Più oltre dice che le cose di uso permanente, come la casa, adoperandosi « sempre » deteriorano e s' invecchiano, ed il padrone ne riporta del danno, » ed è ben giusto che egli ne sia ricompensato con prezzo. Ma il » denaro non deteriora coll' uso .... d' altronde tutti i vantaggi » di quest' uso appartengono all' utente per ragione del dominio che » ne ha acquistato. »

È da notare anche qui, che Mastrofini ragiona di uso successivo delle monete, e il suo oppositore parla di quell' uso delle monete paragonabile all' uso in cibo del pane e vino, il qual uso non può avere alcuna successione neppure considerato ne' suoi effetti, perchè la sostanza di tali cose e gli effetti che ne derivano cessano di essere in commercio in ragione dell' uso stesso; per lo che si conosce che anche qui il Bruni parla in diversa supposizione da quella di Mastrofini.

Il Bruni poi concede, essere rappresentata la cosa coll' uso iniziale e successivo di essa dal denaro; il che è da negare. Imperocchè il denaro è bensì misura di prezzo, e pegno delle cose contrattabili attualmente offerte, e perciò può dirsi rappresentare tali cose per sè, non rappresenterà però l' *uso* di quelle. Perchè il denaro rappresentasse veramente le cose coll' uso loro successivo, dovrebbe supporsi il patto eseguibile di acquistarle e di usarne utilmente; e in questa supposizione torna sempre opportuna la distinzione da me proposta, che se cioè l' acquisto fosse di cosa da cui frutto netto fondatamente si aspettasse, il pro o interesse del denaro sarebbe giusto; non così se non potesse sperarsi questo frutto. Parmi che Mastrofini starebbesi contento e pago della concessione suddetta, potendone trarre conseguenze utili al suo scopo. Conciossiachè, ammesso che il denaro rappresentasse veramente la casa e l' uso ossia l' abitazione della medesima, non si conosce come potesse sostenersi che l' uso del denaro dato per tempo determinato stimar non si potesse oltre il valore del denaro stesso, nella guisa appunto che può stimarsi l' abitazione oltre la casa data senza riceverne il prezzo in capitale. Nè le ragioni addotte in contrario dal Bruni sono convincenti. Imperocchè si ammetta pure che l' uso più frequente del pane e vino dati per avere una mostra (ossia un orologio che non suona) non meriti prezzo oltre la sostanza di questi cibi; ma come da ciò può dedursi che non meriti prezzo nè l' uso della casa, nè in generale l' uso di tutte le altre cose, e che non possano apprezzarsi talvolta oltre il capitale gli effetti dell' uso loro? In niuna guisa.

Intorno alla seconda ragione del Bruni è da rammentare che non il solo danno e deterioramento della cosa usata dànno diritto alla corrisposta (chè in tale ipotesi non si potrebbe far pagare l' uso delle gemme date per abbigliamento, nè dei vasi di cristallo, ec., giacchè tali cose nell' uso non si peggiorano, molto meno potrebbe farsi

pagare l' uso del poledro, il quale esercitandosi moderatamente nel corso più forte si rende e di gravi fatiche suscettivo): ma la vera ragione principale del pro o interesse è piuttosto il servigio a prezzo stimabile recato all' utente come già fu dimostrato. Siccome pertanto la stima del suddetto servigio sorpassa talvolta tutte le spese, i deterioramenti, ec., e allora è che la corrisposta ha in parte ragione di guadagno netto; così anche per la concessione del denaro il quale produce in alcune favorevoli circostanze frutto netto, può aversi talvolta corrisposta avente ragione di tale guadagno. Se non che paragonando Mastrofini l' uso successivo del denaro all' uso successivo della casa, ben si vede che appunto ragiona in questa supposizione che il denaro frutto netto produca e per patto fra contraenti da prima stabilito, e allora appunto anche l' uso del denaro nelle permute utilissime può paragonarsi in quanto a' suoi effetti considerati non in sè ma in equivalente all' uso della casa. Non osta poi che il dominio del denaro passi nell' utente, e il dominio della casa resti del concedente come è palese dalle cose discorse al num. 51 e altrove.

253. Altra prova che Mastrofini ragiona nel supposto del frutto netto causato all' utente, può dedursi dal medesimo § 308 citato ove così si esprime: « Si praticano universalmente le società, nelle quali » altri pone il denaro, altri l' opera con parità degli utili o danni li » quali ne provengono. Or si hanno alcune società fuori di ogni » danno con utile certissimo, come in certi spaccii a minuto di vet- » tovaglie, e come nella rapida traslazione terrestre di generi diver- » si da provincia in provincia, nelle quali vario ne sia il valore. In » questo caso chi ha somministrato il denaro esigerebbe il premio » non contraddetto pel semplice uso del denaro. »

Il suo avversario risponde (pag. 283): « Chi non sa non esse- » re il lucro di simili contratti (di società) prezzo dell' uso del de- » naro, ma frutto dell' industria di chi lo adopera? » Inoltre aggiugne, nulla esservi di comune fra il contratto di società e il contratto di mutuo. Il lucro dunque del socio (conchiude) che somministra denaro riconosce altra ragione diversa dall' uso, cioè è basato sul titolo dei pericoli cui il medesimo espone i suoi capitali; « e se non » fosse così dovremmo conchiudere che l' uso del denaro potrebbesi » giustamente compensare col venti, trenta, quaranta per cento, » poichè talvolta questo lucro riportasi dalla società del commercio »

Chi non vede pertanto che Mastrofini allude a società *con utile certissimo*, e perciò suppone e si fonda sul lucro causato dal denaro; e che il Bruni al contrario parla di *mutuo* e ricusa parlare di società? Si noti che quando questi ragiona di società mal s' appone sostenendo che tutto il frutto derivi sempre e unicamente dall' industria; chè dalle cose discorse nei Capitoli VIII, XIV ed altrove, e anche dal cenno che ne dà qui Mastrofini ciò apparisce insussistente. Onde può ammettersi l' asserzione di lui in molti casi di commercio

in proprio senso, non già sempre nè in tutti i casi favorevoli ai quali allude il difensore della benigna opinione.

Nè per questo siamo gittati nello sconcio opposto di dovere approvare come giusto il trenta e quaranta per cento; imperciocchè (come dicemmo rispondendo a una simile obbiezione desunta dal card. Gerdil) i grandi guadagni si ottengono o dove l' opera sia assidua e laboriosa, o nei contratti di grande azzardo; e benchè l' estimazione di questi titoli non sia sempre in esatta proporzione col lucro, ma quella sia talvolta minore notabilmente di questo; pure tengo per fermo che il frutto netto non possa essere esorbitante, dovendosi inoltre spartire fra le concause efficienti in ragione dell' influenza loro, e che perciò neppure possa essere esorbitante il guadagno netto. Vero è che alcune società hanno dato talora guadagni annui forse equivalenti al capitale; veggasi il Chambers (Dizion. Univer., V. Commercio, pag. 90) il quale dice che « le nuove azioni » (della Compagnia dell' Indie) s' alzarono sino a 1200 per cento, e » quelle dell' antica Compagnia dell' Occidente a 1900 per cento; » prezzo esorbitante a cui niun'altra Compagnia mai s'innalzò. » In questi casi però straordinarii affatto, non è da attribuire tutto il lucro all' industria e al denaro, ma in parte ancora all' avventura di colui che così utilmente impiega le somme; come si attribuisce alla sua sventura quando perde il capitale senza colpa. Da ultimo dirò che se si ammette alcuna volta compenso esorbitante di lucro cessante equivalente, egualmente può ammettersi guadagno netto vistoso, tanto più che questo di quello sarà sempre di molto minore.

254. Capit. 8.° di Mastrofini. » Giustizia del prezzo dell'uso del» la moneta e suoi limiti. »

A provare questo suo assunto Mastrofini reca tre argomenti. Eccone il primo: Questo prezzo (scrive egli § 318), dell' uso cioè del denaro conceduto per le permute secondo le dette regole, « è » fondato e calcolato e proporzionato sulla stima dell' uso come i » prezzi di tutte le cose . . . . . o dunque convien dire che i prezzi di » tutte le cose sono un' ingiustizia . . . . . o dovrem concludere che » niuna ingiustizia è nel prezzo dell' uso della moneta conceduto se» condo le regole anzidette. »

L' avversario di lui risponde (pag. 286), essere fondato l' argomento sul principio « che dove vi è stima dell'uso vi è giusto il prez» zo dell' uso » il qual principio, soggiunge, doversi dichiarare colla seguente distinzione; essere cioè giusto il prezzo dell' uso oltre il prezzo della sorte nelle cose che non si consumano, nè vengono a mancare usandole e prendendone servigio, e quando l' uso di quelle appartiene al dante: non già esser giusto il prezzo dell' uso in quelle cose in cui la stima dell' uso loro non è che la stima delle cose stesse, e quando i vantaggi che dall' uso derivano spettano all' utente, e in ciò rilevarsi la differenza del mutuo dagli altri contratti.

« Diffatti (sono sue parole) questo prezzo nelle altre cose non si ac-
» corda che a titolo di permuta, o per la sostanza della cosa, come
» nella vendita, compra, ec.; o per l'uso di una cosa che persiste dopo
» l'uso a colui che l'adopera, come nell'affitto di una casa, di un
» cavallo, ec. Ma nè l'uno, nè l'altro caso hanno luogo nel presti-
» to del denaro. Non il primo, poichè nelle permute..... il compra-
» tore cede il denaro e suo uso per avere l'uso della merce, e vice-
» versa il venditore..... Nè il secondo, poichè nella locazione....
» il conduttore riceve il vantaggio dell'uso, ma il dominio rimane
» presso il locatore. » Da cui inferisce che nella locazione restando il pericolo presso il concedente può averne la corrisposta; e che al contrario nel mutuo essendo il pericolo a carico del mutuatario, non vi è ragione di gravarlo dell'obbligo di pagare il frutto. E ne riferisce in conferma la ragione del conte Leopardi, cioè che se si potesse esiger frutto « per l'uso che ne farà il prenditore, questo sarebbe
» un diritto assoluto, indipendente da ogni altra circostanza, e sussi-
» stente in tutti i contratti, perchè..... il denaro si prende sempre
» per farne uso e si può sempre farne uso. » Ora, conchiudono essi, da questo seguirebbero molti assurdi, nè spesso vi sarebbe eguaglianza fra' contraenti.

Evvi eguaglianza tra' contraenti (io replico) qualora siano valutati gli effetti utili che sono per derivare dal denaro, quando questi abbiano ragione di frutto netto; laonde non unicamente i due titoli enunciati dal Bruni possono contrattarsi, ma ve n' ha un altro cui sino ad ora da alcuni non si è voluto por mente, quello cioè del frutto netto causato all' utente: e quantunque in tale ipotesi si ceda la proprietà e l' uso insieme della cosa senza però riceverne il prezzo in capitale, pure merita essere valutata oltre la sorte la speranza di vistoso guadagno che è per derivare dalla medesima. Mastrofini troppo generalmente pretende che l' uso del denaro per le permute sia fondato sulla stima dell' uso, al pari della stima dell' uso di altre cose permanenti, e in questa parte eccedette i limiti del vero; perchè l' uso del denaro nelle permute quando non è per derivarne frutto netto non si stima e non si valuta ragionevolmente, riducendosi allora quasi a giuoco di sorte. L' uso all' incontro delle altre cose permanenti è di sua natura sempre utile al ricevente oltre la sorte, per cui può sostenersi che il denaro benchè usato frutta talvolta, dovendosi d' altronde concedere che le cose permanenti usate nel modo consueto fruttano sempre o almeno d' ordinario.

Rettamente poi riflette il conte Leopardi, che se l' interesse fosse giusto precisamente per l' uso qualsiasi che del denaro farà il ricevente, questo diritto si avrebbe in tutti i contratti; ed io pure concedetti che alcune dottrine di Mastrofini conducon a riconoscere giusto l' interesse anche nel mutuo in senso proprio, se non fossero limitate coerentemente ai suoi principii generali esposti in principio

di questo Capitolo. Però ragionando io non precisamente della stimabilità dell' uso qualsiasi del denaro, ma piuttosto degli effetti vantaggiosi dell' uso di quello in alcune favorevoli circostanze, la difficoltà suddetta non è contro la mia opinione.

Che poi anche il conte Leopardi prescinda dal patto che obbliga l'utente ad impiegare il denaro in cosa fruttifera, e perciò s'allontani dalla supposizione dei benigni e mia, è palese dalle parole che ivi soggiunge: « l' uso che il debitore farà della moneta ricevuta » non qualifica il contratto *e non entra per niente nel contratto.* » Io e anche i benigni al contrario supponiamo che l' uso del denaro che far dovrà il debitore entri appunto in contratto, e sia una delle ragioni principali per dichiarar giusto l' interesse convenuto.

255. Il secondo argomento di Mastrofini è il seguente: « Se un » tal prezzo dell' uso è ingiusto, anche l' uso deve essere ingiusto: » ciò che è falsissimo . . . . . Dunque niun' ingiustizia vi è nel prez- » zo dell' uso dei denari conceduti secondo le regole anzidette per » commerciare. » Il contraddittore di lui risponde (pag. 288) che questo « argomento manca di nesso, giacchè per esser vera la proposi- » zione condizionale *se il prezzo è ingiusto, l' uso deve essere il-* » *lecito;* dovrebbe essere vera l' altra che si suppone: *sempre che* » *il prezzo è ingiusto l' uso della cosa è illecito:* ma questa è » chiaramente falsa » perchè l'onestà intrinseca dell' uso (segue egli a dire) dipende dalla sua natura, e perciò se non ripugna ad alcuna virtù, l'uso stesso sarà lecito benchè non possa stimarsi a prezzo oltre la sorte.

In vero parmi si potesse aggiungere, che nel supposto di Mastrofini sarebbe ingiusto, ad esempio, *il prezzo dell' uso* dell' aria, della luce, dell' acqua corrente e inesauribile, e di altre cose quando non siano in proprietà esclusiva di alcuno, perchè allora questo uso non può valutarsi in commercio, eppure *l' uso loro non è nè illecito nè ingiusto.* Così pure *il prezzo dell' uso* dei cibi, e di altre cose il cui consumo è immedesimato coll' uso stesso senza produrre effetti contrattabili, è sempre ingiusto se ecceda il valore della sorte; eppure *quest' uso* non contiene ombra d' illicitudine o d' ingiustizia. Benchè dunque talvolta l' uso del denaro non abbia prezzo nè sia valutabile oltre la sorte, non ne segue che sia illecito o ingiusto l'uso del denaro stesso.

256. Il terzo argomento di Mastrofini è questo: « Se l' uso dei » denari (§ 319) fosse pattuito, e si pagasse proporzionalmente in » merci, come semi, frutti, liquori, lame, ec., niun' ingiustizia sareb- » be in tal pagamento. Imperocchè questi valgono appunto quanto » il denaro calcolato in prezzo dell' uso dei denari, nè il prezzo » espresso in denari include o porta ingiustizia quando sia regolato » come si espose. »

Il contraddittore Bruni (pag. 288 citata) risponde che questo

argomento suppone che la merce sostituita al denaro nella vendita *sia prezzo dell' uso* del denaro stesso; lo che non sussiste, perchè la merce non ha questa ragione di prezzo, e se pure l' avesse il venditore « non potrebbe vendere l' uso del denaro separatamente dal » medesimo denaro, » giacchè egli baratta la sostanza della moneta con merce equivalente.

Anche questa risposta ha un senso giusto, ma non osta al mio sistema. Io non difendo che si possa vendere l' uso qualsiasi del denaro separatamente dalla sorte di quello; ho dimostrato piuttosto che alcuna volta gli *effetti dell' uso* del denaro sono a buona ragione stimabili a prezzo oltre la sorte. Inoltre ho detto e ripetuto che, ammesso il patto fra' contraenti di barattare il denaro in cosa producente frutto netto, il sovventore ha diritto di essere partecipe della estimazione della speranza oltre il capitale corrispondente agli effetti utili che sono per derivarne, e in ciò convengono i benigni.

257. Mastrofini (§ 331) chiama « il contratto col quale si con- » corda un prezzo proporzionale per l' uso della moneta conceduto » in fissa durazione .... *vendita dell' uso del denaro nel commer-* » *ciare.* » Dalla quale denominazione maggiormente si convince, a mio credere, ch' egli intimamente allude agli effetti del denaro tanto utili al ricevente che abbiano ragione di frutto netto, o almeno che ciò provano i suoi argomenti e non più. In prova non vi può essere vendita senza materia o soggetto valutato in commercio. Ma per le cose dimostrate, quando il denaro è dato a mutuo in senso proprio, l' uso di quello non è soggetto di prezzo oltre il capitale, quando sia destinato al traffico in circostanza che la speranza di lucro sia eguale al timore di scapito, neppure in tale ipotesi quest' uso è soggetto di prezzo oltre la sorte; ciò stesso è da dire quando il denaro produce bensì, ma tanto quanto importano le spese, i pericoli, l' opera dell' utente, ec., e nulla più, perchè allora tutti gli effetti utili appartengono al solo utente. Dunque in tutti questi casi la vendita dell' uso del denaro sarebbe senza soggetto ossia senza materia; e perciò appunto il contratto sarebbe invalido ed ingiusto. Ma quando il denaro produce frutto netto, allora sì che vendita potrebbe chiamarsi, se non dell' uso qualsiasi del denaro, degli effetti utilissimi dell' uso di quello, in quanto in alcune circostanze derivano come da causa istrumentale dal denaro stesso.

Da tutte queste riflessioni si deduce che gli argomenti di Mastrofini debbono limitarsi, e che così limitati possono col mio sistema conciliarsi, essendo anche allora conciliabile la denominazione ch' egli propone del contratto fruttifero da lui difeso.

258. Capitolo 9.° di Mastrofini. « Nuovo argomento in conferma » che l' uso della moneta è capace di un prezzo non ingiusto. »

Questo scrittore al principio del capitolo dice che « si è mossa » quistione sul punto di cui ragioniamo per brevità dell' intelletto

» umano, o della discordia insieme che portiamo perfino di noi con » noi stessi. »

L' oppositore Bruni (pag. 295) si lagna di questa taccia data a tanti esimii Padri e teologi che difesero il prestito siccome gratuito.

Se io dovessi dirne il parer mio, col rispetto dovuto a quanti mi precedettero nella presente disquisizione, dedurrei la vera cagione di tanta discordia non da mal fine, non da pochezza d' ingegno, ma piuttosto parte dal non essere stato spiegato nitidamente lo stato e il vero punto della controversia, massimamente avendo usato i benigni termini affatto improprii di prestito, mutuo, ec., per significare contratti di natura affatto diversa; parte dal non avere i contendenti analizzato diligentemente tutte le fattispecie comprese nella generale ricerca se sia contratto giusto dar denaro a frutto, da cui derivò la inesattezza della nozione del mutuo in senso proprio, la quale troppo venne estesa dai rigidi, e troppo coartata dai benigni. Ma chi ardirebbe per questo di biasimare o gli uni o gli altri? Loro anzi dovremmo saper grado che coi loro dotti lavori ci hanno appianata la via allo scoprimento del vero, se pur finalmente vengaci fatto di raggiungerlo in quistione sì astrusa e difficile.

259. Mastrofini (§ 339) di questa guisa propone di poi il suo nuovo argomento: « Sta il prezzo in oro, argento, ec., alla stima » interiore dell' uso dei denari per tempo certo, come la parola » all' idea; dunque il prezzo rispetto alla stima interiore dell' uso an- » zidetto, è buono o reo nel modo che la parola è buona o rea » rispetto all' idea.... Le parole (§ 340) sono riprensibili quanto » alle idee, dove non esprimano niuna idea, e dove esprimano una » per un'altra, o dove esprimano la propria malamente o con eccesso. » Per egual modo dunque il prezzo dell' uso detto non è giusto » quando non siavi uso alcuno .... Non è giusto quando sia di un » uso per un altro .... Non è giusto dove si estorca per falsità e ca- » bala.... Non è giusto dove il prezzo sia sproporzionato; » e conchiude (§ 341) che siccome non vi è inesattezza nelle parole quando siano bene appropriate all' idea, così non esservi ingiustizia nell' uso delle monete contrattate a prezzo, eccetto i casi numerati di sopra e simili.

L' avversario di lui (pag. 298) dice ch' esso asserisce ma non prova l' assunto: « Il suo dovere si è di provare (soggiunge) che sic- » come non vi è alcun eccesso o sproporzione allora quando la pa- » rola esprime esattamente l' idea; così non vi è alcuna alterazione » di giustizia nell' esigersi il prezzo dell' uso nel prestito. Egli lo as- » serisce semplicemente nella conclusione, ma non lo prova nell' ar- » gomento. »

Se Mastrofini poi avesse analizzato le varie circostanze di fatto le quali sogliono praticamente concorrere nel dar denaro, e le varie destinazioni del medesimo, avrebbe di leggieri conosciute le limita-

zioni che io propongo della benigna sentenza. Conciossiachè 1.° quando sia dato denaro o da disperdere o da spendere ad arbitrio assoluto dell' utente senza limitazione alcuna nè esplicita nè implicita, oppure quando sia dato da comperar cibo e alimento pel ricevente e suoi, ec.; allora si verifica che il prezzo dell' uso del denaro oltre la sorte non è giusto, perchè appunto non evvi uso *alcuno* che oltre la sorte sia da apprezzare; e chi volesse in questa supposizione pattuire l' interesse cadrebbe nello sconcio (per attenermi alla parità addotta) simile a quello di voler usar parola che niuna idea esprimesse. 2.° Quando sia dato denaro da trafficare molto vantaggiosamente, da comperar poderi, case, da impiegare in manifatture, ec., a chi non può eseguire questi contratti, ma deve necessariamente impiegarlo in uso che non gli frutta; anche allora sarebbe ingiusto il prezzo dell' uso del denaro, perchè sarebbe *di un uso per un altro*; sarebbe dato cioè per uso utilissimo oltre la sorte, e sarebbe ricevuto per uso in sè stesso utile bensì, l' estimazione però della cui utilità non eccede l' estimazione della sorte, non essendo, come si suppone, eseguibile all' utente il patto di comperar poderi, ec., ma dovendone usare per alimentarsi. Del terzo modo d' ingiustizia non è d' uopo ragionare essendo a tutti palese; quando cioè il prezzo fosse estorto senza ragioni, unicamente per falsità e cabale, benchè niun uso di denaro fosse stato concordato. 4.° Finalmente sarebbe ingiusto il prezzo dell' uso del denaro, quando il denaro bensì fruttasse, ma solo quanto importano le spese, i pericoli, l' opera, ec., del ricevente o poco più; e allora esigerne il consueto prezzo dell' uso e degli effetti dell' uso, sarebbe esazione *sproporzionata*, perchè sarebbe estorsione di ciò che per la maggior parte di giustizia spetta ad altrui. Ora concedendo Mastrofini che in tutti questi casi è ingiusto il prezzo dell' uso del denaro, parmi che abbastanza chiaramente ammetta le limitazioni della sentenza benigna da me adottate e provate, e che perciò difenda giusto il prezzo dell' uso suddetto nel solo caso che il denaro frutto netto produca.

260. Non fanno poi difficoltà alcuna contro di me le cose che l' oppositore trascrive dal conte Leopardi. Questi riduce a tre i modi di acquistare le proprietà: 1.° all' occupazione; 2.° alla donazione; 3.° alla permuta: e dopo aver negato che l' interesse o i frutti siano dovuti pei due primi titoli, soggiunge: « Ma nel contratto usurario » non ci è permuta quanto a' frutti, e il mutuante li esige senza » dar niente. Se egli mette qualche cosa di suo nel contratto per » giustificare l' esigenza dei frutti, allora la somministrazione che » egli fa delle cose o del denaro non è più mutuo. »

Tutto vero. Ma appunto, replico io, il sovventore in utili circostanze mette del suo il denaro e lo destina a cosa fruttifera; e così costituisce il contratto col quale giustifica l' esigenza dei frutti, e perciò stesso tale somministrazione non è vero mutuo quantunque mu-

tuo o prestito sia denominato dai benigni. Veggasi il num. 219, ove queste dottrine di Leopardi sono più estesamente dichiarate, e conciliate colla mia opinione.

261. Capitolo 10 di Mastrofini. « Altro metodo per conchiudere » universalmente che l'uso della moneta conceduto a prezzo con» gruo .... è senza ingiustizia. »

Questo patrocinatore della benigna sentenza avvicinandosi ai concetti di Maffei e di altri seguaci di lui sostiene (§ 343) che l'uso del denaro dato per commerciare si riduce a una vera *locazione-conduzione*, e ciò in coerenza de' suoi principii, che cioè sia conceduto all' utente bensì l'individuo *ontologico*, ma non l'individuo di *valore* della moneta come dichiara al § 349.

L'oppositore Bruni nega che sia locazione il contratto controverso, sì perchè passa nell' utente non solo la proprietà dell' individuo ontologico, ma anche la proprietà dell' individuo di valore della moneta; sì perchè si restituisce *non l' identica* ma altra *simile* moneta, ossia altrettanto di denaro; sì ancora perchè i pericoli casuali indipendenti da colpa dell' utente stanno a carico di lui, e se fosse locazione dovrebbero stare a carico del concedente siccome proprietario.

Ragioni valevoli a persuadere che non si tratta di locazione propriamente tale, come io pure ne convenni nella conciliazione di Maffei, e come ho confermato riprovando la suddetta distinzione di Mastrofini su cui egli si fonda e nella quale tanto confida.

262. Ciò non pertanto anche da questo capitolo si ricavano utili osservazioni per la conciliazione delle due parti avverse. Mastrofini a difendere che il controverso contratto sia locazione sostiene (§ 350) che la sostituzione e baratti eseguiti colla moneta ricevuta sono l'uso della stessa moneta; poichè senza quella non avrebbero avuto luogo, nè sarebbero stati fatti. Inoltre che la moneta restituita è la stessa della ricevuta perchè ha lo stesso valore. Queste osservazioni non sono sostenibili se si consideri la concessione della moneta *in sè*; ma se questa si consideri *nei suoi effetti* possono sostenersi in lato senso parlando, ammesso però sempre il patto pienamente eseguibile di dover il ricevente fare i baratti suddetti, e ammesso che questi baratti producano frutto netto. Imperocchè quanto è vero che il contratto controverso non si può ridurre propriamente a locazione secondo la nozione che ne dànno i giuristi; altrettanto parmi chiaro, dopo le cose tutte in questa discussione dimostrate, che nella mia supposizione si rechi all' utente comodità stimabile a prezzo oltre la sorte, siccome avviene appunto nella locazione; e che perciò il contratto in quistione alla locazione abbia analogia, e che quindi da ultimo gli effetti utili sì nell' uno come nell' altro contratto debbano essere pressochè gli stessi. Sostengo cioè che la corrisposta sia dovuta come per la casa locata, così pel denaro dato da compe-

rare la casa, o da dover essere impiegato in altro modo con frutto netto; perchè simili ragioni concorrono a giustificare tali contratti e tali corrisposte.

263. Il Bruni (pag. 305) si fa beffe del concetto testè riferito di Mastrofini dicendo: « E chi non riderebbe al sentirsi dire che » l'adoperare che io fo la veste che ho acquistata vendendo il ca- » vallo, sia lo stesso uso del cavallo; e che l'uso del denaro avuto » vendendo la veste sia lo stesso uso della veste? .... Le permute » e sostituzioni ottenute mediante il denaro sono *l'effetto dell'uso* » *del denaro* e non già l'istesso uso, come l'uso della veste otte- » nuta vendendo il cavallo non è l'uso del cavallo *ma l'effetto di* » *questo*. Ora l'oggetto che si concede, se non replica il suo pro- » prio uso, non è più considerato come materia di locazione ma di » altro contratto; » e conchiude che il denaro imprestato non potendo replicare il suo uso non può esser materia di locazione.

Da prima è manifesto che l'oppositore non discorda dal mio sistema; giacchè non rigetta la ragione di Mastrofini considerando *gli effetti dell'uso del denaro*, ma considerando il solo uso del denaro stesso. D'altronde è troppo manifesto che l'adoprar la veste acquistata col ricavato della vendita del cavallo non è lo stesso uso del cavallo, cioè non è lo stesso uso fisicamente; ma nella estimazione comune è uso *equivalente egualmente considerato e valutato in commercio*, perchè da ultimo porta le stesse conseguenze e simile utilità produce. Imperocchè la comodità in genere che reca il cavallo può essere equiparata al tutto alla comodità che dànno le vesti e altre tali cose di egual valore; e quando ragioniamo di commercio, di uso utile del denaro, ec., è manifesto che non è a farsi differenza per dichiarar giusto il pro o interesse precisamente per le specie delle comodità altrui recate (chè tale differenza è di modo); ma si devesi por mente soltanto se comodità reale stimabile a prezzo oltre la sorte, qualunque poi essa sia in ispecie, abbia ricevuto l'utente dal sovventore o no.

Questo appunto è lo spirito e l'efficacia della ragione su riferita di Mastrofini il quale non era da proverbiare così. Perocchè ammettendo egli che il solo individuo di valore non passa nel ricevente, qualunque sia in ispecie la sostituzione fatta al denaro, che cosa viene a significare da ultimo? se non se *essere la comodità del cavallo la stessa in genere* colla comodità della veste. Considera esso perciò la comodità medesima non fisicamente, e non nella sua identità, chè dell'individuo ontologico e fisico non parla; ma bensì la considera secondo la comune estimazione, da cui deduce meritare l'una e l'altra comodità causata all'utente eguale compenso. Pertanto mal s'appone Mastrofini sostenendo che il contratto in discorso sia sempre locazione; ma neppure l'oppositore rettamente

difende che per ciò stesso sia sempre mutuo gratuito, poste almeno le limitazioni da me distintamente spiegate.

264. Se non che il Bruni mostra di confidar molto in alcune osservazioni trascritte dal conte Leopardi: eccone il sunto. Primieramente Leopardi distingue quelle cose che servono a' bisogni coll' uso continuato e perciò possono locarsi, dalle cose che servono ai bisogni con un atto solo dell' uso, e quindi non possono locarsi se non per quell' atto solo. « La moneta poi (soggiunge egli) è di quelle » cose che servono a' bisogni dell' uomo soltanto col consumo .... » Accade della moneta come accade di una freccia che il proprietario può scoccarla una volta e non più. La freccia scoccata dall' arco non è veramente distrutta e resta nella categoria delle cose. Ma » per il suo primo possessore è già consumata e perduta. Il possessore dunque di una freccia .... non può locarla per sempre, e farsi pagare quegli usi che forse se ne faranno al mondo dopo che la » sua potestà è spenta .... Così il proprietario della moneta .... » non può farsi pagare tutti gli atti di uso e di spesa che si faranno » con quella moneta sino alla consumazione dei secoli. » Prosegue a dire che nessuna cosa si distrugge nel suo consumo, perchè l' uomo nè crea, nè annichila « e le stesse vettovaglie dopo che hanno servito alla nutrizione, restano tuttavia sotto altre forme nella massa » della materia, e tornano a servire agli usi ed ai bisogni degli uomini. »

Si è già osservato sopra che la parità della freccia scoccata non è applicabile al denaro conceduto nella fattispecie, nella quale l' interesse o guadagno netto è da me difeso siccome scevro da ingiustizia, perchè la freccia serve a un atto e a un colpo solo senza effetti utili sopra il suo valore come si suppone, e non più, per cui può paragonarsi al denaro dato a mutuo in senso proprio; ma non può paragonarsi al denaro dato obbligando il ricevente alle permute, quando queste producono frutto netto. In questa ipotesi resta spenta la proprietà del sovventore sulla somma e sugli effetti identici della medesima; non è però spenta la *sua potestà sull' equivalente della somma e degli effetti utili* derivanti come da causa dalla somma stessa. Nè ciò è farsi pagare degli usi e delle spese che si faranno con quella moneta sino alla consumazione dei secoli; ma è farsi pagare di parte degli effetti utili di quelle spese che per patto eseguibile si faranno limitatamente sino alla durata della convenzione. Nè questa paga o corrisposta è usurpazione di cosa dell' utente; sì perchè questi ritiene per sè tutto quello che alla propria industria corrisponde, ai pericoli, alle spese, ec., cui può andar soggetto secondo la maggiore o minore probabilità che presentano le presupposte favorevoli circostanze di fatto; sì perchè il sovventore si obbliga a non ricevere nel frattanto (appunto per avere questo diritto al compenso dei

suddetti effetti utili) l' equivalente della sorte data; finalmente perchè il sovvenuto ritiene pure per sè, in molti casi almeno, parte di frutto netto. Niuno dirà inoltre che le vettovaglie dopo la nutrizione non restino nella massa della materia o che siano annichilate; ma è manifesto non esser necessario l' annichilamento dei cibi perchè non abbiano prezzo oltre la sorte qualora siano dati da nutrirsene. A dimostrare gratuito intrinsecamente questo uso loro è più che bastevole la ragione, che servendo essi alla nostra nutrizione prendono tal forma che non possono più esser soggetto di contratto, nè più possono valutarsi in commercio gli effetti che ne derivano; locchè avviene talvolta ancora delle materie combustibili dopo il loro abbruciamento e va discorrendo (vedi num. 9). Neppure queste osservazioni dunque ostano in alcun modo al mio sistema.

265. Mastrofini (§ 353) risponde all' obbiezione seguente la quale sta contro a' suoi principii, cioè che se perisca il denaro dovrebbe perire al concedente, volendo sostenere ch' esso ne resti proprietario anche dopo la concessione; per contrario praticandosi nel prestito che il sovvenuto sia obbligato in ogni ipotesi a restituire sorte e frutto, se ne può dedurre non essere locazione concedere denaro a frutto.

A questa obbiezione risponde egli: 1.° che essendo la cagione della perdita l'utente, è giusto ch'esso ne abbia il danno. 2.° Che così deve farsi per impedire le perdite ingiuste della somma data, altrimenti spesso per malvagità e frode dei riceventi, il sovventore resterebbe privo del suo denaro; ossia sostiene doversi ciò ammettere per impedire il maggior male.

L' oppositore Bruni (pag. 309) replica esser falso che il denaro perisca sempre per causa e colpa dell' utente: per impedire poi il maggior male poter bensì il sovvenuto nei suddetti casi di sventura incolpevole essere obbligato nel foro esterno a restituir il denaro, ma non già in coscienza, perchè allora cesserebbe la di lui obbligazione naturale. Anzi neppure nel foro esterno esservi costretto, qualora provasse il deperimento della somma per caso fortuito.

Sembra solida la ragione che si rende di ciò stesso nel mio sistema. Deve cioè sempre il sovvenuto restituire sorte e frutto, non per evitare il maggior male, non perchè sia per sè imputabile all' utente ciò che deriva da mera eventualità, ma perchè ha contrattato questi pericoli e se n' è reso responsabile, pattuendo a proprio favore parte di quel guadagno il quale sarebbe stato di ragione del sovventore siccome effetto della somma da lui data. Secondo il mio sistema pertanto sembra che le più gravi difficoltà ricevano adequata risposta.

266. Capitolo 11 di Mastrofini. « Quarto argomento generale » per dimostrare che niuna ingiustizia è nel prezzo proporzionale » dell' uso della moneta. »

Stabilisce egli al § 359 questo teorema di metafisica. « Chi crea » la natura, costui per virtù sequela o diritto su ciò che è opera » sua, fonda o spiega pur gli usi di quelle, perocchè gli usi son del- » le cose. Onde è che la creazione delle cose e natura di queste ne » involge e porta e ne dona pur gli usi. » Da cui deduce che « chi » ha creato (§ 360) la moneta, quello stesso ne fonda e spiega e li- » mita e dichiara..... ancora gli usi. » E quindi le nazioni che introdussero la moneta ne spiegarono e ne dichiararono gli usi. Ma soggiunge egli al § 363 « su ciò che è moneta o denaro e sua con- » dizione troviamo fondato, abbracciato, trattato l' uso di quella pei » commercii come permanente e stimabile a prezzo proporzionale » per tempi certi : » sicchè contrastare sarebbe incontrar difficoltà insuperabili. È dunque da dire o che il frutto del denaro sia giusto, o che « tutti i dritti naturali delle genti sono un' ingiustizia, e comu- » ne e vecchia ingiustizia.... ma come escludere la forza del teo- » rema *che chi crea le nature fonda gli usi?* Anzi dir che le na- » zioni han dritto di crear la moneta, ma non con uso valutabile, » non dissomiglierebbe dal dire che le nazioni hanno dritto di fon- » darsi delle abitazioni o cariche amministrative, ma non con uso » valutabile, » locchè moverebbe a riso e disprezzo.

L' avversario di lui (pag. 315) risponde così : « È forse sua in- » tenzione di proseguire l' argomento proposto, e dedurre la conse- » guenza dal dritto che hanno le nazioni di stabilirsi l'uso della mo- » neta ; oppure volesse darci una nuova prova, rilevandola dal sen- » timento unanime dei popoli? » Se ha preteso di seguitare il filo dell' argomento riferito (prosegue egli) niente ha concluso ; perchè il diritto dei popoli deve conformarsi alla giustizia, altrimenti è abuso ; giacchè i popoli non introducono la giustizia, ma la debbono supporre nelle azioni loro e nelle loro leggi, se vogliono vantare giuste ragioni e dritti non ripugnanti al gius naturale. Ora, egli dice, aver mostrato ingiusto intrinsecamente il prezzo dell' uso del denaro, perciò « il diritto delle nazioni, qualunque egli sia, non potrà » mai giustificare quello che intrinsecamente è ingiusto. »

Contro Mastrofini si potrebbe aggiungere, che gli usi fondati nella invenzione e introduzione della moneta non sono tali da dirsi *sempre fruttiferi o infruttiferi*, perchè gli usi primitivi del denaro sono di esser misura e pegno di tutte le cose in commercio, locchè non inchiude necessariamente l' idea del frutto, come fu dimostrato ; quindi le nazioni introducendo il denaro hanno fondato principalmente questi due usi. Che se spesso le nazioni hanno considerato fruttifero il denaro; posti alcuni determinati contratti, lo hanno considerato tale non per l' uso precisamente, ma piuttosto per gli effetti utili di alcuni usi di quello ; i quali effetti dipendono bensì dalla sua intrinseca natura, ma dipendono ancora dal modo della concessione, ossia dai patti e dalle circostanze in cui il denaro è conceduto e usa-

to. Si persuaderà di questo vero chi voglia considerare che il denaro può essere materia di moltissimi contratti. Sia data una somma da disperdere o da spendere ad arbitrio assoluto dell' utente, ec., e sarà mutuo; sia data a prezzo conveniente oltre la sorte per farne mostra, e sarà locazione; sia data per l' uso suddetto ma gratuitamente e sarà comodato, ec. Le nazioni dunque che a tanti contratti destinarono il denaro, ne fondarono tutti gli usi parte gratuiti, parte stimabili a prezzo oltre la sorte a seconda dei patti diversi, delle diverse circostanze di fatto, e dei diversi usi con diversi effetti che erano per derivarne, non isconvolgendo le leggi della naturale giustizia ma seguendole.

Alla seconda interpretazione dell' argomento riferito di Mastrofini, così il contraddittore Bruni risponde: « Che se poi volesse au» torizzarsi (pag. 315) questo prezzo dell' uso dal perchè tutte le » nazioni lo hanno riconosciuto per lecito; affinchè l' argomento » concluda non basta l' asserzione, ma fa d' uopo provare: 1.° Che » le nazioni universalmente hanno autorizzato il prezzo dell' uso nel » prestito. 2.° Che lo hanno autorizzato come prezzo dell' uso, e non » piuttosto per altra ragione estrinseca all' uso. 3.° Che hanno rico» nosciuto questo prezzo dell' uso come giusto e lecito, e non piut» tosto lo hanno permesso per impedire mali maggiori. »

Per verità se la sentenza rigida non ammettesse limitazione alcuna, e fosse alla ragione conforme nella estensione in cui è difesa dai più degli scolastici, ad onta delle risposte dell' oppositore costerebbe grande sforzo il difendere che in questo punto di equità naturale tutti i popoli anche i più colti non si fossero ingannati, e che non avessero approvato siccome giusto ciò che alla giustizia intrinsecamente ripugna. Ammesso il mio sistema si riconosce alla ragione conforme e all' equità naturale ciò che in questo proposito hanno pensato e pensano le colte nazioni, senza urtare per alcun modo contro le dottrine nè della Chiesa, nè dei giuristi, nè dei filosofi. Imperocchè se fu autorizzato l' interesse del denaro, non fu autorizzato nel prestito o mutuo formale e in senso proprio, ma in altro contratto affatto diverso; inoltre non fu autorizzato il prezzo precisamente dell' uso *qualsiasi* del denaro, neppure fu autorizzato il prezzo dell' uso del denaro nel *commercio* quasi considerato fosse come *permanente* e perciò sempre stimabile a prezzo proporzionale, come ci dice Mastrofini; ma bensì furono valutati gli effetti utili oltre il capitale che derivano da alcuni usi in alcune circostanze favorevoli, ai quali usi il denaro veniva dai contraenti implicitamente destinato col mezzo della stipulazione. Che se le nazioni e le leggi civili non hanno giammai imposto l' obbligo al sovventore di esaminare quando concorressero queste favorevoli circostanze, e quando il denaro fosse per dare frutto netto o no, ciò è derivato sì dall' aver rettamente giudicato che questi vincoli facilmente da una parte

potevano o possono deludersi e rendere frustranei, e che per l'altra forse erano per ridondare (per la malizia e frode che regna) più a danno che a vantaggio de' mercatanti; sì perchè deve presumersi che niuno voglia obbligarsi al peso del pagamento dell'interesse senza ritrarre dal denaro considerevoli vantaggi; finalmente perchè in questo le leggi il solo regime esterno riguardano e non la coscienza (si veggano i numeri 136 e seguenti).

267. Mastrofini stesso però è costretto a confessare, contro in parte al suo assunto, che molti degli antichi e moderni filosofi e moltissimi teologi per tanti secoli si sono ingannati a partito, locchè trattandosi di naturale equità e di giustizia intrinseca di contratto al buon senso è pure contrario, « E qui, egli dice § 378, nemmen pen» so di ricordare che altri fanno sussurro contro le usure senza al» cun limite co' detti di Platone, di Aristotele, di Seneca, o di tal al» tro illustre per antichità non meno. Imperocchè di là intendesi » che questi hanno detto ciò che ne dissero, e non già che quel » parlare necessiti il vero a star con essi... altri tempi, altri usi... »

I rigidi però certamente non lascieranno giammai aver pace ai benigni anche per questa ragione, che cioè non è da credere di leggeri essersi ingannati del tutto tanti e sì profondi pensatori. Il mio sistema rispetta in gran parte anche le ragioni e l'autorità loro, solo ne propone alcune limitazioni le quali io provo e deduco tanto dall'intrinseca natura del denaro e dei varii modi di usarlo e di concederlo, ossia dalla natura del contratto con cui si dà denaro ad altrui; quanto ancora dall' esame dei fondamenti d'entrambe le parti contendenti.

268. Mastrofini sul fine di questo Capitolo dice che: « L' argo» mento sostanziale o massimo, o che tutti li compendia in sè stesso » è questo, che la moneta e suo uso, e preziosità della moneta e » dell' uso è *tutto convenzionale*.... e che la preziosità dell' uso » considerata per sè stessa è giusta, come la preziosità della mone» ta. »

L' oppositore di lui (pag. 322. risponde): « Chi mai ha negato » che la moneta sia d' istituzione delle nazioni, che abbia un uso » ed un uso prezioso, un uso convenzionale? Tutto questo noi lo » concediamo, ma siamo fuori di questione. » Doveva provarsi, prosegue egli, che il prezzo precisamente dell' uso della moneta sia conforme alla giustizia intrinsecamente, e doveva provarsi che se non lo era, le nazioni possono introdurre questo prezzo giusto dell' uso. Conchiude che non avendo Mastrofini ciò provato in questo capitolo, non resta dimostrato il suo assunto.

La sola convenzione delle parti, io penso, e d'uopo è che lo ammetta anche Mastrofini, non può bastare a render giusto il contratto se non vi concorrano altre ragioni o titoli, massimamente nella nostra controversia, in cui chi si obbliga all' interesse non vuol

largheggiare il suo, ma intende soltanto di pagare ciò che di giustizia è dovuto al sovventore, ossia vuol fare una permuta onerosa ed estimatoria. Non basterebbe dunque la nuda convenzione delle parti ad indurre l'eguaglianza e giustizia nel contratto, se per intrinseche ragioni questa eguaglianza non fosse provata. Questa eguaglianza poi è provata nella mia supposizione da ciò, che cioè l' utente tanto frutto netto ritrae dalla somma ricevuta, quanto importa il guadagno netto dato al sovventore.

269. Capitolo 12 di Mastrofini. « Considerazioni sulla maniera » di fissare il prezzo circa l' uso della moneta. »

Il Bruni non ammettendo come giusto il prezzo della moneta dice essere inutile trattenersi sulla maniera di fissarne il prezzo.

Siccome però io difendo talvolta giusto il prezzo degli effetti dell' uso suddetto; così non debbo ommettere la seguente breve osservazione. Mastrofini così ragiona al § 381: « Il denaro, come se- » gno di equivalenza universale, rappresenta in comune i fondi di » fruttato scarso, mediocre, sommo, come pure gli oggetti dell' arte, » della mercatura, del traffico interno; dal che segue che il prezzo » dell' uso del denaro acquista secondo i tempi e i luoghi per indole » sua un grado o tassa intermedia di valore. E parmi che questa o » la prossima sia da seguire .... »

Già si è osservato che il denaro impiegato in qualsiasi sorta di fondi stabili produce frutto netto sempre proporzionale al valore, considerati i fondi medesimi nelle stesse circostanze di luogo e tempo, perchè il valore si deduce appunto dal loro fruttato netto: il commercio in senso proprio non così, il quale talora più, talora meno frutta, talora anche niun frutto produce a seconda delle circostanze più o meno favorevoli, non che della maggiore o minore sagacità del mercatante. A precisare pertanto l' interesse non basterà attenersi al frutto netto che produce il traffico, se il denaro sarà destinato per patto a dover essere impiegato nella compra di fondi stabili, ma il frutto netto di questi dovrà essere considerato. Così per contrario se il denaro sarà destinato al traffico, l' interesse dovrà corrispondere al frutto netto di quello secondo il complesso delle attuali o sopravvenute circostanze di fatto, nè potrà regolarsi secondo il frutto netto dei fondi stabili. Solo nel caso che per patto eseguibile all' utente dovesse il denaro essere impiegato per una parte o della somma o del tempo della concessione in fondi stabili, per altra parte nel commercio, potrebbe adottarsi la media proporzionale, ossia la tassa intermedia dell' interesse di cui Mastrofini ragiona.

La norma proposta da questo benigno potrà servire per la tassa legale, giacchè il sommo Imperante ponendo mente non ai singoli casi, ma in generale all' utilità che può e che suole recare il denaro ai sovvenuti, segue appunto, per avvicinarsi quanto più può alla naturale equità, la tassa intermedia: ma per la coscienza in cui si deve

stare alla verità dei fatti, e in cui si devono esaminare i casi in particolare, perchè la giustizia dell' uno dall' altro non dipende, perciò questa regola generale non è da seguirsi.

270. Capitolo 13 di Mastrofini. « Conclusione del libro: raccogliesi da tutti i precedenti il titolo precisissimo sul prezzo non ingiusto intorno all' uso del denaro, e come sovrasti a tutte le obbiezioni. »

Il titolo principale per cui si può avere frutto dal denaro, a giudizio di Mastrofini, è il seguente: « Dico dunque (§ 390) per ultima precisione, che l' uso così conceduto del denaro per parte del dante è la potenza, cioè l' *applicabilità* di un dato valore espresso in metalli preziosi, ed esprimibile via via per tempo certo in cose rappresentate. »

L' oppositore Bruni concede tutto ciò, soggiungendo (pag. 325): « Ma tutto questo non ha che fare colla nostra questione. Si cerca se nel detto contratto il prezzo che si pretende per questa applicabilità, oltre la restituzione del capitale, possa esigersi senza perturbare l' eguaglianza, ossia la giustizia del contratto. Qui senza alcuna prova si suppone che possa ciò farsi giustamente; ma la retta ragione insegna il contrario. » E adduce di poi la parità della concessione del vino, per l' applicabilità del quale esiger prezzo oltre il valore del vino medesimo sarebbe ingiustizia.

Il conte Leopardi conferma ciò stesso, perchè tale applicabilità è intrinseca alla prestazione della cosa data a mutuo, e perchè tale applicabilità non ha prezzo quando non possa ridursi all' atto; nè può ridursi all' atto quando mancano il *potere* e la *volontà* di usarne. Venendo alla nostra questione (prosegue egli) se il sovventore veramente può e vuole far fruttare il denaro, e si priva di quella potestà per prestarlo, allora può averne compenso; ma in tale ipotesi il contratto non sarà più mutuo: « Se poi il proprietario del denaro non ha veramente la volontà e il potere d' impiegarlo onestamente e fruttuosamente, sicchè mutuandolo non si priva di niente.... » In questa supposizione (conchiude Leopardi) pretende l' interesse per la potestà astratta ed inefficace di usarne, e commette ingiustizia.

A ben considerare, posto il mio sistema, non potrà con ragione sostenersi giammai che il sovventore non abbia veramente la *volontà* e insieme il *potere* d' impiegare onestamente il denaro e con frutto. Imperocchè la *volontà* di lui è manifesta sì dall' obbligo ingiunto all' utente d' impiegare la somma datagli in cosa produttiva, sì ancora dal patto di avere compenso di parte del frutto netto che da quella si spera fondatamente: il *potere* di lui poi evidentemente si conosce nelle favorevoli circostanze di fatto le quali gli dànno occasione di destinarlo a sì vantaggioso impiego. L' applicabilità pertanto del denaro, considerata *per sè stessa e indipendentemente dagli effetti* che saranno per derivarne quando questa sarà ridotta all' atto, non

merita alcun prezzo oltre la sorte, perchè si riduce a podestà astratta e inefficace, come rettamente dice il conte Leopardi, e come già dimostrai sopra. Se l' applicabilità poi sia considerata *congiuntamente coi suoi effetti in genere*; in tale ipotesi resta incerto se tale applicabilità meriti prezzo o no oltre la sorte (num. 76, ec. e num. 86). Conviene dunque considerare gli effetti in ispecie del denaro, e qualora questi effetti siano per essere utilissimi, o più esattamente siano per aver ragione di frutto netto, allora il pro e interesse sarà giusto.

271. Mastrofini (§ 399) pretende che l' applicabilità suddetta del denaro sia stimabile a prezzo, come tutte le potenze stimabili le quali si possono acquistare: « Chi mi desse la facoltà o potenza a » dipingere, a scolpire, a conoscere dei mari, della terra, delle stel- » le, ec., mi darebbe costui (chiede egli) cose degne di un prezzo? » Siccome è d'uopo rispondere affermativamente, perchè queste po- » tenze o facoltà sono ampliatrici della forza nostra, e quindi a prez- » zo giusto si stimano; per egual modo (conchiude) si dovrà stimare » l' applicabilità del denaro.

L' avversario di lui (pag. 328) risponde, che quantunque si ammetta che l' applicabilità del denaro sia degna di prezzo, tuttavia resta sempre a provarsi « se nel prestito del denaro, senza violare l' e- » guaglianza del contratto, possa eseguirsi *questo prezzo oltre la* » *restituzione della somma somministrata*: noi abbiamo detto e » ripetiamo che non si può. » Nè vale la parità (aggiunge egli) addotta da Mastrofini, perchè chi insegna a dipingere, a scolpire, ec., « impiega il tempo, l' industria, il talento, la fatica; e tanto incomodo » merita di essere compensato.... ma quando si concede l' applica- » cabilità della moneta non si fa altro che dare il denaro, e però altro » prezzo non gli si dee che la restituzione dello stesso denaro. » Conferma il medesimo oppositore il suo assunto coll' esempio di un professore di pittura il quale desse un libro al discepolo, e che questi colla sua industria imparasse a dipingere; posta tale concessione domanda « che altro prezzo meriterebbe egli se non il compenso del » valore del libro ? »

A chiarire però e meglio sentire la forza di questo argomento di parità del Bruni, poniamo che non uno ma molti libri fossero conceduti a chi professa le arti liberali o le scienze. Chi direbbe, dopo tutte le cose discorse, che concedutane anche la proprietà all' utente senza riceverne per patto il prezzo in capitale, non si potesse convenire giustamente alcun compenso oltre la sorte valutando gli effetti utili che dai libri stessi sarebbero per derivare in quanto hanno ragione di frutto netto? Non è manifesto che il causidico, l' avvocato ed altri tali non potrebbero compilare i loro voti legali, e le loro consulte a favore dei clienti senza l' aiuto di quei libri? È dunque ancora palese ch' essi si servono dei libri ricevuti come di causa istru-

mentale per difendere le cause, donde loro ne deriva grande utilità e vantaggio. Questo vantaggio riconosce bensì come causa principale l' ingegno e l' industria del causidico, ma anche i libri ne sono vera causa parziale. Pertanto, posto il mio sistema, il ricevente a ricondur l'eguaglianza o deve pagare di presente il prezzo dei libri, o deve compenso di parte degli effetti utili che a lui dai libri vengono cagionati; perocchè questi effetti da prima erano del concedente, e potrebbero continuare ad essere di lui anche dopo la concessione dei libri, se volesse di quelli ritenere la proprietà e contrattarne l' uso dandoli a nolo. Perchè dunque non potrà cederne giustamente la proprietà dando compenso dei pericoli, ec., a sè riservando però l' equivalente degli effetti stessi in quanto hanno ragione di parte di frutto netto, restando al causidico ricevente tutto ciò che corrisponde all' opera sua e sua industria coll'altra parte di frutto netto? La giustizia quindi dell' interesse pattuito oltre la sorte, nell' ipotesi esposta della concessione dei libri, riceve chiarezza e conferma sì dalla parità desunta dalla spada la quale, come si dimostrò, è vera causa istrumentale della ferita, sì ancora dalle osservazioni che provano concorrere nella ipotesi suddetta ragioni affatto simili a quelle che giustificano il lucro cessante. Ciò che poi vale della concessione dei molti libri, vale ancora in proporzione della concessione di un libro solo e anche del denaro quando sia per produrre frutto netto, come frutto netto sogliono dare i libri conceduti in aiuto dello scientifico o dell' artista.

272. Che poi Mastrofini alluda appunto a questa applicabilità la quale ne' suoi effetti produce frutto netto, può desumersi dal § 401, in cui dice: « Questa applicabilità deve riguardarsi come *feconda*, » imperciocchè si riguarda come una potenza o facoltà a fare, e tali » potenze si riguardano come *in piena fecondità di atti.* » Mastrofini dunque considera appunto gli effetti utili dell' applicabilità del denaro, i quali se avranno ragione di frutto netto saranno giustamente compensati dall' utente.

Nè contro ciò fa alcuna difficoltà la risposta del Bruni, il quale scrive (pag. 329): « Alla fecondità non basta di produrre degli atti, » è necessaria un' attività intrinseca che faccia *produrre degli esseri* » *della medesima specie*.... Che se si volesse chiamare fecondo » tutto ciò che abbia capacità a produrre degli atti in qualsivoglia » modo, farebbesi abuso dei termini contro il senso comune..... l' ap- » plicabilità del denaro è feconda, com' è feconda l' applicabilità » *dello scalpello nelle mani dello scultore*, e l' applicabilità *dell' a-* » *scia in quella del fabbro*, la quale non merita altro prezzo se non » quello ch' è dovuto all' industria ed all' arte di chi l' adopera. »

Mastrofini sarà pago certamente di quanto ha conceduto l' oppositore di lui, cioè che l' applicabilità del denaro sia feconda, com' è feconda l' applicabilità degl' istrumenti d' arti meccaniche. Imperocchè siccome tali istrumenti se non vogliansi dire feconti (chè delle voci

non è a disputarsi, è indubitato però che prestano comodità stimabile a prezzo oltre la sorte (e in fatto tutto giorno senza richiami e senza taccia d' ingiustizia se ne valutano gli usi oltre la estimazione loro in capitale, e perciò si noleggiano con alcun guadagno netto del proprietario), così sarà da dire del denaro, almeno in quelle circostanze in cui effetti tanto utili sia per produrre che abbiano ragione di frutto netto. Non è dunque contrario, anzi del tutto è conforme al senso comune dir produttive quelle cose che prestano utili servigi, salva la sostanza delle medesime, benchè non producano esseri della stessa loro specie; altrimenti non sarebbero da considerarsi produttive di pensioni e di guadagno netto le case e gli opifizii, ec., perchè neppur essi producono esseri della loro specie. Di più neppure i campi sarebbero produttivi, perchè l' erba e le biade che da quelli si ritraggono non sono della stessa specie dei campi producenti. La nozione pertanto della fecondità proposta dall' oppositore comprende soltanto quelle cose che fra sè hanno ragione di *generanti* e *generati*; nozione evidentemente troppo ristretta rispetto alla nostra quistione, perchè non abbraccia varie classi di cose produttive le quali dànno frutto netto, egualmente come gli animali che producono e generano esseri della medesima loro specie. I benigni e Mastrofini con esso loro ragionano di fecondità *latamente tale*, e che reca comodità e utilità stimabile a prezzo oltre la sorte, o in sè perseverante o in equivalente, nel qual senso come il podere, la casa, l' opifizio, ec., così gl' istrumenti d' arti e talvolta anche il denaro possono dirsi fecondi.

273. Neppure soddisfano le altre risposte susseguenti dell' oppositore. Imperocchè sostenendo Mastrofini *che l' atto non sarebbe fecondo senza la potenza*, e che però *chi ha conceduta la potenza può esigere compenso pei frutti* (la qual ragione conferma ch' esso appunto ragiona nel supposto degli effetti utilissimi del denaro); il suo avversario risponde: 1.° « Che l' atto con cui concede- » si tale potenza nel prestito, *per essere un atto di beneficenza* » per sua natura gratuito, quando non cagiona alcun incomodo a » colui che lo concede, non è giusto titolo per esigere con prez- » zo. » 2.° Che se l' atto non è fecondo senza la potenza, neppur la potenza è feconda senza l' atto; perciò che se fosse giusto esiger prezzo per la potenza, sarebbe giusto esigerlo ancora per l' atto. Rigettando pertanto Mastrofini questa conseguenza deve rigettarsi anche il principio da cui discende. 3.° Che la potenza dopo che è data passa in proprietà del ricevente, e però i frutti sono esclusivamente di lui. 4.° Che la fecondità del denaro è una *fecondità impropria* e *metaforica*, come la fecondità dello scalpello che non merita altro prezzo che quello dovuto all' industria dell' artefice. A queste quattro ragioni il medesimo contraddittore aggiunge l' altra, che cioè se la moneta fosse feconda chi ha rubato denaro sarebbe obbligato a

restituire sorte e frutti, benchè niun danno emergente o niun lucro cessante avesse sostenuto il derubato, locchè è falso.

Posto il mio sistema facilmente si risponde a tutte queste obbiezioni. Che sia atto di beneficenza, e perciò gratuito, dar denaro a mutuo in senso proprio, cioè darlo da spendere ad arbitrio dell' utente, ec., l' ho detto e provato; ma ho dimostrato ancora che dar denaro con obbligo delle sostituzioni eseguibili che produranno frutto netto non è mutuo, allora anzi il sovventore è vera causa all' utente di effetti utilissimi, i quali possono essere da lui contrattati onerosamente oltre il capitale. È vero poi che la potenza istrumentale non è feconda senza l' agente il quale usi della potenza stessa e venga all' atto; ma è vero ancora che neppur l' agente può essere così fecondo senza presuporre la potenza istrumentale, da cui consegue che l' atto (in cui sta la detta fecondità) merita prezzo, tanto per la influenza dell' agente o causa o potenza principale, quanto per l' influenza della causa o potenza istrumentale; laonde a spiegarne gli effetti (come già fu dimostrato nel Capitolo V) è necessario considerare *queste concause congiuntamente*, come appunto si considerano nella mia supposizione, dalla quale non si discosta del tutto Mastrofini. Per le quali cose l' utente nell' accennata supposizione del lucro causato nulla deve bensì per l' atto o servigio che prende dalla cosa o denaro ricevuto in quanto questo servigio deriva dalla propria industria, ma deve però compenso dell' atto stesso o servigio in quanto deriva come da causa istrumentale dalla cosa o dal denaro avuto.

Nè osta che la potenza istrumentale, quando è prodotto l' atto ossia quando diviene feconda di utili effetti, sia già divenuta del ricevente; perocchè (come tante volte fu ripetuto) se in lui fu trasferita la proprietà della sorte e degli effetti o frutti di quella, gli fu ingiunto ancora contemporaneamente l' obbligo della restituzione sì dell' equivalente della sorte come dell' equivalente degli effetti o frutti stessi in quanto derivano dalla cosa data, per cui nel contratto è sempre mantenuta l' eguaglianza. Che il denaro poi non voglia dirsi *fecondo* poco rileva, basta che si ammetta produttivo come la casa, gl' istrumenti d' arti, ec., ed io avrò ottenuto l' intento e l' avranno ottenuto in parte anche i benigni.

Nella conciliazione dei Ballerini si disse già che il ladro non deve restituire alcun frutto del denaro rubato nel supposto in cui ragiona il Bruni per questa ragione, che cioè manca il patto che obblighi l' utente a impiegarlo in cosa producente frutto netto. Imperciocchè (si disse) essendo evidente che nella detta supposizione il denaro non può essere stato destinato per patto del derubato a cosa fruttifera, perciò se la somma (benchè non fosse in proprietà del ladro) ha fruttato, ha fruttato unicamente per l' uso di costui e per averla costui così utilmente impiegata; laonde questi effetti utili

oltre la sorte non riconoscono altra causa che il ladro stesso, e quindi a lui solo appartengono. Ecco pertanto ammesso il principio dai giuristi e dai teologi insegnato in questo proposito, e difeso anzi più confermato il mio sistema al quale allude in parte Mastrofini.

274. Per brevità ommetto di esaminare alcune conseguenze che questo scrittore deduce dai suoi principii; a maggior conferma però della conciliazione che propongo mi pare non dover tralasciare da ultimo quanto egli scrive al § 420. « È dunque vera la propo-
» sizione: *dell' uso dei denari dati per tempo certo può chieder-*
» *sene un prezzo*; e vera è pure l' altra: *dell' uso dei denari dato*
» *per tempo certo non può chiedersene un prezzo.* Vera la prima
» intesa dell' applicabilità del denaro, quando l' uso nè si dona, nè
» si dee donare. Vera la seconda intesa dell' atto di applicazione:
» cioè sono vere sotto diversi rispetti, e perciò senza contraddi-
» zione. »

Questa conciliazione è più chiaramente spiegata nel § 421.
« Ardirò dire schiettamente (segue a dire Mastrofini) che ambedue
» le parti disputanti, generalmente parlando, concludono con verità
» sulla cosa come la intendono. Sappia dunque o voglia ciascun dei
» due vedere anche ciò che intende l' altro, e giungeranno a rico-
» noscere la ragionevolezza del concludere gli uni degli altri. »

Il Bruni (pag. 337) rigetta ogni riconciliazione, e nega la proposizione che possa giustamente aversi un prezzo del denaro dato,
« poichè (scrive) quante volte non vi concorra altro titolo oltre
» l' uso (del denaro), tal prezzo sempre perturba l' eguaglianza del
» contratto; e perciò diciamo e sosteniamo che non solo per l'atto,
» ma nè anche per l' applicabilità può esigersi prezzo alcuno » anche perchè l' applicabilità è inseparabile dall' atto stesso.

Pertanto sentiva in intimo Mastrofini che le parti contendenti consideravano sotto diversi aspetti la controversia, e perciò ammise che ciascuna concludeva con verità sulla cosa come la intendeva; parmi però ch' egli non abbia, almeno espressamente, toccata la vera ragione di discrepanza. Conciossiachè dedurre tal ragione da questo, che l'*applicabilità* dei denari merita prezzo oltre la sorte quando l' uso di quelli nè si dona, nè si dee donare; e che all' opposto *l' atto di applicazione* dei denari non merita prezzo oltre la sorte, incontrerà sempre difficoltà insuperabili; perchè la *sola distinzione dell' atto dall' applicabilità* non può costituire tale differenza da dirsi rettamente il denaro ora fruttifero ora infruttifero. Imperocchè quando sia dato pane e vino da usarne in cibo, o materie combustibili da ardere, ec., senza effetti vantaggiosi oltre il capitale; è manifesto, anche per concessione di Mastrofini, che tali cose non meritano prezzo oltre la sorte: eppure potrebbe anche qui applicarsi la distinzione di lui, sostenendo che l' *applicabilità* di tali cose merita interesse e corrisposta oltre la sorte, non già l' *atto*; locchè sarebbe

falso. Il medesimo vale quando sia dato denaro da comperare questi cibi, o da disperdere o da spendere ad arbitrio del ricevente, ossia quando il denaro sia dato a mutuo formale e in senso proprio come si provò nel Capitolo XII. La sola applicabilità dunque del denaro considerata in genere non merita sempre nè in tutti i casi prezzo oltre il capitale.

275. Se non che Mastrofini stesso ammise alcune limitazioni col soggiungere, non essere giusto il prezzo dell' applicabilità del denaro quando l' uso si dona e si dee donare. Ma potrebbe chiedersi, e quando quest' uso dee donarsi? Se Mastrofini rispondesse: quando si dà a mutuo in senso proprio; oppure quando si dà per le sostituzioni senza esaminare se queste sieno per produrre frutto netto; oppure quando manchi il patto che obblighi l' utente ad impiegarlo in cose di frutto netto suscettive; e finalmente quando questo patto imposto all' utente non fosse pienamente eseguibile: questo scrittore avrebbe adottato tutte le necessarie limitazioni della benigna sentenza. Ma se così egli rispondesse (come non essere alieno dal convenirne, almeno in parte, sembrami avere mostrato), avrebbe anche conceduto che molte volte l' applicabilità del denaro non merita prezzo maggiore della sorte, e che quindi l' interesse sul denaro è giusto solo quando il sovventore è causa all' utente di effetti utili e stimabili a prezzo, i quali non fossero al medesimo dovuti per alcun titolo nè di opera, nè di pericoli, ec., nè per altra ragione, convenendo così nel mio sistema in quanto favorisce i benigni. L' oppositore al contrario considerando che praticamente non si suole ingiungere alcun obbligo al sovvenuto intorno agli usi del denaro (il qual obbligo però per questi usi, cioè per le utili sostituzioni, è supposto da Mastrofini almeno come implicito nel contratto di cui ragioniamo, locchè dichiara anche nel principio del § 244); non senza ragione insiste sopra i suoi principii e difende gratuito il contratto, perchè considerato in questo aspetto sarebbe vero e formale mutuo. Ripeterò dunque, e forse non a torto, con Mastrofini, che se voglia ciascuno dei disputanti por mente e vedere ciò che l' altro intende, giungeranno a conoscere in parte la ragionevolezza di concludere l' uno dell' altro.

La lite però non è di soli nomi, ossia non si riduce precisamente a logomaghia la disputa nostra, se il denaro possa giustamente fruttare o no; ma deriva piuttosto sì dall'essere considerata in diversi aspetti e in diverse ciscostanze di fatto e secondo patti diversi la concessione del denaro, sì ancora da inesattezza di alcuni principii e di alcune nozioni.

276. Da tutte queste osservazioni parmi si possa dedurre che quando Mastrofini coincide nella ipotesi da me proposta in quanto favorisce i benigni, ragiona con sodezza; e che al contrario quando esce da questa via ora proponendo la distinzione nella moneta del-

l' individuo ontologico dall' individuo di valore; ora introducendo nuove definizioni della propietà o dominio per ridurre il controverso contratto a vera e precisa locazione, e per negare la traslazione della proprietà del valore del denaro nel sovvenuto, ec., incontra gravissime difficoltà e ostacoli insuperabili.

Il p. Bruni poi risponde al suo avversario con forza quando ragiona nelle supposizioni in cui parteggiando io coi rigidi sostengo che il denaro non dà alcun frutto netto; e che perciò non vi è ragione o titolo di averne interesse ossia guadagno netto alcuno, e quando esamina il modo solito di dar denaro a frutto senza obbligare, anzi senza ricercare neppure se il denaro dato sia per recare o no frutto netto al sovvenuto. Ma però esso pure è costretto a ricorrere ad argomenti fievoli, e ad incontrare gravi difficoltà quando imprende a sostenere che non produca comodità stimabili a prezzo oltre la sorte il denaro dato obbligando il sovvenuto o all' acquisto di case o poderi, o ad impiegarlo in manifatture con fondatissima speranza di largo guadagno, o ad estendere le intraprese d'arti meccaniche accrescendo notabilmente la distribuzione del lavoro; o dato finalmente da trafficare in utilissime circostanze con poco pericolo e poca fatica ed industria del mercatante. Tanto Mastrofini dunque al pari degli altri benigni, quanto il suo contraddittore Bruni al pari degli altri rigidi o non provano il loro assunto, o devono da ultimo convenire in uno dei membri della distinzione da me proposta.

CAPO XVI

CONCLUSIONE GENERALE.

277. Raccogliamo finalmente sotto un punto di vista le cose principali discorse.

L' Enciclica *Vix pervenit*, ec., di Benedetto XIV ci prova che il mutuo è intrinsecamente gratuito, ma lascia indecisa la quistione se il contratto, da cui Maffei ed altri difendono potersi aver frutto, sia valido o no. Se pertanto non si vuol supporre ciò che cade in disputa è d' uopo esaminare, se il contratto suddetto sia vero mutuo o no; e qualora poi si provasse essere quel contratto diverso per sua natura dal mutuo, sarebbe mestieri inoltre esaminare se il pro o interesse sia secondo giustizia dovuto al sovventore. La prima ricerca non basterebbe certamente allo scopo; imperocchè oltre il mutuo vi potrebbe pur essere altro contratto o nominato o innominato, esso pure essenzialmente per sè gratuito. Per lo che mal si apporrebbe chi stimasse essere sempre giusto il pro, dato che il contratto di cui Maffei ragiona fosse di diversa natura dal mutuo. Ma retta bensì sarebbe l' altra illazione (com' è per sè manifesto), essere cioè dal mutuo diverso il conteso contratto, se venga dimostrato che il pro o interesse sia giusto. Delle due proposte ricerche è dunque d' uopo ragionare distintamente.

278. Cercando pertanto il vero di tali quistioni si esaminarono i varii cambiamenti o in peggio o in meglio cui le cose vanno soggette, o per uso che se ne faccia o per altre cagioni; e ne risultò niun frutto netto (libero cioè da ogni spesa, estimazione di pericolo importo di opera dell'utente, ec.,) poter calcolarsi su quell' uso di cosa il quale sia immedesimato col consumo della sostanza della cosa stessa, se questo consumo produca effetti non istimabili a prezzo. Da questo principio segue che dar cosa da così consumare coll' uso è dare mera anticipazione di comodità non istimabile a prezzo oltre il capitale; la qual concessione è necessariamente e per sua natura gratuita. Ora a riconoscere questa essere appunto la vera natura del mutuo secondo il diritto romano, ci obbliga l' autorità dei sommi commentatori di quel diritto. I Concilii poi e i sommi Pontefici presupponevano certamente la stessa natura del mutuo quando davano regole morali rispetto alla contrattazione medesima; e perciò ragion vuole che e le leggi civili e i sacri Canoni per le stesse intrinseche ragioni abbiano dichiarato il mutuo per sè gratuito. Anzi gli stessi

scolastici e scrittori che sostengono dalla concessione di cose consuntibili non potersi aver frutto, o ragionano costantemente nell' enunciato supposto che tali cose siano date da così consumare totalmente coll' uso, e perciò suppongono che siano date a mutuo in proprio senso, o non provano il loro assunto.

Stabilita per tal modo, o piuttosto ravvivata la chiara e distinta nozione del mutuo che da buon tempo parea inosservata, e frenata perciò la licenza di alcuni di definire questo contratto ora in uno ora in altro modo erroneo, riceve lume e chiarezza la principal nostra controversia; perciocchè raccogliesi che dar cosa (benchè per sè consuntibile) non veramente da consumare coll' uso nel modo suddetto, ma da barattare (e ciò per patto eseguibile al ricevente) in denaro o altre merci con probabilissimo aumento di valore, non è mutuo nè espresso, nè tacito, nè manifesto, nè palliato, sì perchè l' utente ritrae dalla cosa effetti che si possono stimare a prezzo oltre la sorte; sì perchè dar tali cose obbligando il ricevente a così usarle, non è dargli mera anticipazione di comodità, ma è cagionargli positivamente effetti stimabilissimi in commercio oltre il capitale; sì ancora perchè le circostanze di fatto non ostano giammai a dare cosa consuntibile da far perire nell'uso, ma ostano bensì molte volte a darle da essere permutate con frutto netto. Siccome pertanto Maffei e gli altri benigni sempre ebbero in vista questi utili effetti cagionati al ricevente, e con questo solo titolo e ragione poterono difendere giusto il pro o interesse (chè le altre ragioni affatto da quella diverse si trovarono fievoli e non convincenti); così mal si appone chi pensa impugnare i benigni la verità suddetta stabilita dalla ragione e dall' autorità, cioè che il mutuo sia per sua natura gratuito. Ed ecco aperta la via alla proposta concordia, ragionando gli uni di mutuo e gli altri alludendo a contratto dal mutuo essenzialmente diverso.

279. Se non che la pace non è fermata per questo fra le parti discordanti. Domandano i rigidi, come mai possa aversi frutto da cosa passata in altrui dominio.

Prima di rispondere è da osservare che molte cose fruttano o no secondo l' uso che se ne fa. La casa, ad esempio, frutta solo se sia abitata, i campi stessi sono fertili di mèssi solo coltivati, seminati, ec., le merci poi impiegate nel traffico concorrono bensì come mezzo e causa efficiente istrumentale al guadagno e frutto netto, quando per favorevoli circostanze si ottenga (e che ne siano *causa efficiente* deducesi dalla nozione appunto di tali cause proposte dai filosofi; che *diano poi frutto netto* rilevasi da molti fatti e più evidentemente dal rapido ingrandimento della veneziana repubblica): ma, presupposta anche l' industria, non sempre questo frutto netto può dal commercio ottenersi a cagione di circostanze di fatto non rade volte contrarie. Così pure la grande distribuzione di lavoro nelle manifatture ed arti meccaniche spesso è cagione di frutto netto; eppure tali merci so-

gliono essere per sè consuntibili, e infruttifere esse resterebbero se fossero usate di altra guisa che effetti stimabili a prezzo non producessero. È dunque da fermare il principio che a giudicare se le cose fruttino o no, il più delle volte deve porsi mente a qual uso siano destinate; giacchè poche sono le cose che fruttano indipendentemente dall' uso nostro industrioso.

Da ciò deriva che dar cose consuntibili a taluno da impiegare per patto eseguibile in poderi, case, ec., oppure nel traffico in manifatture, ec., quando ragionevolmente se ne aspetta frutto netto, è dargli equivalentemente cose fruttifere, cioè allora si cagiona al ricevente frutto netto, come se gli si desse realmente una casa da abitare o un campo da coltivare. Il perchè altra ragione non potendosi addurre a dichiarar giusta la mercede nella locazione, se non la comodità appunto stimata a prezzo cagionata al conduttore; così è da inferirsi che la stessa ragione che prova giusta la mercede o corrisposta in quel contratto, la prova giusta generalmente tutte le volte che frutto netto sia cagionato al ricevente.

280. Mai no, replicano i rigidi; osta la traslazione del dominio la quale non ha luogo nella locazione.

Si risponde che ciò non osta. Conciossiachè se le cose consuntibili date da trafficare nelle suddette vantaggiose circostanze, oppure date da comperar poderi e case passano in proprietà del sovvenuto, come ragion vuole che si ammetta, ciò in ultima analisi prova soltanto che il frutto netto è tutto cagionato al sovvenuto in una sola volta, all' atto cioè della concessione; perchè privandosi il proprietario delle cose in quanto all' uso e in quanto al dominio, in quell' atto stesso viene egli a cedere al ricevente tutto il frutto netto, ossia tutti gli effetti utili sperati insieme col capitale. Al contrario nella locazione restando sempre la proprietà della cosa presso il concedente locatore, il frutto netto è cagionato al conduttore ricevente quasi per gradi di giorno in giorno, di mese in mese, ec., perchè può considerarsi come concessione di uso ripetuta ad ogni istante. Ma questa differenza è affatto accidentale, e per niente influisce nella giustizia della mercede. Che se nella locazione i pericoli della sorte stanno a carico del locatore, locchè non avviene nel contratto fruttifero; è facile riflettere che il sovvenuto è tenuto a mercede ossia a pro e a frutto tanto minore quanto si stimano i pericoli medesimi; per cui nel contratto suddetto, come da me si difende, anche tali pericoli sono calcolati e compensati, com' è manifesto dalla nozione del frutto netto; e perciò non può allegarsi per questo ineguaglianza o ingiustizia alcuna.

Ma i rigidi instano: come può intendersi che il sovventore all' atto della cessione abbia diritto agli effetti utili che saranno per derivare dalle cose consuntibili da lui date, sicchè possa cederli pattuendone correspettivo oltre la sorte?

Si risponde che vi ha diritto in forza del patto eseguibile al ricevente che destina le cose consuntibili ad essere (sì noti) non consumate propriamente nell' uso, ma barattate in altre fruttifere e produttive. Nasce allora una speranza di vantaggiosi effetti la quale in parte è di ragione del capitalista, in quanto cioè nei detti effetti aventi ragione di frutto netto sono per influire le cose da lui date, e questa speranza cedendo può pattuirne compenso oltre il capitale. Non avviene ciò stesso nel caso del lucro cessante? Perchè di questo lucro si può avere compenso oltre la sorte? Non è per gli effetti utili sperati di cui il sovventore si priva per favorire il sovvenuto? Ciò dicasi per simile ragione nel caso nostro. Per cui come alla permuta estimatoria può ridursi il compenso del *lucro cessante*, così del pari può dirsi del *lucro causato*. Se non che non di raro il traffico non dà speranza fondata di frutto netto, e chi ciò non ostante pretendesse pro o interesse per la concessione di merci destinate anche per patto ad essere in lunga serie barattate, per niuna ragione potrebbe mostrare ciò essere giusto, benchè il contratto fosse veramente diverso dal mutuo. Imperciocchè egli non darebbe allora se non la sorte, e con altrettanto che la sorte e non più nella restituzione verrebbe a ricondursi l' eguaglianza. Non basta dunque pattuire che le cose consuntibili date siano nel traffico impiegate, nè basta dare al contratto forma diversa dal mutuo; giacchè oltre il mutuo evvi altro contratto per sè gratuito: è indispensabile quindi, almeno per la coscienza, sapere con morale certezza che praticamente le cose date frutto netto saranno per produrre, e ciò in forza di patto o destinazione di ambidue i contraenti. Dissi di *ambidue*, perciocchè se tal frutto netto derivasse dalla destinazione del *solo ricevente*, il contratto dovrebbe essere di nuovo gratuito perchè negli effetti utili non avrebbe influito come causa il sovventore.

281. Tutto ciò è applicabile alla concessione del denaro. Imperocchè il denaro essendo misura e pegno di tutte le cose in commercio, tien vece di quelle. Ma delle cose in commercio alcune fruttano altre no, e le più delle fruttifere fruttano per alcun uso determinato che se ne fa e non altrimenti; così la moneta sarà sterile o feconda di utili effetti soggetti a contrattazione onerosa oltre il capitale secondo l' uso che se ne farà, e secondo che sarà permutata o nelle produttive o nelle improduttive. Tutte le volte pertanto che colla concessione del denaro il capitalista sarà moralmente certo di cagionare frutto netto al sovvenuto; sempre potrà pattuire a proprio vantaggio pro e interesse giustamente come fu detto della concessione di altre cose e non altrimenti. Per lo che intorno agli effetti che saranno per risultare dall' uso della moneta è necessario diligentemente ricercare affine di averne la suddetta morale certezza. Chi poi vorrà prescindere da ogni patto sì esplicito che implicito intorno alla destinazione del denaro non potrà risolvere la quistione.

282. Posti questi principii ben si può dar ragione, per cui Concilii e santi Padri detestarono il *fœnus* ammesso dalle civili leggi, non che le *società* nelle quali non solo non calcolavansi nè compensavansi esattamente spese, pericoli, opere respettivamente dei socii, ma si gravava anzi un solo di loro della restituzione in ogni evento sinistro del capitale e del frutto convenuto. Mancavano senza meno alcune delle suddette condizioni, e perciò praticamente e per dettame riflesso il pro o interesse era da giudicare ingiusto, e ciò a proteggere massimamente gl' indigenti che stretti dal bisogno contraevano queste rovinose società, e pattuivano anche interesse di denaro chiesto al solo uso di sostentare la vita; ed ecco dichiarate anzi difese e dimostrate colla ragione concordi le dette autorità in modo il più ovvio e piano.

283. Il contratto dunque da me difeso fruttifero non è *locazione*, perchè passa il dominio delle cose consuntibili date nel ricevente, ma però colla locazione ha molta analogia; per la stessa ragione non è *società*, giacchè i socii ritengono la proprietà delle cose con cui alla società contribuiscono; neppure coincide coi contratti impliciti perchè il sovventore non contrae nè espressamente nè tacitamente obbligo o diritto alcuno con terze persone, ma solo contratta col sovvenuto. Il contratto suddetto consiste nell' alienazione di una speranza a prezzo giusto, e perciò al genere di permuta estimatoria egualmente onerosa alle parti e quindi validissima appartiene (1). Ammessa la quale validità della contrattazione poco o nulla io curerò poi se chiamisi contratto *fenebre*, oppure *commissionis*, o anche *mutuo* coll' aggiunto di *fruttifero* (a distinguerlo dal mutuo gratuito), ec. Dicasi contratto *innominato* o altrimenti; chè qui non contenderò dei soli vocaboli.

284. Confido che nelle cose da me discorse troveranno sì i be-

(1) Per la brevità che mi sono proposta non mi sono occupato del lib. 3 di Mastrofini sulle usure, e perciò neppure del lib. 3 del Bruni suo contraddittore; non debbo però tralasciare di trascrivere le seguenti parole di questo ultimo. Alla pag. 406 così egli scrive: « Si rifletta che ciò che propriamente » si vende sotto il titolo di lucro cessante non è che *la fondata speranza* » di un onesto guadagno che si sarebbe percepito dalla somma data a pre- » stito, speranza che nella comune estimazione è degna di qualche prezzo. »

I rigidi dunque ammettono che il denaro possa fruttare, e non possono rigettare il titolo da me difeso perchè affatto simile al lucro cessante.

Il can. Poliziano nella seconda dissertazione sullo stato della disputa sulle usure, pag. 192, ha voluto sostenere che nel detto uso non si tratta di speranza, perchè « le speranze sono cosa probabile non certa, » ma ciò è contro la dottrina di s. Tommaso e comune (V. la nota al num. 84). Basta che trattisi di *bene arduo* (benchè certo) *futuro* e almeno *possibile* perchè possa sperarsi; e il lucro sul denaro è sempre più o meno arduo. Chi non sa che le anime purganti sperano la beatitudine? eppure sono certe di conseguirla.

nigni come i rigidi di che compiacersi. Conciossiachè ai primi non potrà non esser grato vedere notabilmente esteso il numero dei casi in cui dar denaro a frutto potrà essere contratto intrinsecamente giusto; giacchè non i tre soli titoli notissimi di lucro cessante, danno emergente e pericolo della sorte, (almeno come dai più sono stati spiegati sino ad ora) in quanto cioè riguardano il solo concedente, dànno ragione e diritto al pro e interesse, come i rigidi pretendono; ma ancora il *frutto netto causato* al *sovvenuto*, il quale riguarda entrambi i contraenti ne è ragione e titolo giustissimo. Ai rigidi poi non sarà discaro vedere provato che dar denaro a frutto secondo il modo usato, ragionando praticamente e per dettame riflesso, spesso è vero mutuo oppure altro contratto bensì, ma gratuito per sua natura ed essenza. Se non che da ciò stesso conseguita che ambedue le parti vi devono vedere ancora limitate le rispettive loro opinioni, locchè loro non andrà a grado; e parmi che massimamente fra' benigni taluno moverà querele e rammarichii per le difficoltà che s'incontrano spesse volte nell' investigare e conoscere in pratica per certezza morale se il denaro o altre cose consuntibili siano per dare frutto netto; cui non dubiterò di rispondere: essere diretto questo mio qualsiasi lavoro non a favorire i capitalisti, nè a piaggiare chicchessia; ma unicamente a rintracciare senza parzialità il vero, comechè talvolta odioso. Se pertanto ciascuna parte contendente, scandagliando il fondo e la sodezza si delle proprie come delle contrarie ragioni, rileverà che limitatamente e in parte soltanto resta provato il rispettivo suo assunto, come parmi aver dimostrato, tengo per fermissimo che ad onta della suddetta difficoltà non sarà rifiutata la proposta conciliazione; chè l' integrità e le altre virtù di cui sono essi fregiati fanno fede aver dirette le loro dotte fatiche a sparger lume, affinchè il retto e il vero si raggiungesse in un punto rilevantissimo che ha stretti rapporti colla religione e col commercio.

Sia dunque pace alla perfine ai valenti che scrissero del contratto fruttifero, riconoscendo che non sono poi fra sè in tutto discordi. Il campo conteso è già fra loro partito, resta solo limitarsi ai confini di divisione già posti adottando i discorsi principii; dai quali chi vorrà pertinacemente allontanarsi, sarà, mi penso, coll'altra parte contendente e forse anche con sè stesso in perpetua discordia.

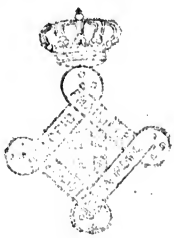

MAG 2018262

Digitized by Google

INDICE

DEI CAPITOLI CONTENUTI IN QUEST' OPERA

INTRODUZIONE E STATO DELLA QUISTIONE . . . . . Pag. 1

CAPO I. *Preliminari. Si dichiarano alcune nozioni generali. Partizione e scopo della discussione. Si enumerano i diversi modi principali nei quali le cose possono cambiarsi in meglio o in peggio, così per l' uso come indipendentemente da quello* . . . . . » 9

CAPO II. *Che considerato* l' uso in natura *di alcune cose il quale è o* immedesimato *col totale consumo di loro sostanza, senza che ne derivino effetti stimabili a prezzo, o è* proporzionale *alla diminuzione per gradi dell' estimazion loro, con effetti egualmente stimabili come il consumo, non dà frutto netto* . . . . . » 18

CAPO III. *Che l' uso delle cose in natura il quale o non le consuma sensibilmente, o le lascia nello stato di prima, o l' estimazione del cui consumo non è in proporzione dell' estimazione dell' uso stesso, ma notabilmente minore, suol dare frutto netto* . . . . . » 22

CAPO IV. *Che talora dà frutto netto l' uso nostro industrioso di cose, il quale perfeziona le cose stesse* . . . » 24

CAPO V. *Che dall' usare nel traffico le cose o merci industriosamente e in circostanze favorevoli per tal modo vengono quelle ad aumentarsi secondo la comune estimazione, che ne risulta frutto netto: e che al contrario in circostanze sfavorevoli niun frutto netto sulle merci trafficate può calcolarsi* . . . . . » 28

CAPO VI. *Che le cose in quanto si peggiorano non dall' uso ma da altra cagione, non danno frutto netto; e*

che al contrario sogliono dar frutto netto le cose le quali si aumentano dalla natura indipendentemente dall' uso nostro industrioso . . . . . Pag. 42

CAPO VII. *Che la concessione di cose le quali non dànno frutto netto non può esser titolo per pattuire guadagno netto; e che al contrario per la concessione di cose le quali così fruttano può pattuirsi guadagno netto, purchè: 1.° l' utente sia pienamente libero nel pattuire il guadagno netto e nell'usare la cosa tanto utilmente da averne frutto netto; 2.° purchè il detto guadagno sia minore del frutto netto, almeno quando l' uso consista in atto industrioso* . . . . . » 45

CAPO VIII. *Che quando le merci trafficate dànno frutto, possono dar anche guadagno netto, purchè l' utente o mercatante si sia obbligato (con piena e libera facoltà di eseguire l' obbligo assunto) di trafficarle così utilmente; e purchè il guadagno netto liberamente sia stato dedotto in patto; e che allora il guadagno è giusto tanto ammessa e pattuita, quanto non ammessa nè pattuita la traslazione delle proprietà delle merci nel trafficante medesimo* . . . . . » 56

CAPO IX. *Che potrà giustamente aversi guadagno netto anche dalle cose le quali usate in un determinato modo e in alcune circostanze* non dànno frutto netto, *qualora siasi fra contraenti convenuto di barattarle in altra cosa in genere che d' ordinario frutto netto sia suscettiva, con piena libertà al ricevente di eseguire il patto suddetto. Si dà un cenno del modo da tenersi per determinare il guadagno netto del concedente o sovventore per la concessione di qualsiasi cosa che sia per aumentarsi e fruttare* . . . . . » 62

CAPO X. *Che cosa sia moneta.* . . . . . » 69

CAPO XI. *Applicazione delle cose discorse. Si dimostra che, prescindendo dai titoli di lucro cessante, danno emergente, e pericolo della sorte, l' interesse e frutto del denaro non è giusto, se non qualora per patto de' contraenti (eseguibile pienamente da chi lo riceve) sia destinato a dover essere impiegato in cosa che per certezza morale sia per produrre frutto netto. Per lo che se si prescinda nell' esame della nostra controversia tanto espressamente quanto implicitamente da qualsiasi destinazione del denaro, non è possibile dar giudizio se l' interesse sia giusto o no* . . . . . » 74

CAPO XII. *Si determina la vera natura del mutuo, e si prova che pattuir guadagno netto per la concessione del denaro da doversi impiegare dal sovvenuto in cosa fruttifera nei modi e termini sopraesposti, è contratto essenzialmente dal mutuo diverso e da altri contratti, il cui frutto è dichiarato ingiusto dal canonico diritto, da cui anzi si trae diretta conferma del sistema proposto. Si determina l' essenza del* fœnus *secondo le leggi romane, e si dimostra che queste leggi non discordano del tutto della mia opinione* . . . . . Pag. 93

CAPO XIII. *Che le ragioni addotte dai benigni convincentemente provano giusto il guadagno netto o interesse per la concessione del denaro, soltanto nell' ipotesi che fra contraenti sia intervenuto patto pienamente eseguibile di dover l' utente impiegarlo in cosa da cui si calcoli fondatamente frutto netto* . . . . . » 130

CAPO XIV. *Che le ragioni dei rigidi provano ingiusto il guadagno netto o interesse sul denaro soltanto nei casi in cui il denaro stesso:* 1.° *o sia destinato a cosa che* non dà frutto netto, *oppure sulla quale (almeno per dettame riflesso) non può ragionevolmente calcolarsi questo frutto:* 2.° *o* se manchi il patto *che lo destini a cosa così fruttifera:* 3.° *qualora questo patto sia intervenuto,* se non sia eseguibile *dall' utente, e perciò si consideri come illegittimo e invalido* . . . . . » 179

CAPO XV. Continuazione della dimostrazione di cui nei Capitoli XIII e XIV.

Si propone la conciliazione del secondo libro dell' abate Marco Mastrofini sulle usure, e si dimostra che nei di lui gravi e comprovanti argomenti si suppone che per patto il denaro sia destinato a cose fruttifere coerentemente agli altri benigni, dei quali nel Capitolo XIII. Si conciliano ancora le risposte del p. Francesco Bruni a Mastrofini nell' Analisi Ragionata del suddetto libro secondo, e si prova che le medesime coincidono nei supposti degli altri rigidi, di cui nel Capitolo XIV. . . . . . » 228

CAPO XVI. *Conclusione generale* . . . . . » 286

Digitized by Google

Pag.	Lin.	*Errori*	*Correzioni*
2,	43	li manifesti	si manifesti
ivi,	44	s' opera poi	l' opera poi
ivi,	ivi	si darà più	si dirà più
3,	8	nella sacra	in sacra
4,	24	consentimenti	consentimento
7,	38	l' uso della proprietà	l' uso dalla proprietà
8,	3	ridursi anche al	ridursi che al
9,	8	intraciata	intralciata
11,	42	se quello fosse	se a quello fosse
12,	1	vautate	valutate
ivi,	34	e insieme del nostro	e insieme dal nostro
14,	9	cose comodità	cose o comodità
15,	44	proporzione diminuisce	proporzione ne diminuisce
17,	2	della dilatazione	dalla dilatazione
21,	23	non così se farò	non così se le farò
26,	5	più utili è	più utile è
28,	43	ha prezzo	a prezzo
ivi,	45	esaminare se le	che esaminare se le
29,	38	e aumentarne il valore	è aumentarne il valore
31,	28	favorevoli del traffico	favorevoli dal traffico
32,	26	quod eumdem mutat	quod eundem mutat
34,	32	concorso delle	il concorso delle
38,	4	di quello che	di quelle che
39,	25	sì dai capitali	sì dei capitali
44,	3	non fruttano se non sono	non fruttano se sono
45,	19	differiscono però di molto	differiscono però di modo
47,	33	il bisogno dei giuspubblicisti	il bisogno nel senso dei giuspubblicisti
48,	29	permuterebbero onerosamente	si permuterebbero onerosamente
50,	18	da manifatture	per manifatture
54,	6	del concedente	dal concedente
56	(argom.)	delle proprietà	della proprietà
57,	14	trasferisse.... non si trasferisce	trasferisse .... non si trasferisse
58,	16	più generalmente	. Più generalmente
66,	21	di tale merci	di tali merci
ivi,	28	che fa è da riconoscere	che fa non è da riconoscere
70,	42	per l' uso sono	per lusso sono
71,	23	morali proprii, cioè	morali, proprii cioè
77,	4	che gli	chè gli
91,	34	ad esaminare	ed esaminare
ivi	(argom. lin. 9)	della mia opinione	dalla mia opinione
93,	17	indecisa, anche per autorità	indecisa anche per autorità,
94,	36	dispositum	depositum
100,	23	in se stessa in equivalente,	in se stessa, in equivalente
110,	26	a priori; della qual condanna	a priori della qual condanna
111,	20	valeat pecuniam datam	valeat pecunia data
116,	12	presente	presunta
ivi,	27	potrebbe far suoi	potrebbe far sua
117,	1	o tenerlo	e tenerlo
ivi,	13	Pirching	Pirhing
120,	21	a lui arrecato	al ricevente arrecato
ivi	41	consuntibile; come consuntibile	consuntibile come consuntibile;
124,	36	cupit ex mutuo	capit ex mutuo
128,	4	trasferita	trascritta
ivi,	21	assumentis	assumentes
129,	9	con bisogni del	coi bisogni del
132,	20, 21	che coll' uso si trasferisce il dominio	che coll' uso si trasferisse il dominio
ivi,	23	titolo dell' attuale	titolo dall' attuale
133,	2	d' utilità	di utilità

Pag.	Lin.	*Errori*	*Correzioni*
133,	18	del denaro medesimo	dal denaro medesimo
135,	11	l' utilità di entrambi è	l' utilità di entrambi e
137,	32	pericoli; l' avrà come	pericoli l' avrà, come
138,	14	Imperocche il primo	Imperocchè se il primo
ivi,	25	e in molti altri ci dà	e in molti altri luoghi ci dà
ivi,	33	se quis videtur	se quis habere videtur
ivi,	45	tangibili nel	fungibili nel
139,	33	simili intrinseci motivi	simili estrinseci motivi
140,	33	Per entrambi queste	Per entrambe queste
141,	44	che il denaro produce	che il denaro produca
142,	34	da me proposta	da me proposte
143,	19	in che cosa consiste	in che cosa consista
149,	10	utili dalle	utili delle
160,	8	Cap. Significationibus	Cap. Significantibus
ivi,	12	furtum quid	furtum apud
162,	19	ff. De usur. priv. et	ff. De usurpat. et
170,	30	nè la forza produttiva	nè il diritto su la forza produttiva
172,	42	Reifnestuel	Reiffenstuel
177,	28	questa s. regola	questa quinta regola
181,	44	stesso s' espone	stesso se espone
182,	34	ex ipsius negotia	ex ipsius negotii
184,	15	si divide	si divida
185,	18	plus ea lucro	plus ex lucro
187,	37	è perciò	e perciò
188,	45	si serve	sì serve
189,	38	comprata; per	comprata, per
192,	30	di quella	di quelle
ivi,	36	si risponderebbe perchè	si risponderebbe: perchè
ivi,	43	a bene di commercio	a bene del commercio
ivi,	45	questo lo abbia	questi lo abbia
194,	28	non possono darsi	non possano darsi
210,	24	ammetta rispetto	ammette rispetto
216,	26	et mutuo	ex mutuo
222,	41	sì gli uni come gli altri avrebbero	questi compensi avrebbero
234,	25	di sostenere	il sostenere
235,	10	continua	continui
237,	25	di cui si è provato	di cui si è privato
240,	26	e la successiva	e le successive
241,	3	Tanvero	Tanto vero
ivi,	35	per la sostituzione	per le sostituzioni
244,	15, 16	avvie(ne, aggiunge egli)	avviene (aggiunge egli)
245,	1	osservazione	asserzione
246,	12	dal valore	di valore
248,	1	in breve o anche in una sola permuta	in breve serie di permute o anche in una sola permuta
251	(nella nota lin. 17)	lectti	eletti
253,	42	altrettanti	altrettante
274,	2	virtù sequela, o diritto su ciò che è opera sua	virtù, sequela, o diritto su ciò che è l' opera sua
ivi,	4	delle cose. Onde	delle cose e colle cose. Onde
279,	22	eseguirsi	esigersi
281,	34	con prezzo	un prezzo
283,	10	dei denari dato	dei denari dati

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google